Sc. Jup. 13. pl. 2.

43
3 G
17

- MG 4676

Digitized by Google

CONFUTAZIONE

DI DUE LIBELLI

DIRETTI CONTRO IL BREVE

SUPER SOLIDITATE

L' uno intitolato : *La Voce della Verità* &c.

L' altro : *Riflessioni sopra il Breve del Sommo Pontefice PIO SESTO , in cui si condanna il libro di Eybel :* Che cosa è il Papa ?

VOL. I.

Il disprezzo delle Podestà sostenute dalla Maestà della Religione , egli è un mezzo d' indebolire tutte le altre . Bossuet

MDCCLXXXIX.

CON PERMISSIONE.

SI è pensato di premettere il Breve alla Confutazione de' due menzionati libelli, perchè col semplice riscontro de' passi allegati più facile riesca di accertarsi delle molte alterazioni fatte da Censori, sì nella lettera, che ne' sentimenti del medesimo, come pure dell' artifizio usato da essi per ingombrare l' animo de' Leggitori, distraendoli in mille difficoltà, ed obbiezioni intorno ad articoli, che punto non entrano nel Piano del presente Breve, e che hanno impegnato il Difensore a doversi divagare anch' esso in varie discussioni, tuttocchè non richieste dall' intento principale della difesa, e ciò per non lasciare a Critici il vanto, che realmente non possono darsi di averla vinta neppure in quelle quistioni, ch' è piaciuto loro di eccitare fuor di ogni proposito. Si avverte ancora, che avendo dovuto il Difensore prestarsi agl' irregolari salti de' Censori, non tutto si è potuto dire in ogni luogo; mà con riunire i luoghi relativi al medesimo argomento, come si è procurato di notarli nell' Indice, si lusinga, che vi si troverà quanto basti alla confutazione, che si è promessa, delle sofistiche arguzie de' troppo volonterosi Aggressori.

PIUS PAPA SEXTUS

Ad futuram rei memoriam.

SUPER soliditate Petrae fundatam a Christo Ecclesiam, Petrumque singulari Christi munere prae caeteris electum, qui Vicaria potestate Apostolici Chori Princeps existeret, totiusque adeo Gregis pascendi, Fratres confirmandi, totoque Orbe ligandi, ac solvendi summam curam, auctoritatemque in Successores omni aevo prorogandam susciperet: DOGMA CATHOLICUM EST, quod ore Christi acceptum, perenni Patrum praedicatione traditum, ac defensum, Ecclesia universa omni aetate sanctissime retinuit, saepiusque adversus Novatorum errores Summorum Pontificum, Conciliorumque Decretis confirmavit. In hoc scilicet Apostolicae Cathedrae Principatu firmum voluit Christus, constrictumque teneri unitatis vinculum, quo

Ecclesia per universum Mundum propaganda, ex membris quantumcumque dissitis, mutua omnium in uno Capite consociatione in unam corporis compagem coalesceret, fieretque adeo, ut hujus vis potestatis non tantum ad primae Sedis amplitudinem, sed & maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret. Minime proinde mirum, quotquot omnibus retro Saeculis extitere, quibus antiquus humani generis hostis hostile suum in Ecclesiam odium infudit, in hanc primum Sedem irruere consuevisse, qua unitatis firmitas continetur, ut disjecto, si fieri posset, fundamento, ac dirempta Ecclesiarum cum Capite conjunctione, qua potissimum nituntur, vigent, ac efflorescunt, ipsammet Ecclesiam, fractis viribus misere afflictam, ac dilaceratam, libertate spoliarent, qua Christus eam donavit, indignaeque servituti addicerent.

Hos inter, paucos ante annos procacis vir ingenii, damnatis dudum opusculis, nimium jam notus *Eybel*, novo exemplo infesti sui in Nos, & Apostolicam hanc Sedem animi testimonium edidit: qui nempe audito nuntio itineris a Nobis Religionis causa suscepti, Libellum suis Popularibus obtrudere properavit, hac inverecunda inscriptione: *Quid est Papa?* Quo plenum illud pietatis studium, quod adventus Nostri expectatio commoverat, restingueret, ipsumque decus Pontificiae Dignitatis, in Sacerdotalis Ordinis invidiam, popularisque coetus contemptum adduceret. Non tamen passus est misericors Deus improbi eum voti compotem fieri: quippe tanta ipsorummet suorum, quos abalienare a Nobis studuerat, celebritate, & frequentia, tanta omnium Ordinum gratulatione, ac plausu excepti sumus, prorsus ut perspicuum fieret, quamquam nullis Nostris meritis in Petri Sedem, Divina disponente Providentia, evecti sumus, Divino tamen Numinis ejusdem consilio provisum esse, ne honori, qui Petro debetur, Successoris indignitas obesset:

Ac tum quidem abstinendum duximus a Libello merita damnatione notando; primum ne suspicacioribus, qui non desunt, hominibus, dolori potius Nostro indulsisse, quam officio paruisse videremur: dein quod oblivione protinus obruendum videri poterat Opusculum ejusmodi, quod tenue per sese nil momenti afferret praeter procaciorem quamdam in veteribus calumniis retexendis licentiam. Nuper vero cum acceperimus, levitate ipsa ope-

operis factum esse, ut, qui semper parati sunt superseminare zizania inimici homines, repetitis illud typis, nec patrio tantum sermone, sed & in alios plures, quin & in *Graecam* vulgarem Linguam translatum longe, lateque divulgari curarent hoc nimirum consilio, eaque spe inducti fore, ut scripti jocularis licentia non paucos ad legendum alliceret, Scriptoris in affirmando confidentia incautis, qui nec pauci sunt, illuderet; nullam Nobis moram interponendam novimus, quominus gliscenti malo in dies, quantum in Nobis est, occurramus, omnique studio, & opera enitamur, ut qui pacem, & unitatem Ecclesiae scindere quaerunt (utinam non domestici hostes) ad saniora consilia revocentur, aut ne horum fallaciis irretiti bonarum etiam mentium Fideles ab Orthodoxae Fidei constantia in profanas insurgentium errorum novitates miserrime abducantur.

Et sane cum monente *Augustino*, in Cathedra unitatis posuerit Deus doctrinam veritatis, contra infelix iste Scriptor nil non molitur, quo hanc Petri Sedem modis omnibus vexet, ac oppugnet, qua in Sede constitutam Patres unanimi sensu Cathedram eam coluere, *qua in una unitas ab omnibus servaretur; e qua in reliquas omnes venerandae communionis jura dimanant; ad quam necesse sit omnem Ecclesiam, omnes, qui undique sunt, Fideles convenire*. Non ille veritus est fanaticam turbam appellare, quam prospiciebat ad aspectum Pontificis in has voces erupturam: Hominem eum esse, qui Claves Regni Coelorum, cum ligandi solvendique potestate a Deo acceperit, cui non alius Episcopus exaequari valeat, a quo ipsi Episcopi auctoritatem suam recipiant, quemadmodum ipse a Deo Supremam suam potestatem accepit: Eumdem porro Vicarium esse Christi, Caput Ecclesiae Visibile, Judicem Supremum Fidelium. An ergo, quod horribile dictu, fanatica fuerit vox ipsa Christi Claves Regni Coelorum cum ligandi, solvendique potestate Petro pollicentis: quas Claves communicandas caeteris, post *Tertullianum* Petrum solum accepisse *Optatus Milevitanus* profiteri non dubitavit? An fanatica dicenda tot solemnia, totiesque repetita Pontificum, Conciliorumve Decreta, quibus illi damnati sunt, qui negarent in Beato Petro Apostolorum Principe Successorem ejus Romanum Pontificem constitutum a Deo Caput Ecclesiae Visibile, ac Vicarium Jesu Christi, ei regendae Ecclesiae plenam potestatem traditam

Epist. 505. numer. 16. Edit. Maur.

Optatus Milev. lib. 2. contra Parm. n. Ambros. Epist. n. 11. Clas. I. Iren. l. 3. c. 3.

Tertull. Scorpiac. cap. 10. Optat. l. 7. n. 3

ditam, veramque ab omnibus, qui Christiano nomine censentur, obedientiam deberi; atque vim eam esse Primatus, quem *Divino jure* obtinet, ut caeteris Episcopis non honoris tantum gradu, sed & Supremae potestatis amplitudine antecellat? Quo magis deploranda est praeceps, ac coeca hominis temeritas, qui tot Decretis damnatos errores infausto suo Libello instaurare studuerit, qui dixerit, ac per multas ambages passim insinuarit: Quemlibet Episcopum vocatum a Deo ad gubernationem Ecclesiae non minus quam Papam, nec minori praeditum esse potestate: Christum eamdem per sese Apostolis omnibus potestatem dedisse: Quidquid aliqui credant obtineri, & concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive a consecratione, sive ab Ecclesiastica Jurisdictione pendeat, perinde obtineri a quolibet Episcopo: Voluisse Christum Ecclesiam Reipublicae more administrari: Ei quidem regimini opus esse Praeside pro bono unitatis, verum qui non audeat se aliorum, qui simul regunt, negotiis implicare; privilegium tamen habeat negligentes cohortandi ad sua implenda munia: Vim Primatus hac una praerogativa contineri supplendae aliorum negligentiae, prospiciendi conservationi unitatis hortationibus, & exemplo: Pontifices nil posse in aliena Dioecesi praeterquam extraordinario casu: Pontificem Caput esse, quod vim suam, ac firmitatem teneat ab Ecclesia: Licitum sibi fecisse Pontifices violandi jura Episcoporum, reservandique sibi absolutiones, dispensationes, decisiones, appellationes, collationes Beneficiorum, alia uno verbo munia omnia, quae singulatim recenset, atque velut indebitas, ac Episcopis injuriosas reservationes traducit.

Atque ille quidem ad fidem suis hisce dictis non tam conciliandam, quam quoquo modo surripiendam, nomina longa serie praetendit Sanctissimorum Patrum, quorum decerptis hinc inde, maleque adductis sententiis insigni fraude abutitur, dum ea Loca recenset, quae faciunt ad commendationem Episcopalis Dignitatis, alia reticet, quibus illi singularem Pontificiae Potestatis praestantiam extulerunt. Qui, si adessent, impudentem hominis calumniam ea voce refellerent, qua Sedis Apostolicae Principatum, suumque in eam obsequium non praedicarunt modo, sed & immortalibus Scriptis ad omnem futuri temporis memoriam testatum reliquerunt; *Cyprianus* ipse, cujus haec sunt verba: Deus unus est,

Cypr. Epist. 40. Epist. 55.

est, & Christus unus, & una Ecclesia, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata: Qui Petri Cathedram profitetur Ecclesiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta est, ad quam perfidia non possit habere accessum.

Chrysostomus aperte declarans, potuisse Petrum jure suo Successorem in proditoris locum eligere. Quo jure ex Primatu ducto Petrus ipse deinceps, primique Petri Successores usi sunt, dum per omnem Occidentem Ecclesias fundarunt, eisque vel ante omnem Synodum Episcopos praefecerunt, quibus Gregis regendi portionem assignarunt, tum definitis regionibus unam Sedem designarunt, cujus Antistes caeteris Apostolica auctoritate praesideret. De qua Ecclesiarum institutione *Innocentius I.* velut de re manifesta testimonium edidit luculentistimum, quo intelligere quisque valeat, Pontificiam Auctoritatem non ex constituta ante per Synodos Disciplina prodiisse, sed constitutae per Synodalia Decreta Disciplinae praeluxisse. Quem etiam Pontificem, compertum est, Antiochenam Ecclesiam, Caput Orientalis Dioeceseos Decretis suis ordinavisse.

Chrys. Homil. 3. in c. 1. Act. Apost.

Innoc. I. Epist. ad Decent. Eugub.

Epist. ad Alex. Antioch.

Epiphanius, qui Ursacium, & Valentem poenitentia ductos testatur Julio Romano Pontifici libellos obtulisse, quibus errorem suum deprecarentur, atque ad communionem, & poenitentiam admitterentur.

Epiph. Haeres. 68.

Hieronymus, cui profanus erat quisquis non Cathedrae Petri communione consociaretur, super quam Petram sciret aedificatam Ecclesiam, atque adeo ab uno Damaso in gravissimis concertationibus, ut loquendi, ita & communicandi auctoritatem sibi dari efflagitabat.

Hier. Epist. 57.

Augustinus, qui se in Scripturis Sanctis testatur didicisse, Primatum Apostolorum in Petro excellenti gratia praeeminere: illum Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui praeferendum: Romanam Ecclesiam, Petri Sedem, eam esse Petram, quam non vincunt superbae Inferorum Portae. Quo alia refellitur Scriptoris calumnia, dum Petrae nomine, super quam Christus aedificavit Ecclesiam suam, non Personam, sed fidem, aut confessionem Petri vult potius esse intelligendam, quasi Patres ii, qui, pro mira fecunditate Scripturae, Petrae vocabulum eo quoque retulerunt, litteralem illum sensum, quo ad Petrum ipsum directe refertur, deseruerint, ac non etiam apertissime retinuerint.

Aug. lib. 2. de Bapt. cap. 1.

Enar. in Psal. 40. *num.* 30. rint. Sic & Magister Augustini *Ambrosius*: „ Ipse est Petrus; „ cui dixit: *Tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Ec-* „ *clesiam meam*: Ubi ergo Petrus, ibi Ecclesia „: Haec una vox Patrum, haec Doctorum perpetuata traditio, quam ex majoribus collectam paucis hisce verbis complexus est, Eugenium *Lib.* 2. *de consid. cap.* 8. alloquens *Bernardus* „ Tu es cui Claves traditae, cui Oves cre- „ ditae sunt . . . . habent alii assignatos sibi greges, singuli „ singulos: Tibi universi crediti, uni unus. Nec modo Ovium, „ sed & Pastorum Tu unus omnium Pastor „. Hoc lacte Doctrinae nutriti sunt quotquot in Ecclesia Christi adoleverunt, hoc si recordari volent, a pueritia imbuti, quotquot nunc omni vento doctrinae circumferri se patiuntur. Semper ex Evangelio proditum, pascendas Oves Petro a Christo commendatas, non item Petrum Ovibus pascendum.

Ann. 451. Nec vero a Patrum traditione Synodi Œcumenicae unquam recessere. *Chalcedonenses Patres* Petro se audientes praebuere per Os Leonis loquenti; nec a quovis Antistite, sed ab Leone tanquam Capite cum implorata confirmatione, actionum suarum firmitatem noverunt esse repetendam.

Ann 869. *Octava generalis Synodus Actione prima* perlectum libellum probavit, seu Formulam, qua post praeclara multa de Romani Pontificis auctoritate perscriptum erat, qui sequestrati essent *a communione Ecclesiae Catholicae*, *idest non consentientes Sedi Apostolicae*, *eorum nomina inter Sacra non recitanda esse Mysteria*. Quin praeterea cum statuendum superesset de nonnullis Dispensationibus, quas utilitas Ecclesiae exposcere maxime videbatur, impartiendae veniae facultatem sumere sibi Patres ausi non sunt: verum eam per Patriarcham Ignatium implorandam duxere a Sede Apostolica, quam proinde agnovere, non ipsos Patriarchas, relaxandorum Canonum potestate pollere,

Ann. 1215. Magna *Lateranensis Synodus* quarta C. 5. Romanam Ecclesiam tradit, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere Principatum, utpote universorum Christifidelium Matrem & Magistram.

Ann. 1274. In *Lugdunensi II.* edita est Graecorum Fidei professio, qua se recognoscere testantur, Romanam Ecclesiam summum, & plenum Primatum, & Principatum super universam Ecclesiam Catholicam obtinere, eumque ab ipso Domino in Beato Petro Apo-

Apostolorum Principe', sive vertice, cujus Romanus Pontifex est Successor; cum potestatis plenitudine recepisse. Quas superiores Synodos subsecuta deinceps *Florentina* Catholicum Primatus Dogma celebri Decreto sancivit. *Ann.* 1439.

Divino eodem spiritu afflati *Tridentini Patres* declararunt *Pontifices Maximos pro Suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, Causas aliquas criminum graviores suo potuisse peculiari judicio reservare*. Quam adeo potestatem per omnes Ecclesias sese fundentem, atque ad alia ejusdemmodi munia, quae Libelli Auctor explodere perperam nititur, ex aequo pertinentem, non aliunde adscitam, non ab inferioribus ad Pontifices delatam, sed Primatui ordinario jure insitam, cuique fatendum est, qui coelestem Synodorum sapientiam, humanae inscitiae disputationibus non dubitet longe praeponendam. *Sess.* 14. *cap.* 7.

Appellat EYBEL *Constantiense Concilium*. At meminisse ipsum oportuerat, damnatos in eo errores fuisse, cum Wicleffi ajentis non esse de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse Supremam inter alias Ecclesias, nec Papam esse proximum & immediatum Christi Vicarium; tum Johannis Hus, Petrum non esse, nec fuisse Caput Ecclesiae Sanctae Catholicae. Quibus erroribus sanorum verborum formam opponens *Martinus V.* praescripsit interrogandos, qui de his suspecti essent, utrum credant, Beatum Petrum fuisse Vicarium Christi, habentem potestatem ligandi, ac solvendi super terram. *Item* Papam canonico electum Successorem esse Beati Petri habentem Supremam Auctoritatem in Ecclesia Dei: *Item* Papam omnibus Christianis posse concedere Indulgentias; singulos porro Episcopos suis subditis secundum limitationem Sacrorum Canonum. Quo plane refutatur istius error, dum perperam disserens de Indulgentiis scribere ausus est, quemlibet Episcopum, pari modo atque Papam, posse Indulgentias concedere. Quae Patrum, Synodorumve Documenta, quisquis aequo, pacatoque animo paullo attentius introspexerit, sentiet profecto, longe praestantiorem auctoritatem comprehendere, quam quae aut meri *directorii*, ut vocant, finibus, aut hortandi, monendi, supplendi munere continetur. *Ann.* 1414.

Quin & ipsi Basileenses in Synodali responso ad Tarentinum Episcopum palam declarant fateri se, & credere, Romanum *Sess.* V.

Pontificem Caput esse, & Primatem Ecclesiae, Vicarium Christi, & a Christo, non ab hominibus, vel Synodis aliis praelatum, & Pastorem Christianorum, cui datae sunt a Domino Claves, & uni dictum *Tu es Petrus*, & solum in plenitudinem potestatis vocatum esse, alios in partem sollicitudinis, Quo magis pudere ipsum deberet impotentis audaciae, qua eam potestatis plenitudinem infirmare aggreditur, quam Basileenses inter Doctrinae capita referunt adeo nota & pervulgata, ut nec opus foret ea percensere. Et sane quod supra dictum ab Augustino retulimus, in Romana Sede semper viguisse Apostolicae Cathedrae Principatum, huncque Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui praeferendum, cum aliis multis, tum & hac insigni nota cernitur, quod Petri Successor, hoc ipso quod in Petri locum succedit, assignatum sibi habeat jure Divino Christi Gregem universum, ut simul cum Episcopatu potestatem accipiat universalis regiminis: Caeteris porro Episcopis suam cuique peculiarem Gregis portionem non Divino, sed Ecclesiastico jure, non Christi ore, sed hierarchica ordinatione assignari opus sit, ut ordinariam regiminis potestatem explicare in eam valeat. Cujus assignationis summam auctoritatem quisquis Romano Pontifici abjudicare volet, cum necesse est iu legitimam tot in orbe toto Episcoporum successionem invadere, qui Ecclesias Apostolica Auctoritate de integro fundatas, aut ab aliis divulsas, aut invicem unitas regunt, ad easque regendas a Romano Pontifice missionem acceperunt; ut proinde sine ingenti Ecclesiae perturbatione, ipsinsque Episcopalis Regiminis discrimine tentari nequeat magnum hoc, & mirabile potentiae consortium, Divina dignatione Petri Cathedrae tributum, ut quemadmodum a *Leone Magno* dictum est, omnes proprie regat Petrus, quos principaliter regit & Christus; & si quid Christus commune cum Petro caeteris voluit esse Principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.

Serm. 3. in Anniv. suae Assumpt.

Laudat Gallicanos Praesules, Gallicanos Doctores: Frustra omnino. Quos etenim ex his cogitat ille sibi suffragatores adsciscere? Vetustiores ne, an aut qui medio aevo, aut recentiore memoria, in ea inclita Ecclesia pietatis, doctrinaeve laude floruere? At inter veteres illos, ut paucos ex multis proferamus, audire illum non pigeat *Caesarium Arelatensem*, *Avitum Vienne-*

nensem, quorum ille supplici Libello Symmachum Papam alloquitur: = „ Sicut a Persona Beati Petri Episcopatus initium, ita „ necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas Vestra singulis Ecclesiis, quid observare debeant, evidenter ostendat. „ „ *Avitus* vero ad Hormisdam „ Quaesumus, ut quid Filiis vestris, Fratribus meis, idest Gallicanis, si consulant, respondere debeam, instruatis; quia jam securus non dicam de Viennensis, sed de totius Galliae devotione pollicear, omnes Vestram super statu Fidei captare sententiam = *Aurelianenses Patres*, qui canonicam formam in Metropolitanorum electione servandam ex Apostolicae Sedis Decretis repetunt. *Ann. 538. Can. 3.*

Audiat ex medio aevo *Hinemarum Remensem*, qui, cum testatur, se erga Sedem Apostolicam omnium Ecclesiarum Matrem, ac Magistram, ejusque Rectores fidelem semper, atque subjectum in omnibus extitisse, hoc ipso quod videri voluit, quid Apostolicae Sedi, debeatur, ac deberi sentiat, manifeste declarat: Tum & *Ivonem Carnotensem* graviter eorum audaciam coarguentem, qui contra Sedem Apostolicam caput erigunt, *cujus judiciis, & constitutionibus obviare, plane est haereticae pravitatis notam incurrere*: ad quam *principaliter, & generalissime pertineat tam Metropolitanorum, quam caeterorum Episcoporum consecrationem confirmare, vel infirmare, constitutiones & judicia retractare, suas vero inconcussas detinere, & nullius inferioris judicio retractandas, vel corrigendas concedere*. Quod idem Gelasii quoque auctoritate comprobat. *Epist. ad Nicol. PP. apud Labb. Tom. 10. Edit. Ven. col. 357.* *Epist. 8. ad Richer. Senonen.*

Quod si ab illa vetustate ad propiora tempora progredimur, latere illum non debuere gravissimae Censurae adversus famosum Spalatensem Apostatam ab insigni Theologica Facultate Parisiensi latae, in quibus praeformatam libelli sui damnationem perspicere facile potuisset. Hi scilicet fuere Spalatensis errores, quibus illa haereticae, ac schismaticae pravitatis notam inurendam non dubitavit: „ Disparitatem potestatis inter Apostolos esse humanum „ inventum, in Sacris Evangeliis, & Divinis Novi Testamenti „ Scripturis minime subsistens: „ (quam haereticam & schismaticam declarat de Jurisdictione Apostolica Ordinaria, quae „ in solo Divo Petro subsistebat, intellectam.) „ In Ecclesia non „ dari unum Caput Supremum, & Monarcham praeter Christum „ Episcopos omnes simul, & in solidum eamdem regere Ecclesiam *Ann. 1617.*

singulos cum plena potestate „ Romanam Ecclesiam praecipuam „ fuisse, & esse nobilitate, existimatione, nomine, & Digni- „ tatis auctoritate, non regiminis, & jurisdictionis Principatu „ (quam dicit haereticam & schismaticam, quatenus aperte insi- nuat, Romanam Ecclesiam jure Divino auctoritatem in alias Ec- clesias non habere) „ Unumquemque Episcopum jure Divino esse „ universalem „ Monarchiae formam non fuisse immediate in „ Ecclesia a Christo institutam „ Falsum esse, unionem Ecclesiae „ Catholicae in unitate Rectoris Visibilis consistere „ Cumque Spalatensis subjunxisset, Parisiensium doctrinam, enucleate in- tellectam, nihil a sua discrepare, impactam sibi calumniam con- tinuo illi refutarunt *velut meram contra Facultatem Parisiensem impostura*.

Praeclarum etiam, atque ut allatae Parisiensium Doctorum sententiae, sic & constanti Majorum suorum traditioni plane consentaneum de Romani Pontificis Primatu testimonium edide- re Gallicani Praesules in Comitiis Anno *1681*. „ Caput est, in- „ quiunt, Ecclesiae, centrum unitatis: Obtinet ille in nos Pri- „ matum auctoritatis, & jurisdictionis sibi a Christo Jesu in „ persona S.Petri collatum: Qui ab hac veritate dissentiret, Schis- „ maticus, immo & haereticus esset.

Quin & Libelli Auctori non prorsus ignota fuere, petita ex omni Antiquitatis memoria de Romano Primatu luculentissima documenta, quo magis prodit sese pertinax illius adversus Ro- manam Sedem contentio, qui cum splendida illa Patrum testimo- nia obscurare, ac delere non posset, ea veritus non sit per sum- mam impudentiam velut allegorias male intellectas traducere, indeque factum ex parte esse, ut longa Saeculorum serie credi- tus sit Papa is esse, qui non est; quasi Sanctissimi Patres, quos Ecclesiae suae Deus dedit Pastores & Doctores, in re gravissi- mi momenti; quae ad Ecclesiae constitutionem pertinet, com- muni sensu aut erraverint ipsi, aut errandi causam Fidelibus ob- jecerint, ac non potius nefarii erroris convictus teneatur, qui de Romano Pontifice aliter credendum statuat, quam tot Sae- culorum continuata successione creditum sit.

Atque haec quidem Praedecessorum Noctrorum paribus in causis exempla secuti paullo latius, ut muneris Nostri ratio po- stulat, exponenda duximus, non Nostra, sed animarum lucra quae-

quaerentes, solliciti servare unitatem in vinculo pacis; in id intenti, ut, patefactis eorum fraudibus, qui Patrum nomine ad pervertendas Patrum sententias abutuntur, omnes intelligant, nil Patribus ipsis antiquius fuisse, quam ut unitas ab omnibus in ea Cathedra servaretur, quae una est caeterarum omnium a Christo constituta Mater & Magistra.

Unum certe Ovile Christi Ecclesia est, cujus unus Supremus Pastor, Christus ipse regnans in Coelis, unum quoque sui Vicarium Supremum in terris Visibilem Pastorem reliquit, in cujus voce, Christi vocem oves audirent, ne seductae alienorum vocibus in venenata quaeque, ac mortifera pascua dilaberentur. Quo igitur cautius Fideles curae Nostrae concrediti profana, & vaniloquia devitent, quae proficiunt ad impietatem, constantesque maneant huic unitatis Cathedrae devincti, in qua Petrus adhuc velut in propria Sede vivit, & praesidet, ac praestat quaerentibus Fidei veritatem, neve in hanc fraudem induci se patiantur, ut putent ambitione extortum, aut ignorantia, vel adulatione delatum, aut pravis artibus quaesitum, quod Christi est ordinatione constitutum: Nos memoratum Opusculum e Germanico idiomate in latinum translatum, complurium in Sacra Theologia Magistrorum examini subjici mandavimus, quorum habitis consultationibus, auditisque suffragiis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana adversus haereticam pravitatem Generalium Inquisitorum coram Nobis adstantium, motu proprio, & ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, antedictum libellum, cujus titulus latine: „ Quid est Papa? „ cum dispensatione Caesareae Regalis censurarum commissionis ob appositionem nominis „ Viennae apud Josephum Edlen de Kurzbeck 1782. Graece vero Τί ἐστιν ὁ Πάπας tamquam continentem propositiones respective falsas, scandalosas, temerarias, injuriosas, ad Schisma inducentes, schismaticas, erroneas, inducentes in haeresim, haereticas, & alias ab Ecclesia damnatas reprobamus damnamus, ac pro reprobato, ac damnato in perpetuum haberi volumus, atque decernimus.

S. Petrus Chrysol. Epist. ad Eutichem.

Praecipimus insuper, ne quisquam ex Christifidelibus cujuscumque gradus, & dignitatis, quamvis specialissima nota dignis, libellum praedictum jam typis editum, sive manu conscriptum,

vel in suo originali, vel in quacumque alia versione legere, retinere, vel denuo imprimere, seu imprimi facere audeat, aut praesumat sub pœna suspensionis a divinis quantum ad Personas Ecclesiasticas, quantum vero ad Personas Saeculares sub poena excommunicationis majoris ipso facto absque alia declaratione incurrendis, quarum absolutionem, & respective relaxationem Nobis, & Successoribus Nostris Romanis Pontificibus reservamus, excepto dumtaxat, quoad Excommunicationem praedictam, articulo mortis, quo nimirum quilibet Confessarius ab hujusmodi Censura, ut praefertur, incursa absolvere poterit.

Mandamus quoque Bibliopolis, ac Typographis, caeterisque omnibus, & singulis cujuscumque gradus, conditionis, & dignitatis, Personis Ecclesiasticis, & Saecularibus, etiamsi speciali, & individua mentione indigeant, ut quatenus praedictus Libellus vel in suo originario, in quocumque Idiomate impressus, vel etiam manuscriptus, ad eorum manus devenerit, statim deferre illum teneantur Ordinariis locorum sub eisdem suspensionis a Divinis comminatis pœnis, ac respective Excommunicationis.

Ut autem eaedem praesentes Litterae ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam praetexere possit, volumus, & mandamus, illas ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, & Cancellariae Apostolicae, necnon Curiae Generalis in Monte Citatorio, & in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus Nostris, ut moris est, publicari, illarum Exempla ibi affixa relinqui. Sic vero publicatas perinde afficere omnes & singulos, quos concernunt, ac si unicuique illorum personaliter notificatae, & intimatae fuissent. Ipsarum autem Litterarum praesentium transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eamdem fidem tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum haberi, quae iisdem praesentibus haberetur, si forent exhibitae & ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die 28. Novembris 1786. Pontificatus Nostri anno duodecimo.

B. Mariscottus Pro-Secretarius.

Anno

Anno a Nativitate D. N. JESU CHRISTI Millesimo septingentesimo octuagesimo sexto, Indictione quarta, die vero prima Decembris, Pontificatus autem SSmi in Christo Patris & D. N. D. PII Divina Providentia PAPAE SEXTI Anno Duodecimo, supradictae Litterae Apostolicae affixae, & publicatae fuerunt ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, Curiae Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum de Ligne Apostolicum Cursorem,

Nicolaus Marini Magister Cursor.

ROMAE MDCCLXXXVI.

Ex Typographiae Reverendae Camerae Apoſtolicae

Divi-

Divideremo la nostra Confutazione in tre parti

Nella prima esporremo alquante Osservazioni preliminari sull' Articoli degli Annali detti di Firenze, in cui si enunzia il Piano dell' *Esame* del Breve, riprodotto sotto il titolo : *La Voce della Verità* &c.

Nella seconda verremo esponendo la continuazione delle Osservazioni sul rimanente degli Articoli sparsi negli Annali, e raccolti nel suddetto Libello ; soggiugnendovi anche l' Analisi del confronto fatto da Launojo trà li Dottori, che la voce *Pietra* nel passo di S.Matteo Cap. 16. riferiscono alla Persona di S. Pietro, e quelli che la riferiscono alla Fede, o Confessione di S. Pietro.

La terza, che coll' Indice formerà un secondo Volume, comprenderà le Osservazioni sopra l' altro Libello analogo al primo, intitolato : = *Riflessioni sopra il Breve del Sommo Pontefice PIO SESTO, in cui si condanna il libro di Eybel* ; = Che cosa è il Papa ?

PAR-

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

COmparve già dall' an. 1787. in certi *Annali* detti *Ecclesiastici* un foglio, che sotto il numero 30. art. 1. non solo annunziava un' Esame da farsi del Breve, che condanna il libro: *Cosa è il Papa*, ma di già esponeva i sommi Capi, che al troppo arguto Correttore parvero degni della sua censura, e dippiù ancora i principali argomenti, e motivi, per i quali si lusingava con maravigliosa confidenza giustificarne appieno la ragionevolezza, e la necessità. Non aspettò un' ossequioso Veneratore del Decreto Pontifizio, qual debbe essere ogni Figlio della Chiesa, la diffusa continuazione di quella male augurata impresa per cominciare a stendere alquante Osservazioni, che pel solo merito della fedeltà, ed esattezza nelle citazioni poteano sembrare più che sufficienti a porre in chiara luce le insidiose imposture, le stravolte interpretazioni, gl' inconcludenti raziocinj dell' oltraggioso Aggressore (*a*). Fin che

(*a*) Non poca violenza si è fatta il Difensore per lasciarsi cadere dalla penna siffatte espressioni, non solite usarsi da lui, neppure verso persone incognite, come ad esso il sono del tutto le Persone degli Avversarj. Si è provato a volerne ammolire la durezza: ma ne la verità il consentiva; ne la fedeltà richiesta dall' assunto impegno di una giusta difesa; ne l' odiosa diffidenza, che tentano costoro d' inspirare alle Podestà del Secolo contro l' autorità del Sacerdozio, che ne è uno de' più fermi sostegni; ne in fine la stessa indegnazione, che un pubblico scandoloso vilipendio della sacra autorità del Pontificato non può a meno di eccitare in animo religioso, e che non dee dissimularsi da chi nodrisca in cuore, ne arrossisca di palesare innanzi agli uomini que' sentimenti di rispetto, che la Chiesa ammaestrata da SS. PP. si è sempre gloriata, e si gloria di professare alla Cattedra di Pietro. Non però si tro-

che per altro si stette l' odiosa critica racchiusa nel cupo giro degli Annali, frà tante altre condegne merci, parve, che si potesse senza rischio lasciarle correre la sorte, che oltre l' intrinseco suo valore, le presagiva il concetto, che hanno i Saggj formato di quella sì moderata, imparziale compilazione. Ond' è, che l' Autore delle Osservazioni stimò ritenerle presso di se ad ogni uopo, che potesse avvenire, contento di comunicarle con pochi Amici. Ora però che quelle infauste carte, che sparse, e come spezzate in più, e più articoli oscuramente si giacevano nella confusa massa di que' fogli periodici, raccolte insieme con poche variazioni, quante per decoro dell' Opera bastanti fossero ad occultarne l' origine, si riproducono a nuova luce sotto l' abbagliante titolo di *Voce di Verità*, è paruto pregio dell' Opera il contrapporre un qualche riparo alla illusione, cui per effetto di soverchia leggerezza, e credulità soggiaciono non di rado leggitori più curiosi di novità, che cauti, ed intelligenti per indagarne la sodezza, o vanità. Per cooperare dal canto suo a sì salutevole consiglio si è indotto l' Autore a pubblicare il suo scritto, ed il fà con fiducia tanto maggiore, quanto che ad altri concedendo ogni superiore pregio d' ingegno, di dottrina, e di eloquenza, d' altro non gli è abbisognato ad una piena confutazione fuor di quello, che solo si attribuisce, come si è detto, della esattezza, e fedeltà.

troveranno qui contraccambiati gli epiteti, co' quali si sfoga lo zelo del Censore contro i rispettabili Difensori delle prerogative del Primato, che ha preso di mira nella sua censura, notandoli con troppo strano abuso del sacro Testo, quali *Sepolcri imbiancati al di fuori, e pieni di putredine al di dentro, Farisei, Ippocriti, razza di vipere, reproba generazione*, con altri aggiunti, tutti di sua pretta invenzione, che ben ci guarderemo di ritorcere contro di esso.

tà (*a*). Questa lode non possono arrogarsi gli Avversarj, e mancando questa, tornerà sempre a loro confusione qualunque altro vanto, di cui vogliano pregiarsi. Ed in vero chi è l'uomo di senno, cui non debba da principio destare grave sospetto d'inganno la stessa orgogliosa enfasi del titolo, con cui si annunzia la censura del Breve, *Voce di Verità*? E chi è costui che vien prodursi al Pubblico qual organo di Verità? Troppo ben sà l'impostura, che non le riuscirebbe di accreditarsi, se non s'ingegnasse di prestare alla menzogna una menzognera sembianza di verità. Trito artifizio, tutto simile a quello del Lupo, che per depredare il gregge si ammanta della pelle dell'Agnello. Voce santa di Verità, Voi pure affidata foste da Cristo al pubblico Ministero dell'insegnamento, ed osa un privato senza nome contraffare con profano tuono i Vostri Augusti accenti, per illudere alla semplicità degl'innocenti Agnelli, e deviarli da pascoli, a quali chiamati sono dalla voce de' Supremi loro legittimi Pastori! Misero chi si lasciasse sorprendere da quelle voci, che dal di fuori tentano penetrare nell'Ovile! Varrà forse per iscusa il mentito annunzio di una pretesa muta voce di verità, fatto da Predicante incognito, contro la nota viva voce di quello, cui fù da Cristo ingiunto l'autorevole Sacro Ministero di confermare i suoi Fratelli? Questa voce riconobbero i Padri Cal-

(*a*) Se talvolta occorrerà di dovere adoperare la facoltà e l'arte del raziocinio, si vedrà chiaro, come l'uso che se ne fa, ad altro non è diretto che ad isvolgere qualche Sofisma o paralogismo dell'Avversario; Senza che perciò si prenda giamai l'A. la licenza di produrre un sentimento, che possa dirsi suo, e non sia anzi la schietta espressione delle massime promulgate da que' sacri, venerandi Maestri, e Dottori, le sentenze ed autorità de' quali si pregia egli unicamente di seguire, e di esporre, quali sono, nella nativa loro semplicità.

Calcedonensi nell' esclamare, che fecero (Act. 2.) *Petrus per Leonem locutus est*. Sentenza, che in vano si lusingano gli Avversarj di potere oscurare con quelle strane interpretazioni, che, come vedremo in appresso, li dimostrano non già sinceri, e sagaci interpreti, ma inetti, ed insidiosi cavillatori. Ha forse potuto il corso de' Secoli prevalere contro l' immutabilità delle promesse di un Dio, innanzi a cui mille anni sono, *tanquam dies hesterna quae praeteriit* ? (Salm. 89. V. 4.) Più sicura guida fia pertanto a chi non vuole errare l' aureo detto del Dottore S. Pier Crisologo (Epist. ad Eutych. 1. part. Concil. Chalced. n. 15.) „ In omnibus autem hortamur „ te, Frater honorabilis, ut his, quae a Beatissimo „ Papa Romanae Civitatis scripta sunt, obedienter at„ tendas; quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sede „ & vivit, & praesidet, praestat quaerentibus fidei ve„ ritatem. Nos enim pro studio pacis, & fidei, extra „ consensum Romanae Civitatis Episcopi, causas fidei „ audire non possumus „ Questa indefettibilità propria della Sede Romana in virtù del privilegio accordato a S. Pietro, viene altresì espressamente riconosciuta, e confessata dall' Autore della *Difesa della Declarazione*, detta del Clero Gallicano P. 3. l. 10. c. 7., ove parlando della Cattedra Romana in particolare, si esprime in questi termini, degni di Bossuet; „ Quae proinde Cathedra, si „ concidere posset, fieretque jam Cathedra, non veri„ tatis, sed erroris, & pestilentiae; Ecclesia ipsa Ca„ tholica non haberet Societatis vinculum: jamque „ schismatica, ac dissipata esset, quod non est possi„ bile. „ Parole o non mai lette, o affatto dimenticate dal Censore, come vedremo in appresso.

OSSER-

OSSERVAZIONI PRELIMINARI
SULL' ARTICOLO DEGLI ANNALI,
IN CUI SI ENUNZIA
IL PIANO DELL' *ESAME* &c.

LODE non mediocre, e maggiore al certo di quello, che siasi creduto, hà data l'Annalista al Breve del Papa, con accagionarlo di ritardare il corso di non sò qual pretesa Riforma, che sembra stargli fortemente a cuore, ben potendosi capire di qual tempra, ed a qual fine dovesse questa riuscire, per incontrare il genio, e meritarsi l' approvazione di sì assennato Censore. Non fia pertanto maraviglia, che a guisa di Uomo, che si sente ferito, porti egli nel conto, che ne rende in questo suo preambolo, quel misto di confusione, e di fallacia, che il risentimento suole produrre in alterata fantasia. Derise graziosamente Montesquieu il singolar genio di un famoso letterato, che leggendo i libri, li trasformava a modo suo, per indi criticarli, com' erano stati da esso lui trasformati. Sembra, che emulo di un consimile vanto siasi appigliato il criticante Annalista all' artifizioso compenso di rivolgere in odio del Decreto Pontificio, (quasicche l' oggetto fossero di esso,) certe proposizioni, ed espressioni, che pure o non sono nel Breve, o non cadono sotto la disposizione di quello, ma che, riguardando questioni agitate tutt'ora fra' Cattolici, hà stimato, che potessero gli animi sollevare di que' molti, che non si prendessero il pensiere di farne l' opportuno riscontro. Tale è il detto, che il Papa sia il *solo* Vicario di Cristo, quasicchè *solo Vicario*, lo stesso fosse che *solo Supremo* Vicario, (non *primo* soltanto) cui gli altri tutti debbano essere subordinati: Che il *solo* Romano Pontefice ha il diritto di assegnare porzioni di gregge, come se ciò fosse anche lo stesso che dire averne esso somma l' autorità; o come se un diritto che

in sommo grado compete al Romano Pontefice non potesse subordinatamente parteciparsi da altri. Tale questa generale proposizione, che la podestà delle Chiavi non sia stata da Cristo immediatamente conferita agli Apostoli, ed altre consimili, che menzionate non sono fra gli articoli, che il presente Breve rileva, e condanna in Eybel, quali sommariamente conglobati si leggono stesi a chiare note sotto il §. *An fanatica dicenda*, dopo le parole: *Quo magis deploranda est*. Che se dalle testimonianze de' Concilj, de' Padri, che si oppongono a quella piena di errori, sorgono ulteriori conseguenze favorevoli a quelle tali prerogative, che più dispiacciono all' Annalista, rivolga egli l' aspre sue doglianze contro quelle venerande autorità, e non contro un Decreto, che nel proscrivere un' empio libro enunzia le dottrine, sulle quali cade sotto varie censure la condanna, sendo nota la massima, che le definizioni, o censure dogmatiche, non debbano stendersi oltre i confini, che nella disposizione di quelle vengono compresi.

Men male dell'Annalista pare essersi apposto un di lui Antesignano, estensore di foglio periodico, che in articolo sotto la data di Roma riferì non essersi dalle persone di senno approvato il tenore del Breve per questa cagione, che la sostanza di esso si è di sostenere la Primazia Giurisdizionale del Papa sopra i Vescovi: Sebbene strana cosa debba parere, che da persone di senno sia stata disapprovata in Roma una Primazia di autorità, che da tutta la Cattolicità vien riconosciuta qual Dogma Cattolico, ed annoverata fra li Diritti essenziali del Primato, come ne fà espressa fede lo stesso Clero di Francia nell' Assemblea dell' Anno 1681. con queste precise parole riferite pure nel Breve „ Ob„ tinet ille in Nos Primatum Auctoritatis, & Jurisdictionis sibi „ a CHRISTO JESU in persona Sancti Petri collatum: Qui ab „ hac veritate dissentiret, Schismaticus, immo & Haereticus „ esset„ Sentenza confermata nell' Assemblea del 1728. „ Ne„ cesse est secundum Catholicam fidem recognoscere in Summo „ Pontifice Primatum honoris simul & jurisdictionis, uti agnitus „ fuit primis quoque Ecclesiae temporibus. „

Diretto è appunto il Breve a preservare questi Diritti contro gli errori di Eybel, il quale non si è trattenuto a promuovere opinioni, che sebbene meno coerenti alla originaria costituzione del

del Primato, non tralasciano di avere tutt' ora difensori fra' Cattolici, ma si è innoltrato ad oppugnarne senza ritegno quelle prerogative, che non possono in niun modo contrastarsi senza ferire l' articolo del Simbolo: *Unam Sanctam Ecclesiam*, come tosto si vedrà espresso, e dimostrato colle stesse parole di Gersone: Che però l'Annalista nell' imprendere l' apologia di siffatte dottrine, ne scuopre la reità co' sentimenti ereticali, ne' quali trascorre egli stesso per difenderle.

In vano tentò Chemnizio atterrare il Sacro Concilio di Trento co' pretesi fulmini, che si lusingò aver contro di esso vibrati nel suo *Esame*. Nè meno vani riusciranno i colpi da mano anche più imbelle avventati contro la veneranda autorità di una Decretale Dogmatica. Si contenti l'Annalista, o chi fosse stato da esso ingannato, ripigliarla, ed osservarne a testa riposata la tessitura, e l'ordine, e potrà facilmente accorgersi, quanto fantastico sia il concetto, che sembra essersene formato, quanto insidioso l'aspetto, sotto cui l'appresenta.

Vedrà da principio, non già con termini equivoci, mà con pure, e prette espressioni tratte da Padri, e Concilj, esposta in poche righe la somma del Dogma Cattolico intorno all' autorità del Primato, e quindi rilevarsi con uguale precisione la sfacciata impudenza di uno Scrittore, il quale in odio del Pontificato non teme avventarsi contro il Cielo medesimo, prendendosi a deridere quali voci di vil turba fanatica espressioni registrate nel Sacrosanto Vangelo, come uscite dalla Divina bocca del Redentore, oppure consacrate dall' uso, che ne han fatto i più santi, e venerabili Dottori della Chiesa: (*a*) Empia derisione, accompa-

 gna-

(*a*) Sono queste appunto l'espressioni, che Eybel mette in bocca di quella turba, ch' egli chiama fanatica: „ Ecco la Persona, cui non vi „ hà simile sulla terra: Non è que„ sto l' Uomo, che da Dio hà rice„ vuto le Chiavi del Regno de'Cie„ li, e la podestà di legare, e di „ sciogliere: cui niun Vescovo può „ equipararsi, da cui li Vescovi ri„ cevono la loro podestà, com'egli „ riceve immediatamente da Dio la „ suprema sua Autorità? Non è „ questo il Vicario di Cristo, Capo „ visibile della Chiesa, supremo, „ ed infallibile Giudice di tutti li „ Fedeli? „ Ove con qualche sentimento controverso mette in un fascio Dogmi espressamente consacrati dalla voce del Redentore, e dalle definizioni della Chiesa. E dovrà stupirsi un Cattolico, che sia stato condannato un sì enorme trasporto, ed eccesso di sacrilega temerità?

gnata in quell' infelice scritto da una ben corrispondente copia di errori, che in niun modo possono palliarsi. In mezzo alle tergiversazioni, sotto le quali tenta l' Autore di mascherarsi, e di conservare una finta apparenza, o larva di Cattolicismo, non si astiene però di enunziare, che ogni Vescovo, non meno che il Papa, è da Dio chiamato al governo della Chiesa, nè con minor podestà: Proposizione inconciliabile colla definizione del Concilio di Firenze, che al Papa solo, come a Successore del Principe degli Apostoli, Capo di tutta la Chiesa, Padre, e Dottore di tutti li Cristiani, attribuisce la piena podestà, conferita da Cristo medesimo di pascere, di reggere, e governare la Chiesa universale.

Enunzia senza distinzione, che Cristo diede a tutti gli Apostoli la stessa podestà, che è lo stesso che dire coll' Apostata Marco Antonio de Dominis: „ Disparitatem potestatis inter Apostolos esse humanum inventum, in Sacris Evangeliis, & Divinis „ novi Testamenti scripturis minime subsistens „ Proposizione, che l' insigne Facoltà Teologica di Parigi qualificò eretica, e scismatica nella sua censura dell' Anno 1617., intesa della Giurisdizione ordinaria, che nel solo S. Pietro sussisteva, e che indi fu con più solenne autorità proscritta da Innocenzo X. nel condannare come eretica la proposizione, che stabiliva una uguaglianza per ogni modo trà S. Pietro, e S. Paolo, senza subordinazione di S. Paolo a S. Pietro (*a*).

Enun-

(*a*) Tra gli articoli di *Riforma* proposti da Lutero come irrevocabili, riferisce Monsig. Bossuet (Stor. delle Variaz. L. 4. n. 38. e 39.) „ ch'ei „ avea fatto sottoscrivere a Melantone un'atto, per cui tutta la nuova Riforma dicea in corpo: *Non* „ *mai approveremo, che il Papa abbia potere sopra gli altri Vescovi*. Articolo però che parve sì duro a Melantone, che poscia se ne disdisse [almeno in parte] a Smalcalda. Dippiù l. 13. n. 1. narra l' illustre Prelato come nel Sinodo di Gap tenuto da Calvinisti l' an. 1603. si fece un nuovo Decreto per dichiarare il Papa Anticristo: che se ne fece un nuovo articolo di Fede, e ciò sul fondamento, che già era stato deciso, che *tutti li veri Pastori sono uguali*, onde ciò che forma nel Papa il carattere d' Anticristo, egli è ch' ei si porta per *Superiore degli altri Vescovi*. Ove soggiunge Bossuet, „ che „ s'è così, egli è un pezzo che regna l'Anti-Cristo; nè sò perchè „ la Riforma sia proceduta sì lentamente a riporre nel numeroso stuo-

Emunzia in conseguenza dovere piuttosto riputarsi Repubblicano il Regime fondato da Dio nella Chiesa: Che se ha bisogno la Chiesa di un Capo per bene dell' unità, non dee questi prendersi l' ardimento di frammettersi negli affari di quelli, che insiememente reggono: Che la virtù del Primato consiste a supplire l'altrui negligenza, e ad invigilare alla conservazione dell' unità coll' esortazioni, e coll'esempio. Proposizioni apertamente coincidenti con quelle, che in Marco Antonio de Dominis furono dalla stessa Teologica Facoltà di Parigi riprovate come eretiche, e scismatiche: „ In Ecclesia non dari unum Caput Supremum, & „ Monarcham praeter Christum „ Episcopos omnes simul & in „ solidum eamdem regere Ecclesiam, singulos cum plena pote„ state „ Monarchiae formam non fuisse immediate in Ecclesia „ a Christo institutam „ Romanam Ecclesiam praecipuam fuisse, „ & esse, nobilitate, existimatione, nomine, & dignitatis aucto„ ritate, non Regiminis, & Jurisdictionis Principatu „ Ov' è da notare, che sebbene concedesse lo Spalatense alla Chiesa Romana prerogative di nobiltà, di estimazione, di autorevole dignità, fu nondimeno la proposizione notata come eretica, e scismatica, „ quatenus aperte insinuat Romanam Ecclesiam jure Divino au„ ctoritatem in alias Ecclesias non habere „ Così dimostrò quella celebre Facoltà il suo attaccamento alle antiche massime, che due Secoli innanti furono da Gersone opposte agli errori de' precedenti Novatori. Non dubitò Gersone (*a*) di qualificare Scismatico, ed Eretico „ qui negaret Statum Papalem institutum esse a „ Deo supernaturaliter, & immediate tanquam habentem Primatum Monarchicum, & Regalem in Ecclesiastica Hierarchia„ (*b*) Ed in altro libro „ Qui sentiunt quod quilibet Episcopus in sua „ Dioecesi est Papa, vel Pastor Supremus aequalis Papae Roma-

no

„ stuolo degli Anticristi da lei intro„ dotti, li SS. Innocenzo, Leone, „ e Gregorio, e gli altri Papi, l'Epi„ stole de'quali ne mostrano ad ogni „ pagina l' esercizio di questa supe„ riorità. „ E n. 22. vindicando il gran S. Leone dalla calunniosa imputazione fattagli da Riformatori d'avere egli cominciata la pretesa tirannia: „ Si sa, dice il Prelato, che „ il di lui predecessore S. Celestino, „ e S. Bonifacio, e S. Zosimo, e „ S. Innocenzo, per non riandare „ ora più in su, hanno adoperato „ come S. Leone, nè hanno meno „ di lui sostenuta l' autorità della „ Cattedra di S. Pietro.

(*a*) De Statib Eccles. Consid. 1.

(*b*) De Auferibil. &c. Consid. 8.

„ no *errant in fide*, & unitate Ecclesiae contra articulum hunc: „ Et *unam Sanctam Ecclesiam*, & si pertinaces maneant, judi- „ candi sunt haeretici, sicut Marsilius de Padua, & quidam alii „ Chi può non ravvisare espressamente compresi in quella condanna li detti di Eybel? „ Quemlibet Episcopum vocatum a Deo ad „ gubernationem Ecclesiae, non minus quam Papam, nec mi- „ nori praeditum esse potestate: Quidquid aliqui credant obtine- „ ri, & concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive a con- „ secratione, sive ab Ecclesiastica Jurisdictione pendeat, perin- „ de obtineri a quolibet Episcopo „.

Enunzia Eybel „ Pontificem Caput esse, quod vim suam, „ ac firmitatem teneat ab Ecclesia „ E che? Può forse negarsi senza manifesta Eresia, che il Romano Pontefice, Successore di S. Pietro sia *jure Divino* Capo della Chiesa, e da Dio tenga immediatamente il Primato, e l' autorità inerente al Primato? Non dichiararono gli stessi Basileensi: (*a*)„ Fateri se & credere Roma- „ num Pontificem Caput esse, & Primatem Ecclesiae, Vicarium „ Christi, & a Christo, non ab hominibus, vel Synodis, aliis „ praelatum, & Pastorem Christianorum, ... & solum in „ plenitudinem potestatis vocatum esse, alios in partem solliciti- „ tudinis? „ (*b*)

Quindi si rileva l' insidiosa, non men che puerile affettazione di questi Novatori nella sollecita premura, che si danno di sempre aggiugnere l' epiteto di *ministeriale* alla prerogativa di *Capo*, che sanno da niun Cattolico potersi negare al Romano Pontefice, e ciò con carattere corsivo, per farlo maggiormente apparire, quasicche per virtù, e in forza di questo epiteto acquistassero libera facoltà di ristringere a modo loro l' autorità di un tal Capo, e di rivolgere in argomento di soggezione ciò, che fù da Cristo conceduto a titolo di superiorità.

Misero inganno, vana illusione: E chi non sà, che la voce *ministeriale* in qualunque sorta di funzione è denominazione relativa,

(*a*) Sess. 5.

(*b*) Qui si scuopre a maraviglia quello spirito di vertigine, che sembra essersi trasfuso da Eybel ne' suoi aderenti; mentre mostrano per una parte voler concedere, che il Primato sia di Gius Divino, e per l'altra dalla Chiesa ripetono tutto il vigore, tutta la forza, che viene a dire tutta l'autorità propria del Primato; come sarà anche in appresso più stesamente dichiarato.

tiva, che appella l' Autore principale, da cui viene taluno costituito Ministro per una qualsivoglia data ingerenza, onde *ministeriale* dicesi l'opera prestata nell' ingiunto Ministerio, ed Officio? Nel chiamare pertanto il Papa Capo *ministeriale*, è duopo determinare da chi si vuole, che sia stato in tal qualità costituito, ed abbia ricevuta la sua ministeriale autorità. Non vi hà difficoltà, che un Vice-Rè dicasi Capo ministeriale del Regno, cui presiede. La questione è, onde in lui derivi la ministeriale autorità, ch' egli esercita, se dal Sovrano, che lo hà costituito Vice-Rè, o dal Popolo, cui dal Sovrano fù preposto in qualità di Vice-Rè. Così nel denominare il Papa Capo ministeriale, domandiamo a costoro, da chi vogliono, ed intendono, che sia stato il Papa costituito in tale qualità, ed abbia ricevuta la sua ministeriale autorità, se da Cristo immediatamente, o dalla Società Cristiana, cui presiede il Papa in qualità di Capo? Se da Cristo? Siamo d' accordo, niuno essendo, che dubiti, che da Cristo, come da solo Capo principale, ed essenziale della Chiesa sia derivata in S. Pietro, e ne' suoi Successori la podestà di reggere la Chiesa, quali Ministri di Cristo fino alla consumazione de' Secoli. Ma da questa vera intelligenza niun' argomento possono prendere i detrattori del Pontificato per deprimerne l' autorità.

Se poi intendono, o vogliono dar ad intendere, che il Papa sia Capo ministeriale della Chiesa, quasicchè dalla Chiesa riceva l' autorità, che gli compete, come a Capo, ossia, come dicono in termini formali, p. 49., *che dalla Chiesa prenda ogni vigore per governarla*: E p. 41., *che trae tutta la sua forza dal Corpo della Chiesa*, dunque vengono a negare, che il Romano Pontefice riceva per Diritto Divino la podestà, che hà come Capo di governare la Chiesa. Errore in fede, contro la tradizione universale, contro l'espressa definizione del Concilio di Firenze, che al Romano Pontefice nella Persona di S. Pietro è stata da Cristo conferita la piena podestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale: Contro il Decreto del Tridentino Sess. 14. c. 7., ove riconosce, che i Sommi Pontefici hanno potuto certe cause riservarsi, non per forza, che abbiano ricevuta dalla Chiesa, mà in virtù della Suprema podestà conceduta loro nella Chiesa universale: Contro tanti altri monumenti prodotti nel Breve, e che si accenneranno in appresso. Che però la denominazione

di

di Capo ministeriale, quando non vogliasi stravolgere ad un senso apertamente erroneo, lungi dal pregiudicare a quella pienezza di podestà, che lo stesso Concilio di Basilea riconobbe nel Romano Pontefice, vale anzi ad autenticarne vieppiù l' inviolabile fermezza, con additarne la Celeste provenienza, ed origine in un *Ministero* da Cristo immediatamente conferito a S. Pietro, e nella Persona di lui, a suoi Successori Romani Pontefici.

Ed in vero, che direbbesi di Uomo, il quale per una parte affettasse di riconoscere un Governatore di Provincia qual Capo costituito dal suo Sovrano, e per altra parte pretendesse, che un tal Governatore dalla stessa Provincia, *tutta traesse la sua forza, ed ogni vigore per governarla*? Strana foggia di pensamento, e di raziocinio, che troppo ben giustifica l' acuta osservazione di un gran Dottore della Chiesa (S. Th. in Cap. 12. Epist. ad Heb. Lect. 3.), che dalla depravazione dell' affetto nasce una corrispondente obbliquità nell' intelletto. Che il Romano Pontefice abbia per Diritto Divino, come Capo della Chiesa, una Primazia di autorità giurisdizionale, ossia di Regime sopra tutti li Cristiani indistintamente, ella è proposizione, che trovasi detta, e replicata in termini formali, non solo da più insigni Dottori di tutte le Scuole Cattoliche, mà innoltre qual Dogma autenticata da espressi Decreti di Concilj: Sentenza dippiù in varj modi tanto, e sì altamente magnificata da Padri, che costretti sono gli Avversarj di tacciare di esagerazione le loro espressioni. Per l'opposto il dire, come fanno essi, che il Romano Pontefice *tragga dalla Chiesa tutta la sua forza, ed ogni vigore per governarla*, ella è proposizione, che non trovasi, nè mai troverassi enunziata in alcun Decreto di Concilio, o Sentenza de' Padri, (a) tal-

(a) Vanamente si cita dagli Avversarj a favore di tal proposizione quel tratto della lettera di Sisto III. a Vescovi dell' Illirico [presso Coustant col. 1269.] „ Sed ut omne „ Corpus Capite regitur, ita ipsum „ Caput nisi suo corpore sustente„ tur firmitatem, & vigorem suum „ perdit, & non tenet, quam ha„ buerat dignitatem „ Dal qual passo pretese già Febronio di concludere: „ Summus Pontifex Ecclesiae „ Caput est, non a corpore inde„ pendens sicut Christus, sed ejus „ sustentatione, ac ope indigens, „ sine qua suam firmitatem, vigo„ rem, & dignitatem amitteret, „ quemadmodum Sixtus III. scribe„ bat ad Episcopos Illyrici, an. 437.„ Dovea però notare Febronio, che ivi

talche a volerla sostenere altro mezzo non hanno, che appigliarsj a forzate interpretazioni, e torte conseguenze di autorità talvolta ambigue, perchè staccate dal contesto, che ne determina il vero senso. E con ciò vogliono, che ripugni al senso de' Concilj, e de' Padri una sentenza enunziata in tanti loro scritti, e Decreti, ed all' incontro si abbia per conforme alla mente loro una massima non mai proferita, ed anzi più fiate, ed anche in termini formali contraddetta da essi. Grande in vero debbe essere la forza d' ostinato impegno per torcere a tal segno la facoltà del raziocinio in mente umana.

Soggiungo, che quanto si stende la Cristianità (tolta per avventura la fazione de' novelli insurgenti, che si credono chiamati a ricondurre la smarrita idea del Primato) quando uno ad uno s' interrogassero i Fedeli, se credono, che il Papa tenga da Cristo, oppure dal Corpo della Chiesa, l' autorità, che hà come Capo, di governarla, tutti generalmente, Giovani, e Vecchj, Cherici, e Laici, Nobili, e Plebei, senza esitazione, mà non senza maraviglia per la novità del quesito, ad una voce attesta-

rebbo-

ivi non parla S. Sisto del Capo della Chiesa, mà della soggezione, che doveano i Vescovi dell' Illirico prestare al Vescovo di Tessalonica, costituito loro Capo dalla Sede Apostolica, come è stato da molti avvertito. Stimiamo però dover aggiugnere ciò, che in tal proposito fù da parecchi anni scritto in altra operetta non ancora edita.

Verum ne quid ambiguitatis hic relinquatur, notandum, cum quis ab alio pendere dicitur, dupliciter id intelligi posse: vel quatenus alienae opis indiget, quemadmodum & Reges ipsi a subjectis Populis pendent, vel quatenus alienae auctoritati velut superiori obstrictus sit, quo pacto non Reges a Populis, sed Populi pendent a Regibus. Quod homo quisque alienae opis indigeat, id quidem humanae conditioni sic cohaeret, ut ab ea separari nullo modo possit: hac propterea indigentia laborare Pontificem, opusque habere ab Ecclesia sustentari, ultro fatendum. Quod autem hoc sensu ab Ecclesia pendeat, quasi ab Ecclesia auctoritatem suam mutuetur, id vero nullo pacto concedendum. Neque alia sententia ex allato Sixti III. testimonio elici potest. Primum quidem eo loci non loquitur Sixtus nominatim de Ecclesiae Capite, sed posteaquam Illyrici Episcopos monuit, ut Anastasio Thessalonicensi, cui suas vices commiserat, reverentiam exhibeant, quae Capiti debetur, tum ea verba subjicit, quae sunt a Febronio relata; ex quibus non aliud colligi posset, nisi sublata subjectorum obedientia praepediri quidem posse auctoritatis exercendae facultatem, non ipsam vim auctoritatis imminui.

rebbono, qualmente da primi rudimenti della dottrina Cristiana ammaestrati furono a dover credere (*a*) „ Che il Papa, e „ non altro Vescovo, è il Capo della Chiesa, perchè hà succe„ duto nella Sedia, ed Autorità di San Pietro, il quale era il „ Capo degli Apostoli per instituzione del medesimo Gesù Cri„ sto: che questo è un' Articolo di fede fondato sopra le pre„ cise testimonianze dell' Evangelio: che a San Pietro, secon„ do la riflessione di San Bernardo, Cristo (*non il Corpo della* „ *Chiesa*) dette la cura di pascere, e di condurre i Popoli, „ ed i Pastori: Che gli diede l' ordine di confermare i suoi „ Fratelli, cioè di stabilirgli nella vera Fede, e nella Religione: „ Che sopra questo fondamento tutta la Chiesa hà riguardato (*non* „ *costituito*) in tutti i Secoli la Sede del Vescovo di Roma come „ la prima Sede; e tutti i Papi sono stati riguardati come Posses„ sori per Diritto Divino (*non per deferenza della Chiesa*) in „ qualità di Successori di S. Pietro, di un Primato d' onore, e di „ giurisdizione in tutta la Chiesa: Che i Protestanti, ed i Greci „ in separandosi dalla comunione del Papa, e disputando la sua „ maggioranza non solamente senza l' autorità della Scrittura, e „ della Tradizione, mà contro la dottrina espressa dell' una, e „ dell' altra, hanno rotto il legame della unità della Chiesa, han„ no abbandonato la Fede de' loro Padri, e de' loro Predecesso„ ri, e sono divenuti manifestamente Scismatici. „ In tutte le formole di dottrina Cristiana, che si usano in tutte quante le parti dell' Orbe Cattolico, costante si ripete negli stessi, o equivalenti termini l' insegnamento dell' autorevolissimo Catechismo Romano (*b*) „ Cum Visibilis Ecclesia Visibili Capite egeat: ita Salva„ tor Noster Petrum universi Fidelium generis Caput, & Pasto„ rem constituit, cum illi Oves suas pascendas verbis amplissi„ mis commendavit, ut qui ei successisset eamdem plane totius „ Ecclesiae regendae, & gubernandae potestatem habere voluе„ rit „. Qual prova più sensibile della notoria Cattolicità, e radicata credenza di un tal Dogma? E quindi si giudichi se dalla qualità di Capo ministeriale, sulla quale sì puerilmente insistono gli Avversarj, possa inferirsi, che questo Capo Ministro di Cristo, per-

(*a*) Catechis. di Mompellier Par. I. Sez. 2. c. 5. §. 7. Ediz. Ven. presso Baglioni 1717.

(*b*) Part. I. Art. 9. §. 14.

perchè Capo costituito da Cristo, *tutta dalla Chiesa tragga la forza, ed il vigore, che ha di reggerla, e governarla.*

Nè men fuor di proposito si è l' altra cavillosa eccezione, che muove l'Annalista, con dire, che il Papa non è il *solo Vicario* di Cristo, il che neppure si legge nel Breve. Sappiamo essersi applicata da qualche Santo Padre una tale denominazione anche a semplici Vescovi. Mà si compiaccia l'Annalista di ascoltare la spiegazione, che ne reca Natale Alessandro (1. Saec. Dissert. 4. §. 4. Object. 4.) „ Episcopi sunt Vicarii Christi, non aequo jure „ cum Romano Pontifice, Conc., aequo jure cum ipso, Neg. Vices „ quidem gerit Christi quivis Episcopus in sua Ecclesia: Sed Sum„ mus Pontifex ejus vices gerit in Ecclesia universa. Unde San„ ctus Ambrosius in 24. c. Evang. Sancti Lucae de Sancto Petro „ ita scribit: *Dominus elevandus in Coelum amoris sui nobis ve„ lut Vicarium* (Petrum) *relinquebat*. Et infra. *Quia solus „ profitetur ex omnibus* (Petrus) *omnibus antefertur*. Cum igi„ tur Romanus Pontifex singulari ratione Sancto Petro succedat, „ singulari jure Christi Vicarius est „.

Vano è del pari l' allegare, che fa l'Annalista, che li Vescovi ricevono immediatamente da Cristo la loro podestà. Di questa controversia, che non fù definita dal Concilio di Trento può vedersi quanto scrive il Cardinale Pallavicini nella Storia di questo Concilio. Hà pertanto la parte affermativa i suoi difensori, mà vi appongono due condizioni, per le quali tolto rimane il vantaggio, che pretende l'Annalista ritrarne.

La prima, che sebbene da Dio immediatamente derivi la podestà, che hanno i Vescovi sopra i loro Sudditi, pure non da Jus Divino, mà soltanto da Diritto Ecclesiastico dipende l'assegnazione de' Sudditi, sovra de' quali abbia quella podestà da esercitarsi. *Sed tamen Diaecesum divisio, subditorumque designatio a Romano Pontifice dependet*, dice Natale Alessandro, Hist. saecul. 16. Dissert. 12. *de Sacra Synodo Tridentina*, art. 16. schol. 12. Non basta l' ordinazione, perchè possa un Vescovo spiegare validamente la podestà del Regime, si richiede di più, che per la legittima vocazione, e missione gli venga destinata una porzione di gregge da reggere: Che una tale destinazione sia di Diritto Ecclesiastico, consta da innumerabili Canoni, e sopra tutto dal gran Concilio Niceno, Can. 6., ove si definisce, che non debba

ripufarsi legittimo Vescovo chiunque al Vescovato sia promosso senza l'assenso del suo Superiore: „ Illud autem generaliter cla- „ rum est, quod si quis praeter sententiam Metropolitani fuerit „ factus Episcopus, hunc magna Synodus definivit Episcopum „ esse non oportere „. Consta dal secondo Concilio Generale Costantinopolitano 1. Can. 5., ove nulli, ed irriti si dichiarano gli atti esercitati dal Vescovo *Massimo*, che contro le regole era stato da Vescovi Egiziani ordinato Vescovo di Costantinopoli: Che poi l' autorità di questa missione, e vocazione, che constituisce un legittimo Vescovo, risieda principalmente nel Romano Pontefice, consta dal Can. 8. Sess. 25. del Sacro Concilio di Trento „ Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis „ assumuntur, non esse legitimos, & veros Episcopos . . . . „ Anathema sit „. Questo Canone non è ristretto ad alcuna determinazione di luogo, o di tempo. Se dunque non può negarsi senza offesa del Dogma Cattolico, definito dal Concilio, che ovunque siasi, chiunque viene dal Romano Pontefice assunto al Vescovato, sia vero, e legittimo Vescovo, consta in virtù dello stesso Dogma, che legittima sia nel Romano Pontefice l'autorità di assumere, giacchè altramente vero, e legittimo Vescovo non sarebbe chi fosse al Vescovato assunto dal Romano Pontefice (*a*).

Non è quindi da maravigliarsi, che una dottrina fondata sì di un' espresso Canone del Tridentino venga proposta dal dottissimo

(*a*) Vano ed ingiustissimo è l' affettato timore, che di questa Suprema autorità della Sede Apostolica tentano alcuni di spargere nel volgo; quasicchè questa *non tantum ad primae Sedis amplitudinem*, come dicesi nel Breve, *sed & maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret*. Anzi fu in ogni età massima costante della S. Sede, usare della Sua podestà per mantenere illese le prerogative, ed i legittimi diritti delle Chiese inferiori, e degli Ordini tutti delle persone concernenti le medesime. Rammentò Hincmaro di Rheims questa massima, scrivendo a Nicolò I. „ Privilegium esse Sedis Romanae, „ si sua auctoritate privilegium sibi „ subjectae Sedis fecerit vigere, & „ studuerit confirmare „. Massima già innanti autorevolmente promulgata da S. Gregorio Magno (lib. 3. Epist. 30. Ediz. Maur.), scrivendo in proposito della elezione di Costanzo in Vescovo di Milano; „ Qua- „ tenus hujusmodi servata consue- „ tudine, & Apostolica Sedes pro- „ prium vigorem retineat & a se „ concessa aliis sua jura non mi- „ nuat „.

simo Hallier qual dottrina inconcussa presso tutti li Cattolici. „ Certe non dubitant Catholici, dice egli de *Sacris Elect. &c.* „ Part. 3. l. 1. sess. 5. cap. 4. §. 1. num. 18., quin juxta definitio- „ nem Tridentini, Episcopi, *qui auctoritate Romani Pontificis* „ *assumuntur, sint veri, & legitimi Episcopi*: Norunt a Sede „ Petri Episcopatus originem ad nos dimanasse: Sciunt Metropo- „ litanorum auctoritatem ab ipsa Pontificia promanare. „ Ed „ art. 3. §. 6. num. 45. „ Certum est Romanum Pontificem sum- „ mam habere potestatem, ut per totum Christianum Orbem „ Episcopos constituat: „ E dopo recati varj documenti con- chiude num. 55. „ Ex quibus, Summis Pontificibus competere „ colligimus Episcoporum ubique terrarum creandorum curam, „ & potestatem, qua si aliquando usi non fuerint, moderationi „ eorum, ac prudentiae tribuendum, utpote qui melius, ac com- „ modius per alios a se constitutos Patriarchas, Primates, Me- „ tropolitanos ordinationem, aut delectum fieri posse censuerint „ quam per seipsos. Si quando autem uti voluerint, & expedire „ judicaverint, nemo quaerere possit, qua auctoritate id fa- „ ciant, cum auctoritate Petri id facturi deprehendantur . . . . „ Haec est ea, quam toties inculcavimus, Romanae Ecclesiae „ praerogativa, ut ordinationibus firmitatem, auctoritatemque „ ob Principatum Ecclesiasticum conciliet, nec absque ejus com- „ municatione *plenitudinem officii*, ut loquitur Bernardus, seu „ executionem legitimam aliquis consequatur: Haec Apostoli- „ cae Cathedrae praerogativa est, haec Primatus dignitas: Hoc „ non novum, sed ipsius Ecclesiae constitutioni coaevum, quod „ semper viguit privilegium „. Così anche Berti, *de Theolog. Discipl.* lib. 36. cap. 13. num. 8. „ De Romano Pontifice, cujus est „ summa & amplissima in Ecclesia potestas, haud dubium, quin „ possit ubique terrarum presbyteros, & Episcopos consecrare „.

Nè punto a tale podestà si oppone, come per vana illazione pretendono gli Avversarj, la disciplina per molti Secoli osservata nella Elezione de' Vescovi solita farsi da Comprovinciali, e confermarsi da Metropolitani (*a*). Dalla Cattedra di Pietro emanò da

(*a*) Comunque antico, comunque legittimo si fosse il diritto de' Metropolitani, e de' Comprovinciali, a tal riguardo, egli è però certo, nè può cattolicamente negarsi, che non sia sempre stato subordinato alla superio-

da principio la preminenza di quelle primarie Sedi, che poscia furon dette Patriarcali, e questa indi con certo ordine di gradazione si diramò ne' Metropolitani, nella divisione, che si fece delle Provincie per una più comoda, e spedita amministrazione del Regime Ecclesiastico (*a*). Così la maggioranza de' Metropolitani non fù, che una partecipazione dell' autorità di quelle primarie Sedi, la quale pure derivò, come già, oltre Hallier sovra citato, ed altri, ben osservò il dotto Tomassino (*b*), non da Jus Divino immediato, non da disposizione di anteriore Concilio, mà dalla Cattedra di Pietro, sia nella Chiesa di Antiochia, ove in pri-

periore Podestà del Romano Pontefice, nè più ci vorrebbe a giustificare quella *Somma Autorità*, che si esprime nel Breve. Pure a maggiore dichiarazione della materia non fia discaro al Leggitore, che entriamo in una alquanto più ampia discussione sulla primitiva origine di quella disciplina, che sì vanamente contrappongono gli Avversarj alla Suprema Autorità del Primate canonizata da tanti autentici documenti.

(*a*) Qui facilmente a taluno si affaccierà, che Tito fu da S. Paolo costituito Metropolita in Creta. Si avverte che questa opposizione rimarrà in appresso dileguata, mediante l' osservazione fatta anche da Pietro de Marca, che la podestà dell' Apostolato, qual personale fu, e straordinaria negli altri Apostoli, dovea consolidarsi colla podestà, che in S. Pietro solo fu ordinaria e suprema. „ Egli è duopo, dice Monsignore Bossuet (*Serm. dell' Unità*, pronunziato nell'Assemblea del 1682.) „ che la commissione straordinaria „ di San Paolo finisca insieme con „ esso lui, e che riunita in perpe„ tuo, per così dire, alla Cattedra „ suprema di S. Pietro, alla quale „ era essa subordinata, innalzi la „ Chiesa Romana al colmo dell'au„ torità e della gloria „. Si può anche notare, come per Oracolo dello Spirito Santo Paolo e Barnaba ricevettero col rito della ordinazione da Ministri della Chiesa di Antiochia speciale Missione, in seguito della quale dimessi furono ad esercitare col carattere Episcopale il Sacro Ministero, al quale lo stesso Divino spirito gli avea prescelti, fondando Chiese nelle varie parti, ove annunziavano il Vangelo = *Dixit illis Spiritus Sanctus; segregate mihi Saulum & Barnabam, in opus ad quod assumpsi eos. Tunc jejunantes & orantes, imponentesque eis manus dimiserunt illos.* (Act. c. 13.). Così volle e dispose lo Spirito Santo, che la segregazione di Paolo e di Barnaba per l' opera, cui erano destinati si facesse pe'l ministero di quella Chiesa, che già retta e fondata da S. Pietro, rivestita era di quella Superiore autorità, che in essa lasciò il Santo Apostolo, nel trasportarsi in Roma per ivi stabilire colla sua Sede il Supremo universale Primato della Chiesa.

(*b*) Vet. & nov. Discip. Part. I. Sect. 1. cap. 14.

prima egli sedè, sia in quella di Alessandria, che fondò per mezzo di S. Marco suo Discepolo. E vien confermato da Natale Alessandro (Dissert. 16. Saec. 5.) *Patriarcharum dignitas a S. Petri Primatu, non ab ipsius Christi Sede repetenda est, ut praeclare ait B. Petrus Damiani Opusc. 35. cap. 4. &c.* E certamente in virtù dell' Episcopato non può un Vescovo, e neppure un qualsivoglia numero di Vescovi arrogarsi alcun grado di autorità sopra qualunque siasi altro Vescovo, giacchè tutti li Vescovi, siccome vogliono gli stessi Avversarj, uguali sono frà di loro, come uguali furono gli Apostoli, a quali essi succedono. Altronde l' originaria subordinazione di più Vescovi a certe Sedi superiori, non può ripetersi nè da Concilj Generali di gran lunga posteriori, nè da Sinodi Provinciali, li quali suppongono di già stabilita la subordinazione de' Suffraganei a rispettivi Metropolitani. Oltrecchè come avrebbe potuto un' Assemblea di Vescovi prescrivere un siffatto assoggettamento in pregiudizio dell' uguaglianza posta, come ammettono gli Avversarj, da Cristo medesimo frà tutti li Vescovi?

Non rimane pertanto assegnabile altra origine di tale stabilimento fuor quella, che dal fatto stesso consta essersi tratta da quella preminenza di autorità non comune a tutto l' Episcopato, mà da Cristo spezialmente collocata in quella Sede, nella quale, come dice S. Agostino (*a*), ed è Dogma di Fede, *semper Apostolicae Cathedrae viguit Principatus*, siccome sede di quello, che per speciale prerogativa di Cristo fù solo costituito Capo degli Apostoli, de' Vescovi, della Chiesa universale (*b*), in cui solo fù *ordinaria* tutta quella podestà dell' Apostolato, che soltanto fù *straordinaria* negli altri Apostoli, da cui solo perciò, come primario fonte dell' unità Sacerdotale, potè derivare quella maggiore ampiezza di giurisdizione, onde vantaggiate furono certe Sedi sopra le altre inferiori. Ed in vero qualsivoglia preminenza di autorità frà uguali non può sorgere in uno sopra gli altri, se non o per via di patti sociali, tanto magnificati a questi tempi, o per influenza di un Capo superiore. Checche sia di cotesti

(*a*) Epist. 43. num. 7.

(*b*) Vedi Cipr. Epist. 12. ap. Coustant, Siric. Epist. ad Episcopos Africae; Innocent. Epist. ad Victric. Rothomag., & ad Episcopos Concilii Carthagin., Caesar. Arelat. Epist. ad Symmachum.

testi patti nell' ordine civile , di cui non entriamo quì a ragionare , ben è certo , che da questi non può derivare preminenza di autorità nell' Ordine di un Regime fondato da Cristo: sendo ben chiaro , che un' istituto formato da Cristo , tiene la sua forza da Cristo , nè ha bisogno di alcun appoggio di patto sociale : Altronde consta per Dogma di Fede , che al Regime della Chiesa fù da Cristo preposto un Capo Supremo con Primazia di Autorità reggitrice : E vorrassi dubitare da quale sorgente sia emanata quella preminenza , per cui alcune Sedi sovrastano ad altre inferiori ?

Nè osta il dire , che le principali Sedi furono anticamente collocate in quelle Città , ch' erano primarie nell' ordine Civile . Siasi pure fatto così , siccome anche conveniva per una più comoda amministrazione dello stesso Regime Ecclesiastico . Mà giacchè dallo stato civile non proveniva , nè potea provenire maggioranza di autorità nella Ecclesiastica Gerarchia (*a*) , ritorniamo da capo , cioè a dover fissare da qual sorgente debbasi questa ripetere , nè mai altra potrà ritrovarsi fuor quella , che proviene dal Capo , quale appunto dalla prima instituzione ne viene col fatto stesso additata in quella prerogativa di autorità , che da Pietro si trasfuse nelle Sedi di Alessandria , e di Antiochia , talchè per quell' autorità trasfusa da Pietro , furono soggette a rispettivi Patriarchi le Chiese tutte comprese nell' ampiezza della loro giurisdizione .

Che

(*a*) Lo stesso Fleury nel Discorso 5. vertente sulla *Giurisdizione essenziale alla Chiesa* , stabilisce le seguenti massime : Che l'autorità conferita da Cristo a suoi Apostoli è il fondamento della Giurisdizione Ecclesiastica , la quale consiste a conservare la sana dottrina , ed i buoni costumi : Che la dottrina si conserva nel costituire Dottori per propagarla in tutti li Secoli , e con reprimere quegli , che tentano di alterarla: Che la Chiesa esercitò sempre mai questo Diritto , insegnando la dottrina , che hà ricevuta da Gesù Cristo , e costituendo Vescovi , che ne sono i principali Dottori , ed i quali hanno in ajuto, oltre i Preti , ordinati Diaconi , ed altri Ministri inferiori : e tutto ciò malgrado l' opposizione degl' Infedeli , e sotto le più crudeli persecuzioni: Che S.Paolo nelle sue catene non tralasciava d' insegnare : Che sapeva Egli altresì *reprimere* , e *castigare* i falsi Dottori , come Imeneo , Alessandro &c. : Adunque per confessione dello stesso Fleury la Giurisdizione essenziale alla Chiesa comprende il Diritto d' insegnare le dottrine riguardanti la Fede, ed i costumi : di costituire i Dottori , cioè Vescovi , Sacerdoti , e Ministri preposti ad insegnare : di reprimere , e castigare gli Oppositori .

Che se da principio vi furono certe Provincie fuor del distretto de' Patriarchi, Alessandrino, ed Antiocheno, soggette ad altri Vescovi, che furon detti Esarchi, Primati &c., non tralasciarono e questi, e quelli di essere del pari soggetti al Regime del Romano Pontefice. La prima Epistola di S. Pietro diretta *Electis Advenis dispersionis Ponti, Galatiae, Cappadociae, Asiae, & Bithyniae*, ben dimostra, come quelle Chiese furono da principio stabilite, ed ordinate sotto la Reggitrice Autorità del Santo Apostolo. Sappiamo altresì per l' espresse testimonianze di Tertulliano, e di S. Agostino, e ne convengono gli Avversarj, che le prime Chiese dell' Affrica furono fondate da Ministri Evangelici mandati da Roma. E sarebbe pazzia il dubitare, che quelle Chiese, che da que' Ministri ricevettero i primi lumi della Fede, non abbiano insiememente da essi ricevute le prime ordinazioni della disciplina, talchè all'autorità della Sede Apostolica, come a primaria sorgente, si riferisce chiaramente l'origine, ed il primiero vigore della disciplina stabilita nelle Chiese dell' Affrica (*a*).

L' originaria soggezione verso la Sede Apostolica di tutte le Chiese, fondate anche dagli altri Apostoli, viene apertamente riconosciuta da Pietro de Marca (Dissert. *de singulari Primatu*

(*a*) Insigne non meno che autorevole testimonianza di ciò abbiamo nell' Epist. 77. l. 1. di S. Gregorio Magno (edit. Maur.) *Universis Epis. Numidiae*: „ Petiistis enim per Hilarum Chartularium nostrum a „ beatae memoriae decessore nostro, ut omnes vobis retro temporum consuetudines servarentur, „ quas a Beati Petri Apostolorum „ Principis ordinationum initiis hactenus vetustas longa servavit. Et „ nos quidem juxta seriem relationis vestrae, consuetudinem, quae „ tamen contra fidem Catholicam „ nihil usurpare dignoscitur, immotam permanere concedimus, sive „ de Primatibus constituendis, ceterisque capitulis; exceptis his „ qui ex Donatistis ad Episcopatum „ perveniunt, quos provehi ad Primatus dignitatem, etiam cum ordo Clericorum eos ad locum eumdem deferat, modis omnibus prohibemus „. E prima di S. Gregorio, il Papa S. Zosimo (Epist 12. *Aurelio* Carthagin. &c. presso Coustant) rileva la riverenza dovuta *Petri nomini*, da ciò ancora, che da Esso derivò l'Ecclesiastica disciplina, *a quo ipsa quoque descendit*. E più generalmente S. Bonifazio I. (Lett. 14. presso Coustant): *Institutio universalis nascentis Ecclesiae de Beati Petri sumsit honore principium, in qua regimen ejus & summa consistit. Ex ejus enim Ecclesiastica disciplina per omnes Ecclesias, religionis jam crescente cultura, fonte manavit &c.*

matu Petri n.6.) „ Primus modus coeundae in Petro Primatus di-
„ gnitatis versabatur in communione cum Capite retinenda. Quae
„ communionis necessitas dupliciter spectari poterat, vel habita
„ ratione Apostolorum, qui ex officio ad communionem cum Pe-
„ tro ut Capite conservandam tenebantur; vel etiam ratione ha-
„ bita Ecclesiarum, quas per Provincias ipsi instituebant ea lege,
„ ut Petrum tanquam Ecclesiae Caput respicerent, ejusque Re-
„ gimini subjicerentur. Isthaec, quam observavi, necessitas
„ Verbis Christi praescripta est . . . Quare nullus coetus po-
„ terat esse legitimus, nullus Ecclesiae Pastor admitti, qui a Pe-
„ tro, idest ab ejus communione discederet „ Et n. 9. „ Primi-
„ tivae illius institutionis rationem secuti sunt Apostoli, qui
„ conditis a se Ecclesiis per Provincias *formam Petri* praeposue-
„ runt, ut loquitur Leo I., idest distributione Episcopatuum per
„ Provincias Romanas facta, singulis Episcoporum Provincialium
„ conventibus unum Episcopum praefecerunt, qui Caput, & Pri-
„ mas esset totius coetus, ut alibi scripsisse memini, per quos
„ ad unam Petri Sedem universalis Ecclesiae cura confluereet,
„ quemadmodum idem Leo adnotavit „ : E ciò Egli dice dopo
avere riconosciuto nel §. antecedente, che quella podestà fù stra-
ordinaria negli altri Apostoli, e ordinaria soltanto in S. Pietro:
„ Quare Petri privilegium reale fuit, in Ecclesiae perpetuum
„ commodum, non autem personale, cujus genetis erat reliquo-
„ rum Apostolorum dignitas. Hi namque Ecclesias per varias Or-
„ bis Provincias instituentes, singulas suis finibus circumscriptas
„ Episcopis propriis regendas committebant, sicque munere a
„ Christo sibi delato fungebantur. Hoc est quod recentiores vo-
„ lunt, quum in Petro potestatem ordinariam, quae ad Succes-
„ sores manat, agnoscunt, in reliquis vero Apostolis delegatam,
„ seu extraordinariam, quae morte extinguitur „.

Così quell' autorità, che nell' ordinare le Chiese straordina-
ria fù soltanto, e personale negli Apostoli, nepperò inerente al
semplice grado dell' Episcopato si consolidò coll' autorità ordina-
ria, che fù data da Cristo al solo S. Pietro, come Capo della
Chiesa, e che come perpetua dovea comunicarsi a tutti li suoi
Successori. Talchè come ben osserva Tomassino, la sola Sede
Apostolica ereditò tutta quella straordinaria prerogativa di auto-
rità, ch'ebbero in vita gli Apostoli tutti nel Regime delle Chiese,
e che

e che nel solo S. Pietro (*a*) raccolta era con sovraeminente grado di autorità ordinaria: *Sola Apostolica Sedes Petri universalem hanc hereditatem adivit Apostolorum*. E quindi s' intende qual sia quella *forma Petri*, che gli Apostoli prescrissero nella fondazione, e ordinazione delle Chiese, *ut loquitur Leo I.*, il quale altronde ben chiaro espone il suo sentimento Serm. 4. de Nat. Edit. Baller. n. 2. „ Magnum, & mirabile, Dilectissimi, huic Viro „ consortium potentiae suae tribuit Divina dignatio. Et si quid „ cum eo commune ceteris voluit esse principibus, nunquam „ nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit (*b*)„.

(*a*) Vet. & nov. Discip. P. I. L. I. c. 6. num. 20.

(*b*) Vanamente si opporrebbe quel maggior grado di onore, e di autorità, che si volle attribuire al Vescovo Costantinopolitano, Can. 3. Costantinop. e 28. Calcedon. Imperocchè 1o riguardo al Can. Calcedon., In cui all' onore si pretese aggiungere una prerogativa d' autorità, risponde Nat. Alesſ., *nullam esse illius Canonis auctoritatem, ut qui a S. Leone M. reprobatus sit, & universalis Ecclesiae consensu explosus. Unde Graeci ipsi illum ex Codice Ecclesiae suae expunxerunt*. 2o. i Padri Calcedonesi con implorarne la conferma dalla S. Sede, ne riconobbero la necessità, come anche lo attesta espressamente il Vescovo stesso Costantinopolitano Anatolio, instando per questa conferma presso S. Leone [Epist. 101. edit. Baller.] „ Ejusmodi etiam decretum ad ve„ stram Sanctitatem Sancta Synodus „ retulit, & nos ut approbationem „ a vobis, confirmationemque con„ sequamur: obsecramusque, ut hoc „ etiam per Vos, o SSmi, efficia„ tur „ Ed Epist. 132. „ Cum & sic „ gestorum vis omnis & confirma„ tio auctoritati vestrae Beatitudinis „ fuerit reservata. „ Può desiderarsi più chiara, più autentica testimonianza? 3. Eusebio di Dorilea (Act. 16. del Concil. Calced.) protestò di essersi sottoscritto a quel Can. (28.) = *Quoniam & hanc regulam*, (accennando il Can. 3. Costantinopolit.) *SSmo Papae in Urbe Roma ego relegi, praesentibus Clericis Constantinopolitanis, eamque suscepit*. Ove però avverte Nat. Alesſ. (Dissert. 38. *de Can. Costantinop.* art. 5.) che Eusebio dovette intendere male la mente del Pontefice, *nisi dicamus, quod Apostolica Sedes eorum Canonum executioni tacite consentiebat, etsi disertis verbis non approbaret*. Supposizione, sulla quale poterono per avventura, nell' intervallo d' un Concilio all' altro, alcuni Vescovi Costantinopolitani indursi a credere legittimi certi atti, ch' esercitarono in seguito del sudetto Can. Costantinopolitano. Sebbene anche può apparire dalle parlate di alcuni frà Padri Calcedonesi, riferite dall' Orsi [lib. 33. num. 79.] che quegli atti si esercitarono per volontaria acquiescenza de' rispettivi Vescovi. 4o. Comunque sia, li Padri Calcedonesi riconobbero [ed è ciò che con-

Ora un grado di autorità comunicato, e partecipato per instituto Ecclesiastico, e che perciò può ampliarsi, e ristringersi, trasferirsi da una successione all' altra, annullarsi, e di nuovo erigersi, nulla può derogare alla sua primitiva sorgente, alla Supremazia instituita da Cristo, ed immutabilmente collocata nella Sede, e Successione di Pietro: Autorità, che nell' erigere le Cattedre Episcopali spezialmente, ed assegnare loro Pastori, fù dalla prima origine, ed in particolare nell' Occidente immediatamente esercitata da Pietro, e da suoi Successori, siccome ne rende autentica testimonianza in faccia all' Universo, come di fatto notorio, e senza reclamazione il gran Pontefice S. Innocenzo I. (*Epist. ad Decent.* 25. *ap. Constant*) „ Praesertim cum „ sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Afri„ cam, atque Siciliam, Insulasque interjacentes, nullum insti„ tuisse Ecclesias, nisi eos quos Venerabilis Petrus, aut ejus „ Successores constituerint Sacerdotes „ Ond' è, che lo stesso Fleury, accennando le tradizioni di alquante Chiese delle Gallie, che ad illustrare le loro origini si fanno pregio di ripeterle da un primo Vescovo mandato da S. Pietro, avverte, che sebbene ciò non si verifichi di tutte riguardo alla Persona stessa di S. Pietro, si verifica però in questo senso, che in que' primi Secoli si dicevano mandati da S. Pietro quelli, che mandati erano da un Successore di S. Pietro: Onde vie maggiormente si conferma, qualmente dalla origine del Cristianesimo la erezione de' Vescovadi, e la deputazione de' Vescovi si fece immediatamente dalla Sede Apostolica, particolarmente nell' Occidente, finchè nel progresso del tempo, e per maggior comodo, a ragione della dilatazione, e moltiplicazione delle Chiese, e fatta la divisione delle Provincie,

conclude] che nè la consuetudine di già introdotta, nè il Decreto fatto da essi, per confermarla, bastavano a legittimare la pretesa giurisdizione de' Vescovi Costantinopolitani, se non vi si aggiugneva l' autorità della conferma Apostolica, come si ha da passi riferiti del Vescovo Anatolio, talchè dagli atti medesimi soliti prodursi da' nostri Avversarj, lungi dal rimanere oscurata, risalta anzi vie maggiormente quella primitiva derivazione di superiore autorità, qual consta essersi trasfusa dal Primato di Pietro nelle primarie Sedi, e conseguentemente in altre d' inferiore grado: che è il punto di cui si ragiona in questa digressione, alla quale, come ad altre ne chiamano le continue digressioni del Censore.

cie, fù rimessa in parte la cura di tali provvedimenti a Metropolitani, e Sinodi Provinciali.

Pure la posteriore introduzione di tale disciplina nulla tolse all' anteriore originaria autorità della Sede Apostolica, che però continuò sempre ad esercitare il Diritto di variarne le disposizioni, secondo le opportunità de' luoghi (*a*), e de' tempi, ora colle prerogative accordate a certi ordini di persone, come a Capitoli, e colle regole loro prescritte per la legittimità dell' Elezioni, ora colle nomine concedute a Principi per via d'Indulti, o di Concordati, talchè viene la quistione a ridursi ad un semplice dilemma, la cui alternativa per altro non è argomento di problema per chi pensa da Cattolico. O illegittimo si vuole l'esercizio

(*a*) Questo continuato esercizio di autorità provano, riguardo all'Affrica la sovra riferita Lettera di San Gregorio Magno, e riguardo all' Oriente le ordinazioni di S.Innocenzo I. dirette alla Chiesa di Antiochia; la deposizione di Antimo, e l'ordinazione di Menna in luogo di lui nella Sede Costantinopolitana fatta da S. Agapeto, onde ebbe a dire Nat. Alessand. [Saec.6.c.2.art.7.] „ Primatum gloriosius exercere non „ potuit R. Pont. quam Constanti„ nopolitanum Patriarcham haereti„ cum exauctorando, & in ejus lo„ cum alium ordinando, idq. *nul„ la Synodo convocata*. „ Altri fatti non meno significanti si riporteranno nella 2. e 3. parte delle Osservazioni. Dalla Enciclica poi di Agapeto [Labb. T 5. edit. Ven. col. 1010] dopo l'ordinazione di Menna, si conferma vieppiù [il che *occasione data* ben può rilevarsi] ciò che si è accennato delle ordinazioni di Vescovi fatte da S. Pietro nelle parti dell' Oriente. Ivi S.Agapeto dopo avere notato l' onore, che ridondava in Menna dall' avere ricevuta l'ordinazione per le mani del R. Pontefice soggiunge: „ Et hoc dignitati suae „ additum credimus, quod a tem„ poribus Petri Apostoli, nullum „ alium quemquam Orientalis Ec„ clesia suscepit Episcopum mani„ bus nostrae Sedis ordinatum. Et „ forsitan vel ad demonstrationem „ laudis ipsius, vel ad destructionem „ inimicorum instans res tanta per„ venit, ut illis ipse similis esse vi„ deatur, quos in his quandoque „ partibus ipsius Apostolorum Primi „ electio ordinavit. „

Altro perentorio argomento dello stesso tema somministra l'antica mutazione della Disciplina circa l'elezione de' Vescovi, fatta per autorità de' Romani Pontefici, come osserva Pietro de Marca ed il prova con incontrastabili documenti [*de Concord.* l 8. c.8. num.6.] „ Pontifi„ cum Romanorum Decretis electio „ personae collata est in arbitrium „ Cleri & Populi, etiam absq.Syno„ di Episcopalis praesentia „ e n.8. „ Hujus novae formae origo tri„ buenda est Siricio Papae & se„ quentibus Pontificibus &c. „

zio della Pontifizia Podestà nelle suddette mutazioni, ed ecco co' Protestanti dichiarata illegittima la successione dell' Episcopato, regolata da tanti Secoli a norma delle Pontifizie disposizioni, e concessioni: O con Cattolici legittima si sostiene la successione, ed ecco comprovato legittimo l'esercizio della Pontifizia Podestà nella moderazione della disciplina riguardante l'erezione de' Vescovati, e l'Elezione de' Vescovi, Podestà autenticata pure dall' allegato Canone Tridentino: *Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate Ramani Pontificis assumuntur, non esse legitimos, & veros Episcopos, Anathema sit.*

Altro chiaro argomento di quella somma Podestà, che risiede presso il Romano Pontefice nell' assegnare porzioni di gregge a rispettivi Pastori, si desume da quella podestà di regime, che in virtù di concessioni Pontifizie compete a que' Prelati inferiori, che hanno come una Diocesi separata, indipendente da ogni Vescovo. L'autorità di regime, che questi esercitano, non proviene in essi dal Carattere Episcopale, di cui non sono per la maggior parte rivestiti: nè pertanto può dirsi in alcuna ipotesi, che l'abbiano *Jure Divino*. Pertanto questa Podestà deriva immediatamente dalle concessioni Pontifizie, sulle quali si fonda in realtà, e con ciò prova, che presso il Romano Pontefice risiede una somma autorità, e nell' assegnare porzioni di gregge a Pastori anche non Vescovi, e nel comunicare a questi sulle porzioni assegnate tutta quell' autorità di regime, che può da Vescovi esercitarsi nelle rispettive loro Diocesi.

Dello stesso genere può dirsi quella Giurisdizione spirituale, che a contemplazione di alcuni Regnanti fu attribuita per Pontifizia concessione a loro Capellani Maggiori sopra le persone addette alla Corte, o agli Eserciti: tuttoche quelle persone vivano in mezzo a Città, anzi in seno di famiglie soggette ad altro Vescovo: Giurisdizione, che mai avrebbe potuto legittimamente esercitarsi da que' Capellani, se il Pontefice, da cui fu loro attribuita, non avesse la podestà di sottrarre pecorelle ad un Vescovo, per assoggettarle ad altro Pastore: Il ricorso poi fatto per tal motivo al Romano Pontefice da que' pii, ed illuminati Sovrani, chiaro dimostra il giusto loro concetto dell' Autorità Pontifizia, e quanto alieni fossero dalla perversità delle massime, che si vanno propalando da nostri Avversarj.

Dall'

Dall' Edizione del Coustant abbiamo tratta la lettera di S. Innocenzo I., ove attesta l' antico notorio esercizio dell' Apostolica autorità nello stabilimento delle Cattedre Episcopali per tutto l' Occidente. Non vogliamo dissimulare una nota apposta dall' Editore a quel passo: „ Ex Ecclesiis ab hoc Papa nominatis, „ non desunt qui excipiendam censeant Lugdunensem, quam ne„ que a Petro, neque a Successoribus ejus primum Sacerdotem „ suum accepisse arbitrantur. Sed opinionis hujus Auctor, a „ quonam Potinus primus ejusdem Ecclesiae Praesul vel ordina„ tus, vel missus sit, sibi incompertum esse alibi fatetur „ Lasciata da parte la discussione critica di questo punto, diasi pure a chi vuole, che S. Potino sia giunto in Lione da tutt' altra parte, che da Roma: ma quale argomento, che abbia preso il governo di quella porzione di gregge, senza esservi autorizato da Roma? S. Ireneo immediato Successore di S. Potino fu ordinato dal Papa S. Eleuterio nella sua seconda legazione a Roma, come da Eusebio, e Girolamo raccoglie il dotto Renato Massuet Editore delle Opere del Santo (Dissert. 3. art. 1. num. 12.) il quale nell' esporre, n. 7., l'oggetto della prima Legazione, che fu di premunirsi con l'autorità della Santa Sede contro gli errori de' Montanisti in cause concernenti la Fede, e la Disciplina, si esprime in questi termini: „ Quia vero in omnibus Ecclesiasticis negotiis „ primae sunt Episcopi Romani partes, nihil in re tanti momen„ ti, ipso inconsulto, definiendum esse merito censuerunt Cle„ rus, & Martyres. Quare pro pace Ecclesiarum quasi legatio„ ne fungentes, litteras ad Eleutherium scripserunt, rogantes, „ ut pro summa, qua valebat, in Ecclesia auctoritate, in se„ dos ortos in Asia motus, pacemque restituendam, pro virili „ parte incumberet. „ Ov' è ben da notare, che sebbene sù tale articolo fosse preceduta una particolare rivelazione fatta da Dio al Martire S. Attalo, non si credettero perciò dispensati dall'appigliarsi all' ordine stabilito da Cristo con ricorrere all' Oracolo della Suprema Sede.

Nè meno insigne si è la testimonianza, che rende lo stesso Ireneo della ossequiosa venerazione, e dipendenza, di cui pregiavasi quella illustre Chiesa verso la Santa Sede, onde anche in quella sì poco fondata, e meno plausibile ipotesi, che da Roma essa non avesse la prima sua immediata origine, vieppiù risulta

la

la Suprema autorità della Sede Apostolica, da primi tempi esercitata sovra le Chiese stesse, che non fossero state immediatamente fondate dalla medesima, sendo tutte del pari comprese sotto la regola generale enunziata dal Santo (*a*). „ Ad hanc enim „ Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem „ convenire Ecclesiam „ Nè qui ripeteremo, che, sebbene non esiste il Testo Greco di quel passo, non è però men autorevole, giacchè la versione n' è antichissima, anteriore a S. Cipriano, e forse de' tempi stessi di S. Ireneo, come vien dichiarato dal dotto Editore. Non riporteremo la vittoriosa confutazione fatta dal medesimo delle inette cavillazioni di Salmasio, e di Grabio. Solo noteremo, che ne' frammenti, che rimangono del Testo Greco dello stesso capo, si legge al num. 3. un passo, per così dire, parallelo, che mirabilmente autentica la fedeltà della versione nel passo antecedente, sendo che ivi propone il Santo la Tradizione vegliante nella Chiesa Romana, quale irrefragabile argomento di verità, onde *riparare la fede* degli erranti, come fece S. Clemente coll' autorevole sua lettera a Corinti; e dopo avere annoverata la successione de' Romani Pontefici dallo stesso Clemente fino ad Eleuterio, conclude: „ Hac ordinatione, & suc- „ cessione ea quae est ab Apostolis traditio, & veritatis praeco- „ nisatio pervenit usque ad nos „. E ciò sia detto della prima condizione, per cui li difensori della sentenza, che ripete immediatamente da Cristo l' autorità di Regime de' Vescovi sopra le Greggie loro assegnate, non perciò tralasciano di riconoscere la necessaria subordinazione di questi al Supremo Pastore, fuor della cui comunione neppur potrebbono esser veri, e legittimi Pastori.

Così Hallier dopo aver sì chiaramente stabilita la Suprema Autorità della Santa Sede sovra quella de' Vescovi, come abbiamo veduto sopra, non però credè doversi dipartire dalla sentenza, che ripete immediatamente da Dio la podestà de' Vescovi. Onde loc. cit. num. 56. segue a dire: „ Cave tamen, ne aut ex „ iis, quae jam audis, aut ex praedictis, quae jam percepisti, „ in animum inducas tuum, Episcopos Divino jure non esse in- „ stitutos, Vicarios tantum esse Papae, non *Ministros Christi*: „ ita enim a Romano Pontifice Episcoporum institutionem pen- „ dere

(*a*) L. 3. cap. 3.

„ dere dicimus, ut eorum designationem, & auctoritativam con-
„ firmationem, nec non etiam limitationem potestatis, ac ple-
„ nissimae, & liberrimae administrationis facultatem a Romani
„ Pontificis judicio, consensu, sententia, ac communicatione
„ pendere censeamus: Episcopatus tamen Ordinem a Christo in-
„ stitutum credamus, quem convellere nemo, pervertere, aut
„ immutare possit, ita ut etiam potestatem Episcopi habeant a
„ Christo, a quo habent characterem, & gratiam: Divinoque
„ jure firmatum, ut docet Innocentius III., (Cap. *inter corpora-*
„ *lia* de translat.) sit eorum cum Ecclesia conjugium, quod,
„ nisi exigentibus eorum demeritis, vel Divina inspiratione pri-
„ vata, vel ob Ecclesiae majus bonum dissolvi nequeat „.

L' altra condizione apposta da sostenitori della suddetta sentenza, si è, che l' autorità de' Vescovi sovra la porzione del gregge assegnata loro, comecchè si ripeta immediatamente da Dio, s' intende però sempre astretta con vincolo di dipendenza, e di subordinazione alla superiore autorità del Primato. Così Natale Alessandro (Dissert. 4. loc. cit.) „ Episcoporum auctoritas
„ est a Deo immediate accepta, ita ut exerceri non possit absque
„ ordine ad Romani Pontificis auctoritatem, & cum quadam de-
„ pendentia ab ipsa Con., ita ut absque illo ordine, & absque
„ illa dependentia exerceri possit, Neg. „ Cita in prova Innocenzo I. *Epist. ad Concil. Milevit.* „ S. Leone Magno Epist. 89. e 84., e conclude „ Omnes quidem Episcopi auctoritatem a Deo
„ suam immediate accipiunt, sed cum ordine aliquo, & respe-
„ ctu ad Romanum Pontificem, quatenus auctoritatem illam,
„ nisi in ipsius communione exercere legitime non possunt „.

Ed in conferma riferisce trà gli altri questo passo di Gersone de Stat. Eccl. Consid. 3. „ Status Praelationis Episcopalis ha-
„ buit in Apostolis, & Successoribus usum, vel exercitium suae
„ potestatis sub Papa Petro, & Successoribus ejus, tanquam sub
„ habente, vel habentibus plenitudinem fontalem Episcopalis au-
„ ctoritatis. Unde & quoad talia minores Praelati, scilicet Cu-
„ rati subsunt Episcopis, a quibus usus suae potestatis quandoque
„ limitatur, vel arcetur: Et sic a Papa fieri posse circa Praela-
„ tos Majores ex certis, & rationabilibus causis non est ambi-
„ gendum „.

A questi sentimenti di Gersone, di Natale Alessandro, de-

gli altri Dottori di quelle Scuole, che pure non passarono mai per adulatori della Corte Romana, non degna Eybel conformarsi. Consente, che il Romano Pontefice assuma il nome di Capo, mà colla legge, che non ardisca ingerirsi nelle cose spettanti al Ministero de' suoi Con-regenti, non altro lasciando al Papa, riguardo a questi, anche ove manchino a loro doveri, se non la via dell' esortazione, e dell' esempio. Quindi non teme tacciare i Papi, quali violatori de' Diritti Episcopali, nell' arrogarsi assoluzioni, dispense, collazioni, ch' egli chiama indebite, ed ingiuriose a' Vescovi. A tale eccesso di temerità basterà quì opporre la veneranda autorità del Sacro Concilio di Trento, più degno estimatore al certo di quello, che sia Eybel, de' Diritti Episcopali, il qual Concilio in materia di riserva riconosce espressamente l' esercizio di un Diritto inerente alla Suprema Podestà conferita alli Sommi Pontefici nella Chiesa universale. Sess. 14. c. 7.

In vista di un complesso di tanti errori, i quali proscritti diggià in altrettante formali, o equivalenti dottrine di Vicleffo, di Giò. Hus, di Marsilio di Padova, e di altri, vengono a ferire, come ben osservò Gersone, l' articolo del simbolo, *Unam Sanctam Ecclesiam*, dovea forse il Pontefice rimanersi in un neghittoso silenzio, e lasciare, che serpeggiasse il contagio, senza prendersi pensiere di apporvi l' opportuno riparo? Nò certamente; sempre che nella Chiesa, secondo la predizione dell' Apostolo insorsero Uomini seminatori di perverse dottrine, si fecero un dovere i più illustri Pontefici, non solo di proscriverle come Giudici, mà dippiù come Supremi Maestri, e Dottori della Chiesa stimarono parte dell' Apostolico loro Ministero il soggiugnere per via d' insegnamento instruzioni valevoli a confermare i Fedeli nelle massime della sana dottrina, la cui dispensazione fù insieme col deposito affidata principalmente da Cristo alla Cattedra di Pietro. Così veggiamo essersi adoperato da Santi Pontefici Innocenzo, Celestino, Leone Magno, ed altri loro Successori in quelle celebri Decretali, nelle quali non contenti di condannare semplicemente l' errore, si fanno dippiù ad isvolgere, ed a confutare con mirabile copia di sacre erudizioni le sofistiche arguzie, e le calunniose interpretazioni degli Autori, o sostenitori dell' errore. Sendosi pertanto Eybel fatto lecito ad esempio de' Novatori di fare un' enorme abuso delle autorità de' Padri, de'

Con-

Concilj, de' Dottori delle scuole, onde accreditare, o almeno palliare agli occhj de' semplici la perversità delle sue depravate massime, fu quanto provido, altrettanto commendabile il consiglio del Regnante Pontefice di trarre da medesimi fonti sincere non meno che limpide testimonianze, onde convincere le imposture di un temerario Aggressore, ed insieme porgere al suo Gregge un salutare pascolo, irrigato da puri fonti dell' antica invariabile Tradizione della Chiesa.

Nel citare autorità di Padri, e di Concilj, se pure le attinse da fonti, non potè a meno Eybel di non ravvisare que' tanti luminosissimi tratti, onde mirabilmente illustrata viene, e comprovata la Supremazia del Primato. Dovette per ciò stesso avvedersi, che il volerli partitamente discutere, altro non sarebbe, che un dimostrare ad evidenza l'impossibilità di eluderli; Si appigliò pertanto ad un modo più spedito di sbrigarsene con dire, che i Santi Padri alle volte usano esagerazioni oratorie, dalle quali non può perciò ricavarsi alcun preciso, e determinato sentimento. Sulla stessa traccia si fa pure l' Annalista ad insinuare, che le pretensioni Romane non possono sostenersi, se non coll'insussistente appoggio di *enigmatiche*, *universali*, *indeterminate*, *ed enfatiche espressioni*, che nulla concludono. In prova del poco fondamento, che ha da farsi di queste pretese enfatiche espressioni adduce un' esempio tratto da S. Bernardo, nè potea sceglierlo più adattato, se non a provare il suo intento, a palesare almeno la fede, ch' egli merita.

S. Bernardo insegna (sono parole dell' Annalista) „ Che il „ Romano Pontefice è il Pastore Supremo e dei Pastori tutti, e „ delle pecorelle: Chi però inferir volesse da questa *energica* „ espressione: Dunque il Papa può limitare la podestà de' Pastori „ inferiori: Dunque la podestà di tali Pastori non è *Suprema*: „ Dunque può sottrarre alla loro Giurisdizione molte delle pecq- „ relle per soggettarle alla sua: Direbbe cose manifestamente „ opposte alle dottrine di S. Bernardo „. E cita un passo de Consid. l. 3., che riferiremo appresso.

Intanto ascoltiamo S. Bernardo, il quale ne spiegherà Egli stesso il sentimento, che intese comprendere nell' energiche espressioni sovra riferite, cui altre ne soggiunge non meno significanti, che l' Annalista non si è preso l' incomodo di trascrivere.

Ivi adunque l.2. de Consid. cap.8. n.15. dopo aver detto : „ *Nec modo Ovium, sed & Pastorum Tu unus omnium Pastor* „ si fa subito ad esporre il fondamento, sù di cui stabilisce una sì eminente prerogativa „ Unde id probem quaeris ? Ex Verbo Domi- „ ni . Cui enim, non dico Episcoporum, sed etiam Apostolo- „ rum sic absolute, & indiscrete totae commissae sunt Oves ? „ *Si me amas*, Petre, *pasce Oves meas* ? Quas ? Illius, vel il- „ lius Populos Civitatis, aut Regionis, aut certi Regni ? *Oves* „ *meas*, inquit ; cui non planum non designasse aliquas, sed as- „ signasse omnes ? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil „. Ecco, che S. Bernardo dice in istile piano, che Cristo assegnò a S. Pietro tutte universalmente le sue pecorelle senza distinzione di Città, di Regione, o di Regno. Dice l'Annalista, che secondo S. Bernardo non può il Papa sottrarre pecorelle alla giurisdizione di un Vescovo, per assoggettarle a se, il che suppone, che le pecorelle di una qualsivoglia Diocesi siano talmente soggette al proprio Vescovo, che non solo non siano assoggettate al Papa, mà che neppure sia in poter del Papa di assoggettarle a se; laddove S. Bernardo tiene per soggette al Papa tutte indistintamente le pecorelle, ovunque siano. Nè perciò ha bisogno Egli di assoggettarsele, giacchè per detto di S. Bernardo a lui sono state assegnate da Cristo medesimo; mentre per solo Diritto Ecclesiastico avviene, che tali particolari pecorelle siano assegnate a tal particolare Pastore, come già osservò Natale Alessandro loc. citat. *Diaecesum divisio, & Subditorum assignatio pendet a Romano Pontifice*.

Dopo aver S. Bernardo esposto in tal guisa la preminenza di autorità conceduta da Cristo al solo S. Pietro, ed a suoi Successori sovra l'universalità delle sue pecorelle, passa indi, n.16. a spiegarne minutamente le prerogative :„ Ergo, juxta Canones tuos, „ alii in partem sollicitudinis, Tu in plenitudinem potestatis vo- „ catus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus : Tua ex- „ tenditur & in ipsis, qui potestatem super alios acceperunt. „ Nonne, si causa extiterit, Tu Episcopo Coelum claudere, „ Tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam & tradere Satanae „ potes? Stat ergo inconcussum privilegium tuum Tibi tam in „ datis Clavibus, quam in Ovibus commendatis „ E nell' Epist. 131. ad Mediolanenses num. 2. „ Plenitudo potestatis super uni- „ ver-

„ versas Orbis Ecclesias, singulari praerogativa Apostolicae Sedi
„ donata est. Qui igitur huic potestati resistit, Dei ordinationi
„ resistit. Potest, si utile judicaverit, novos ordinare Episcopatus,
„ ubi hactenus non fuerunt. Potest eos, qui sunt alios deprimere
„ alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit, itaut de Episcopis crea-
„ re Archiepiscopos liceat, & è converso si necesse visum fue-
„ rit. Potest a finibus terrae sublimes quascunque personas Ec-
„ clesiasticas evocare, & cogere ad suam praesentiam, non se-
„ mel, aut bis, sed quoties expedire videbit. Porro in promptu
„ est ei omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari co-
„ natus fuerit. Denique probasti & Tu. Quid enim contulit
„ Tibi vetus tua rebellio, & recalcitratio male suasa a Pseudo-
„ prophetis tuis? Quem fructum habuisti, in quibus nunc erube-
„ scis? Agnosce potius in qua potestate, gloria, & honore Suf-
„ fraganeorum tuorum tamdiu privata extitisti. Quis pro te va-
„ luit obviare Apostolicae auctoritatis justissimae severitati, cum
„ provocata tuis excessibus, decrevit te tuis illis antiquis, ac
„ praeclaris ornamentis nudare, mutilare membris „? E nella lettera 239. ad Eugenium „ Qui locum Petri tenet, potest uno
„ ictu extinguere Ananiam, uno Simonem Magum: & ut pla-
„ nius, quod loquimur, fiat „ (ecco come viene ad esporre in modo piano il suo sentimento) „ peremptoriam dare sententiam
„ ad depositionem Episcoporum, solius Romani Pontificis nosci-
„ tur esse, pro eo nimirum, quod etsi alii multi vocati sunt in
„ partem sollicitudinis, solus ipse habeat plenitudinem pote-
„ statis „.

Se l'Annalista ebbe sotto gli occhj que' Testi di S. Bernardo, ed altri consimili non pochi, troppa fidanza è stata la sua nell'asserire, che *direbbe cose manifestamente contrarie* alla dottrina del Santo, chi dall'energiche espressioni di lui volesse inferire, che la *podestà dè Pastori inferiori non è Suprema*: Che può il Papa limitarla, e sottrar loro pecorelle per soggettarle a se. Comunque sublime sia in vero la podestà de' Vescovi, e come tale sia sempre stata riconosciuta, ed al sommo venerata da S. Bernardo, come può stare, che l'abbia Egli tenuta in conto di *podestà Suprema*, mentre dice a chiare note, che la podestà de' Vescovi è ristretta in certi limiti: che la podestà del Papa si stende anche sopra li Vescovi; che questi sono soltanto chiamati a parte della

della sollecitudine, e che nel solo Romano Pontefice risiede la pienezza della podestà; che può Egli erigere nuovi Vescovati (erezione, che non può comunemente farsi senza sottrarre pecorelle ad altri Vescovi): Che può sublimarli, e limitarli, sublimare un Vescovo al grado di Arcivescovo, ed un' Arcivescovo ridurre al grado di semplice Vescovo: Che può togliere ad un' Arcivescovo i suoi Suffraganei: Che al Papa solo appartiene il dare sentenza perentoria per la deposizione de' Vescovi: Che può da ogni parte del Mondo evocare a se qualunque persona Ecclesiastica, comunque in sublime dignità costituita: Che può punire i disubbidienti. E si dirà, che S. Bernardo abbia tenuto per Suprema una podestà, ch' Egli stesso assoggetta in tanti modi a quel Capo veramente Supremo, in cui solo riconosce la pienezza della Podestà?

Ora veggiamo sù qual Testo si fonda l'Annalista per torcere a suo talento i sentimenti del Santo Dottore. Adduce il seguente passo del terzo libro de *Consid.* senza citare nè il capo, che è il quarto, nè il numero, che è il 17. „ Tu ne denique „ Tibi licitum censeas, suis Ecclesias mutilare membris, con„ fundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres „ tui. Si justitiae est jus cuique servare suum, auferre cuiquam „ propria, justo quomodo poterit convenire? Erras, si ut sum„ mam, ita & solam institutam a Deo Vestram Apostolicam „ potestatem existimetis . . . . . Denique idem ait: *Omnis* „ *anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: Non ait subli„ miori tanquam in uno, sed sublimioribus tanquam in pluribus. „ Non ergo tua sola potestas a Domino, sunt & mediocres, sunt „ & inferiores. „ Ci vuole un portento di singolare dialettica per concludere da questo luogo, che S. Bernardo abbia tenuto per Suprema la podestà de' Pastori inferiori. Dice il Santo, che la podestà del Romano Pontefice, comecchè *Somma*, non è però la sola, che sia stata da Dio stabilita nella Chiesa: Che vi sono altresì podestà mezzane, ed inferiori: E chi ne dubita? La questione si è, seppure quì può esservi luogo a questione, ove in senso di S. Bernardo risieda la podestà Suprema, se in quello, cui Egli attribuisce la podestà *Somma*, o in quelli, ne' quali riconosce bensì una sorta di podestà, mà podestà di grado medio, ed inferiore. Lasciamo, che il buon senso decida.

Appa-

Apparenza di forza maggiore potrà forse taluno ravvisare in quelle parole : „ Tu ne Tibi licitum censeas suis Ecclesias mu- „ tilare membris „ Apparenza però , che svanisce a fronte del contesto . Imprende il Santo a premunire il diletto suo Discepolo divenuto Pontefice contro l'abuso delle appellazioni , e dell'esenzioni ; Avverte ciò , che è d'altronde noto , ed incontrastabile , altro essere la podestà , altro l'uso della podestà , potendo avvenire , ed avvenendo pur troppo , che chi è rivestito di legittima podestà , non tenga la dovuta moderazione in usarla , talchè sebbene la podestà sia legittima in se stessa , l'uso però ne sia indebito , ed illecito . Ciò supposto rappresenta bensì con forza il Santo l'abuso , che molti facevano delle appellazioni , ed esorta il Pontefice a troncarlo : Ma ciò Egli fa dopo avere stabilito per una parte la giustizia , e la necessità delle appellazioni contenute ne' dovuti limiti , e per altra parte il Diritto proprio del Primato di riceverle da tutto il Mondo (*a*) . „ Magno in his , & „ pio opus intuitu est , ne quod fuit magna necetsitate provisum , „ male utendo reddatur inutile . Mihi videtur & in multam pos- „ se eas devenire perniciem , si non summo moderamine acti- „ tentur . Appellatur de toto Mundo ad Te . *Id quidem in testi- „ monium singularis Primatus tui* . „ Quanto il Santo approvasse le appellazioni usate colla dovuta moderazione , appare dalle „ parole seguenti n. 10. „ Fateor grande , & generale bonum esse „ appellationes : idque tam necessarium , quam Solem ipsum mor- „ talibus „ Che poi riconosca nella Sede Apostolica l'autorità di riceverle appare altresì dalla lettera 50. ad Onorio II. , in cui lo prega a non rigettare l'appellazione dell' Arcivescovo Senonense in caso che ricorresse : „ Oportebat quidem , si ita Ve- „ strae visum fuisset auctoritati , ut in Vestri praesentia Causa „ Domini Senonensis discuteretur . . . . . id solum a Vestra , „ Pater , pietate deposcit , omnium qui apud nos esse videntur , „ Religiosorum humilitas , ut si se ad vultum forte potentis , ut „ assolet , senserit praegravari , confugere sibi liceat ad Viscera „ Patris , quod utique hactenus nemini negatum audivimus . „

Allo stesso modo dichiara S. Bernardo il suo sentimento intorno all' esenzioni . Riprova quelle , che da uno spirito di ambizione , o di licenziosa libertà venivano estorte talvolta , o surrepite

(*a*) L. 2. de Consid. c. 2. n. 6.

repite alla vigilanza de' Pontefici : ma ciò fa dopo avere apertamente riconosciuto nel Pontefice l'autorità di concederle , qual prerogativa propria della pienezza della podestà inerente al Primato (*a*) . „ Sic factitando probatis Vos habere plenitudinem „ potestatis , sed justitiae forte non ita . Facitis hoc ; quia po- „ testis : Sed utrum & debeatis , quaestio est . „ Concorda Natale Alessandro , il quale dalle parole del Santo conclude (*b*) : „ Sanctum Bernardum , quantumvis exemptiones Monasteriorum „ ambitione quaesitas improbaverit , illas tamen legitimas agno- „ visse , quae necessitatis , aut communis utilitatis intuitu a Se- „ de Apostolica concedebantur : „ E Dissert. 12. de Sac. Syn. Trid. art. 16. Schol. 13. „ Scripsi eo loci Summum Pontificem ju- „ stis de causis immunitates , ac privilegia Ecclesiis , vel Mona- „ steriis concedere posse , quibus ab Ordinarii Jurisdictione „ solvantur , & eximantur „ Egli è dunque chiaro , che con quelle parole riferite dall' Annalista : *Tu ne Tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris* , non intese S Bernardo negare al Papa la podestà di sottrarre pecorelle ad un Vescovo , per soggettarle a se , o ad altro Vescovo , giacchè una tal podestà riconosce egli espressamente in que' medesimi libri , *Facitis quia potestis* , ma soltanto volle significare non essere ciò lecito senza giusta , e ragionevole cagione ; ne avrebbe potuto pensare altramente senza contraddire a se stesso , mentre approva , e loda la giusta severità del Romano Pontefice nell' uso , che fece della sua autorità , collo spogliare , *mutilare membris* la Metropolitana Chiesa di Milano .

Ci siamo alquanto trattenuti nell' esporre i sentimenti di S. Bernardo colle parole del Santo medesimo , perchè nell' esempio prodotto dallo stesso Annalista , meglio apparisca la fraudolenta industria , onde si valgono gli Avversarj per disimpegnarsi comodamente dell' autorità de' Padri sotto pretesto , che l'espressioni loro in favore del Primato , per ciò appunto che sono energiche , debbano aversi in conto di modi enfatici , da quali non possa raccogliersi alcun preciso , e determinato sentimento . Energiche sono in vero le Sentenze de' Padri , perchè dettate da profondo senso di venerazione , e di ossequio verso la Sede di Pietro . Mà questa energia ben lontana dall'enfasi nulla toglie alla chia-

(*a*) L. 3. de Consid. c. 4. n. 14. (*b*) Hist. Sacc. 11. & 12. c. 7. art. 8.

chiarezza, e precisione, colla quale si fanno a rilevare parte a parte, secondo l' opportunità, le sovraeminenti prerogative, ch' essi veneravano nella sublimità del Primato. Così veggiamo essersi adoperato da S. Bernardo nelle varie sue Opere, e singolarmente in quegli stessi libri *de Consideratione*, i quali per certo non sò qual volgare errore sparso ad arte, e fomentato da nimici della Santa Sede, si credono da molti diretti a limitarne l' autorità. Errore gravissimo, mentre per lo contrario, se in que' libri si prende il Santo a dichiarare le regole da tenersi per una retta, e santa amministrazione del Pontificato, nol fa però, se non con usare dappertutto la più severa, e diligente attenzione a preservare in tutta la sua forza l' autorità inerente al medesimo. Pensi l' Annalista come pensò San Bernardo, nè tema rimproveri da Roma.

Della stessa tempra sono le autorità degli altri Padri, e de' Concilj allegati nel Breve contro gli errori di Eybel (*a*). Cominciamo da Concilj. Si accenna l'espressione, con cui altamente dichiararono i Padri Calcedonesi la venerazione, colla quale fu da essi, e (ciò ch' è sommamente da riflettersi, come consta dagli Atti, e si è pienamente dichiarato in altra Operetta) prima d' ogni discussione ricevuta la Decretale di S. Leone, qual Oracolo emanato da S. Pietro (*b*): *Petrus per Leonem locutus est*: Venerazione confermata maggiormente, e più determinatamente spiegata colle seguenti esclamazioni: „ Omnes Reverendissimi „ Episcopi clamaverunt: Nos ita credimus, omnes ita credimus. „ Sicut Leo ita credimus; nostrum nullus dubitat. Nos jam sub„ scripsimus„ Si accenna il ricorso fatto dal Concilio al Papa, come a *Capo* per la conferma de' suoi Atti, nel qual ricorso que'

E vene-

(*a*) Quanto alle testimonianze de' Concilj l'Autore dell'*Esame* ha avuto nella massima parte la prudenza di prescinderne: Silenzio, che equivale ad un'aperta confessione di non aver egli trovata eccezione da opporvi. Più animoso è stato l'Autore delle *Riflessioni*, mà dalla stranezza delle sue capricciose immaginazioni, meglio ancora che dal silenzio del suo Collega, si rileverà ad evidenza nella terza parte l' inconcussa fermezza di quelle autorità, contro le quali ha sì vanamente tentato di avventarsi. Intanto noi qui le accenniamo succintamente nel senso naturale, ed ovvio, che appresentano per se stesse, ed in cui sono state finora intese da Cattolici Scrittori.

(*b*) Concil. Chalcedon. Act. 2. apud Labb. Col. 1235. Edit. Ven.

venerandi Padri componenti il *Santo*, *Grande*, *ed Universale Sinodo*, non esitarono di qualificarsi suoi Figlj: „ Sic & Summi- „ tas Tua Filiis quod decet adimpleat „ Espressioni tutte, che ad evidenza escludono quell' erroneo sistema d' uguaglianza, che da Eybel, e dal suo Apologista vorrebbe introdursi trà la podestà del Papa, e quella de' Vescovi, non potendo venire in mente di Uomo sensato, che da un Concilio Generale venga qual Capo riconosciuto un qualsivoglia particolare Vescovo: Che tutti li Vescovi in corpo, componenti il Concilio a lui ricorrano come a Padre, pregiandosi della qualità di suoi Figlj, e da lui implorando la conferma de' loro Decreti. Forza è, che accecato sia dalla passione, chi non ravvisa in sì splendide testimonianze un patente argomento di superiore sovraeminente autorità, quale non fu mai contrastata da Teologo veramente Cattolico (*a*).

Nè men luminosa è la testimonianza tratta dall' ottavo Concilio Generale Costantinopolitano quarto sia nella formola, in cui vengono dichiarati alieni dalla comunione Cattolica i non consenzien-

(*a*) Qui si ponga mente a quanto scrisse il vero, e grande Bossuet nell' *avvertimento a Protestanti sul loro preteso adempimento delle Profezie*, num. 30., ove si prende a confutare i fanatici vaneggiamenti del *Jurieu*. „ S' egli è, dice egli, un carattere „ d' Anticristo, che S. Leone sia „ stato riconosciuto nel Concilio di „ Calcedonia, come Capo della „ Chiesa, e del *Concilio*; questo „ carattere avea diggià cominciato „ dal Concilio di Efeso, ove i Legati di San Celestino dicono altamente coll' approvazione di tutti „ li Padri: *Gratias agimus* (Act. 2.) „ *Sanctae, Venerandaeque Synodo, quod litteris Sancti, Beatique Patris nostri Vobis recitatis, sancta membra, sanctis vestris vocibus, sancto Capiti, sanctis etiam vestris exclamationibus, Vos adjunxeritis. Non enim ignorat Vestra Beatitudo, totius fidei, vel etiam Apostolorum Caput esse Beatum Apostolum Petrum.* Mi si mostri in fine, che S. Leone abbia mai „ detto nulla di più magnifico del „ Primato della sua Sede di quello, „ che ne dice S. Innocenzo, ove risponde a Concilj di Cartagine, e „ di Milevi, che gli chiedevano la „ conferma de' Capitoli, che aveano stesi sulla Fede: Che aveano „ essi adempiuto al dover loro, ricorrendo, come aveano fatto, *al giudizio* del Capo del loro Ordine conforme al prescritto dall' Autorità Divina, e 'l rimanente noto a tutti. Sù di che lungi dal rispondergli, che si fosse arrogato „ troppo di autorità, S. Agostino „ risponde al contrario, ch' Egli „ avea parlato, come conveniva al „ Pontefice della Sede Apostolica „

zienti colla Santa Sede: Formola già prescritta dal Papa S.Ormisda, ed approvata dalla Chiesa tutta per testimonianza di Bossuet, *Defens.* p.3. l. 10. cap. 7.: sia nel ricorso per le dispense fatto al Papa dal Patriarca S. Ignazio a nome del Concilio. Onde ebbe a dire Natale Alessandro (*a*) „ Magnificum sane pro Romani Ponti„ ficis Primatu testimonium, quod Synodus oecumenica dispen„ sationes a Summo Pontifice roget, eique, non aliis Patriar„ chis potestatem a Christo concreditam agnoscat temperandi se„ veritatem Canonum, qui ab Ecclesia recepti sunt universa „. Non riconosce il Concilio ne' Patriarchi stessi l'autorità di concedere siffatte dispense, e le implora dal Papa. Per lo contrario ne assicura Eybel, che qualunque cosa si creda potersi concedere dal Papa, può del pari concedersi da qualsivoglia Vescovo: Dica l'Annalista a chi abbiamo da credere.

Rileva pure Natale Alessandro (*b*) uno tra' molti altri più antico, cioè dell' Anno 479., e non men segnalato esempio di dispensa implorata dal Papa circa l' ordinazione di Stefano il giuniore, ordinato per ben della pace a Costantinopoli in Patriarca di Antiochia: „ Electus est, & consecratus Stephanus junior, Vir „ pietate spectatissimus: Qua in ordinatione vulnus Canonibus „ Nicaenis inflictum est, decernentibus ut Antiochenus Patriar„ cha ab Orientali Synodo ordinetur. Verum Zenone rogante, „ Simplicius Romanus Pontifex veniam infracti Canonis conces„ sit. Quo ex facto & Romani Pontificis Primatus supra omnes „ Episcopos evidenter ostenditur: quippe qui cum Patriarchis „ etiam Orientalibus de Canonibus Conciliorum oecumenicorum „ dispenset, rogante Imperatore „. Dispensa, che fu poscia rinnovata dallo stesso Simplicio per legittimare l'ordinazione di Calendione Successore di Stefano nella Sede di Antiochia. Che però lo stesso celebre Sorbonico nello scol. in fine della Dissert.15. de *Concil. Chalcedonen. Canonibus* si esprime in questi termini: „ Caeterum non solum in Canonum urgenda observantia Romani „ Pontificis Primatum positum agnosco, & profiteor, sed etiam „ in novarum latione legum, si id Ecclesiae necessitas, & uti„ litas postulent, in veterum Canonum interpretatione, & pru„ denti dispensatione, in haereseon damnatione, in convocatio-

 „ ne

(*a*) Dissert. 4. de Phot. Schism. §. 22.

(*b*) Hist. 5. saec. cap. 3. art. 5. §. 17.

„ ne, praesidentia, confirmatione Conciliorum, in judicio ap-
„ pellationum, in sollicitudine, & regimine omnium Ecclesia-
„ rum „. E più diffusamente Tom. 2. della Teologia Dogmatica, e Morale, nel Trattato *de Sacram. Ordinis Cap. 2. de Hierarchia Ecclesiae art. 2.* „ Supremum Sacerdotalis Ordinis gradum „ tenet Romanus Pontifex, amplissimamque jurisdictionem in „ Christianos omnes, & Episcopos universos, non quidem ullis „ Synodicis, aut aliis humanis constitutionibus, sed Divinitus „ datam. Quamobrem universali Ecclesiae Divino jure praesidet, „ ut S. Petri Successor, Christique Domini Nostri verus, ac le-„ gitimus Vicarius„. Di tal Dogma reca indi le prove tratte dalla Scrittura, da Concilj, da Padri, ed in fine conclude: „ Ratione Pri-„ matus a Christo Domino in tota, qua late patet Ecclesia accepti, „ Romanus Pontifex potestatem habet recipiendi, & judicandi ap-„ pellationes ex toto orbe Christiano ad ejus Sedem delatas, in „ causis Fidei, dubiae disciplinae, & Episcoporum dejectorum. Jus „ habet Concilia Generalia convocandi, illis praesidendi per se, „ vel per Legatos, illorum Decreta confirmandi, cogendique non „ solum vulgus Christianorum, & secundi ordinis Sacerdotes, sed „ ipsos Gregis arietes, Episcopos ipsos ad observantiam Canonum „ spiritu Dei conditorum. Controversiarum Fidei, etiam extra „ Concilia Oecumenica prae caeteris omnibus, & supra singulos „ Episcopos, Summus Judex est: Legum per universam Ecclesiam „ Conditor, & Dispensator, & Interpres Canonum. Graviorum „ criminum absolutionem sibi reservare potest toto Orbe Chri-„ stiano, plenarias Indulgentias concedere. Haec jura Pontificii „ Primatus inconcussa.„ E venendo alla ubbidienza dovuta al Pontefice secondo la formola della professione di fede, prescritta da Pio IV., e ricevuta dalla Chiesa Cattolica, avverte i Superiori, acciocchè „ illam diligenter inculcent Doctoris Angelici cer-„ tissimam, & ad fidem pertinentem sententiam: *Subesse Roma-„ no Pontifici est de necessitate salutis* „ Non vi ha bisogno di comento per dichiarare quanto i sentimenti di Eybel discordi siano da quegli del dotto Sorbonico. Ne' passi allegati tutto è bensì energico, mà insieme nulla vi ha di enigmatico, d'indeterminato, d'anfibologico. Vi si legge a chiare note espressa, e stabilita la Primazia giurisdizionale, ossia l'autorità di Regime del Papa sopra i Vescovi, col diritto non solo di esortarli, mà anche di costringerli

gerli all'osservanza de' Canoni, la podestà di far leggi universali, di ricevere, e di giudicare le appellazioni, di dare dispense, di riservarsi assoluzioni, di concedere Indulgenze plenarie: Massime tutte inconciliabili con quelle di Eybel, che i Vescovi siano ugualmente che il Papa chiamati al governo della Chiesa, e non con minore podestà: che tutto ciò, che si concede dal Papa, possa ugualmente concedersi dalli Vescovi: Che il Papa sia un tal capo, che non debba prendersi l'ardimento d'ingerirsi nella giurisdizione de' suoi Con-regenti. Mà pure dirà forse taluno, si sà, che Natale Alessandro fu attaccatissimo alle proposizioni dell'Assemblea del 1682. = Sia pur così (potrà anche da taluno replicarsi) per ciò stesso può chicchessia rilevare quanta sia l'esorbitanza degli errori, ne' quali ed Eybel, ed il suo Apologista si sono lasciati trasportare, trascorrendo in proposizioni direttamente contrarie a quelle, che quali inconcusse verità vengono professate da quelle scuole medesime, sotto il manto delle quali vorrebbono ricoprirsi.

Nè men chiara si scorge l'opposizione di quegli errori alle verità dichiarate ne' susseguenti Concilj, menzionati nel Breve; nel grande Sinodo Lateranense IV. c. 5., ove insegna, che per Divina disposizione ha la Chiesa Romana il Principato di podestà *ordinaria* sovra tutte le altre, parole, che, se non si vogliono torcere con sofistiche interpretazioni dinotano una vera podestà di Regime, e di Regime *ordinario*, qual non si verifica in una semplice direzione per via di esortazioni, e di supplemento in casi soltanto straordinarj (*a*).

Lo stesso diritto si raccoglie dagli Atti del Concilio Lugdunense II., del Concilio di Firenze, e del Concilio di Trento, che in tutti li suoi Decreti volle, che s'intendesse sempre salva l'autorità

(*a*) Di questa ordinaria Podestà, prima certamente delle Isidoriane Decretali, fece uso S. Gregorio Magno Epist. 26. l. 3. nell' assolvere direttamente, e rimettere nell' esercizio del suo grado un Sacerdote della Chiesa di Milano, che dal suo Vescovo era stato indebitamente privato della comunione. „ Comperimus, „ quod Laurentius, quondam Frater, „ & Coepiscopus Noster nullis te „ culpis extantibus communione privaverit: ideoque hujus praecepti „ Nostri auctoritate munitus, officium tuum securus perage, & „ communionem sine aliqua sume „ formidine „.

torità della Santa Sede Apostolica. Ne' quali Decreti due cose trà le altre meritano distinta osservazione. L'una, che il Concilio deriva il diritto delle riserve dalla Suprema Podestà, conferita a Sommi Pontefici nella Chiesa universale: Il che mostra chiaramente, che il Concilio riconobbe nel Papa una Podestà *Suprema*, non comune agli altri Vescovi. Ed innoltre trattandosi di assoluzione, epperò di materia soggetta per se stessa all' ordinaria giurisdizione de' Vescovi, il diritto di riserva in tal genere dimostra del pari, che in virtù di quella Suprema podestà, conferita da Cristo, può il Romano Pontefice limitare anche nel Foro della penitenza la giurisdizione de' Vescovi, ed esercitarla Egli stesso superiormente sulle pecorelle di qualsivoglia Diocesi, con legarle, o prosciogliere, secondo che giudica richiedersi dalla necessità, o utilità della Chiesa universale. Che però se lo Spirito Santo non mancò al Concilio, pensi Eybel, pensi l'Apologista suo, da quale spirito siano stati indotti a predicare, che il Papa non può intromettersi nella giurisdizione de' Vescovi inferiori, nè in alcun modo limitarla (*a*).

L' altra cosa da notare si è, che trà i molti Decreti fatti dal Concilio per regolare l'esercizio della giurisdizione de' Vescovi, si prescrive in alcuni, che i Vescovi procedano, *etiam tanquam Apostolicae Sedis Delegati*: In altri poi, ommessa la particola *etiam*, vien prescritto in modo assoluto, che abbiano da procedere, *tanquam Apostolicae Sedis Delegati*. Questa non casuale, ma ponderata differenza d'espressione dinota per una parte, che se il Concilio riconobbe, che potesse entrare, ed aver luogo la giurisdizione ordinaria de' Vescovi, riguardo agli oggetti compresi sotto la prima formola, l'ebbe assolutamente per nulla ri-

(*a*) Nè perciò stiano gli Avversarj a voler malignamente avvolgere questa podestà sotto l'odiosa denominazione di arbitrario dispotismo: Sanno i Pontefici, che fu loro data questa podestà *in aedificationem, non in destructionem*, non per comodo loro, mà per la salute del Gregge: E quindi li veggiamo in tante, e tante Decretali farsi una sollecita premura di non alterare senza gravissime cagioni l'ordine stabilito da Canoni, e Pontifizie Costituzioni de' loro Predecessori, di mantenere illesi li Diritti delle Chiese, con l'onore dovuto al sublime Carattere dell'Episcopato, ad usare in somma quella discreta moderazione raccomandata da S. Gregorio Magno, *quatenus & Apostolica Sedes proprium vigorem retineat, & a se concessa aliis jura sua non minuat*. Epist. 30. l. 3.

riguardo agli oggetti compresi sotto la seconda; e che per altra parte sì nell' un caso, come nell' altro riconobbe l' immediato influsso della Pontifizia Podestà nelle cose spettanti al Regime delle Chiese inferiori, sia nell'avvalorare, sia anche nel supplire del tutto, secondo la differenza de'casi l'ordinaria giurisdizione de' Vescovi. Egli è chiaro, che ovunque l'inferiore agisce come Delegato del Superiore, l'autorità del Superiore interviene, ed influisce nell' atto dell' inferiore, o per corroborarlo, o per legittimarlo. Dunque il Concilio riconobbe apertamente, e confermò per mezzo di tanti Decreti la dottrina Cattolica dell' influsso dell'autorità del Supremo Paſtore sopra quella de'Pastori inferiori. Che però ſi riduce la quistione al solito difficile problema, quale abbia da prevalere o la dottrina di Eybel, e del suo Apologista, oppure il sentimento attestato da solenni Decreti di un Concilio Ecumenico, guidato, e diretto dallo Spirito Santo nelle sue determinazioni. Onde anche da questo provvedimento del Tridentino, per chiunque si professi veramente Cattolico, rimane viepiù convinto l'errore di Eybel nell' enunziare piena, e *Suprema* non mèno che quella del Papa la podestà de'Vescovi nell'esercizio della loro giurisdizione.

A convincere lo stesso errore adduce innoltre il Breve con tutto fondamento la condanna promulgata nel Concilio di Costanza delle proposizioni di Vicleffo, e di Gio: Hus, come pure gli articoli prescritti da Martino V., in virtù de' quali dee il Cattolico professare di credere, che *a S. Pietro Vicario di Cristo fù data la podestà di legare, e di sciogliere sopra la Terra*, il che dinota una vera Primazia di giurisdizione in tutta la Chiesa, anche pel Foro interno: Dippiù, che *il Papa canonicamente eletto hà la Suprema autorità nella Chiesa di Dio*; Supremazia, che si rende illusoria, ed assurda nella fittizia ipotesi, che Suprema sia pure l'autorità d'ogni altro Vescovo: Che *il Papa può concedere Indulgenza a tutti li Cristiani, ed i Vescovi a loro Sudditi soltanto secondo la limitazione de' Canoni*. Articolo, che contraddice apertamente l'asserzione di Eybel, che ogni Vescovo possa in pari modo che il Papa concedere le Indulgenze.

E quì dà l' Annalista un rimarchevole saggio del suo modo di procedere nella interpretazione delle autorità più rispettabili. Trà le interrogazioni prescritte da Martino V. nel Concilio di Co-

Costanza ; onde accertarsi della Cattolica credenza di quelli , su' quali cadesse il sospetto degli errori condannati nel medesimo Concilio , si accennano nel Breve quelle , che riguardano la podestà di concedere le Indulgenze . Sono queste comprese in due distinti articoli . L. „ Utrum credat quod Papa omnibus Christia- „ nis vere contritis , & confessis ex causa justa , & pia possit „ concedere Indulgentias in remissionem peccatorum „ E dopo un' articolo di mezzo : „ Utrum credat , quod singuli Episcopi „ suis subditis secundum limitationem Sacrorum Canonum hujus- „ modi Indulgentias concedere possint . „ Ora, ecco come viene appresentata questa dottrina dall'Annalista n. 41. art. 5. §. 5. „ La „ dottrina del Sig. Eybel combina perfettamente con quella di „ Martino V., dicendo il Sig. Eybel , che i Popoli dal loro Ve- „ scovo ottener possono quella Indulgenza , che possono sperare „ dal Pontefice ; insegna , come vuole Martino V. , che il Papa , „ ed i Vescovi nelle loro Diocesi, secondo la limitazione de' Sacri „ Canoni , concedere possano le Indulgenze . „ Ma è forse questa la dottrina di Martino V. ne' citati articoli? Quì si accomuna , e si confonde come in un fascio la podestà del Papa con quella de' Vescovi , con dire che sì l'uno , che gli altri possono nelle loro Diocesi concedere Indulgenze secondo la limitazione de' Sacri Canoni : laddove Martino V. distingue l'una dall' altra podestà in due separati articoli . Del Papa , dice nel primo , che può concedere Indulgenze a tutti li Cristiani , nè appone limitazione . De' Vescovi dice nel secondo , che possono concedere Indulgenze a loro Sudditi secondo la limitazione de' Sacri Canoni . Confonde in tal guisa l' Annalista ciò , che espressamente si distingue da Martino V. : Dica pertanto cosa intende significare in primo luogo coll' insegnamento , ch' egli stesso attribuisce ad Eybel , che il Papa , ed i Vescovi possono concedere Indulgenze nelle loro Diocesi : O vuole , che siccome un Vescovo non può concedere Indulgenze fuor della propria Diocesi , così non possa il Papa concedere Indulgenze fuor del Distretto, ch'Egli regge come Vescovo particolarmente di Roma ? E ciò contraddice apertamente la dottrina di Martino V. *Christianis omnibus* . O accorda , che il Papa possa concedere Indulgenze a tutti li Cristiani , ed è forza confessare , che la Primazia giurisdizionale del Papa si stende in tutte le Diocesi della Cristianità , nè solo sopra i semplici Fedeli , mà anco-

ancora sopra i Vescovi, quando pure non voglia, che o i Vescovi non siano cristiani, o capaci non siano del benefizio delle Indulgenze comune a tutti li Fedeli.

In secondo luogo nell'accomunamento, che si fà dall' Annalista della podestà del Papa, e di quella de' Vescovi riguardo alle Indulgenze, si rappresenta l'una, e l'altra come ristretta del pari dalla limitazione de' Sacri Canoni. Quanto bene questa restrizione dell'Autorità Pontificia combini colla dottrina di Martino V. se 'l vede ciascun che abbia occhj da confrontare l' esposizione dell'Annalista con gli articoli del Pontefice. Oltredicche duopo sarebbe che da costoro si esibissero i Canoni limitanti nel Papa o la podestà di concedere Indulgenze *ex causa justa, & pia*, o la podestà di dispensare negli stessi Canoni, riconosciuta dagli stessi Basileensi, e ciò che è più, autenticata in modo sì espresso nell' ottavo Concilio Ecumenico privativamente agli stessi Patriarchi.

Veniamo a Santi Padri. Già da tempi Apostolici prescrisse S. Ireneo (*a*), che debbono tutte le Chiese, tutti li Fedeli convenire colla Chiesa Romana *propter potiorem principalitatem*. Non occorre domandare, se colla dovuta docilità venga osservata la prescrizione del Santo Dottore da Eybel, dal suo Apologista, da loro aderenti. Ben se 'l vede ognuno. A suo luogo poi si discuteranno le inette cavillazioni opposte da essi alla retta intelligenza di questo passo.

S. Cipriano predicò un Dio, un Cristo, una Chiesa, ed una Cattedra fondata sopra S. Pietro per Oracolo di Cristo; in questa Cattedra venerò la Chiesa Matrice, ond' è sorta l'unità Sacerdotale, ed a cui non può avventarsi la perfidia per contaminarla. Sull' autorità di S. Cipriano si fondano pure li Prelati Gallicani dell' Assemblea del 1682. nell' asserire la preminenza della Cattedra di Pietro, di quella Cattedra, su cui è talmente fondata la Chiesa, che chi da quella si discosta, invano si lusinga di essere nella Chiesa *Fidenter cum B. Cypriano pronuntiamus, Charissimi Collegæ* (così nella Lettera dell' Assemblea diretta agli altri Vescovi, per partecipare loro la Dichiarazione ivi fatta) *Chri-*
„ *stum*, ut *unitatem manifestaret, unam Cathedram constituisse,*
„ *ut unitatis originem ab uno incipientem sua auctoritate dispo-*
„ *suisse; eumque qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ec-*

cle-

(*a*) Cont. haer. l. 3. c. 3.

„ *clesia, deserit, in Ecclesia non esse; qui vero Ecclesiae unita-*
„ *tem non tenet, nec fidem habere.* (S. Cypr. lib. de Unit. Eccl.
„ p.77. edit. Oxon.) „ che però si pregiano di riconoscere, e di venerare la *pietra* della Chiesa nel Venerabile Pontefice, che a que' giorni sedeva sulla Cattedra di S. Pietro; „ non modo Ecclesiae „ *Petram*, sed etiam tamquam *Fidelium*, atque *in omnibus, exem-*
„ *plum bonorum operum*, debemus jure merito venerari. „

Ma quì si fà innanzi l'Annalista, e con S. Cipriano alla mano, di nulla meno si lusinga, che di abbattere quelle sublimi prerogative, che l'universalità de' Cattolici sempre mai riconobbe nel Primato. Pure a disingannarlo dovea bastare l'abuso, che hanno sempre fatto gli Eretici di quegli stessi passi di S. Cipriano, i quali se si prendessero a rigore di lettera, senza il dovuto riguardo a sentimenti, che in altri luoghi palesò, verrebbono non solo a deprimere, ma anche ad escludere affatto la Primazia della Sede Apostolica, onde quì è il caso di applicare il noto assioma, che chi troppo prova, nulla prova. Conveniva pertanto, che l'Annalista in vece di unirsi con Protestanti nella rigida intelligenza di que' passi, si appigliasse alle spiegazioni, e risposte concordemente recate da Dottori Cattolici, poste le quali non solo si salva la sostanza del Primato, ma insiememente, e per le stesse ragioni si preservano le prerogative annesse al Primato.

Che certe espressioni di S. Cipriano, sfuggitegli massimamente nel calore della controversia sul Battesimo, abbiano bisogno di modificazione, il conobbe, ed attestò in più luoghi S. Agostino, come lib. 5. *de Baptismo cont. Donat.* c. 25. „ Jam „ illa, quae in Stephanum irritatus effudit, retractare nolo, quia „ & non opus est „ Che anzi le reputò si poco degne di quel Santo, e gloriosissimo Dottore, e Martire, che non ebbe difficoltà di allegare il dubbio già insorto da que' tempi, se quegli scritti fossero veramente di S. Cipriano (*a*): „ Quanquam non desiut, „ qui hoc Cyprianum prorsus non sensisse contendant, sed sub „ ejus nomine a praesumtoribus, atque mendacibus fuisse confi-„ ctum „ E quantunque S. Agostino non se ne dimostri persuaso, non l'esclude però del tutto, soggiugnendo n.40. „ Porro autem „ Cyprianus, aut non sensit omnino, quod eum sensisse recita-„ tis: aut hoc postea correxit in regula veritatis: aut hunc quasi nae-

(*a*) Epist. 93. n. 38.

„ naevum sui candidissimi pectoris cooperuit ubere caritatis, „ dum unitatem Ecclesiae toto Orbe crescentis, & copiosissime „ defendit, & perseverantissime tenuit vinculum pacis „ E quanto alla menzionata correzione avea già detto antecedentemente n. 38. „ Correxisse autem istam sententiam non invenitur, non „ incongruenter tamen de tali Viro existimandum est, quod correxerit, & fortasse suppressum sit ab eis, qui hoc errore nimium delectati sunt, & tanto velut patrocinio carere noluerunt „ Il che vale non solo riguardo al Battesimo, ma anche riguardo a que' tratti apertamente disapprovati da S. Agostino, che nel sostenere il suo errore S. Cipriano *irritatus effudit in Stephanum*. Per le quali cose irragionevole non appare il pensiere di chi sospettò, che se non supposti del tutto, alterati almeno, ed interpolati furono gli scritti opposti da S. Cipriano a S. Stefano, talchè nulla se ne possa concludere contro la dignità della Santa Sede, la cui preminenza fù dal Santo in altre opere sì altamente commendata.

Che giova pertanto il riferire quelle parole della lettera ad *Quintum*: Che S. Pietro „ non vindicavit sibi aliquid insolenter, „ aut arroganter assumpsit, ut diceret se Primatum tenere, & „ obtemperari a novellis, & posteris sibi potius debere? „ (a)

(a) Se ben si considera questo passo di S. Cipriano, anzi che contraddire, sembra somministrare un nuovo argomento della Suprema Autorità, che già in quel Secolo si riconosceva propria del Primato. Avea S. Stefano, senza venire ad una espressa positiva definizione del Dogma, prescritto, che non si dovessero ribattezzare i Battezzati dagli Eretici: *Nihil innovetur praeter id quod traditum est*. A S. Cipriano parve ravvisare in questa prescrizione il difetto, cui soggiacque S. Pietro riguardo alla osservanza de' legali. Quindi oppone a S. Stefano l' esempio di S. Pietro, il quale non fece valere l'autorità del suo Primato per difendere il suo mancamento contro la correzione dell' inferiore, che si fece a riprenderlo; significando così, che neppure S. Stefano dovea farsi forte nella pratica da lui prescritta, sotto pretesto ch' Egli teneva il Primato, e che dovea essere ubbidito da Prelati delle Chiese posteriormente fondate nelle varie parti della Cristianità. Applicazione, che suppone manifestamente il riconosciuto esercizio di quel Primato, la cui autorità spiegava S. Stefano con minacciare la separazione dalla Chiesa contro chi avesse contravvenuto al suo Rescritto. Nè certamente può cadere in pensiere d' Uomo sensato, che S. Stefano si arrogasse un Diritto nuovo, e che non fosse stato da principio riconosciuto quale prerogativa inerente alla Sede di Pietro.

Giacche se piacesse all' Annalista prenderle materialmente, come hanno fatto gli Eretici, converrà dire, che non ebbe S. Pietro il Primato, e che al Romano Pontefice, come a di lui Successore non sia dovuta l' ubbidienza da Cristiani, che sarebbe manifesta eresia contro la dottrina della Chiesa, contro il sentimento stesso di S. Cipriano, espresso chiaramente in altri luoghi, ed accennato anche in questo: „ Petrus, quem primum Dominus „ elegit, & super quem aedificavit Ecclesiam suam „

Che giova citare quest' altro detto, che li *Vescovi non debbono rendere ragione che a Dio solo*: Proposizione, che intesa materialmente, come suona, formerebbe un senso erroneo, e che in niun modo può attribuirsi al Santo Dottore, mentre, come ben riflette Natale Alessandro nella citata 4. Dissert. I. saec. sect. I. §.4. „ Certe Sanctus Cyprianus Doctor in Ecclesiae disci„ plina versatissimus, inficiari non potuit Episcopos nedum Pon„ tifici Maximo, verum etiam Metropolitis, Primatique suo, ac „ denique Collegarum suorum Synodis, gestorum suorum ratio„ nem reddere debere „ Che più? Non si fece un dovere S. Cipriano di render conto al Clero Romano, nella vacanza della Sede, delle ragioni, per le quali si era ritirato in tempo di persecuzione, ed insieme della cura da lui presa, durante il suo ritiro, del suo Clero, e del suo Popolo? Innoltre si scusa Egli con S. Cornelio (*a*) di aver tardato d' informarlo di certe occorrenze concernenti lo Scisma di Fortunato, allegando, che „ non ea res „ erat, quae in notitiam tuam deberet per nos festinato statim „ quasi magna, aut metuenda perferri „ Segue poi a dire „ Na„ ctus tamen occasionem familiarissimi hominis, & Clerici per „ Felicianum Acolythum, quem cum Perseo Collega nostro mi„ seras, inter cetera, quae in notitiam tuam perferenda hinc „ fuerant etiam de Fortunato isto Tibi scripsi „ Era dunque S. Cipriano ben persuaso, che tutte le cause di qualche momento dovessero riferirsi alla Santa Sede; il che si conferma ancora per un notabile sentimento, che spiega il Santo nella stessa occasione: „ Necessarium non putavi celeriter, & urgenter haereticorum „ tibi ineptias nuntiandas. Neque enim ad Catholicae Ecclesiae „ Majestatem pariter ac Dignitatem pertinere debet, quid apud „ se haereticorum, & schismaticorum moliatur audacia „

S. Ci-

(*a*) Epist. 12. ap. Coustant n. 9.

S. Cipriano nella Sede Romana riconosce formalmente (Epist. 55. ad Cornel.) la Cattedra di Pietro, e la Chiesa principale, *unde unitas Sacerdotalis exorta est*. Questa stessa Egli chiama (Epist. 45. ad eundem) *Ecclesiae Catholicae Radicem, ac Matricem*. E nell' Epist. 51. ad Antoniano, che gli avea significato, che non comunicava con Novaziano: *Scripsisti etiam, ut exemplum earundem litterarum ad Cornelium Collegam Nostrum transmitterem, ut, deposita omni sollicitudine jam sciret te secum, hoc est, cum Catholica Ecclesia communicare*. Così la Sede Romana ne viene da S. Cipriano rappresentata quale Cattedra di Pietro, Chiesa principale, Radice, e Matrice, sorgente dell' unità Sacerdotale, la cui comunione porta seco la comunione della Chiesa Cattolica, fuor della quale pertanto non sussiste l'unità Cattolica; sendo ben chiaro, che si scinde l'unità, da chiunque si diparte dalla sorgente dell' unità. *Deus unus est*, Epist. 40. ad Plebem, *Christus unus, & una Ecclesia, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata*. Tralasciamo altre molte testimonianze somministrate da S. Cipriano, e che si trovano raccolte presso que' molti Dottori, che hanno difeso il Primato contro i Novatori.

Oppone l'Annalista un'altro passo, tratto in vero dall' aureo libro *de Unitate Ecclesiae* = Che il Vescovado è un solo, al di cui governo *in solidum* sono stati da Dio eletti tutti i Vescovi = Mà pretendere inferire con Eybel da questo passo una uguaglianza per ogni modo di autorità nel Regime della Chiesa trà il Papa, ed i Vescovi inferiori, egli è un cadere in errore manifestamente contrario al Dogma Cattolico, e all' intendimento stesso del Santo. Qual sia dunque la sana intelligenza di quel Testo, non isdegni l'Annalista intenderlo dalla comune interpretazione de' Dottori, e di quegli medesimi, che addetti si professano alle proposizioni dell'Assemblea del 1682. Ascolti Juvenino, Dissert. 4. *de locis Theol.* Q. 5. C. 1. „ Episcopatus unus est ratione Ordinis, Conc., „ seu unus est Ordo Episcopatus, qui omnibus Episcopis aequali„ ter tribuitur: ratione jurisdictionis, Neg., hoc est non tam la„ te patebat singuli cujusque Apostoli jurisdictio, quam jurisdi„ ctio concessa Petro: Haec enim in ipsos etiam erat Apostolos, „ illa vero in reliquos tantum Fideles, aut Ministros: *Unum ta„ men*, inquit ibidem Cyprianus, *Caput est, & Origo una*, „

Così

Così Tournelì *de Ecclesia* Q. 5. art. 1. „ Sed, inquies, cur dicitur „ a Sancto Cypriano, Episcopatus unus? Resp. in mente Sancti „ Cypriani Episcopatum dici unum, quia unitas Ecclesiastica a „ Sancto Petro, ejusque Successoribus derivatur: quomodo Ra- „ dii a Sole, Rami ab Arbore, Rivi a Fonte, quibus similitudi- „ nibus ibidem utitur Sanctus Doctor. „ Ed in vero tanto è lontano il libro *de unitate Ecclesiae* di pregiudicare alle preminenze del Primato, che anzi, come nota Natale Alessandro (*a*), li Protestanti hanno tentato di oscurarne l' autenticità, = *quod eorum* „ *profliget errores contra Sacram Ecclesiae Monarchiam, &* „ *Sancti Petri Primatum*. „

Così può meritamente applicarsi a nostri Avversarj ciò, che disse S. Agostino dell' abuso, che dell' autorità di S. Cipriano facevasi da Donatisti, l. 1. de Bapt. c. 1. „ Quapropter in hoc opere „ adjuvante Domino suscepimus, non solum ea refellere, quae „ de hac re nobis Donatistae objectare consuerunt, sed etiam de „ beatissimi Martyris Cypriani auctoritate, unde suam perversi- „ tatem ne veritatis impetu cadat, fulcire conantur, quae Domi- „ nus donaverit dicere: ut intelligant omnes, qui non studio par- „ tium coecati judicant, non solum eos non adjuvari auctoritate „ Cypriani, sed per ipsam maxime convinci, atque subverti „.

Certamente non può fingersi per una parte, che S. Cipriano abbia inteso d' introdurre nell' Episcopato una sorta di unità distruttiva dell' Ordine Gerarchico: Per altra parte egli è chiaro, che l' Ordine Gerarchico non può intendersi, nè sussistere senza una gradazione di autorità. Anche nello stato civile può dirsi con tutta congruenza, che una è la Magistratura. Ma questa unità non toglie punto una ordinata distribuzione di Classi, subordinate le une alle altre, e tutte dipendenti da un Magistrato, o Capo Supremo la cui autorità si stenda sopra tutti li Giusdicenti inferiori. Così l' unità della Gerarchia risulta dalla ordinata subordinazione de' Ministri, e Pastori inferiori a Vescovi, de' Vescovi a loro Metropolitani, Primati, e Patriarchi, e di tutti a quello, che da Cristo fu costituito Capo Supremo sopra tutti, come mirabilmente spiega S. Leone Epist. 14. ad *Anastasium Thessalonicensem* ap. Ballerin. col. 681. Tolto questo vincolo di subordinazione, per cui

(*a*) Hist. 3, Saec. Cap. 4. Art. 4.

cui tutte le parti si riuniscono in un solo Capo, come centro, ogni parte diventa un Tutto da se, e perisce l'*Unità*.

Da questa Gerarchica subordinazione, prima di S. Leone, ripete il Pontefice Bonifacio I. l'unità del Sacerdozio Epist. 15. *Rufo, & caeteris Episcopis &c.*, (*a*) nella quale dopo avere rilevata la preminenza di autorità, che per Diritto Divino compete alla Sede Apostolica, onde, *certum sit Summam rerum ex ejus deliberatione pendere*, soggiunge n. 5. „ Quoniam locus exigit, si „ placet recensere Canonum Sanctiones, reperietis quae sit post „ Ecclesiam Romanam secunda Sedes, quaeve sit tertia. A qui„ bus ideo ita rerum videtur ordo distinctus, ut se Ecclesiarum „ Principes ceterarum, sub uno tamen eodemque Sacerdotio ha„ bere cognoscant, quibus caritate servata propter Ecclesiasti„ cam disciplinam debeant esse subjecti. Et quidem haec senten„ tia Canonum a vetustate duravit, ut nunc usque Christo nostro „ favente perdurat. Nemo unquam Apostolico culmini de cujus „ judicio non licet retractari, manus obvias audaciter intulit. „ Nemo in hoc rebellis exstitit, nisi qui de se voluit judicari „.

Quindi Lodovico Habert sendosi objettato il passo di S. Cipriano (*b*) nel Concilio da lui adunato in Cartagine: „ Neque enim „ quisquam nostrum Episcoporum se esse Episcopum constituit, „ aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem Collegas „ suos adigit &c. „ Qual passo suole opporsi dagli Eretici, risponde, negando la conseguenza, che quegli pretendono trarne contro l'autorità del Primato, „ utpote quae menti Sancti Doctoris „ manifeste adversetur: si enim nullus Episcopus ab alio judi„ cari possit, frustra Archiepiscopi, & Primates ullum Conci„ lium cogerent adversus Episcopos delinquentes. Absit autem „ tanta absurditas a mente Sancti Cypriani, qui in epistola ad „ Sanctum Stephanum urget Sanctum Pontificem, ut jubeat de„ poni Marcianum Episcopum Arelatensem, & alium ejus loco „ institui „.

Nè dee ommettersi la risposta di Natale Alessandro (*c*), che quelle parole, *Nemo nostrum dicit se Episcopum Episcoporum*, non riguardano il Sommo Pontefice, ma i Vescovi adunati in quel Concilio, e soggiunge: „ Quod si in Romanum Pontificem haec „ ver-

(*a*) Ap. Coustant
(*b*) De Hier. Ecclesiastica c. 4. §. 3. Obj. 2.
(*c*) Dissert. 4. I. Saec. §. 4.

„ verba contorsit Sanctus Cyprianus, *Nemo se Episcopum Epi-*
„ *scoporum constituit*, id ab Ecclesia non probatur, quia Christi
„ non est, sed Cypriani, idest hominis subirati, & paullulum
„ commoti in Stephanum „

Che poi San Cipriano, fuorchè negli scritti concernenti la causa del Battesimo, nella quale certamente errò, abbia riconosciuto la Primazia giurisdizionale del Papa sopra i Vescovi, il prova Natale Alessandro per molte autorità del Santo, e segnatamente per lo ricorso da esso lui fatto al Papa S. Stefano, esortandolo ad usar della sua autorità nella causa di Marciano Arelatense. Tanto chiara è la testimonianza di S. Cipriano, che lo stesso Pietro de Marca non potè a meno di confessare, che (*a*) „ Nulla industria
„ Novatores hoc testimonium Cypriani elevare possunt. Futilis
„ est enim illa responsio, non deponi a Stephano Marcianum,
„ sed deponendum declarari. Quin immo conceptis verbis Cy-
„ prianus exigit a Stephano, ut suis litteris Marcianum damnet,
„ atque adeo alium substituendum decernat „. Così pure fu intesa da Juvenino, come si è veduto poc' anzi.

Così vieppiù si conferma, che a buona equità può rivolgersi contro li nostri Avversarj quel rimprovero, che fa S. Agostino a Donatisti dell' insidioso, e non men vano intendimento, con cui procuravano farsi forti dell' autorità di S. Cipriano contro l' autorità della Chiesa. Egli è certo, che nella resistenza, che fece S. Cipriano a Santo Stefano, impugnava Egli una verità rivelata da Dio, ed il confessa in termini equivalenti lo stesso Annalista. Adunque una tale resistenza non veniva dallo spirito di Dio, che è Spirito di verità, nè dallo stesso spirito poteano venire gli argomenti, co' quali si sforzava S. Cipriano di giustificare la sua resistenza. Che vantaggio possono dunque trarre gli Avversarj da que' passi, che, come dice S. Agostino, *S. Cipriano irritatus effudit* contro S. Stefano? Tratti, che possono dirsi con Natale Alessandro *Verba hominis*, *non Verba Christi*. Per lo contrario luminose prove in favore del Primato somministrano tutte le altre Opere, nelle quali si dimostra il Santo, qual fu veramente, pieno di Celeste dottrina, e sapienza; e dubiteremo in qual parte dobbiamo attenerci a S. Cipriano, o dove parla qual Uomo soggetto all' errore, o laddove compare particolarmente illuminato da

(*a*) L. 1. concor. cap. 10. 11. 8.

da Dio per ammaestramento de' Fedeli, e per la edificazione della Chiesa?

Da S. Cipriano passiamo a S. Agostino, i cui sentimenti sono dall' Annalista stranamente difformati „ S. Agostino, dice egli, „ insegna, che S. Pietro, ed i suoi Successori occupano l'Apice „ dell' Apostolato: Che le Cattedre particolari differiscono in ec- „ cellenza: Che trà tutte quella di Pietro, che meritò di ascol- „ tare solo: *Tibi dabo Claves Regni Coelorum*, è la più emi- „ nente. Mà se da queste, ed altre espressioni meditasse alcu- „ no di dedurre: Dunque la podestà delle Chiavi non fu imme- „ diatamente comunicata a tutti gli Apostoli, al Ceto dei Pasto- „ ri; dunque questa è più eminente in S. Pietro, che negli altri „ Apostoli; dunque Pietro come Maestro infallibile deve essere „ ascoltato da tutti: Egli divulgherebbe delle idee Ildebrandes- „ che, e non già sentimenti di S. Agostino, il quale in più luo- „ ghi insegna, che le Chiavi furono conferite alla unità de' Pa- „ stori; Che tutti i Vescovi hanno una uguale facoltà di scioglie- „ re, e di legare: Che S. Pietro non meno di S. Cipriano deviò „ dall' insegnamento del Vangelo, e dalla regola della verità „.

Lascio qui da parte l' articolo della infallibilità del Papa, come pure quello della mediata, o immediata comunicazione della podestà di giurisdizione riguardo a Vescovi, giacchè non ritrovo questi articoli espressi nel Breve trà gli errori rimproverati ad Eybel. Veniamo alle altre proposizioni. Adunque secondo l'Annalista, S. Agostino dice, *che le Cattedre particolari differiscono in eccellenza*: Che quella di Pietro è la più eminente; dal che però chi meditasse di dedurre, che la podestà delle Chiavi fu più eminente in San Pietro, che negli altri Apostoli, divulgherebbe idee Ildebrandesche, (espressione troppo indecente, e affatto indegna di bocca Cattolica) contro il sentimento di S. Agostino, il quale in più luoghi insegna, che tutti i Vescovi hanno una uguale facoltà di sciogliere, e di legare.

In primo luogo dovea l'Annalista spiegare di qual podestà intenda egli di parlare, se della podestà dell' Ordine, o della podestà del Regime: Se della prima, tutti convengono esser questa uguale in tutti i Vescovi, come abbiamo inteso sopra da Juvenino: Se della seconda, egli attribuisce a S. Agostino un' errore quanto contrario al Dogma, altrettanto alieno dalla mente del

Santo, il quale nella Sede Apostolica sempre mai riconobbe un Principato di autorità, superiore a quella di qualunque altro Episcopato, siccome ne fanno fede le molte di lui testimonianze, che recheremo in appresso.

In secondo luogo l' Annalista fà dire a S. Agostino, che le Cattedre particolari differiscono in eccellenza, senza citare luogo preciso, onde raccogliere la mente del Santo. Comunque sia, dovea pure anche spiegare da che pretenda egli, che S. Agostino ripeta questo differente grado di eccellenza trà le Cattedre particolari. Forse dalla maggiore, o minore copia delle ricchezze, dal maggiore, o minore splendore delle Città, o Popolazioni, alle quali presiedono i Vescovi? Ma non sò, se gli verrà fatto di mostrare, che S. Agostino abbia fondato sù questi pregj meramente estrinseci, ed accidentali la maggiore, o minore eccellenza delle Cattedre Episcopali. Certamente se attendiamo il Diritto Divino, la sola Cattedra di Pietro fu da Dio stabilita qual vincolo della unità, con una preminenza di autorità, che si stende in tutta la Chiesa, non solo sopra il volgo de' Fedeli, ma anche sopra i loro Pastori, e questo è Dogma. Se attendiamo il Diritto Ecclesiastico, fu stabilita una certa subordinazione trà le altre Chiese particolari sparse nell' Orbe Cattolico, mediante la divisione delle Provincie, onde i Vescovi inferiori dovessero dipendere da Metropolitani, e questi da loro rispettivi Patriarchi, Esarchi, o Primati. Quest' Ordine Gerarchico fu senza dubbio conosciuto da S. Agostino, nè vi ha difficoltà di ammettere, che in siffatta gradazione abbia riconosciuto maggiori, o minori gradi di eccellenza trà le Chiese particolari. Mà questo maggior grado di *eccellenza*, per cui un Patriarca, o Primate presiede a Metropolitani, e questi a Vescovi della loro Provincia, porta seco altresì un maggiore grado di autorità; o per dir meglio questa maggior eccellenza non è altra, che la maggiore autorità, o podestà di Regime, che compete al Superiore sopra gl' inferiori: Che se dunque S. Agostino riconobbe, come confessa l'Annalista, che trà le Chiese particolari, differenti in eccellenza, la più eminente fu quella di S. Pietro, dovette per ciò stesso riconoscere in essa un grado più eminente di quell' autorità, o podestà di Regime, sulla quale sola possono fondarsi li maggiori, o minori gradi di eccellenza, che distinguono le Cattedre particolari. Che poi S. Agostino

stino abbia da jus Divino dedotta la preminenza, ch' Egli, secondo l'Annalista stesso, riconobbe nella Cattedra di Pietro, potrebbe già sufficientemente raccogliersi da ciò solo, che vien quì riportato dal medesimo, cioè che S. Agostino la riconobbe tale, perchè S. Pietro meritò di ascoltare solo: *Tibi dabo Claves Regni Coelorum*. Vi ha pertanto una mera battologia in questo tratto dell' Annalista, che secondo S. Agostino trà i differenti gradi di eccellenza, che distinguono le Cattedre particolari, la più eminente sia quella di S. Pietro, e ciò per Oracolo di Cristo; e per altra parte che, secondo S. Agostino, la podestà delle Chiavi (sotto cui s' intende anche la podestà del Regime) non sia più eminente in S. Pietro, che negli altri Apostoli. Ed al certo quale altra *eccellenza* può intendersi conferita da Cristo a Vescovi, fuor quella, che consiste nella podestà annessa al loro Ministero, com' egli stesso confessa nel corso del suo Esame? Se dunque la Cattedra di Pietro fu da Cristo sollevata ad un grado più eminente di eccellenza, non può questo maggior grado intendersi, fuorchè di una più eminente podestà annessa da Cristo al Ministero di Pietro. Non è però questa battologia effetto d' ignoranza, mà di scaltro artifizio per debilitare la forza delle autorità, che somministra S. Agostino in favore del Primato, con insinuare, che quelle preminenze, che il Santo riconosce nella Sede di Pietro, debbano riferirsi ad una tal qual sorta di quella indeterminata eccellenza, e non definita, in cui suppone così confusamente, che S. Agostino abbia differenziate le Cattedre particolari.

Mà siffatte astuzie non mai conobbe la sublime, l'ingenua, candida mente del grande Agostino. Non dice una cosa, perchè s'intenda l' opposto di quello, che dice, mà nello spiegare i suoi sentimenti non altro concetto intende destare negli animi altrui fuor quello, che corrisponde al naturale, ovvio significato delle parole, con cui si prende a manifestarli (*a*). Ora S. Agostino, inteso a confutare lo scisma, e l'errore de' Donatisti, mette innanzi trè proposizioni, che si oppongono del pari alla erronea uguaglianza, che Eybel, ed il suo Apologista vorrebbono introdurre trà il Romano Pontefice, ed i Vescovi inferiori. Afferma in primo luogo, secondo l'insegnamento delle Scritture, che nell' Apostolo S. Pietro, *Primatus Apostolorum excellenti gratia*

 prae-

(*a*) L. 2. de Bapt. cont. Donat. c. 1.

praeeminet (*a*). Secondo. Afferma come cosa notoria, che il Principato dell' Apostolico Ministero, proprio di S. Pietro è da preferirsi a qualunque Episcopato. *Quis nescit illum Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui praeferendum?* Terzo. Riconosce S. Paolo inferiore a S. Pietro nell' atto stesso di riprenderlo: *Cum Petrus a Paulo posteriore corrigitur*. Questa eccellente grazia, per cui di tanto si solleva, *praeeminet*, in S. Pietro il Primato degli Apostoli, debbe essere al certo un qualche insigne pregio dell' Apostolico Ministero, proprio di S. Pietro, e non comune agli altri Apostoli. Il pregio, la grazia, l'eccellenza dell' Apostolico Miniſtero, (ripetiamolo) consiste nella podestà, che vi è stata unita, da esercitarsi in edificazione del Corpo della Chiesa. Questa podestà, che tutto comprende, ed assorbisce l' Apostolico Miniſtero, è, come si è detto, di due sorte, l'una dell' Ordine, che S. Tommaso chiama Sacramentale (*b*), l'altra d'insegnamento, e di Regime. La prima è comune a tutto l'Ordine Episcopale, senza differenza di grado nell'eccellenza: nè riguardo a questa potè S. Pietro avere alcuna preminenza sopra gli altri Apostoli. Adunque la preminenza, che S. Agostino riconosce nel Primato, preminenza tale, che nell'Apostolico Ministero costituisce un vero Principato, non può significare, che una preminenza di superiore autorità, sì riguardo all'insegnamento, come riguardo al Regime, inquanto comprende la podestà del governo.

Insigni documenti di tale preminenza somministrano insieme con S. Agostino i Padri del Concilio Cartaginese sotto Aurelio, e del Milevitano sotto Silvano, adunati per la causa di Pelagio, e di Celestio. I primi nella lettera 175. (*c*) trà quelle di S. Agostino, che la stese, come ſi crede, a nome del Concilio, di cui fu Egli l'anima, implorano dall' autorità del Pontefice S. Innocenzo I.

(*a*) E ciò non già, come vaneggia un' imbecille Glossatore, in questo senso, che una tale preminenza debba intendersi di quella, che conveniva a S. Pietro in qualità di semplice Apostolo, sopra S. Cipriano nella sua qualità di Vescovo, mentre S. Agostino fa ivi risaltare la preminenza della Cattedra: *sed si distat Cathedrarum gratia*; come verrà più ampiamente dichiarato nel discutere le inette cavillazioni opposte a questo luogo, come pure alle altre autorità recate nel Breve.

(*b*) 2. 2. Q. 39 art. 3.

(*c*) Edit. Maur.

zo I. la conferma de' loro Atti, e ne riconoscono l'efficaciſſima influenza per la conservazione del Deposito, e la correzione degli Erranti „ Ut statutis nostrae mediocritatis etiam Apostolicae Sedis „ adhibeatur auctoritas, pro tuenda salute multorum, & quorum„ dam etiam perversitate corrigenda „. E dopo avere contrapposte le dottrine Cattoliche agli errori de' Novatori, soggiungono n.3. „ Veremur ne apud te ista ipsa commemorando, quae majore gra„ tia de Sede Apostolica praedicas, inconvenienter facere videa„ mur. „ Questa maggiore grazia di predicazione, che altro significa fuorche una maggiore autorità d'insegnamento, qual maggioranza riconoscono essi nella Sede Apostolica sopra l'adunanza del loro tuttocchè numerosissimo Concilio. Quindi si fanno a supplicare il Pontefice, perche, compatendo alle loro angustie, degnisi fulminare con l'autorità della Sede Apostolica quell'errore, e quella empietà, che avea diggià molti fautori, sparsi in varie parti. Ov' è anche osservabile il tratto seguente: „ Ne deficiat fides „ nostra, quod pro Apostolo Petro se rogasse ipse (Christus) „ testatus est. „

I Padri Milevitani nella lettera 176. trà quelle di S. Agostino, si riferiscono alla relazione del Concilio di Cartagine, porgendo le medesime suppliche per la condanna dell'errore, sulla fidanza, che ad una tanta autorità fondata sull' autorità stessa delle Scritture, sarebbono per arrendersi più facilmente gli Erranti, onde avessero con l' ajuto di Dio da rallegrarsi del loro ravvedimento, anzi che compiangere la loro perdizione. Instano poi per una sollecita provvidenza, e concludono „ Memor Nostri in Dei „ gratia augearis, Domine Beatissime, meritoque Venerabilis, „ & in Christo Honorande Sancte Pater „ E' forse questo lo stile da usarsi da Concilj nello scrivere ad un qualunque ſia Vescovo, a lui ricorrendo come a Padre; da lui implorando la conferma de' loro Atti, ed in lui riconoscendo maggiore autorità di predicazione, e d'insegnamento?

Ne' Rescritti all'uno, e all'altro Concilio commenda il Santo Padre il sollecito ricorso fatto da que' Padri alla Sede Apostolica. Troppo significante è la testimonianza, che rende il Pontefice all' autorità della sua Cattedra, per non doversi riportare in gran parte. Nel primo (Lettera 181. trà quelle di S. Agostino) „ In „ requirendo, dice S. Innocenzo, de his rebus, quas omni cum „ solli-

„ sollicitudine decet a Sacerdotibus, maximeque a vero, justo-
„ que, & Catholico tractari Concilio, antiquae Traditionis exem-
„ pla servantes, & Ecclesiasticae memores disciplinae, nostrae
„ Religionis vigorem non minus nunc in consulendo, quam antea
„ cum pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad nostrum
„ referendum approbastis esse judicium, scientes quid Apoſto-
„ licae Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desidere-
„ mus Apostolum, debeatur, a quo ipse Episcopatus, & tota
„ auctoritas nominis hujus emersit. Quem sequentes, tam mala
„ damnare novimus, quam probare laudanda. Vel id vero quod
„ Patrum instituta Sacerdotali custodientes officio non censetis
„ esse calcanda, ut quidquid quamvis in disjunctis, remotisque
„ Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hu-
„ jus Sedis notitiam perveniret, ut tota hujus auctoritate justa
„ quae fuerit pronuntiatio firmaretur, indeque sumerent caeterae
„ Ecclesiae (velut de natali suo fonte aquae cunctae procederent;
„ & per diversas totius Mundi Regiones puri latices capitis incor-
„ rupti manarent) quid praeciperent, quos abluerent, quos ve-
„ lut caeno inemundabili sordidatos mundis digna corporibus un-
„ da vitaret. „

Nel secondo (Lettera 182. n. 2.) „ Diligenter ergo, &
„ congrue Apostolici consulitis honoris arcana (honoris, in-
„ quam, illius, quem, praeter illa, quae sunt extrinsecus, sol-
„ licitudo manet omnium Ecclesiarum) super anxiis rebus, quae
„ sit tenenda sententia, antiquae scilicet regulae formam secuti,
„ quam toto semper ab Orbe mecum nostis esse servatam. Ve-
„ rum haec missa facio, neque enim hoc vestram credo latere
„ prudentiam; qui id enim actione firmastis, nisi scientes quod
„ per omnes Provincias de Apostolico fonte petentibus responsa
„ semper emanent? Praesertim quoties fidei ratio ventilatur, ar-
„ bitror omnes Fratres, & Coepiscopos nostros, nonnisi ad Pe-
„ trum, id est sui nominis, & honoris Auctorem referre debe-
„ re, velut nunc retulit Vestra Dilectio, quod per totum Mun-
„ dum possit omnibus Ecclesiis in commune prodesse „.

Venendo poi a pronunziare la sua Sentenza, segue „ Quare
„ Pelagium, Caelestiumque idest inventores vocum novarum....
„ Ecclesiae communione privari, Apostolici vigoris auctoritate
„ censemus, donec resipiscant de Diaboli laqueis..... Simul
„ autem

„ autem præcipimus, ut quicunque id pertinacia ſimili defende-
„ re nituntur, par eos vindicta constringat..... Haec igitur,
„ Fratres Carissimi in supradicto maneat fixa sententia..... Ju-
„ bemus sane, quoniam Christus Dominus propria voce signifi-
„ cavit, nolle se mortem morientis, tantum ut revertatur, &
„ vivat, ſi unquam ad sanum deposito pravi Dogmatis errore re-
„ sipuerint, damnarintque ea, quorum se ipsi prævaricatione dam-
„ narunt, eis medicinam solitam, idest receptaculum suum ab
„ Ecclesia non negari „. E qui non fia inutile ricordare, che in queste Decretali, e maſſimamente nella seconda il Santo Pontefice, non contento di condannare gli erranti col vigore dell'Apostolica autorità, soggiugne opportune istruzioni, ed argomenti, onde convincere l'errore, e premunire i Fedeli contro la seduzione de' Novatori.

Queste Decretali, nelle quali spiegò il Santo Pontefice Innocenzo con tanta energia la preminenza dell'autorità Apostolica, come dottrina antica, comune, di piena cognizione de' Padri Affricani, non solo non eccitarono veruna reclamazione per parte di eſſi, ſiccome sarebbe avvenuto, quando non vi aveſſero riconosciuto i proprj, e comuni sentimenti delle Chiese, mà che anzi fossero con piena venerazione, ed ossequio ricevute, apparisce chiaro dal modo, con cui ne propose S. Agostino al suo Popolo la decisiva autorità (*a*): „ Jam enim de hac caussa duo Concilia
„ missa sunt ad Sedem Apostolicam: inde etiam Rescripta vene-
„ runt. Caussa finita eſt: Utinam aliquando finiatur error „.

Apparisce dalla lettera 186. scritta in nome di lui, e di Alipio a Paolino num. 28., ove per fargli pienamente conoscere la perfidia di Pelagio, si adduce per argomento l'ostinata dilui pertinacia, nel ritenere, e difendere una sua perversa interpretazione di un passo del Vangelo contro la stessa autorità della Sede Apostolica dichiarata nel sopradetto Rescritto di Papa Innocenzo a Padri Milevitani „ Et contra Apostolicae Sedis auctoritatem,
„ ubi de hac ipsa re cum ageretur, hoc testimonium adhibitum
„ est Evangelicum, ne parvuli non baptizati vitam posse habere
„ credantur „.

Apparisce finalmente con autentica di pienissima approvazione num. 2. della stessa lettera: „ Scripsimus etiam ad Beatae
„ Memo-

(*a*) Serm. 131. de Verbis Evang. Joan. c. 10. Tom. 5. part. 1. Edit. Maur.

„ Memoriae Papam Innocentium praeter Conciliorum relationes, „ litteras familiares. Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, quo „ fas erat, atque oportebat Apostolicae Sedis Antistitem „ Niuna esagerazione riconobbero pertanto que' Padri in que' sublimi pregj di suprema autorità si chiaramente espressi da S. Innocenzo ne' Rescritti alle relazioni di que' due celebratissimi Concilj.

Dell' ubbidienza dovuta da Vescovi agli ordini del Romano Pontefice, chiaro argomento somministra pure S. Agostino, Lettera 190., ove rispondendo ad Ottato, dice, che le sue lettere gli pervennero a Cesarea. „ Quo nos injuncta nobis a Venerabili „ Papa Zosimo Apostolicae Sedis Episcopo, Ecclesiastica necessi- „ tas traxerat „ Suddichè ben riflette un celebre Sorbonico (*a*). „ An porro injungere potuisset Zosimus Africanis Episcopis, ut „ ad Concilium venirent, an parendum necessario existimasset „ Sanctus Augustinus, nisi agnovisset universalem Episcopi Ro- „ mani jurisdictionem? „

Tralascio altri argomenti, che si sono altrove dichiarati, qual è la testimonianza, che rende il Santo Dottore alla decisiva autorità del giudizio di Melchiade nella causa di Ceciliano, e ciò, che dice del poco conto, che da Ceciliano potea farsi delle conspirazioni di tanti Vescovi adunati contro di lui, mentre era unito di comunione colla Sede Apostolica. Mà non è da trascurare l'insigne documento, registrato nell' Opuscolo intitolato: *Psalmus contra partem Donati*, ove a convincere la pervicacia di quella Scismatica Fazione, appresenta determinatamente la Sede di S. Pietro, e fa in essa espressamente ravvisare la Pietra, che le superbe Porte dell' Inferno non possono vincere „ Numerate „ Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, & in Ordine illo Patrum quis „ cui successit, videte: *Ipsa est Petra*, quam non vincunt su- „ perbae Inferorum Portae „ (*b*). E quì dica Eybel di qual Sede Episcopale fuor della Romana possa dirsi, che non siano mai per prevalere contro di essa le Porte dell' Inferno? Se questo è privilegio della Sede Romana, come l'afferma qui espressamente S. Agostino

(*a*) Tour. de Ecclesia q. 5. art. 2.

(*b*) Ove anche si noti, che nel tempo, in cui S. Agostino compose questo Salmo, non avea ancora rivolto il pensiere ad altra applicazione della voce *Pietra*, fuor quella, che se n' era fatta, fino a suoi tempi alla Persona, e Cattedra di S. Pietro, come più ampiamente verrà dichiarato a suo luogo.

stino, dunque in questa come ferma base stà consolidato l' Edifizio della Chiesa, giacchè la promessa fatta da Cristo, che la Chiesa non può perire, s' identifica colla promessa, e nella promessa fatta a S. Pietro, e alla Sede di Pietro, che contro di essa non possono prevalere le Porte dell' Inferno: Che però ben disse S. Leone Magno: (*a*) „ Hunc enim (Petrum) in consortium indivíduae unitatis assumptum, id quod ipse (Christus) erat, voluit nominari, dicendo: *Tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*: Ut aeterni templi aedificatio, mirabili munere gratiae Dei, in Petri soliditate consisteret, hac Ecclesiam suam firmitate corroborans, ut illam nec humana temeritas posset appetere, nec Portae contra illam Inferni praevalerent. Verum hanc Petrae istius sacratissimam firmitatem, Deo, ut diximus, aedificante constructam nimis impia vult praesumtione violare, quisquis ejus potestatem tentat infringere „ (*b*). Vedasi l'osservazione di Ballerini sulle note di Quesnello; basterà qui osservare, che questo detrattore dell' autorità Pontifizia, tuttochè tenti attenuare la forza di questa lettera di S. Leone, non ardisce però negare, anzi confessa la preminenza della giurisdizione del Romano Pontefice sopra quella di tutti gli altri Vescovi sul fine della nota 3. „ Nec tamen animus est quicquam hoc loco Pontificis Romani auctoritati detrahere, qui procul dubio principalem Cathedram tenet, ac ratione Primatus Apostolici singulos Christiani Orbis Episcopos splendore, auctoritate, ac *jurisdictione* longe antecellit „. Chi sarà il Cattolico, che veggendo da un Quesnello riconosciuta una maggiore ampiezza di giurisdizione nel Papa, che ne' Vescovi, non inorridisca in sentire da Eybel, che tutti li Vescovi sieno ugualmente, che il Papa, chiamati al governo della Chiesa, e con non minore podestà?

Tornando al passo sopra riferito di S. Agostino, tratto dal *Salmo contro la parte di Donato*, serve questo anche a confondere l' abuso, che fanno i Novatori di que' luoghi del Santo Dottore, ove dice, che S. Pietro, allorchè ricevè le Chiavi, *gerebat Personam Ecclesiae*. Non incresca loro di ascoltare la spiegazione, che ne reca il dotto Sorbonico Natale Alessandro nella

(*a*) Epist. 10. ad Episcopos per Provinciam Viennensem constitutos, Edit. Baller. Tom. 1. Col. 632.

(*b*) Tom. 2. Col. 1315. e sequen.

più volte citata Dissert.4. del Secolo I. „ Illius itaqne propositio-
„ nis duplex potest esse sensus: primus, quod Sanctus Petrus
„ Ecclesiae nomine Claves acceperit, quemadmodum Regius-
„ Orator nomine Regis alicujus Civitatis Claves accipit, in quam
„ propterea nullam habet potestatem. At nequaquam ita est. Se-
„ cundus, quod Ecclesiae nomine Claves acceperit, ut illius Re-
„ ctor, ac Moderator: quomodo Princeps Populi nomine gla-
„ dium accipit, & ad ejus tuitionem totum Regni splendorem
„ convertere tenetur. Quo sensu Sanctum Petrum Claves nomi-
„ ne Ecclesiae accepisse dixit Sanctus Augustinus „ il che segue Egli a dimostrare con chiare testimonianze del Santo Dottore: E certamente, che l' espressione *portabat figuram Ecclesiae* non induca senso d' inferiorità secondo la mente, e il modo di spiegarsi di S. Agostino, può anche argomentarsi da quel passo del lib.15. de Trinit. cap. 26., ove disse, che Cristo nel suo Battesimo, *Corpus suum, idest Ecclesiam suam praefigurare dignatus est*.

Nella serie delle sue proposizioni produce altresì l'Annalista qual sentimento di S.Agostino, che *S. Pietro non meno di S. Cipriano deviò dalla regola della verità*. Questo sentimento ne' precisi termini, ne' quali vien riportato dall'Annalista, senza ulteriore spiegazione, conforme all' intendimento del Santo, verrebbe a significare, che siccome San Cipriano errò certamente nella dottrina, sostenendo una massima, che, come dice l' Annalista, fù poi riconosciuta falsa dalla Chiesa, così pure S.Pietro errasse nella dottrina, e si fosse, come S. Cipriano, imbevuto di qualche sentimento realmente contrario al Dogma, finchè ne fosse avvisato da S. Paolo. Ma una tale asserzione, quanto assurda in se stessa, altrettanto è aliena dalla mente di S. Agostino. Bensì riconosce il Santo Dottore un mancamento proveniente da soverchia timidezza nella condotta, che tenne S. Pietro verso i Gentili, assoggettandoli alle osservanze legali. Mà insieme riconosce, che S. Pietro punto non ignorava, che quelle osservanze tuttochè potessero ancora innocentemente praticarsi, più non erano necessarie alla salute (a) „ Nec Apostolus Petrus hoc igno-
„ rabat: sed id faciebat, timens eos, qui ex circumcisione
„ erant „ Adunque S.Pietro deviò dalla regola per difetto di condotta, non per errore di credenza, laddove S. Cipriano errò certamen-

(a) Epist. 4. ad Hieron. n.5.

tamente nella dottrina, credendo invalido il Battesimo conferito dagli Eretici. Meritamente pertanto convengono i Dottori Cattolici, che l' errore di S. Pietro fu errore di condotta, ma non già di predicazione, come fu in S. Cipriano, ed accomunare l'un deviamento con l' altro senza questa distinzione, come fa l' Annalista, è lo stesso che dire, che gli Apostoli fossero soggetti ad errore nell' insegnamento, il che da niun Cattolico dirassi giammai.

Se in vece di avere del continuo in bocca il gran nome di S. Agostino, fossero più solleciti gli Avversarj di penetrarsi del suo spirito, di seguirne gli esempj, e le massime, lungi dal volere imitare l' impudente audacia di un Chemnizio con l'esame di un Breve Pontifizio, avrebbe anzi temuto l'Annalista d' incorrere nel rimprovero fatto da S. Agostino al contumace Vescovo di Eclana: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam factum est apud Apostolicam Sedem?* E vestendosi dello stesso spirito di cristiana modestia, di dovuta venerazione, ed ossequio verso la Santa Sede, si sarebbe pregiato di seguirne le luminose traccie, con sottoporre il suo giudizio a quello del Supremo Pastore, come fece S. Agostino nel dirigere al Pontefice (*a*), S. Bonifacio i suoi Trattati contro le due Epistole de' Pelagiani: „ Haec ergo, quae istis „ duabus Epistolis illorum, ista disputatione respondeo, ad tuam „ potissimum dirigere Sanctitatem, non tam discenda, quam exa„ minanda & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda con„ stituî „.

In vano pertanto da ciò, che dice S. Agostino del deviamento di S. Pietro, conclude l'Annalista, che si opporrebbe a sentimenti del Santo, chi da certe espressioni di lui meditasse di dedurre, che Pietro come Maestro infallibile deve essere ascoltato da tutti. Non porta il nostro presente intento di entrare in discussione sul punto della infallibilità. Basti qui accennare il luogo degli Atti Apostolici Cap. 15. ove ragionando S. Pietro della sua Elezione, dice „ Viri Fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus „ Deus in nobis elegit, per Os meum audire Gentes Verbum „ Evangelii, & credere „ Chiunque mediterà questo passo senza prevenzione, intenderà facilmente da chi, e come ascoltarsi debba il Magistero di Pietro, il Magistero di Leone, per la cui

(*a*) L. 1. cap. 1.

bocca parla Pietro ; e così anche de' Pontefici, che si succedono in quella Cattedra, nella quale, come dice S. Pier Crisologo (*a*): „ Beatus Petrus, qui in propria Sede & vivit, & praesidet, prae„ stat quaerentibus Fidei veritatem „ Ci compatisca l'Annalista, se più che a lui crediamo a S.Pier Crisologo.

Saremo più brevi nel ricordare le autorità di altri Santi Padri, allegate nel Breve, nelle quali l'energia nulla toglie alla precisione, e tali che in ciascuna di esse si appresenta senza enigma, o enfasi l'espressa condanna or dell'uno, or dell'altro errore di Eybel.

Vi ha ombra di enigma in quella sentenza di S. Gio: Grisostomo, ove dice, che S.Pietro come Capo, e Corifeo del Coro Apostolico potea da se eleggere, e surrogare un' Apostolo in luogo del Prevaricatore (*b*)? Diritto, ch' Egli non riconosce fuorchè in S. Pietro, e che dimostra quanto nel concetto del Santo sovrastasse l'autorità del Capo a quella degli altri Apostoli, riguardo alla missione, e deputazione de' Sacri Ministri (*c*): Autorità nuovamente autenticata ne' Successori di S.Pietro dal Concilio di Trento Sess. 23. Can. 8., che fulmina l' Anatema contro chi dica, che i Vescovi assunti dal Romano Pontefice non siano veri, e legittimi Vescovi.

Può desiderarsi maggior chiarezza, e precisione nell' espressioni di S. Girolamo circa la necessità di ricevere dalla Santa Sede Apostolica la legge della comunione, e la sana forma delle parole circa i Misteri, e Dogmi rivelati?

Se agli occhj di S. Girolamo profano era chiunque non fosse unito di comunione colla Sede di Pietro, e col Pontefice sedente in essa, non spicca lo stesso sentimento in quella energica, nè men significante espressione di S. Ambrogio: *Ubi Petrus, ibi Ecclesia* (*d*)? Come pure in quell' altra sua espressa sentenza, che dalla Chiesa Romana, Capo di tutto l' Orbe Cattolico, *in omnes venerandae comunionis jura dimanant*. Per lo che dal Santo Dottore

(*a*) Epist. ad Eutych.

(*b*) Questo passo tuttochè chiaro per se stesso si troverà confermato nella terza parte, e vieppiù illustrato dalla serie del contesto, ove San Gio: Grisostomo rileva come S. Pietro fu non soltanto il primo ad intimare l'Elezione, mà che di più solo Egli prescrisse la qualità, di cui dovea essere rivestito il soggetto da eleggersi.

(*c*) Di questo passo si tratterà più diffusamente nella terza parte.

(*d*) Epist. 6. Cl. 1.

fore fu sì altamente commendata la religione del Fratello suo S. Satiro, il quale in pericolo di morte, prima di ricevere i Sacramenti, volle assicurarsi, se il Vescovo, da cui potea riceverli, unito era di comunione colla Sede Romana, cioè a dire colla Chiesa Cattolica; tanto era chiaro, che niuna Chiesa particolare potea essere riconosciuta come Cattolica, se unita non era di comunione colla Chiesa Romana.

Nulla di enigmatico, nulla di ambiguo si scorge nelle lettere, o di S. Cesario Arelatense a S. Simmaco, o di S. Avito di Vienna a S. Ormisda. Il primo, ripetendo dalla Persona di S. Pietro il principio dell' Episcopato, conforme a quanto già dissero S. Siricio, e S. Innocenzo I., rappresenta convenirsi per ciò stesso al Romano Pontefice il prescrivere a tutte le Chiese ciò, che debbano esse osservare, nè si ristringe a chiederne il consiglio, come taluno ha voluto dare ad intendere, mà ne implora espressamente l' autorità.

L' altro a nome anche degli altri Prelati Gallicani, suoi Fratelli, e Figliuoli tutti del Santo Padre supplica per essere instrutto sopra la risposta da darsi alle consultazioni, che gli venissero proposte da que' Vescovi, ripromettendo per parte di tutti la più sicura divozione alle sue sentenze sopra lo stato della Fede. A quali sentimenti si conformano pienamente altri, ed altri Decreti de' Concilj Gallicani nel corso di tanti Secoli.

E ne' tempi posteriori fu di nuovo in precisi termini vindicata la Primazia giurisdizionale del Papa sopra i Vescovi, da Padri Gallicani dell' Assemblea dell' Anno 1681. nella protesta, che fecero di riconoscere: „ Che il Romano Pontefice è Capo della „ Chiesa, centro dell' unità; che ha sopra di loro il Primato di „ autorità, e di giurisdizione, conferitogli da Nostro Signore „ Gesù Cristo nella Persona di S. Pietro, che, chi dissentisse da „ tal verità sarebbe Scismatico, anzi Eretico „.

E qual ombra di giurisdizione, ossia di autorità di Regime rimarrebbe al Successore di S. Pietro sopra i Vescovi, qualora fossero i Vescovi tutti chiamati del pari al governo della Chiesa, e con non minore podestà? Qualora non fossero questi obbligati di rendere ragione al Romano Pontefice della loro condotta: Qualora non potesse il Papa ingerirsi nella loro amministrazione; nè eccitarli all' adempimento de' loro doveri, fuorchè per la via della esor-

esortazione, e dell' esempio: Qualora il Romano Pontefice, qual Supremo Pastore del Gregge, non potesse togliere pecorelle ad un Pastore inferiore per assoggettarle ad un' altro, ed illegittima fosse in conseguenza l' autorità in ogni tempo esercitata da Papi nell' erigere, o sopprimere, nell' unire, o dividere le Diocesi, illegittimi li Vescovi preposti a governare pecorelle illegittimamente assegnate ad essi: Qualora da qualunque Vescovo potesse concedersi qualunque cosa possa esser conceduta dal Romano Pontefice?

Errori sono questi contrarj alla dottrina vegliante in tutto il Cattolicismo, al comune senso de' Fedeli, alle decisioni de' Concilj, all' universale sentimento de' Padri, e segnatamente di San Bernardo, con tanta evidenza d' impostura citato dagli Avversarj in favor loro: Errori, che nella somma vengono a ferire, secondo il detto di Gersone, l'articolo del Simbolo *Unam, Sanctam Ecclesiam*, siccome sovversivi di quel Primato, che è pur Dogma Cattolico, e di quella Primazia giurisdizionale sovra i Vescovi medesimi, che, siccome protestano i Padri Gallicani, non può negarsi senza nota di Scisma, e di Eresia; Primazia, in cui si concentra, e consiste l' unione della Chiesa Cattolica, come riconobbe l' Illustre facoltà Teologica di Parigi nella condanna degli errori dello Spalatense Apostata riferita nel Breve; come il conferma espressamente l'Autore della Difesa &c. P.3. l.10. c.5., ove si prende a provare di proposito, la Chiesa Romana siccome Sede di Pietro esser quella Chiesa particolare, in cui la Fede di Pietro non può mai venir meno, e per cagion della Dignità del suo Pontefice esser talmente necessaria all' unione della Chiesa, che non possa giammai disgiungersi dalla vera Chiesa, e dalla vera Fede. E cap.6. (nel passo sovra citato) soggiunge, che se questa Cattedra potesse giammai venir meno, o farsi Cattedra di errore, verrebbe altresì a mancare il vincolo della Società Cattolica, e la stessa Chiesa Cattolica diverrebbe Scismatica, e dissipata, il che non è possibile. E nell' Appendice alla Difesa l. 1. cap. 15., ove avendo riportato questo passo di Gio: Driedo „ *Defecit Hierosolymitana Ecclesia, cui Jacobus praesedit: defecit Achaja, ubi Andreas: Asia ubi Joannes; India, ubi Thomas; Persis, ubi Judas: Aethiopia, ubi Matthaeus; Graecia, ubi Paulus: Romana Sedes hactenus manet in Christi Fide erecta*;

ed

ed avendo spiegato in questo senso la mente di quel dotto Teologo, cioè che in quelle parole venisse da lui riprovato, „ *Si quis diceret Romanam Ecclesiam etiam particularem, aliis similem esse, quae cum Episcopo, ipsaque Episcopali Sede a Fide penitus excideret, fieretque Cathedra jam erroris, aut Schismatis*. Soggiunge „ Id quidem Driedo docuit nunquam Romae eventurum, „ quod nos ultro amplectimur, atque insuper addimus: quantum„ cunque in Romam fremerent inferorum portae, ac Sacrae Ur„ bis, quod absit, fundamenta concuterent, non propterea prae„ valituras contra Petri Cathedram „ (ecco come da questo Autore stesso alla Cattedra di Roma viene applicata la promessa di Cristo, che le porte dell'inferno non prevaleranno contro di essa) „ Sed eam semel a Christo Ecclesiae Catholicae datam, inte„ gram permansuram, sedique Sacrosanctae, modo quo sciverit, „ provisurum Deum, neque futurum unquam, ut ipsa Pontificum, „ qui Petri loco sint, successio, ac series a vera Sede avellatur: „ quod quidem & Driedo sensit, & omnes Catholici confitentur. „ Quod autem Driedo nunquam futurum docet, ut in Urbe Ro„ ma, in Romana Dioecesi, in Romano solo, Fides, & Prima„ tus intereant, id quidem non video, ut in nos intorqueri pos„ sit. Neque enim Clerus Gallicanus somniavit fore ut Romana „ Ecclesia particularis, seu Romana Dioecesis cum Episcopo, & „ Plebe sua penitus intercidat, Populusque Romanus totus cum „ suo Pontifice a Fide abrumpatur, & Primatus Ecclesiae alio „ tranferatur „ In questi tratti, come in altri non pochi sembra l'Autore della Difesa essere stato inspirato da quel profondo sentimento di venerazione, e di ossequio, che il gran Bossuet si fece pregio di professare in tante sue gloriose Opere verso la Santa Sede, ove si tratta massimamente di vindicarne l'autorità, e la dignità contro le maligne cavillazioni de' Protestanti. Nè men degna di Bossuet si è la giurata protesta, con cui termina lo stesso Autore la sua *Difesa* „ Denique ad supremum usque halitum, in „ Ecclesiae Catholicae, Romanaeque, & Apostolicae Sedis, in „ eaque sedentis Romani Pontificis potestate esse me, futurum„ que profiteor. Ita me Deus salvum velit „.

E qui non temo di appellarmi a qualsivoglia Uomo, che abbia principio di verità, e di onestà. Lo prego a voler considerare per una parte il modo di spiegarsi de' Padri intorno alle preminen-

ze della Santa Sede: A considerare per l' altra parte i modi tenuti da Vicleffo, da Giò Hus, da Marsilio di Padova, da Marco Antonio de Dominis: A voler quindi coll' uno, e con gli altri confrontare le dottrine di Eybel, e del suo Apologista; e dica poscia in sua coscienza, a qual parte gli paja, che più si accostino, o alle Sentenze de' Padri, o alle riprovate massime de' Novatori? Negli scritti de' Padri, da S. Ireneo fino a S. Bernardo (tolti que' pochi tratti, che durante il suo errore, S. Cipriano *irritatus effudit in Stephanum*) tutto respira venerazione, ubbidienza, rispetto verso la Sede di Pietro: Negli scritti di costoro tutto tende ad inspirare odio, alienazione, disprezzo di quella Cattedra, cui fu principalmente affidata l'autorità dell' insegnamento, con l' obbligo di dovere confermare i Fratelli nella Fede. Siano energiche, siano, quanto costoro vanno predicando, enfatiche l' espressioni de' Padri sempre stà, che il costoro linguaggio non è il linguaggio de' Padri: ed in tanta discordanza di linguaggio possono lusingarsi di una perfetta concordanza di spirito, e di sentimenti? Se si pregiano di essere veri Discepoli de' Padri, qual noja può dar loro un Decreto, tutto tessuto delle sentenze de' medesimi, tutto inteso a confermare le pure massime dell' antica Tradizione, registrate, e tramandate di mano in mano nelle venerabili Decretali de' Pontefici da primi Secoli fino a tempi presenti; un Decreto diretto a condannare perniciose innovazioni, riprovate con orrore da quegli stessi Dottori, sotto la cui autorità tentano di accreditarsi? Non era forse indispensabile dovere di chi presiede alla Cattedra di S. Pietro, preservare contro siffatti attentati l' inviolabile integrità del Deposito, accoppiando ad esempio de' suoi gloriosi Predecessori, al pascolo della instruzione il vigore dell'Apostolica Autorità „ Ut suis constabilita regulis „ Ecclesia, (come scrivea S. Innocenzo I. a Padri Cartaginesi) „ & hoc, quo illos caveat, pronuntiationis justae firmata Decre„ to talibus parere non possit: qui perversis instructi, immo de„ structi verborum argutiis, sub imagine Catholicae Fidei dispu„ tantes, velut pestiferum exhalantes virus, ut hominum recte „ sentientium, in deteriorem partem corda corrumpant, totam „ veri Dogmatis quaerunt evertere disciplinam „.

PAR-

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI

Sulla continuazione dell' *Esame* ossia sul libello intitolato

LA VOCE DELLA VERITA' &c.

GIA' da principio si è osservato, che il libello intitolato; *la Voce della Verità, o sia rispettosa rimostranza di un Teologo Cattolico al Sommo Pontefice &c.*, altro non è in sostanza, che l' *Esame* divulgato sotto varj articoli negli annali detti di Firenze; se non che ha forse stimato l' Autore, con vestire in quel mentito frontispizio l' insegna del Teologale Magistero, rivestirsi anche di più autorevole carattere, onde dare maggior peso al tuono magistrale, con cui si prende ad ammaestrare il Capo della Chiesa, ad avvertirlo della sorpresa fatta alla sua religione nella promulgazione del Breve, non meno che dell'obbligo, che ha di ritrattarlo. Non può in vero negarsi al Censore il vanto di aver degnamente corrisposto colla tessitura del lavoro alla stranezza del disegno. La schietta esposizione, che se n' è abbozzata nelle premesse Osservazioni può bastare a dimostrarlo. Non però è sembrato inutile lo stenderle alquanto di più, o per dir meglio ripeterle in parte ad oggetto di richiamare l'attenzione de' leggitori a que' tratti particolarmente, ove la franchezza dello Scrittore potrebbe imporre alla troppa credulità di taluni. Nè sia di scorta in questo intento l'autorità, e l'esempio di S. Agostino, l. 2. de Bapt. c. 1. „ Si qua ergo me respondendi necessitas „ ea quae jam in aliis libris posui, rursus commemorare coege- „ rit, quamquam id modice faciam, his qui jam illa legerunt, „ & tenent, onerosum esse non debet: quia & ea quæ instru- „ ctioni sunt necessaria, saepius oportet insinuare tardioribus, „ & cum eadem multipliciter varieque versantur, atque tractan- „ tur, ipsos quoque capaciore intelligentia praeditos adjuvant, „ & ad facilitatem sciendi, & ad copiam disserendi. Novi etiam „ quemadmodum soleat contristare lectorem, cum ab eo libro,

„ quem gerit in manibus, quando in aliquem nodum quaestionis „ inciderit, in alium mittitur ubi ejus solutionem requirat, quem „ forte non habet. Quapropter quaecunque in aliis libris jam di- „ ximus, si necessitas praesentium quaestionum breviter iterare „ compulerit, ignoscant scientes, ne offendantur nescientes: „ Satius est enim offerre habenti, quam differre non haben- „ tem „.

SEZIONE I.

Sul Preambolo.

COminciamo dal Preambolo. Si fa in esso il Censore a deplorare la pretesa sorpresa fatta al Papa, e tosto accenna il punto, in cui si duole spezialmente che sia stata circonvenuta la prudenza del Santo Padre: cioè (p.4.„ Che siasi pensato di scre- „ ditare la dottrina di coloro, che sostengono essere in facoltà „ de' Vescovi col consenso de' loro Sovrani d'intraprendere, ed „ eseguire nelle loro Diocesi, e Provincie una savia Riforma, „ che apra come la strada ad una ristaurazione universale della ri- „ lassata Disciplina, estorcendo dall' ottimo cuore di Pio VI. un „ Breve contro il libro del Signor Eybel, digerito in guisa però „ di spargere sospetti, e prevenzioni contro le più accreditate „ Università, i più celebri ingegni, i Prelati più Santi, ed illumi- „ nati, contro la pietà, e la religione de'Sovrani conoscitori del „ vero, e del retto, pieni di zelo per la vera gloria del San- „ tuario. „

Grande apparato: mà conviene spiegarsi con più di precisione circa la facoltà, che intende, che abbiano i Vescovi d'intraprendere, ed eseguire Riforme nelle loro Diocesi col consenso de' loro Sovrani. O intende la facoltà di riformare gli abusi, che insorgono contro la Legge di Dio, ed i Comandamenti della Chiesa, contro la Disciplina stabilita, e vegliante a suoi tempi, contro le pratiche di Religione, e di pietà, che *universa frequentat Ecclesia*; ed ove troverà una sillaba nel Breve, che tenda o ad impugnare ne' Vescovi la facoltà d'intraprendere siffatte lodevoli riforme, o a rallentare lo zelo de' pii Sovrani a prestare loro l'assistenza, di cui possono abbisognare per eseguirle? Zelo già

già con tanta lode spiegato ab antico da Rè Franchi ne' loro Capitolari (*a*) : „ Quia necesse est , ut plebs , quae Sacerdotis præ-
„ ceptum non ita ut oportet , custodit , nostro etiam corrigatur
„ imperio . „

Se poi sotto pretesto d'incamminare una ristaurazione universale intende di attribuire a ciaschedun Vescovo la facoltà di variare la Disciplina vegliante , stabilita per autorità superiore di Concilj , e Pontefici , produca dunque un Canone di Concilio , un passo di Santo Padre , una Sentenza di Università Cattolica , o di Dottore accreditato , che dica essere in balìa di ogni Vescovo di alterare nella sua Diocesi la Disciplina autorizzata a suoi tempi, e confermata dalla pratica universale della Chiesa . Bella idea in vero di *savia Riforma* , che sulla distruzione della Disciplina universale verrebbe ad introdurre tante difformi Discipline , quante Diocesi sono nella Cristianità , ed in ogni Diocesi tante successive trasformazioni , quante fossero non solo le successioni de' Vescovi , mà sotto uno stesso governo le variazioni nel modo di pensare del Vescovo , e de' suoi Consiglieri ! Non così la pensarono i nostri Maggiori , che ne hanno tramandata in tal proposito tal copia di monumenti , che basta delibarli per confondere pienamente una sì strana pretensione .

I. Da primi Secoli emanò il Canone 33. Apostolico (*b*) , che ingiunge ad ogni Vescovo di riconoscere il Capo , che presiede alla sua Provincia , e di nulla intraprendere di grave momento senza il di lui consenso , ed approvazione .

II. In tutta la susseguente serie de' Concilj Generali, e Provinciali si vedono formati Canoni di Disciplina , prescriventi la norma da tenersi da Vescovi nell' amministrare le loro Diocesi , e ciò sotto pene gravissime , anche talvolta di deposizione contro i trasgressori . Dunque non si credeva , che fosse in poter loro di variare la Disciplina , che nella successione de' tempi veniva di mano in mano prescrita da Autorità superiore ad essi .

III. Punto era di Disciplina la fissazione del giorno per la celebrazione della Pasqua . Non perciò fu creduto , che se ne dovesse lasciare l'arbitrio ad ogni Vescovo , onde anche il gran Concilio Niceno decise , che da per tutto si dovesse seguire l'antica

(*a*) Presso Baluz. Ediz. di Parigi 1780. Tom. I. Col. 1.

(*b*) Gent. Herveto Interp.

pratica, che era quella, come ivi si dice, della Chiesa Romana, che di già seguitata era dalla maggior parte delle Chiese.

IV. Alla Disciplina si riferisce l'uso di comunicare i non Celebranti sotto una sola specie: pure fu detto nel Concilio di Costanza, Sess.13., di quella consuetudine, che, *habenda est pro lege, quam non licet reprobare, aut sine Ecclesiae auctoritate pro libito mutare*. E così decretò il Concilio di Trento Sess.21. c.2.. Sarà dunque in arbitrio di ciascun Vescovo il pigliarsi da se una siffatta autorità, sotto pretesto di risuscitare l'antica Disciplina, o di facilitare con ciò la riunione de' Dissidenti? E non dovrà dirsi lo stesso dell' infusione dell' acqua nel Calice, dell' uso del pane fermentato presso i Greci, e dell' azimo presso i Latini, del Digiuno naturale prima della Comunione, ed in generale di qualunque altra pratica di Disciplina prescritta da superiore autorità, e confermata dall' uso della Chiesa?

V. Il Sacro Concilio di Trento dopo aver vendicata (Sess.21. c.2.) la podestà propria della Chiesa circa la dispensazione de' Sacramenti, salva la loro sostanza, non perciò stimò, che questa podestà dovesse risiedere in ogni Vescovo relativamente alla sua Diocesi: Che anzi, Sess.22. c.8., degli stessi *antichi* Riti delle Chiese, altri non volle conservati fuor quelli, che fossero approvati dalla Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, e Sess.7. Can.13., fulminò l'anatema contro chi dicesse, che li Riti approvati, e soliti adoperarsi nella solenne amministrazione de' Sacramenti possano in altri nuovi per qualunque Pastore delle Chiese mutarsi.

VI. Dovrà pertanto cadere sotto lo stesso divieto l'introduzione delle Lingue volgari nella Sacra Liturgia. Onde anche i venerandi Prelati della Chiesa Gallicana adunati nel 1661. a Parigi (*a*), non contenti di riprovare una versione fatta in Francese del Messale Romano, ricorsero al Sommo Pontefice Alessandro VII. „ enixe rogantes, ut publica, & solemni Constitutio„ ne huic novitati statim obsisteret ne serperet longius „. Che bisogno vi era di ricorrere alla Santa Sede, se era in potere d'ogni Vescovo di adottarla, o rigettarla a suo piacimento? Quanto in questo ricorso alieni dal nostro Pseudo-Teologo, altrettanto costanti si mostrarono que' venerabili Padri nell' attaccamento alle mas-

(*a*) Tournelì de Sacrament. in gen. quaest. ult.

massime ricevute dalla Tradizione de' loro più santi, ed illuminati Maggiori. Non ignoravano, per tacere d' altri monumenti, che di mano in mano si riferiranno, come S. Cesario Arelatense ricorse a Papa Ormisda, perchè da quella Sede, onde l'Episcopato trasse l' origine, conveniva, che a tutte le Chiese si prescrivesse ciò, che da quelle dovesse osservarsi. Nota era loro l'energia, con cui si espressero i Padri del Concilio Turonense II. an. 567., ove trà altri Santi sederono il gran S. Germano Vescovo di Parigi, S. Pretestato Vescovo di Rouen, intorno alla sommissione dovuta ai Decreti della Santa Sede: „ Quis Sacerdotum adversus Decreta „ talia, quae a Sede Apostolica processerunt, agere praesumat „? Ed in conferma richiamano l' esempio del costante ossequio prestato da loro Maggiori a Romani Pontefici „ Et Patres nostri hoc „ semper custodierunt, quod eorum praecepit Auctoritas „.

VII. Se poi basti il consenso della Podestà Laica per autorizzare un Vescovo ad intraprendere Riforme, con variazione della Disciplina introdotta, amo meglio, che il senta l' Anonimo da due Scrittori assai celebrati da nostri Avversarj, nè mai venuti in sospetto di poco riguardo verso la Podestà del Principato. Ascolti dunque in primo luogo Pietro de Marca (concord. Sacerd. & Imper. lib. 2. cap. 6. n. 6.) „ Quod attinet ad Disciplinam, quae ver- „ satur in ceremoniis, & in Sacrorum Ministerio, de illa decre- „ tis suis statuere posse viderentur Principes Christiani ad exem- „ plum Regum Judaicorum, qui Sacerdotibus vices Sacrificio- „ rum, & Levitis munia sua distribuerunt; nisi quod ab iis re- „ gii Sacerdotii privilegio factum est, ad Reges Christianos trahi „ non posse docuissemus capite superiori. Gelasius in iis, quae „ Sacramentorum perceptionem, & Mysteriorum erogationem „ respiciunt, Principes religionis ordine a Sacerdotum judicio „ pendere docuit. Et Gregorius II. in Leonem invectus est, quod „ imagines, quae ad ceremoniarum censum referri possunt, ab „ Ecclesiis Edicto suo proscripsisset. Quare vereor, ne Justinia- „ num damnare cogamur, quod de Sacrae Liturgiae ritibus con- „ stitutionem ediderit, qua mystica verba Consecrationis Eucha- „ ristiae elata voce, non autem demissa, ut solemne erat, pro- „ ferri jubet, ut qui locum tenet idiotae, Amen succinere pos- „ sit. Praeterquam quod enim de ritu Sacrificiorum decernere „ tentat, quae pars disciplinae solis Sacerdotibus competit, anti-

„ quos.

„ quos Ecclesiae mores sollicitat, qui, ut reverentia mysteriis „ conciliaretur, preces mysticas demissa voce proferri induxe- „ rant, ut testatur Basilius in Oriente, & licet aliquot Saeculis „ posterior Alcuinus in Occidente, si tamen is liber est Alcuini„. Senta in secondo luogo altro Scrittore singolarmente da esso lui magnificato, la cui testimonianza dovrebbegli perciò riuscire siccome di maggior peso, così anche di maggiore confusione. Questi è il *Vescovo Miriofitano*, il quale nel *Prodromo* della Storia Trevirense, Tom. 1. pag. 138. stampato già dall' an. 1757., innanzi ch' Egli assumesse il famigerato nome di *Febronio*, dopo avere comendato lo zelo, con cui fu lo stesso tema egregiamente sostenuto da S. Martino in presenza dell' Imperatore Massimo, da questa, e da più altre venerande autorità conclude asseverantemente „ Sicut de articulis fidei judicium penes Ecclesiae Patres „ esse dignoscitur, ita & in materia disciplinae jus statuendi & „ Canones condendi „. Neppure a ragione dovrà il Censore adontarsi, che per soprapiù il rimandiamo alla Scuola di un moderno pubblico Professore dell' Università di Vienna. Il Bertieri (*Theol. Dogmat. &c. Pars altera*, Vindobonae 1777.) 1. dimostra (§. 92.) come colla podestà delle Chiavi data da Cristo agli Apostoli, fu insieme conferito alla Chiesa il diritto di far leggi: diritto ch' egli fortemente difende contro i Protestanti, che il negano: „ Heterodoxorum plures „ ii maxime, qui e Jurisconsul- „ torum numero sunt, Apostolos ipsos nulla fuisse legislatoria „ potestate insignitos affirmant; quos tamen ex eodem gremio „ refutat Moshemius &c.„ 2. (§. 95.) mostra che i diritti della podestà legislatoria, derivanti dalla podestà delle Chiavi, sono per siffatto eminente modo coerenti alla Chiesa, *ut neque a quopiam mortalium dependeant*, *nec irrita reddi queant*, in prova di che oltre le autorità di Osio, e di Gelasio riporta la testimonianza dell' Augusto Teodosio nella Lettera al Concilio Efesino: „ Nefas esse, „ qui SSmorum Episcoporum Catalogo adscriptus non est, illum „ Ecclesiasticis negotiis, & consultationibus se immiscere „ 3. (§. 98. e 99.) dichiara come quella podestà delle Chiavi fu in modo più eminente conferita da Cristo a Pietro, nel costituirlo *Pietra e fondamento della Chiesa*: „ At vero, quum reliqui adstarent „ Apostoli, ipsique *Soli* gregem universum regendi pascendi- „ que potestatem tribuerit, evidens est jurisdictionem Petro da-

tam

„ tam tam amplam fuisse, ut in Apostolos ipsos, qui etiam „ Christi oves sunt, diffunderetur „; il che segue a dimostrare colla Tradizione de' Padri sì Greci, che Latini.

Non abbiamo temuto di chiedere al Censore un Canone di Concilio, un passo di Santo Padre, che ad ogni Vescovo attribuisca la facoltà di variare sotto pretesto di Riforma la comune Disciplina della Chiesa. Egli adduce in vero un passo di S. Cipriano (Epist. ad Quintum) da cui potrebbe in certo modo inferirsi una uguale podestà riconosciuta dal Santo in tutti li Vescovi nel regolamento delle loro Diocesi. Mà dalle premesse Osservazioni chiaramente apparisce o il poco accorgimento del Censore, o la di lui mala fede nel portare a vantaggio della sua causa un documento, che piuttosto serve a pregiudicarla. Il passo, ch'egli cita, è uno di que' tratti, che S. Cipriano, come rilevò S. Agostino, *irritatus effudit in Stephanum*, di que' tratti, che avrebbe voluto cancellati dalla memoria degli Uomini, *quae retractare nolo, quae praeterire melius est*: Tratti, che amava non senza molta verisimilitudine persuadersi essere stati di poi dal Santo Martire corretti: Che caduti di fatto in totale dimenticanza, tratti vennero fuora, se non inventati, almeno alterati da Donatisti, per sostenersi contro l'autorità della Chiesa: quindi con uguale impegno allegati da Protestanti contro la Supremazia della Santa Sede; ed ora finalmente ad esempio degli uni, e degli altri avidamente riprodotti da nostri Avversarj contro le più incontrastabili essenziali prerogative del Primato. Rimettiamo il discreto leggitore alle nostre precedenti Osservazioni sull' abuso, che si fà dell'Autorità di S.Cipriano.

Si scuopre lo stesso spirito d'errore, e di fallacia nella maniera, con cui appresenta quale insegnamento di Sant' Agostino: „ Che S. Pietro *non meno* di S. Cipriano deviò dall' insegnamento „ del Vangelo, e dalla regola della verità „. E' noto, che il deviamento dall' insegnamento del Vangelo, e dalla regola della verità può intendersi di due maniere, o semplicemente con operare in maniera difforme dalla regola della verità, o con adottare, e propalare sentimenti contrarj alla regola della verità. Nel primo caso vi ha soltanto deviamento di condotta; nel secondo vi ha deviamento non solo di condotta, mà ancora di errore. Chi presta un falso giuramento, sapendo, che il falso giuramento è peccato

cato, devia nel primo modo dalla regola della verità, ma non erra nel Dogma contro la regola della verità: Chi nel fare un falso giuramento tenesse potersi ciò fare senza peccato, sarebbe questo un deviare non solo per via d' operazione dalla regola della verità, mà innoltre contraddire con errore di Dogma, e di predicazione la regola della verità. Ora, come si è notato nelle Osservazioni precedenti, il deviamento di S.Pietro, secondo S.Agostino, altro non fù, che un deviamento di condotta, procedente da soverchia timidezza, e non già un deviamento di errore, e di predicazione contro la regola della verità: Laddove S. Cipriano deviò dalla regola della verità nell' un modo, e nell' altro, non solo col fatto, ribattezzando gli Eretici, ma con sostenere la necessità di ribattezzarli, adottando, e predicando una massima contraria in se stessa ad una verità rivelata, come ne conviene il Censore stesso nel suo *Esame*. Avendo dunque S. Cipriano deviato dalla regola della verità, e per condotta di fatto, e per errore di massima, dire che S. Pietro deviò *non meno* di S.Cipriano dalla regola della verità, egli è un' attribuire a S. Pietro non solo un' errore di condotta, qual solo fù riconosciuto da S. Agostino, ma anche un' errore di massima, e di predicazione, che non può attribuirsegli senza bestemmia.

Quanto alieno fosse S. Agostino dall' attribuire a S. Pietro errore di massima, consta dal passo, in cui, scrivendo a S.Girolamo, dichiara, come il Santo Apostolo, sebbene mostrò soverchia timidezza nell' allontanarsi dal conversar con Gentili convertiti, per non offendere i Giudei, *non ignorava* però, che più non era di necessità per i Cristiani l' osservanza de' Legali. E ciò anche ben potea il Censore raccogliere dal passo stesso, ch' egli riferisce, se per maggiore facilità non si fosse risparmiato l' incomodo di considerarlo, e rescriverlo dal principio. In quel libro 2. *de Bapt. cont. Donast.* cap. 1. entra subito S. Agostino a spiegare il suo intento, cioè di mostrare coll' ajuto di Dio, come l' autorità di S. Cipriano non solo non faceva per loro, che anzi si rivolgea in favore della pace contro di essi: = *Quantum pro nobis, hoc est, pro pace Catholica faciant ea, quae tanquam ex auctoritate B. Cypriani adversus nos a parte Donati proferuntur, adjuvante Domino demonstrare proposui* = Affettavano essi di magnificare li grandi meriti del Santo Martire per autorizare col suo esempio

la

la pratica di ribattezzare gli Eretici. Risponde S. Agostino grande in vero essere stato il merito di Cipriano, non però maggiore di quello di S. Pietro, del quale Cipriano stesso attesta, che fù *primus* eletto dal Signore, e sopra il quale edificò il Signore la sua Chiesa: Che però se potè S. Pietro procedere men rettamente quanto alla pratica delle osservanze legali, non era da farsi maraviglia, che nella pratica del ribattezzare abbia potuto altresì S. Cipriano deviare dalla regola della verità. E segue a dire: „ Ecce „ ubi commemorat Cyprianus, quod etiam nos in Scripturis San„ ctis didicimus, Apostolum Petrum, in quo Primatus Aposto„ lorum tam excellenti gratia praeeminet, aliter quam veritas „ postulabat agere solitum, a posteriore Apostolo Paulo esse cor„ rectum „. In questo confronto di pratica con pratica, al che solo si ristringe il paragone fatto da S. Agostino, dice avvedutamente il Santo, *agere solitum*, non dice, *sentire*, o *praedicare solitum*; con che dinota bensì nel Santo Apostolo un difetto di condotta, ma non già errore di dottrina, e di predicazione, qual' è positivamente escluso da esso lui nella lettera a S. Girolamo. Come dunque potrà dirsi, che chi deviò soltanto nell'*agire*, abbia deviato *non meno* di chi deviò e nell' *agire*, e ciò ch' è più nella dottrina, e nella predicazione contro di una verità rivelata?

Non però senza buona ragione fermossi S. Agostino in quel confronto sul semplice deviamento nel modo di operare dell'uno, e dell' altro. Con tutto l' impegno, che mostrò S. Cipriano per la causa de' Ribattezzanti, sotto qualunque aspetto Egli la riguardasse, del che non è qui luogo di contendere, egli è almeno certo, ed apparisce chiaro dalle sue lettere, e dalla Prefazione al Concilio III. Cartaginese sotto di lui, ch' Egli punto non ripugnava, che riguardo alla controversa pratica ogni Vescovo ritenesse la consuetudine della sua Chiesa senza pregiudizio della pace. A convincere pertanto i Donatisti prende S. Agostino un' argomento *ad hominem* da questa condotta di S. Cipriano, il quale per una parte non si fece lecito di condannare quelli, che operavano diversamente, come arrogantemente facevano i Donatisti, ed era per altra parte di animo talmente disposto, che avrebbe senza dubbio ceduto alla consuetudine contraria, ove l' avesse creduta stabilita dalla comune pratica della Chiesa, alla quale neppure volea cedere l' ostinata pertinacia de' Donatisti. Così S. Agostino

togliea loro per ogni parte il vantaggio, che pretendevano trarre dalla condotta, ed autorità di S. Cipriano, valendosi ancora contro di loro dell' esempio di S. Pietro, riportato dal S. Martire, il quale, se corretto che fù da S. Paolo suo inferiore, si ritrasse da una pratica men conforme alla regola della verità, ne conclude S. Agostino „ Quanto facilius, & fortius quod per universae Ec„ clesiae statuta firmatum est, vel unius Episcopi auctoritati, „ vel unius Provinciae Concilio praeferendum est „. Onde anche può argomentarsi quale giudizio avrebbe formato S. Agostino della pretesa saviezza di quelle Riforme, nelle quali si prendesse un Vescovo l' arbitrio di stravolgere le ordinazioni di una Disciplina autorizata dalla comune pratica della Chiesa.

Al preambolo succedono gli Articoli, ne' quali ha diviso il Censore il suo libello, sulli quali verremo proponendo le nostre Osservazioni in altrettante Sezioni.

SEZIONE II.

Sull' Articolo I. ove si promette l' Analisi del libro del Signor Eybel.

S' Introduce il Censore con dire, che „ l'ostacolo più forte, che si oppone alla Riforma, che nei loro Stati Priucipi illumi„ nati, nelle loro Diocesi introdurre vorrebbono Prelati zelanti, „ e dotti, è la falsa idea, che si hà comunemente del Papa „. Adunque si dà qui per falsa l' idea, che si hà *comunemente* del Papa: Mà ove, e da chi si hà comunemente questa falsa idea del Papa? Forse in Turchia da Musulmani, in Cina, o nel Giapone da Idolatri? Non penso, che voglia parlare di costoro: Adunque di quella idea, che si hà comunemente del Papa nè Paesi Cattolici, ed in mezzo alla Cristianità. Buon per noi, che almeno ci atteniamo al comune sentimento della Cattolicità.

Pure „ temendo il Signor Eybel, che certe anticipate opi„ nioni si radicassero sempre più nell' animo della moltitudine .... „ e che però si facesse sempre maggiore l' ostacolo alle Riforme „ nella Germania incominciate, pensò ben fatto di dissipare, e „ distruggere tali fallaci opinioni, che solo hanno luogo nel capo „ dei Baggei, di coloro cioè, che senza esame, senza lume, e „ con-

„ contro ogni principio di verace dottrina, sposano non sane opi-
„ nioni „. Dunque il comune pensamento de' Cattolici è un pensare da Baggei, da gente che senza lumi sposa fallaci opinioni contro ogni principio di verace dottrina? Grande onore si fà qui al comune della Cattolicità da questi zelanti Riformatori, che contro il pieno corso di una comune inveterata credenza, con tanto coraggio, in sì scarso numero, agognano al ristoramento della sana dottrina. Che se siffatte fallaci opinioni sono venute già da più Secoli ad infatuare il comune della Cattolicità, che idea rimarrà della indefettibilità della Chiesa fuor quella, che pretesero ritenere i Corifei de' Protestanti, li quali si annunziavano anche essi quali Riformatori venuti a dissipare le fallaci opinioni, che da più Secoli ingombravano il comune della Cristianità, mentre la verace dottrina concentrata si era nel piccolo ceto di pochi veri pretesi Adoratori?

Mà veniamo a patti chiari. Domando al Censore, se trà Baggei, quali siamo noi, e la folla de' Cattolici nostri Antecessori intende egli comprendere quel S. Bernardo, alli cui sentimenti ne richiama egli stesso tratto tratto, e colli Sermoni del quale si prende anche a voler convertire il Papa? Nol dirà certamente, tolto che per non perdere il possesso delle contraddizioni non istimi dover con altrettanto di biasimo cancellare le lodi, che ha date meritamente all' esimia dottrina del Santo Padre, in più luoghi. Soffra pertanto, che gli rammentiamo in volgare l'idea, che del Papa ne dà S. Bernardo ne' passi, che colle parole di lui si sono riferiti nelle precedenti Osservazioni, cioè „ che il Papa è (*unus*)
„ il Pastore non solo delle pecorelle, mà anche de' Pastori, e
„ che ciò è fondato sulla parola stessa del Signore: Che a niun'
„ altro Apostolo furono così assolutamente, indistintamente, e
„ senza eccezione commesse tutte quante le pecorelle: Che gli
„ altri Vescovi chiamati sono a parte della sollecitudine, il Papa
„ solo alla pienezza della podestà: Che la podestà degli altri è
„ ristretta in certi limiti, mà che quella del Papa si stende anche
„ sopra quelli, che hanno podestà sù di altri: Che ove la causa
„ il richieda, può Egli chiudere il Cielo ad un Vescovo, sco-
„ municarlo, deporlo: Che fermo, ed inconcusso stà questo
„ suo privilegio, sì riguardo al poter delle Chiavi, come riguar-
„ do alla cura delle pecorelle affidategli „. Il passo è tratto dal

secondo libro *de Consider.* c. 8. Nella lettera poi 131. *ad Mediolanenses* dice „ Che la pienezza della podestà sopra tutte „ le Chiese fu per singolare prerogativa donata alla Sede Apostolica: Che però chi resiste a questa podestà, resiste all'ordinazione di Dio: Che può il Papa, se il giudica utile, ordinare „ nuovi Vescovati: Che di quelli, che sono, può altri deprimere, altri sublimare, secondo che gli detti la ragione, in modo „ che di un Vescovo può fare un'Arcivescovo, o un'Arcivescovo ridurre al grado di semplice Vescovo, quando lo stimi necessario: Che può da tutte le parti della Terra chiamare a se, „ e costringere di comparire alla sua presenza qualunque sublime „ Persona Ecclesiastica, e ciò non una volta sola, o due, mà „ sempre che lo veda spediente: Che hà in pronto il poter di vindicare ogni disubbidienza contro chiunque presuma rendersi renitente: Che potè con giusta severità punire la Chiesa di Milano, malamente consigliata da suoi Pseudo profeti, con toglierle i suoi suffraganei. „ Tralascio altri passi di già citati, concernenti le Appellazioni, ed anche l'esenzioni, che il Santo dice chiaramente competere al Papa per diritto del Primato.

Tale è l'idea, che del Papa ne dà S. Bernardo, idea raccolta dalla Tradizione de' Maggiori, vegliante a suoi tempi, trasmessa, e perseverante fino a di nostri nel comune concetto de' Fedeli. Se a questa si conforma quella del Signor Eybel, tratta da tutt' altri fonti, apparirà dal ragguaglio, che ne dà il suo Apologista.

„ Le asserzioni, dice egli pag. 11., che stabilisce nel suo „ libretto il celebre Professore, ridurre si possono a due Classi. „ Alcune il Gius, altre riguardano il fatto.

PRIMA CLASSE.

„ IL potere delle Chiavi, sù cui si fonda principalmente la „ Dignità Divina Spirituale dei Ministri della Religione ri„ siede ugualmente nei Vescovi, che nel Papa „

Ecco già dato di penna al privilegio singolare, e proprio, che S. Bernardo riconosce nel Papa, si riguardo *al poter delle Chiavi*, che alla cura delle pecorelle.

Reca

Reca in prova i notissimi passi di S. Gio., c. 18. = *Quaecunque solveritis &c.*, e c. ult. *Data est mihi omnis potestas &c.* Mà il *Teologo Cattolico* non dovea ignorare esservi due maniere d'intendere que' passi, l'una in senso riprovato (a giudizio della Facoltà stessa di Parigi, come tosto vedremo) per cui si viene ad escludere ogni disparità di potere trà S. Pietro, e gli altri Apostoli: L'altra Cattolica, per cui si riconosce negli Apostoli una podestà bensì straordinaria, non però esclusiva della dovuta subordinazione verso S. Pietro, come Capo di tutti. Nel primo senso dopo Lutero, Calvino, ed i Maddeburgesi furono que' passi intesi, e spiegati da Marcantonio de Dominis, ove disse: „ Disparitatem potestatis inter Apostolos esse humanum inventum, „ in Sacris Evangeliis, & Divinis novi Testamenti Scripturis „ minime subsistens „ Proposizione dichiarata Scismatica, ed Eretica dalla Facoltà Teologica di Parigi intesa *de Jurisdictione Apostolica ordinaria, quae in solo Divo Petro subsistebat.*

Eppure questa pretta dottrina non hà temuto il Censore di riprodurre sulle traccie dello Spalatense, con enorme abuso de' passi allegati delle Divine Scritture: „ Non si può negare, dice „ egli, che il Salvatore venisse a ratificare, e conferire di nuo„ vo a suoi Apostoli la pienezza della podestà necessaria per „ fondare, e regolare la sua Chiesa: Contuttociò neppure per „ indizio si accenna, che tal facoltà sia maggiore in S. Pietro, „ che negli altri Apostoli: Anzi a ben riflettere dalle parole „ istesse del c. 16. s'inferisce, che la podestà delle Chiavi risiede ugualmente nei Vescovi, che nel Papa. „

Giacchè sulla podestà delle Chiavi si fonda, come dice il Censore, la Dignità Divina Spirituale dei Ministri della Religione, egli è chiaro, che la supposta eguaglianza di tale podestà esclude ogni maggioranza di autorità in S. Pietro riguardo agli Apostoli, e nel Papa riguardo a Vescovi, ed esclude in conseguenza la corrispettiva subordinazione degli Apostoli verso S. Pietro, de' Vescovi verso il Papa. Se ciò si chiama un *ben riflettere*, adunque ben riflettè lo Spalatense nel togliere di mezzo la disparità di podestà frà gli Apostoli: male riflettè all' incontro la Facoltà Teologica di Parigi nel censurarlo: Male Gersone (de Auferib. Consid. 8.) con dire, che quelli, che sentono: „ Quod „ quilibet Episcopus in sua Dioecesi est Papa, vel Pastor Supre-

„ mus

„ mus aequalis Papae Romano errant in fide, & unitate Ecclesiae „ contra Articulum hunc: *Et unam Sanctam Ecclesiam*, & si „ pertinaces maneant judicandi sunt haeretici, sicut Marsilius de „ Padua, & quidam alii „ Male riflettè Martino V. nel Concilio di Costanza, ove trà gli altri articoli, che il vero Bossuet ricorosce (nella Refutazione di Paolo Ferri) quali decisioni del Concilio, prescrisse doversi professare da ogni Cattolico, che *ha il Papa Suprema Autorità nella Chiesa di Dio*: Male il gran Concilio Lateranense IV. nell' attribuire alla Chiesa Romana il *Principato dell' ordinaria podestà sopra tutte le altre*: Male il Tridentino nel derivare il diritto delle Riserve dalla Suprema podestà conferita a Sommi Pontefici in tutta la Chiesa: Male Papa Innocenzo X. nel condannare come eretica la proposizione, che stabiliva trà S. Pietro, e S. Paolo uguaglianza per ogni modo senza subordinazione di S. Paolo verso S. Pietro: Male i Padri Gallicani nel tenere per eretico, e scismatico chiunque non riconosca nel Papa il Primato di autorità, e di Giurisdizione conferitogli da Cristo sopra tutti li Vescovi. E poichè siamo invitati a *riflettere*, riflettiamo ancora sulla proposizione dello Spalatense riferita nel Breve: „ Episcopos omnes simul, & in solidum eam- „ dem regere Ecclesiam singulos cum plena potestate „ e sulla seguente: „ Romanam Ecclesiam praecipuam fuisse, & esse no- „ bilitate, existimatione, nomine, & Dignitatis auctoritate, „ non Regiminis, & Jurisdictionis Principatu. „ In questa concedeva lo Spalatense alla Chiesa Romana una preminenza di nobiltà, di estimazione, di nome, di dignità; mà perciocchè insinuava non avere la Chiesa Romana autorità sopra le Chiese, fu del pari colla precedente censurata come eretica, e scismatica, non dall' *infelice Teologastro Tournelì*, come per cortesia, p.88., favorisce il Censore chiamarlo, mà dalla Facoltà Teologica di Parigi, li cui Teologi in altro tempo per simile motivo di ossequio verso la Santa Sede, si meritarono da Melantone la stessa onorata qualifica di *Teologastri*. E continuando a riflettere si confrontino di grazia colle proposizioni dello Spalatense le dottrine surriferite di Eybel, e del suo Apologista, e dica in sua coscienza ogni discreto leggitore, se gli basta l'animo di ravvisare trà le une, e le altre differenza di sentimento.

Cita il detto S. Agostino: „ Claves non uni, sed Unitati „ dedit

„ dedit Christus, & Ecclesia universa accepit in Petro Claves „ ligandi, atque solvendi &c. „

Ebbene: Risponde Natale Alessandro colla piena de' Teologi (a): „ Petro non sunt collatae Claves nisi nomine Ecclesiæ, „ idest ut Ecclesiæ duntaxat Legato, Neg. „ idest ut Ecclesiæ „ Supremo post Christum, & sub Christo, Rectori, ac Mode„ratori, Conc. „ Lo stesso ripete Juvenino *de loc. Theol.* Dissert. 4 Q. 5. c 1. „ Quatenus gerebat figuram Ecclesiae sub ratio„ne Rectoris, Conc. „ sub ratione Procuratoris, Neg. „ seu Pe„trus repraesentabat Ecclesiam, quemadmodum Princeps, dum „ Civitatis Claves recipit, repraesentat Rempublicam, cui prae„ficitur: *Petrus Apostolus* Tract. 124. in Joan. *propter Aposto„latus sui Primatum, Ecclesiae gerebat figurata quadam ge„neralitate personam* „: Se il Censore si attiene a queste risposte, a che rimettere in campo una obbiezione tante volte annichilata, quante volte da Novatori prodotta fu, e riprodotta: Se non vi si attiene, trovi frà Cattolici una schiera ove ricoverarsi.

Soggiunge finalmente: „ In uno dei Sacramentarj della Chie„sa Romana dati in luce dal Ven. Cardinale Tommasi, si legge „ la seguente Colletta: *Deus qui Apostolis tuis collatis Clavibus* „ *Regni Caelestis &c.* la facoltà delle Chiavi risiede ugualmente „ nel Papa, che ne' Vescovi Successori degli Apostoli, giac„che fù conferita indifferentemente a tutti gli Apostoli, de' qua„li sono Successori i Vescovi. „

Arguta è la Logica del Censore. Un Sovrano conferisce la facoltà di giudicare ad un Supremo Magistrato residente nella sua Capitale, ed insieme ad altri Magistrati residenti nelle Provincie. Dunque la podestà di giudicare risiede ugualmente negli uni, e negli altri? Si legge forse nella Colletta la voce *indifferentemente* apposta dal Censore? E da quando una conclusione ha da contenere più di quello, che si ha nelle premesse? Oda pure anche Natale Alessandro l. c. „ Caeteris Apostolis datae sunt „ Claves cum dependentia a Petro, & cum subordinatione ad „ ipsum „ Con. „ aequo jure cum Petro, Neg. „

Se-

(a) Dissert. 4. Saec. 1. §. 3. Obj. 4.

Segue l' Analisi :

II. „ IL Papa non riceve da Dio immediatamente questa facol-
„ tà per comunicarla a Vescovi, mà il Papa, ed i Ve-
„ scovi la ricevono immediatamente da Dio .=

Della mediata, o immediata comunicazione della podestà di Regime ne' Vescovi non si fa motto nel Breve. Onde non è del mio instituto il trattarne. Non nego, che li passi di Tertulliano, di S. Ottato, di S. Leone favoriscano la prima parte. Mà sarà perciò disdetto il citarli sull' esempio stesso de' Teologi sostenitori dell' altra parte, li quali se ne valgono a provare la preminenza del Primato, sostenendo insiememente, come fa Natale Alessandro Schol. 12. sul Concil. Trid. che alla proposizione „ Episcopi immediate a Christo accipiunt potestatem „ soggiunge tosto quest' altra „ Sed tamen Dioecesum divisio, Sub-
„ ditorumque designatio, ut dixi, a Romano Pontifice de-
„ pendet „

Altro saggio poi di singolare Logica ne dà qui ancora il Censore, coll' aggiungere: „ Che non cade alcun dubbio sulla
„ verità di questa seconda proposizione (*che li Vescovi ricevono*
„ *immediatamente da Cristo la loro podestà*) = Che è un Co-
„ rollario della prima „ cioè della uguaglianza di podestà trà il
„ Papa, ed i Vescovi. „ Falso è, che la proposizione, che ripete da Cristo immediatamente la podestà de' Vescovi, supponga l' uguaglianza di podestà voluta da Eybel trà il Papa, ed i Vescovi, giacchè li sostenitori Cattolici di quella proposizione lontanissimi sono dal riconoscere uguaglianza di podestà nel Regime della Chiesa trà il Papa, ed i Vescovi. Altronde gran franchezza ci vuole a dire, che non cada dubbio sulla pretesa verità di una proposizione, che oltre li documenti tratti dalla Tradizione, hà contro di se l' autorità non poco rispettabile d' insigni Dottori, fra' quali si citano un S. Tommaso, un S. Bonaventura, un S. Antonino &c. . Ma di ciò non più .

III. „ Il Papa non è il solo Vicario di Gesù Cristo „ In niuna parte del Breve si dice, che il Papa sia il solo Vicario di Gesù Cristo: Bensì, e con tutta verità si dice essere solo il Papa Supremo Vicario di Cristo. Mà possibile che il *Teologo Cattolico*

lico non abbia saputo essere anche questa una delle obbiezioni contro il Primato, che si riporta, e si scioglie in tutti li corsi di Teologia! Così Natale Alessandro cit. Dissert. §.4. = Episcopi „ sunt Vicarii Christi, non aequo jure cum Romano Pontifice, „ Conc., aequo jure cum ipso, Neg. Vices quidem gerit Christi „ quivis Episcopus in sua Ecclesia: Sed Summus Pontifex Ejus „ vices gerit in Ecclesia universa. Unde Sanctus Ambrosius in „ 24. c.Evang. S.Lucæ de S.Petro ita scribit: *Dominus elevandus* „ *in Coelum, amoris sui nobis velut Vicarium* (Petrum) *relin-* „ *quebat* „ Et infra „ *Quia solus profitetur ex omnibus* (Petrus) „ *omnibus antefertur*. Cum igitur Romanus Pontifex singulari ra- „ tione Sancto Petro succedat, singulari jure Christi Vicarius est „ Cristo è il Supremo Pastore di quella Chiesa, ch' Egli hà fondata, e che si è acquistata colla effusione del suo preziosissimo Sangue. Tutti quelli pertanto, che con podestà esercitano funzioni pastorali nella Chiesa, possono dirsi Vicarj di Cristo in quella porzione, che loro tocca del pastorale Ministero. Ma nella qualità di Supremo Pastore fu da Cristo costituito un solo, da cui fosse in quell' Augusto Carattere visibilmente rappresentato in terra; e questo è il Romano Pontefice Successore di S.Pietro, il quale perciò solo è Vicario di Cristo nella rappresentanza, e nelle veci di Cristo, come Supremo Pastore della Chiesa. Questa singolare prerogativa del Romano Pontefice risulta anche ben chiara dalla condanna dell' Art.25. di Lutero: „ Romanus Pontifex „ Petri Successor non est Christi Vicarius super omnes totius „ Mundi Ecclesias ab ipso Christo in Beato Petro institutus. „

IV. „ Il Papa non è un Capo dominante, che vivifichi la „ Chiesa, un Legislatore Supremo arbitro delle leggi della Chie- „ sa; ma un Capo ministeriale, che serve alla conservazione dell' „ unità, e che trae il suo vigore dal Corpo di tutta la Chiesa, di „ cui deve inviolabilmente custodire le leggi.

Chi può non ravvisare in questo miscuglio di frasi un formato disegno di sfigurare agli occhj de' semplici l'idea, che danno del Papa quelli, che ne sostengono il Primato, com' è dovere d'ogni Cattolico?

Primo. A che proposito quella frase enigmatica, il Papa non è un Capo dominante, che vivifichi la Chiesa? E' forse questa l'espressione, con cui si enunzia l'autorità del Primato, sì nel comu-

ne insegnamento de' Paſtori, che nel comune linguaggio de' Fedeli? E se ciò non è, ov'è la legge di onestà, che permetta siffatti artifizj?

Secondo. Dice, che il Papa non è *un Legislatore Supremo arbitro delle leggi della Chiesa*. Se per arbitrio intende un capriccioso despotismo nel governo di qualsivoglia Società, trovi nel Breve una espressione, che insinui essere lecito al Papa di metter sossopra per capriccio le leggi della Chiesa? In questo senso niun Supremo Legislatore può dirſi arbitro delle leggi del suo Stato; nepperò da questo, che non possa dirsi arbitro in un tal senso, può dedursi, che non possa essere, e non sia Legislatore Supremo. La qualità di Supremo Legislatore non involve, nè trae seco la qualità di un' arbitrario, capriccioso despotismo. L'una è diritto; l'altra è abuso del diritto. Se foſſero di natura coerenti, ne seguirebbe, che siccome non mai può rendersi legittimo un tal despotismo, non mai pure potrebbe legittima dirsi la qualità di Supremo Legislatore in un qualunque Monarca della terra. Veda il Censore ove portano le conseguenze di sì maliziosa confusione. Se poi intende, che il Papa non abbia una Suprema Autorità nella Chiesa di Dio, viene a contraddire espressamente l'articolo sopra riferito di Martino V. nel Concilio di Costanza, riconosciuto dal Bossuet qual decisione del Concilio. Di più Atto insigne di Legislazione fu al certo trà molti altri quello, per cui li Romani Pontefici riservarono a se il giudizio di certi peccati più gravi: E ciò poterono fare, come il dichiara il Sacro Concilio di Trento in virtù di Suprema podestà data loro nella Chiesa universale. Non si abbia a male il Censore, se più che a lui crediamo al Concilio di Trento.

Terzo. Dice, che il Papa è *un Capo ministeriale, che serve alla conservazione dell' unità, e che trae il suo vigore dal Corpo di tutta la Chiesa*.

In qual senso convenga al Papa la qualità di Capo miniſteriale si è sopra spiegato, cioè in quanto Egli è Ministro di Cristo, da cui riceve tutta l'autorità, tutto il vigore dell'Apostolico suo Ministero. Così anche gli altri Apostoli chiamavan ſi Ministri di Cristo, nè perciò si potea dire, che dal Corpo della Chiesa ricevessero tutta l'autorità, tutto il vigore del ministeriale uffizio, ch' esercitavano. Dice, che queſto Capo *serve alla conservazione dell'*

dell'unità . Molto bene . E perciò appunto già da tempi Apostolici ne insegnò S. Ireneo , che *ad hanc Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem Ecclesiam convenire* : Che è il solo mezzo , mediante il quale può conservarsi l'unità , come trà molti altri hanno egregiamente dimostrato i Ballerini , a quali non sò con qual principio di verità potesse il Censore applicare il familiare suo titolo di Baggei .

Soggiunge , che questo *Capo ministeriale trae il suo vigore dal Corpo di tutta la Chiesa* . Sentenza più e più volte ripetuta , ed inculcata , e segnatamente p. *76.* , ove avverte il Papa di ricordarsi , che *non somministra Esso , mà riceve dalla Chiesa il vigore di governarla* . Questo vigore di governare la Chiesa , o significa l'autorità di governarla ; o nulla significa, se non la voglia d' imbrogliare con affettata novità di espressione . Dunque dire che il Papa trae dalla Chiesa il vigore , o , come dice in altri luoghi , *tutta la forza* , che ha di governarla , egli è lo stesso che dire , che il Papa trae , e riceve dalla Chiesa , e non da Cristo immediatamente l'autorità , che ha di governare la Chiesa . Proposizione manifestamente ereticale contro l'aperta definizione del Concilio di Firenze , ed espressamente confutata dagli stessi Basileensi ; tanto è vero , che oltre ad ogni misura trascorrono gli errori di Eybel , e del suo Apologista .

Dice , che il Papa deve *custodire inviolabilmente le leggi della Chiesa* . Mirabil cosa ! mentre assoggetta il Papa a dover custodire inviolabilmente le leggi della Chiesa , concede ad ogni Vescovo la facoltà di riformare , variando a suo piacimento la Disciplina fondata sulle leggi veglianti della Chiesa . *Mentita est iniquitas sibi* . Se poi con ciò pretende , che il Papa non possa dispensare nelle leggi della Chiesa , sarà questo un' altro errore contro un diritto , che *nemo Catholicus negaverit* , come professa l'Autore stesso della *Difesa* &c. Ma di ciò più opportunamente in altro luogo .

V. „ Il Papa non è il Giudice infallibile della Chiesa „

Poco si diffonde il Censore sù questa Tesi , dicendo , che non può tessere una Dissertazione sù ciascheduna delle proposizioni . Neppure noi , seguendo il nostro instituto , dobbiamo diffonderci sù di un punto non compreso fra gli articoli di Eybel rammemorati nel Breve sotto il §. *An fanatica* . Pure accioechè

non prenda il Censore argomento di trionfo dal nostro silenzio, ci facciamo a rilevare con tutta brevità la debolezza delle pretese prove, che adduce in conferma della suddetta Tesi.

1. „ La promessa della continuata assistenza dello Spirito „ di verità fu fatta alla Chiesa, e non a Pietro, di cui il Vange- „ lo ci rammemora trè gravissimi falli, nei quali cadde ancora „ dopo essere stato assunto all' eminente grado di Capo della „ Chiesa. „

Bisognerebbe provare, che questa promessa non si contenga nell' ordine dato da Cristo a Pietro di confermare i suoi Fratelli; e che però già da tempi Apostolici s' ingannò S. Ireneo, il quale dopo avere annoverata la serie de' Pontefici fino a suoi tempi, propone quella successione, come il mezzo, per cui si trasmette, e si accerta il preconio della verità. Bisognerebbe provare, che i falli di Pietro furono errori di dottrina, e di predicazione, altramente nulla si conclude.

2. „ I Santi Vescovi dell'Asia, e dell' Affrica, il celebre „ Martire S. Cipriano, non solo non credettero infallibile il Ca- „ po della Chiesa, mà si dimostrarono persuasi, ch' Egli potesse „ insegnare degli errori, e però salvo il vincolo dell' unità vi si „ opposero legittimamente „.

S. Cipriano trattò quella controversia come un punto, sù cui lasciava ad ogni Vescovo la libertà di attenersi alla consuetudine della sua Chiesa. Dunque secondo questo principio non potea condannarsi S. Stefano, perchè si attenesse alla consuetudine contraria; nè potea esservi luogo a disputa circa la falibilità, o infallibilità delle Decisioni Pontifizie, giacchè S. Stefano, sebbene decretato avesse, che si osservasse l' antica consuetudine di non ribattezzare, non promulgò però formale decisione sulla validità del Battesimo conferito dagli Eretici, come hanno già riflettuto parecchj Dottori. Per altro è ben degno di maraviglia l'impegno degli Avversarj a valersi sull' esempio de' Donatisti dell'autorità di S. Cipriano, ove il Santo per effetto di umana fragilità, impegnato a sostenere il suo errore, lasciossi trasportare ad uno sfogo disapprovato da S. Agostino: Ed all' incontro scansino a tutto potere la veneranda autorità del glorioso Martire, ove parlando da vero Dottore della Chiesa, riconosce, ed esalta la preminenza di podestà della Sede Apostolica, anche nel deporre i Ve-

sco-

scovi, come si è veduto sopra, e confermato colla positiva testimonianza di Pietro de Marca. Fa anche maraviglia il sentire da chi si dà per Cattolico, che *legittima* fosse una opposizione, che S. Agostino riguardò come un trascorso, che meritava correzione, ed emenda.

3. „ S. Agostino non riconosce terminata la questione dei „ Rebattezzanti dal celebre Decreto di S. Stefano, ma bensì per „ la Sentenza del Concilio Plenario „.

S. Agostino in quel luogo argomenta, come si è notato, *ad hominem* contro i Donatisti, li quali anche dopo la decisione del plenario Concilio pertinaci si rimanevano nella depravata loro consuetudine. Altronde quanto di autorità riconoscesse S. Agostino nelle Decisioni della Sede Apostolica può intendersi da ciò, che se n' è detto nelle precedenti Osservazioni, e dirassi anche in appresso a suo luogo.

4. „ Il Sacro Concilio di Costanza decise come apparteneu„ te alla Fede l'articolo del Clero Gallicano, in cui si stabilisce, „ non essere irreformabile il giudizio del Papa, e che tale iner„ ranza non risiede, che nella Chiesa „.

Troppo grande in vero qui si dimostra l' ardimento del Censore. Dovea riflettere, che l' Autore stesso *della Difesa &c.*, Natale Alessandro, ed altri Teologi aderenti a quell'articolo, si protestano, che non intendono proporlo qual Articolo di Fede; onde si vede, che ben compresero non potersi addurre come decisivo in questo proposito il Decreto di Costanza, anzi nella Dissertazione previa all' Opera *Defensionis &c.* num. 6. si difende l' Autore dalla imputazione, che avesse preteso l'Assemblea proporre quell' Articolo quale formola di Fede, e ne adduce in prova, che sendosi trasmessi li quattro Articoli all' Arcivescovo di Cambrai, rispose questi, che sebbene fosse stato educato ne' sentimenti contrarj, ciò non ostante vi aderiva, tanto più, *quod non ea esset mens Sacri Conventus, ut ex illa Sententia Decretum Fidei faceret, sed tantum ut eam opinionem adoptaret*: E soggiunge l' A. *Quae probata ab omnibus, & ad rei memoriam sempiternam in Acta relata sunt die Junii 19. hora post meridiem tertia an.* 1682. Di più il conferma col seguente tratto: „ Idcirco „ nec piguit Gallos ad Episcopatum promovendos, datis ad Pon„ tificem Maximum literis, id obedientissime profiteri, & sub-

„ scri-

„ scribere: *Quidquid in iisdem Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, & Pontificiam Auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto haberi velle: Mens nempe*, inquiunt, *nostra non fuit quidquam decernere.*

L' eccezioni, cui soggiace il Decreto di Costanza, furono già rilevate da que' tempi, e possono vedersi presso l'Orsi. Noterò io soltanto, che secondo una massima familiare presso i nostri Avversarj, gli stessi Decreti de' Concili Generali traggono la loro forza dall' accettazione universale della Chiesa: Accettazione, che certamente non si verifica riguardo ad un Decreto, che incontrò siffatta contraddizione da principio, e segue pure ad incontrarla nella massima parte della Cattolicità. Talche, argomentando *ad hominem*, da essi medesimi spuntata rimane quell' arma, che trarre vorrebbono dal Decreto di Costanza contro la Pontifizia infallibilità. Ma di questa, come ho detto, non è del nostro istituto il muoverne quistione in questo luogo.

VI. „ I Vescovi ugualmente che il Papa possono concede-
„ re le Indulgenze nelle loro Diocesi „.

VII. „ La benedizione del Papa non ha maggior vigore di
„ quella di un Vescovo „.

„ Vorrei ben restare sorpreso (soggiunge l'Apologista) se
„ alcuno negasse la verità della sesta, e settima proposizione. Se
„ è comune a tutti i Pastori la facoltà di sciogliere, e di legare,
„ in che si fonda il potere di donare l' Indulgenza; tutti i Vesco-
„ vi, come il Papa accordare possono le Indulgenze . . . Non
„ vi è dubbio alcuno, che il Vescovo col suo Presbiterio possa
„ concedere quelle stesse Indulgenze, che può concedere il Pon-
„ tefice „.

S' egli è vero, come ha espressamente dichiarato il Sacro Concilio di Trento, che i Papi hanno potuto riservare a se certi casi in virtù della Suprema podestà data loro nella Chiesa universale, egli è dunque vero, che la podestà di sciogliere, e di legare non è allo stesso grado comune a tutti li Pastori, essendo evidente, che chi può limitare in un Vescovo la podestà di sciogliere, mediante la riserva, dee avere una podestà superiore a quella del Vescovo.

Martino V. negli Articoli, che nel Concilio di Costanza promulgò da doversi professare da ogni Cattolico, dichiarò 1. Che

il

il Papa può concedere Indulgenze a tutti li Cristiani . 2. Che li Vescovi possono altresì concedere Indulgenze a loro Sudditi , ma secondo la limitazione de' Sacri Canoni ; limitazione non apposta , ove si parla della podestà del Papa. La dottrina di Eybel nell' uguagliare in tutto e per tutto la podestà de' Vescovi a quella del Papa nella concessione delle Indulgenze , è manifestamente contraria agli Articoli di Martino V.: E non basta questo a giustificare la condanna , che se n' è fatta nel Breve ? Beusì giusta sorpresa può , e dee recare l'aperta mala fede dell' Apologista , nell' imprendere a voler conciliare le proposizioni di Eybel colla dottrina di Martino V., come si è rilevato nelle Osservazioni preliminari , e può anche rilevarsi dall' insegnamento di un Catechismo promulgato da un Prelato lodato al sommo dal Censore . In questo Catechismo detto di Montpellier (Part. 3. cap. 5. §. 20.) si domanda (*a*). „ Chi è quello , che ha l'autorità di concedere le Indulgenze ? „ Si risponde „ Il Papa , o un Concilio Generale in tutta la Chiesa, „ ed i Vescovi nella distesa della sua Giurisdizione secondo la li- „ mitazione , che la Chiesa ha fatto della loro autorità sopra que- „ sto soggetto „ . Quì si accomuna il Concilio Generale col Papa nell' autorità di concedere le Indulgenze; onde siccome al Concilio Generale non può stendersi la limitazione , cui soggiacciono i Vescovi , e alla quale sono stati ristretti da Canoni , neppure può stendersi al Papa , in cui non meno che nel Concilio Generale si riconosce l'autorità di concedere le Indulgenze in tutta la Chiesa . E siccome dalla podestà delle Chiavi , ossia dalla podestà di sciogliere , e di legare deriva l' autorità di concedere le Indulgenze , la disparità , che il Colbert stesso , conforme al sentimento della Chiesa universale , riconosce frà l'autorità del Papa , e quella de' Vescovi nel concedere le Indulgenze , dimostra pienamente contro gli Avversarj una corrispondente disparità di grado nella podestà delle Chiavi .

La Chiesa radunata nel gran Concilio Generale Lateranense IV. ben chiaro palesò il suo senso in tal proposito , Cap. 62. inserito nel Corpo del Diritto Canonico cap. 14. *Cum ex eo , de Poenitent. & Remission.* „ Decernimus , ut cum dedicatur Basi- „ lica , non extendatur Indulgentia ultra annum , sive ab uno so- „ lo , sive a pluribus Episcopis dedicetur &c. „ Et infra „ Hunc „ quo-

(*a*) Ediz. Ven.

„ quoque dierum numerum Indulgentiarum litteris praecipimus „ moderari, quae pro quibuslibet casibus aliquoties conceduntur, „ cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, „ hoc in talibus moderamen consueverit observare.„ Il Concilio ristringe a certi giorni, e limita ne' Vescovi la facoltà di concedere le Indulgenze, non così rispetto al Papa, in cui riconosce la pienezza della podestà, e la propone per autorizare coll' esempio della moderazione solita usarsi da lui, la norma che vuole si osservi da Vescovi.

Si veda pertanto, chi alla mente di quel gran Concilio più si accosti, o Eybel, ed il suo Apologista, oppure l' Angelico Dottore S. Tommaso prossimo a que' tempi, il quale, qu. 26. art. 3. del supplem. tratto da suoi Comenti sopra i libri delle sent., scrive: „ Dicendum quod Papa habet plenitudinem Pontificalis pote„ statis, quasi Rex in Regno. Sed Episcopi assumuntur in par„ tem solicitudinis, quasi Judices singulis Civitatibus praepositi; „ propter quod eos solos in suis litteris Papa Fratres vocat, reli„ quos autem omnes vocat Filios; Et ideo potestas faciendi In„ dulgentias plene residet in Papa: quia potest facere, prout „ vult, causa tamen existente legitima. Sed in Episcopis est ta„ xata secundum ordinationem Papae. Et ideo possunt facere, „ secundum quod eis est taxatum & non amplius„.

Il Concilio di Trento nel Decreto de *Indulg.* Sess. 25. lungi dal riconoscere in ogni Vescovo la facoltà di regolare anche col suo Presbiterio la concessione delle Indulgenze nella sua Diocesi, prescrive, che ciascheduno raccolga diligentemente quali abusi si fossero a tal proposito introdotti nella sua Chiesa per farne la relazione nel primo Sinodo Provinciale: „ Ut aliorum quoque Epi„ scoporum sententia cognita statim ad Summum Romanum Pon„ tificem deferantur, cujus auctoritate, & prudentia, quod uni„ versali Ecclesiae expedit, statuatur„. Neppure al Concilio Provinciale permettono i Padri Tridentini la determinazione delle Riforme da farsi sulla relazione de' Vescovi; e solo nel Romano Pontefice, non in ciascheduno Vescovo col suo Presbiterio, non ne' Vescovi adunati in Concilio Provinciale riconoscono l' autorità di prescrivere ciò, che fia più spediente alla Chiesa universale.

Qui ancora può domandarsi a questo zelante promotore della dignità de' Vescovi, con qual fondamento pretenda far dipendere dal

dal consorzio del loro Presbiterio la podestà, che hanno di concedere le Indulgenze. Ov' è la coerenza de' suoi principj! Dice, che i Vescovi tengono immediatamente da Cristo questa podestà col potere delle Chiavi, qual fu da Cristo comunicato agli Apostoli, de' quali sono essi li Successori. Ma domando, se per l' esercizio di tal potere comunicato da Cristo aveano bisogno gli Apostoli del consorzio del loro Presbiterio? Se ne abbisognavano, dunque ove imprendevano a fondare una Chiesa, prima che vi si fosse formato il Presbiterio, non avrebbono potuto spiegare il potere loro dato da Cristo nel governo de' primi Fedeli, che doveano comporre le Chiese nascenti. Se poi gli Apostoli non abbisognavano di tal consorzio, perchè ne avranno bisogno i Vescovi, a quali si vuole, che sia da Cristo immediatamente comunicata tutta l'ampiezza di podestà, ch' ebbero gli Apostoli? E cio sia detto unicamente perchè vieppiù si ricouosca l' incoerenza di questi, non sò se mi dica più audaci, che inetti Progettisti di Riforme.

Veniamo a quanto dice, o confonde il preteso Teologo sull' articolo delle Benedizioni, che sebbene di queste non facciasi motto nel Breve, poco male fia però il sentirlo, giacchè ne ha voluto introdurre discorso.

„ Il carattere, dice egli p.21., di mediatore trà Dio, e gli „ Uomini, il potere di chiamare sopra gli Uomini tutti i beni „ del Cielo in virtù di una viva fede furono da Gesù Cristo con- „ cessi a tutti gli Apostoli indifferentemente: Ora siccome sù „ questi titoli è fondato il diritto di benedire, d' implorare cioè „ per il Popolo, e desiderare la Benedizione Divina, che com- „ parte quel bene, che annunzia, così non può dirsi, che la Be- „ nedizione del Pontefice sia più efficace di quella del Vescovo. „ Non trovo nelle Scritture, e nei Santi Padri alcun segno, che „ indichi la maggior efficacia della Pontifizia Benedizione; anzi „ leggo in S. Agostino, che coloro, che vivono santamente, tutti „ hanno forza di benedire, e che l'efficacia della Benedizione de- „ gli Apostoli, e dei Profeti deve rilevarsi dalla vita di coloro, „ che furono benedetti nel nome del Signore „.

Quanto bene sappia egli leggere in S. Agostino, tosto il vedremo. Ma qui o intende parlare di Benedizione privata, quale si suole chiedere da privati, che hanno concetto di santità; ed all'

effetto di questa può in vero influire di molto la viva fede del Servo di Dio, che la comparte, mà insieme questa viva fede non fonda un diritto di benedire in virtù del potere comunicato da Cristo agli Apostoli: o intende parlare della Benedizione pubblica, il cui diritto è annesso al ministero di quelli, che furono costituiti mediatori frà Dio, e gli Uomini, ed ha questa una forza sua propria indipendentemente dalla probità, e vera fede del Ministro, che la comparte in nome di Cristo, e della Chiesa. Può avvenire, che tal semplice Sacerdote, o Cherico, o anche Laico abbia una fede più viva, e sia in somma più Santo, che non è il suo Vescovo: Eppure il Concilio Agatense, ed altri non pochi, che potrebbonsi allegare, riservarono certe Benedizioni a Vescovi esclusivamente all' Ordine inferiore de' Preti. Adunque non riguardarono la superiorità del grado nella Gerarchia come cosa indifferente riguardo alla dispensazione delle Benedizioni. Siccome Cristo instituì nella Chiesa questa ordinata distinzione di gradi nella Gerarchia, così esige questa da Fedeli una proporzionata corrispondenza di religiosa venerazione, e sommissione verso quelli, che costituiti sono ne' gradi del Sacro Ministero, per la quale conformandosi quali figlj ubbidienti all' Ordine stabilito da Cristo, e da suoi Ministri, più disposti anche si rendono a conseguire i frutti di una Benedizione, che si comparte in virtù, e nel nome di Cristo. Già nell' antica Legge fu prescelto da Dio l' Ordine Levitico per dispensare in nome di Lui la Benedizione sopra il Popolo: „ Eo tempore separavit Tribum Levi, ut portaret Arcam „ foederis Domini, & staret coram eo in Ministerio, ac bene„ diceret in nomine illius. „ Deuteron. cap. 10. v. 8., ed a questa maggioranza di Ministero riguardando S. Paolo (ad Hebr. c. 7.) conclude la maggior eccellenza di Melchisedecco sopra di Abramo dall' averlo benedetto. „ Et hunc qui habebat repromissiones „ benedixit. Sine ulla autem contradictione, quod minus est a „ meliore benedicitur „. Ove notano gl' Interpreti, che la voce *melior* in questo luogo vuole significare un maggior grado, non di bontà, ma di eccellenza, e di dignità, come anche indica la forza della voce Greca κρειττονος. Non però mancati sono in altri tempi certi Predicatori della viva fede, che si pregiarono intenderla meglio, che i nostri. „ Pauperes de Lugduno (come avverte Cristiano Lupo, Dissert. della Benedizione Sacerdotale,

Tom.6. Ediz. Ven. 1726., alla quale rimetto, chi meglio che dal Censore desideri essere instrutto dell'antichità, forma, e frutti di quella) „ notarunt in Apostolico Canone non dici a *majore*, sed „ a *meliore benedicitur*. Hinc intulerunt non justum Laicum a „ malo Sacerdote, sed hunc ab illo esse benedicendum. Erro- „ rem evertit Doctor Angelicus in Commentariis ad caput septi- „ mum Apostolicae Epistolae ad Hebraeos „.

Dice il Censore di aver letto in S.Agostino, *che coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire* (Enarr. in Psal. 128.) Ivi S.Agostino spiegando misticamente num. 13. il verso del Salmo „ *Et non dixerunt transeuntes per viam, Benedictio Domini super vos, benediximus vobis in nomine Domini*; sotto il nome de' Mietitori raffigura gli Angeli, e sotto il nome de' Passaggieri; gli Apostoli, ed i Profeti: „ Qui sunt qui manipulos „ colligunt? Messores: qui sunt Messores? Dominus dixit: Mes- „ sores autem Angeli sunt. Qui sunt transeuntes? Illi qui jam „ per viam istam, idest, per vitam istam transierunt hinc ad „ Patriam. Apostoli transeuntes erant in ista vita: Prophetae „ transeuntes erant „ Domanda poi: „ Quos benedixerunt Pro- „ phetae, & Apostoli „. Risponde, che benedissero quelli, ne' quali trovarono la radice della carità, non quelli, che a guisa dell' erba, o fieno, che pullula sù i tetti, *invenerunt superbire in cervice scuti sui*. Predissero, che sarebbono per insorgere di questi tali, ma sopra di essi non diedero Benedizione, anzi ne dissero il male, che si meritavano: Bensì benedissero tutti quelli, che vivono bene; onde soggiunge il Santo: „. Et isti „ transeuntes sive Prophetae, sive Patriarchae, sive Apostoli, „ quicunque transierunt, si bene vivimus, Fratres, benedixe- „ runt nos in nomine Domini „. Previene indi l'obbiezione, che potea farsegli da taluno: „ Quando me, inquis, benedixit Paulus? „ Quando me benedixit Petrus „? Risponde „ Adtende in Scri- „ pturis, vide si bene vivis, & vide ibi benedictum te fuisse: „ Omnes bene viventes benedixerunt: „ Sì, dice il Santo, se tu vivi bene, sei stato benedetto da Pietro, e da Paolo; poichè hanno benedetto tutti quelli, che vivono bene: *Omnes bene viventes benedixerunt.* Quì si è creduto il nostro Censore leggere in s.Agostino, *che coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire*. Il male è, che gli sia sfuggita in Gramatica una di quel-

le trasformazioni, che famigliari gli sono in Teologia: ha trasformato l'accusativo in nominativo: ha creduto, che l' *omnes bene viventes* fosse il nominativo, che regge il verbo) *benedixerunt*; quasicchè il Santo avesse voluto dire, che *tutti li bene viventi benedissero*; e non ha veduto ciò, che per altro è apertissimo, che quel nominativo sono i *Passeggieri* poc' anzi accennati, li Profeti, gli Apostoli, S. Pietro, e S. Paolo, de' quali dice che benedissero tutti quelli, che vivono bene: Omnes bene viventes benedixerunt; talchè l' *omnes bene viventes* è qui accusativo, e non nominativo, come si è creduto il Censore: Nel Testo di S. Agostino li Benedicenti sono li Patriarchi, li Profeti, gli Apostoli; li benedetti sono quelli, che vivendo bene, partecipi sono delle Benedizioni, che nelle Divine Scritture que' Santi *transeuntes* annunziarono agli Osservatori delle Divine Leggi: dalla quale Benedizione si escludono per colpa loro que' superbi spiriti, che qual erba sterile, anzi nociva, pretendono innalzare l'altera cervice sopra i tetti. Riporta in fine il rimanente del passo, che nulla conclude in di lui favore. „ Et quomodo benedixerunt? In nomine Do- „ mini: non in nomine suo, sicut haeretici. Qui enim dicunt, „ quod nos damus, hoc est sanctum: in nomine suo volunt be- „ nedicere, non in nomine Domini. Qui autem dicunt, non „ sanctificat nisi Dominus, nec quisquam est bonus nisi dono Dei: „ ipsi in nomine Domini benedicunt, non in nomine suo, quia „ amici sunt Sponsi, nolunt esse Adulteri Sponsae „.

Sù questo passo così segue il Censore ad argomentare: „ Chi- „ unque riflette a sì nobili sentimenti di S. Agostino, si guarderà „ dal credere, che la Benedizione prenda una virtù speziale dalla „ persona, che la comparte „.

Forse ha negato S. Agostino, che Iddio annetta qualche speciale grazia al Ministero di quelli, a quali affidò la dispensazione de' Celesti Tesori?

„ Iddio non lega i suoi doni più ad uno, che ad un' altro dei „ Successori degli Apostoli, e quando vuole santificare le Ani- „ me, comunicando loro la sua Benedizione, si serve di Paolo, „ come di Pietro „.

Mà se la forza della Benedizione dipende, come ha detto sopra, dalla viva fede di chi benedice, se *coloro, che vivono santamente, tutti hanno forza di benedire*, come vuole ora, che questo dono

sia legato a Successori degli Apostoli? E se trà questi Successori ve ne ha taluno per avventura, che manchi di viva fede, avrà, o non avrà la forza di benedire? E non l'avrà più di lui un qualunque Laico, che abbia viva fede, e viva santamente, come volevano i Poveri di Lione? Che confusione! Oltre la Benedizione privata vi ha una Benedizione Sacerdotale, che trae anche la sua forza dal Ministero di chi benedice, come Ministro di Cristo, e della Chiesa, il cui diritto più, o meno si stende a norma della ordinata distinzione de' gradi stabilita da Cristo nella Sacra Gerarchia.

Non teme poi il grave nostro Teologo d' indirizzare una sua parenesi anche a Vescovi: „ Ella è veramente cosa degna di com-
„ passione vedere, udire più volte all' anno i Vescovi adunare il
„ Popolo per compartire al medesimo la Benedizione Pontifizia,
„ quasi non avessero essi tanta fede per credere, che è Iddio
„ quello, che lo può santificare, per aspettare con sicurezza da
„ Dio la santificazione del suo Popolo, e per ottenere con ferma
„ fiducia a prò di lui tutte quelle grazie, che sono necessarie per
„ condurlo alla vita eterna, in che consiste la vera Benedizione.
„ Quello, che fà ancora maggiore impressione negli amici del
„ vero, è il Decreto Pontifizio, che i Vescovi leggono in tale
„ circostanza. Decreto disonorante il Divin Carattere dei Ve-
„ scovi. Decreto, che non potei mai udire senza compiangere
„ il male cagionato da falsi principj autenticati in tempi d' igno-
„ ranza, e di barbarie „.

Destatevi adunque una volta, Venerabili Pastori delle Chiese della Cristianità, che affascinati dall' esempio de' vostri Maggiori seguitate a disonorare il Divino vostro Carattere colla obbrobriosa lettura solita farsi da Voi de' Pontificali Decreti: Scuotetevi al suono di questa Tromba di verità: Venite ad imparare da chi può insegnarvi ciò, che vi si conviene, da un Maestro in Divinità, salito in Cattedra per dare lezioni allo stesso Pastore de' Pastori. Troppo buoni furono li vostri Predecessori nel darsi a credere, che potesse ad essi giovare, ed alle Greggie loro, la Benedizione di S. Pietro, implorata pel Ministero di chi gli succede in quella Cattedra, nella quale come in propria Sede vive Egli tutt' ora, e presiede. Miseri tempi d' ignoranza, e di barbarie, ne' quali non rimase tanto di fede nel Ceto Episcopale da credere, che è Iddio quello, che può santificare il Popo-

le

lo Cristiano! Invano alleghereste in vostra discolpa l' esempio di un antico Prelato della Chiesa Affricana, il quale scrivendo al Papa S. Ormisda per intenderne l'autorevole sentimento sul libro di Fausto di Riez, termina la sua lettera con implorare la di lui Apostolica Benedizione: „ unde simili prece deposco, ut „ praerogativam Benedictionis vestrae competenti responsione „ merear adipisci. „ (Labb. T.5. col.661.) Che prova questo fatto, se non che già d'allora, cominciava a sollevarsi quell' atra caligine d' ignoranza, che ha seguitato ad offuscare la Chiesa per lo corso di tanti Secoli? Non seppe quel Padre, non seppero altri di tutte le parti della Cristianità, Santi e venerati Vescovi, che l'aspettare qualche grazia da Dio per la Benedizione di S.Pietro compartita da suoi Successori, egli è lo stesso che il non credere, che Iddio è quello, che santifica le Anime. Ecco ciò, che fa piangere il Teologo Cattolico: tempo è di rasciugare le lagrime di questo illuminato conoscitore, e zelante patrocinatore de'vostri Diritti. E come potea egli meglio dimostrare la stima, in cui ha il Corpo Episcopale, che col patetico rimprovero fatto a voi tutti, ed a tutti li vostri predecessori da tanti Secoli, del cieco vostro vituperoso attaccamento a pratiche, colle quali seguitate a disonorare il vostro Divino Carattere?

VIII. „ L'autorità de' Principi viene da Dio „ E cita in conferma p.23. il Testo dell' Apostolo ad Rom.13. „ *Omnis ani-* „ *ma Potestatibus sublimioribus subdita sit &c.* =

Non vi ha parola nel Breve, che contraddica l'ubbidienza, e sommissione, che secondo l'oracolo dell' Apostolo debbono i Sudditi prestare alle Podestà stabilite da Dio; e ciò non solo per lo timore della pena, mà per dovere di coscienza. Sempre và il Censore divagando fuor di proposito.

IX. „ I Principi senza offesa della Religione, salve le verità „ dommatiche, e gli articoli di Fede, possono nei loro Dominj „ ordinare la riforma della Disciplina, la soppressione dei Con- „ venti, e degl' Instituti, e tutto ciò, ch'essi credono più espe- „ diente per la riforma de' costumi, e per il bene dei loro Sud- „ diti. „

Conferma questa Tesi l' Apologista p.26. dicendo, „ Che „ dall' annuenza de'Principi prendono vigore le Leggi Canoniche „ riguardanti l'esteriore polizia = Qui ci atterremo principalmente

mente a questa proposizione dell' Apologista, contro il cui *Esame* sono specialmente dirette le nostre Osservazioni, sebbene sia anche questa una mera digressione fuor di proposito, non veggendosi toccati que' punti nel Breve. Ma giacchè piaciuto è al Censore di eccitarli, non dovrà parergli strano, che appresentiamo alla sua considerazione gli argomenti che fanno in contrario.

Primo. Verità Dommatiche sono gli Articoli definiti dal Sacro Concilio di Trento sotto pena di Anatema contro i Refrattarj, e Contraddicenti. Leggi Canoniche riguardanti l'esteriore polizia sono i comandamenti della Chiesa, il precetto della Confessione annua, della Comunione Pasquale, dell' astinenza della Carne, e del Digiuno in certi giorni, dell' assistenza al Sacrifizio ne' dì festivi &c. Il Concilio di Trento ha definita l' autorità della Chiesa di prescriverli, e l'obbligo preciso de' Cristiani di osservarli. Dunque offende una verità dommatica chi alla Chiesa nega l'autorità di prescrivere siffatte ordinazioni, tuttocche riguardanti l'esteriore polizia.

2. Dagli Apostoli, e da loro Successori emanarono da primi tempi ordinazioni di Disciplina concernenti l'esteriore polizia; ed ebbero queste pieno vigore per obbligare i Fedeli anche sotto le più crude persecuzioni de' Regnanti Gentili. Dunque nol trassero questo vigore dall' annuenza de' Principi. Nè a ciò si può contraddire, senza tacciare d'ingiusta usurpazione l' uso di una podestà, che gli Apostoli esercitarono, come conferita loro da Cristo, e da tramandarsi a loro Successori.

3. Questa stessa verità viene espressamente stabilita, e confermata dall' Abbate Fleury (Discors. 7. sull'Ist. Eccles. n. 1. *della Giurisdizione essenziale alla Chiesa*) „ Un' altra parte della „ Giurisdizione Ecclesiastica, che forse bisognava porre la pri„ ma, egli è il diritto di fare Leggi, e regolamenti: diritto es„ senziale ad ogni Società. Così gli Apostoli nel fondare le Chie„ se diedero loro de' regolamenti di Disciplina, li quali furono „ lungo tempo conservati per la via della semplice Tradizione, „ ed in seguito scritti sotto il nome di Canoni degli Apostoli, e „ di Costituzioni Apostoliche. I Concilj, che si tenevano fre„ quentemente, facevano anch' essi di tempo in tempo alcuni „ regolamenti, ed è ciò, che noi chiamiamo Canoni dalla vo-

„ ce

„ ce Greca, che significa regola „ Poc' anzi avea detto, che „ La Giurisdizione Ecclesiastica cousiste a conservare la sana „ dottrina, ed i buoni costumi. La dottrina si conserva collo „ ſtabilire Dottori per perpetuarla in tutti li Secoli, e col repri- „ mere quelli, che vorrebbero alterarla. Ora la Chiesa ha sem- „ pre esercitato questo diritto, insegnando la dottrina ricevuta „ da Gesù Cristo, e ordinando Vescovi, che ne sono i princi- „ pali Dottori; ed i quali per ajuto hanno ordinato, oltre li Pre- „ ti, Diaconi, ed altri Ministri inferiori: tuttociò malgrado „ l' opposizione degl' Infedeli, e sotto le più crudeli persecu- „ zioni. S. Paolo nelle sue catene non lasciava d' insegnare, e „ la parola di Dio, come dice Egli stesso, non era incatenata. „ Sapeva anco reprimere, e castigare i falsi Dottori, come „ Imeneo, e Alessandro, ch' ei *tradidit Satanae* per cagione „ delle loro bestemmie. S. Giovanni depose il Prete, che avea „ fabbricata l' Istoria de' viaggj di S.Paolo, e di Santa Tecla. „ Aggiungasi la testimonianza del Vescovo Miriof. riferita sopra, p.70.

5. Giustiniano, che più di altri suoi Predecessori s'internò nelle materie Ecclesiastiche, riconobbe nelle ordinazioni Canoniche, provenienti da Santi Apostoli, e loro Successori la forza di obbligare, in modo che li trasgressori si rendano rei di gravissima colpa, e debba esser cura del Principato il frenarne la contumacia. Così Novel. 137. *Praef.* „ Si civiles leges, quarum „ potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credi- „ dit firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem „ studemus, quanto plus studii adhibere debemus circa Sacro- „ rum Canonum, & Divinarum legum custodiam, quae super „ salute animarum nostrarum definitae sunt „? Riconosce l'Augusto la podestà data da Dio al Principato circa le leggi Civili, ma circa i Sacri Canoni, che unisce colle Divine Leggi, non si attribuisce *Podestà*, ma custodia per accertarne l'osservanza colla punizione de' trasgressori. „ Si enim illa (cap.1.) quae a Lai- „ cis peccantur, generales leges non concedunt extra inquisitio- „ nem, & vindictam manere: quomodo a Sanctis Apostolis, & „ Patribus super omnium hominum salute canonice statuta de- „ spici patiemur „? Chi non vede in questi tratti, qualmente la Podestà Civile interviene non per dar forza di obbligare alle or-

„ dina-

dinazioni canonicamente stabilite, e definite per la salute degli Uomini, quasicchè non l' avessero per se stesse, ma per vieppiù confermarla, ed accertarne l' adempimento colla punizione de' trasgressori, conforme a quello, che a que' tempi medesimi stabilito fu nel Capitolare sovra riferito del Re Childeberto; *ut plebs, quae Sacerdotis praeceptum, non ita ut oportet custodit, nostro etiam corrigatur imperio?* Dica il Censore, se que' Sovrani trassero questi sentimenti dalle Decretali d'Isidoro, e non anzi dalla Tradizione de' Maggiori propagata fino a loro tempi.

6. Sarebbe un' offendere la pietà de' Principi Cattolici l'imputare loro, che non si facciano un dovere di coscienza di udire la Messa ne' dì festivi, di osservare i precetti della Confessione annua, della Comunione Pasquale, dell' astinenza prescritta in certi tempi. Ed al certo poco rimarrebbono edificati que' religiosi Sovrani di chi venisse predicando loro, che siffatte ordinazioni, siccome concernenti l'esteriore Disciplina, dovendo trarre il loro vigore dall'annuenza del Principato, egli è in potere d'ogni Sovrano di togliere ad esse, col ritirare la sua annuenza, il vigore di obbligare ne' suoi Dominj.

7. Se questo vigore di obbligare dipendesse dall' annuenza de'Principi, niuna legge canonica potrebbe obbligare nelle Terre degl' Infedeli, e li Cristiani dimoranti in quelle contrade verrebbono *ipso jure* assoluti dall' obbligo di osservare le suddette ordinazioni.

8. Vorrebbe il Censore (p.10.) che si pensasse a fare il Catechismo alla Famiglia del Papa „ coll' avvertenza però di non „ servirsi di quello annesso al Concilio Romano, o di quello del „ P.Bellarmino, ma bensì di scieglierne uno trà quegli eccellen- „ ti, che non sono di gusto della Congregazione dell' Indice. „ Questo è il modesto parlare di chi per eccesso di umiltà si chiama *l'infimo frà i Sacerdoti*. Mà giacchè il suo gusto non si accorda con quello della Congregazione dell' Indice, prendiamo alla rinfusa un qualunque di quegli eccellenti Catechismi, che debbono piacere a lui, perchè a quella Congregazione poco graditi. Apriamo il Catechismo detto di Colbert, (Part.2. Sez.4. de' Comandamenti della Chiesa C.1. Ediz. Ven.). Trascriviamone un lungo passo, perchè non possa rimproverarci di averne alterato il sen-

so, e la dottrina: „ D. La Chiesa hà autorità di comandarci „ qualche cosa? R. Certo. Ella ha ricevuto quest' autorità da „ Gesù Cristo medesimo, e noi siamo obbligati ad ubbidirla. Id- „ dio ci comanda ubbidire anche alla Chiesa, e così è un disub- „ bidire a Dio il disubbidire alla Chiesa. D. Chi sono quelli, „ che fanno le leggi della Chiesa? R. Gesù Cristo ha stabilito i „ Pastori per governare la Chiesa, e conseguentemente tocca „ a loro fare le leggi, ed a Fedeli l' ubbidirle. D. Potete voi „ provarlo con l'Evangelo? R. Certo. Gesù Cristo ha detto agli „ Apostoli, e in persona loro a tutti i Pastori: *Chi ascolta Voi,* „ *ascolta me, e chi disprezza Voi, disprezza Me.* D. Sappiamo „ noi, che gli Apostoli abbino fatto qualche comandamento par- „ ticolare oltre a quelli di Dio? R. Sicuro. Gli Apostoli adunati „ nel Concilio di Gerusalemme proibirono a Fedeli il mangiar „ sangue, e carni soffocate, o sacrificate agl' Idoli: *E' parso* „ *bene allo Spirito Santo, ed a Noi &c.* D. Che cosa conclude- „ te voi per questo? R. Io concludo, che quando la Chiesa par- „ la, è lo Spirito Santo, che parla per bocca sua; e che da Lei „ dipende il fare i regolamenti, ch' Ella giudica necessarj. Que- „ sto si prova dall'uso, e da tutti i Canoni de' Concilj. I mede- „ simi Protestanti convengono nella loro confessione di fede, „ che la Chiesa può fare regolamenti, a quali si è obbligati di „ ubbidire. D. E'peccato grave il disubbidire alla Chiesa? R. Gra- „ vissimo, poichè Gesù Cristo dice, che quelli, che disubbidi- „ ranno alla Chiesa, saranno trattati come Pagani, e come mal- „ vagj. D. Perchè la Chiesa fa comandamenti a suoi figliuoli. „ R. 1. per regolare alcune azioni esteriori di pietà, e facilitare „ con questo l'osservanza de' Comandamenti di Dio &c. „

Quì abbiamo, che la Chiesa ha ricevuto da Cristo l'autorità di fare comandamenti, che hanno forza di obbligare i suoi figliuoli: Che questa autorità fu da Cristo depositata ne' Pastori, a quali perciò compete far le leggi, alla osservanza delle quali obbligati sono i Fedeli sotto pena di peccato: Che quando la Chiesa prescrive siffatte leggi, egli è lo Spirito Santo, che parla per bocca sua, come parlò per bocca degli Apostoli, allorchè promulgarono la legge disciplinare accennata sopra: Che queste leggi sono dirette a regolare le azioni esteriori della pietà, e conseguentemente riguardano l'esterna polizia. Dica ora il Censore,

se

se non era in poter di Cristo il conferire una siffatta autorità, senza dipendere dall' annuenza delle Podestà del Secolo? Dica se l'uso, che ne fecero gli Apostoli senz'altra annuenza, che quella dello Spirito Santo, eterno Moderatore della Chiesa, fu sì, o nò una iniqua usurpazione contro i legittimi Diritti del Principato? Dica, se fu effetto d' ignoranza, e di barbarie la perseveranza di questo uso ne' tempi di persecuzione? Dica, se senza l'annuenza del Turco per esempio, o di altro Sovrano infedele, niuna forza ritengano le leggi della Chiesa, per obbligare i Fedeli soggetti a que' Dominj? Che se il Censore non è baſtantemente appagato dal Catechismo di Montpellier, si compiaccia sentire la stessa dottrina brevemente confermata in altro Catechismo, che non può a meno di piacergli, voglio dire il Catechismo per i Fanciulli stampato in Firenze l' Anno 1787. Ivi dunque p. 80. leggerà, che „ Noi siamo obbligati ad osser- „ vare i comandamenti della Chiesa: perchè disubbidire alla „ Chiesa è un disubbidire a Gesù Cristo, che ci ordina di as- „ coltare la Chiesa, come lui medesimo „. E ciò ivi si stende alla Santificazione delle Feste, ed agli altri comandamenti della Chiesa visibilmente ordinati al regolamento dell' esteriore Disciplina. Combini, se può, il Censore queste due cose, che una tale autorità sia stata conferita da Cristo: e che ciò non ostante debba essa dipendere dall' annuenza di altra podestà. Cominci dunque il Censore a riformare questi Catechismi prima di pensare a riformare il Breve. Mà non sono questi li soli Catechismi, ne' quali si espone la stessa dottrina. Si apra quello di Bossuet: Si aprano in somma i Catechismi, che fin' ora in tutta l'estensione del Cattolicismo si sono universalmente adoperati da Pastori per l'instruzione de' fanciulli; ed in tutti espresso si troverà, ed inculcato lo stesso insegnamento intorno alla podestà conferita da Cristo alla Chiesa. Una sì universale, sì costante uniformità d'insegnamento ne' primi elementi della Dottrina Cristiana, onde come del primo latte s'imbevono i fanciulli, attesta l'universalità della credenza, che deesi professare uniformemente dagli Alunni tutti della Cristianità. Uniformità pertanto, in cui spicca uno de' più luminosi caratteri della dottrina, e credenza Cattolica. Disgraziati coloro, ne' quali per tremendo giudizio di Dio viene in progresso ad alterarsi la purità di quel primo lat-

te, dal fermento di estranee depravate dottrine, quali pur troppo doveano insorgere ne' novissimi tempi, e contro le quali tanta cura si prese l'Apostolo di premunire i Fedeli.

X. „ E' nel potere de'Principi accordare al Papa, ed ai Ve„ scovi ne' loro Stati, quelle preferenze Civili, ch' essi crede„ ranno più decenti; tutto adunque dipende quanto all' esterno „ ricevimento dall' arbitrio di quel Sovrano, nel paese del quale „ viene il Papa, ed abitano i Vescovi. „

Non è nostro intento entrare in questioni di Ceremoniale. Nel dichiarare questa Tesi dice l'Apologista. „ Che Gesù Cristo „ non ha accordato ai suoi Apostoli altra distinzione nella So„ cietà, che quella, che nascer potea dalla loro virtù, umiltà, „ e sofferenza: Che il rispetto dovuto a Ministri della Religio„ ne non è fondato sulla esteriore magnificenza, di cui si rive„ stono i Ministri della Religione, allorchè è sincero, e vera„ ce, egli parte da un cuore penetrato dello spirito della Reli„ gione, che più d'ogni esteriore grandezza onora la virtù di „ un povero, ed agli occhj del Mondo abjetto Ministro della Reli„ gione. „

Dunque perchè volle Cristo, che i suoi Apostoli fossero umili, pazienti, sofferenti, erano dispensati li Fedeli dal rendere loro anche all'esterno quel tributo di rispetto, e di venerazione, ch' era dovuto alla grandezza del loro Carattere? Dunque perchè si dee onorare la virtù in un Ministro della Religione povero, ed abjetto, non si dovrà considerare la sublimità del grado in un Ministro tuttocchè men virtuoso, e men degno: Forse chi ha il cuore penetrato di verace sentimento di rispetto, si crederà per ciò dispensato di manifestarlo co' corrispondenti segni di riverenza, e di ossequio? Questo rispetto indipendentemente dalla virtù non si dee, e da Cittadini nell' ordine della Società, e da tutti indistintamente i Fedeli nell' ordine della Religione alle persone costituite in Dignità? Fece male la Chiesa nel rivestire da principio i suoi Ministri di decorose insegne, che avvertissero i Fedeli del rispetto dovuto al loro Ministero? Mà co' quali segni d' onorificenza debba venerarsi da tutti la dignità del Sacerdozio, meglio che da Eybel, e dal suo Apologista potrà ogn' uno intenderlo dalla lettera 40. l. 5. di S. Gregorio all' Augusto Maurizio, e dagli atti di rispetto usati da Fedeli verso il gran Vescovo, e

Marti-

Martire S.Ignazio, in que' tempi stessi di persecuzione, nè quali certamente niun lustro traeva la dignità Pontificale da favori della Podestà Civile: Onorificenze, che si fecero gloria di emulare i primi Regnanti, ch' ebbero la sorte di rivestire l'Augusta qualità di Figlj della Chiesa, il cui esempio fu perpetuamente imitato da religiosi loro Successori.

Conclude l'Apologista il suo Comento sopra le prime Tesi di Eybel col vanto, che si dà di averne dimostrata l'analogia colla Scrittura, e colla Tradizione. Con più ragione stimiamo noi, che chiunque vorrà imprenderne il confronto facilmente scorgerà l'illusione di questo trionfo, e la vanità dell' artifizio, con cui sempre mai tentarono i Novatori di ricoprire colle jattanze la debolezza della loro causa, come tante volte ne fu il Jurieu specialmente rimproverato dal grande Bossuet nelle sue controversie.

Viene poscia il Censore a *dare un occhiata passaggiera alle proposizioni della seconda Classe*, ed esprime il suo intento in questi termini. „ Le proposizioni contenute nella seconda Classe „ non annunziano che fatti più che sufficientemente, per non „ dire evidentemente, comprovati da autentici monumenti dell' „ Istoria. Io non prendo impegno di verificare tutte le date, „ che accenna il Signor Eybel, nè di sviscerare i più accredi- „ tati Istorici per dimostrare la realità de' fatti, che annunzia. „ Io mi contenterò di universali riflessioni. „

Neppure imprendiamo noi di ribattere di proposito tutti li fatti enunziati da Eybel in queste proposizioni, de'quali niun cenno vi ha nel Decreto Pontifizio: Al che fare però altra fatica non vi vorrebbe, che quella di copiare gli eccellenti scritti, che ne hanno di già più che sufficientemente, ed anzi evidentemente comprovata l'insussistenza. Ci contenteremo dunque di contrapporre alle riflessioni del Censore, che possono avere qualche relazione al Breve, alcuni pochi monumenti, mà tali, che ne resti appieno svelata l' ignoranza, o impostura di lui nel produrle.

SEZIONE III.

Sull' Analisi delle proposizioni della seconda Classe.

XI. „ NEL Secolo IX. i Vescovi chiamavano per anche il Papa col nome di Fratello, ed erano ignote l'espressioni *per grazia della Santa Sede*„: Nella parafrasi esprime poi ancora meglio il sentimento di Eybel in questi termini: „ Che „ ne' primi Secoli (cioè, come dice Eybel, prima del IX. Seco- „ lo) i Vescovi non chiamassero il Papa, che col nome di Fra- „ tello, è un fatto, che non cade in dubbio „.

Prima del Secolo IX., cioè nel Concilio Romano, an. 465., furono lette due lettere de' Padri Tarraconesi a Papa Ilaro, l'intitolazione delle quali portava: „ Domino beatissimo, & Aposto- „ lica reverentia a nobis in Christo colendo Papae Hilaro, Asca- „ nius Episcopus, & universi Episcopi Tarraconensis Provinciae„ Siane lecito, *occasione data*, riferire due riflessi fatti da Severino Binio sù questa lettera „ Unum quod ad Romanam Sedem tan- „ tum pertineat dispensare in iis, quae contra Canones prae- „ sumpta sunt: Alterum quod nullius Concilii Provincialis tanta „ est auctoritas, ut inconsulta Sede Apostolica id praestare po- „ tuerit „ Noi soltanto avvertiremo in che modo si spiegò S. Massimo Vescovo *Ecclesiae Taurinatis*, il quale dopo il Papa sedè primo in quel Concilio di 44. Vescovi almeno, adunati da varie Provincie: „ De reliquis censeo, ut quisquis talia fecerit (parla delle contravvenzioni a Canoni) „ se graves causas Apostolicae „ Sedis judicio redditurum, in quo illi necesse erit subire sen- „ tentiam „. Avrebbe così parlato S. Massimo, se, come Eybel, avesse pensato, che il Papa nell' invigilare all' osservanza de' Canoni, avesse da procedere, non per autorità di Regime, mà per semplice via di esortazione, e di esempio? Può anche avvertirsi la professione ivi fatta da Tiberio Vescovo di Sabina. „ Profiteor me Statuta Sedis Apostolicae in omnibus custodire „.

Nello stesso V. Secolo i Vescovi della Dardania scrivono a S. Gelasio: „ Domino Sancto Apostolico, & beatissimo Patri „ Patrum Gelasio Papae Urbis Romae, humiles Episcopi Darda- „ niae „. Nel corpo della lettera „ Desiderii enim & voti nostri „ est,

„ est, jussionibus Vestris in omnibus obedire, & quemadmodum „ a Patribus nostris accepimus, Sedis Apostolicae, quae vitae, „ & meritis Vestris delata est, praecepta intemerate servare .... „ Quoniam Patrum in omnibus custodientes praecepta, & in- „ violabilia Sacrosanctorum Canonum instituta sectantes, Apo- „ stolicae, & singulari illi Sedi Vestrae communi fide, & devo- „ tione parere contendimus „..

Nel secolo seguente la Relazione del Sinodo Costantinopolitano al Papa S. Ormisda per notificargli l'elezione seguita nella persona di Stefano, porta in fronte: „ Domino nostro Sancto, „ ac beatissimo Patri Patrum Archiepiscopo, & Patriarchae Hor- „ misdae, Theophilus, Basiliscus . . . & caetera Sancta Syno- „ dus, quae in Constantinopolitana est Civitate congregata„ Lab. Tom.5. Col.656. Edit. Ven.

Dello stesso tenore è la lettera, o supplica de' Vescovi Orientali Ortodossi sotto Menna, diretta a Papa Agapito: „ Do- „ mino nostro per omnia Sanctissimo, & Beatissimo Patri Patrum „ Archiepiscopo Romanorum, & Patriarchae Agapito ab Episco- „ pis Orientalis Dioecesis &c. „ Nel corpo della lettera: „ Eccle- „ siasticum conservate statum confirmantes, rursusque suggeri- „ te justissimo Imperatori nostro pias ac justas sententias contra „ ipsos (Anthimum, Severum, aliosque Acephalos) prius ab „ Apostolica Sede Vestra prolatas, statuendo illa impia scripta „ tradere igni .... Rogamus etiam, SSme, finem perfectum „ imponere Divinae, ac Vestrae Sententiae contra Anthimum, „ paternis Vestris Decretis convenientem, ut omne de medio „ extinguatur scandalum a parvulis in Dominum credentibus, & „ optatam vocem audietis ab omnibus nobis„. Gran lezione per gli Acefali, che fossero per sorgere in avvenire.

Conforme alla precedente si è l'intitolazione della lettera de' tre Concilj delle tre Provincie dell'Affrica, Numidia, Bisacena, e Mauritania, letta nel Concilio Lateranense sotto Martino I. an. 649. „ Domino Beatissimo, Apostolico culmine sublimato, „ Sancto Patri Patrum Theodoro Papae, & Summo omnium Prae- „ sulum Pontifici. „ Non può spiegarsi con maggior chiarezza, e precisione, di quella che si vede in quella lettera, la somma autorità della predicazione del la Sede Apostolica ne'suoi Decreti. E ciò, che è particolarmeute da notarsi, egli è, che la testimo-

nian-

nianza, che ne rendono que' venerandi Padri, è tratta, si può dire, *ad litteram* dal Rescritto d' Innocenzo I. al Concilio di Cartagine, in cui, come si è veduto nelle prime Osservazioni, dichiara Egli, e promulga in maniera sì espressa l' ubbidienza dovuta secondo l'antica Tradizione a Decreti della Santa Sede, onde vieppiù si comprende con quale venerazione fosse ricevuto da Padri Cartaginesi quel Rescritto, il cui tenore sì vivo, e vegliante continuava dopo due Secoli e più nella predicazione di tutte le Chiese, e Provincie dell'Affrica.

Se non bastano i Concilj Provinciali produrremo anche il Concilio Calcedonense quarto Generale, an. 451., ove i Padri nell'onorare come Capo il Papa S. Leone, si onorano essi della qualità di suoi figlj, e nell' implorare da lui la conferma del Decreto concernente la Chiesa di Costantinopoli, cui resistevano i Legati, il fanno con usare questa ben memoranda espressione: *Ut sicut Fidei, sic bonae ordinationis, vobis* (Leoni) *deputetur effectus*: talche da Lui riconoscono l' effetto, che viene a dire la piena fermezza di quanto si era stabilito circa il Dogma, e di quanto si era pensato di ordinare circa la Disciplina.

Non credè Papa S. Damaso pregiudicare al decoro del grado Episcopale, salutando coll' affettuoso titolo di figlj carissimi li Vescovi dell' Oriente, che a Lui ricorsi erano per la condanna di Appollinare, e di Timoteo, e rilevando l'onore, che in essi derivava dal prestare, che facevano la dovuta riverenza alla Sede Apostolica, „ Quod debitam Apostolicae Sedi reverentiam exhi„ bet Caritas Vestra, in eo Vobis ipsis plurimum praestatis Fi„ lii Carissimi „. Consuona perfettamente la lettera del grande S. Basilio, buon conoscitore, e zelatore della Dignità Episcopale, diretta allo stesso S. Damaso (*a*), implorando il rimedio, che da lui solo, come Padre comune potea sperarsi, a disordini dell' Oriente: „ Omnis pene Oriens, Pater colendissime, ingenti „ procella, & tempestate exagitatur . . . . Horumce malorum „ unicum esse remedium duximus, Vestrae commiserationis vi„ sitationem „.

Che più! Acacio medesimo Vescovo della Regia Città di Costantinopoli (*b*), scrivendo a Papa S. Simplicio, per rendergli conto dello stato della Chiesa di Alessandria, non stimò indegno di

(*a*) Ap. Coustant. Ep. 2. Col. 473. (*b*) Ap. Labb. Tom. 5. Col. 104.

di se intitolare la sua lettera : „ Domino Beatissimo , Sancto Pa- „ tri Archiepiscopo Simplicio, Acacius „ e nel fine „ In Domino „ conserveris Sanctissime , & Beatissime Pater „ .

A vista di tanti monumenti , a quali moltissimi altri potrebbonsi aggiugnere , rifletta il savio leggitore quale fede si meriti la franchezza del nostro Critico , nell' assetire qual *fatto sù cui non cade dubbio , che ne' primi Secoli i Vescovi non chiamassero il Papa , che col nome di Fratello* . Sebbene neppure da questo rimarrebbe vantaggiata la sua causa , mentre quelle lettere , ove i Vescovi chiamano il Papa col nome di Fratello , portano altronde luminose testimonianze della superiorità , che in lui riconoscevano sopra ogni altro Vescovo .

Nè occorre pertanto , che qui ci affatichiamo a ricercare la prima data della *formola , che ora è in uso , con cui i Successori degli Apostoli s' intitolano Vescovi per grazia di Dio , e della Santa Sede* . Basta , che quanto alla sostanza si trovi rappresentata in que' tanti monumenti , che l' antichità somministra della dipendenza , che mai sempre i Successori degli Apostoli dimostrarono verso il Successore del Principe degli Apostoli . Dice il Critico , che questa formola è di *data recente* : Migliori Critici la fanno rimontare a più Secoli indietro . Vorrà dunque il Censore , che tutto quanto l' Episcopato siasi nel corso di più Secoli giaciuto in una letargica trascuranza de' suoi diritti , e del suo decoro : Che tanti Vescovi , che in sì lungo spazio di tempo illustrarono la Chiesa per santità , e per dottrina , abbiano costantemente seguitato a disonorare il Divin loro Carattere coll' uso di una formola indegna de' Successori degli Apostoli ? Mà erano tempi d' ignoranza , e di barbarie ! Oh senta il nostro Maestro ciò , che ne dice il Fleury (*a*). Disc. 3. *sopra la Storia Ecclesiastica* num. 25. „ La prevenzione degli Umanisti del XV. Secolo è sta- „ ta la cagione , per cui questi Secoli si sono screditati . Parlo di „ un Lorenzo Valla , di un Platina , di un' Angelo Poliziano . Que- „ sti pretesi eruditi , dotati più di letteratura , che di religione , „ e buon senso , si fermavano alla pura corteccia , e non sapeva- „ no gustare altri scrittori , che quelli dell' antica Roma , e dell' „ antica Grecia . Aveano in conseguenza un sommo disprezzo „ per gli scritti dell' Età media . . . Questo pregiudizio passò

(*a*) Ediz. Ven. presso Antonio Zatta 1772.

„ ne' Protestanti, che riguardarono il rinnovamento de' studj, „ come sorgente della loro riforma. Pretesero, che la rovina, „ e la desolazione della Chiesa fosse effetto dell' ignoranza . . . „ Io nel presente discorso non ho dissimulato cosa alcuna intorno „ lo stato di questi Secoli oscuri, nè intorno le cagioni, e gli ef- „ fetti di questa ignoranza: Mà vi avete voi trovato nulla, che „ pregiudichi all' essenziale della Religione? Si ha egli mai ces- „ sato di leggere, e di studiare la Sacra Scrittura, e gli antichi „ Dottori? . . . Il lasciarsi abbagliare da ciò, che brilla al di „ fuori, è un difetto da potersi perdonare a fanciulli: mà un Uo- „ mo sensato dee amare la virtù sotto qualunque apparenza ven- „ ga scoperta „. Quanto di più avrebbe da dire chi si prendesse a voler vindicare a tutto rigore di giustizia la sodezza, la copia, la profondità di dottrina, che sotto una men pulita, o anche roz- za corteccia si scuopre in molti, e molti Scrittori di quella media Età: di quanto verrebbe a superare di pregio la superficiale frivo- lezza, che sotto il brillante apparato di una moltiplice, varia, mà indigesta erudizione forma tutto il merito di tanti novelli pre- tesi ristoratori della buona dottrina! Sono queste le solite peripe- zie dello spirito umano, e per darne un' esempio in altro genere, si sà in quale disprezzo caddero nell' età passata i nomi di Aristo- tile, e di Plinio; ed ora quanto loro torni di onore per le illustra- zioni, che ne hanno fatte gli Uomini di questa età i più accredi- tati in tal genere di studj. Così è, si disprezza ciò, che non si conosce, nè si vuole conoscere. Torniamo al nostro proposito.

XII. „ Il nome di Pietra nel Cap. 16. di S. Matteo più si adatta „ alla Confessione della Fede, e alla Persona di Cristo, che a „ quella di Pietro. „

Soggiunge il Censore, p. 26. „ Che il nome di Pietro (vor- „ rà dire Pietra) più che alla persona di Pietro, convenga alla „ Confessione della Fede, o alla Persona di Cristo, ce lo inse- „ gna Agostino espressamente „

Falso è, che ciò espressamente insegni S. Agostino, il qua- le dopo avere riferita l'una, e l'altra Sentenza (l. 1. Retract. c. 21.) soggiunge: *Quae sit probabilior eligat Lector*. Mà lasciamo, che risponda Natale Alessandro (Dissert. 4. Saec. 1. §. 3.) „ Ad „ auctoritatem Sancti Augustini respondeo, ipsum, & nonnullos „ alios Patres, qui haec verba, *Et super hanc Petram*, ad Chri-

„ stum

„ stum interdum referunt, non excludere aliam expositionem, „ qua ad Sanctum Petrum convenientius referuntur a ceterorum „ Patrum Choro, immo utrumque sensum adstruere „. E dopo lungo tratto, che sarebbe da trascriversi tutto per convincere il Censore, segue a dire: „ Videtur autem probabilior illa, quae „ verba illa ad Petrum refert, cum & Scripturae textui magis „ accommodata sit, & pluribus, atque luculentioribus Sancto- „ rum Patrum testimoniis nitatur. Hanc itaque merito eligimus, „ & alteri anteponimus „ E ancora „ Sed inter utramque expo- „ sitionem id interest discriminis, quod ista immediata est, „ illa mediata: ista primitiva, & perpetua, altera adventitia, „ & temporanea: ista ab initio Ecclesiae, quatuor Saeculorum „ serie, sola tradita; altera vero data occasione prolata. Nam „ ante Arianae haereseos ortum illa sola expositio viguit, quae „ verba illa refert ad ipsam Petri personam, ut constat ex Ter- „ tulliano, Origene, & S. Cypriano, quorum verba in probatio- „ nibus propositionis adducta sunt &c. „ Mà di questo argomento tratteremo più diffusamente nella terza parte, ove avremo luogo di rilevare le vane opposizioni dell' Autore delle *Riflessioni* (*a*).

XIII. „ La Consacrazione de' Vescovi indistinta dalla Con- „ fermazione prima del Secolo XIV. si faceva nei Concilj Pro- „ vinciali, ai quali apparteneva fissare i limiti delle Diocesi, „ erigere, e demolire i Vescovadi, deporne i Vescovi col con- „ senso dei Principi, che hanno tutto il diritto sopra l'esteriore „ Disciplina „

(*a*) Il confronto fatto da Launojo tra li Padri, che in quel passo Evangelico presero la voce *pietra* per la Persona di S. Pietro, e quelli che la presero per la fede o confessione del S. Apostolo: questo confronto accennato, tuttochè alla sfuggita dall' Autore delle *Riflessioni* ne ha messo in dovere di farne una distinta e particolare Analisi. Da questa si è formato un Opuscolo a parte, diretto anche contro lo stesso Launojo, da doversi aggiungnere a forma d'Appendice alla terza Parte delle *Osservazioni*. Ma per dissipare al più presto che sia possibile quell' ombra di dubbiezza, che ha pure tentato l'Autore dell' *Esame* di spargere sulla diretta letterale intelligenza di quel Testo, si è creduto più opportuno il trasportare al fine di questa seconda Parte la sudetta *Analisi*; perchè nella discussione, che vi si fa de' passi allegati da Launojo possa ravvisare ogni prudente leggitore, qual sia su questo punto il sentimento de' Padri.

Non ne sapeva tanto S. Cipriano, il quale non pensò a chiedere il consenso de' Principi per la deposizione di Marciano Arelatense, nè altro implorò, che l' ordine del Papa. Vedasi ciò, che si è detto nelle osservazioni preliminari, ove si è anche riportata la testimonianza di Pietro de Marca.

Soggiunge poscia il Censore p. 26. „ Basta leggere l'Istoria „ per rimanere persuaso, che la Confermazione, e Consacra- „ zione de' Vescovi, cose indistinte, si eseguissero nei Concilj „ Provinciali, e che ad essi appartenesse erigere, demolire, „ dividere, accrescere i Vescovadi, deporre i Vescovi colla „ annuenza de' Principi, dai quali prendono vigore le leggi Ca- „ noniche riguardanti l'esteriore polizia „

Dell' autorità propria della Chiesa riguardo alla Disciplina, si è detto sopra. Basterà qui richiamare alla considerazione del leggitore il passo sovra citato dell' Abate Fleury (disc. 7. sulla Ist. Eccles.) Autore, che non è de' discreditati presso i fautori di Eybel.

Rappresenta il Censore quali *cose indistinte* la Confermazione, e Consacrazione de' Vescovi. Si è dimostrato nelle Osservazioni preliminari essere questi atti di lor natura distinti. Si è altresì dimostrato, come nella prima origine, ed innanzi ad ogni Concilio Provinciale, i Romani Pontefici esercitarono in tutto l'Occidente particolarmente il diritto di erigere Vescovadi, e di assegnare Pastori alle Chiese fondate da essi.

Che i Patriarchi dell' Oriente esercitavano lo stesso diritto nei rispettivi loro Distretti.

Che l' autorità di que' Patriarchi derivata da San Pietro rimase sempre subordinata all' autorità de' Successori di San Pietro.

Che indi per maggior comodo si trasfuse porzione di questa superiore autorità ne' Metropolitani, e Concilj Provinciali, la cui instituzione posteriore all' Epoca della primitiva Disciplina, come confessa l'Autore stesso delle *Riflessioni*, nulla potè togliere alla superiore autorità di quel Primato, onde si era trasfusa, come da primaria sorgente.

Che però la Sede Apostolica seguitò a prescrivere di tempo in tempo la forma da tenersi per la canonica elezione tanto de' Metropolitani, quanto de' Comprovinciali con regolamenti, quali esisto-

esistono nelle Decretali di S. Siricio ad Himerio c. 10. e lett. 3. ad Orthodoxos c. 1., di S. Innocenzo Epist. 1. *ad Victricium Rothomagensem*, e nell' Epist. al Concilio Toletano c. 11., di S. Zosimo *ad Patroclum Arelatensem*, e nell'Epist. *ad Clerum, Ordinem, Plebemque Massiliensem*, di S. Leone in più, e più Epistole &c. &c. &c.

A maggior conferma verremo qui riportando alcuni pochi, ma incontrastabili monumenti di questa preminenza di autorità, che ritenne mai sempre la Sede Apostolica sopra li Decreti, e provvidenze de' Concilj Provinciali. Avendo S. Giulio Papa richiamato a se la causa di S. Atanasio, giudicata già dagli Eusebiani nel Concilio Antiocheno, se ne lagnarono amaramente gli Ariani. Espone il Constant le loro querele nelle dichiarazioni premesse alla lettera di Giulio: „ Expostulabant, quod Julius se„ cum contumeliose ageret, utpote quos de rebus a se definitis „ rationem reddituros ad suam ipsius Synodum vocaret; obten„ debantque firmam esse debere cujuslibet Synodi auctoritatem: „ & injuriam Judici fieri, cum ejus Judicium ab alio examina„ tur . . . . His addebant parem, immo eumdem esse Episco„ porum honorem, neque dignitatem illorum ex Civitatum ma„ gnitudine metiendam esse „ In queste lagnanze degli Ariani contro le lettere di Giulio I., facilmente si ravvisa la somma delle querele, che muove l'Apologista di Eybel contro il Breve di Pio VI. Lasciamo, che si applaudisca, se vuole con l'Autore delle Riflessioni, di sì grave autorità, onde comprovare con Eybel, che tutti li Vescovi sono chiamati al governo della Chiesa *non minori jure* che il Papa, e con uguale podestà: Che il Papa non ha da ingerirsi nelle cose spettanti alla loro Giurisdizione: Che le cause de' Vescovi si hanno da terminare definitivamente ne' Concilj Provinciali: Che ove un Vescovo manchi al suo dovere, accorra il Papa, mà non altramente che per la via della esortazione, e dell' esempio. Intanto qual fosse sù di ciò il sentimento della parte Cattolica, il possiamo facilmente raccogliere dalla Sentenza di S. Giulio in quella stessa lettera, n. 22. „ An ignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum Nobis scri„ batur, & hinc quod justum est decernatur? „ Al quale passo, come osserva Coustant nella nota „ haud dubie respexit Socra„ tes l. 2. c. 17., ubi scribit Julium litteris ad eos, qui Antiochiæ

„ con-

„ convenerant, missis in primis conquestum esse, quod *contra*
„ *Canones ipsum ad Synodum non vocassent: cum Ecclesiastica*
„ *regula interdictum sit, ne praeter Sententiam Romani Ponti-*
„ *ficis quidquam ab Ecclesia decernatur*. Socrati Sozomenus l. 3.
„ c. 10. concinens tradit *pro irritis habenda esse, quae praeter*
„ *Sententiam Episcopi Romani fuerint gesta*. Utriusque verbis
„ nonnihil mutatis Epiphanius Histor. Tripart. lib. 4. cap. 9.
„ innuit irritam esse Synodum Antiochenam, quia *neque Ju-*
„ *lius ei interfuit, neque in locum suum aliquem destinavit,*
„ *cum utique Ecclesiastica regula jubeat, non oportere praeter*
„ *Sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari*. „ Chi è il Cattolico, che alle novità di Eybel non preferisca l'Ecclesiastica regola predicata da S. Giulio, nè da altri contrastata fuorchè dagli Ariani? Nè a questa si contrappongono gli esempj de' Concilj Provinciali celebrati, e di cause in essi definite, senza l'espressa vocazione del Romano Pontefice, mentre si agiva di Concilj celebrati, e di cause in essi trattate a norma delle prescrizioni Canoniche approvate dalla Santa Sede, come tutt' ora si pratica ne' Sinodi Diocesani, salvo sempre il necessario ricorso alla Sede Apostolica nelle cause di maggior momento.

Non vogliamo dissimulare l'eccezione data da Coustant alle testimonianze di Socrate, e di Sozomeno, quasicchè di troppo avessero estesa la sentenza di S. Giulio, ch' egli pretende doversi restringere alla Chiesa di Alessandria, e ciò per uno speciale diritto, che avesse il Romano Pontefice sù quella Chiesa, in quanto fondata da S. Marco discepolo di S. Pietro, o da S. Pietro medesimo già stabilito in Roma, per opera di S. Marco.

Mà prima, come si è osservato in altro luogo, egli è certo, che Socrate, Sozomeno, Epifanio doveano essere ben consapevoli della Disciplina, dell'uso, delle costumanze ancora vegglianti a loro tempi; talchè per ogni legge di buona critica le positive loro testimonianze debbano prevalere alle congetture di Coustant, tanto più che Epifanio si spiega in modo, che non lascia luogo a quelle restrizioni, che da Coustant si appongono alli detti di Socrate, e di Sozomeno. 2. ; Neppure soffre questa restrizione la lettera di S. Giulio, che scrivendo a Vescovi adunati in Antiochia, si enunzia in questi termini generali: *An ignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum Nobis scriba-*

tur &c.

tur &c. 3. ; Se il Romano Pontefice avea un diritto speciale sulla Chiesa di Alessandria, perche fondata da S. Marco sotto l' autorità di S. Pietro, non meno dovea stendersi questo diritto sulla Chiesa di Antiochia, che fù retta da S. Pietro medesimo. 4. ; Chepperò Giovenale di Gerosolima nel Concilio Efesino (Act.4.) fà un rimprovero a Giovanni Vescovo di Antiochia, di non essere accorso a purgarsi come dovea delle accuse, che gli venivano date *ad Apostolicam Sedem magnae Romae*, alla quale hanno da riferirsi le parole, che seguono appresso : *praesertim cum apud illam Sedem Antiochenae ipsi Sedi ex Apostolico Ordine, & Traditione mos sit dirigi, & apud ipsam judicari*. Parole, che non si vede, come possano adattarsi alla Sede Gerosolimitana; giacchè costa onninamente, che da questa non mai ebbe alcuna dipendenza la Patriarcale Sede di Antiochia.

E qui non fia inutile soggiugnere un breve riflesso sul fondamento di quello speciale diritto, che Coustant riconosce nel Romano Pontefice rispetto alla Chiesa di Alessandria: „ Et id quidem Romani Pontificis in Alexandrinam Ecclesiam speciale jus, „ dice egli, ad hujus Ecclesiae originem referre licet, quippe „ quae Petrum jam Romae constitutum, Marci ipsius discipuli „ opera, seu, si mavis cum Leone, Marcum in omnibus Doctoris sui Petri Magisterio consonantem, fundatorem habuit „ Ora constando per l'irrefragabile testimonianza di S. Innocenzo I., e da altri documenti sovra riferiti, che tutte le Chiese dell' Occidente ebbero l'origine da S.Pietro, e da suoi Successori, ne segue, che almeno sù tutte le Chiese dell'Occidente si stende quello speciale diritto, che nel Pontefice Romano riconosce Coustant sulla Chiesa di Alessandria per cagione della sua origine. Di più se a fondare questo diritto basta, che S.Marco, come soggiunge lo stesso Coustant, nel formare quella Chiesa siasi conformato al Magistero di S. Pietro; siccome non fù mai Fondatore di Chiesa, che non dovesse del pari conformarsi al Magistero di Pietro, non potè fondarsi Chiesa, sulla quale non si stendesse ugualmente quel diritto, che anche per questo titolo dovea competere al Romano Pontefice sopra la Chiesa di Alessandria. Così di fatto esercitò Innocenzo I. il suo diritto sopra tutte le Chiese Orientali, e nella causa di S. Gio: Grisostomo, e nel riordinare, come osserva lo stesso Pietro de Marca de Concord. &c. l. 1. c. 8. n. 5., la Chiesa

Chiesa di Antiochia, prescrivendo la regola da tenersi per le Ordinazioni, e per la erezione delle Metropoli. Seguitiamo

L' autorità del Romano Pontefice nelle cause de' Vescovi chiara si dimostra nel Rescritto di Agapeto (an. 534.) *Universis Episcopis per Gallias constitutis*, sulla relazione da essi mandata contro Contumelioso Vescovo di Riez; „ Innotuit nobis a Fraternitate Vestra missa relatio, in qua Contumeliosus multis legitur criminibus involutus. Et quia hujusmodi persona sacris non potest inhaerere Mysteriis, ab hodierno vel officio eum nostra censet removere auctoritas .... Sed ne ejus Ecclesia destituta videatur, in ejus locum Visitatorem dari praesenti auctoritate decernimus „. Lo stesso ripete nella lettera a S. Cesario, ove dopo aver detto: *Atque ideo praedictum ab Episcopatus Ordine nostra suspendit auctoritas*; soggiunge, *in cujus locum Visitatorem constitui te*.

Nè meno insigne fù il fatto della deposizione di Antimo, e della Ordinazione di Menna in luogo di lui nella Sede di Costantinopoli. Onde ben disse Natale Alessandro (Histor. 6. Saec. c. 2. art. 7.) „ Primatum gloriosius exercere non potuit Romanus Pontifex, quam Constantinopolitanum Patriarcham haereticum exauctorando, & in ejus locum alium ordinando, idque nulla Synodo convocata „.

Il Concilio Aurelianense III. an. 538. sotto S. Silverio successore di S. Agapeto, Can. 3., si riferisce a Decreti della Sede Apostolica per la forma da osservarsi nella elezione de' Metropolitani: *Sicut Decreta Sedis Apostolicae continent*.

Pelagio I. scrive al Patrizio Giovanni: „ Is mos antiquus fuit, ut quia pro longinquitate, vel difficultate itineris ab Apostolico onerosum illis fuerat ordinari, ipsi se invicem Mediolanensis, & Aquilejensis ordinare Episcopi debuissent „. Dunque più anticamente esercitava il Romano Potefice il diritto suo di ordinare i Vescovi di Milano, e di Aquileja; e solo per condiscendenza fu ad essi conceduto il potersi ordinare vicendevolmente.

Da que' pochi monumenti anteriori certamente all' Epoca d' Isidoro, ed altri sopra citati, due cose si raccolgono, che bastano a rendere vano del tutto l'intento di Eybel, e del suo Comentatore nel premesso Articolo. Primo; Che sebbene siasi per molti Secoli eseguita ne' Concilj Provinciali la Conferma, e Consacrazio-

zione de' Vescovi, ed anche, se si vuole, la erezione, e soppressione di qualche Vescovado, la deposizione di qualche Vescovo, tutto ciò si fece per autorità subordinata alla Santa Sede, e derivata dalla medesima. 2. Che anche dopo l' introduzione di quella Disciplina ritenne mai sempre la Santa Sede l' autorità di esercitare per se stessa que' diritti, che da Essa parteciparono i Metropolitani, ed i loro Sinodi Provinciali.

Posteriore fu in vero S. Bernardo all'epoca Isidoriana; pure a S. Bernardo ne richiama di continuo il Censore per formare un giusto, e sano concetto dell' autorità del Primato. Vuole, che il Papa stia unanimente a detti di S. Bernardo: „ Le ingerenze „ del Capo della Chiesa ve le descrive S. Bernardo „. Così egli addottrina il Papa p. *76.* Adunque se è galantuomo il nostro Censore non potrà egli ricusare la legge, che prescrive al Papa, e dovrà anch' esso stare con S. Bernardo. Ora preghiamo il leggitore a volersi rammentare il passo riferito sopra, tolto dal secondo libro de Consid. cap. 8. num. *16.*, e l' altro tolto dalla lettera 131. *ad Mediolanenses*, ove il Santo Dottore annovera espressamente le ingerenze, che competono al Capo della Chiesa, cioè fondare nuovi Vescovadi, sublimare gli uni, deprimere gli altri, di un Vescovo fare un' Arcivescovo, ed un' Arcivescovo ridurre al grado di semplice Vescovo; privare una Chiesa Metropolitana de' suoi Suffraganei; &c. &c. Si dia anche un' occhiata alla lettera 239, *ad Eugenium*: „ Peremptoriam dare sententiam ad depo- „ sitionem Episcoporum solius Romani Pontificis noscitur esse, „ pro eo nimirum, quod etsi alii multi vocati sunt in partem sol- „ licitudinis, solus ipse habeat plenitudinem potestatis „ Può dire il Censore con ombra di pudore, che a queste sentenze di S. Bernardo si conformino i sentimenti di Eybel, i sentimenti, ch' egli stesso esprime, con dire p. 88. „ Non fia mai, che da „ noi si creda essere di vostro diritto confermare la Consacrazio- „ ne dei Metropolitani, o dei Vescovi Suffraganei „ ed altri consimili sparsi in ogni parte del suo libello? In vista di siffatte dissonanze, chi fia che possa contenere, non sò se mi dica, le risa, o lo sdegno al sentire le patetiche sue lamentazioni sull' abbandono delle massime di S. Bernardo? Così egli p. *86.* „ Noi si „ geme, noi fremiamo santamente, e desideriamo, che sorga „ un' altro Bernardo, che con petto forte vi parli con zelo, e vi

„ faccia conoscere le insidie dei vostri familiari, ed i sofismi dei „ vostri Direttori. „ Santi fremiti contro le sofistiche adulazioni de' familiari, e direttori del Papa! Eppure che dicono questi più di quello, che dica S. Bernardo ne' passi citati, ed in varj altri luoghi delle sue Opere? Pensi egli, parli egli come S. Bernardo, e viveremo in pace.

XIV. „ Il giuramento prestato da Vescovi in mano del Pon„ tefice, il Pallio, e l' investitura, che dal Papa ricevono gli „ Arcivescovi, ed i Vescovi sono recenti invenzioni „.

Di questi punti niuna menzione nel Breve, onde a giustificarlo basta, che consti dell' ubbidienza, che in ogni tempo hanno dovuto prestare i Vescovi al Papa, come Capo della Chiesa: Ubbidienza, che fu poi per buone ragioni confermata col giuramento. E' forse proibito confermare una obbligazione col giuramento, quando vi sia cagione di farlo? Si legge trà l'Epistole di S. Gregorio Magno l. 10. num. 31. presso Labb. Tom. 6. Edit. Ven. Col. 1221. la formola di una Professione firmata con giuramento, per accertare il ritorno di un Vescovo all' Unità Cattolica: „ Ego ille „ Civitatis illius Episcopus comperto divisionis laqueo, quo tene„ bar, diutina mecum cogitatione pertractans, prona, & sponta„ nea voluntate ad unitatem Sedis Apostolicae, Divina gratia du„ ce, reversus sum. Et ne non pura mente, seu simulate rever„ sus existimer, sub mei ordinis casu spondeo, & anathematis „ obligatione, atque promitto tibi, & per te Sancto Petro Apo„ stolorum Principi, atque ejus Vicario Beatissimo Gregorio, vel „ Successoribus ipsius, me nunquam quorumlibet suasionibus, „ vel quocumque alio modo ad schisma, de quo Redemptoris no„ stri Misericordia liberante ereptus sum, reversurum, sed sem„ per me in unitate Sanctae Ecclesiae Catholicae, & commu„ nione Romani Pontificis per omnia permansurum „. Dopo la soscrizione è rinnovato il giuramento.

Vedasi ancora presso Labb. Tom. 5. Col. 383., un monumento più antico sotto il Titolo: *Constituta Gelasii Papae, quae Episcopi in sua ordinatione accipiunt*. Ove si contiene una formola, che si prescrive in tale occasione per l' esercizio del Ministero Episcopale, nella quale si rammemora espressamente la dovuta sommissione alle prescritte ordinazioni della Santa Sede: „ *Huic ergo Sedis Nostrae praecepta servanti devotis animis obsequi vos oportet*.

XV. Le

XV. „ Le riserve, le dispense, le assoluzioni, le collazio-
„ ni Pontifizie de' Benefizj sono di data recente „ Soggiunge il Censore „ Le dispense, le decisioni, la collazione de' Benefizj „ non sono più antiche delle Isidoriane sole. Oramai è stato di-
„ mostrato ad evidenza il potere, che hanno i Vescovi di accor-
„ dare tutte quelle dispense, che si sono riservate i Pontefici „.

Comincia il Censore dalle dispense, circa le quali due cose afferma, l'una di fatto, che le dispense non siano più antiche delle Isidoriane sole, l'altra mista di gius, che sia ormai dimostrato il poter de' Vescovi di accordare tutte quelle dispense, che si sono riservate i Pontefici.

Ad ismentire queste asserzioni la Storia Ecclesiastica da primi Secoli somministra parecchi esempj di ricorsi per dispense, fatti alla S. Sede, non solo da Vescovi, mà da Concilj di Occidente, e di Oriente, i quali non si credettero autorizati ad accordarle.

I. A S. Anastasio assunto al Pontificato sul fine del quarto Secolo ricorsero i Vescovi dell' Affrica, perchè alli Cherici, stati nella parte de' Donatisti, si concedesse il poter ministrare negli Ordini esercitati per lo innanzi nella lor setta, del che avea necessità la Chiesa Affricana, *propter Ecclesiae pacem, & utilitatem*. Pure ostando a ciò un Concilio Trasmarino, non ardirono que' Padri passare oltre senza l'autorità della Santa Sede, come avverte Coustant p. 734. „ Quod illi sine Apostolicae Sedis consensu „ sumere sibi non ausi sunt „ soggiungendo tosto un' esempio più antico di concessioni fatte dalla Santa Sede, ove il bene della Chiesa richiedeva, che si dispensasse dal rigore de' Canoni. „ Ne-
„ que mirum est id ab Apostolica Sede tunc fuisse concessum,
„ quod ab initio Schismatis in Africa, etiam ex Melchiadis Sen-
„ tentia observatum fuerat. Nempe iste prudentissimus Papa,
„ ut supra p. 328. num. 5. vidimus, Schismatis radicitus extirpan-
„ di gratia constituerat, ut in his locis, in quibus duo erant Epi-
„ scopi, unus Schismaticus, alter Catholicus, ille confirmare-
„ tur qui fuisset ordinatus prior, & alteri plebs alia regenda pro-
„ videretur. Sed ubi aberat unitatis compensatio lex pristina
„ de non servandis honoribus, ut in Innocentio, aliisque Ponti-
„ ficibus visuri sumus, integra, illibataque permansit „ Non sono questi esempj ben autentici della preminenza di autorità riconosciuta nella Santa Sede, e da essa esercitata riguardo alle dispense?

Chepperò sul ricorso fatto da Padri Affricani al Pontefice Anastasio ben riflette Tomassino P.2. l.3. c. 24. „ Erat Carthagi- „ nensis Archiepiscopi eminentissima quaedam honoris, & pote- „ statis praerogativa supra Episcopos omnes Africanos, Prima- „ tesque, sive Metropolitanos. Quidquid Patriarchis, & Conci- „ liis eorum Dioecesanis, sive Universalibus juris inerat & aucto- „ ritatis, inerat & Carthaginensi. Non alia suae libertatis, & „ antiquae auctoritatis amantior, & retinentior fuit Ecclesia „ quam Africana „ At nihilominus „ Universa haec Ecclesia ad „ Anastasium Papam confugit, ut dispensationem eliceret „.

2. Dalla lettera accennata sopra de' Padri Tarraconensi a Papa Ilaro risulta come osservò Severino Binio, che que' Padri nel Romano Pontefice, e non già ne' Concilj Provinciali riconobbero l'autorità di dispensare dal prescritto de' Canoni.

3. Chiarissimo è l' esempio della dispensa accordata da Papa Simplicio per bene della Chiesa, ed a richiesta dell' Imperatore Zenone, per convalidare l' ordinazione di Stefano il giuniore, ordinato in Vescovo di Antiochia contro il tenore de' Canoni Nicen.

4. Il Concilio Romano VI. (Labb. T. 5. p. 509.) composto di un gran numero di Vescovi di tutta l' Italia, e di altre Provincie, approvò con ripetute acclamazioni la testimonianza, che ivi rendette S. Simmaco dell' autorità della Santa Sede nell' accordare dispense richieste dalla necessità de' tempi: „ Nos enim & Apo- „ stolicae Sedis moderamine compellimur, & Ecclesiasticarum „ rerum dispositione constringimur, sic Canonum paternorum „ Decreta librare, & retro Praesulum, antecessorumque no- „ strorum Decreta metiri, ut quae praesentium necessitas tem- „ porum restaurandis Ecclesiis relaxanda exposcit, adhibita dili- „ genti consideratione, quantum fieri potest, auxiliante Domi- „ no temperemus „.

5. Lo stesso era già stato stabilito da Papa Gelasio nel suo Decreto cap. 1., e da più antica memoria si raccoglie dalle Decretali di S. Siricio.

6. Anteriori sono questi monumenti alla Collezione Isidoriana, che secondo il Fleury comparve sul fine dell' ottavo Secolo. Nè questa ebbe alcuna influenza ne' sentimenti de' Padri dell' ottavo Concilio Generale Constantinopolitano quarto, da quali fu

fu la stessa autorità riconosciuta nel Romano Pontefice, privativamente agli stessi Patriarchi d' Oriente, come consta dalle lettere dell' Augusto Basilio, e del Patriarca S. Ignazio a Papa Adriano II., dal tenor delle quali conclude Natale Alessandro, *Dissert. de Photiano Schismate*: „ Magnificum sane pro Romani Pontificis Pri„ matu testimonium, quod Synodus oecumenica dispensationes „ a Summo Pontifice roget, eique, non aliis Patriarchis, pote„ statem a Christo concreditam agnoscat temperandi severita„ tem Canonum, qui ab Ecclesia recepti sunt universa „ Mà di questo fatto si dirà più ampiamente nella terza parte contro le tergiversazioni dell' Autore delle riflessioni.

7. Altra consimile dispensa fu chiesta da Stiliano Mapa Metropolita della Provincia Eufratesia a Stefano V. a nome anche di Leone il Filosofo, figlio di Basilio per la promozione alla Chiesa di Costantinopoli di Stefano, fratello dello stesso Imperatore, il quale era stato ordinato Diacono da Fozio (Labb.T. 10.col.902.) „ Cum autem sciamus nos ab Apostolica Vestra Sede regi, & gu„ bernari debere, propterea nostris exiguis litteris Vestram ve„ nerandam Dignitatem rogamus, uti populo, qui non sine gravi „ causa Photium admisit, veniam, misericordiamque indulgere „ velit . . . . Sed per fraudem ab illo circumventos rogamus, „ ut commiseratione, veniaque per dispensationem prosequare, „ ut Ecclesiae Constantinopolitanae pax reddatur . . . . Rogat „ te ipse Petrus, cujus locum, thronumque, ut administres, „ sortitus es, qui a communi cunctorum Domino etiam iis, qui „ scientes, volentes peccant, septuagies septies didicit igno„ scere. „

8. Gli stessi Basileensi non poterono a meno di riconoscere nel Papa una singolare prerogativa di autorità in dispensare sopra i Decreti stessi de' Concilj Generali, come potea vedere il Censore presso l'Autore *Defensionis &c.* l.x1. c.16. „ Dispensa„ tiones nemo Catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut re„ rum Ecclesiasticarum gnarus abstulerit. Has toto animo am„ plectitur ea, quam Pontificiae Potestati maxime adversari pu„ tant, Basileensis Synodus. Sic enim loquitur (Epist.Synod.n.5.) *Per Concilium autem statuta in nullo derogant suae* (Pontificis) *potestati, quin pro tempore, loco, causisque, & personis utilitate, vel necessitate suadente, moderari, dispensareque possit, atque*

atque uti Summi Principis ἐπιείκεια *, quae ab eo auferri nequit* . „

Qui si riconosce nel Papa l'autorità di dispensare sopra gli Statuti de' Canoni per una prerogativa di Epicheja, non comune a tutti li Vescovi, mà propria *Summi Principis* ; prerogativa talmente inerente al Primato del Romano Pontefice, che *ab eo auferri nequit* . Quindi due conclusioni *ad hominem* contro Eybel, ed il suo Apologista ; l'una esser falso, che ogni Vescovo possa concedere tutte le dispense, che può concedere il Papa : L'altra, che sendo la Dispensa un' atto di Giurisdizione propriamente detta, viene in conseguenza, che se il Papa può accordare dispense in tutta la Chiesa, la sua Giurisdizione si stende dunque sopra quella de' Vescovi in tutta la Chiesa.

Lo stesso Concilio nel suo Decreto concernente l'Elezioni, e Conferme de' Vescovi, Sess.12., eccettua espressamente le riserve *clausas in corpore juris* , e soggiunge : „ Decernitque haec „ Sancta Synodus rationi fore consentaneum , & Reipublicae ac„ commodum , ut contra hoc salutare Decretum Romanus Ponti„ fex nihil attentet , nisi ex magna , rationabili , ac evidenti „ causa , in litteris Apostolicis nominatim exprimenda . „ Il Concilio non contrasta al Papa l'autorità di dispensare nel suo Decreto ; soltanto lo persuade a non volerlo fare, se non per causa urgentissima. Altro argomento, che gli stessi Basileensi riconobbero nel Papa circa le dispense un' autorità non comune a tutti li Vescovi .

Altronde basta un barlume di ragione per conoscere, che sendo la dispensa un' atto di Giurisdizione, non può questa competere a qualsivoglia inferiore sopra le leggi emanate da autorità Superiore, come s'insegna espressamente nelle stesse Instituzioni Teologiche stampate in Lione, Tom.6. p.102., onde chiaro risulta il fondamento della differenza, che si fa nella Giurisprudenza Canonica trà le assoluzioni, e le dispense, cioè, che le assoluzioni sono *de his* , *quae competunt* , *nisi prohibeantur* , e le dispense *de his* , *quae non competunt* , *nisi concedantur* . Massima egregiamente illustrata da Gonzalez, da Tomassino, dalla comune de' Canonisti.

Quanto alle riserve credo non esservi Cattolico , cui non sia per bastare il Decreto del Concilio di Trento , in cui dichiara

chiara aver potuto i Sommi Pontefici riservare certi casi al loro giudizio in virtù della Suprema Podestà ad Essi conferita nella Chiesa universale. Posto il che la discussione della data più o meno antica delle riserve si riduce ad un punto di critica, che non tocca la sostanza, nè ha da fare col Breve: „ Quando anche, „ (dicesi nelle conferenze di Angers,) le riserve al Papa non „ avessero una origine sì antica, non perciò men certo sarebbe „ il diritto de'Sommi Pontefici. La Primazia, ed autorità de'Pa„ pi è antica quanto la Chiesa, e d'instituzione Divina; ma Ge„ sù Cristo non ha determinato in particolare tutte le maniere „ di esercitare questa autorità. Sono questi punti di Disciplina, „ che non sono sempre stati li medesimi, ed hanno potuto va„ riare „. I Dottori della Francia, Teologi, e Canonisti suppongono, ed affermano questo diritto delle riserve qual principio certo, che neppur cade in quistione. Ludovico Habert de *Poenit.* c.7. „ De fide est Summum Pontificem, & Episcopos pos„ se sibi reservare casus, a quibus inferiores Sacerdotes absol„ vere nequeunt, etiam in foro conscientiae, nisi potestate ab „ illis delegata: „ E appresso „ Episcopi absolvere possunt a „ peccatis Summo Pontifici reservatis subditos, qui prae infirmi„ tate, aut alio impedimento ad Sedem Apostolicam recurrere „ nequeunt, ex Cap. *Ea nascitur &c.* „ Con che riconosce, non avere i Vescovi, fuor di que' casi, la podestà di assolvere i loro Sudditi da peccati riservati al Papa. Pontas (*Dizionar. Cas. reserv. n.9.*) „ Verum quidem est, Summum Pontificem „ in tota Ecclesia quorumdam criminum absolutionem, ut Epi„ scopi in sua Dioecesi posse sibi reservare. „ E ciò ch'è più, vien questo diritto insegnato quale articolo di dottrina Cristiana nel Catechismo di Montpellier P.3. c.5. §.23.. E più espressamente Part.2. Sez.3. c.3., ove prendendo a spiegare ciò, che riguarda l'autorità di dispensare da Voti, insegna che „ Il Papa può „ in tutta la Chiesa dispensare da Voti, la cui dispensa è com„ messa alla Chiesa; perocchè il suo potere non è limitato a „ qualche Provincia particolare; la sua Giurisdizione si stende „ da per tutto. I Vescovi non hanno questo potere fuorchè nella „ loro Diocesi, e non possono esercitarlo, se non per rapporto „ alli Voti, la cui dispensa non è riservata al Papa. La Dispensa „ de' Voti, che non è riservata al Papa, è riservata ai Vescovi,

„ e così

„ e così niun Prete può dispensare di un Voto, o cangiarlo senza „ facoltà speciale.

XVI. „ La Canonizazione de' Santi non si credeva antica- „ mente un diritto, che competesse al solo Pontefice. „

Questo punto non è toccato nel Breve: Chi desidera esserne instrutto a fondo potrà consultare la celebratissima Opera di Benedetto XIV. sù quell' argomento. Non è per altro da fare maraviglia, che al Censore prema di staccare dal Papa il diritto delle Canonizzazioni, stante l'impegno, che dimostra (p.38.) „ Che „ sia reso una volta il dovuto onore ai Giansenj, ai San Ciran, „ agli Arnaldi, ai Quesnelli, ai venerabili Diaconi Paris, ai Santi „ Vescovi di Senez, ai Pavillon, ai Colbert, ai Neercassel, agli „ altri Appellanti &c. „

XVII. „ I Monaci nella loro instituzione dipendevano intera- „ mente dai Vescovi: „ Soggiunge il Comentatore p.27. „ esse- „ re innegabile, che i Monaci nella prima origine fossero del „ tutto soggetti ai Vescovi, e che non è in potere del Papa di „ sottrarli alla loro Giurisdizione „

L' esenzione de' Monaci dalla Giurisdizione ordinaria de' Vescovi è molto antica nella Chiesa. Nel Concilio Cartaginese, an.525., sotto il Vescovo Bonifacio, l'Abate Pietro, per vendicare l'immunità del suo Monastero contro il Vescovo Liberato, produsse trà gli altri monumenti un Decreto del Concilio Arelatense 1. (an.314) confermante l'immunità del celebre Monastero di Lerino. Conforme a voti dell' Abate Pietro emanò il Decreto del Concilio di Cartagine „ Erunt igitur omnia omnino Mo- „ nasteria, sicut semper fuerunt, a conditione Clericorum mo- „ dis omnibus libera, sibi tantum & Deo placentia „ Ed al Vescovo Liberato fece Bonifacio una risposta, che pare fatta per li nostri tempi: „ Neque enim poterimus statuta mutare, quae per „ tot Sacerdotes, instinctu Divino servata noscuntur. Si enim „ admiserimus ea, quae ante constituta sunt, in retractationem „ vocari, nihil in Divinis, humanisque actibus, nihil in Sacris, „ publicisque rebus obtinere ullam poterit firmitatem; dum post „ annorum spatia, tanquam in emendationem Patrum velut in- „ structior nostra videatur nutare posteritas. „

Il Decreto di questo Concilio fu amplamente confermato da altro Concilio di Cartagine sotto Reparato (an.535.) conforme alla

alla sentenza di Feliciano Vescovo di Ruspa Successore di S. Fulgenzio. „ De Monasterio Abbatis Petri, ubi nunc Fortunatus Ab„ bas constitutus est, quae temporibus Sanctae memoriae Boni„ facii in universali Concilio, nobis etiam praesentibus, acta „ sunt, inconvulsa permaneant. Cetera vero Monasteria etiam „ ipsa libertate plenissima perfruantur, servatis limitibus Con„ ciliorum suorum in haec duntaxat, ut quandocunque voluerint „ sibi Clericos ordinare, vel Oratoria Monasteriis dedicare, „ Episcopus, in cujus plebe, vel Civitate locus Monasterii con„ sistit, ipse hujus muneris gratiam compleat, salva libertate „ Monachorum; nihil sibi in eis praeter hanc ordinationem „ vindicans, neque Ecclesiasticis eos conditionibus, aut anga„ riis subdens &c. „

Dice Tomassino (P. 1. l. 3. c. 31. n. 15.) non potersi negare „ quin Saeculo jam septimo essent in Patriarchatu Constantinopo„ litano bene multa Coenobia, ab Episcoporum Dioecesanorum „ spiritali jurisdictione prorsus absoluta, & uni immediate sub„ jecta Patriarchae Constantinopolitano, & Exarcho Patriarchali, „ quem ille ad omnium Monasteriorum administrationem dele„ gabat „ E dello stesso diritto godevano altresì li Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gerosolima.

Che se poterono que' Patriarchi a tenore di quell' antica Disciplina sottrarre alla Giurisdizione de' Vescovi li Monasteri situati nelle loro Diocesi, ed assoggettarli a se, come può senza manifesto errore negarsi un tale diritto al sommo de' Patriarchi, e nella Chiesa tutta, e spezialmente nel distretto del suo proprio Patriarcato? Errore oggi mai tanto più condannabile, dappoichè dal Concilio di Trento, e da parecchie Costituzioni Pontifizie rimane viemaggiormente autenticata l' esenzione de' Regolari, con quelle saggie restrizioni, che vi furono apposte per prevenirne gli abusi.

Non basta dunque dire, che li Monasteri nella prima origine sottoposti furono a Vescovi per tacciare quali abusi le posteriori esenzioni, approvate da Concilj, e da Pontefici, e canonizate dalla pratica della Chiesa. D' altra maniera si spiega l' Autore della Giustificazione de' Discorsi, e dell' Istoria Ecclesiastica dell' Abate Fleury, T. 1. p. 1. §. 1., il quale per altro non è sospetto di troppo attaccamento alla Santa Sede „ Dappoichè, dice

„ egli, si è insensibilmente mutato un qualunque capo di Disci-
„ plina, se vi si aggiunge Decreto di Concilio Generale, o del
„ Romano Pontefice col consenso del Ceto de' Pastori per l' ap-
„ provazione della nuova Disciplina, si dee tener per certo, che
„ quel nuovo capo, sebben contrario all' antico costume, non
„ è però contrario alla Fede, o a buoni costumi, ne può pertan-
„ to contarsi frà gli abusi, posciacchè non mai la Chiesa confer-
„ ma cosa, che sia contraria alla Fede, o a buoni costumi „. Cito questo tratto perchè stante il Decreto Tridentino prova contro gli Avversarj *ad hominem* non potersi annoverare frà gli abusi l' esenzioni de' Regolari.

XVIII. „ Molti Ordini Regolari, ch' esistono per l' appro-
„ vazione sola del Papa, esistono contro le disposizioni della
„ Chiesa, che commesse ai Papi la cura d' invigilare sopra la
„ loro Disciplina, e non già di moltiplicarli senza numero „. Soggiunge il Censore „ I Canoni di più Concilj Generali hanno
„ vietato di moltiplicare gli Ordini Regolari, ed Esenti „.

Due sono i Concilj Generali, da quali emanarono provvidenze in questo proposito, il Lateranense IV., ed il Lugdunense II. Frequenti sorgevano a que' tempi degli Uomini, li quali desiderosi di professare vita religiosa, in vece di aggregarsi ad Instituti di già approvati, si adunavano insieme per formarne de' nuovi. Agl' inconvenienti, che nascer poteano da siffatta indiscreta moltiplicazione appose il Concilio Lateranense IV. sotto l' autorità d' Innocenzo III., che vi presedeva, il consentaneo riparo c. 13. „ Ne nimia Religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confu-
„ sionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de cetero novam
„ Religionem inveniat : Sed quicunque voluerit ad Religionem
„ converti, unam de approbatis assumat „ Chi non vede come il tenore di questo Decreto cade unicamente sù quelli, che non contenti di voler professare vita religiosa, volevano esser di più Inventori dell' Instituto, che avessero da professare ? Che poi da questo Decreto in niun modo s' intendesse legata l' autorità del Sommo Pontefice, il dichiara bastevolmente il seguente Concilio Generale Lugdunense II. cap. 23., ove rinnovando la proibizione fatta nel precedente Lateranense, soggiunge : „ Cun-
„ ctas affatim Religiones, & Ordines mendicantes, post di-
„ ctum Concilium adinventos, qui nullam confirmationem Sedis
„ Apo-

„ Apostolicae meruerunt, perpetuae prohibitioni subjicimus, & „ quatenus processerant, revocamus „. Ecco come dal Concilio, e da Gregorio X., le cui Costituzioni promulgate in quello formano la serie de' Canoni del medesimo, vengono apertamente eccettuati dalla proibizione quegl' Instituti, che avessero conseguita la conferma della Sede Apostolica: Chepperò i Professori di quegli Ordini furono sempre, e sono considerati da Vescovi, e da Popoli come veri Regolari, non meno che i più antichi: E si vorrà, che siffatti Ordini esistono contro le disposizioni della Chiesa?

„ Quindici sono le cagioni, dalle quali possono avere avuto „ origine le false nozioni, che oggidì si formano del Papa, le „ principali delle quali sono: L'aver creduto Diritti dei Papi tutto ciò, ch' essi fecero per supplire alla trascuratezza dei Vescovi: Gli atti di rispetto, che i Vescovi esercitarono per eccesso di divozione verso la prima Sede: L' invenzione delle false Decretali: L' Erezione del S. Uffizio: Le Crociate: Le Guerre: l'ignoranza: l'ambizione di molti Vescovi: l' interesse dei „ Frati: l'abbandono dello studio delle Sante Scritture, e della „ Tradizione „ Pare alquanto enigmatico il Comento dell'Apologista sù questo luogo, p 28„ „ Le false idee, che del Papa esistono nelle menti di molti, hanno dovuto scaturire da qualche sorgente; questa potrebbe per avventura non esser compresa trà quelle, che accenna il Sig. Eybel; mà è certo altresì, „ ciascheduna delle quindici divisate dal celebre Canonista può „ aver data origine alle fallaci idee della Monarchia Papale „.

Li monumenti, che abbiamo fin quì riportati bastano a dimostrare, quanto insussistenti siano le cagioni, per le quali pretende che siasi depravata l' idea, che deesi avere del Papa.

1. *L' avere creduto Diritti del Papa tutto ciò, ch' essi fecero per supplire alla trascuratezza de' Vescovi* „. Molte cose in vero hanno fatte i Pontefici per supplire alla trascuratezza di alquanti Vescovi. E se queste hanno fatte per dovere di quella sollecitudine, che neppure gli Avversarj negano essere stata loro commessa sù tutte le Chiese per l' osservanza de' Canoni: adunque le fecero legittimamente, e l'obbligo stesso, che aveano di farle, chiama, ed attesta il diritto, che ne aveano. Adunque fu meritamente creduto essere *Diritti de' Papi ciò, che essi fecero*

per supplire alla trascuratezza de' Vescovi. Oltre a ciò gli atti esercitati da Sommi Pontefici sulli ricorsi de' Vescovi, de' Concilj Provinciali, ed anche Generali per la conferma de' loro Statuti, per dispense dal rigore de' Canoni &c., non erano diretti a supplire alla trascuratezza de' Vescovi. E questi erano Atti di non minore importanza, ne' quali ben chiaro si palesava un Supremo Diritto di Regime in tutta la Chiesa, da cui derivava il Diritto di fare ciò, ch' Essi fecero per supplire alla trascuratezza de' Vescovi.

2. *Gli atti di rispetto, che i Vescovi esercitarono per eccesso di divozione verso la prima Sede*: Grandi, e solenni furono in ogni tempo gli atti di rispetto, e di divozione, ch' esercitarono i più Santi, ed illuminati Padri della Chiesa verso la prima Sede, verso quella Sede Romana, nella quale (come altamente predicò Monsignor Bossuet nel Sermone sull' unità della Chiesa, pronunciato all' apertura dell' Assemblea): „ I Padri esaltarono come a „ gara *il Principato della Cattedra Apostolica, la poziore principalità, la sorgente della Unità, e nel luogo di Pietro l'eminente grado della Cattedra Sacerdotale, la Chiesa Madre, che tiene in sua mano la condotta di tutte le altre Chiese; il Capo dell' Episcopato, onde parte il raggio del governo, la Cattedra principale, la Cattedra unica, nella quale sola tutte le altre serbano l' unità*. In queste parole, segue a dire l'illustre Prelato, Voi „ sentite S.Ottato, S. Agostino, S. Cipriano, S. Ireneo, S. Pro„ spero, S. Avito, Teodoreto, il Concilio di Calcedonia, e gli „ altri; L'Affrica, le Gallie, la Grecia, l'Asia, l'Oriente, e „ l' Occidente concordemente uniti.„. Grandi per verità doveano essere gli atti di rispetto esercitati da Padri verso la prima Sede, se aveano da corrispondere alla sublimità dell' idea, che si manifesta in quelle loro espressioni. Altronde fa stupore il sentire da bocca Cattolica, che li Padri della Chiesa più santi, più illuminati siansi lasciati trasportare ad eccessi di divozione, capaci di depravare nel comune de' Fedeli l' idea, che debbesi avere del Primato, e di alterare in tal guisa la purità dell' insegnamento circa un' articolo, che appartiene certamente al Dogma Cattolico.

3. *L' invenzione del S. Uffizio, le Crociate, le Guerre, l'ignoranza, e l'ambizione di molti Vescovi, l'interesse de' Frati*.

Gli

Gli atti di rispetto esercitati da Padri verso la prima Sede, ne' quali come in eterni monumenti spira tutt' ora l' idea, che se ne ha nella Chiesa, radicata nelle menti de' Fedeli, anteriori sono alle false Decretali, all' erezione del S. Uffizio, alle Crociate; Indipendenti sono dalle guerre, dall' ignoranza, e dall' ambizione di molti Vescovi, dall' interesse de' Frati.

4. *L' abbandono dello studio delle Sante Scritture, e della Tradizione.*

Ne insegna il Fleury nel passo sovra citato, che ne' Secoli anche più oscuri *non mai si è cessato di leggere, e di studiare la Sacra Scrittura, e gli antichi Dottori.* Gran cosa! L' errore s'incontra in contraddizione ad ogni passo, anche per parte di chi più o meno favorisce l' errore.

All' Analisi delle proposizioni di Eybel succede nell' *Esame* l' articolo secondo sotto questo titolo: „ Malizia dei Giornalisti „ Romani nell' annunziare il Breve contro il libro del Sig. Eybel.

Lasciaremo intatto questo articolo, sì perchè a noi non è occorso di leggere l'annunzio fatto del Breve nel Giornale Romano, sì, e molto più perchè troppo meglio di noi sapranno que' nobili ingegni, seppure non isdegnano il cimento, rintuzzare l'impotente audacia di un' Avversario non fatto per misurarsi con essi. E che altro fuorchè sentimenti di compassione, o di sdegno può meritarsi l'impudenza, o per vero dire, la furibonda insania di un Uomo, la cui bile si esalta fino a trattare Personaggi di ogni stima (p. 40.) *di Sepolcri imbiancati al di fuori, e pieni di putredine al di dentro, Farisei, Ippocriti, razza di vipere, generazione reproba &c.*

SEZIONE IV.

Sull' articolo terzo dell' *Esame* sotto il Titolo

Esposizione della Dottrina Cattolica, che ogni Fedele professare deve a riguardo del Capo della Chiesa, e degli errori ad essa opposti.

EQuesto ancora un'articolo preambolo all'esame del Breve. Per prevenire, dice l'Espositore, com' è di ragione ogni sospetto

„ to, che nascer potesse in nostro disfavore, prima di esamina-
„ re il Breve Pontifizio, che a detta di molti dovria rispettarsi,
„ e ciecamente abbracciarsi da tutti, credo ben fatto esporre la
„ vera dottrina della Chiesa da noi fedelmente custodita, riguar-
„ dante la Primazia del Successore di Pietro „ *Dice* che questa
„ consiste nel giusto mezzo frà due estremi opposti, cioè l'erro-
„ re degli Eretici, che negano assolutamente il Primato, e l'er-
„ rore contrario di quelli, che di troppo n'esaltano le prerogati-
„ ve, e con ciò sempre più alienano i nostri fratelli erranti dall'
„ amore dell' Unità Cattolica „

Dopo un rimprovero fatto a Protestanti d'essersi allontanati dalla Tradizione, con negare il Primato; si fà egli a volerne fissare la giusta idea, con appresentare sotto la scorta di S. Bernardo le due prerogative, che costituiscono l'essere di Capo della Chiesa, cioè, *che al solo S.Pietro, ed a suoi Successori fù commesso da Cristo l' onorevolissimo, mà pesante incarico di condurre tutto il Gregge alla vita eterna*. L'altro, ch' *Egli solo coi suoi Successori fù rivestito della nobile prerogativa di Centro di unità*.

Si noti di passaggio la dissonanza, che anche quì s'incontra frà l'Autore dell' *Esame* e l'Autore delle *Riflessioni*. Il primo riconosce nel solo S. Pietro, e ne' suoi Successori la prerogativa di centro di unità. L'altro all' opposto vuole, che affatto si bandisca la stessa voce di Centro dell' unità, come vedremo a suo luogo.

Passa poscia il Censore *all' altro estremo opposto, in cui cadono molti dei Cattolici, che con uno zelo, il quale non è secondo la scienza, prendono a difendere il Primato*.

Qui potrà osservarsi l'impostura, colla quale stravolge egli le dottrine di questi zelanti Difensori, e come, sotto pretesto d'oppugnarle, cade apertamente in errori contrarj alla dottrina della Chiesa, distruttivi di quelle due nobili prerogative, da lui stesso proposte come quelle, che secondo la dottrina Cattolica costituiscono l'esser di Capo della Chiesa.

„ Costoro, p.47., non distingnono la facoltà delle Chia-
„ vi, e la podestà necessaria per eseguire le funzioni pastorali
„ annesse all' Apostolato, qual è quella specialmente di pascere
„ colla dottrina della Fede il Gregge, dalla sollecitudine univer-

„ sale

„ sale sopra tutto il Gregge; e siccome questa fu concessa al so-
„ lo S.Pietro, così pretendono di dimostrare, che a lui solo fu-
„ rono comunicate le Chiavi, ed a lui solo posto il carico di go-
„ vernare il Gregge, talmente che del Capo della Chiesa fanno
„ un Vescovo universale, e dei Vescovi altrettanti Vicarj, e
„ Vicegerenti del Papa.„

Zelante Difensore del Primato fù il gran Cardinale Bellarmino (che così vien sempre chiamato dal gran Bossuet, nel farne le vindicie contro le imposture del Jurieu) nè facilmente si troverà chi al Primato attribuisca prerogative maggiori di quelle, che da esso furono sì bene vindicate contro gli errori de' Protestanti. Ora egli (de Rom. Pontif. l.2. c.31.) rispondendo ad una obbiezione di Calvino, tratta da una lettera di S. Gregorio a Giovanni di Costantinopoli si spiega in questi termini: „ Aliquem esse
„ Caput totius Ecclesiae, dupliciter intelligi potest. Uno modo,
„ ut ita sit Caput, ut ipse solus sit Caput, & Princeps, & cae-
„ teri omnes inferiores non sint Capita, nec Principes, sed
„ solum ejus Vicarii. Altero modo, ut ipse quidem sit Caput,
„ sed generale, ita ut non tollat inferiora particularia, & vera
„ Capita, quomodo causae universales non tollunt particulares,
„ & quomodo in exercitu Imperator non tollit particulares Duces
„ Legionum, & Cohortium. Et quidem primo modo solus Chri-
„ stus est Caput omnium Ecclesiarum. Siquidem comparati ad
„ Christum omnes sunt Vicarii, & Administri: nec ullus dici
„ potest Collega ejus, vel Coepiscopus: & Petrus hoc modo non
„ est Caput, nisi Romanae Ecclesiae particularis. Solum enim
„ hujus Ecclesiae est particularis, & solus Episcopus, & Caput:
„ Caeterarum autem particularia Capita sunt ipsarum Episcopi,
„ qui sunt veri Principes, & Petri non Vicarii, sed Collegae,
„ & Coepiscopi, & de hac significatione agit hoc loco Beatus
„ Gregorius. Altero modo Petrus fuit, & nunc est Romanus
„ Pontifex vere Caput omnium Ecclesiarum, ut ipse idem Gre-
„ gorius docet l.11.„ *Apostolicae Sedis reverentia nullius praesumptione turbetur; tunc enim membrorum status integer perseverat, si Caput fidei nulla pulset injuria.* Et Epist.54.: *Sedes Apostolica omnium Ecclesiarum Caput est &c.* Chi porta riverenza maggiore al Grado Episcopale, o Bellarmino, che riconosce i Vescovi, quali Principi, e veri Capi delle lor Chiese partico-

„ lari,

lari, Colleghi, e Coepiscopi del Papa, non Vicarj, o Vicegerenti di Lui; oppure il Censore, che fà i Vescovi dipendere dal consenso del loro Presbiterio nella facoltà, che hanno di concedere le Indulgenze?

Falso è dunque già nel fatto, che i Difensori anche più zelanti del Primato facciano dei Vescovi altrettanti Vicarj, e Vicegerenti del Papa. Mà vuole il Censore, che ciò venga in conseguenza da questo, che *costoro non distinguono la facoltà delle Chiavi dalla sollecitudine universale sù tutto il Gregge, che concessa fù al solo S. Pietro*. Mà se questo è un'errore, vi è incappato da se il Censore medesimo. Espouendo egli la prima Tesi di Eybel ne hà fatto sapere, che *ogni Divina Dignità spirituale è fondata sul potere delle Chiavi*. Ora la sollecitudine universale conceduta al solo S. Pietro è al certo Dignità Divina, e Spirituale, siccome conceduta da Cristo, e conceduta affine di condurre tutto il Gregge alla vita eterna, com' egli dice in questo luogo. Se dunque ogni Dignità Divina Spirituale, è fondata sul poter delle Chiavi, e se la sollecitudine universale conceduta al solo S. Pietro è Dignità Divina Spirituale, dunque duopo è confessare, che il potere delle Chiavi fù conceduto a S. Pietro, ed a suoi Successori in un modo, e grado particolare, superiore a quello, in cui fù comunicato agli altri Apostoli. Dunque non può dirsi senza contraddizione, che il poter delle Chiavi quanto al Regime risiede ugualmente ne' Vescovi, come nel Papa. Così nelle vie tortuose, che prende l'errore per diffondersi viene finalmente ad urtare, e cozzare con se stesso.

Non vuole il Censore, che alla podestà delle Chiavi si riferisca la sollecitudine universale, che costituisce il Primato. Per altro Monsignor Bossuet (Disc. cit.) ne fà ravvisare il Primato di Pietro fondato sulla podestà delle Chiavi, sulle parole di Cristo: *Tu es Petrus .... Tibi dabo Claves .... Quodcunque ligaveris*; parole, che disse Cristo a Pietro solo, separatamente, ed innanzi che agli Apostoli dicesse: *Quaecunque remiseritis*; onde conclude esser manifesto, che l'intento di Cristo fù di mettere primieramente in un solo ciò, che in seguito disposto avea di riporre in molti. Avverte però, che questa posteriore concessione nulla tolse alla prima: „ Quella prima parola, *quod-* „ *cunque ligaveris*, detta ad un solo, hà di già sottoposto al di

„ lui

„ lui potere ciascun di quelli, a quali poscia si dirà, *quaecun-*
„ *que remiseritis*; imperocchè le promesse di Cristo, come i
„ suoi doni sono *sine poenitentia*, e ciò ch' è stato una volta dato
„ indefinitamente, ed universalmente, è irrevocabile: Oltrecchè
„ il poter dato a molti, porta la sua restrizione nella sua parti-
„ zione, laddove il poter dato ad un solo, e sopra tutti, e sen-
„ za eccezione, porta seco la pienezza, nè avendo da dividersi
„ con altri, altro limite non hà che la regola. „ Così fù prima-
mente costituito il Primato colla pienezza di quel poter delle Chia-
vi, che fu poscia, e con partizione, come dice Bossuet, comunicato
agli altri Apostoli. Egli è dunque un nuovo, misero, ed assurdo non
meno che erroneo infingimento di Eybel, e del suo Apologista, il
voler separare dal poter delle Chiavi la sollecitudine universale,
che costituisce il Primato.

„ Costoro, segue il Censore, confondono l'idea di Capo
„ vivificante, di pietra fondamentale, che dona a tutto l'edifizio
„ insuperabile consistenza colle idee di Capo visibile, ministe-
„ riale, e di pietra sostenuta dalla pietra angolare, che è Gesù
„ Cristo. „

E dove hà egli trovato vestigio di siffatta confusione? Bei trionfi! Sognar chimere, attribuirle a Difensori del Primato, alzare le grida, e cantare vittoria. Senta ancora il V. Bellarmino, l. c., „ Sicut Papa dicitur Caput, Rector, Pastor Ecclesiae
„ loco Christi, ita etiam dicitur Sponsus loco Christi, sive ut
„ Christi Vicarius, & Minister. Nam verus, & principalis
„ Sponsus Christus est, ut dicitur Joan. 3. Ipse enim Ecclesiam
„ spiritu suo foecundat, & ejus solius semine, quod est verbum
„ Dei, nascuntur filii: Pontifices autem dicuntur Sponsi, quia
„ cooperantur extrinsecus in generatione filiorum, tanquam Mi-
„ nistri Verbi, & Sacramentorum, & filios non sibi, sed Chri-
„ sto generant „.

Collo stesso meschino artifizio segue ad esporre i sentimenti de' Difensori del Primato, ed a contrapporvi le massime Eybeliane, scoprendone talora in un luogo la reità, che tenta, mà invano, di mascherare in altri luoghi, siccome verremo divisando nel progresso di questa discussione.

Pag. 49. „ Il Capo della Chiesa non hà il potere sopra
„ la Chiesa: Egli è lo Speculatore, l' Operaio, il servo fede-

„ le della medesima, che vegliar deve all' ottimo suo gover-
„ no „.

Vi hà potere di più sorte: poter di Regime; poter di Dominio, ossia di proprietà. Spieghi l' Autore di qual sorta di potere intenda quì di ragionare. Se del potere di Regime, non può egli, volendo ritenere apparenza di Cattolicismo, negare, che il Romano Pontefice abbia da Cristo, e non dalla Chiesa, la piena podestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa, come fu definito dal Concilio di Firenze. Se intende poter di Dominio, e di proprietà, chi ha mai detto, che il Papa abbia sopra la Chiesa quel potere, che hà il Padrone sopra la cosa sua, per disporne a suo piacimento, vendendola, alienandola, distruggendola? Fuor di proposito è dunque l' esempio del *Contadino*, *che non è il padrone della Villa*; *dell' Aio*, *che non è il padrone dell' Erede*, *ch' egli prende ad educare*. Fuor di proposito, e mista di errore è la conclusione, che ne deduce: „ Il Capo della Chiesa „ adunque, che è l' Aio, ed il Custode della medesima, non „ hà sopra di lei alcun dominio, dalla Chiesa prende ogni vigore „ per governarla, deve osservare, e non può alterare in verun „ conto le sue leggi, che hanno vigore, e forza dalla Chiesa „ istessa, che le stabilisce „.

Conclusione fuor di proposito, giacchè non vi hà chi dica, che il Papa sia padrone della Chiesa. Egli hà il potere, che compete ad un Supremo Reggitore, non il dominio di proprietà, che compete al padrone sopra la cosa sua per disporne a suo talento, come si è detto.

Conclusione mista di errore a più riguardi. 1. Nel dire, che *il Papa prende dalla Chiesa ogni vigore per governarla*. Questo vigore o significa l' autorità del governo, o nulla significa. Dire, che il Papa tragga dalla Chiesa, e non da Cristo immediatamente l' autorità di governare la Chiesa, egli è un manifesto errore contro le definizioni della Chiesa, riprovato dagli stessi Basileensi. 2. Dire, che il Papa non può alterare *in verun conto* le leggi della Chiesa, egli è un togliere, almeno indirettamente, al Papa la podestà di *moderare* queste leggi, che li Basileensi stessi riconobbero non potersi divellere dall' Epicheia, che non a qualunque Vescovo, ma al solo Papa compete, come a Sommo Principe. 3. Perchè con ciò s' insinua non avere il Papa per se

stes-

stesso il Diritto di fare leggi, che prendano vigore dall' autorità, che gli compete in qualità di Supremo Reggitore della Chiesa.

Nè all' intento del Censore giova il passo allegato di S. Bernardo: *Disce sarculo tibi opus esse non sceptro, ut opus faciat Prophetae &c.* Altro non fà in quel passo il Santo Abate, che premunire il Papa contro la pur troppo dilicata tentazione di volgere in arbitrio di padronanza quella presidenza di Regime, ch' è diretta unicamente al bene de' subordinati: *Praesis, ut prosis.*

Incredibile poi sembra l' eccesso di audacia, e di acciecamento, con cui non teme soggiungere, che „ per dimostrare „ con S. Bernardo, che non può il Capo ministeriale della Chie„ sa sottrarre alla giurisdizione immediata de' Vescovi alcuno dei „ Cristiani, esercitare sopra le pecorelle degli altri Pastori le „ funzioni, che sono proprie de' Pastori immediati, dar luogo „ alle appellazioni, alle riserve in pregiudizio della legittima po„ destà dei Successori degli Apostoli immediatamente da Cristo „ chiamati al governo dei loro Popoli, converrebbe quì trascri„ vere molti capitoli dell' insigne Opera da noi più volte citata „. Non trascriveremo per la terza volta i passi di già riferiti, ne' quali S. Bernardo concede espressamente al Papa ciò, che con insigne impostura gli vien quì negato dal Censore. Non si limita l' autorità da chi prescrive la regola per ben usare dell' autorità, ed è ciò, che fà S. Bernardo. Si compiaccia il leggitore di ripigliare i passi allegati, confronti, e dica.

Conclude il Censore la sua esposizione della dottrina Cattolica intorno al Primato colla ripetizione, ed una alquanto più espressa dichiarazione delle due prerogative da lui proposte come costituenti l' esser di Capo della Chiesa. „ Egli riceve da Gesù „ Cristo l' incombenza d' invigilare sopra ciascheduna Chiesa per „ meglio condurre tutto il Gregge alla vita eterna. Questa cura „ non può giugnere a spogliare del minimo diritto gli altri Con„ fratelli Pastori; ma è ella soltanto richiamata a procurare, „ che ogn' uno eserciti con pienissima libertà le funzioni com„ messe loro da Gesù Cristo nello spirito di Gesù Cristo „. Ecco quanto dice della prima prerogativa.

Ma 1. la podestà di assolvere da peccati è uno de' diritti appartenenti a Pastori. La riserva di certi casi è una restrizione della piena libertà de' Pastori nell' esercizio di questo diritto; ed il

Concilio di Trento hà espressamente dichiarata la podestà inerente a Sommi Pontefici di ristringere colle riserve la libertà de' Vescovi nell' esercizio del diritto di assolvere. Dunque o hà errato il Concilio di Trento, o erra Eybel, ed il suo Apologista.

2. Una incombenza d' invigilare senza potere in alcun modo ristringere la pienissima libertà de' subordinati, ella è in linguaggio umano una incombenza di mera inspezione, spogliata d'ogni vera, e propria autorità di Regime, e che si riduce, come già la ridusse Eybel alla semplice via della esortazione, e dell' esempio. Pure il Concilio Lateranense hà dichiarato, che la Chiesa Romana per Divina disposizione hà conseguito il Principato dell' ordinaria podestà sopra tutte le altre Chiese: Ed il Concilio di Firenze definì, che al Romano Pontefice fu da Cristo conferita la piena podestà di reggere, e governare la Chiesa; onde coerentemente i Padri Gallicani nell' Assemblea del 1681. dichiararono non potersi negare al Romano Pontefice il Primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutti li Vescovi senza taccia di scisma, e d' eresia. Dunque se Cattolica è l' esposizione della dottrina fatta da Eybel, e dal suo Apologista, Anticattolica dovrà riputarsi l' esposizione fattane da Concilj Generali, e con piena venerazione professata da Padri Gallicani.

3. L' Apologista riconosce apertamente in questo luogo, che il Papa riceve da Cristo l' incombenza, che gli compete sopra tutte le Chiese, e d' altra parte in cento luoghi ripete, che dalla Chiesa trae il Papa tutto il vigore, che hà per governarla. Dunque o il Papa riceve da Cristo una incombenza senza vigore; o se Gesù Cristo è possente a dare il vigore colla incombenza, il Papa trae da Cristo il vigore, che hà per governare la Chiesa.

Venendo poi al secondo carattere dice, che questo „ costituisce il Capo della Chiesa, Centro dell' Unità Cattolica, con „ cui non vi è mai ragione di rompere i vincoli di Cristiana So- „ cietà, e di Cattolica pace, finchè egli il carattere sostiene di „ Capo ministeriale della Chiesa „.

Vi hà dunque un caso, in cui fia lecito rompere i vincoli della Cristiana Società col Centro dell' Unità Cattolica: E secondo le dottrine del Censore converrebbe dire essere già il caso avvenuto da gran tempo, dacchè almeno emanarono contro la *Cattoli-*

tolica Chiesa d' Utrecht que' Decreti, ch' ei chiama *fatali Decreti* e dice desiderarsi da tutti li buoni figli della Chiesa, che siano finalmente annullati: Decreti, che quella *Cattolica Chiesa* riprovò in tanti libelli de' suoi aderenti, quali mostruosi parti di una tirannica dominazione, che i Papi hanno continuato di arrogarsi sulle coscienze de' Fedeli. Ecco pertanto il caso, in cui avendo i Papi deposto il carattere de Capi ministeriali, ed usurpato quello di Capi dominanti si farebbe luogo, secondo il Censore, *a rompere i vincoli della Cristiana Società col Centro dell' Unità Cattolica*. Eppure que' primi pretesi Santi della Setta, tuttocchè pur troppo comprovassero la massima col fatto, non ardirono enunziarla così formalmente, come fà in questo luogo il nostro Pseudo-Teologo Cattolico.

Dico *in questo luogo* per la variazione, che s' incontra nel passare dalla pag. 39. alla pag. 91.. In questa il nostro Censore dopo avere riferita qual dottrina del Breve, ed in carattere corsivo la seguente proposizione. *I Fedeli debbono conservare l' unità, non vi è mai ragione di violare la pace col Capo della Chiesa;* Soggiunge, che se tale era l' intento del Papa, ragion non vi era di avanzare il suo Breve; *perchè anche il Signor Eybel insegna questa verità, e la professa con tutto l' impegno*. Se dunque ella è costante verità, *non esservi mai ragione di rompere la pace col Capo della Chiesa*, egli è un' errore manifesto potersi dare un caso, in cui vi sia ragione di romperla. Perchè dunque non hà il nostro Teologo ritrattato alla pag. 91. l' errore suo della pag. 39.? Lascio alla perspicacia del prudente leggitore il giudicare da che proceda la contraddizione, se da difetto di memoria, ovvero d'intelletto, o di guasta affezione di volontà.

In questa pag. 39. egli annovera il Bossuet frà quelli, che sul punto dell' unione col Centro dell' Unità meglio sostennero la verità Cattolica contro i Novatori: ed hà ragione. Ma non mai riconobbe Bossuet caso alcuno, in cui lecito fosse rompere i vincoli della Società Cattolica col Capo della Chiesa. Nel Sermone sull' unità della Chiesa pronunciato nell' Assemblea del 1682. rappresenta egli la Sede di Pietro, la Chiesa di Roma qual' *Cattedra eterna*, cui tutti li figli della Chiesa debbono sempre mai essere inviolabilmente uniti; ed a questo punto è diretta la massima parte di quel Sermone.

Che

Che più ? Nell' Opera *Defensionis &c.* che il Censore ascrive senz' altro al Bossuet, parlando l'Autore della Chiesa di Roma in particolare Part. 3. lib. 10. cap. 5. dice: „ Haec igitur Cathe„ dra, haec Sedes, haec Ecclesia est, quae pro sui Pontificis „ dignitate uniendae Ecclesiae necessaria, nunquam a vera Ec„ clesia, nunquam a vera fide abrumpatur „ Si noti l' espressione, *uniendae Ecclesiae necessaria*. E coerentemente c.6. „ Quae „ proinde Cathedra, si concidere posset, fieretque jam Cathe„ dra non veritatis, sed erroris, & pestilentiae: Ecclesia ipsa „ Catholica non haberet Societatis vinculum; jamque Schisma„ tica, ac dissipata esset, quod non est possibile „. (*a*) Tanto è necessario il vincolo della Società colla Sede, colla Cattedra, colla Chiesa Romana, che se per impossibile venisse questa a mancare, la Chiesa stessa Cattolica diverrebbe Scismatica.

Finalmente potea il buon senso dimostrare al Censore, che chi si diparte dal Centro, in cui stà radunata l' Unità Cattolica, più non istà nell' Unità Cattolica, e che per niun caso può avvenire, che Cattolico sia, chi non è nell' Unità Cattolica.

SE-

(*a*) Sentimento conforme a quello, che già espresse S. Gelasio I. Epist. 8. ad Anastasium Imperatorem „ Hoc est quod Sedes Apostolica magnopere cavet, ut quia „ Mundo radix est Apostoli gloriosa Confessio, nulla rima pravitatis, nulla prorsus contagione „ maculetur: Nam si (quod Deus „ avertat, quod fieri non posse „ confidimus) tale aliquid proveniret, unde cuiquam resistere auderemus errori, vel unde correctionem errantibus poscere„ mus „?

SEZIONE V.

SULL' ARTICOLO IV.

INTITOLATO

Esame dei quattro primi paragrafi del Breve &c.

A Questo quarto, e penultimo articolo comincia finalmente l' Esame promesso, ed annunziato nel frontispizio.

Vi si risolve la dottrina contenuta nel primo paragrafo del Breve in quattro proposizioni, non però espresse con una rigorosa fedeltà, che corrisponda esattamente alla lettera del Decreto.

„ Analizato, dice il Critico, il primo paragrafo del cele„ bre Vostro Decreto, o Santo Padre, contro il libro del Sig. „ Eybel, si risolve nelle seguenti proposizioni. 1. La Chiesa „ è fondata sopra la solidità della Pietra. 2. A S. Pietro eletto „ Vicario di Cristo fu conferito non solo la sopraintendenza di „ tutta la Chiesa, mà il potere di render stabili nella Fede i Fe„ deli, e la facoltà di sciogliere, e di legare in tutto il Mondo„. (in vece della espressione, *rendere stabili nella Fede i Fedeli*, usa il Breve l'espressione Evangelica, *Fratres confirmandi*. La lettera stessa del Breve porta seco la sua Analisi: *Petrum singulari Christi munere prae caeteris electum, qui Vicaria potestate Apostolici Chori Princeps existeret, totiusque adeo Gregis pascendi, Fratres confirmandi, totoque Orbe ligandi, ac solvendi summam curam, auctoritatemque in Successores omni aevo prorogandam suciperet.* Questo è Dogma Cattolico, questa la voce de' Padri di tutti li Secoli, nè potea rendersi con più di esattezza, e di precisione) „ 3. Nella preeminenza della Cattedra Aposto„ lica deve riconoscersi l' energia non solo necessaria a conser„ vare l' Unità Cattolica, mà un potere, ed un vigore atto a „ conservare l' integrità, e robustezza di tutto il Corpo, cioè „ di tutta la Chiesa „ (A questo stentato intralciamento di parole oppongasi la maestosa semplicità del Breve: *In hoc scilicet Apostolicae Cathedrae Principatu firmum voluit Christus contrictum-*

etumque teneri unitatis vinculum, quo Ecclesia per universum Mundum propaganda, ex membris quamtuncunque dissitis mutua omnium in uno Capite consociatione in unam corporis compagem coalesceret, fieretque adeo, ut hujus vis potestatis, non tantum ad primae Sedis amplitudinem, sed & maxime ad corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret. Dice il Breve, che il potere da Cristo conferito alla Cattedra Apostolica si riferisce non solo all'ampiezza della prima Sede, mà anche e massimamente alla integrità, e salute di tutto il Corpo. Non è forse vero, che il Ministero Apostolico sia stato instituito per cooperare alla integrità, e salute di tutto il Corpo della Chiesa?) 4. „ Gli Eretici di tutti i tempi fecero ogni sforzo per rompere il vincolo „ dell' Unità, onde la Chiesa lacera, ed afflitta in più, e varie „ guise perdesse quella libertà, che le donò Gesù Cristo, e restasse oppressa da indegna servitù „ (Forse non è vero, che in ogni tempo gli Eretici fecero ogni sforzo per rompere il vincolo dell'Unità, per lacerar la Chiesa, ed opprimerla sotto il giogo d'indegna servitù)?

Ora segue il comento sulle accennate proposizioni „ La maniera, con cui le accennate proposizioni sono combinate, è „ veramente propria per fare illusione agli animi meglio disposti, „ a confonde.e la verità coll' errore, in guisa da far trapelare „ soltanto un sincero zelo per custodire immaculato il deposito „ della Fede . . . Per dissipare ogni oscurità, esaminiamo separatamente il valore di ciascheduna delle quattro proposizioni.„ (Appunto dall' Esame, che imprende, chiaro apparirà, se dal Breve, o dall' *Esame* provenga l' illusione, e l'errore).

I.

La Chiesa fu fondata sopra la stabilità della Pietra.

„ QUesta Pietra la di cui solidità regge la Chiesa, e la so„ stiene immobile contro le porte infernali, è Cristo. Egli „ non disse a Simone, tu sei Pietra, mà bensì tu sei „ Pietro, e sopra la Pietra, che per rivelazione del Celeste Padre hai conosciuta, e confessata, edificherò la mia Chiesa „. Così l'Annalista.

Cri-

Cristo è la principale Pietra, Pietra per eccellenza, stabile per se stessa. Pietro è altresì Pietra, mà pietra per partecipazione, pietra fatta da Cristo, che da Cristo riceve stabilità, e vigore da reggere l'Edifizio, che a Lui piacque di edificare sù quella. Ben disse S. Basilio (Hom. 28. de Poenit.) „ Licet enim & „ ipse (Petrus) petra esset, non tamen petra erat ut Christus.... „ Dignitates namque suas Jesus largitur aliis, largitur autem „ eas, nec illis spoliatur .... Petra est, & petram facit „.

Il triviale rilievo, che Cristo non disse a Simone, tu sei Pietra, mà bensì tu sei Pietro, non esclude nè la dignità, nè la denominazione di pietra conferita da Cristo a Simone. Notano comunemente gl' Interpreti sù quel passo, Matth. cap. *16.* v. 18. „ In lingua Hebraica, vel Chaldaica, in qua Matthaeum scri„ psisse perhibent, non esse hoc discrimen masculini, & foemi„ nini, ut est in Graeco (in Graeco Πετρος, & nomen pro„ prium est, & appellativum, *Petram* significans), potuit qui„ dem Graecus Interpres dicere, συ ει πετρος, και επι ταυτω „ τω πετρω &c. & non επι ταυτη τη πετρα, tamen primo loco „ πετρος dixit genere masculino, quia de Petro viro loquebatur, „ qui proinde vocabulo masculino videbatur signandus. Secundo „ vero loco πετρα dixit, quia de illo ut petra fundamentali loque„ batur. Hujusmodi autem lapides πετραι potius a Graecis di„ cuntur foeminino genere, quam πετροι masculino „.

Il Censore stesso dimostra la debolezza del rilievo soggiungendo: „ Non si pretende però negare, che da molti Santi Pa„ dri, e da S. Agostino medesimo si attribuisca a Pietro il nome „ di Pietra .... Io stesso con S. Cipriano, con S. Ambrogio, „ anzi con molte Chiese, i versi usando del Santo Arcivescovo „ di Milano, chiamiamo Pietra della Chiesa S. Pietro: Mà in ciò „ facendo non ci opponghiamo ai sensi manifesti delle Divine „ Scritture, e della Tradizione, dai quali apparisce evidente„ mente, che il solo Cristo è la Pietra angolare, l' unico fonda„ mento, che regge il nostro Edifizio. Chiamisi pure dunque „ Pietro pietra della Chiesa, e pietra fondamentale, mà non „ già in quel senso, in cui così si chiama Gesù Cristo, quasi „ Egli colla sua fermezza sostenesse, ed i suoi Successori sosten„ gano la Chiesa tutta „.

Opportuno avvertimento, senza cui correva gran rischio,

che i Fedeli abusati dalle autorità della Scrittura, e de' Padri, perchè riferite dal Papa, si dessero a credere doversi il Papa chiamare pietra in quel senso, in cui così si chiama Gesù Cristo, contuttocchè dalla seconda riga del Breve si dichiari, che per singolare benefizio di Cristo fu eletto Pietro ad esser Capo del Coro Apostolico, ed a presiedere alla Chiesa *Vicaria potestate*. Mà il Papa ha detto: *Super soliditate Petrae fundatam Ecclesiam*. E' vero; mà non è altresì vero, che Cristo ha detto, *super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*? E sarà gran peccato chiamare solida quella pietra, sulla quale volle Cristo edificare la sua Chiesa? Forse si oppose a manifesti sensi della Scrittura, e de' Padri S. Leone, scrivendo (Epist.10. *ad Episcopos per Viennensem Provinciam constitutos*) „ Huuc enim (Petrum) in consortium iudividuae unitatis assumptum, id quod ipse erat, voluit nominari dicendo: *Tu es Petrus, & super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam*; ut aeterni templi aedificatio, mirabili munere gratiae Dei, in Petri soliditate consisteret „. E S. Gregorio Magno (l.7. Epist.40. *ad Eulogium Alexandrinum*) „ Quis nesciat Sanctam Ecclesiam in Apostolorum Principis soliditate firmatam, qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur? „ E dovrà per autorità di Eybel, e del suo Apologista essere disdetto a PIO VI. usare il linguaggio di Leon Magno, e di Gregorio Magno? Vi ha ombra di ragione in siffatte Critiche?

II.

A Pietro eletto Vicario di Cristo non solo fu conferita la soprantendenza di tutta la Chiesa, mà il potere di rendere stabili nella Fede i Fratelli, e le facoltà di sciogliere, e di legare in tutto il Mondo.

CONfessa il Censore, che il primo dei trè membri comprende una verità resultante dalle Divine Scritture, ed insegnata dalla costante Tradizione. Segue poscia „ La verità non è esposta con uguale precisione nel secondo membro. Da queste parole di Cristo: *Et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos*, presumono i vostri adulatori, o Beatissimo Padre, di „ de-

„ dedurre, che a Voi fu concessa l' inerranza, ma non vi lascia-
„ te lusingare „ .

Nel secondo membro si legge nel Breve, che Cristo diede a S. Pietro la cura, e l' autorità di confermare i Fratelli, nè altro vi si aggiugne. Trova il Censore, che in questo membro non è la verità esposta colla dovuta precisione, e ne adduce subito la ragione: Viene a dire perchè dalle parole di Cristo, *Et tu aliquando conversus &c.* presumono gli adulatori dedurre l' inerranza Pontifizia. Adunque il membro del Breve manca della dovuta precisione per cagione di quel tratto, da cui gli Adulatori deducono l' inerranza. Mà qual' è questo tratto? Il Censore lo accenna espressamente nelle parole stesse di Cristo, *Et tu aliquando conversus &c.* Adunque se il difetto di precisione stà nel tratto, da cui gli Adulatori presumono dedurre l' inerranza, e se questo tratto è lo stesso Testo Evangelico; ne viene per diritta conseguenza, che il difetto della dovuta precisione debba riferirsi al Testo Evangelico, e non al Breve, che in questo secondo membro altro non fa che riferire le pure parole del Testo. Non disperiamo pertanto, che dall' acume del nostro *Teologo Cattolico* non sia per uscire alla fin fine un qualche luminoso esame del Testo Evangelico, che ne emendi le inesattezze, nè lasci luogo agli adulatori del Papa di dedurne conseguenze a favore dell' inerranza.

Sebbene che ha da fare quì l' inerranza, giacchè come si è osservato, questo punto non è menzionato nel complesso degli errori, che il Decreto enunzia, e condanna nel libello di Eybel? Lasciata pertanto da parte questa quistione, che si fà quì entrare *ad invidiam*, sarà forse disdetto al Papa valersi di un Testo Evangelico, in cui tutti indifferentemente i Teologi riconoscono una sovraeminente prerogativa del Primato, anche quanto all' autorità dell' insegnamento, ed al confermare i Fedeli nella stabilità della Fede? Vaglia qui ancora il Catechismo di Colbert, l' uno de' Vescovi, che vorrebbe il Censore promuovere all' onore degli Altari. Ivi dunque, P. 1. Sez. 2. cap. 3. §. 7. Ediz. Veu., trà le prove del Primato si addnce in quarto luogo, che Cristo a Pietro „ diede ordine di confermare i suoi Fratelli, cioè stabilirli nella „ vera Fede, e nella Religione. *Dopo la tua conversione*, di-„ ce Egli, *conferma i tuoi Fratelli*, cioè stabiliscili nella Fe-

„ de „ (*a*). Ed è curiosa cosa osservare come questa stessa espressione del *potere di rendere stabili nella Fede i Fratelli* sostituita dal Censore alla pura espressione Evangelica riportata nel Breve, onde trarne motivo di dire, che la verità non vi è esposta colla dovuta precisione, è quella stessa, che il Colbert non ha dubitato d' inserire trà gli elementi della dottrina, ed istituzione Cristiana nel suo Catechismo.

Tuttocchè aliena sia dal presente instituto la quistione dell' inerranza: non incresca sentire, di che modo se la prende il Censore per togliere al Papa ogni lusinga di potersi valere del Testo di S. Matteo a favore di quella prerogativa; onde vieppiù apparisca l' abilità del nostro Teologo a saper intrudere ne' suoi raziocinj conseguenze, che punto non sono contenute nelle premesse.

Dopo dunque di avere ammonito il Papa di non lasciarsi lusingare, prosegue: „ Quì si descrive l' orribile caduta di Pietro, „ il quale non già come Giuda morì nell' infedeltà, mà per l'Ora„ zione di Cristo tornò a miglior partito. Questa Orazione fu „ fatta eziandio per gli altri eletti Apostoli; e solo s' impiegò in „ singolar modo per Pietro, perchè maggiore era la sua audacia, „ e più violenta saria stata la sua tentazione. Nelle divisate pa„ role si raccomanda a Pietro, che dalla misericordia seco lui „ usata impari a trattare con misericordia i suoi Fratelli „. E quì riporta un lungo passo del Cartusiano, che si ristringe a dire: *Unde haec fuit praecipua causa, cur Christus futurum Ecclesiae suae Pastorem caeteris electis Apostolis gravius labi permisit, ut in propria fragilitate, culpa, & reparatione piissima disceret, quomodo aliis compateretur, & subveniret*. E quì viene il Censore alla conclusione: „ Ecco come elegantemente vi espone il „ senso delle parole Evangeliche il divotissimo Cartusiano. Par„ lano lo stesso linguaggio il Grisostomo, ed altri Padri. Lasciasi „ pertanto alla pietà vostra il considerare, se dalle Evangeliche „ parole interpretate in senso analogo alla Tradizione dedurne si „ possa, come sognano i vostri Adulatori, che a voi competa „ l' infallibilità „.

Dice il Cartusiano, che la principale causa, per cui permise

(*a*) Alla voce *Affermir*, che è nel Testo francese, corrisponde in fatti nell' Italiana favella la voce, *stabilire*, *consolidare*, *assodare*.

mise Cristo la caduta di quello, che dovea essere il Pastore della Chiesa (nome con cui qualifica il solo S. Pietro in confronto degli altri Apostoli) fu perchè dalla sua caduta, e dalla misericordia usata con esso lui imparasse a compatire, e sovvenire i suoi Fratelli: Egregiamente. Mà in tutto quel passo del Cartusiano vi ha sillaba indicante, che l' Ordine di confermare prescritto da Cristo al futuro Pastore della Chiesa, dovesse ristringersi al compatimento, e sollievo de' Fratelli? Vi ha parola indicante, che in quell' ordine non fosse inclusa l' autorità di confermare, ossia, come parla il Colbert, di stabilirgli nella vera Fede, e nella Religione? Che se dalla interpretazione del Cartusiano non si esclude il poter di confermare nella Fede, neppure si esclude l' illazione di chi sostenga, che al poter di confermare, di stabilire i Fratelli nella Fede, debba andare congiunto nel Pastore della Chiesa il privilegio dell' inerranza nell' insegnamento, tanto consentanea all' oggetto di confermare i Fratelli nella Fede. Adunque la conseguenza tratta dal passo del Cartusiano, e prodotta dal Censore contro l' infallibilità, non è contenuta nel citato passo, che si adduce qual premessa di detta conseguenza.

III.

Nella preeminenza della Cattedra Apostolica deve riconoscersi l' energia non solo necessaria a conservare l' Unità Cattolica, mà un potere, ed un vigore atto a conservare l' integrità, e robustezza di tutto il Corpo, cioè di tutta la Chiesa.

„ A NOI conviene, ripiglia il Censore, esaminare questa „ asserzione con tanta maggiore precisione, quanto è mag„ giore l' abuso, che si fa di sacre Ecclesiastiche voci per ac„ creditare nuove dottrine „.

Dice il Breve, che la preminenza conceduta da Cristo a S. Pietro tende non tanto all' ampiezza della prima Sede, quanto ancora, e massimamente all' integrità, e salute del Corpo. Sentenza sì chiara, sì certa, ed antica, che non si capisce come possa trarsi ad accreditare nuove dottrine. Bensì nel prolisso comento, e del tutto estraneo, che vi fa il Censore, troppo chiara apparisce la facilità di lui ad abusare di voci Ecclesiastiche, o non Ecclesiastiche

stiche, che siano, per accreditare massime tendenti alla divisione, ed allo Scisma. Sentiamolo.

„ La Cattedra Apostolica è la Dottrina Apostolica; sicco-
„ me vera Cattedra di pestilenza è la perversa dottrina, che co-
„ me Cancro divoratore serpeggia in destruzione di molti, S. Ago-
„ stino, S. Gio: Grisostomo per Cattedra di Mosè non intendo-
„ no, che la dottrina della Legge. Ci astenghiamo dal riferire i
„ lunghi passi dei citati Santi Padri, contentandoci di dimostrare
„ l'esattezza dell' esposta nozione con un sentimento del divotis-
„ simo Cartusiano. *Super Cathedram; idest in Sede Moysi, sci-*
„ *licet in doctrina legis, unde & Cathedra pestilentiae dicitur*
„ *doctrina pestifera.*

Dice il devoto Cartusiano, e dice S. Agostino sul Salmo 1., che Cattedra di pestilenza è la dottrina pestifera, e dicono bene, giacchè a costituire una Cattedra di pestilenza basta il veleno di una pestilente dottrina; mà a costituire una Cattedra Apostolica non basta la semplice dottrina Apostolica: Ci vuole di più l' autorità dell' insegnamento in chi presiede alla Cattedra; altramente la scuola di un semplice Professore, che insegnasse una dottrina buona, sana, ed Apostolica, potrebbe dirsi Cattedra Apostolica, nè da questa si distinguerebbe una Cattedra Episcopale, cui và congiunta in chi siede l' autorità d' insegnare, e di giudicare. Nè mai si troverà, che i Santi Padri escludano una tale autorità da qualsivoglia Cattedra, che in senso proprio possa dirsi Apostolica. Non è pertanto esatta la nozione recata dal Censore: *La Cattedra Apostolica è la Dottrina Apostolica*. Nè giusta è l' illazione, con cui si fa contro ogni regola di buona Logica, a volerla dedurre dalla sentenza del Cartusiano: *Cathedra pestilentiae dicitur doctrina pestifera*.. Imperocchè, come si è detto, a costituire una Cattedra di pestilenza basta il vizio della dottrina, perchè *malum ex quocunque defectu*, laddove la bontà della dottrina non è la sola condizione, che entri a costituire una Cattedra Apostolica: Nè però tale potrà denominarsi ove manchi alcuna delle condizioni richieste a costituirla: *Bonum ex integra causa*. Da questo che basti, che una Cattedra infetta sia di Arianesimo, per concludere, che sia Cattedra di pestilenza, non perciò basta questo solo, che non sia infetta di Arianesimo per concludere, ch' Ella sia Apostolica.

Ciò

Ciò è sì vero, che diffidato poscia il Censore stesso di quella sua pretesa *esattezza*, chiama in ajuto la legittima missione per costituire una Cattedra Apostolica „ Chiunque (p.*66.*) con legit- „ tima autorità, e missione succede nell' onore, e nel grado de- „ gli Apostoli, e Discepoli di Gesù Cristo, ed insegna la dottri- „ na da Cristo conseguata agli Apostoli, o sia Americano, o „ Asiatico, Affricano, o Europeo, egli siede sopra la Cattedra „ Apostolica „ Poco ci vuole a comprendere, ove tende questo preambolo. La *Cattolica* Chiesa di Utrecht, secondo il Censore, insegna la dottrina da Cristo consegnata agli Apostoli, ed è insegnata da chi succede con legittima missione agli Apostoli, nulla più si richiederà per costituire una Cattedra Apostolica, e per fare che chi siede in Utrecht, seda sopra la Cattedra Apostolica. I Donatisti, come si avverte P.*3. Defens.* l. 10. c. *6.*, tentarono in vano di occupare quella Sede, che è il vincolo della Comunione Cattolica col mezzo di un loro Pseudo-Vescovo residente in Roma. Più accorto il nostro Censore ha trovato il segreto di assicurare per li suoi Appellanti un vincolo di comunione colla Cattedra Apostolica in una qualsivoglia Sede dell' Asia, dell' Affrica, dell' Europa, o dell'America.

Ad oggetto poi di prevenire la confusione, che segue il Censore a spargere sù questo argomento, fia duopo premettere qualche breve nozione dell' uso, che di questa voce di *Cattedra Apostolica* si fece nell' Antichità. Chiese Apostoliche chiamate sono da Tertulliano quelle primitive Chiese, che fondate furono dagli Apostoli, alle Cattedre delle quali presedevano i loro Successori: „ Percurre Ecclesias Apostolicas, apud quas ipsae adhuc Cathe- „ drae Apostolorum suis locis praesidentur „ *De Praescript.* c.*36.*

Trà queste fù sempre venerata non solo come prima, mà come Madre, e Radice, come sorgente di tutte le altre, la Chiesa Romana, e da S.Ireneo più antico di Tertulliano, indi da S.Cipriano, da S.Ottato, da S.Agostino, da tutta la serie de' Padri. In quella veuerava S.Cipriano (Epist. 55. *ad Cornelium*) la Cattedra di Pietro, e la Chiesa principale, onde sorse l'unità Sacerdotale: „ Navigare audent ad Petri Cathedram, atque ad Eccle- „ siam principalem, unde Unitas Sacerdotalis exorta est „. Ove si vede chiaro, che per Cattedra di Pietro è designata non la Dottrina Apostolica considerata in se, e per astrazione da qualsivo-

glia

glia luogo, o Chiesa particolare, mà l' individuale Sede di Roma, alla quale ardito aveano di portarsi gli Scismatici rimproverati dal Santo.

In quella S. Ottato, come rileva il gran Bossuet nella confutazione del Catechismo di Paolo Ferry (*Seconde Veritè c.3.*) facea ravvisare al Donatista Parmeniano l'unità della Chiesa per mezzo dell'unità della Cattedra principale, cui tutte le altre debbono essere unite, dicendo S. Ottato in quel celebre passo: *in qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne singuli Apostoli singulas sibi quisque defenderent, ut jam Schismaticus & peccator esset, qui contra hanc singularem Cathedram, alteram collocaret*. Sulle quali parole riflette Bossuet „ non volersi ne„ gare dal Santo, che tutti gli Apostoli non abbiano avuta la lor „ Cattedra, posciacchè Maestri erano del Mondo: tutta volta „ non aveano la *Cattedra*, dice il Santo, cioè quella Cattedra „ unica, e principale, nella quale dee serbarsi l'unità: Non ap„ parteneva questa fuorchè a S. Pietro; e perchè non venisse in „ pensiere, che dovesse finire col Santo Apostolo, annovera i „ Successori, che in quella sedettero fino a suoi tempi „ Così Bossuet, che rivolgendosi in fine a suoi Avversarj: „ Che pote„ te, dice, rispondere ad autorità sì precise? „

Di quella scrivea S. Girolamo a S. Damaso „ Nullum pri„ mum, nisi Christum sequens Beatitudini tuae, idest Cathedrae „ Petri communione consocior; super illam petram aedificatam „ esse Ecclesiam scio &c. quicunque tecum non colligit, spar„ git, idest qui Christi non est, Antichristi est „ Ove riflette Bossuet, l.c. „ Che S. Girolamo lungi dal considerare la Chiesa „ Romana come Sede dell'Anticristo, reputava Anticristi quelli, „ che con essa non si uniscono.

Da queste poche testimonianze, alle quali altre se ne potrebbono aggiugnere senza fine, apparisce il perchè, sebbene a ragion della fondazione, *Apostoliche* si dissero le Chiese fondate dagli Apostoli, fù questo nome per ragione di quella singolare preminenza riservato specialmente, ed applicato alla Sede Romana: *Quid adhuc quaeris examen, quod jam apud Apostolicam Sedem jactum est*. S. Agostino *Oper. imper. &c. Sicut Sedes Apostolica dixit*. Patres Concilii Aurelian. III. &c. Così nel comune linguaggio de' Padri quell' Augusto nome di *Sede Apostolica*, semplice-

plicemente enunziato, divenne proprio di quella Sede, *in qua*, come dice S. Agostino, *semper viguit Apostolicae Cathedrae Principatus*.

Fuor di questa, e di quelle altre, che a titolo di fondazione furono anche dette Apostoliche, non si trova un tal nome comunemente appropriato ad altre Sedi, tuttocchè illustri, non ostante che in quelle s'insegnasse la dottrina tramandata dagli Apostoli. Certamente a tempi de' Santi Ottato, Agostino, Paolino, s'insegnava l' Apostolica dottrina nelle Chiese di Milevi, d'Ippona, di Nola &c., nè perciò furono comunemente denominate Chiese, o Cattedre Apostoliche.

Dallo stesso corso dell' antichità si raccoglie altresì 1. Che ne' ricorsi, che sempre, e da ogni parte frequentissimi si fecero a quella primiera Sede, o Cattedra, detta spezialmente Apostolica, in ogni sorta di materie concernenti la Religione, si aspettavano i Rescritti, non già dalla muta Sede, ma dalla viva voce de' Sedenti, talchè sotto nome di Cattedra s'intendeva la vegliante autorità di chi ad essa presiedeva. Così S. Girolamo, *Beatitudini tuae*, idest *Cathedrae Petri communione consocior &c.*, e S. Pier Crisologo: *Beatus Petrus, qui in sua Sede vivit, & praesidet &c.*

2. Che le Chiese fondate anche da un qualche Apostolo perdettero l' onorifica denominazione di Cattedre Apostoliche, tostoche cadute nell' Eresia, o nello Scisma, vennero a staccarsi dalla singolare Cattedra, che fù costituita vincolo dell' Unità Cattolica.

3. Che questa singolare Cattedra di Pietro, collocata, come dice S. Ottato, nella Città di Roma, costituita da Cristo vincolo della comunione Cattolica, e Pietra fondamentale dell' Edifizio, è altresì quella sola, una, e singolare Cattedra, da cui non mai si disgiunse, nè mai potè disgiungersi la speciale denominazione di Cattedra Apostolica, sempre tale riconosciuta, sempre venerata nella successione de' suoi Sedenti.

4. Chepperò questa a differenza di tutte le altre Cattedre particolari sparse nell'Universo, è la sola, che qual vincolo dell' Unità, e pietra fondamentale, appartiene, ed influisce, nè può cessare di appartenere, e d' influire alla consistenza dell' Edifizio, la sola che venendo a mancare, caderebbe la Chiesa in di-

spersione, come disse sopra l'Autore *Defensionis*; laddove delle altre Sedi niuna v'hà, che non possa staccarsi dall' Edifizio, e cessare di appartenere alla Chiesa; onde anche con piena approvazione dello stesso Autore nell' *Appendice ad Defensionem &c.* c.15. ben disse il dotto Driedo „ Defecit Hierosolymitana Eccle„ sia, cui Jacobus praesedit; defecit Achaja, ubi Andreas; „ Asia, ubi Joannes; India, ubi Thomas; Persis, ubi Judas; „ Æthiopia, ubi Matthaeus; Graecia, ubi Paulus; Romana Se„ des hactenus manet in fide Christi erecta.„

Premessi questi principj torniamo al Censore per seguirlo, come si potrà, nè soliti suoi aggiramenti „ La Dottrina Apo„ stolica, p.64., la dottrina cioè, che gli Apostoli appresero „ da Gesù Cristo, e ch' essi comunicarono alle Chiese da loro „ fondate, e che avrà sempre legittimi Maestri, perchè non „ mai lascierà d'essere insegnata nella Chiesa, forma la Catte„ dra Apostolica. Coloro, che la predicano con legittima mis„ sione, seggono sù questa Cattedra, precipitano da essa, e si „ seggono sù quella di pestilenza coloro, che insegnano profane „ novità. Poste queste nozioni chiara apparisce la distinzione „ trà la Cattedra, ed i Sedenti. La Cattedra, cioè la Dottrina „ Apostolica, è eternamente immacolata, inviolabile, non sog„ getta ad alcun' errore. I Sedenti, coloro cioè, che noi repu„ tiamo tali, perche succeduti nel Carattere, e nell'Uffizio agli „ Apostoli, da qualunque onore, e preminenza sieno contradi„ stinti nella Gerarchia Ecclesiastica, e celebri per fama di pietà, „ e di virtù, siccome sono soggetti ad errare, così sono esposti „ a cadere dalla Cattedra Apostolica, e a prender luogo nella „ Cattedra di pestilenza „ E p.65. „ Se con tutte le apparenze „ esteriori di un Ministero Apostolico alcuno insegna fallaci dot„ trine, questi a noi non predica la dottrina del Vangelo, ed è „ però una pianta maligna, e del tutto avulsa dalla Cattedra „ Apostolica, per tale dichiarata malgrado tutte le apparenze „ dai perversi frutti, che produce.„

Domando al Censore qual norma intende qui prescrivere, onde possano i Fedeli accertarsi della bontà, o reità di una dottrina, se dal concetto, che ne abbiano da formare per se stessi, oppure dalla esposizione, che loro ne venga fatta per l'autorevole Magistero de' Sedenti, succeduti nel Carattere, e nell' Uffizio agli

agli Apostoli? Pretendere, che dal concetto, che forma per se stesso il Fedele di una dottrina, abbia egli da giudicare della bontà, o reità dell' insegnamento de' Sedenti, egli è un richiamare lo spirito privato de' Protestanti. Un Sedente, dice il Censore, con tutte l' esteriori apparenze dell' Apostolico Ministero, e da qualunque onore, o preminenza contradistinto sia nella Gerarchia Ecclesiastica, se promulga una dottrina fallace, una profana novità, precipita dalla Cattedra Apostolica, e prende luogo nella Cattedra di pestilenza; Egli più non è, che una pianta maligna, avulsa dalla Cattedra Apostolica. Mà pure chi hà da dichiararla tale? Risponde il Censore; tale è dichiarata dai perversi frutti, che produce, dalle profane novità, che n' escono. Dunque si ritorna a volere, che il giudizio della dottrina si prenda dal concetto, che ne forma ciaschedun in se stesso, e non dall' autorità dell' insegnamento di chi è autorizzato a promulgarla. Anzi, ripiglia il Censore, *tuttochè i Sedenti sieno tutti soggetti all' errore, avrà sempre la Chiesa legittimi Maestri, da quali s'insegnerà la Dottrina Apostolica.* Bene; non si dubita, che la Chiesa non sia per avere sempre legittimi Maestri, da quali venga insegnata la Dottrina Apostolica. La questione è, per qual modo possa un qualunque privato distinguere il Ministro, che insegna bene, dal Ministro, che insegna male. Secondo il Censore può avvenire, che un Ministro Sedente in un' angolo della terra sia un vero Sedente nella Cattedra Apostolica, mentre chi hà tutte l'esteriori apparenze dell' Apostolico Ministero, e che comunemente è riputato aver succeduto nel Grado, ed Uffizio di tal Ministero, sarà decaduto dalla Cattedra Apostolica e venuto a precipitarsi nella Cattedra di pestilenza. Chi toglie in tal guisa tutte le apparenze, non viene con ciò stesso a togliere ogni visibile segno, per cui possano i Fedeli distinguere i Sedenti sopra la Cattedra Apostolica, da Sedenti sopra la Cattedra di pestilenza? E non è ciò un rinnovare lo spirito privato de'Protestanti, con rimettere a ciascheduno il giudizio della dottrina, per la quale malgrado tutte le apparenze, distingua i Sedenti sull' una, e sull' altra Cattedra?

Nè perchè i Sedenti siano partitamente soggetti ad errore (ancorchè si concedesse ciò senza eccezione) non perciò si oscura del tutto l'esterno visibile carattere del Magistero dell' insegna-

gnamento, quale almeno non cade in controversia presso verun Cattolico, e neppure presso gli aderenti alle quattro proposizioni dette Gallicane. Convengono questi, che all' Apostolica Romana Sede debbono riferirsi da tutte le parti le cause concernenti la Religione; Che al Romano Pontefice compete il primario, e principale Magistero nel decidere autorevolmente le controversie di Fede; in guisa che il giudizio di Lui seguitato dalla comune acquiescenza de' Vescovi sparsi nella Cristianità ha forza di Decreto Dogmatico, irreformabile, irretrattabile, non ostante il dissenso de' Refrattarj. Così Natale Alessandro; così l'Autore stesso *Defensionis &c.*, ove tratta della causa Gianseniana. Che però senza entrare nella questione della inerranza ripetiamo francamente, che non troverà il Censore frà veri Cattolici chi gli approvi, che la dottrina per se stessa, indipendentemente dall'autenticità, che riceve per l'insegnamento di quelli, che nella Gerarchia Ecclesiastica riputati sono Successori nel carattere, e nell' Uffizio Apostolico, e ne hanno tutte le esteriori apparenze, sia il mezzo, per cui li Fedeli siano autorizzati a distinguere quelli, che sedono nella Cattedra Apostolica da quelli, che sedono nella Cattedra di pestilenza.

Dice egli, che chiunque con legittima missione, ed autorità insegna la dottrina Evangelica, siede sopra la Cattedra Apostolica: Domando, se intende, che questa legittima missione, e predicazione sia tale riconosciuta dalla universalità de' Pastori; o se senza una siffatta riconoscenza, e comunicazione possa riputarsi legittima la missione, e predicazione del preteso Sedente nella Cattedra Apostolica? Se pretende, che senza una siffatta comunicazione possa esser legittima, come può evitare la taccia di mero, e pretto Scismatico, per non dire di più? Se poi accorda, che a legittimarla si richieda l'esterna comunicazione col Capo, e Corpo de'Pastori, potrà dirsi di un tal Ministro, che unito sia alla Cattedra Apostolica, mà non che sia il Sedente sopra la Cattedra Apostolica, sopra cioè quella Cattedra Apostolica, della quale sola determinatamente può dirsi coll'Autore stesso *Defensionis &c.*, che sia *uniendae Ecclesiae necessaria*; sola, vincolo della Società Cattolica; sola, che non può mai perire, e che se divenisse per impossibile Cattedra di pestilenza, la Chiesa stessa caderebbe in dispersione; sola pertanto, cui tutti li Fedeli

li debbono essere inviolabilmente uniti per stare nell' unità. Questi caratteri vengono da tutti li Cattolici riconosciuti, e dall' Autore stesso *Defensionis*, dal Bossuet nel *Sermone dell' Unità*, non in alcuna Chiesa, dell'Asia, dell' Affrica, o dell'America, mà nella sola Cattedra fondata da S. Pietro *in Urbe Roma*, come già predicò S. Ottato.

Segue il Censore „ In comprova di quanto si è stabilito, ci „ contenteremo di addurre un solo sentimento di Origene, e di „ rendere più sensibile questa verità con una similitudine tratta „ da S. Agostino. Esponendo Origene le parole del Vangelo: „ *Super Cathedram &c.*. Così parla con sentimenti di umiltà di „ se stesso: *Iste sermo de me est, qui bona doceo, & contraria gero, & sum sedens super Cathedram Moysi, sicut Scriba, & Pharisaeus. Praeceptum tibi est, o Populo, si non habueris accusationem vitae pessimae, & alienorum ab Ecclesia Dogmatum, conspexeris vero meram culpabilem vitam, ut non habeas juxta docentis vitam tuam instituere, sed ea facere quae loquor.*

Che vi ha in questi sentimenti di Origene, che possa trarsi in comprova de' sentimenti del Censore? Dice Origene di se, ch' egli sedeva sulla Cattedra di Mosè, alludendo al Ministero Dottorale, ch' egli esercitava nella Chiesa di Alessandria, il quale Ministero non costituiva in senso proprio una Cattedra pastorale. Dice, che insegnava cose buone, e *con sentimento di umiltà* soggiunge, che non le praticava: Esorta gli Uditori a fare quello, ch' egli insegna di bene, e non quello, ch' egli opera di male. Che ha da fare questo sentimento colla massima insinuata dal Censore, che se vi ha nel fondo dell'Affrica un Ministro, che insegni la sana dottrina, a giudizio de' suoi aderenti, tuttochè tale non sia riconosciuta dalla universalità de' Pastori, e da quello stesso, che siede sulla Cattedra, che è sola vincolo della Società Cattolica, quegli *malgrado tutte l' esteriori apparenze* possa, e debba riputarsi qual Ministro legittimo, sedente sulla Cattedra Apostolica?

La similitudine tratta da S. Agostino, ed allegata senza citazione di luogo, è la seguente „ Fate, che il fusto di vigorosa vite „ resti involto frà densa siepe di spine: nell' Autunno vedonsi „ i rosseggianti grappoli pendere frà i bronchi delle spine. Il „ savio non li crede frutto delle spine, mà bensì della vite, le

„ di

„ di cui propagini si dilatano frà le spine, e tutto pone il suo stu-
„ dio nel coglierli, senza lacerarsi la mano frà gli acuti bron-
„ chi „ Suppongasi pure tratta fedelmente questa similitudine da S. Agostino. Allude questa, come pare, ad un sentimento frequentemente ripetuto dal Santo Dottore contro i Donatisti, che l'efficacia de' Sacramenti conferiti anche da perversi Ministri, si riferisce non al perverso Ministro, che li dispensa, mà a Cristo, che del Ministero di lui si serve per conferirli. Per questo stimava S. Agostino, che un sedente in un' angolo della terra, perchè da suoi partitanti giudicato insegnatore di buona dottrina fosse un Sedente *in quella medesima Cattedra, in cui il primo ad esservi colloccto fu S. Pietro* ?

Pag. *66*. „ Esposta la giusta nozione della Cattedra Aposto-
„ lica, chiaro apparisce, che questa è una, indivisa, inviola-
„ bile, e diffusa per tutto il Mondo, non ristretta ad un luogo
„ piuttosto, che ad un' altro. Ella è ovunque è la vera Chiesa„.

Non ha esposto il Censore la giusta nozione della Cattedra Apostolica, con dire, che la *Cattedra Apostolica è la dottrina Apostolica*. Oltre la dottrina Apostolica la nozione della Cattedra Apostolica comprende, come si è veduto, l'autorità dell'insegnamento. Non incresca poi al Censore imparare da Monsig. Bossuet nel *Sermone sull' Unità*, in che senso possa dirsi, che le Cattedre Episcopali diffuse in tutto il Mondo formino una sola Cattedra. Ivi insegna, che, *Se li Vescovi non hanno tutti insieme che una medesima Cattedra*, ciò avviene *per il rapporto essenziale, che hanno tutti colla Cattedra unica, in cui sedono S. Pietro, ed i suoi Successori*. Del che poco innanzi assegna la ragione, dichiarando „ Secondo la dottrina di un Santo Vesco-
„ vo della Chiesa Gallicana (S. Cesario), che l' Autorità Eccle-
„ siastica, primamente stabilita nella persona di un solo, non
„ si è diffusa, se non a condizione di essere sempre ricondotta
„ al principio della sua Unità, e che tutti quelli, che avranno da
„ esercitarla, debbono tenersi inseparabilmente uniti alla mede-
„ sima Cattedra. E questa è quella Cattedra Romana tanto ce-
„ lebrata da Padri, in cui hanno esaltato come a gara *il Principato della Cattedra Apostolica, la poziore principalità, la sorgente dell' Unità, e nel luogo di Pietro l' eminente grado della Cattedra Sacerdotale, la Chiesa Madre, che tiene in sua mano*

la

la condotta di tutte le altre Chiese ; il Capo dell' Episcoputo, onde parte il raggio del governo , la Cattedra principale , la Cattedra unica , nella quale sola tutti serbano l' unità . Voci, come soggiunge Bossuet , de' Padri , de' Concilj , dell' Affrica , delle Gallie , dell' Oriente , dell' Occidente in una cospiranti . Dice il Censore , che la Cattedra Apostolica , *Ella è ovunque è la vera Chiesa* . Impari dunque una volta , ov' è la vera Chiesa , e lo impari da S. Ambrogio : *Ubi Petrus , ibi Ecclesia* .

Seguitiamo il Censore ne' suoi avvolgimenti „ Ristringere ad „ un luogo solo la Cattedra Apostolica , è lo stesso che confina- „ re , come facevano i Donatisti la Chiesa frà i limiti arbitrarj , „ e fittizj , è lo stesso che separarsi dall' Unità della Chiesa Cat- „ tolica „ .

Ristringere ad un luogo solo l' influenza di quella Cattedra Apostolica , che fu *in Urbe Roma* collocata da S.Pietro , e che è vincolo della Società Cattolica , sarebbe egli un confinarla in angusti limiti . Mà il vincolo di questa società non è in ogni luogo di essa Società . Egli è posto *in loco Petri* , nella Chiesa Madre , cui tutte le altre debbono essere unite , e dalle quali risulta una Chiesa sola pel rapporto , che hanno alla Cattedra di Pietro . Così la Cattedra Apostolica è in se stessa ristretta a quel solo luogo , in cui fu collocata da S. Pietro , ed è insiememente diffusa in tutto il Mondo , in quanto riunisce in se , e con se tutte le altre Chiese , ed in tutte diffonde l' influenza del Magistero , e del Regime . Dividersi da questo vincolo della Società Cattolica egli è un concentrarsi frà limiti arbitrarj , e fittizj , come appunto fecero i Donatisti .

„ La Cattedra Apostolica (continua il Censore) è in Roma, „ diceva S.Agostino ai Donatisti , è in Gerusalemme , ed in tutte „ le Chiese unite in comunione colle Chiese Cattoliche : *Verumtamen si omnes per totum Orbem tales essent , quales vanissime criminaris , Cathedra tibi quid fecit Ecclesiae Romanae , in qua Petrus sedit , & in qua hodie Anastasius sedet , vel Ecclesiae Hierosolymitanae , in qua Jacobus sedit , & in qua hodie Joannes sedet ; quibus nos in Catholica unitate connectimur , & a quibus vos nefario furore separastis . Quare appellas Cathedram pestilentiae Cathedram Apostolicam?*

Que-

Questo passo citato senza indicazione di luogo è tratto dal secondo libro *cont. litt. Petiliani* cap. 51. Li Donatisti travestendo in sana dottrina i loro errori come sogliono fare tutti li Refrattarj, si arrogavano il pregio di costituire la vera Chiesa, e rigettavano quali Cattedre di pestilenza le Cattedre tutte sparse per l'Universo, dalla comunione delle quali erano separati. *Si Cathedram vobis miseri vindicatis*, così obbiettava Petiliano, numer. 117., *habetis illam profecto, quam David Propheta Psalmographus pestilentiae Cathedram pronuntiavit*. Ribatte S. Agostino l'insulto dell'Avversario coll'argomento vittoriosamente da lui trattato in tutti li suoi libri contro li Donatisti, preso dal luminoso carattere della Cattolicità, ossia universalità, che secondo gli Oracoli delle Scritture dee in ogni tempo distinguere la Chiesa di Cristo da tutte le Sette, che si alzano fuor di Essa, e contro di Essa. Il Corpo di Cristo, che è la Chiesa, dice il Santo, è diffuso per tutta la terra: voi siete in angusta parte ristretti. Quando anche vere fossero le imputazioni, colle quali calunniate le Chiese dell'Affrica, che hanno da fare queste colla Chiesa di Roma, colla Chiesa di Gerosolima, con tutte le altre sparse nel Mondo, colle quali comunichiamo *in Catholica Unitate*, comunione in cui risplende manifesta quella unità, ed universalità, che caratterizza la Chiesa di Cristo? Mediante questa comunione, malgrado le vostre imputazioni, siamo nell'unità, epperò nella Chiesa di Cristo, dalla quale colla vostra separazione vi siete voi stessi esclusi: „ Cathedra quid tibi fecit Ecclesiae Roma„ nae . . . . vel Ecclesiae Hierosolymitanae . . . quibus nos „ in Catholica unitate connectimur, & a quibus vos nefario fu„ rore separastis. Quare appellas Cathedram pestilentiae Ca„ thedram Apostolicam „?

Mà da queste ultime parole conclude appunto il Censore, che secondo S. Agostino, *la Cattedra Apostolica è in Roma, è in Gerusalemme, è in tutte le Chiese unite di comunione colle Chiese Cattoliche*. Già si è veduto quanto poco sappia il Censore leggere in S. Agostino, e qui, se lo ha letto, mostra quanto poco lo intende: Se il senso di S. Agostino fosse quello, che intende il Psendo-Teologo, inetto del tutto sarebbe riuscito il suo argomento contro i Donatisti. Questi tuttocchè ristretti di numero rispetto alla universalità de' Cattolici aveano però una gran mol-

moltitudine di Chiese sparse in tutta l' Affrica . Si contano 279. Vescovi Donatisti intervenuti nella conferenza di Cartagine (presso Labb.) . Potea dunque rispondere Petiliano : *La Cattedra Apostolica è la dottrina Apostolica* . Nelle nostre Chiese s' insegna la Dottrina Apostolica . In noi dunque , e nelle nostre Chiese , colle quali siamo uniti di comunione stà la Cattedra Apostolica . Per lo contrario le vostre Cattedre sono Cattedre di pestilenza , piante avulse , malgrado tutte le apparenze , dalla Cattedra Apostolica , e tali si dichiarano per li frutti stessi della pestilenziale dottrina , ch'esalano . Che sarebbesi potuto replicare , quando già fosse insorta la massima , che senza riguardo all' esteriori apparenze , che caratterizzano la legittimità del Ministero per li frutti stessi della dottrina , si dovesse distinguere la comunione delle Chiese esistenti nell' unità Cattolica , dalla comunione delle Chiese esistenti fuor della Unità Cattolica ? Mà tale non era il sentimento del grande Agostino . Opponeva Egli a Donatisti la comunione delle Chiese sparse per l'Universo , secondo la nozione ab antico stabilita , ed universalmente ricevuta , cioè in quanto risultava questa , e rendeasi notoria , e manifesta per mezzo della unione con quella una , e determinata Sede , nella quale veniva riconosciuto il Principato della Cattedra Apostolica , Sede da cui si conveniva con S. Ambrogio , che in tutte le altre diffondevansi li diritti della veneranda comunione , ed in cui S.Agostino nelle prime sue Opere contro i Donatisti faceva loro ravvisare quella pietra , *quam non vincunt superbae inferorum portae* . Ben era evidente per se stesso , che nella immensa moltitudine delle Chiese diffuse per tutte le regioni della terra , i sedenti delle quali neppure di nome noti poteano essere tutti a tutti , non vi era mezzo di raccogliere , e di accertare l' unanimità de' sentimenti , fuorchè per la riunione di tutte in un centro comune , cui venendo tutte a riferirsi , fosse la comunione con esso il vincolo , ed insieme il segno certo , e notorio della comunione di tutte verso ciascheduna, e di ciascheduna verso tutte le altre comunicanti col medesimo . Che poi questo centro fosse la Sede Romana , era cosa sì notoria , che li Donatisti stessi procurarono di mantenersi un loro Pseudo-Vescovo in Roma , come riferisce il Santo Dottore , il cui Gregge fu detto de Montensi , perchè abitanti in certa parte de' Monti . Quindi anche S. Agostino a convincere l'im-

postura del Donatista Cresconio (l. 3. *cont. Crescon.* cap. 34.) che vantava una lettera del Concilio Sardicense ad un Donato, che spacciava essere il Cartaginense, risponde, che quello era un Concilio di Ariani, e che altramente la Chiesa Orientale Cattolica non mai avrebbe scritto al Vescovo di Cartagine, *Romano praetermisso*. Si noti questo tratto, da cui si conferma, come nell' obbiettare a Donatisti (nel passo sovra citato), che non comunicavano colla Chiesa di Gerosolima, parlava S. Agostino di quella Chiesa, in quanto faceva parte dell' Orientale Cattolica, la quale secondo il Santo Dottore intanto era Cattolica, in quanto che comunicava col Romano Pontefice. E così ancora mostrava il Santo Dottore, come Ceciliano potea non curare la congiura de' Vescovi Affricani, mentre unito era di comunione colla Chiesa Romana, e le altre trasmarine, le quali, com' è certo, con Essa comunicavano.

Concludiamo, che la Cattedra Apostolica non può dirsi esistere in tutte le Chiese, fuorchè nel senso, in cui si disse da Monsignor Bossuet, che tutte le Cattedre Episcopali formano una medesima Cattedra, cioè pel rapporto essenziale, che hanno a quella una, e singolare Cattedra, collocata da S. Pietro nella Città di Roma, da cui si diffondono in tutte i diritti della veneranda comunione, che hà in sua mano la condotta di tutte le Chiese, e che sù tutte stende l' autorità del suo Magistero, e quanto all' insegnamento, e quanto al Regime: che non però per tal causa può dirsi collocata in tutte le Chiese, siccome il Sole fonte della luce non è in se stesso in tutti i luoghi, ne' quali dicesi essere per la diffusione della sua luce:

Ora si compiaccia il leggitore ripigliare il tratto del Decreto Pontifizio, che il Censore si è preso qui ad esaminare: *Ut hujus vis potestatis non tantum ad primae Sedis amplitudinem, sed & maxime ad Corporis totius integritatem, incolumitatemque valeret*. Consideri, se un sì breve tratto presentava giusta materia di sì prolisso comento; e se il pericolo della novità giace in quelle poche parole, e non piuttosto nella disgressione, in cui deviando il Censore dal proposito, e rivolgendosi in un perpetuo giro di equivoci, tende ad insinuare la massima, che senza riguardo all' esteriori apparenze, che contradistinguono i Ministri dell' insegnamento nella Gerarchia Ecclesiastica, dalla dottrina con

considerata per se stessa, (che viene poi a dire dal concetto, che se ne forma ciascheduno) si dichiari frà Sedenti succeduti nel Ministero, ed Uffizio Apostolico, qual Seda nella Cattedra Apostolica, e qual nella Cattedra di pestilenza. Veniamo al quarto articolo comentato dal Censore. (a) *Nota in fine*.

I V.

Gli Eretici di tutti li tempi fecero ogni sforzo, per rompere il vincolo dell' Unità, onde la Chiesa lacera, ed afflitta in più, e varie guise perdesse quella libertà, che gli donò Gesù Cristo, e restasse oppressa da indegna servitù.

„ ECco dove, o Sommo Pontefice, siamo costretti a con-
„ fessarvi la nostra ignoranza. Io non comprendo il senso
„ di questa ultima asserzione, a me è ignoto affatto il significa-
„ to, che si dà alle due voci *libertà*, *e servitù*. Io non ricono-
„ sco altra libertà concessa da Cristo alla Chiesa, che la libertà
„ del dominio tirannico dell' inferno, e del peccato „.

Sorprende in vero questa confessione d' ignoranza in Uomo, che si spaccia Teologo Cattolico, dappoicchè dal Sacro Concilio di Trento Sess. 25. c. 20. tanto chiaramente si comprende, che oltre la libertà del dominio dell' inferno, e del peccato compete alla Chiesa un' altro diritto di libertà, il cui significato consiste a non dovere, nè potere essere legittimamente impedita nell' osservanza della sua disciplina, e nell' esercizio delle funzioni, che competono a suoi Ministri per promuovere il culto di Dio, e la santificazione delle anime. Ad Uomo, che vanta perizia nell' antichità Ecclesiastica non dovea essere ignoto l' uso, che fece di quella voce nel SecoloV. S.Felice III. (Epist.IX. presso Labb.). Innoltre potea il Censore avere imparato dal suo Monsignor Colbert (citato sopra) essersi da Cristo conceduta a Pastori della Chiesa la podestà di far leggi, che obbligano in coscienza i Fedeli. Lo stesso si ritrova più ampiamente confermato in altro Catechismo, ristampato in Genova an. 1779. sotto il titolo di *Educazione, ed Instruzione Cristiana*, Tom. 3. Sez. 2. cap. 1. ove s' insegna che „ Gesù Cristo stabilì la sua Chiesa come una So-
„ cietà visibile, che le diede Pastori per governarla sino alla fine

 „ de'

„ de' Secoli, ch' egli è essenziale ad ogni governo il poter far „ leggi tendenti al bene della Società, per correggere, e preve- „ nire gli abusi, e per mantenere l' ordine, e l' uniformità: Che „ la Chiesa fece sempre uso di questa podestà, e sino da tempi „ Apostolici, leggendosi come S. Paolo scorrendo varie Chiese „ con Sila, e Timoteo, comandò loro *di osservare questi rego-* „ *lamenti fatti dagli Apostoli, e da Seniori* „. Se legittima fù, ed è legittima, come non potrebbe senza empietà negarsi, la podestà conceduta da Cristo agli Apostoli, ed a loro Successori di prescrivere siffatte leggi, ed ordinazioni, non poterono adunque, nè possono esserne legittimamente impediti: Questa podestà fonda pertanto una vera libertà di diritto di esercitarla senza impedimento nelle materie, che soggiacciono alla medesima. Trà queste comprende il detto Catechismo non solo i comandamenti, che riguardano tutti i Fedeli, e che si osservano in tutta la Chiesa, ma que' molti ancora fatti dalla Chiesa, *spettanti agli Ecclesiastici, le persone religiose, ed i varj stati de' Cristiani*. Veda il Censore quanto bene colle sue massime circa l' esteriore polizia della Chiesa si accordino queste Catechistiche Instituzioni anche tratte da fonti, che a lui non debbono essere sospetti. Potea innoltre il Censore ponderare le notissime sentenze di S. Ambrogio in tal proposito, espresse in varj luoghi delle sue Opere: potea in ciò, che riguarda spezialmente l' elezioni de' Sacri Ministri rivolgersi a Canoni Apostolici, confermati da più Concilj Provinciali antichi, ed ancora dalli Concilj Generali settimo, ed ottavo, da quali conclude Natale Alessandro, che dalla Chiesa deriva qualunque diritto, che in tale materia possa competere alla Secolare Podestà. Potea in fine consultare quel S. Bernardo tante volte citato da lui, come se lo avesse sempre alla mano, il quale (Epist. 244. diretta al Rè Conrado) esorta quel Sovrano a reprimere i violatori della libertà della Chiesa, soggiungendo „ Non veniat anima mea in consilium eorum, qui dicunt, vel „ Imperio pacem, & *libertatem* Ecclesiarum, vel Ecclesiis pro- „ speritatem, & exaltationem Imperii nocituram „ Che però se qui confessa il Censore la sua ignoranza, ben può dirsi, che il fà, se non *humiliter*, almeno *veraciter*.

SE-

SEZIONE VI.

Sul §. II. III. e IV. dell' Articolo quarto.

„ NEL secondo paragrafo trà i nemici della Santa Sede voi
„ contate il Signor Eybel, come quello, di cui erano già
„ stati proibiti varj Opuscoli, e che alla fama del vostro viaggio
„ a Vienna, coll' idea di svellere dall' animo dei Fedeli ogni ri-
„ spetto per la Dignità Pontifizia, il che la Dio mercè non ac-
„ cadde per vostra confessione, stampò il suo libro: *Cosa è il*
„ *Papa* „ ?

E segue „ Il mio rispetto, e l' amore per la vera gloria vo-
„ stra, mi fà coraggio a supplicarvi a voler considerare trè co-
„ se. Per carità non vi rapportate con troppa facilità a quella
„ Congregazione dell' Indice, che si è ingrassata (espressione
„ nobile) a costo di ottimi Cattolicissimi libri; siccome i Neer-
„ cassel, i Van Espen, i Colbert, i Febronj, Uomini piissimi,
„ e dottissimi non furono esenti dalle censure delle vostre Con-
„ gregazioni, a che stupire se tal sorte toccò ancora al Signor
„ Eybel „ ?

Sia pur certo il Censore, che la Congregazione dell' Indice non procede alla cieca. Ella è fornita di non pochi soggetti, che hanno lumi, e zelo, i quali saranno perciò poco disposti a valersi de' suggerimenti di un preteso Teologo Cattolico, che in fatto di diritti Ecclesiastici si fà gloria d' ignorare il significato delle voci *libertà*, *e servitù*. Per mezzo della Congregazione dell' Indice si adempie da Papi a voti del Concilio di Trento, che al giudizio, ed autorità del Romano Pontefice rimise (Sess. 25.) ciò, che rimaneva da farsi riguardo alla proibizione de' libri sospetti, o perniciosi. Se il Censore scrive in luogo, ove sia stato pubblicato il Concilio di Trento, pubblicate le Costituzioni Pontifizie, che a ciascuna delle Congregazioni assegnano quel grado di autorità, che loro dee competere relativamente all' oggetto della loro instituzione, qual principio troverà egli anche presso Van Espen, onde farsi lecito di rigettare l'autorità delle Congregazioni, e col Papa stesso favellando, chiamarle, *vostre Congregazioni*; quasicchè non avessero che fare con lui, e per lui fossero come al-

tret-

trettante Magistrature di estranea podestà? Abbiamo di già riportata la testimonianza di S. Gregorio, da cui risulta evidentemente la Pontifizia Podestà di proibire i libri, anche in tutta l' estensione de' Patriarcati Orientali, come il fanno riflettere sù quel luogo gli Editori Maurini.

„ Riflettete in secondo luogo, che l' eminenza del posto „ non vi costituisce Scrutatore de' cuori. Questo Carattere è del „ solo Iddio. E' un delitto supporre reo, chi può credersi da „ noi innocente. Il Signor Eybel non per esporre al ludibrio la „ Dignità Pontifizia, il che non si dee pensare senza prove evi- „ denti; ma stampò bensì il suo libro per richiamare nei Popoli „ la vera perduta idea del vostro Primato „.

Dunque secondo Eybel, ed il suo Apologista *perduta era nei Popoli la vera idea del Primato*, cioè d' un vero Dogma Cattolico. Confessione importante, di cui è duopo ricordarsi.

Dice poi ottimamente il Censore, che Iddio solo è Scrutatore de' cuori, e che è un delitto supporre reo chi può credersi innocente. Ma che giova ciò a lavare Eybel dalla taccia di aver tentato di esporre al ludibrio la Dignità Pontifizia? Prova autentica ne somministra il tratto di Eybel riportato nel Breve; prova autentica se ne hà nell' alterazione stessa fatta dall' Apologista in quel medesimo tratto per giustificarlo. „ Eybel, dice egli, chia- „ ma fanatici coloro, che Voi avrebbero applaudito, come se „ in Voi si ritrovasse una speciale virtù di aprire le porte del „ Cielo, che risiede negli altri Vescovi „ (Eppure di questa speciale virtù non si fà motto nelle parole, che Eybel mette in bocca de' pretesi fanatici) „ Soggiunge, che Eybel chiama fanatici „ coloro, che avrebbero creduto il Papa, non il Supremo, ma „ il *solo* Vicario di Cristo, il Capo dominante, e non già il Ca- „ po ministeriale della Chiesa „ Eppure nelle parole poste da Eybel in bocca di que' suoi fanatici non si legge, che il Papa sia detto da costoro solo Vicario di Cristo, ma il Vicario di Cristo, nè che sia Capo dominante, ma che sia Capo visibile. Chi si fà Scrutatore de' cuori: Chi ridice fedelmente ciò, che altri ha detto: O chi gli fà dire ciò, che vuole che abbia detto? Chi espone semplicemente i sentimenti di un' Autore, quali furono scritti da lui, oppure chi li espone, non come furono scritti, ma come si và immaginando, che l' Autore abbia inteso di scri-

ver-

verli ? Se duopo è sfigurare il tratto di Eybel per giustificarlo, come fà il Censore, adunque il tratto, com' è in realtà, è riprensibile.

„ Tenete per certo in terzo luogo, che l' amore filiale, e „ religioso rispetto, con cui i Fedeli onorar debbono il Capo „ della Chiesa, non stà appoggiato a lubriche pretensioni, ma „ alle prerogative, che hanno origine da Gesù Cristo, e che la „ Chiesa ha sempre onorato con ragionevole ossequio in S. Pie„ tro, e nei suoi Successori „.

Nel Breve il Papa enunzia con somma modestia essere avvenuto per Divina disposizione, non ostante il tentativo di Eybel, *ne honori, qui Petro debetur, Successoris indignitas obesset*. E ben ciò doveasi aspettare non meno dalla pietà di tutti gli Ordini, che dalla religiosa Magnanimità dell' Augusto, che lo riceveva, buon Conoscitore altronde, e giusto Estimatore del merito personale di Ospite sì grande. Che uopo pertanto vi era di questo terzo avviso, quasicchè il Papa si fosse messo in pretensione di maggiori onorificenze di quelle, che sempre la Chiesa pregiossi di tributare alla Dignità di S. Pietro, e de' suoi Successori? Nulla il Papa richiese per se, tutto fù opera della pietà de' Fedeli, e ben apparve, che l' idea, che del Papa si hà nella Cristianità, altamente radicata negli animi de' Popoli, non è quella supposta *vera idea*, che l' Autore dell' empio libello avrebbe voluto sostituirvi.

Venendo al §. 3. dice il Censore: „ Nel terzo paragrafo vi „ protestate, o Sommo Gerarca, di non aver subito proibito il li„ bro per non dare segno di amarezza contro chi si era opposto al „ decoroso vostro ricevimento, lusingandovi, che un libercolo „ di esilissima mole, in cui con impudenza si ripetevano le an„ tiche calunnie, cadesse presto in obblio, mà che poi ve„ dendo questo libro trasportato in varj Idiomi, e fino anche in „ Lingua Greca popolare, per richiamare a miglior partito i do„ mestici nemici, e per non veder esposti i buoni Fedeli al pe„ ricolo di abbracciare profane novità, e di rinunziare alle mas„ sime della Fede, vi risolveste di farne la più solenne proibi„ zione. Il linguaggio di questo paragrafo quanto sarebbe accon„ cio per un' accorto Politico, disdice altrettanto in bocca del „ Sommo Pastore del Gregge di Cristo „.

Se-

Segue poi ad ammonire il Papa circa il modo, in cui dovea contenersi, se arrivato in Vienna persuaso era, che il libro di Eybel contenesse Eresie: „ Ad esempio del Capo de' Pastori Cri-„ sto Gesù, lasciar dovevi tutte le comparse, e correre in trac-„ cia di quella smarrita pecorella, contestare alla medesima a „ solo a solo i suoi errori, chiamare, se ciò non bastava, ris-„ pettabili testimonj, per farlo salutevolmente arrossire, e nel „ caso, che per Voi indarno si usasse questa Evangelica con-„ dotta, adunar dovevi il Presbiterio di Vienna, ed i Vescovi „ vostri Fratelli, ai quali più legittimamente, che a certi Frati „ di Roma, dovevi commettere l'esame del libro, nel quale se „ avessero essi riscontrato degli errori, e nell'Autore della osti-„ nazione, allora in compagnia degli altri Pastori pronunziare „ dovevi un' Ecclesiastica Censura. „

Non si fà scrupolo il Censore d'imputare al Papa il reato di un raggiro politico, disdicevole al Sommo Pastore della Chiesa. Si è di già scordato, che non si dee pensare male di altri senza prove evidenti, e ch'egli è un delitto il supporre reo chi si può credere innocente. Ora qual prova evidente hà egli di cotesto raggiro politico? Dice, che il Papa dovea chiamare a se la pecorella smarrita. Mà ove sono le prove evidenti, che fosse allora noto chi si fosse l'Autore del libello? Si susurrava di Eybel, mà certa notizia non si è avuta se non molto dopo. L'oggetto del libro, quale a prima vista si appresenta, era certamente di deprimere la Dignità Pontifizia, ed a questo tendono gli errori sparsi in quello da capo a fondo. Ogni perquisizione, che avesse fatta il Papa per indagarne l'Autore, sarebbe stata sinistramente interpretata da non pochi qual effetto di sdegno, e di risentimento, e conveniva di non dare questo tuttochè insussistente appiglio o all' ammirazione de' pusilli, o alla malignità de' detrattori. Passato quel poco di bisbiglio, che si era eccitato per la circostanza del ricevimento, parea, che dovesse il libello cadere nell' obblio, che si meritava, ed in cui sarebbe venuto a seppellirsi senza l'ostinato impegno degli aderenti al partito; ed anche per ciò conveniva di non darli maggiore pubblicità colla diffamazione di una solenne condanna. Nè alcuna privata correzione lasciava grande speranza di far ricredere, o arrossire Uomini di tal fronte, che rossore non hanno di lacerare con ogni

sorta

sorta di più vituperoso oltraggio i solenni Decreti emanati dalla Santa Sede da si lungo tempo nella causa del Giansenismo, tuttochè con pienezza di ossequio ricevuti dalla morale unanimità non solo del Clero della Francia, mà anche del rimanente della Cattolicità, come attesta l'Autore stesso *Defensionis &c.*, da cui pure in questo punto discordano patentemente i nostri Avversarj. Stante finalmente la pervicacia del partito a riprodurre, e divulgare quell' infelice operetta con replicate edizioni, e versioni in varie lingue, dovette il Santo Padre per obbligo dell'Apostolico suo Ministero apporvi colla proibizione quel maggiore riparo, che per Lui si potesse. Vi hà in questa condotta, non dico prova evidente, mà neppure leggiero indizio di politico raggiro, e non vi si ravvisa anzi quel saggio temperamento di moderazione, di prudenza, e di zelo, che più si conviene al Sommo Pastore del Gregge di Cristo? Non mi stendo a parlare delle regole della correzione fraterna, della distinzione da farsi trà li delitti privati, e li pubblici, cose già ampiamente dichiarate da eccellenti Maestri. Troppi argomenti, e troppo estranei converrebbe trattare, quando si volesse tenere dietro agl' incidenti, che ad ogni tratto, e fuor d' ogni proposito và frapponendo il Censore nel corso del suo Esame.

Ella è poi mera, e mera impostura quella fastosa nomenclatura, con cui si fà innanzi, producendo come in un fascio i Bernardi, i Gersoni, i Bossuet, i Padri dei Concilj di Costanza, e di Basilea, a quali accoppia, p.78., Natale Alessandro, e Van Espen, soggiungendo, p.87., che la dottrina di Eybel è del tutto conforme a quella del Clero di Francia nella celebre dichiarazione oggimai nota a tutti. Dalli passi, che di questi si sono fedelmente riportati, chiaro apparisce niuno esservi frà gli Autori citati dal Censore, che apertamente non riprovi gli errori di Eybel notati, e condannati nel Breve. Nè lasciamo il giudizio a chiunque voglia farne il confronto.

Nel §.IV. p.73. „ Il dottrinale di questo paragrafo non con„ tiene alcuna massima, cui si opponga la dottrina del Signor „ Eybel. Solo non accorderà egli mai, come non accordiamo „ noi, che la *Cattedra della Unità*, in cui Cristo confidò il de„ posito della verità, sia la Chiesa particolare di Roma: Non „ bisogna confondere queste due nozioni: *Unità della Chiesa*

„ *stolica*: *Centro di Unità Cattolica*. L'unità della Cattedra
„ Apostolica, come dimostrammo, risiede in tutta la Chiesa,
„ e di essa partecipano tutte le Chiese. Il Centro dell'Unità Cat-
„ tolica è la Sede del Successore di Pietro. Se si useranno queste
„ necessarie precisioni, si toglieranno di mezzo tutti i litigj.

Non vuole accordare ciò, che il Bossuet, come abbiamo veduto, non sola accorda, mà mette innanzi con S. Ottato qual principio irrefragabile, che *la Cattedra dell' Unità sia la Chiesa particolare di Roma*. E per qual ragione? Perchè non bisogna confondere *l'Unità della Chiesa* col *Centro dell' Unità*. E che bisogno vi hà di tal confusione, perchè stia fermo, che la *Cattedra dell' Unità* è la Chiesa particolare di Roma? Anzi giacchè a costituire l'unità della Chiesa si richiede, come insegna Bossuet con tutti li Cattolici, il rapporto essenziale di tutte le Chiese alla Chiesa particolare di Roma, cui debbono essere tutte inviolabilmente unite, egli è chiaro, che se l'unità della Chiesa non può stare senza l'unione colla Chiesa, colla Sede, colla Cattedra particolare di Roma, adunque quella Chiesa, che è il vincolo della Unità, meritamente si dice *Cattedra dell'Unità*: Nè può più propriamente, e con più di precisione applicarsi questo nome, che a quella Chiesa particolare, mancando la quale, verrebbe a perire, come dice l' Autore stesso *Defensionis*, l'unità Cattolica. Soggiunge il Censore, che *l'Unità della Cattedra Apostolica*, come dimostrammo, *risiede in tutta la Chiesa, e di essa partecipano tutte le Chiese*. Bene. Mà si è anche, ed assai meglio dimostrato con Bossuet, che se l'unità della Cattedra Apostolica risiede in tutta la Chiesa, e se tutte le Chiese ne partecipano, egli è pel rapporto essenziale, che tutte hanno colla particolare Chiesa di Roma, cui tutte debbono essere inviolabilmente unite. Onde questo non solo non toglie, ma conferma vieppiù, che la Cattedra dell'Unità è certamente riposta in quella Chiesa, cui tutte le altre debbono essere unite per partecipare l'Unità. Confessa il Censore, che il *Centro dell'Unità Cattolica è la Sede del Successore di S. Pietro*. Giacchè pertanto il Centro dell' unità Cattolica stà nella Sede di Pietro, perchè non potrà dirsi, che sia Sede dell'Unità quella Sede, che è il Centro dell'Unità? E qual differenza vi hà trà Sede dell'Unità, e Cattedra dell' Unità? Or veda il Censore con quale precisione di nozio-

nozioni rifiuta egli di accordare, che la Cattedra di Unità sia la particolare Chiesa di Roma, in cui non hà difficoltà di riporre il Centro dell' Unità.

Che se il Centro dell'Unità Cattolica è la Sede, la Cattedra di Pietro, e de' suoi Successori, qual più strano pensamento può fingersi di quello, ch' enunzia il Censore, p. *67.*, ove dice, „ Che tutti i Vescovi, tutti i Pastori seggono in quella medesi- „ ma Cattedra, in cui il primo ad esservi collocato fù S.Pietro „ Sebbene tutti gli Apostoli avessero le loro Cattedre, come dice Bossuet, spiegando il passo di S.Ottato contro il Ministro Ferry, tuttavolta non mai ebbero la *Cattedra*, vale a dire quella Cattedra unica, e principale, nella quale l'Unità dee serbarsi; nè appartenne questa che al solo S.Pietro, ed a suoi Successori. Se gli Apostoli stessi non sedettero mai sù quella Cattedra propria di S.Pietro, e de' suoi Successori, come può dirsi, che in *quella medesima Cattedra sedano tutti li Vescovi, ed i Pastori*, salva l'anteriorità del tempo in favor di S. Pietro? Chi siede nella Cattedra, che è Centro dell'Unità, siede in quella Cattedra, in cui chi siede, è per ciò stesso Capo di tutta la Chiesa. Adunque se ciaschedun Vescovo sede in quella medesima Cattedra, in cui S. Pietro fù il primo ad esservi collocato, la Sede di ciaschedun Vescovo dovrà dirsi Centro dell'Unità Cattolica, e ciaschedun Vescovo, ciaschedun Pastore, Capo della Chiesa Cattolica. Ecco ove ne conducono le belle precisioni del Censore.

Non vuole accordare, che a quella unica, e principale Cattedra sia stato confidato da Cristo il deposito della verità: Non è maraviglia: in ciò si accordano tutti li Novatori; mà pure l'Autore stesso *Defensionis &c.* sostiene fortemente, che questa particolare Cattedra non può mai cessare di essere Cattedra di verità, e che se per impossibile divenisse Cattedra di errore, e di pestilenza, la Chiesa Cattolica verrebbe a dissiparsi. Come ciò, se a quella non fù confidato da Cristo il deposito della verità? Che questo deposito sia stato particolarmente, e principalmente affidato alla Cattedra di Pietro, si raccoglie dal Testo Evangelico: *Confirma Fratres tuos*: Si hà da S. Ireneo, da Tertulliano, da San Pier Crisologo, dalla serie de' Padri, nè può una tale prerogativa negarsi alla Chiesa, che da Concilj Generali è predicata Madre, e Maestra di tutte le Chiese.

P. 75. „ Vi sono stati dipinti gli errori, che il vostro ze-
„ lo condanna, dai Consultori, ma essi non sono certamente
„ nel libro del Signor Eybel, come dimostrammo nel primo ar-
„ ticolo. Dovrà dirsi forse errore d'asserzione, *che ciascun Ve-*
„ *scovo* non meno di Voi è da Dio chiamato al governo della Chie-
„ sa? Se questo fosse errore, sarebbe verità l'opposta Senten-
„ za. *Il solo Papa è chiamato da Dio al governo della Chiesa,*
„ *ed i Vescovi vi sono destinati dal Papa*. E non scorgete l'Ere-
„ sia, che vi fanno canonizzare i Vostri Consultori? „

Eybel dice, che tutti li Vescovi sono da Dio chiamati al governo della Chiesa, non meno che il Papa, e con non minore podestà, che tutti sono ugualmente Plenipotenziarj &c. L'opposta Sentenza non è quella, che sogna il Censore, mà è, che tutti li Vescovi non sono da Dio chiamati al governo della Chiesa con podestà non minore di quella del Papa, ossia che non sono chiamati al governo con podestà uguale a quella del Papa, il che non è Eresia, ma Verità. Anche senza Logica un barlume di buon senso dovea bastare, per far capire al Censore, che la contraddittoria della proposizione di Eybel non è, che il solo Papa sia chiamato da Dio al governo della Chiesa, mà che il solo Papa vi è chiamato con maggiore, e più eminente grado di podestà. Supponiamo, che un Principe destini un Comandante Generale a reggere l'intero Esercito, e che insiememente destini altri Comandanti particolari a reggere i particolari Corpi, componenti l'Esercito, nella guisa che dice il Censore stesso, p.80., che i Vescovi sono da Dio chiamati a reggere particolari porzioni del Gregge: Se da ciò piacesse a taluno d'inferire, che ciascuno di que' particolari Comandanti è chiamato non meno, e con non minore podestà, che il Comandante Generale al governo dell' Esercito, si farebbe al certo compatire, e più ancora se venisse a soggiungere, che altramente converrebbe dire, che il solo Comandante Generale chiamato fosse a reggere l'Esercito ad esclusione di ogni altro. Bene stà, direbbe *quivis de Populo*, che al solo Comandante Generale sia stato dal Principe affidato il Supremo governo di tutto l'Esercito, e che nondimeno altri Comandanti siano stati preposti a reggere porzioni particolari dell' Esercito sotto la direzione, e con dipendenza del Supremo Generale Comandante. Perchè non potrà, colla debita proporzione dirsi lo stesso nel caso nostro? Po-

Potea per altro il Censore supplire a questo naturale difetto di accorgimento con un poco di Logica. Con l'ajuto di questa si sarebbe avveduto, che l'asserzione di Eybel, contenendo una proposizione generale affermativa, cioè: *tutti li Vescovi sono chiamati da Dio al governo della Chiesa con uguale podestà, che il Papa*; la contradditoria debbe essere la particolare negante: *Qualche Vescovo non è chiamato da Dio al governo della Chiesa con uguale podestà che il Papa*; chepperò posta la falsità della generale affermante, risulta soltanto in virtù della contraddizione la verità della particolare negante: Mà poi riflettendo alla connessione del predicato col soggetto, avrebbe veduto, che ciò, che si verifica di qualche Vescovo particolare, si verifica *in subjecta materia* di qualunque altro Vescovo particolare; e che perciò dalla verità della particolare contraddittoria risulta anche la verità della generale contraria: *Niun Vescovo è chiamato al governo della Chiesa con uguale podestà che il Papa*. Mà del gusto del nostro Censore non sono queste dialettiche precisioni, le quali se da pulito Scrittore non si hanno da esporre sotto quella minuta, spinosa Analisi, ch' è propria dell' arte, sempre però si debbono avere in mira, per tenere diritto il filo del ragionare in qualsisia questione, che vogliasi trattare con esattezza.

Poco senno pertanto dimostra il Censore ad accusare in faccia al Mondo i Consultori del Papa, di avergli fatto canonizzare una Eresia, che non sarebbe poca bagatella; mà questi se pure leggeranno quella miserabile scrittura, dovranno compatire un' eccesso di presunzione, che si vede in gran parte nascere da naturale difetto di criterio, e per sua instruzione potranno rimandarlo a quel Gersone, che egli conosce almeno di nome, da cui imparerà (De Statibus Ecclesiasticis Consid. 1.), che cade in eresia chiunque presume uguagliare il Primato Monarchico del Papa a qualunque Stato particolare della Ecclesiastica Gerarchia: Ed anche (de Auferibil. &c. Consid. 8.) che erra nella Fede contro l'Articolo, *Et unam Sanctam &c*, Chi dica; che qualunque Vescovo sia Papa nella sua Diocesi, e Pastore Supremo uguale al Papa Romano; come altresì potrà impararlo dalla Facoltà Teologica di Parigi, nel notare che fece come eretica l' asserzione dello Spalatense, che la disparità di podestà frà gli Apostoli

non

non sia fondata nelle Scritture; e dal Clero di Francia nell' Assemblea del 1681. nel riconoscere, che sarebbe Scismatico, ed Eretico chi negasse al Papa il Primato non solo di onore, ma di Autorità, e di Giurisdizione sopra li Vescovi. Or veda il Censore, a giudizio di Gersone, della Facoltà di Parigi, e del Clero di Francia, ove stia l'Eresia, se nel dire, che il Papa è chiamato da Dio al governo della Chiesa con podestà superiore a quella de' Vescovi; oppure nel dire, che tutti li Vescovi sono chiamati da Dio non meno che il Papa al governo della Chiesa, e con non minore podestà, tutti essere ugualmente Plenipotenziarj, e che da tutti si possa concedere tutto ciò, che può il Papa concedere, come dicono Eybel, ed i suoi aderenti?

Pag. 75. „ Distinguasi come ragionevole la sopraintendenza ge-
„ nerale sopra tutto il Gregge, dalla facoltà delle Chiavi, e dal
„ diritto di pascere, e comparirà allora chiaramente, che sic-
„ come la prima risiede soltanto nel Capo della Chiesa, così que-
„ sto secondo è comune a tutti i Vescovi, e che dal proprio Ve-
„ scovo si può ottenere quanto dipende dalla facoltà delle Chiavi,
„ e dal Diritto Divino di governare, intrinsecamente annesso al
„ carattere Episcopale. Nò non vi è assoluzione, dispensa le-
„ gittima, indulgenza, o altro dono spirituale concernente il
„ governo delle Anime, per il quale da qualche Secolo si ricorre
„ a Roma, che non possa ottenersi dal Vescovo, e che un tempo
„ essi non concedessero „.

1. Ecco raffermata apertamente dal Censore l' uguaglianza di podestà frà il Papa, ed i Vescovi nel Ministero delle Chiavi, e nel diritto di pascere.

2. Abbiamo già osservata la contraddizione, in cui cade il Censore, con distinguere la sopraintendenza generale, che concede al Papa, dalla podestà delle Chiavi. Imperocchè volendo con Eybel, che ogni Dignità Spirituale sia fondata sulla podestà delle Chiavi, ed essendo Dignità Spirituale quella sopraintendenza generale, in quanto diretta, come vuole egli stesso, alla salute di tutto il Gregge, dee dunque esser fondata sulla podestà delle Chiavi.

3. Se la sopraintendenza generale, che compete al Papa, e ne costituisce il Primato, si ha da distinguere dal diritto di pascere il Gregge, dunque il diritto di pascere tutto il Gregge non

è in-

è incluso nella sopraintendenza generale, che costituisce il Primato. Errore manifesto contro la definizione del Concilio di Firenze. In vano si replicherebbe, che anche al Papa compete il diritto di pascere, come compete a tutti li Vescovi; Imperocchè o si vuole, che il diritto, che compete a ciascun Vescovo, sia il diritto di pascere il proprio Gregge, ed in tal caso altro non si concede al Papa, che il diritto di pascere anch' Esso il Gregge particolare a lui soggetto come particolare Vescovo di Roma, e non alcun diritto, che gli competa come a Primate, o Sopraintendente generale, contro la suddetta definizione: O si vuole, che il diritto di pascere sia comune al Papa, ed a tutti li Vescovi, in questo senso, che ogni Vescovo abbia non meno che il Papa il diritto di pascere tutto il Gregge, e allora di ogni Vescovo si fa un Primate della Chiesa: Errore del pari contrario alla dottrina universale della Chiesa.

4. Egli è costante sentimento della Tradizione, che il Primato fu conferito da Cristo a S. Pietro, nel dargli, che fece Cristo, le Chiavi, e nell' ordinargli di pascere le sue pecorelle, ed i suoi agnelli: cioè, come S. Bernardo avverte, le Màdri, ed i Figlj, le pecorelle, ed i Pastori. Talchè il titolo del Primato si riconobbe sempre fondato sulla concessione delle Chiavi, e sullo speciale ordine di pascere, cui aggiunto fu quello di confermare i Fratelli. Che se la sopraintendenza generale, che costituisce il Primato, dee secondo il Censore distinguersi dalla podestà delle Chiavi, e dal diritto di pascere, trovi egli adunque altro titolo, con cui Cristo abbia conceduta questa Sopraintendenza, distinta dalla concessione delle Chiavi, e dallo speziale ordine di pascere, e di confermare?

5. Delle dispense, assoluzioni &c. si è già detto di sopra, mà forse le ripetizioni del Censore, costringeranno anche noi di ripetere nostro malgrado.

„ Il governo stabilito da Cristo nella Chiesa è quello, che „ osservarono gli Apostoli, e gli Uomini Apostolici. La Chiesa „ si governava o dal solo Presbiterio, o dai Vescovi unitamente „ al Presbiterio „.

Non sò qual Vescovo sia per ammettere questa disgiuntiva, che ne' tempi Apostolici fosse la Chiesa governata dal solo Presbiterio, o dal Vescovo unitamente al Presbiterio; O voglia concede-

cedere; che in quella unione il Presbiterio entrasse a parte dell' autorità competente al Vescovo, anzicchè a parte del consiglio, onde abbisognava il Vescovo pel buon regolamento dell' autorità: E questo neppure ha da fare col Breve.

Pag. 76. „ Il governo della Chiesa adunque non è Monar-„ chico „.

Rilegga Gersone ne' luoghi poc' anzi citati.

SEZIONE VII.

Sull' Articolo Quinto.

A Vista delle testimonianze poc' anzi allegate di Gersone, della Facoltà di Parigi, del Clero di Francia, ci vuole una fronte imperterrita per mostrare sdegno, e sorpresa, che siasi „ tentato di oscurare una verità di fatto innegabile, capace a dis-„ suadere non solo dal promulgare, mà dall' ideare contro il li-„ bro del Sig. Eybel un Decreto di questo tenore. La verità, di „ cui si tratta, è la seguente: *La dottrina del Signor Eybel in sostanza è la stessa di quella dei Concilj di Costanza, e di Basilea, e del Clero di Francia.*

Qui non si tratta delle quattro proposizioni dette del Clero di Francia, non degli Articoli delle Sessioni 4., e 5. del Concilio di Costanza; si tratta degli errori di Eybel contro il Primato. Mà egli è questo, replica il Censore, *uno spregievole stratagemma*, quasicchè il Signor Eybel abbia oppugnato il Primato, ch' egli con esattezza, e precisione difende, ed insegna. Risposta, che avrebbe da dirsi stratagemma, quando stratagemma potesse dirsi l'orditura di una patente falsità. Che giova ritenere in apparenza il nome di Primato, mentre se ne distrugge da capo a fondo la sostanza? Anche lo Spalatense non facea difficoltà di concedere alla Sede Romana una preminenza di onore, di estimazione, e di autorità, fondata sulla Dignità, *Dignitatis auctoritate*; Eppure dalla Facoltà Teologica di Parigi fu proscritta la sua proposizione, perchè non riconosceva un vero Primato di autorità, è di giurisdizione sopra tutte le Chiese. Ora che vuol dire, che questa voce di autorità, che non ardì lo Spalatense rigettare del tutto, sia sì fattamente aborrita da Eybel, e dal suo Apologista, che neppure

pure appaja una volta nelle pretese loro difese del Primato?

Soffra con pazienza il leggitore, che gli rimettiamo sotto gli occhj un leggiero confronto trà le proposizioni di Eybel notate nel Breve, e alcune poche delle testimonianze di già più volte allegate, tratte da fonti stessi indicati dall' Apologista; onde ad un semplice sguardo si scuopra la sfacciata impostura di lui, ed il torto, ch' egli fà al rispettabile Clero, ed a più insigni Teologi della Francia, con volerli rendere complici di patenti errori manifestamente distruttivi del Primato.

Asserisce 1. Eybel, *Quemlibet Episcopum vocatum a Deo ad gubernationem Ecclesiae non minus quam Papam, nec minori praeditum esse potestate*. Oltre Gersone, e il giudizio della Facoltà di Parigi poc' anzi allegati, trà gli Articoli di Martino V. nel Concilio di Costanza, citati dal Bossuet quali decisioni dello stesso Concilio, si propone qual verità Dogmatica, che il Papa Successore di S. Pietro hà *Supremam auctoritatem in Ecclesia Dei*. Chi dice *Autorità*. dice più che una semplice soprainten-tendenza, e chi dice Autorità *Suprema*, esclude l' uguaglianza con altri, tuttochè partecipi anch' essi dell' Autorità.

2. *Christum eandem per sese Apostolis omnibus potestatem dedisse*.

Notata fu come eretica dalla Facoltà Teologica di Parigi l' asserzione dello Spalatense, che la disparità di podestà frà gli Apostoli sia un ritrovato umano non fondato nelle Scritture. Oltrecchè da Innocenzo X. fu proscritta la proposizione, che asseriva una uguaglianza per ogni modo trà San Pietro, e S. Paolo senza subordinazione di S.Paolo verso S.Pietro.

3. *Quidquid aliqui credant obtineri, & concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive a Consecratione, sive ab Ecclesiastica Jurisdictione pendeat, perinde obtineri a quolibet Episcopo*.

Martino V. nel Concilio di Costanza attribuisce senza limitazione al Papa la podestà di concedere indulgenze a tutti li Cristiani: A Vescovi di concederle nelle loro Diocesi colla limitazione prescritta da Sacri Canoni. Si è notata nelle Osservazioni preliminari la positiva mala fede del Censore riguardo a questa differenza.

4. *Voluisse Christum Ecclesiam Reipublicae more administrari*.

Si richiamino le qualificazioni, colle quali notati sono da Gersone quelli, che negano lo Stato Papale essere stato instituito da Cristo qual Primato Monarchico nella Chiesa.

5. *Vim Primatus hac una praerogativa contineri, supplendae aliorum negligentiae, prospiciendi conservationi Unitatis hortationibus, & exemplo.*

6. *Pontifices nil posse in aliena Dioecesi praeterquam extraordinario casu.*

Il Concilio Lateranense IV. dichiarò competere al Romano Pontefice per Divina disposizione il Primato d'ordinaria podestà sopra tutte le Chiese. Dichiarazione, cui si conforma quella de' Padri Gallicani sovra riferita, cioè avere il Papa un Primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutti li Vescovi, nè potersi ciò negare senza taccia di Scisma, e d' Eresia. La Facoltà di Parigi negli Articoli contro Lutero dichiarò parimente: *Unum esse Jure Divino summum in Ecclesia Christi militante Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur*: Un Primato di Autorità, e di Giurisdizione sopra tutti li Vescovi, cui corrisponde in tutti li Cristiani l'obbligo di prestare ubbidienza, non consiste in una semplice incombenza di richiamare altrui al dovere per via di esortazione, e di esempio,

Pontificem Caput esse, quod vim suam, ac firmitatem teneat ab Ecclesia.

La forza del Primato consiste nell' autorità del Primato, e che questa venga immediatamente da Dio, il riconoscono qual Dogma incontrastabile gli stessi Basileensi. E s' immerge il Censore in una patente contraddizione nell' ammettere, che il Primato sia di Jus Divino, e nel ripetere dalla Chiesa il vigore tutto del Primato. „ Allorchè vuole Cristo consumare il Mistero dell' „ Unità, dice Bossuet nel Sermone sull' Unità, non parla più „ a molti: Designa Pietro personalmente col nuovo nome, che „ gli ha dato. Egli è un solo, che parla ad un solo: Gesù Cri„ sto figlio di Dio a Simone figlio di Giona: Gesù Cristo, che „ è la vera Pietra, e forte per se stesso, a Simone, che non è „ Pietra se non per la forza, che Gesù Cristo gli comunica: „ Questi è quello, a cui parla Gesù Cristo, ed in parlandogli „ opera in lui, e vi imprime il carattere della sua *fermezza* „ Ecco, secondo la predicazione di Bossuet, onde viene la forza,

la

la fermezza del Primato. Nè nuova è questa predicazione. Risuonò già con più di autorità per la bocca di S. Leone, *Serm. 4. de Natal. &c. Edit. Ball. cap. 3.* „ In Petro ergo omnium for- „ titudo munitur, & Divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut „ *firmitas*, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apo- „ stolis conferatur „.

8, *Licitum sibi fecisse Pontifices violandi jura Episcoporum, reservandique sibi absolutiones, dispensationes &c.*

Riguardo alle riserve di assoluzioni dichiarò il Concilio di Trento avere potuto i Sommi Pontefici usarne in virtù della Suprema Podestà conceduta loro nella Chiesa universale. Ciò non fu mai negato dal Clero Gallicano, e le conferenze di Angers il riconoscono espressamente. Gran temerità ella è pertanto tacciare quale violazione de' Diritti Episcopali l' esercizio di un Diritto, che il Concilio di Trento riconosce competere a Papi in virtù della Suprema Podestà del Primato.

Riguardo alle dispense gli stessi Basileensi riconobbero nel Papa un diritto di epicheja proprio del Sommo Principe, che non può essergli tolto. Professarono altresì qual Dogma incontrastabile, che il solo Papa chiamato sia *in plenitudinem potestatis*, gli altri Vescovi *in partem sollicitudinis*.

E quì si noti l'insidioso modo, con cui tenta il Censore, p. 80., di mascherare questa confessione de' Basileensi per conciliare con essa la dottrina di Eybel. „ Ciò, che propongono i „ Padri del Concilio di Basilea è verissimo. Il Successore di Pie- „ tro non per umana convenzione, mà per Diritto Divino è il „ Supremo Vicario di Cristo, il Capo Visibile della Chiesa, che „ occupa il posto più eminente nella Cattedra Apostolica, nella „ Gerarchia ecclesiastica. Egli è superiore ad ogni Vescovo; „ gli altri furono chiamati a governare porzioni di quel Gregge, „ la di cui universale sopraintendenza fu affidata a Pietro, e suoi „ Successori. Nel libro del Sig. Eybel non si contiene massima „ opposta a questa dottrina „.

1. Quì si dice, che gli altri Vescovi furono chiamati a governare *porzioni* di quel Gregge, la cui *universale* sopraintendenza fu affidata a Pietro, ed a suoi Successori. Nel libro di Eybel si legge, che tutti li Vescovi sono chiamati non meno che il Papa al governo della Chiesa, e con non minore podestà. E quì non scorge il Censore veruna opposizione?

2. In questa pretesa conciliazione domando al Censore chi gli ha dato la libertà di sostituire al termine di *pienezza di podestà* usato da Basileensi, quello di *sopraintendenza* non usato da essi? Forse la pienezza della podestà nulla più significa, che una mera sopraintendenza, che si esercita per via di esortazione, e di esempio?

3. La pienezza di podestà, che li Basileensi riconoscono nel Papa, importa certamente qualche cosa di più, che quella parte di sollecitudine, riconosciuta da essi negli altri Vescovi. Or se quella parte di sollecitudine riconosciuta da Basileensi ne' Vescovi porta seco un titolo di Giurisdizione nel governo delle loro Chiese, molto più questa autorità di Giurisdizione dee includersi nella pienezza di podestà, che i Basileensi riconoscono nel Papa.

4. Il Censore presta gratuitamente a Basileensi una espressione, di cui non vi ha motto nella loro dichiarazione; cioè, che il Papa occupa il posto più eminente nella *Cattedra Apostolica*, quasicchè i Basileensi lo avessero prevenuto nella strana novità da lui prodotta, che tutti li Vescovi, e Pastori seggano in quella medesima Cattedra, in cui S. Pietro fù il primo ad esservi collocato.

5. Bensì in quella dichiarazione il Papa è chiamato Pastore de' Cristiani, cui diede il Signore le Chiavi. Adunque se ogni Vescovo come Pastore ha podestà di Regime sulla porzione di Gregge, cui è chiamato a governare, come il Papa Pastore de' Cristiani, e de' Vescovi medesimi, dovrà Egli essere privo della podestà del Regime sul Gregge, che gli fù assegnato, che sono li Cristiani tutti componenti l'Ovile? Fare, che il nostro Censore meglio riesca nelle contraddizioni, che nelle conciliazioni.

Ella è dunque non verità di fatto, mà vera impostura la pretesa consonanza predicata dal Censore trà la dottrina di Eybel, e quella del Clero di Francia; e per esserne vieppiù accertato, basta ricorrere al passo sopra citato di Natale Alessandro (Tract. *de Ord.* cap. 2. *de Hierarch. Eccles.* art. 2.). Questo paragrafo letto per intero con appresentare una piena, e soda confutazione degli accennati errori di Eybel, può ravvisarsi come una preventiva Apologia del Breve contro le sofistiche cavillazioni del Censore, non essendovene alcuna, che non potesse dirigersi del pari con-

contro le dottrine ivi esposte da quel celebre Sorbonico pur lodato da esso.

Pag. 80. „ Il Signor Eybel sarà bensì poco contento, come „ lo siamo noi pure del raziocinio impiegato per dimostrare la „ preminenza della Vostra Sede. Tant' è i Vostri Consultori „ non sanno rilevare i titoli della Vostra grandezza, se essi non „ deprimono la Divina autorità dei Vescovi, e se non si riduco- „ no alla condizione de' Vostri Sudditi, quando essi sono Vostri „ veri Fratelli. Si consideri il raziocinio, che vi pongono in bocca: *Chiunque succede a Pietro per questo solo titolo, ottiene immediatamente da Cristo l' assegnazione di tutto il Gregge. I Vescovi al contrario per solo diritto umano hanno assegnata porzione del Gregge, senza la quale assegnazione esercitare non possono la loro ordinaria facoltà. Mà il solo Romano Pontefice hà il diritto di assegnare a ciaschedun Vescovo una determinata porzione dell' intero Gregge a lui affidato; dunque non può negarsi il Primato della Sede Romana sopra tutte le altre Sedi del Mondo Cattolico*. Quanto è infelice questo raziocinio, che risulta dalla „ combinazione di due proposizioni, la prima delle quali è equi- „ voca, e la seconda del tutto falsa „.

Non è del Breve l' infelice raziocinio: è tutto parto della mente, che industriata si è a congegnarlo; e può servire di conferma al riflesso di Bacone di Verulamio (nov. org. n. 52.) esservi trà gli Uomini teste sì fatte, che a guisa di tortuose caverne hanno forza di deformare le immagini, che dal di fuori ad esse pervengono, *idola Specus*. Dice il Censore, che la seconda proposizione esposta nell' addotto raziocinio, cioè, che il *solo* Romano Pontefice hà il diritto di assegnare a ciaschedun Vescovo una determinata porzione del Gregge, è del tutto falsa. Sia pure così; con ciò vien'egli a propalare, non una falsità, che sia nel Breve, mà una pretta falsificazione nell' Analisi, che ne fà. Questo *solo* non è nel Breve. Dire che presso il Romano Pontefice somma risiede l'autorità di assegnare determinate porzioni del gregge a Vescovi, non è lo stesso che dire, che solo abbia il diritto di farlo. Un Supremo diritto nell'esercizio di certe funzioni non esclude, che possa da altri parteciparsi il diritto di esercitarle, subordinatamente all' autorità somma in quel genere; siccome l'autorità somma del comando, che risiede presso

il

il Supremo Capo dell' esercito , non esclude , che il diritto del comando si eserciti anche dagl' inferiori Comandanti : nè meno ci vuole, che un cavernoso organo, alla foggia detta di sopra, perchè l' espressione di chi dice , che il *Duce dell' esercito hà la somma autorità del comando* ; venga da chi l'ascolta trasformata in quest' altra : Il solo Duce hà diritto di comando nell' esercito ,

Veniamo all' altra proposizione , che il Censore dice essere soltanto equivoca ; cioè , che *Chiunque succede a Pietro per questo solo titolo ottiene immediatamente da Cristo l'assegnazione di tutto il Gregge . I Vescovi al contrario per solo diritto umano hanno assegnata porzione del Gregge , senza la quale esercitare non possono la loro ordinaria facoltà* . Delle due parti di questa proposizione , la prima si concede dal Censore . „ Non può negarsi , dice egli , che il Successore di Pietro per „ il solo titolo di sua Ordinazione riceva da Cristo la soprainten- „ denza sopra ciascheduna Chiesa „ Sulla seconda soltanto rifonde l'equivoco soggiugnendo: „ Mà è vero altresì , che per Or- „ dinazione Divina ogni Vescovo hà assegnata una porzione del „ Gregge . . . . Per evitare ogni equivoco distinguasi adunque „ l'assegnazione , che si fà di alcuno in Vescovo della data Dio- „ cesi , dal diritto immediato , e Divino , che hà ogni Vescovo „ sopra una data porzione del Gregge di Gesù Cristo . La prima „ nasce da una deliberazione umana , che precede l'Ordinazio- „ ne , siccome da una mera deliberazione umana dipende , che „ uno piuttosto che un' altro venga prescelto al governo della „ Chiesa intera . Il secondo è intrinseco al Carattere Episcopa- „ le , perchè è impossibile , che uno sia Vescovo , e non abbia „ una porzione di Gregge , a prò del quale esercitare possa la „ potestà spirituale da Dio a lui comunicata nella Sacra Ordina- „ zione , „

Per evitare gli equivoci è duopo spiegarsi con distinzione . Altro è chiedere qual sia l'origine , o principio dell' assegnazione del Gregge ; altro chieder qual sia l'origine , o principio della podestà , che si esercita sul Gregge assegnato . Nel luogo citato del Breve si dichiara da chi è fatta la determinata assegnazione del Gregge riguardo al Papa , e riguardo a Vescovi . Del Papa si dice , che ad Esso , *hoc ipso* , che succede *in locum Petri* , è

da

da Dio assegnato tutto quanto il Gregge. Nè conviene il Censore, e l'Autore stesso *Defensionis &c.* P. 3. l. 10. c. 5. parlando della Chiesa di Roma dice „ Haec ergo Ecclesia ex avita, atque Apo„ stolica Ordinatione, eo jure, ea dignitate est, ut quemcun„ que sibi, eundem etiam Ecclesiae universae Ducem, Pasto„ remque eligat.„ Onde sebbene da fatto umano dipenda, che l' Elezione cada piuttosto in uno, che in un' altro, per succedere *in Petri locum*, non però da fatto umano dipende, che quello, che succede nella Cattedra, nella Sede di Pietro, sia perciò costituito Duce, e Pastore di tutta la Chiesa; mà da Dio gli è immediatamente, e determinatamente assegnato il Gregge universale da reggere. Riguardo poi a Vescovi si dice, che non per Divino, mà per umano diritto vien loro assegnata quella qualunque sia porzione di Gregge, che reggono. Ed infatti, che niun Vescovo abbia per diritto Divino una tale determinata porzione di Gregge assegnata, si rende manifesto da ciò, che non vi hà porzione di Gregge, che non possa ampliarsi, o ristringersi, come avviene nelle unioni, o dismembrazioni, nelle soppressioni, o nuove erezioni di Vescovati. Se per diritto Divino fosse fatta determinatamente ad un Vescovo l' assegnazione di quella porzione di Gregge, che forma la sua Diocesi, non potrebbe questa variarsi per alcuna ordinazione umana; siccome per niuna umana ordinazione può variarsi l' assegnazione di tutto l'Ovile al Papa, perchè fatta determinatamente da Dio al Successore di Pietro. Vi hà dunque una chiara, certa, evidente differenza trà l' assegnazione invariabile di tutto l'Ovile, che si fà immediatamente da Dio al Successore di Pietro, e l'assegnazione, che si fà per umano diritto di tale, o tale porzione di Gregge ad un Vescovo, la quale siccome si fà per umana ordinazione, così ancora può per umana ordinazione variarsi. Differenza, che si verifica del pari sia che fatta l'assegnazione, la podestà di Regime, che compete al Vescovo sulla porzione assegnata, venga immediatamente, o soltanto mediatamente da Dio.

L'Equivoco adunque non stà nel Breve; stà nella confusione, che fà il Censore trà l'origine dell' assegnazione, e l'origine della podestà, con cui si regge la porzione del Gregge assegnato: Confusione, che avvedutamente si è evitata nel Breve; ove dopo essersi enunziato ciò, che facea a proposito, vale a

dire

dire che da diritto umano viene a ciaschedun Vescovo assegnata la sua particolare determinata porzione di Gregge, si aggiunge qualmente richiedasi una tale assegnazione, perchè possa il Vescovo esercitare l'ordinaria podestà del Regime sulla porzione assegnata, con che al Vescovo si preserva l' ordinaria podestà, che gli compete, e si prescinde dalla questione, onde immediatamente provenga una tale podestà.

Non è poi vero, anzi è positivo errore quello, ch' enunzia il Censore nell' ingombrato suo raziocinio, *essere impossibile, che uno sia Vescovo, e non abbia una porzione di Gregge, a prò del quale esercitare possa la potestà Spirituale da Dio a lui comunicata nella Sacra Ordinazione*. Può un Vescovo essere ordinato contro le regole prescritte per una legittima Ordinazione. In tal caso questo Vescovo, sebbene abbia validamente ricevuta la Sacra Ordinazione, non hà porzione di Gregge, sù cui possa esercitare alcun' atto di Spirituale podestà di Regime, come decretò il Concilio Costantinopolitano I. riguardo a quel *Massimo*, ch' era stato contro le regole ordinato in Vescovo di Costantinopoli, e come accade riguardo ad un Vescovo deposto. Se ad ogni Vescovo fosse da Dio immediatamente comunicata nella Sacra Ordinazione la podestà spirituale sopra una porzione del Gregge, e se fosse impossibile, che altrimenti avvenisse, non sarebbe possibile, che ad un Vescovo anche per via di deposizione si togliesse ogni porzione di Gregge da reggere, e questo è un' errore manifesto. Distingua dunque il Censore la podestà dell' Ordine dalla podestà del Regime. La prima è immediatamente comunicata da Dio nella Sacra Ordinazione, nè può mai più togliersi. La seconda o non è immediatamente comunicata, o lo è soltanto radicalmente, in modo che a spiegarla si richiede l'assegnazione di una porzione di Gregge per umana ordinazione. L'infelicità del raziocinio tutta dunque ricade sù chi ebbe l'infelice talento di sformarlo. Tutt' altro è il progresso del raziocinio nel Breve. Dopo esservi provata con chiare testimonianze di Concilj Generali, che il Censore hà stimato bene dissimulare, come noteremo appresso, la Suprema autorità del Primato, e dopo riportati li detti di S. Agostino „ In Romana Sede semper „ viguisse Apostolicae Cathedrae Principatum; hunc Apostolatus „ Principatum cuilibet Episcopatui praeferendum; „ si soggiun-

ge

ge aversi di questa preminenza, oltre altri molti, un' insigne contrassegno anche in questo, che a chi succede *in Petri locum* è assegnato per diritto Divino tutto il Gregge, laddove gli altri Vescovi ricevono ciascuno la sua particolare porzione di Gregge *non Divino, sed Ecclesiastico jure, non Christi ore, sed hierarchica ordinatione*. Che vi hà in questo progresso, che si allontani dalla dirittura di un ben circonspetto raziocinio? Prosegue poscia il Breve, non potersi negare, che presso il Romano Pontefice risieda una somma autorità relativamente alla suddetta assegnazione senza invadere la legittima successione di tanti, e tanti Vescovi sparsi per tutto l' Orbe Cattolico, i quali reggono Chiese o fondate da principio, o divise, o unite per autorità Apostolica, e che dalla Sede Apostolica riceverono l'assegnazione del Gregge, e la missione, per cui preposti furono al governo delle lor Diocesi. E non è altresì questa una patente verità? Se ciò fosse un deprimere la Divina autorità de' Vescovi, come vituperosamente impone il Censore a Consultori del Papa, caderebbe questo rimprovero anche sulli Teologi stessi, che da Cristo ripetono immediatamente l'autorità de' Vescovi, sù Natale Alessandro, che scrive (ciò non ostante: *Sed tamen Dioecesum divisio, subditorumque designatio a Romano Pontifice dependet* Schol. 12. in Concil. Trid.) sù di Juvenino: „ Electio fa„ cta a Capitulo, aut aliis, ad quos de jure, aut consuetudine „ spectat, institutio per Bullas Pontificias sunt conditiones re„ quisitae, ut Christus jurisdictionem Episcopis impertiatur „ Dissert. 9. *de Ord. in specie* q. 1. c. 1. art. 3.

P. 82. Segue a dire, che „ L'assegnazione del Gregge, che „ precede l'Ordinazione, e l'ordinazione stessa, che consacra „ Pastore del divisato Gregge il Vescovo, non sono in verun „ conto di privativo diritto del Papa „

Per troncare dalla radice gli equivoci, è duopo avvertire, che questo *diritto privativo* può intendersi di due maniere, o che sia talmente privativo, che neppure dal Papa possa comunicarsi ad altri, ed in tal senso non v'hà chi sostenga una siffatta privativa; ovvero che questo diritto risieda talmente nel Papa, che non possa essergli tolto, nè possa convenire ad altri se non per partecipazione di autorità derivata dalla prima Sede; ed in questo senso si è spiegato nelle Osservazioni preliminari come dalla

Supremazia del Primato sia derivata una preminenza d'autorità ne' Patriarchi, e indi nè Metropolitani, e Concilj Provinciali. Il diritto esercitato da questi nell'Elezioni, e Ordinazioni de'Vescovi, non contraddice in verun modo la verità dell' esposta Sentenza, che somma risieda presso il Romano Pontefice l'autorità di assegnare Pastori alle rispettive porzioni del Gregge. Onde l'obbiezione è fuor di proposito.

„ Il Popolo col Clero, i Principi, che legittimamente han-
„ no in loro medesimi riconcentrati i diritti de' loro Popoli, i
„ Concilj Nazionali, ogni Vescovo, qualora lo richieda il bi-
„ sogno, possono assegnare le porzioni del Gregge da custo-
„ dirsi, e governarsi dai Vescovi „

Quanto al Popolo può il Censore consultare Van Espen, ch' è uno degli Autori, a quali ne rimanda, ed apprenderà, che la Plebe non ebbe mai un vero, e proprio diritto di Elezione. Quanto a Principi consulti li Canoni Apostolici; li Decreti del Settimo, ed Ottavo Concilio Generale, le animadversioni sù questi di Natale Alessandro, il Decreto stesso de' Basileensi in proposito dell' Elezioni, ed intenderà niuna ingerenza competere alla Podestà Laica in tale materia, se non per concessione, consenso, ed annuenza dell' Autorità Ecclesiastica.

„ La potestà di consacrare Pastori di primo, e secondo or-
„ dine è intrinseca ad ogni Vescovo . . . . Ordinare un Ve-
„ scovo, ed installarlo al governo del Popolo, è una cosa
„ istessa. „

La podestà di ordinare Pastori del primo, e secondo ordine è intrinseca ad ogni Vescovo, in questo senso, che non possono essere ordinati fuorchè da un Vescovo, e che l'ordinazione fatta da qualunque Vescovo è sempre valida; purchè si faccia colla debita materia, forma, ed intenzione. Mà perchè l'Ordinazione sia legittima, si richiede innoltre, che sia fatta secondo le regole; chepperò il gran Concilio Niceno primo definì espressamente non doversi avere per Vescovo, chi fosse ordinato contro la regola ivi prescritta; nè tale fù riputato dal secondo Concilio Generale, come si è detto poc' anzi, quel Massimo, che da Vescovi fazionarj era stato ordinato Vescovo in Costantinopoli. Altro è dunque consacrare un Vescovo, altro installarlo al governo di un Popolo.

P.84.

P. 84. „ Se fosse vero, che il solo Romano Pontefice hà il „ diritto di assegnare le determinate porzioni del Gregge ai Ve- „ scovi, cosa sarebbe stato della Chiesa per un lungo corso di „ Secoli, ne' quali nè l'Elezione, nè la Consacrazione de'Ve- „ scovi dipendeva punto dal Papa ? . . . . Non erano forse Ve- „ scovi gli Ambrogj, gli Agostini, i Basilj &c.?

Della parola *solo* intrusa dal Censore si è già detto abbastanza. Per altro nel primo, ed originario stato del Cristianesimo le Chiese particolarmente dell' Occidente furono fondate, e provvedute da Romani Pontefici; lo attesta S. Innocenzo I., di cui riferimmo sopra la irrefragabile testimonianza. „ Qual Chie- „ sa, dice Bossuet, parlando della Romana, *Serm. dell'Unità*, „ qual Chiesa partorì mai tante altre Chiese? Da prima per Essa „ è venuto l'Occidente tutto „ E appresso rivolgendo l'Orazione a Dio Benedetto, „ Voi, Signore (segue a dire) Voi quello „ siete, che eccitaste S. Pietro, ed i suoi Sucessori a mandar- „ ci da primi tempi li Vescovi, che hanno fondate le nostre „ Chiese. Era consiglio di Dio, che la Fede ne venisse annun- „ ziata dalla Santa Sede, acciocchè uniti eternamente con par- „ ticolari vincoli a quel Centro comune di tutta l'unità Cattoli- „ ca, possiamo dire con un grande Arcivescovo di Rheims (*a*): „ *La Santa Chiesa Romana, Madre, Nutrice, Maestra di tutte le Chiese, dee essere consultata in tutti li dubbj riguardanti la Fede, ed i costumi, principalmente da quelli, che come noi, sono stati generati per suo Ministero in Gesù Cristo, e da Essa nudriti del latte della dottrina Cattolica:* „ Per l'Oriente massima fù nella designazione, e ordinazione de' Vescovi l'influenza delle Sedi Patriarcali per l'eminente autorità provenuta in esse da S. Pietro. Gli stabilimenti fatti di poi per una più comoda, e ordinata distribuzione de' Vescovadi, e per l'assegnazione de' Pastori, non ebbero forza se non con l'approvazione della Santa Sede, come si è provato nelle Osservazioni. Nell' Occidente poi la fondazione delle Chiese fù da principio accompagnata dall' immediato esercizio del diritto dell' Ordinazione presso la Santa Sede. Si trasfuse indi questo diritto per maggior comodo in altre Sedi. Abbiamo sù di ciò una ben significante testimonianza del Papa Pelagio I. (Labb. T.6. col.482. Edit. Ven.) „ Is mos anti-

 quus

(*a*) Incmaro.

„ quus fuit, ut quia pro longinquitate, vel difficultate itineris ab „ Apostolico oncrosum illis fuerat ordinari, ipsi se invicem Me„ diolanensis, & Aquilejensis ordinare Episcopi debuisseut. „ Furono dunque Vescovi gli Ambrogj, gli Agostini, i Basilj &c., mà con subordinazione alla Santa Sede, da cui li veggiamo come tali conosciuti, ed approvati: Che però dall' essere stati questi legittimi Vescovi, punto non segue, che presso la Santa Sede non risieda somma l'autorità nell' assegnazione de' Pastori, che è l'unico punto, di cui si tratta in quel passo del Breve.

„ Coerentemente agli esposti riflessi, mi sento animato a „ scongiurarvi per il Sangue del Redentore a rinunziare ai di„ ritti precarj, ed esercitare con santo coraggio i naturali diritti „ del vostro Primato. Prima però di parlarvi con una santa li„ bertà, permettetemi, che quì riporti le parole di S. Bernardo „ ad Eugenio: *Alii vereantur Majestatem in Vobis, & tremulis labiis, ac digitis, quod ad rem pertinet, vix ad id unquam longis ambagibus, anfractibusque perveniant. Ego certe utilitatem vestram, & honorem vestrum tantummodo attendens, rem ut est, unde, & aperte illico aperio, & sine cunctatione, & absolutione, tanquam uni nostrum, Apostolico, quod opus est intimare non vereor.*

Và bene. Giacchè vuole il Censore, che stiamo a S. Bernardo, non avrà per precarj li diritti, che il Santo attribuisce espressamente al Papa, nè vorrà indurlo a rinunziarvi. Li rilegga pertanto ne' luoghi più volte citati anche da noi, e si convincerà, che nulla di più si attribuisce al Papa da suoi Consultori di quello, che gli viene attribuito dal Santo Dottore. Legga una volta S. Bernardo, e se vuole stare con esso, converrà, che stia con noi.

„ Lo stesso Girolamo mi fà coraggio a parlarvi con rispet„ tosa libertà, ed un Santo vostro Predecessore medesimo, con „ quella risposta data al Dante, allorchè lo trovò nel Purga„ torio. „

„ Drizza le gambe, & levati sù, Frate
„ Rispose: non errar, conservo sono
„ Teco, & con gli altri ad una potestate. „

Sappiamo, che Dante è comunemente riputato Poeta sommo, *il Signore dell'altissimo canto*; mà non sappiamo, che fin' ora

ora sia stato aggregato al Ceto de' Padri, e de' Dottori della Chiesa, e che la *Divina Commedia* sia divenuta luogo Teologico. Onde con permissione del Censore, più che agli Oracoli fatidici di Dante crediamo dover aderire al sentimento di S. Girolamo, che dalla Santa Sede implorava la forma delle sane parole, e la regola del communicare, e che senza distinguere il Sedente dalla Sede, si protestava unito alla Cattedra di Pietro, perchè unito a Damaso, che sedeva nella Cattedra di Pietro. Per altro il dilettarsi, che fà il Censore, di Dante, come apparisce dalle citazioni sparse nel suo *Esame*, sembra porgere argomento, ch'egli sia dotato di fantasia poetica, e scoprirne con ciò l'origine di que' tanti infingimenti, ed episodj, che adornano la sua leggenda. Intendiamo da Maestri dell' arte, che la finzione forma uno de' principali pregj della Poesia, e che è anzi quello, che caratterizza, e denomina il Poeta. Se ciò è, non può negarsi al Censore di aver dato nel suo libro un saggio non indifferente di talento poetico. E' vero altresì, che i Maestri dell'arte vogliono, che la finzione sia ordita, e condotta con tale artifizio di verisimiglianza, che vesta in certa guisa colore di verità, e qui bisogna confessare, che fin' ora non giungono a tanto le pennellate del nostro Censore. Pure non disperi. Procuri di emulare Dante, senza sgomentarsi dell' augurio di Orazio *Pindarum quisquis &c.* che al peggio de'peggj men nuoce un *malus Poeta*, che un cattivo Teologo.

SEZIONE VIII.

Sulla continuazione dell' Articolo quinto dell'Esame.

P. 86. „ IN vano si riferiscono le autorità di Cesario d'Arles, e
„ di Avito Viennense, mentre da esse altro non rilevasi,
„ se non che l'obbligo, che hà il Capo della Chiesa di servire di
„ modello alle altre tutte, e la venerazione, con la quale la
„ Chiesa di Francia avrebbe accolto i consulti di Ormisda „

Onesto Leggitore, compiacetevi di dare una occhiata al ricorso di S. Cesario a S. Simmaco, e sia vostro il giudizio, se l'appresentarvelo sotto quell' aspetto, non è un pigliarsi giuoco

di

di Voi, e dell' onestà (*a*). Dice il Censore dalla lettera di Cesario altro non rilevarsi, se non l'obbligo, che hà il Capo della Chiesa di servir di modello alle altre tutte. Nel principio della lettera inserito nel Breve s'introduce il Santo con dire, che siccome dalla Persona di S. Pietro l'Episcopato riconosce il suo principio, così è necessario, che per mezzo del competente Magistero, *disciplinis competentibus* la Santità Sua manifesti apertamente a tutte le Chiese ciò, che da esse dee osservarsi. Prosegue indi rappresentando varj disordini, che erano insorti in quelle sue parti. A che fine? *Hoc postulamus, ut fieri prohibeat Apostolicae Sedis auctoritas*. Segue a rappresentare altri disordini, e conclude: *haec omnia ultione districtionis Vestrae fieri prohibete, quatenus & in Ecclesia Vestra* (così riconosce il Santo la dipendenza della sua Chiesa dalla Chiesa Romana) *& in supradicta Provincia, disciplina bonis actibus amica servetur*. E si dirà, che in quella supplica, con cui s'implora l'autorità della Sede Apostolica ad effetto di proibire gl' insorti disordini, e proibirli *ultione districtionis vestrae*, altro non si rileva, che una rappresentanza dell' obbligo, che hà il Capo della Chiesa di servire di modello a tutte le altre Chiese? E pretenderà il Censore, che si presti fede alle sue Analisi?

Lo stesso vale dell' aspetto sotto cui appresenta l'autorità di S. Avito di Vienna (*b*). Non faremo l'analisi della sua lettera per non dilungarci di troppo. Basterà notare, che parlando della condanna di Nestorio, e di Eutichete, dice, che i loro errori furono prostrati per l'autorità della Santa Sede: Che alla Chiesa, cui presedeva, fù da Romani Pontefici commessa la Provincia di Vienna. Per accertarsi poi della Cattolicità delle Chiese d'Oriente chiede al Romano Pontefice, se sussisteva la voce, che si era sparsa della loro riconciliazione colla Chiesa Romana: Protesta, che da se, e da tutta la Gallia sarà con ogni divozione ricevuta la Pontifizia sentenza sopra lo stato della Fede. Conclude: „ Orate ut sic nos praedictorum professio non fallat: „ sicut ab unitate, quam regitis, veritas comperta non separat. „ E sono queste le proteste, che si fanno ad un Personaggio per rispettabile che sia, da cui non si aspetta, che un mero consulto? P. 87.

(*a*) V. Labb. Tom. 5. Col. 424. Edit. Ven.
(*b*) Labb. Tom. 5. Col. 583. Edit. Venet.

P.87. §.VIII. „ Ogni Cristiano ad esempio di Hincmaro di „ Reims deve rispettare la prima Sede, ed il suo ragionevole os- „ sequio non potrà mai essere eccedente. „ Non si ferma Hinc- maro in queste generalità. Oltre le altre testimonianze prodotte in altri luoghi, e quella, che poc' anzi ne hà somministrata Mon- signor Bossuet, nella lettera *ad Nicolaum Papam* (presso Flodo- ardo l.3. c.13.) „ Omnes senes cum junioribus scimus, nostras „ Ecclesias subditas esse Romanae Ecclesiae, & nos Episcopos „ in Primatu Beati Petri subjectos esse Romano Pontifici..... „ faveute Domino in hac devotione manebo, sciens privilegium „ Metropolitanae Sedis Remorum, cui me Divina dignatio servi- „ re disposuit in summo privilegio Sanctae Sedis Romanae ma- „ nere, & privilegium esse Sedis Romanae, si sua auctoritate pri- „ vilegium sibi subjectae Sedis fecerit vigere, & studuerit con- „ firmare. „ E. c.21. scrivendo ad Hincmaro di Laon: „ Nam „ ego Decretales Epistolas Sedis Apostolicae diversis temporibus „ pro diversorum Patrum consolatione, vel consultatione ab ejus- „ dem Sedis Pontificibus datas, & venerabiliter suscipio, & ve- „ nerabiliter suscipiendas dico, & scribo. „ Mà d' Incmaro di Reims diremo più partitamente nella terza parte, ove avremo luo- go di rilevare qualche non indifferente impostura dell' Autore del- le *Riflessioni*.

Quanto poi ad Ivone Carnotense, che per altro a giudizio anche di Natale Alessandro fu l'uno de' più insigni Prelati della Chiesa Gallicana per dottrina, e santità non si trattiene il Cen- sore di rigettarne la testimonianza, cui oppone quella di S. Ber- nardo, che nell' Epist.268. „ Chiama indegna la sentenza data „ da Eugenio Papa per innalzare ad una Dignità Ecclesiastica „ colui, ch' era stato condannato dal Santo Vescovo Lamberto, „ la di cui legittima sentenza non poteva senza ingiustizia essere „ revocata, annullata, e cassata dal Sommo Pontefice. Leggasi „ la citata lettera „.

La leggiamo, e desideriamo, che si legga. Non altro in quella si trova, se non che S Bernardo rappresenta vivamente al Papa l' indegnità del soggetto condannato già per li suoi delitti dal Vescovo Lamberto di santa memoria, in favor del quale soggetto erasi surrepita da Eugenio una contraria sentenza. Non dice San Bernardo, che non sia in poter del Papa di annullare la Sen-

tenza

tenza di un Vescovo; mà che ciò non doveasi fare nel caso stante l' indegnità del soggetto. Quindi espone al Papa l' obbligo, che gli corre di revocare l' indegna sentenza, che gli era stata surrepita, ed infiamma il suo zelo contro l' Autore della surrezione: „ Peccatis enim, si non irascimini tanti suggestori mendacii, „ tam indignae sententiae subreptori „. E chi nega, che il Papa possa essere ingannato in questa sorta di cause particolari? Ogni dì si fanno nella Curia Romana in siffatte cause ricorsi per la revoca di Decreti pretesi orrettizj, o surrettizj. Per altro non minore, nè men costante di quella di S.Ivone fu la venerazione, e l' ossequio di S. Bernardo per i giudizj della Sede Apostolica.

D'altra tempra è ciò, che segue: „ Dovea egli chiamarsi „ indizio di ereticale malignità opporsi alle precipitate, ed oppo- „ ste ad ogni ordine Canonico, alle ingiuste sentenze proferite „ contro i Bai, i Gianseni, i Quesnelli, e le Cattolicissime Chie- „ se delle Provincie unite? Saremo noi meritevoli di sì nera qua- „ lifica, perchè abbiamo osato di rilevare la irregolarità del Vo- „ stro Breve? Ciancino pure i Vostri adulatori; noi collo spiri- „ to, e sincerità di S.Bernardo ripeteremo costantemente: *Sur- reptum est Vobis, & graviter, quod non dubius adfirmaverim*.

Credo non aspettarsi da noi, che trascorrendo fuor del presente instituto, imprendiamo le vindicie delle sentenze proferite contro i Bai, i Gianseni, i Quesnelli, e le *Cattolicissime* Chiese delle Provincie unite. Chi osa con profana lingua lacerare quelle venerande regole del Cattolico insegnamento, ed Apostolico Magistero, non è maraviglia, che con pari temerità, ed impudenza rivolgasi contro il salutare Decreto del Regnante Pontefice. Pure non dovrebbe il Censore ignorare con quale applauso di venerazione, e di ossequio siano state dal Clero di Francia ricevute, abbracciate, difese quelle Apostoliche Sentenze sì vituperosamente oltraggiate da lui. Nella Dissertazione intitolata *Gallia Orthodoxa* premessa all' Opera, *Defensio &c.* l' Autore si querela num. 9., che siasi obbiettato al Clero di Francia di favorire il Giansenismo: „ Id enim supererat, ut more solemni, „ etiam Jansenistas fingerent eos, qui accuratissime omnium „ Jansenismum, omnesque ejus artes retexerunt „ e num. 78. „ „ Quo enim in loco, qua in parte Orbis magis quam in Gallia, „ Innocentii X. aliaeque Constitutiones de Janseniana re majori

„ ve-

„ veneratione susceptae, aut potiori virtute in executionem de-
„ ductae sunt? Certe Jansenii sectatores seu occulti, seu pu-
„ blici, ne mutire quidem audent; nec si millies Concilia oecu-
„ menica appellarent, audirentur usquam „. E come non s' avvede il censore, che se quel rispettabile Clero ha con tanta venerazione, e costanza ricevuti, e difesi li Decreti Apostolici nella causa Gianseniana, quello stesso Clero viene ad essere ferito da quelle oltraggiose Censure, ch' egli scaglia contro que' medesimi *fatali* Decreti, e con ciò viene a farsi bello di una perfetta unanimità di dottrina con Bossuet, ed il Clero di Francia?

Innoltre se ingiuste sono le sentenze, fatali i Decreti emanati contro i Bai, li Gianseni, li Quesnelli &c. forza è confessare, che tutti li Pontefici da S. Pio V. a Pio VI., siccome promulgatori di perverse dottrine sono precipitati dalla Cattedra Apostolica, e sono venuti a sedere nella Cattedra di pestilenza, (secondo la massima enunziata p. 64.) con che avranno cessato di sostenere il carattere di Capi ministeriali della Chiesa, sicchè da due Secoli almeno è avvenuto il caso, in cui sebbene il Pontefice Romano costituito sia *per Divina Ordinazione*, come confessa lo stesso Censore, Capo della Chiesa, e Centro dell' Unità Cattolica, vi è cagione (v. p. 54.) di rompere con esso i vincoli della Cristiana Società, e di Cattolica pace.

Pure se da Dio stesso fu costituito un Centro dell' Unità Cattolica, egli è chiaro, che chi non è unito a quel Centro, non è nell'Unità Cattolica. Adunque se quella Sede, che fu per *Divina Ordinazione* costituita Centro dell' Unità Cattolica, può divenire Cattedra di pestilenza (caso impossibile secondo l' Autore stesso *Defensionis &c.*, ove parla della Sede Romana) è duopo di due cose l' una, o che per non partire dall' Unità, rimanga il Cattolico unito alla Cattedra di pestilenza; o che per non dipartirsi dall' insegnamento Cattolico, e rimanere tuttavia nell' Unità, trovi altro Centro di Unità fuor di quella Sede, che fu per *Divina Ordinazione* costituita Centro dell' Unità.

Dice il Censore, che la Cattedra Apostolica è in Asia, in Affrica, in America, ovunque s' insegna la Dottrina Apostolica. Qualora dunque avviene, che il Successore di San Pietro caduto dalla Cattedra Apostolica segga in Roma sulla Cattedra di pestilenza, e che all' incontro la Cattedra Apostolica perseveri in altre

parti dell' Asia, dell' Affrica, dell' America, e sopra tutto nelle *Cattolicissime Chiese delle Provincie unite*, dica ove rimangà il Centro dell' Unità Cattolica, cui dobbiamo essere uniti per essere nella Unità Cattolica? Se lo vuole ancora nella Sede Romana, tuttochè divenuta Cattedra di pestilenza per la lunga, continuata, ostinata prevaricazione de' Sedenti, come può stare, che il Centro dell' Unità Cattolica persista in una Cattedra, che non è più Apostolica, in una Sede, ove da Secoli tutt' altro s' insegna, che la dottrina Apostolica: In un Pastore, ch' egli dice bensì (p.54.) doversi riconoscere qual Centro dell' Unità, e con cui non ostante può avvenire il caso, che siavi cagione di rompere i vincoli di Cristiana Società? Se poi pretendesse riporlo in una di quelle Cattolicissime Chiese, che costituiscono la Cattedra Apostolica, perchè conservatrici della supposta dottrina Apostolica, e colle quali pertanto fermi hanno da stare i vincoli della Cristiana Società; dica chi gli ha data la facoltà di togliere il Centro dell' Unità da quella Sede, e da quel Capo, in cui riconosce, che fu per Divina Ordinazione costituito, per trasportarlo in una qualunque altra Sede d' Asia, d'Affrica, d' America, o di Europa, ove a giudizio suo s' insegni la dottrina Apostolica?

Pag.88. „ Non fu anche solenne la sorpresa fattavi col darvi „ ad intendere, che il celebre Febronio erasi ritrattato, dopo che „ era tanto facile conoscere l' inganno, e la violenza „.

Et hic nihil prorsus quod ad rem pertineat, quae in nostra disputatione versatur, dicere voluisti. Aug. *Oper. Imperf. cont. Julianum* l.6. num. 38.. Febronio, s' è Uomo onesto, non negherà, nè potrà negare le riproteste, che spontaneamente hà date di sua mano, della piena, intera libertà, con cui si ritrattò, e ciò a disinganno di chi avesse pensato, o detto in contrario. Sicchè potrà il Censore approfittare della lezione data da S. Agostino a Giuliano l.2. cap. 42.: *Aut calumniaris, ut nescis quid loquaris: & ideo, aut mendax, aut temerarius ista loqueris.* E l.3. cap. 123. *Convicia sunt ista, non judicia: vellem ut judicare posses: Conviciari autem quis improbus non potest?*

„ Non fia, che da noi si creda essere di Vostro diritto con„ fermare la Consecrazione dei Metropolitani, e dei Suffraganei, „ di annullare, o cassare i Decreti dei Concilj Generali, o Na„ zionali „.

Il

Il diritto di confermare i Metropolitani, ed i Suffraganei è da Secoli autenticato nella Santa Sede dal gius comune, e dall'uso Universale della Chiesa. Questo solo basterebbe a fondare un diritto incontrastabile per un Cattolico, il quale sappia, che sebbene gli stabilimenti della disciplina sono variabili, non è però variabile l' autorità di prescrivere la disciplina in ciascun periodo di tempo; talchè la stessa forza, che ebbe l' antica disciplina per gli antecessori, l' hà pure la presente disciplina per li viventi. E quì avrebbe il Censore potuto ricordarsi del celebre detto di S. Agostino, Epist. 54. num. 6. „ Si quid horum tota per Orbem „ frequentat Ecclesia . . . . quin ita faciendum sit, disputare „ insolentissimae insaniae est „. Altronde quale influenza competa al Romano Pontefice nelle provviste delle Chiese, potea intenderlo dalla conferma fatta da Papa Simplicio di Calendione in Vescovo di Antiochia (Epist. 16. ap. Labb.) e dal seguente passo della lettera 17. riguardante la Chiesa di Alessandria: „ Ab ipso „ omni propemodum Clero Alexandrinae Sedis ad nos ex more re„ latio missa patefecit, sanctae memoriae Fratrem quondam, & „ Coepiscopum nostrum obiisse Timotheum, ut nihil omnino „ restare videbatur, nisi ut Deo nostro gratias agentibus nobis, „ atque gaudentibus, ut sine strepitu, quod Catholicus in de„ functi ministerium successisset Antistes, Apostolicae quoque „ moderationis assensu votivam sumeret firmitatem „. Ed anche senza riandare tanti altri monumenti, che somministra l'antichità Ecclesiastica, potea, e dovea bastargli la disposizione del *Sacro Concilio di Trento Sess.24. cap. 1. de Reform.*, ove si ordina, che la forma da prescriversi dal primo Concilio Provinciale per le informazioni relative ai promovendi, debba essere approvata *SSmi Romani Pontificis arbitrio*, e di più „ Cum deinde hoc „ examen, seu inquisitio de persona promovenda perfecta fuerit, „ ea in instrumentum publicum redacta, cum toto testimonio, „ a professione fidei ab eo facta, quamprimum ad SSmum Roma„ num Pontificem omnino transmittatur, ut ipse Summus Ponti„ fex, plena totius negotii, ac personarum notitia habita, pro „ Gregis Dominici commodo de illis, si idonei per examen, seu „ inquisitionem factam reperti fuerint, Ecclesiis possit utilius „ providere „.

Per ciò, che riguarda la conferma de' Concilj Generali, e

Nazionali sembra, che non dovrebbe il Censore ignorare, che da Concilj stessi Generali si è fatto ricorso al Papa come a Capo per implorarne la conferma de' loro Atti (*a*): Che però Natale Alessandro, quel Sorbonico, cui spesso egli ne rimanda, non dubitò di annoverare frà li diritti *inconcussi* del Primato quello non solo di convocare, e presedere, mà ancora di confermare i Concilj Generali, come abbiamo veduto. Il Decreto disciplinare del Calcedonense Concilio quarto Generale per innalzare a maggior grado di onore il Vescovo di Costantinopoli, fu annullato da S. Leone, nè ebbe

(*a*) Ciò consta anche dalla testimonianza di S. Gelasio (Epist. 13. *ad Episcopos Dardaniae*), e dalla massima ivi enunziata: „ *Quae* (prima Sedes) *unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat*. Legga il Censore per sua instruzione quella intera lettera, e se è condotto dall'amor del vero, vi troverà di che ricredersi. Legga anche dello stesso Pontefice il Tomo *de Anathematis vinculo* (Labb. Tom. 5. col. 352.) Altro insigne monumento della irrefragabile autorità, che ricevono i Decreti de' Concilj dalla conferma della Sede Apostolica, somministra pure il celebre Concilio Arausicano II. (an. 529.). Prima di celebrarlo il gran Cesario d'Arles che vi presedè, richiese dal Pontefice Felice III. i Capi delle dottrine, che servissero di norma e di lume a' Padri nella formazione de' loro Decreti; Siccome attestano questi nella Prefazione. „ Unde id nobis, secundum admonitionem & auctoritatem Sedis „ Apostolicae, justum ac rationabile visum est, pauca Capitula ab „ Apostolica nobis Sede transmissa, „ quae ab antiquis Patribus de Sanctarum Scripturarum voluminibus in hac praecipue causa collecta „ sunt, ad docendos eos, qui aliter „ quam oportet sentiunt, ab omnibus observanda proferre, & manibus nostris subscribere debere„ mus „. Della implorata conferma consta dalla risposta di Bonifacio II. alla supplica diretta da S. Cesario al di lui predecessore San Felice III. „ postulans, ut pro ambiguitate tollenda, Confessionem vestram, „ qua vos e diverso fidem rectam in „ Christo, totiusque bonae voluntatis initium, juxta Catholicam „ veritatem, per praevenientem „ Dei gratiam singulorum definitis „ sensibus inspirari, auctoritate Sedis Apostolicae firmaremus „ „ E per tal modo come osserva Nat. Alessandro (Hist. 5. Sec. c. 3. art. 10.) „ Bonifacius II. Pontifex creatus, „ Caesarii sibi amicissimi votis annuit, Synodum confirmavit, Semipelagianos ultimo ictu confodit „. La lettera di Bonifacio è anche riferita da' Maurini nell' Appendice del decimo Tomo di S. Agostino coll' annotazione ivi premessa, pubblicata dal Sirmondo, che la trasse dal Codice Fossatense. Vedansi anche nella Collezione di Labbè le note apposte al Concilio Arausicano.

ebbe vigore finchè la Sede Romana non vi prestò l'assenso. Avrebbe ciò tentato S.Leone, se non fosse stata riconosciuta nella Chiesa l'autorità, che spiegò nel riprovarlo? Sono forse meglio informati de' diritti del Papa questi novelli Dottori, che il gran S.Leone? Si cita il testo di S. Agostino, ove dice, che i Concilj adunati *per singulas Regiones, vel Provincias* sono soggetti all' autorità de' plenarj Concilj adunati *ex Universo Orbe*; mà con asserire, che i Concilj Nazionali, e Provinciali sono soggetti all' autorità de' Concilj Generali, il che da niuno si nega; hà forse negato S.Agostino, che non siano altresì soggetti a quello, nella cui Sede *semper viguit Apostolicae Cathedrae Principatus*? Avendo i Padri Affricani de' Concilj di Cartagine, e di Milevi nella causa Pelagiana inviati al Papa S. Innocenzo i loro atti, colla fiducia, che gli erranti più facilmente avrebbono ceduto *Auctoritati Sanctitatis Tuae de Sanctarum Scripturarum auctoritate depromptae*; Li commenda il Santo Pontefice nella risposta, per aver essi prestato il dovuto ossequio alla Santa Sede, ed avere osservato l' instituto Sacerdotale de' Padri, „ quod illi non huma-
„ na, sed Divina decrevere Sententia, ut quidquid quamvis in
„ disjunctis, remotisque Provinciis ageretur, non prius duce-
„ rent finiendum, nisi ad hujus Sedis notitiam perveniret: ut tota
„ hujus auctoritate justa quae fuerit pronuntiatio firmaretur &c.„.
Ove si vede, che S.Innocenzo parla non di conferma di semplice adesione, quale può prestarsi anche da un' inferiore, (come piace agli Avversarj di stravolgere talvolta la voce di conferma) mà di conferma di autorità, che dà forza, e fermezza agli atti. Eppure in questa testimonianza, che rende S. Innocenzo all' autorità della sua Sede, S. Agostino scrivendo in nome suo, e del Vescovo Alipio a S.Paolino (Epist. 186.) quel S. Agostino, ch' era stato l' anima di que' Concilj Affricani, non solo nulla trova che ridire, mà di più attesta: „ Ad omnia nobis ille (Innocentius)
„ rescripsit eo modo, quo fas erat, atque oportebat Apostolicae
„ Sedis Antistitem „. Male pertanto inferisce il Censore dal citato passo di S.Agostino, che il giudizio de' Concilj Nazionali non è soggetto, che al Tribunale di un Concilio universale; e peggio ancora nel soggiungere, che il *giudizio di qualunque Vescovo particolare, non escluso il Capo della Chiesa, può emendarsi dalle Provinciali adunanze*. Molto al certo diversamente pensarono

rono S.Gelasio Papa, il Concilio Turonense II., i Padri Orientali, e gli Affricani, le lettere de' quali furono prodotte nel Concilio Romano sotto Martino I. Ne abbiamo riportate, come pure di altri Padri, e Concilj, l' espresse testimonianze, alle quali basti quì soggiungnere quella de' Padri Tarraconesi nella lettera a Papa Ilaro (presso Labb. Tom. 5. Col. 88. Edit. Ven.) „ Ergo suppli-
„ citer precamur Apostolatum Vestrum, & humilitatis nostrae
„ decretum, quod juste a nobis videtur factum, Vestra auctori-
„ tate firmetis. Jamdudum sane questi fueramus litteris nostris
„ de praesumptione Silvani Episcopi, & miramur quod nulla
„ Apostolatus vestri responsa suscepimus. Nunc haec eadem
„ suggerentes, petimus, ut quid super his rebus observandum
„ sit, Apostolicis sermonibus nos dignemini informare „ Ecco come al Papa si parlava nel quinto Secolo, e da chi?

SEZIONE IX.

Sulli §. 9. e 10. dell' Articolo Quinto.

P.89. „ DALLA condanna pronunziata contro gli errori dell'
„ Arcivescovo di Spalatro, e dalla protesta fatta dal-
„ la Università di Parigi, per cui costa, che la sua è molto di-
„ versa dalla dottrina del suddetto Arcivescovo, riguardo al Pri-
„ mato del Successore di Pietro, altro inferire non si può, se non
„ che Divina è l' instituzione del Vostro Primato, che a Voi per
„ Divina disposizione compete la sopraintendenza di tutto il
„ Gregge, che la Cattedra del Successore di Pietro è il Centro
„ dell' Unità, e che tale appunto è la dottrina del Clero di Fran-
„ cia. Mà quale di questi articoli viene oppugnato dal Sig. Ey-
„ bel? Egli non si oppone ad alcuno di essi, nè la dottrina dei
„ quattro Articoli del Clero Gallicano, nè le definizioni del Con-
„ cilio di Costanza, che il Sig. Eybel espone, e a norma delle
„ quali egli ragiona, hà relazione alcuna con gli errori dell' Arci-
„ vescovo di Spalatro, e di coloro, che negano la Divina insti-
„ tuzione del vostro Primato „.

Qui vien bene il detto di S.Agostino (Oper. Imperf. l.3.c.34.)
„ Odiose repetis, quod otiose loqueris: Vacat enim tibi easdem
„ res loquacitate revolvere, quas non potes asserere veritate;
„ &

„ & dicere sine modo, quae adstruere non vales ullo modo „ Eccoci pertanto richiamati alla fatica per noi, alla noja per il leggitore di un nuovo confronto, dall'ostinato impegno del Censore in riprodurre le consuete sue imposture. Dice, che dalla condanna degli errori dello Spalatense nulla si può inferire, che oppongasi alle dottrine di Eybel. Vediamolo. Basta saper leggere. 1. La Facoltà Teologica di Parigi qualifica come eretica la proposizione dello Spalatense, che la disparità di podestà trà gli Apostoli non è fondata nelle Scritture: Eybel insegna, che Cristo diede la stessa podestà a tutti gli Apostoli. 2. La Facoltà condanna la suddetta proposizione, intesa della podestà ordinaria, *quae in solo Divo Petro subsistebat*; con che dimostra, che S. Pietro in virtù di podestà ordinaria da trasmettersi pertanto a suoi Successori potè tutto ciò, che per podestà straordinaria poteano esercitare gli Apostoli in tutte le Chiese, che si andavano fondando entro, e fuor dell' Impero: Eybel insegna, che il Papa erede di quella podestà ordinaria, ed in conseguenza, come ben avverte Tomassino, di tutta la podestà straordinaria, che fù negli altri Apostoli, nulla può nelle altrui Diocesi fuorchè in caso straordinario. 3. La Facoltà, inerendo a Gersone, condanna come eretica la proposizione, che diceva non darsi nella Chiesa un Capo Supremo, e Monarca, fuorchè Cristo, e l'altra consimile, non essere stata da Cristo la forma della Monarchia immediatamente instituita nella Chiesa: Eybel insegna, che il Regime della Chiesa fondato da Dio dee anzi considerarsi come Republicano, rispetto alla podestà della Giurisdizione Suprema, ch'esiste nella comunità della Chiesa, ed il Censore spiegando la mente di lui, p. 76., decide assolutamente, che *il governo della Chiesa non è Monarchico*. 4. La Facoltà condanna come eretica la proposizione: *Episcopos omnes simul, & in solidum eamdem regere Ecclesiam singulos cum plena potestate*: Eybel insegna essere tutti li Vescovi chiamati non meno che il Papa al governo della Chiesa, anche colla stessa piena podestà, e tutti ugualmente Plenipotenziarj. 5. Avendo lo Spalatense enunziata la proposizione: *Romanam Ecclesiam praecipuam fuisse, & esse nobilitate, existimatione, nomine, & dignitatis auctoritate, non regiminis, & jurisdictionis Principatu*; La Facoltà la condannò come Scismatica, ed Eretica, in quanto apertamente insinuava, non avere

re la Chiesa Romana per Divino diritto autorità sopra le altre Chiese: Non solo Eybel non riconosce questa autorità di Regime sopra le altre Chiese, mà l'esclude realmente, non solo in virtù delle suddette asserzioni, non solo per la studiata reticenza di quella voce di autorità in tutto il suo libello, ove sarebbe convenuta, mà di più coll' affettazione di sostituirvi la denominazione di semplice Sopraintendenza, e di tale Sopraintendenza, che si riduce alla via dell' esortazione, e dell' esempio. Ora si veda, se dalla condanna pronunziata dalla Facoltà di Parigi contro gli errori dello Spalatense nulla risulti, che oppongasi alle dottrine di Eybel. Cessi pertanto il Censore di deviare dallo stato della questione con mettere, e rimettere sempre in campo le proposizioni dette del Clero Gallicano, le quali non si vedono comprese trà gli articoli di Eybel rammemorati, e notati nel Breve; quasicchè proposizioni di già condannate dalla Facoltà Teologica di Parigi, riprodotte da Eybel con impudenza non inferiore a quella dello Spalatense, difese, divulgate, portate in trionfo da suoi fanatici aderenti, non avessero appresentata materia, e motivo sufficiente allo zelo del Supremo Pastore, per animarlo a frenarne il corso colla meritata condanna, e non avesse anzi dovuto Eybel stesso, e potuto ravvisare nella condanna pronunziata da quella insigne Facoltà *praeformatam libelli sui damnationem*, come si esprime il Breve. Dalle quali parole quanto bene si rileva l'intento del Decreto, altrettanto inescusabile si rende l'impostura del Censore nell' ingannevole modo, con cui tenta di stravolgerne l' oggetto, per sorprendere la buona fede di que' molti, che non sanno idearsi fin dove giunga il trasporto de' Novatori.

Nell' XI. paragrafo segue il Censore „ Si attribuiscono due „ delitti al Signor Eybel, che non commise giammai. Si pro„ nunzia contro di lui sentenza, come se avesse asserito essere „ stato lungamente nella Chiesa tenuto il Papa per quello, che „ non è, e interpretato in senso alieno dal vero le onorevoli „ espressioni dai Santi Padri impiegate per esporre, e lodare le „ prerogative del Successore di Pietro. Che gl'Ildebrandisti, e „ Curialisti, dei quali da gran tempo è copiosissimo il numero „ credano, o almeno insegnino cose, che non sono vere in con„ to alcuno, e che di Voi esagerino prerogative, che non vi „ com-

„ competono; questo è fuor d' ogni dubbio, mà i loro errori
„ non si debbono confondere colla dottrina della Chiesa insegna-
„ ta da coloro, che fedelmente colla scorta della Tradizione
„ spiegano le Divine Scritture. „

Parole formali di Eybel sono queste: *Che il Papa è stato tenuto per quello, che non è, in questi ultimi Secoli*. Ed in altro luogo dopo averne spiegate le pretese cagioni: *Ora voi vedete, cari miei Concittadini, per qual cagione il Papa sempre fù tenuto in sì lungo corso de' passati Secoli per quello, che non è*. Che più? Non scrive l'Apologista, p.70., che *stampò il Signor Eybel il suo libro per richiamare nei Popoli la vera perduta idea del Primato*? Si accorge poi venti pagine dopo dell' assurdo, che vi hà in concedere, che la vera idea del Primato abbia potuto perdersi nella Chiesa, e tosto vi appone il compenso, accennando, che quello, che disse dei *Popoli* deesi intendere degl' *Ildebrandisti*, e *Curialisti*. Tardo, ed inutile compenso. 1. Per copioso che sia il numero degl' Ildebrandisti, e de' Curialisti, non permette il buon senso, nè l'uso comune del parlare umano, che quello, che si dice de' Popoli in generale, debba intendersi degl' Ildebrandisti, e Curialisti in particolare, quasi che l'universale nozione compresa sotto l'indefinita denominazione dei Popoli potesse ristringersi al definito ceto degl' Ildebrandisti, e Curialisti. 2. Parlava Eybel a suoi concittadini, e parlava dell' idea, che si avea comunemente in quelle contrade del Papa, idea, che certamente non differiva da quella, che se ne hà nel rimanente della Cristianità. Non intendeva dunque Eybel di parlare soltanto degl' Ildebrandisti, e de' Curialisti, seppure non supponeva, che il Mondo tutto fatto si fosse Ildebrandista, e Curialista. 3. Che se stampò Eybel il suo libro, come dice il Censore, per richiamare la vera perduta idea del Primato, certo argomento si è, ch'egli stesso conosceva essere assai diversa dalla sua l' idea, che del Primato era universalmente radicata negli animi de' Fedeli, che viene a dire nella universale comunanza della Cattolicità.

Ciò non ostante pretende il Censore, che la supposta vera idea richiamata da Eybel siasi sempre conservata nella Chiesa. Dica dunque in quale Chiesa? Certamente se intende parlare della Chiesa Visibile sotto il governo de' suoi legittimi Pastori, ove

mai gli verrà fatto di trovare, che l' idea del Primato siasi ridotta ad una semplice Sopraintendenza, spogliata d'ogni vera podestà di Regime sopra le altre Chiese, ristretta alla via dell'esortazione, e dell' esempio? Non si troverà questa supposta vera, mà realmente pervertita idea, non nelle prime instituzioni della dottrina Cristiana, come può vedersi nel Catechismo stesso di Colbert, che ne dà una idea ben diversa nelle testimonianze allegate sopra: non nelle dichiarazioni del Clero Gallicano, che non dubitò tacciare qual Eretico, e Scismatico chi al Romano Pontefice negasse il Primato di autorità, o di giurisdizione sopra tutti li Vescovi, massima, che non ebbe contraditori, e che ben può dirsi essere stata in quella età la massima costante di tutti: Non in tante onorifiche espressioni, colle quali si esalta il Primato da Santi Padri, riposte anzi da Eybel frà le cagioni, che contribuirono ad alterarne l'idea: non negli atti di divozione tributati da Vescovi alla Santa Sede, per i quali vengono derisi da Eybel colla denominazione di *que' buoni Vescovi*: Non ne' Generali Concilj, frà quali si riferiscono nel Breve le testimonianze del Calcedonese, del Costantinopolitano VIII., Lateranense IV., Lugdunense II., Fiorentino, e Tridentino, alle quali non hà il Censore con tutta la sua sottigliezza trovato che opporre.

Altro compenso pertanto non rimaneva fuorchè il consueto ripiego de' Novatori per difendersi dal rimprovero d'innovazione obbiettata loro da Cattolici: Che sebbene comuni fossero divenute le dottrine oppugnate da essi, mai però non erano mancati fedeli custodi delle verità, ch' essi intendevano trarre dalla oscurità, in cui si erano giaciute, sì nel comune senso de' Fedeli, come nell' insegnamento stesso de' Pastori. Il Pelagiano Vescovo di Ecla derideva S. Agostino, perchè più che al sentimento de' suoi pretesi eruditi conoscitori della verità, propendesse al comune sentimento de' Popoli. Risponde il Santo (l.2. Oper. Imperf. n.4.) „ Quomodo ergo id quod defendo multitudini placet, „ nisi quia multitudo ista Catholica est, cui merito vestra haeresis displicet? „ Non potea Eybel dissimulare ciò, ch'è troppo notorio, che l'idea, ch'egli appresenta del Primato sia del tutto diversa da quella, che da Secoli è vegliante nel comune de' Fedeli, che viene a dire nella universalità della Chiesa: Ciò non ostante volea persuadere, che vera fosse l'idea, che si appresen-

sentava da lui. Da queste due premesse, la prima vera, la seconda falsa, veniva dirittamente la conseguenza, che dunque il Papa sia stato da tanti Secoli tenuto sempre per quello, che non è. Legittima conseguenza, a parlare logicamente, mà falso conseguente, perchè legittimamente dedotto da una premessa falsa, nè solo falsa, mà erronea, in quanto suppone, che la vera idea del Primato, che vale a dire di un Dogma Cattolico si fosse perduta nei *Popoli*: Espressione del Censore, che non può significare, che i Popoli della Cattolicità indefinitamente, cioè il comune de' Fedeli, e che ridicolosamente hà poscia preteso rovesciare sugl' Ildebrandisti, e Curialisti.

Quanto all' altro capo, sù cui vien notato Eybel, per avere insinuato, che li Dottori stessi ecclesiastici colle figurate loro espressioni diedero cagione, che si pervertisse l'idea del Primato, il Censore fà egli stesso l'apologia del Breve, con dire, che *molte indeterminate espressioni, e vaghe similitudini usate da Santi Padri debbano interpretarsi con alcune restrizioni*. Segno che quelle molte espressioni intese nel senso ovvio, e come suonano, favoriscono le prerogative, che non vuole Eybel riconoscere nel Primato: Che però a buona equità si nota nel Breve il fraudolento artifizio usato da quello Scrittore per eludere l' autorità de' Padri. „ Quasi SSmi Patres, quos Ecclesiae suae Deus „ dedit Pastores, & Doctores, in re gravissimi momenti, quae „ ad Ecclesiae constitutionem pertinet, communi sensu aut erraverint ipsi, aut errandi causam Fidelibus objecerint, ac non „ potius nefarii erroris convictus teneatur, qui de Romano Pontifice aliter credendum statuat, quam tot Saeculorum continuata successione creditum sit. „

Posto, che le molte indeterminate figurate espressioni de' Santi Padri abbiano data cagione di alterare l' idea del Primato, meno è da maravigliarsi, che non tutti abbiano avuto l'acume di Eybel per apporvi le dovute restrizioni. Bisogna, che questo acume abbia mancato a S. Tommaso, a S. Bonaventura, i quali certamente hanno riconosciute nel Romano Pontefice le prerogative, che gli sono attribuite nel Breve. Si sà poi, ed è notorio, che sotto la scorta di que' due celebratissmi Dottori le stesse dottrine tennero Vescovi in gran numero illustri per sapere, e santità, ed insigni Teologi di tutte le Scuole, e di ogni Nazione. Che

però il Censore non hà difficoltà di ammettere, p. 48., essere anche ciò avvenuto per *un zelo, non secondo la scienza*, con cui molti de' Cattolici si prendono a difendere il Primato. E qui fermiamoci un momento. Adunque due sono e ben distinte le cagioni, per le quali altri ed altri s' inducono a tenere il Papa per quello, che non è, e ad attribuirgli prerogative, che non gli convengono. L' una è lo spirito di adulazione, l'altra un zelo, che non è secondo la scienza; e l'una reità è peggiore assai dell' altra. Ora preghiamo il Censore a volersi ricordare dell' insegnamento, che ne dà, p.70„ *Che Dio solo è scrutatore de' cuori: ch' egli è un delitto il supporre reo, chi può credersi da noi innocente; che senza prove evidenti non si dee pensare male di altri*. Veggendo pertanto, che ad ogni pagina del suo libro non dubita d' imporre a Consultori, e Teologi del Papa il nero carattere di perfidi adulatori, dica di grazia, se ha prove evidenti, che questi Consultori nell' attribuire al Papa prerogative, che non piacciono ad Eybel, il facciano per ispirito di adulazione, anzicchè per inganno proveniente da uno zelo, che non è secondo la scienza: zelo, che per altro sarebbe assai compatibile in chi si lasciasse ingannare da quelle ragioni, che forza ebbero di persuadere un S. Tommaso, ed un S. Bonaventura? Dica, come gli sia riuscito di penetrare nell'animo degli Uomini per fare un certo discernimento delle occulte loro intenzioni? Che se non hà queste prove evidenti, adunque egli stesso per suo proprio giudizio si costituisce Scrutatore de' cuori, e rendesi reo del delitto di supporre reo chi si può credere innocente. Che se a vista di tali dissonanze si maravigliasse taluno, che questi Censori altro pure non abbiano in bocca, che la Carità, rifletta, che anche i Pseudo-filosofanti men morigerati si fanno pure anch' essi pregio, e coraggio di predicare l' onestà.

Pag.91. „ Nel XII. paragrafo ci descrivete lo zelo, per cui „ acceso del bene delle Anime, e impegnato a ben radicare nel- „ la mente dei Fedeli l' amore di conservare inviolabili i vincoli „ dell' Unità, tenendo dietro all' esempio de' Vostri Maggio- „ ri, avete condannati gli errori, e le frodi di chi hà tentato „ scindere l'Unità Cattolica: *I Fedeli debbono conservare l' Unità, non vi è mai ragione di violare la pace col Capo della Chiesa*: „ non avremmo noi avuto ragione d' intraprendere questo esame.

„ Mà

„ Mà allora non vi era contro di chi avanzare, e promulgare il „ vostro Breve, perchè anche il Signor Eybel insegna questa ve- „ rità, e la professa con tutto l'impegno „.

Ella è dunque verità, verità insegnata da Eybel, e con tutto l' impegno da esso lui professata, *che non vi è mai ragione di violare la pace col Capo della Chiesa*. Come dunque si è fatto lecito il Censore di apporre a questa verità, p. 54., una restrizione distruttiva della medesima, dicendo non esservi mai ragione di rompere i vincoli di Cristiana Società, e Cattolica pace col Capo della Chiesa costituito da Dio centro dell' Unità, *finchè Egli il Carattere sostiene di Capo ministeriale della Chiesa*. Vi hà dunque un caso, in cui vi può essere cagione di rompere i vincoli della Cristiana Società col Capo della Chiesa, sebbene da Dio costituito Centro dell' Unità. Questo caso ne' principj del Censore (ben discordanti anche in ciò da quelli dell' Autore *Defensionis &c.* come si è veduto) non solo è possibile, mà dovrebbe essere avvenuto da più di due Secoli in quà, dacchè i sedenti sulla Cattedra di Pietro, insegnando perverse dottrine, promulgando *ingiuste Sentenze*, *fatali Decreti* contro Cattolici Dottori, e fino anche contro Chiese Cattolicissime, sono precipitati dalla Cattedra Apostolica, ed hanno preso luogo sulla Cattedra di pestilenza. Ed ecco con aperta contraddizione smentita dal Censore la verità, che dice insegnata, e con tutto l' impegno professata da Eybel: tanto è difficile l'apologia degli Erranti senza l'aggiunta di nuovi errori.

P. 91. §. XIII. „ Prima di qualificare in questo paragrafo la dot- „ trina del Signor Eybel, vengono nel Breve stabilite le seguenti „ massime. 1. La Chiesa è l'Ovile di Cristo. 2. Cristo, che „ regna in Cielo e l'unico di lei Supremo Pastore. 3. Egli ha sta- „ bilito un solo suo Supremo Vicario in terra, onde dalla sua „ tutti ascoltino la voce di Cristo, per non correre dietro a ve- „ lenosi pascoli, secondando la voce degli stranieri. Le prime „ due massime comprendono, ed esprimono due verità dogma- „ tiche, e la terza parimente nel primo membro ci propone una „ Cattolica verità; mà nel secondo membro non si parla con „ uguale precisione, e si pensa di stabilire un principio da cui „ derivare non giuste conseguenze. Cristo ha ordinato, che non „ solo in quella del Supremo suo Vicario, mà di tutti gli altri Suc-

„ ces-

„ cessori degli Apostoli, e dei Discepoli, si ascolti la sua voce. „ *Qui vos audit, me audit*. Avvertasi però, che sulla lingua „ dei Pastori risuona la voce di Cristo, quando essi parlano il lin- „ guaggio delle Sante Scritture, e della Tradizione, e che ogni „ Pastore è mercenario, quando insegna cose opposte alla veri- „ tà. Per non lasciarsi sedurre dai Pastori mercenarj, conviene „ avere assuefatto il gusto alla voce delle Scritture, e della Tra- „ dizione; allora non saremo facilmente sedotti „.

Osservo in primo luogo, che il Censore riferisce quale è nel Breve, ed approva come verità Cattolica la proposizione, che il Romano Pontefice sia il solo Supremo Vicario di Cristo in terra. Con che rimane convinto da se stesso di poco buona fede nell' avere alzate tante grida contro il Decreto Pontifizio, quasicchè a depressione di tutto il Ceto Episcopale il Papa fosse in esso qualificato solo Vicario di Cristo. La sana dottrina non soffre siffatte alterazioni, ed obbliga chiunque se ne rende colpevole a ritrattarsi.

2. Riprende il Censore come poco esatto il secondo membro della terza proposizione, ove si dice, che debbono i Fedeli ascoltare la voce di Cristo in quella del suo Supremo Vicario. E ciò perchè Cristo hà ordinato lo stesso di tutti li Successori degli Apostoli, e dei Discepoli: *Qui Vos audit., me audit*. Mà perchè dunque non potrà dirsi, che un tale ordine riguardi particolarmente quello, che fu da Cristo costituito Capo degli Apostoli, e dei Discepoli, ed a cui spezialmente ingiunse di confermare i suoi Fratelli? Mancò forse di precisione San Pietro, ove disse (act.15. v. 7.) *Viri Fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum audire Gentes Verbum Evangelii, & credere*? Mà questo Ministero di Pietro dovea forse finire con esso lui? Nò, risponde Monsignor Bossuet (Serm. dell' Unità) „ Ciò, che dee servire di sostegno a una Chiesa eter- „ na, non può aver fine. Pietro viverà ne' suoi Successori: Pie- „ tro parlerà sempre nella sua Cattedra: Ciò è quello, che di- „ cono i Padri, ed è ciò, che confermano seicento trenta Vesco- „ vi nel Concilio di Calcedonia:„ E appresso: „ Così fu stabili- „ ta, e fissata in Roma la Cattedra eterna. Questa è quella Chie- „ sa Romana, che ammaestrata da S.Pietro, e da suoi Successo- „ ri, non conosce l'Eresia. Affettarono i Donatisti di porvi una „ Se-

„ Sede per salvarsi dal rimprovero, che loro veniva fatto, che „ mancava loro la Cattedra dell' Unità, mà la Cattedra di pesti- „ lenza non potè avere sussistenza, nè successione presso la Cat- „ tedra di verità „ (Rifletta il Censore alla unione de' due caratteri di *Cattedra di Unità*, e di *Cattedra di verità* riconosciuti da Bossuet nella Romana Cattedra). E tornando appresso al passo sovra citato degli Atti dopo avere mostrato come Pietro, che raccolse i beati avanzi de' Giudei, raccolse le premizie de' Gentili. soggiunge: „ Dopo le premizie verrà il tutto . . . . Roma non „ vien meno per vecchiaja, non è spenta la sua voce: Dì, e not- „ te non cessa di gridare a Popoli più remoti, per chiamarli al „ Convito, ove tutto è fatto uno; ed ecco, che a quella voce „ materna si scuote l'Oriente dagli ultimi confini, e sembra vo- „ ler partorire una nuova Cristianità a riparare i disastri cagio- „ nati dalle ultime Eresie „ Da questi tratti potrebbe il Censore imparare, qual'è la voce, che deesi ascoltare da veri Fedeli, per premunirsi contro le funeste chiamate de' Mercenarj, e non dipartirsi dal Convito, ove *tutto è fatto uno*.

3. Soggiunge il Censore, che per *non lasciarsi sedurre da Pastori mercenarj, conviene avere il gusto assuefatto alla voce della Scrittura, e della Tradizione*. Vuole forse il Censore assoggettare l' insegnamento de' Pastori all' esame, e al giudizio de' semplici Fedeli? A questi dunque spetterà formarsi il giusto criterio della dottrina coll'assuefare il gusto alla voce della Scrittura, e della Tradizione; onde quando i Pastori proporranno i loro insegnamenti, siano i Fedeli in grado di giudicare, se in quell' insegnamento risuona la voce di Cristo, o se è insegnamento di Pastore mercenario; sicchè dal giudizio, che formerà ciascheduno della dottrina, dipenderà il giudizio, che avrà da formare della bontà, o reità dell' insegnamento, e non dall' autorità dell' insegnamento il giudizio da farsi della bontà, o reità della dottrina. Massima, che quanto propende allo spirito privato de' Novatori, altrettanto recede dalla norma tenuta dalla Chiesa, e prescritta da Cristo nelle parole recitate dal Censore: *Qui Vos audit, me audit*.

Nè a purgare il vizio dell' addotta massima vale il soggiungere, ch' egli fa: „ Che l'organo, per cui lo Spirito di Dio ci ma- „ nifesta con infallibili Decreti le verità, che dobbiamo credere, „ è la

„ è la Chiesa, e il Corpo de' Pastori, che la rappresentano „. Imperrocchè nella dispersione de' Pastori per tutta l' estensione della Cristianità, che è lo stato ordinario della Chiesa, qualora qualche Pastore, o più Pastori vengano a produrre un qualsivoglia insegnamento, sussisterà tuttavia in vigore di essa massima, che ciascheduno abbia da giudicarne a seconda del gusto, che avrà formato alla voce della Scrittura, e della Tradizione; anzicchè dall' insegnamento vegliante negli altri Pastori uniti a quello, che è il Capo di tutti, e che siede in quella Cattedra, ove S. Pietro parla tutt' ora, come dice Bossuet dopo li Padri, ed il Concilio di Calcedonia. Assurdo, che pur troppo si verifica col fatto stesso del Censore, il quale pel gusto, ch' egli si è formato alla voce della Scrittura, e della Tradizione, non teme rigettare que' tanti solenni Decreti della Santa Sede, che piena venerazione, ed ossequio riscuotono in tutta la Cattolicità, per aderire a Pastori di poche Chiese da lui canonizzate *Cattolicissime*, tuttochè segregati dalla universale comunione de' Pastori comunicanti col Centro dell' Unità.

Si osservi ancora, come nell' enunziare li Decreti infallibili, per li quali lo Spirito Santo manifesta le verità da credersi, Egli distingue la Chiesa, e il Corpo de' Pastori, che la rappresentano. La Chiesa in quanto distinta dal Corpo de' Pastori non può significare, che il ceto della Plebe, ossia de semplici Fedeli: Epperò da questa distinzione potrebbe taluno inferire, che l' infallibilità risieda primamente nel ceto de' Fedeli, e secondariamente nel Corpo de' Pastori, in quanto rappresentano la comune credenza de' Popoli loro affidati; Mà questo sarebbe un togliere la distinzione sì chiaramente espressa nel Vangelo, e sì ben illustrata dal gran Bossuet contro i Protestanti de' due Ordini componenti la Chiesa, l' uno de' Pastori, cui fu da Cristo affidato il Ministero dell' insegnamento, e del Regime: *Euntes docete &c.* L' altro de' Fedeli, cui fu ingiunta la sommissione all' insegnamento, e al Regime de' Pastori: *Qui Vos audit, me audit*; La Chiesa insegnante risiede in quelli, cui fu detto da Cristo: *Euntes praedicate docentes &c.* Che però sono detti Depositarj della dottrina, perchè ne fu ad essi affidato il sacro deposito. E questo è il Ceto de' Pastori ad esclusione della Plebe, cui spetta ricevere, non dettare l' insegnamento. L' indefettibilità della Chiesa fa sì, che

che la vera credenza non può mai venir meno nella universale, pubblica, perpetua Società de' Fedeli governati da loro legittimi Pastori sotto la presidenza del Supremo Capo; ed a questo fine fu da Cristo costituito il Ministero dell' Apostolato, per la cui predicazione, ed insegnamento si propagasse nell' universo Mondo la verità della dottrina, e si perpetuasse fino alla consummazione de' Secoli. L' infallibilità non compete al Corpo de' Pastori, come semplici Relatori della credenza de' loro Popoli: Ella è fondata sull' autorità del Ministero affidato da Cristo agli Apostoli, ed a loro Successori nella unione con quello, che fu da esso costituito Capo Supremo, e vertice dell' Apostolato, in cui come vincolo dell' unità, inalterabile si conservasse, ed a tutti manifesto apparisse il deposito della verità, giacchè come ben osservò Monsignor Bossuet (Refutaz. del Catech. di Paolo Ferry *prima verità*, Sez. 1. c. 1.) *Chi dice comunione, dice Società di credenza, sendocchè il nodo più saldo, che lega la Comunione ecclesiastica, si è la professione di una medesima Fede.* Non è dunque fondata l' infallibilità del Ministero sulla funzione di una semplice rappresentanza, che ad ogni Pastore competa della credenza del suo Gregge. Stabilita era l' infallibilità del Ministero prima, che per l'esercizio del medesimo adunati si fossero i Popoli, e fondate le Chiese particolari. Nè certamente gli Apostoli sedettero nel Concilio Gerosolimitano, come rappresentanti, e relatori de' sentimenti di Chiese particolari, per decidere la controversia insorta sull'osservanza de' Legali, che anzi con autorità superiore, e seguendo la sentenza del Capo, prescrissero ciò, che si dovesse tenere quanto alla Fede, ed osservare quanto alla disciplina.

E qui ancora fia pregio dell' opera notare una incoerenza assai comune presso li nostri Avversarj. Ove si tratti di un confronto de' Vescovi col Papa, non vogliono sentire, e neppure tollerare, che dal Papa si faccia derivare l' autorità del Regime ne' Vescovi, e perciò fortemente sostengono, che i Vescovi la ricevono immediatamente da Cristo: Per altra parte nell' assegnare il soggetto della podestà delle Chiavi, sostengono molti di essi dietro la guida di Richerio, e di Dupin: „ Christum immediate, „ ac per se se Claves toti Ecclesiae collectim sumptae dedisse, „ & subjectum immediatum potestatis Ecclesiasticae non esse Papam, aut Praelatos, sed totam Ecclesiam, ita tamen ut per „ Praelatos jus Clavium exerceatur „ E ancora „ Claves in *per-*

„ *sona* Petri universae Ecclesiae collatas fuisse, quas illa Mini-
„ stris suis, atque ipsi Summo Pontifici communicat„. Se il Corpo della Chiesa universale, l' intera Collezione de' Fedeli è il soggetto immediato della Podestà Ecclesiastica; se a questa collezione sono state da Cristo immediatamente date le Chiavi, e se da questa Università vengono poscia comunicate ai suoi Ministri, cioè al Papa, ed ai Prelati, come può stare, che da Cristo sia immediatamente comunicata ai Prelati una Podestà, che si pretende essere loro comunicata dal Corpo della Chiesa, che n' è l' immediato soggetto per immediata comunicazione fatta da Cristo a quel Corpo, e non a Prelati, che ne sono i semplici Ministri?

P. 93. „ Dal detto fin quì chiaro apparisce qual conto debba
„ farsi delle Censure, che fulminate nel quartodecimo paragra-
„ fo, e delle formule convalidatorie espresse nel quinto, e nel
„ sestodecimo paragrafo, le quali certamente non meritano al-
„ cuna seria riflessione. „

Ne insegnarono i nostri Maggiori a paventare le Censure emanate dalla Podestà Ecclesiastica anche nel caso, che fossero ingiuste „ Unde & Patres admonent (così Estio in 2. ad Cor.
„ c. 13. v. 10.) injustam excommunicationem timendam esse. „ L'indegno disprezzo, che quì si dimostra di una giustissima Censura, ben anche palesa di qual sorta sia il rispetto, che non sò, se per ipocrisia, o per derisione affettano questi di professare al Capo della Chiesa. Degna conclusione, con cui viene il Censore a coronare il malaugurato suo lavoro, al quale non così bene si addatta il sentimento di S. Bernardo (l. 2. de Consid. c. 1.) con cui si dichiara voler porre fine al suo Esame. Analizziamolo.

„ Quod si res magnas a magnis considerari oportet, cui
„ aeque ut Tibi id studii competit, qui parem super terram non
„ habes? „

Per onore di Eybel dovea l'Apologista tacere queste parole del Santo, sendo queste le prime voci, ch' egli mette in bocca della turba fanatica all' apparire del Papa: *Ecco l'Uomo, che non hà pari sulla terra*.

„ Sed ut secundum sapientiam, & potestatem datam Tibi
„ desuper facias de hoc. „

Neppure dovea mettere sotto l' occhio de' leggitori quel vocabolo di *podestà*, o almeno dovea avvertirli di non passare al

al capo ottavo ; ove il Santo spiegando minutamente i diritti compresi sotto quel vocabolo, attribuisce al Romano Pontefice tutta quell' ampiezza di podestà, che Eybel, ed i suoi aderenti si fanno lecito di negargli.

„ Non est nostrae humilitatis dictare Tibi sic, vel sic fieri „ quidquam. „

Bisogna, che il Censore non siasi ancora assuefatto il gusto a quella voce di modestia, con cui si esprime il Santo. Da quel Teologo, ch' egli è, ben superiore al grado dell' Abate Bernardo, con tuono dittatorio prescrive al Papa, che abbia ouninamente a ritrattarsi.

„ Sufficit intimasse oportere aliquid fieri, unde & Ecclesia „ consoletur, & obstruatur os loquentium iniqua. „

In quel primo Capo del secondo libro *de Consider.* s'introduce S. Bernardo con una del pari modesta, e breve apologia della sua condotta contro le calunnie, che si erano da maligni eccitate contro di lui pel misero successo della Crociata da esso predicata. Questa difesa potea anche servire di lume, e di conforto ad Eugenio, che avea pure influito nell'impresa colla sua autorità.

„ Haec pauca vice apologiae dicta sint, ut ipsa qualiacun- „ que habeat conscientia tua ex nobis, unde habeat nos excusa- „ tos, & pariter, etsi non apud eos, qui facta ex eventibus „ aestimant, certe apud Te ipsum. „

Li motivi addotti da S.Bernardo nello stesso tempo, che potevano scusare la sua condotta presso Eugenio, poteano anche tranquillare l'animo di Eugenio per la parte, che avea avuta nell' impresa.

„ Perfecta, & absoluta cuique excusatio, testimonium „ conscientiae suae.

Provava S. Bernardo, e suggeriva ad Eugenio il miglior conforto, che aver si possa nelle avversità, cioè il testimonio di una buona coscienza, che nulla hà da rimproverarsi.

„ Nobis pro minimo est, ut ab illis judicemur, qui dicunt „ bonum malum, & malum bonum, ponentes lucem tenebras, „ & tenebras lucem. „

Chi riposare può sul testimonio di una buona coscienza, poco dee curare le detrazioni de' maligni. Sentimenti tutti ben degni di S. Bernardo.

Come poi quest' apologia del Santo, relativa alle Crociate,

possa adattarsi al Censore nella sua apologia di Eybel contro il Decreto Apostolico, potrà egli stesso intenderlo da un'altro passo di S. Bernardo, con cui noi altresì porremo fine alle nostre Osservazioni. Il passo è tratto dall' Epist. 190. a Papa Innocenzo II. contro alcuni errori di Abailardo: „ Oportet ad Vestrum referri „ Apostolatum pericula quaeque, & scandala emergentia in Re„ gno Dei, ea praesertim, quae de Fide contingunt. Dignum „ namque arbitror ibi potissimum resarciri damna Fidei, ubi non „ possit Fides sentire defectum. Haec quippe hujus praerogativa „ Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est, *Ego pro te ro„ gavi Petre, ut non deficiat Fides tua*? Ergo quod sequitur, a „ Petri Successore exigitur: *Et tu aliquando conversus confirma „ Fratres tuos*. Id quidem modo necessarium. Tempus est, ut „ vestrum agnoscatis, Pater amantissime, Principatum; pro„ betis zelum, ministerium honoretis. In eo plane Petri imple„ tis vicem, cujus tenetis, & Sedem, si vestra admonitione „ corda in fide fluctuantia confirmatis, si vestra auctoritate con„ teritis Fidei corruptores. „

Corruttore della Fede contro l'articolo del Simbolo *Et unam Sanctam*, fù di già prenunziato Eybel da Gersone, dalla Facoltà Teologica di Parigi, dal Clero di Francia nelle Censure, o note, colle quali non esitarono punto di qualificare quelle stesse massime, che sono state, e si può dire con maggior grado d'impudenza riprodotte da Eybel nell' infelice suo libello, *Cosa è il Papa*? Può chicchessia chiarirsene col confronto, che ne abbiamo fatto replicatamente in queste Osservazioni. Hà procusato il Censore di eludere questo confronto collo stare sulle generalità. Vano partito: finchè non gli riesca (cosa impossibile ad avvenire) di partitamente smentirlo, potrà seguitare a garrire quanto vuole, mà non potrà, nè coprire gli errori di Eybel, nè oscurare la giustizia del Breve: E continueranno a rallegrarsi gli animi veramente Cattolici, ed a commendare altamente lo zelo di Pio VI. nell' avere adempiuti li voti diretti da S. Bernardo ad Innocenzo II., e nella Persoua di esso a tutti li suoi Successori, proscrivendo col vigore dell' Autorità Apostolica un libello pieno di errori, e confermando gli animi fluttuanti con opportune testimonianze, tratte da puri fonti della Scrittura, e della Tradizione de' Maggiori, le sentenze, ed espressioni de' quali tutta compongono la tessitura del Pontifizio Decreto.

NO-

NOTA

(Vedi pag. (*a*) 155.)

UNo Scrittore di altra lena, che non sono questi imbelli Censori del Breve, in una sua quanto scaltra, altrettanto fallace *Analisi del libro delle Prescrizioni di Tertulliano, con alcune Osservazioni*, stende anch' esso (n.35.) la denominazione di Chiese Apostoliche a tutte le Chiese, che quali rami, e propagini derivarono da quelle, che gli Apostoli prima aveano fondate. E qui non sarà fuor di proposito l'accennare brevemente, come i contorcimenti, ch' ei dà al Testo in quelle sue osservazioni il mettono in contraddizione e con l'Autore, e con se stesso. Riporta la Regola stabilita da Tertulliano: *Doversi cercare la Dottrina di Cristo nelle Chiese fondate dagli Apostoli*: E la espone n.36. in questi termini: „ Ora come conoscere la dot„ trina rivelata da Cristo agli Apostoli, se non se dalle Chiese „ da essi fondate, ed ammaestrate, e colla viva voce, e colle „ lettere, che furono a loro dagli Apostoli indirizzate? Queste „ Chiese adunque hanno il deposito della fede, che fù loro affi„ dato dai Discepoli di Gesù Cristo: Dunque ogni dottrina „ conforme a quella delle Chiese Apostoliche Matrici, e Ori„ ginarie è senza dubbio la vera dottrina, che la Chiesa hà rice„ vuto dagli Apostoli, e gli Apostoli da Cristo, e Cristo da „ Dio; ed ogni dottrina contraria a quella delle Chiese Aposto„ liche è da rigettarsi come menzogna degli Uomini. „ Ecco spiegato secondo Tertulliano il carattere delle Chiese Apostoliche, dalle quali si hà da ripetere la dottrina di Cristo, cioè quelle, che fondate furono, ed ammaestrate dagli Apostoli, ed alle quali fù da essi affidato il deposito della dottrina e colla viva voce, e colle lettere, che loro indirizzarono. Le sole Chiese insignite di questi caratteri furono specificamente dette Apostoliche da Tertulliano, Gerosolima, Corinto, &c., Roma sopra tutte. Egli è dunque un mero abuso de' termini, contro l'espressa mente di Tertulliano lo stendere una tale denominazione ad altre Chiese, alle quali punto non convengono questi caratteri, Chiese che non furono fondate dagli Apostoli, nè ammaestrate da essi, sia colla viva voce, sia con lettere indirizzate ad esse.

Mà

Mà da qual fonte ripete egli questa estensione? Forse da qualche principio somministratogli da Tertulliano? Nulla meno. Tutta la fonda sù questa gran ragione, *che ogni genere si debbe riferire alla sua origine*: Ragione, che presa così vagamente, come ei la propone, ben può riporsi in quella Classe di arguzie filosofiche, altamente da lui riprovate ne' §§. antecedenti, e che fonti non sono, da quali debba dedursi una conclusione Teologica.

Quest' abusiva estensione gli fà poi strada, come suole avvenire, per condurlo di fallacie in fallacie. Ammette num.39., che non potendo la Chiesa diramata, e diffusa in tante Chiese particolari sparse sulla faccia della terra, essere sempre congregata in Concilio, ci voleva un punto di unione, in cui concorressero tutte, e quindi fosse a tutti notoria la consanguinità della dottrina, che le congiunge in Gesù Cristo. Ammette ancora che questo punto d'unione fù stabilito nella Cattedra di San Pietro, e de' suoi Successori, la quale perciò vien considerata come il centro, e il Vessillo della unità della Chiesa. Mà in che fà egli poi consistere il pregio di siffatta prerogativa? Distingue, n.42., le massime particolari della Chiesa Romana, da quelle, in cui le altre Chiese comunicano con essa, ed essa con loro: fuor del quale punto non può ella più essere il segno dell' unità. Onde conclude, n.43.. ch' essendo in tal guisa la Chiesa di Roma l'organo della Chiesa universale, ella dunque dee essere la voce di tutte le Chiese. Se con ciò ei pretende, che la Chiesa Romana sia un mero segno, e non anzi il proprio vincolo dell' unità, e che nel proporre alla Chiesa universale le dottrine da tenersi, il debba fare in qualità di raccoglitrice delle voci di tutte le Chiese particolari sparse sulla faccia della terra, e non per via d' autorevole Magistero, come depositaria indefettibile della dottrina profusa in Lei dagli Apostoli, e dal Principe degli Apostoli, egli con ciò viene a contraddire, ed a sconvolgere apertamente l'espressa positiva dottrina dello stesso suo Maestro Tertulliano, pienamente conforme sù questo punto al primitivo Cattolico insegnamento. Nel richiamare che fà Tertulliano i Fedeli all'Oracolo di Roma, per accertarsi della vera dottrina, non la rappresenta già qual relatrice de' sentimenti delle altre Chiese, mà qual custode dell' intero Deposito della dottrina Apostolica. Così egli Cap.36. „ Si autem Italiae adjaces, habes Romam,

„ unde

„ unde nobis quoque auctoritas praesto est. Statu felix Ecclesia, „ cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profuderunt. „ Non hà dunque bisogno la Chiesa Romana di andare in traccia di tutte le Chiese sparse sulla faccia dell' Orbe, onde raccogliere la dottrina, che tutta fù profusa nel seno di lei, per essere da essa custodita invariabilmente, e con autorità promulgata ad ammaestramento, e conferma de' Fedeli fino alla consummazione de' Secoli (*a*). Così più antico di Tertulliano l'Apostolico Padre S. Ireneo insegna espressamente „ Che colla Tradizione, e la „ Fede annunziata dagli Apostoli; Tradizione, e Fede, che la „ Chiesa Romana tiene dagli Apostoli medesimi, e che in essa „ si tramanda per mezzo della successione de' suoi Pontefici, „ si propaga il preconio della verità, e si confondono quelli, che „ dalla verità si dipartono. „ Voce della Chiesa è la Voce di Pietro, Voce autorevole da cui parte l'insegnamento, non, come vorrebbe questo Comentatore trasformarla, Voce di Eco, che le voci tramanda ricevute d'altronde: Questa voce di Pietro riconobbero i Padri Calcedonesi nella voce di Leone, cioè la voce di quel Supremo Pastore, e Maestro, eletto da Dio, come attesta egli di se medesimo (Act. 15. v. 7.) *per os meum audire Gentes Verbum Evangelii, & credere*. Quindi a convincere d'ereticale novità le perverse dottrine di Marcione, e di Valentino lo stesso Tertulliano, C. 30., porta per argomento, che questi dopo aver professato di credere *Catholicam primo doctrinam apud Ecclesiam Romanensem*, furono poscia sotto il Pontificato del benedetto Eleutero *semel & iterum ejecti*.

Segue l' analizzante Comentatore, n. 34., ad esporre secondo la mente di Tertulliano il mezzo, con cui si sostiene la vera credenza. „ Eccolo, dice egli, in poche parole suggerito da „ Tertulliano. „ Noi dobbiamo vedere dove stia il deposito „ della Fede Cristiana; da Chi, e per quali persone, e in qual „ tempo, e a chi sia stata confidata la dottrina, che forma il „ carattere de' Cristiani. Ciò trovato, abbiam in man la vittoria, poichè egli è assolutamente necessario, che, dove è stata depositata la dottrina Cristiana, ivi si trovi la verità delle „ Scritture, l'intelligenza delle medesime, e tutta la serie delle „ verità rivelate. „ Onde anche conclude egli medesimo, „ n. 36., „ Ecco dunque la regola chiara, precisa, e sicura „ per

(*a*) L. 3. C. 3.

„ per discernere la verità dall'errore . Se noi sentiamo collo
„ Chiese Apostoliche , e originarie , possiamo viver sicuri di es-
„ sere dalla parte della verità . „

Notisi come nell' assegnare questa regola l'Autore dell'Analisi più non parla di propagini , mà solo di Matrici , delle quali sole di fatto , e determinatamente parla Tertulliano . Ora queste Matrici , ed Originarie fondate dagli Apostoli , cadute sono quale in un tempo , quale nell' altro ; e rimasa è Roma fondata da S.Pietro . „ Defecit Hierosolymitana Ecclesia , cui Jacobus prae-
„ sedit : Defecit Achaja , ubi Andreas ; Asia ubi Joannes ; India
„ ubi Thomas ; Persis ubi Judas ; Æthiopia ubi Matthaeus : Grae-
„ cia ubi Paulus : Romana Sedes hactenus manet in Fide Christi
„ erecta. „ Nè il nega l'Autore *Defensionis &c. Append.* l. 1. c. 15. Ora se secondo la regola di Tertulliano per accertare la nostra credenza : *dobbiamo vedere dove stia il deposito della Fede Cristiana* ; *da Chi* , *e per quali persone* , *e in qual tempo* , *e a chi sia stata confidata la dottrina* , *che forma il carattere de' Cristiani* : E se , come soggiunge l'Autore dell'Analisi , *ciò trovato* , *abbiamo in mano la vittoria* , ben possiamo ringraziarlo , che questa vittoria egli stesso ce la ponga in mano , colla conseguenza , che chiara , diretta , e necessaria deriva dalle sue premesse . Secondo la regola di Tertulliano , come è riportata dall' Analizzante , per accertare la nostra credenza , *dobbiamo vedere dove stia* il deposito della fede , da chi , in qual tempo , ed a chi sia stata confidata la dottrina , che forma il carattere de' Cristiani . Ora tutto questo ce lo fà vedere Tertulliano nella Chiesa di Roma , in quella Chiesa , in cui *totam doctrinam Apostoli cum Sanguine profuderunt* : Eccone mostrato da Tertulliano , da chi , e come , e a chi fù confidato il deposito della dottrina , e dove pertanto possiamo , e dobbiamo vederlo per accertare la nostra credenza . Che però s' egli *è assolutamente necessario* , come soggiunge il Comentatore , *che dove è stata depositata la dottrina Cristiana* , *ivi si trovi la verità delle Scritture* , *l'intelligenza delle medesime* , *e tutta la serie delle verità rivelate* ; giacchè per l'espressa testimonianza di Tertulliano consta , che la *dottrina tutta* fù profusa col sangue , e depositata dagli Apostoli nella Chiesa Romana , ne viene per diritta , necessaria conseguenza essere *assolutamente necessario* , *che in quella si trovi la verità delle Scritture* , *l'intelligenza delle medesime* , *e tutta*

la

la serie delle verità rivelate. Se non riesce al Comentatore di pervertire anche la Logica, non sò come possa riuscirgli di declinare la forza di una conseguenza, che chiara, e limpida deriva da premesse esposte, e confermate da lui medesimo, come tratte dal puro Testo di Tertulliano.

Crescerà la forza dell' argomento coll' aggiunta de' seguenti riflessi.

I. Che secondo la regola di Tertulliano, ben lungi che le Chiese Apostoliche Matrici, ed Originarie abbiano da dipendere dalle loro propagini, per accertarsi della verità delle dottrine; che anzi debbono queste a tal effetto riferirsi onninamente alle Matrici.

II. Che mancate le altre Chiese Matrici, ed Originarie, la Chiesa Romana è quella, di cui si verifica, che abbia dagli Apostoli ricevuto immediatamente il deposito della dottrina, e l'abbia senza interruzione inviolabilmente custodito in tutta la successione de' tempi.

III. Che, come attesta Monsignor Bossuet nelle *Meditazioni sopra il Vangelo*, in quella per la promessa di Cristo fù stabilita in modo eminente, e particolare la fermezza della Fede a conferma degli altri.

IV. Che però di tutte le Chiese particolari la Chiesa Romana è la sola, che non può mai venir meno, e che se cessasse di essere Cattedra di verità, e divenisse Cattedra di errore, e di pestilenza, la Chiesa Cattolica diverrebbe scismatica, e dispersa, come si dice espressamente nell'Opera *Defens.*P.3.l.10.c.6.

V. Che *se tutte le Chiese formano una sola Chiesa Apostolica*, ciò avviene (come anche dichiara Monsignor Bossuet nel Sermone *sull' Unità*, pronunziato nell' Assemblea del 1782.) per il rapporto essenziale, che hanno colla Sede di Pietro, cui debbono essere invariabilmente unite.

VI. Che vano del tutto, ed illusorio si renderebbe questo punto di unione nella Chiesa Romana, per accertare la fede, e conservare l'unità, qualora col Comentatore se ne voglia ridurre l'efficacia a raccogliere la consanguinità della dottrina dalle voci di tutte le Chiese particolari, che compongono la Chiesa universale.

Imperocchè in primo luogo molte di queste Chiese, e di

quelle massimamente, che fondate furono per via di propagazione, non ebbero da principio l'intero deposito di tutte le verità rivelate, come chiaro apparisce nel punto della Canonicità delle Divine Scritture; onde niuna influenza poteano avere le loro voci per accertare, se tale, o tale libro dovesse riporsi frà le Scritture Canoniche, divinamente inspirate. Adunque vi hà da essere un' altro mezzo, onde abbia da risultare la certezza delle verità rivelate, e mezzo di tale autorità, cui debbano sottoporsi le Chiese particolari per non dipartirsi dall' Unità.

2. Se ad accertare un punto di dottrina rivelata dovesse precedere la consanguinità delle dottrine di tutte le Chiese particolari, come sarebbesi accertata la Consustanzialità del Verbo, la Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlio, l' Unità della Persona, e la distinzione delle Nature in Cristo &c., mentre non mai mancarono Vescovi sparsi sulla faccia della terra, che si opposero alle stesse decisioni de' Concilj Generali, nelle quali pertanto non si scorgea la pretesa richiesta consanguinità?

3. Riconobbe S. Agostino, che per li Rescritti d' Innocenzo I. ultimata rimase irrevocabilmente la condanna dell' Eresia Pelagiana; talchè nell' annunziare al suo Popolo il festoso trionfo della verità, proruppe in quelle memorabili parole: *Rescripta Roma venerunt*; *Causa finita est*. Eppure Vescovi non mancavano aderenti al Pelagianismo; nè per avventura in minor numero (*a*) di quelli, che in tempi posteriori opposti si sono alle dottrine promulgate dalla Santa Sede. Se questi bastano a togliere la richiesta unanimità delle voci, perchè non dirassi lo stesso di quelli? Ora se tutta la forza di un Rescritto Apostolico consiste a notificare la consanguinità della dottrina nell' unanimità, o quasi unanimità delle voci, non potea Innocenzo I. notificare una unanimità, che non esisteva. O dunque avea forza di supplire a quel difetto d' unanimità, o non l' aveva. Se non l' aveva, neppure adunque avea forza di terminare definitivamente la causa, e vanamente avrebbe esclamato S. Agostino: *Causa finita est*. Se poi non ostante la discrepanza delle voci rimase la causa realmente definita in forza del Rescritto Pontifizio, adunque vi ha nel Rescritto una

(*a*) Non potranno gli Avversarj affacciare questa eccezione del poco numero riguardo almeno a Vescovi Donatisti, de' quali 279. sono riferiti; nella conferenza di Cartagine (presso Labb.).

una autorità non dipendente dalla unanimità delle voci, e che anzi nella discordanza di queste ha forza di accertare da qual parte stia la verità.

4. Quando rimproverati vengono i nostri Avversarj della loro disubbidienza a Decreti della Sede Apostolica, tuttocchè accompagnati dal morale universale consenso de' Pastori (quale viene asserito nell' Opera *Defens.* riguardo a Decreti emanati nella Causa Gianseniana) sogliono addurre in loro pretesa giustificazione, che a que' Decreti manca l' unanime consenso, richiesto, secondo essi, a caratterizzare una Dottrina Cristiana; Ora domando, se a favore delle massime di Eybel, e de' suoi aderenti possono essi vantare l' unanime consenso de' Pastori, e delle Chiese sparse sulla faccia della terra? Credo, che no'l diranno: troppo notorio è il comune consenso in contrario. Come dunque possono essi attribuire a siffatte massime il carattere di dottrine Cristiane, mentre loro manca quella unanimità, che è, secondo essi, onninamente necessaria per caratterizzare una dottrina Cristiana?

5. Pare, che non troppo bene si accordino queste due massime, l' una di Tertulliano, che la verità debbasi ripetere dalle Chiese Matrici, ed Orignarie, fondate, ed ammaestrate dagli Apostoli: L' altra propria del Comentatore, che abbia da risultare dalla consanguinità delle dottrine di tutte le Chiese particolari, che pure ne' Matrici sono, nè Originarie, nè fondate dagli Apostoli, nè ammaestrate da essi. Pur troppo si è veduto in ogni tempo, con che facilità si và l'errore propagando di luogo in luogo, e contaminando qual funesto contagio Chiese intere, insieme con loro Pastori. In queste luttuose circostanze dalla Regola di Tertulliano spedito sorge e limpido il mezzo di chiarire la verità, posciacchè volgendo lo sguardo alle Chiese Matrici, ed originarie, ogni dottrina che si ravvisi conforme a quella, che fu in esse depositata dagli Apostoli, sarà vera dottrina; e menzogna degli Uomini dovrà riputarsi ogni dottrina contraria. Per lo contrario volendo seguire la regola della consanguinità delle dottrine, ossia della consonanza delle voci delle Chiese particolari, tuttocchè nè Originarie, nè Matrici, ove queste siano dissenzienti, tolto viene ogni mezzo di accertare la verità. Imperocchè dovendo questo risultare dalla consonanza delle voci, e

questa tolta venendo dal dissenso, manca dunque per necessità quel carattere, che secondo l' accennata Regola può solo distinguere la verità dalla menzogna. In vano direbbesi, che nel dissenso può ancora vedersi qual sia la dottrina conforme a quella delle Chiese Matrici, ed Originarie. Imperocchè domando per qual mezzo possa l' Uomo accertarsi di questa conformità? Se per via dell' insegnamento vegliante in Chiesa Matrice, ed Originaria, adunque si dovrà stare alla voce di una tal Chiesa, secondo la pretta regola di Tertulliano, nè occorrerà di dover dipendere dalla consonanza delle voci di tutte le Chiese particolari, propagate dalle Chiese Matrici. Se poi, secondo l' altra regola, si stabilisce questo mezzo nella consanguinità delle dottrine di tutte quelle Chiese particolari, si ricade nella stessa incertezza, poichè mancando l'unanimità manca il mezzo, per cui si possa giudicare della conformità.

Vanamente del pari si opporrebbe, che pure ne' Concilj Generali le Definizioni risultano dall'unanime consenso de' Pastori delle Chiese, sebbene non Originarie, nè Matrici. 1. ne' Concilj Generali non fu mai attesa l' assoluta consonanza, ed unanimità, o quasi unanimità, delle voci nel senso degli Avversarj, che anzi bene spesso emanarono le Definizioni, non ostante l'opposizione di non pochi Vescovi refrattarj: segno evidente, che la consanguinità delle dottrine di tutte le Chiese particolari non fu da quelli riguardata qual mezzo necessario per autenticare la verità, ossia la conformità delle dottrine con quella, che fu dagli Apostoli depositata nelle Chiese Matrici. 2. le Definizioni de' Concili Generali sempre furono antecedentemente prevenute dall' insegnamento della Cattedra Apostolica, o confermate per l' approvazione della medesima; talchè non ostante il dissenso di alcune Chiese particolari, l' unione delle altre colla Sede Romana pienamente attestava la conformità della Definizione colla dottrina della primaria frà tutte le Chiese Matrici, anzi Duce, e Capo di esse, la sola colla quale, *ob potiorem principalitatem* tutte le altre debbono convenire, e per cui fu da tempi Apostolici *riparata la fede* della Chiesa di Corinto, tuttocchè anch'essa Apostolica, come attesta S. Ireneo. 3. Posto il principio della indefettibilità della Chiesa, principio confessato da tutti, sul cominciare massimamente delle controversie, si conviene anche

da

da tutti non poter mai giuguere l' errore a contaminare l' universalità delle Chiese particolari, sparse sulla faccia della terra. Quindi ne' Secoli passati, allorchè insorsero quelle perniciose novità, che vennero a perturbare la credenza, che quieta, e pacifica si tenea comunemente nella Chiesa, stimossi talvolta opportuno consiglio a vincere, se fosse possibile, l' ostinata pervicacia de' Novatori, l' adunare Concilj Generali, ne' quali più chiara spiccasse agli occhj di tutti, e vieppiù contestata rimanesse, come sempre di fatto avvenne, la morale perseverante unanimità del ceto de' Pastori nell' Apostolico preceduto insegnamento della primaria Chiesa Matrice, con cui tutte le altre debbono convenire, siccome quella, in cui tutta la dottrina fù professa dagli Apostoli, per la cui tradizione si propaga il preconio della verità, secondo l' espresse testimonianze di Tertulliano, e d'Ireneo, e che, come attesta Bossuet, sendo stabilito quale vincolo necessario *uniendae Ecclesiae*, è quella sola Chiesa, che non può mai venir meno, nè cessare di essere Cattedra di verità.

Ella è pertanto una mera illusione l' affettare per una parte di riconoscere stabilito nella Sede Apostolica il punto dell' unione, e toglierle per altra parte tutta quella forza, ed efficacia, ch' è necessaria per conservare l' Unità: l' unanimità non si fa, nè si conserva da se; e ben presto si discioglie, e svanisce, ove chi presiede all' unione sia ridotto al partito di esplorare, senza forza di riunire. Altronde di qual vantaggio può riuscire per l' unione questo diritto di esplorazione, cui pure non si vuole aggiugnere il privilegio di poter fare certa, indubitata fede della esplorata unanimità? Così ricaderà in ciascheduno la libertà, o per meglio dire l' obbligo di rintracciarla da per se, e farsi in tal guisa Giudice della credenza, che deesi prestare all' insegnamento della Chiesa.

E sono questi li sentimenti di Tertulliano, e d' Ireneo? Non dichiarano anzi ben apertamente, come stante la notoria impossibilità di andare in traccia di ciò, che si professa nelle Chiese sparse sulla faccia della terra, l' unico mezzo di stare nell' unità si è il ricorso alle Chiese Originarie, ed a quella segnatamente, in cui fù dagli Apostoli depositata col sangue tutta quanta la dottrina, con cui pertanto tutte le Chiese debbono convenire? Questa prerogativa ripetono essi da quell' autorevole Magistero d'insegna-

gnamento, che coll'intero deposito della dottrina stabilito fu nella Sede di Pietro, perchè da essa, come vincolo dell' unità, si propagasse colla successione de' suoi Pontefici il preconio della verità, e si confondessero i Novatori, che tentano di alterarla. Così la Chiesa Romana è in vero *l' organo della Chiesa universale*, non già in questo depravato senso, che abbia essa da prendere voce dalle Chiese particolari, quasicchè non avesse in se il deposito di tutta la dottrina profusa in essa dagli Apostoli; ma inquanto debbono anzi le Chiese particolari prendere voce da lei, per non dipartirsi dalla dottrina, che si contiene in quel sacro deposito, che le fu affidato, per essere da essa inalterabilmente custodito fino alla consumazione de' Secoli.

ANA-

ANALISI

Del confronto, che fà *l'Autore delle Riflessioni* dopo Launojo.

Tra li Padri, che alla Persona di S. Pietro, applicarono le parole dettegli da Cristo, *Et Super hanc Petram &c.*

E quelli, che le hanno applicate alla Fede, o Confessione di S. Pietro.

AVea Eybel tentato di oscurare la diretta, letterale applicazione delle parole Evangeliche: *Et super hanc petram &c.* alla Persona di S. Pietro, insinuando essere state queste più comunemente applicate da Santi Padri alla Fede, o Confessione di S. Pietro.

Ad isvelare l'insussistenza di questa cavillosa eccezione, fu notato nel Breve, che que' Padri li quali per la mirabile fecondità della Scrittura rivolsero talora la voce *pietra* alla Fede, o Confessione di S. Pietro, non perciò abbandonarono il senso letterale, in cui si riferisce direttamente a S. Pietro, che anzi lo ritennero anche apertissimamente.

Quanto giusta sia, e fondata quest'asserzione, potea l'Autore delle *Riflessioni* facilmente apprenderlo da que' Dottori medesimi, che Ei si fa pregio, sebbene indarno, di contrapporre al Breve. Potea rilevarlo 1. dal ragionato confronto, fatto da Natale Alessandro trà l'una, e l'altra esposizione, dicendo della prima (*a*), ch'ella è *immediata*, *primitiva*, *perpetua*, *sola tramandata dal principio della Chiesa per lo corso de' quattro primi Secoli*, l'altra per l'opposto essere *mediata*, *avventizia*, *temporale*, *nata per occasion data*. 2. dall' applicazione dello stesso Testo alla Sede di S. Pietro nella formola di S. Ormisda, prodotta dallo stesso Autore *Defensionis &c.* (*b*), come certamente ricevuta, ed approvata da tutta la Chiesa.

E chi

(*a*) Dissert. 4. Saec. 1. §. 3. n. 2. (*b*) Part. 3. lib. 10. Cap. 7.

E chi non vede, che una esposizione, la quale *ab initio Ecclesiae* sola ebbe corso per quattro Secoli, porta in se stessa il luminoso carattere di Tradizione Apostolica? Carattere confermato vieppiù ed accertato per l'approvazione della Chiesa in un solenne monumento de' principj del sesto Secolo.

Pure non piace al novello Censore, che si abbia per diretta, e letterale una sì autentica esposizione, e per offuscare il consenso de' Padri accennato nel Breve, oppone di fronte il nome di Launojo, sotto la cui scorta, fattosi ancora più ardito, non dubita di affermare, che „ i Padri li quali presero la voce „ *Pietra* per la persona di S. Pietro, non furono più di XVII., „ e quelli che tennero l'altra spiegazione, intendendo per la pa„ rola *Pietra* la Fede, ossia la Confessione di Pietro, furono „ XLIV. e più „

Sebbene siasi detto nella terza parte delle Osservazioni, diretta contro il nuovo libello, quanto fia più che sufficiente a dileguare quella pretesa illusoria contraddizione fra' Padri, e Padri, non è però, che una siffatta dissonanza, e sì francamente affacciata, non sia per far colpo nell' animo di più leggitori, e per destare in essi una non indifferente curiosità di esserne con più distinto ragguaglio chiariti, e d'intendere partitamente quali Padri si adducono per l'una parte, e quali per l' altra; onde giudicare se sussista in realtà la vantata maggioranza in favore di Eybel di 44. e più voti, contro 17. e non più (*a*).

Un

(*a*) Egli è anche credibile che più leggitori saranno curiosi d'intendere, onde proceda, ed ove miri quel pertinace impegno di *Launojo*, di *Eybel*, e de' loro partitanti di trasportare alla fede, o Confessione di Pietro la promessa, che fu da Cristo letteralmente indirizzata e determinatamente alla persona di Pietro: qual oggetto in ciò si prefiggano, qual pro ne aspettino. Buon per noi che *Launojo* medesimo ci mette sulle vie di rinvenirlo. In questa stessa Epistola (n. 51.) ne fa egli sapere, come Lutero coll' adottare quella terza sposizione, ne prese motivo di scagliarsi benchè inettissimamente contro il Romano Pontefice. All' implacabile odio di Lutero contro il Primato del Pontefice Romano nulla più conveniva, che il rimuovere dalla persona di S. Pietro quella testimonianza, in cui ravvisarono mai sempre i Santi Padri, e Dottori Cattolici un magnifico documento di quell' augusta prerogativa, con cui piacque a Cristo di rimunerare la Confessione del Santo Apostolo.

Non

Un tal ragguaglio richiedendo una discussione, che di troppo avrebbe interrotto il filo delle nostre Osservazioni, ne ha persuaso di riservarlo ad una particolare Analisi, in cui altro non ci

E e siamo

Non vogliono i nostri Avversarj comparire seguaci di Lutero nel prendersela direttamente contro il Primato. Bensì cercano per ogni via di declinarne l'autorità con impugnare, o estenuare i diritti più certi, ed incontrastabili del Primato. Così tentano anch' essi di escludere per quanto possono dalla persona di San Pietro quella per loro molestissima prerogativa, di essere stato egli prescelto da Cristo ad essere la pietra, su cui disegnato avea di fondare la sua Chiesa. Quindi veggendo come dopo il quarto Secolo venne in pensiere ad alcuni Padri di stendere anche alla fede o Confessione di S. Pietro la qualificazione di pietra, e fondamento della Chiesa, si sono a questa di preferenza appigliati, sia per eludere la forza dell' argomento, che dalla letterale, diretta intelligenza del Testo Evangelico spicca in favore del Primato, sia per dedurre dall' altra sposizione una conseguenza quanto conveniente alle loro mire, altrettanto insussistente in se stessa, e ripugnante alla mente di que' Padri medesimi, li quali intesero ben di aggiugnere, mà non già di sostituire una spiegazione all' altra. La conseguenza è, che il fondamento sù cui si regge la Chiesa sia da riporsi nella fede, qual fù bensì confessata per la prima volta da Pietro, mà non come stabilita per tutta la serie de' tempi nella successione di Pietro. Vogliono, che il fondamento sia la fede, o confessione considerata in se stessa; prescindendo anche dall'autorevole Magistero affidato a Pietro, e nella persona di lui a suoi successori in quella Sede, che come Sede di Pietro è perciò stesso centro, e vincolo dell' unità della Chiesa. Hanno coerentemente preteso, che per accertarsi della dottrina della Chiesa non sia da riguardare all' insegnamento, alla predicazione, alla confessione di una Sede più che di un' altra, dovendo indifferentemente aversi per Cattedra Apostolica qual si sia Sede nell'Europa, nell' Asia, nell'Affrica, nell'America, ov'e sia, come piace loro di supporre, insegnata la dottrina Apostolica, e ciò anche senza riguardo a tutte l'esterne visibili apparenze del legittimo Ministero. Nè si avvedono come in tal guisa vengono a ricadere nel sistema di Lutero, e de' Protestanti, da cui pure affettano di volere comparire alienissimi, giacchè ogni Setta pregiandosi d'insegnare la dottrina Apostolica, potrà come pretesa posseditrice della fede, e confessione della fede, lusingarsi con ugual ragione di essere quella Chiesa, che fu da Cristo edificata sulla fede, o confessione della fede.

Quanto siano siffatte massime contrarie all' espressa mente de' Padri, speriamo, che potrà ciascuno facilmente ravvisarlo dimostrato in tutto il corso della presente Analisi, e ciò secon-

siamo proposto, se non di fare, che li Padri rendano essi stessi testimonianza dell'accordo, che regna in quelle loro Sentenze, frà le quali si studia l'impostura d'intrudere, o fare apparire una odiosa discordanza.

Produciamo intanto da principio il passo intero del novello Cen-

secondo l'intendimento non solo di que' Teologi, che diconsi *Romani*, mà di quegli ancora che ei vengono specialmente opposti da nostri Avversarj. Si vedrà come i Padri, li quali dissero essere la Chiesa edificata sopra la fede, o confessione di S. Pietro non intesero disgiungere la confessione dalla voce, che confessò: Che anzi tennero per fermo, e costante, che quella solenne confessione promulgata da principio per voce del primo Pastore, dovea colla stessa voce, perseverante a perpetuità nella propria sua Sede propagarsi per bocca de' suoi Successori in tutta la serie de' tempi. Che i Padri pertanto col proporre una nuova spiegazione suggerita dalle circostanze, non intesero dipartirsi dalla primiera letterale intelligenza, tramandata loro dalla Tradizione de' Maggiori, siccome quella che da tempi Apostolici sola fu intesa nella Chiesa nel corso de' quattro primi Secoli. Si vedrà tale pure essere su questo punto l'intendimento de' Dottori Cattolici, e di quello segnatamente, su cui per la celebrità del nome fanno maggiore fondamento i nostri Oppositori. Sentano pertanto l'Autore *Defens.* Part. 13. l. 8. c. 16. ove apertamente confessa, e conferma, che a S. Pietro fu fatta *vere, & proprie* la promessa di edificare la Chiesa sopra di esso: Che però l'espressioni de' Padri, ove riferiscono la promessa di Cristo alla fede o confessione di Pietro, debbono intendersi *per singularem quemdam respectum ad Petrum, ejusque Successores in Sede Apostolica*: Che quella Sede *pro sui Pontificis Dignitate uniendae Ecclesiae necessaria* (*), è perciò la sola frà tutte le altre, che non può mai cessare di essere Cattedra di verità, la sola, che se venisse meno, caderebbe la Chiesa in dispersione: Essere questa la Cattedra una, e singolare, cui tutte le altre debbono essere inviolabilmente unite &c. &c. Anzi sentano gli stessi Prelati Gallicani dell' Assemblea del 1682., i quali nel notificare agli altri Vescovi la loro dichiarazione con lettera inserita in principio dell'Opera *Defens.* dopo avere citato il celebre passo di S. Cipriano (de Unit. Eccl. p. 77. Edit. Oxon.) *Eum, qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia non esse*, si pregiano di riconoscere, e di venerare la *pietra* della Chiesa nella persona del V. Innocenzo XI. sedente a que' tempi. Ed al certo se fondamento dell' edifizio si è quello, sù cui reggonsi le parti tutte, che appartengono all' unità dell' edifizio, come poter negare l'appellazione di fondamento a quella Sede, cui debbono esser tutte le altre inviolabilmente unite per essere comprese nell' unità della Chiesa?

(*) L. 10 c. 6. c. 6.

Censore ; perchè niuno possa imputarci di averne in menoma parte alterati li sentimenti.

Egli dunque dopo avere premesso, che secondo Launojo non più di XVII. furono li Padri, che stettero per la prima spiegazione, e che per l'altra se ne contano XLIV. e più, passa ad investire quello, ch' ei chiama l'Estensore Romano con questa graziosa ironìa: „ Ora toccherebbe all' E. R. a produrre testi- „ monianze apertissime di tutti questi Santi Padri, acciò ad evi- „ denza constasse, che *Patres ii* abbiano ritenuto *etiam aper-* „ *tissime* quella iuterpretazione, che sola piace al medesimo E. „ Mà se egli non trova altre nuove Opere di questi Santi Padri, „ io posso accertarlo, (*si noti bene*) che sebbene siansi lette, „ e rilette le Opere tutte, che abbiamo dei Santi medesimi, pu- „ re nella maggior parte degli accennati quaranta quattro Padri „ non si è finora incontrato alcun luogo, in cui possa dirsi in „ *qualche maniera* non che *apertissime* indicata la spiegazione „ della voce *Petra* per la persona di S. Pietro. „

E nel §.20. seguente soggiunge immediate: „ al contrario „ non è difficile il provare, che quei Padri, da quali furono spe- „ zialmente a Pietro riferite le parole di Cristo *super hanc pe-* „ *tram*, non ebbero intenzione di parlare della persona sola di „ Pietro, mà della Confessione, ch' egli fece intorno alla Divi- „ nità del Redentore: vale a dire, considerarono S. Pietro come „ quegli, che confessò la Divinità di Cristo, e prima di tutti „ l'annunziò agli Uomini. „

Chiude in fine il §. con questa protesta: „ Non mi ferme- „ rò a trattare di tutti codesti Padri, mà parlerò soltanto de' Prin- „ cipali, quali stimansi Origene, Tertulliano, ed i Santi Cipria- „ no, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Cirillo Alessan- „ drino, Leone Magno. „

Reggendosi pertanto tutta questa mole sull' autorità di Launojo, egli è duopo cominciare dall'esposizione, ch' ei fa de' sentimenti de' Padri intorno al Testo Evangelico, di cui si tratta ; onde anche vieppiù apparirà la superiore abilità del Discepolo sopra quella del Maestro nell' arte di torcere gli oggetti a suo vantaggio, e piacimento.

Adunque Launojo (Epist.7. *Gulielmo Voello* Tom.5. Part.2. pag.99. Colon. Allobrog. 1731.) distribuisce in quattro Classi le

interpretazioni de' Dottori sul Testo di S.Matteo (Cap.16.) *Tu es Petrus, & super hanc Petram &c.*

„ Prima Classis Patrum, & Ecclesiasticorum Tractatorum, „ qui docent, Ecclesiam super Petrum aedificatam esse. „

„ Expositio secunda Patrum, & Ecclesiasticorum Tractato- „ rum dicentium super Apostolos, vel eorum Successores aedi- „ ficatam esse Ecclesiam „.

„ Expositio tertia Patrum, & Ecclesiasticorum Tractato- „ rum, qui dicunt, super petram, id est, super illam fidem, „ quam confessus est Petrus, aedificatam esse Ecclesiam „.

„ Expositio quarta Patrum, & Ecclesiasticorum Tractato- „ rum, qui scribunt aedificatam esse super petra Christum Ec- „ clesiam „.

Non fa motto il Censore in questo parallello della seconda, e quarta Esposizione, che non fanno al caso. Non la seconda, poichè quelli, che dicono essere la Chiesa edificata sugli Apostoli, ed i loro Successori, non negano al certo verificarsi ciò principalmente di S. Pietro, e de' Successori di lui: Non la quarta; poichè chi dice essere Cristo pietra principale dell' edifizio, ben si accorda con chi dice: *Petra, est & Petram facit*, come si esprimono i Padri.

Cosi rimangono la prima, e la terza, che sole entrano nel confronto enunziato dal Censore, e sulle quali ha da raggirarsi la presente discussione.

Li XVII. Padri annoverati da Launoio nella prima sono 1. Tertulliano. 2. Origene. 3. S.Cipriano. 4. Firmiliano. 5. S. Ilario. 6. S.Basilio. 7. S.Ambrogio. 8. S. Epifanio. 9. S. Gregorio Nazianzeno. 10. S.Girolamo. 11. S. Agostino. 12. San Cirillo Alessandrino. 13. S.Leone I. 14. S.Massimo Torinese. 15. Psello. 16. Teofilatto. 17. Eutimio. Notisi primo come in questa prima Classe compresi sono a favore della prima spiegazione que' Padri tutti, che secondo il Censore stimansi li principali, Origene, Tertulliano, i Santi Cipriano, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Cirillo Alessandrino, Leone Magno. Secondo che sebbene Launojo annoveri soltanto questi XVII. a favore della prima spiegazione, non dice però così crudamente, come fa il Comentatore, che non ve ne siano di più (*a*). Li

(*a*) Di San Leone cita Launojo (num. 13.) il passo seguente tratto dalla lettera 75. *ad Leonem Augustum* (156. Edit. Baller.) „ Cum „ ergo

Li XLIV. della terza Classe sono. 1. Eusebio Vescovo Laodicense. 2. S. Ilario. 3. S.Gregorio Nisseno. 4. S. Ambrogio. 5. S.Gio:Grisostomo. 6. S.Agostino. 7. Acacio Vescovo Melitene. 8. S.Ci-

„ ergo Universalis Ecclesia per illius principalis petrae aedificationem facta sit petra, & primus „ Apostolorum beatissimus Petrus „ voce Domini audierit, Tu es Petrus & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, quis est „ nisi Antichristus aut Diabolus, qui „ pulsare audeat inexpugnabilem „ veritatem „ ? Pare che questo solo passo dovesse trattenere Launojo dall urtare contro una verità, che propalata dalla voce di Cristo, non può essere contraddetta; se non da chi non tema di opporsi a Cristo. Vi hanno però altri passi di S. Leone, da quali si hà la stessa sentenza confermata vieppiù ed illustrata. Così [Serm.3. de Natali ipsius Edit. Baller.] dopo avere allegato, cap.2, il Testo Evangelico, *Tu es Petrus, & super hanc Petram &c.* con altri diretti a S.Pietro, segue a dire, c.3. „ Manet ergo dispositio veritatis, „ & beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans, suscepta „ Ecclesiae gubernacula non reliquit. Sic enim prae ceteris est „ ordinatus, ut dum petra dicitur, dum fundamentum pronuntiatur &c. „ Ecco dichiarato, come S. Pietro, col ricevere la denominazione di pietra, ne ricevè anche la fermezza. e con essa *gubernacula Ecclesiae*, di cui fu costituito pietra, e fondamento. Prerogativa, ch' ei non dimise, mà che rimane perseverante in quella sua Sede, nella quale spiega tuttavia il vigore della sua autorità, ed il Magistero della sua voce: *Cujus in Sede sua vivit potestas, & excellit auctoritas. . . . Omnis lingua, quae confitetur Dominum, magisterio hujus vocis imbuitur*. Onde vuole S.Leone, che si riconosca, e si veneri la persona di Pietro nella persona de' suoi Successori; *ut in persona humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo & omnium pastorum solicitudo eum commendatarum sibi ovium custodia perseverat*. E nel fine del Sermone anima i Fedeli di Roma ad un particolare fervore di pietà, per questo motivo, che sono essi specialmente fondati *in ipsa Apostolicae petrae arce*, additando la rocca stessa dell' Apostolica pietra stabilita nella particolare Sede di Pietro, e ciò in virtù della surriferita promessa di Cristo. Così ancora (Epist. 28. ad Flavianum cap.5.) „ ubi Beatus Petrus divinitus inspiratus, & confessione „ sua omnibus gentibus profuturus, „ *Tu es*, inquit, *Christus Filius Dei „ vivi*. Nec immerito beatus est „ pronuntiatus a Domino, & a principali petra soliditatem & virtutis „ traxit & nominis „. Adunque furono determinatamente dirette a Pietro quelle parole, per le quali dalla pietra principale, che è Cristo, trasse *soliditatem & virtutis, & nominis*. Ecco come a S. Pietro direttamente vien riferita la voce *pietra*, in quella celebre Dogmatica lettera di Leone a Flaviano, che fu acclamata qual voce di Pietro da Padri Calcedonesi, qual Simbolo di fede da Padri Gallicani.

8. S. Cirillo Alessandrino . 9. Giovenale di Gerosolima 10. S.Leone I. 11. S. Pier Crisologo. 12. Teodoreto. 13. Un' Anonimo Scrittore nella Catena di Niceta . 14. S. Eucherio di Lione, o *alius quivis* . 15. Felice III. Papa 16. Ormisda R.P. 17. Anastasio Antiocheno . 18. S.Gregorio I. 19. S.Isidoro Hispaleu. 20. Beda . 21. S. Giò Damasceno. 22. Adriano I. 23. Il Concilio Forojuliense sotto Paulino di Aquileja . 24. Cristiano Drutmaro . 25.Giona d'Orleans . 26. Incmaro di Reims . 26. (replicato) Nicolò I. 27. Giovanni VIII. 28. Teofane Cerameo . 29. Teodoro Abucara. 30. Stefano V. 31. Il Concilio Troslejano, 32. Odone di Cluni . 33. Roberto Tuiziense . 34. Innocenzo II. 35. Adriano IV. 36. Urbano III. 37. Cesario Monaco Cisterciense . 38. S. Tommaso . 39. Stefano di Parigi. 40. Alfonso Tostato , 41. Jodoco Clittoveo. 42. Giò Eckio . 43. Renato Benedetto Teologo di Parigi 44. la Chiesa Romana .

Questi XLIV. compajono nell' Epistola di Launojo sotto la denominazione di *Padri, e Trattatisti Ecclesiastici.* Il Comentatore è più franco; Ei li fa tutti indistintamente Padri, nè solo Padri , mà per ben trè volte coll'aggiunta aureola di *Santi.* A lui toccherà giustificare, ove abbia trovato inscritti frà li Padri, e li Padri *Santi* Eusebio Laodicense, Giovenale di Gerosolima, l'Anonimo della Catena di Niceta, Cristiano Drutmaro, Giona d' Orleans, Incmaro di Reims; Teofane Cerameo, Teodoro Abucara, il Monaco Cesario, Stefano di Parigi, Giodoco Clittoveo &c. Sono questi Scrittori , qual più , qual meno accreditato , non però tali da dovere conciliare alle loro sentenze quella ossequiosa deferenza, che si presta, e si dee alla Veneranda autorità de' Santi Padri . Ha per avventura creduto il Censore sbalordire la fantasia de' leggitori men cauti colla fastosa mostra di XLIV. e più Padri ; mà dovea riflettere, che la frode scoperta rende cauti auche i più semplici .

Comunque sia , dice il Censore , che si sono lette , e rilette le Opere tutte , che abbiamo , di que' 44. Padri , che però se non riesce all' E. R. di trovare nuove Opere de' medesimi , può egli accertare , non essersi finora incontrato nella maggior parte di essi alcun luogo , in cui possa dirsi in qualche maniera indicata la spiegazione della voce *Pietra* per la persona di S. Pietro . Ma qui potranno facilmente anche i più semplici ravvisare quell' ambi-

biguità di linguaggio, ch' è solita prenunziatrice di frode, e d'inganno. *Se si sono lette, e rilette le Opere tutte, che abbiamo di que' Santi*, perchè poi ristringersi a dire, non essersi finora incontrato *nella maggior parte* di essi alcun luogo indicante la spiegazione relativa alla persona di S. Pietro? Chi ha lette, e rilette le Opere *tutte*, ha dovuto vedere quello, che vi ha, o non vi ha; e non solo nella maggiore, ma anche nella minor parte. Adunque, o non ha incontrato in alcuna parte luogo indicante *in qualche maniera* la suddetta spiegazione, e dee dirlo risolutamente di tutte, senza ristringersi di soppiatto alla maggior parte, o ne ha incontrato di que' luoghi, almeno in qualche parte, e perchè non confessarlo da Uomo leale, ed onesto, e così liberare l' E. R. dalla molestia di dover cercare nuove Opere di que' Santi Padri?

Ben si vede, che ha temuto il Censore di troppo compromettersi con asserire francamente niun luogo incontrarsi in que' 44. Padri, che favorisca l' esposizione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Bisognava cautelarsi ad ogni evento, in cui venisse a prodursi per avventura un qualche passo in contrario. Questa cautela ha egli creduto procacciarsela coll'aggiunta modificazione della *maggior parte*. Mà oltre l' incongruità di una tale restrizione dopo la millantata lettura delle Opere tutte, come non si è avveduto di essersi chiuso a se stesso questo misero sutterfuggio, con avanzare sotto nome di Launojo, che più di 17. non furono li Padri, che la voce *pietra* presero per S. Pietro? Imperocchè a convincere di errore una tale asserzione, non è punto necessario, che venga la maggior parte de' 44. ad ismentirla; basta la minore parte, ed anche un solo, in cui si trovi espressa quella sposizione, per verificare contro il Censore, che più di 17. furono li Padri, che la voce *pietra* presero per S. Pietro.

Noi non vogliamo arrogarci un vanto, che in realtà non ci compete, di aver lette, e rilette le Opere tutte quante di que' 44. Padri, o *Trattatisti* Ecclesiastici. Mà senza bisogno di nuove Opere la stessa Epistola di Launojo potea riscuotere il Censore da quella sua, non sò se mi abbia a dire, sonnacchiosa, o maliziosa innavertenza. Certamente in qnella *maggior parte*, cui egli sì sconciamente si ristringe dopo la vantata lettura di *tutte*, debbono essere compresi quelli almeno frà i 44. Padri, ch' egli stesso appre-

presenta come i principali, ed a quali perciò si protesta di essersi anche particolarmente ristretto. Questi sono, oltre Origene, e Tertulliano, li cinque Santi Padri, Ilario, Ambrogio, Agostino, Cirillo Alessandrino, Leone Magno. Come mai dunque hà potuto avvenire, che chi ha lette, e rilette le Opere di questi splendidi luminari della Chiesa, non siasi incontrato in alcuno di que' passi, che furono rilevati da Launojo stesso, e per i quali furono da esso posti nella prima Classe di quelli XVII., i quali *docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse*?

Nè a disimpegno del Censore può valere la puerile astuzia, con cui mette innanzi, che i Padri, li quali presero la voce *pietra* per S. Pietro, non intesero parlare della sola persona di Pietro, ma della Confessione di esso, in quanto confessò a nome di tutti, ed il primo fu ad annunziare la verità confessata. Non seppe giugnere del tutto fino a questo segno lo scaltro avvedimento di Launojo, che altrimenti si sarebbe dispensato di formare una Classe a parte de' Padri, che stanno per la prima esposizione, potendoli sì agevolmente trasferire alla Classe de' 44., che stanno secondo lui, per la fede, o confessione di S. Pietro. Mà checchesia di Launojo, e delle sue contraddizioni, che vuole significare il Censore, con avvertire che que' Padri non intesero parlare della sola Persona di S. Pietro? Forse che non intesero parlare di Pietro, come Uomo privato, come Simone figliuolo di Giona? E chi fu mai il preteso Ildebrandista, che così abbia inteso parlare di S. Pietro? Parlano i Padri della persona di Pietro, mà di Pietro rivestito da Cristo, come di nuovo nome, così di nuova virtù, di nuovo carattere. Parlano anche della Fede, e Confessione di lui, mà o inquanto questa gl' impetrò da Cristo l' eccelsa prerogativa di essere fatto da lui pietra della Chiesa, come espressamente trà gli altri S. Ilario; o inquanto fu in esso stabilito, e radicato à perpetuità l' autorevole Magistero della dottrina professata da lui, e confessata, non per altrui delegazione, o suggerimento, mà per superiore illustrazione, ed instinto dal Padre de' lumi. Parlano di Pietro, come quello, cui Cristo comunicò la stabilità della pietra con imporgliene il nome, e con aggiugnervi l' ordine di confermare i suoi fratelli, cioè, come spiega il Catechismo di Colbert, (*affermir*) di stabilirli, assodarli, consolidarli nella fede, e nella religione. Parlano di Pietro come fondatore

di

di quella eterna Cattedra (così si esprime Monsignor Bossuet), che per la promessa di Cristo non può mai cessare di esser Cattedra di verità, e che se venisse ad infettarsi di errore, e diventasse Cattedra di pestilenza, come il sono miseramente divenute tante altre Cattedre Apostoliche, caderebbe la Chiesa in dispersione, e diverrebbe Scismatica, il che non è possibile. In somma nell' accennare la fede, o confessione di Pietro, si comprende apertissimamente, che parlano di quella fede, il cui Magistero fu radicato in Pietro, fatto pietra, e fondamento della Chiesa, inquanto fu costituito principale depositario della fede, e della confessione, sù cui si regge la Chiesa.

Rimarranno pienamente giustificate queste asserzioni per le testimonianze, che verremo arrecando de' Padri medesimi. Intanto fia bene il produrne un mallevadore, che non possa decentemente ricusarsi da nostri Avversarj. Sarà questi lo stesso Monsignor Bossuet (Meditazioni sopra il Vangelo, Tom. 9. Parigi 1749.) ivi spiegando (pag. 419.) la promessa fatta da Cristo a S. Pietro nel dirgli, *Tu es Petrus &c.*, la và egli con acconcia parafrasi spiegando in questi termini: Hò cangiato il tuo nome di Simone in „ quello di Pietro per segno della fermezza, che io ti voglio co„ municare, non solo per te, ma ancora per tutta la mia Chie„ sa, imperocchè io la voglio edificare sù questa pietra„. (Notisi „ la voce *pietra* direttamente applicata alla fermezza comunicata „ da Cristo a S. Pietro.) E segue: Io voglio mettere in te in un „ modo eminente, e particolare la predicazione della fede, che „ ne sarà il fondamento„. (Notisi, che la predicazione della fede è quì anche detta da Bossuet fondamento della Chiesa. Ma in qual maniera? Inquanto fu questa in modo eminente, e particolare, e con invariabile fermezza riposta in Pietro, non solo per esso lui, ma anche per tutta la Chiesa.) „ La fede di Pietro (segue il Pre„ lato) cioè quella, ch' egli ha predicata, e confessata, e lascia„ ta in deposito nella sua Cattedra, e nella sua Chiesa, che vi „ si è sempre inviolabilmente conservata, è sempre stata il fon„ damento della Chiesa Cattolica„. Che però se la confessione, o predicazione della fede è fondamento della Chiesa, inquanto posa sulla fermezza comunicata da Cristo a S. Pietro, certo è, che per questa fermezza fu egli costituito pietra della Chiesa, non potendosi negare il nome di pietra fondamentale a quello, sù cui posa

il fondamento della Chiesa. Quindi è che Bossuet attribuisce indistintamente questa denominazione di fondamento or alla fede, o confessione di Pietro, or a Pietro stesso, per cui dovea la fede perpetuarsi, e confermarsi nella Chiesa. Ed a questo proposito fa egli due importanti osservazioni, l'una che sebbene S. Giovanni veduto avesse non meno che Pietro i segni della Risurrezione di Cristo nel Sepolcro, ed avesse creduto, pure trà Discepoli non si parlava che della testimonianza di Pietro, che dovea confermarli; l'altra, che aggregati che furono da Pietro i Gentili alla Chiesa nella persona del Centurione Cornelio, i Discepoli appresero da S. Pietro l'effusione dello Spirito Santo sopra i Gentili, e *furono confermati per la sua parola ne' veri sentimenti*. Spiegate in tal guisa le due maniere di dire, che fondata sia la Chiesa sopra S. Pietro, oppure sulla fede o confessione di S. Pietro, ricadono le due espressioni in una perfetta sinonimia di significato, come già osservò Bellarmino, e l'uno e l'altro senso s' includono scambievolmente.

Questa speciale relazione della fede, o confessione della fede al Magistero di Pietro, si manifesta di due maniere negli Scritti de' Padri: molte volte espressamente in forza de' termini; altre volte con argomento equivalente, che ben avvertito che sia, servirà di scorta, e di lume a far capire l'intendimento de' Padri nel riferire, che fanno talvolta le parole *super hanc petram* alla fede, o confessione di Pietro. Adunque semprecchè i Padri nell' appresentare la Chiesa fondata sulla fede, o confessione della fede, non solo ne parlano come di fede, o confessione di Pietro, mà dippiù rilevano qualche speciale prerogativa di preminenza, che da essa, e dalla promessa, che venne appresso, derivò in Pietro, egli è segno manifesto, che la promessa riferiscono direttamente alla persona, cui in virtù di essa attribuiscono quella speciale prerogativa, e che però intendono per fondamento della Chiesa, non la fede, o confessione in astratto, ma la fede o confessione aderente a quella prerogativa di solidità, che riconoscono essere derivata in Pietro in virtù della promessa, con cui piacque a Cristo rimunerare la fede, e confessione di Pietro. Laonde a chi voglia posatamente considerare le autorità de' Padri, chiaro apparirà, che non solo erra il Censore nella pretensione, che da Padri, li quali direttamente a S. Pietro riferiscono le parole di Cristo, il San-

Santo Apostolo sia stato semplicemente considerato, *come quegli, che confessò la Divinità di Cristo a nome degli altri, e prima di tutti l'annunziò*, mà che per l' opposto da quegli stessi, che alla fede o confessione le riferiscono, fu questa considerata, non come disgiunta da Pietro, ma come consolidata nel Magistero dell' insegnamento conferitogli da Cristo. Cosicchè lungi che li Padri della prima classe possano, come vorrebbe il Censore, detrudersi nella terza Launojana, che anzi li Padri, e Trattatisti di questa, sanamente intesi debbono con tutta ragione riportarsi nella prima, siccome imprendiamo à dimostrarlo partitamente nel decorso della presente Analisi.

Due sono li punti, che ne porge il Censore da dover discutere. 1. Se sussista, che negli accennati 44. Padri, de' quali dice essere state lette, e rilette le Opere tutte, luogo non s' incontri, almeno nella *maggior parte*, ove possa dirsi in *qualche maniera* indicata la spiegazione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. 2. Se sussista, che più di 17. non siano li Padri, che stanno per quella spiegazione. Quando il Censore voglia stare al suo Launojo, egli è di già condannato sul primo punto; mentre cinque almeno dei 44., e questi certamente Santi, e dippiù riconosciuti dal Censore come principali, de' quali si è preso pertanto a voler trattare particolarmente, vengono da Launojo medesimo adottati nella prima Classe, frà quelli, che *docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse*. Mà ciò non basta; la causa della verità esige, che l' impostura si sveli per espresse testimonianze di que' Padri, e Trattatisti medesimi, che da Launojo furono prodotti in contrario. E per procedere con maggiore chiarezza premetteremo, per isbrigarcene, le trè citazioni, nelle quali ne lascia Launojo nell' incertezza, e nell' oscurità, circa le Opere, e gli Autori. Passeremo indi successivamente agli altri, distinguendoli per ordine di gradi, o di età, e cominciando da Romani Pontefici, che sono fuor di dubbio li più autorevoli.

EUSEBIO ALESSANDRINO

L' ANONIMO della Catena di Niceta, EUCHERIO, di Lione, *seu alius quivis*.

Laun.n.1. „ EUsebius Alexandrinus, Laodicensis Episcopus in „ homilia de Resurrectione, ubi colloquentem cum „ Petro Filium Dei facit: *Ne timeas: quod promisi impleo, su-* „ *per fidem tuam, quae sit petra, aedificabo Ecclesiam meam.* „ Haec apud Judocum Coccium in libri de Summo Pontifice „ articulo tertio. Auctorem hunc alibi videre mihi non li- „ cuit. „

Judoco Coccio nell' Opera intitolata: *Thesaurus Catholicus &c.* Colon. 1619. lib.7. *de Hierarchia Ecclesiae, & Summo Pontifice*, premessa la seguente Tesi per argomento dell' articolo quarto: *D. Petrum Ecclesiae universae Principem, & Pastorem ab ipso Christo Salvatore constitutum esse*, adduce in primo luogo quelli, che *negant*, e sono trà gli altri Marsilio di Padova, che *asserit D. Petrum immediate a Deo nullam habuisse super reliquos Apostolos aut Christi Discipulos jurisdictionem, aut potestatem, qua eos vel in Sacerdotali Officio ordinaret, vel ab eo segregaret, vel aliquo mitteret ad suum officium exercendum*: Martino Lutero: *Omnes Apostoli aequales fuerunt Petro, & nullum eorum ipse elegit, fecit, confirmavit, misit, aut aliquid illi mandavit*. Giò.Calvino, il quale *asserit Petrum fuisse unum ex duodecim, parem reliquis, socium, non Dominum, neque aliud posse colligi ex Scripturis*.

Adduce poscia Coccio quelli, che *asserunt*, e sono 1.*Sacrae Litterae*. 2. *Patres Graeci*. 3. *Patres Latini*. Trà li Greci adduce (sotto l'articolo quarto, e non terzo) quell' Eusebio Alessandrino senza darne alcuna ulteriore contezza; riferiremo l'intera citazione alquanto troncata da Launojo: „ Eusebius Alexan- „ drinus *Homil. de Resurrectione*, explanans illud: *Dicite Di-* „ *scipulis ejus, & Petro*: Veni, inquit, ne timeas, nihil tibi „ de gloria Apostolici Chori minui, non te a dignitate removi, „ non feci te secundum infra alterum, non dedi alteri claves, „ ne timeas, quod promisi impleo. Super tuam fidem, quae sit „ petra

„ petra, aedificabo Ecclesiam meam: ἐπὶ τῇ πέτρᾳ μείνῃ σὺ πίστει &c. „ Espressione che indica la fede inquanto raffermata in Pietro; talchè neppure questo passo vale a provare l'intento di Launojo: giacchè ben si sà, che se Pietro fù costituito pietra della Chiesa, il fù per l'immobilità della fede stabilita in Lui, e nella Sede di Lui. Sono altronde ben osservabili in quel passo le parole ommesse da Launojo, *non dedi alteri Claves*; dalle quali si scorge come Eusebio riconobbe le chiavi date determinatamente a S. Pietro: Che però se quell' antico Vescovo riconobbe diretta propriamente a S. Pietro la seconda parte della promessa, *Tibi dabo Claves*, può dubitarsi, che non abbia riconosciuta diretta del pari propriamente a Pietro la prima parte, *& super hanc petram*, contenuta nelle parole antecedenti nel medesimo Testo Evangelico, Matth. 16. v. 18. e 19.?

Mà quì oltre la poca esattezza nel citare, si scuopre ad evidenza l'infedeltà di Launojo nel riferire. Si prende egli ad esporre *hinc inde* per una parte la Tradizione de' Padri, e Dottori, che a S. Pietro riferiscono la voce *pietra*, e per altra parte la Tradizione di quelli, che la riferiscono alla fede, o confessione di Pietro. Eppure avendo sotto gli occhj una lunghissima serie di autorità riportate da Coccio, prescieglie quel solo passo dell'Eusebio Alessandrino, che pure tutto il più può dirsi alquanto ambiguo, ed affatto dissimula le tante, e tante altre testimonianze di Padri, e Dottori, sì Greci, che Latini, prodotte nello stesso luogo, dallo stesso Coccio, nelle quali la voce *pietra* viene applicata direttamente a S. Pietro. Suppliremo noi a suo luogo, se non in tutto, che troppo in lungo anderebbe l'enumerazione, almeno in qualche parte, e quanto basti perchè appaja, che fede si meriti Launojo nelle sue asserzioni.

Laun. n. 13. „ ANONYMUS Scriptor in Catena Nicetae Epi- „ scopi Serrarum super Matthaeum: *Petram fidei confessionem vocavit. Cum autem supra hanc aedificari nunciatur, inde ostendit, multos jam futuros, qui in eum credent.*

Anche qui mancano le parole immediate seguenti: *Ac Petri mentem excitat, efficitque Pastorem.* Se Cristo col dire, *& super hanc petram &c.* costituì Pietro Pastore della Chiesa *effecitque Pastorem*, adunque Cristo a Pietro diresse particolarmente quelle parole; sendo ben manifesto, che Pietro non potea conseguire

una

una tale prerogativa, in virtù di una promessa, che non fosse stata singolarmente a lui fatta. Inoltre ommette Launojo un passo del Grisostomo pure anche ivi registrato da Niceta: „ Haec „ enim solius Dei propria sunt, peccata solvere, ac immobi- „ lem Ecclesiam in tanto fluctuum impetu reddere, hominem- „ que piscatorem omni petra ostendere firmiorem, toto terra- „ rum Orbe bella movente, haec se daturum promisit &c. „ L'immobilità della Chiesa ivi si fonda sulla fermezza della pietra promessa ad un Uomo pescatore.

Laun.n.14.= *EUCHERIUS Lugdunensis Episcopus, seu alius quivis in homil. de Natali Sancti Petri*: „ Et ego dico tibi, „ quia tu es Petrus &c. Tu dicis, & verum dicis, quia ego sum „ Christus Filius Dei vivi. Et ego dicò tibi, quia tu es Petrus, „ fide fortior, & doctrina stabilior. Nisi enim in hoc nomine „ fortitudinem, & stabilitatem Christus intellexisset, quare ea „ quae sequuntur, protinus addidisset dicens, & super hanc pe- „ tram aedificabo Ecclesiam meam? Si Petrum non intelligis pe- „ tram, respice; Petra autem erat Christus. Sic igitur a Petra „ Petrus, sic a Christo Christianus. Videamus itaque quid sit, „ & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Super hanc „ petram, quam tu modo docuisti dicens: Tu es Christus Filius „ Dei vivi: Super hanc petram, & super hanc fidem aedificabo „ Ecclesiam meam &c.„

Dice l'Autore dell' Omelia esser la Chiesa edificata sopra la Pietra (Cristo) e sopra la Fede, che fù confessata da Pietro. Mà non perciò tralascia di fare anche l' applicazione della voce *pietra* a S. Pietro, e di attribuirgli la fermezza, e solidità, ch'è propria della pietra. Nè l'una sposizione, come si è diggià spiegato, si oppone all'altra. Dice l'Autore, che in virtù del nome imposto da Cristo a Pietro, fù fatto questi *fide fortior, & doctrina stabilior*, posciacchè Cristo intese comprendere in quel nome la fortezza, e la solidità della pietra; E tutto questo il dice propriamente di Pietro. Soggiunge, che siccome il Cristiano è denominato tale da Cristo, così Pietro dalla Pietra, che è Cristo: *Sic igitur a petra Petrus: Sic a Christo Christianus*. Ora siccome la denominazione di Cristiano, tratta da Cristo, importa un carattere, che tale costituisce il Cristiano, così la denominazione di Pietro, tratta da Cristo inquanto Pietra, importa

porta quello speciale carattere di fortezza nella fede, e di stabilità nella dottrina, che l'Autore dell' Omelia riconosce in San Pietro: Fermezza, e stabilità per cui si verifica in lui il carattere non già di Pietra principale, che tale è Cristo solo, mà di pietra secondaria, fatta tale da Cristo, con iusondergli la fermezza, e stabilità, che sono la propria distintiva qualità della pietra.

E' stato lungo tempo controverso qual sia l'Autore di quelle Omilie. Nella Biblioteca de' Padri di Lione Tom.6. pag.686. si legge in una nota: „ Bruno Astensis, Episcopus Signinus, se„ quentium 145. homiliarum auctor esse videtur, juxta Cassi„ nenses, & Vaticanos Indices, & ex fide Petri Diaconi Cassi„ nensis Bibliothecarii „ Qual sentimento vien confermato e più ampiamente illustrato nella Prefazione del *Comentario* del Santo sopra i Vangeli, dato in luce a pubblico benefizio dall' Eño de Zelada: „ Nunc plane res perspecta atque cognita haberi debet, „ quando, unde ortum homiliae habuerint diserte apparet, eas„ que praeter Cassinenses Codices, asserunt Brunoni quotquot „ extant horum Commentariorum Codd. mss. insignes, & pro„ bati, Parisienses, Taurinensis, Romanus. „

Comunque sia, l'Autore dell'Omilia citata da Launojo spiega ben chiaro il suo sentimento intorno alle prerogative del Primato conferito da Cristo a S. Pietro, nell' Omilia che precede immediatamente, *in Vigilia S. Petri*. „ Prius agnos, deinde „ oves commisit ei: quia non solum Pastorem, sed Pastorum „ Pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus Agnos, pascit „ & Oves: pascit filios, pascit & matres: regit & Subditos & „ Praelatos. Omnium igitur Pastor est, quia praeter agnos, & „ Oves in Ecclesia nihil est: „ Si guardano i nostri Avversarj dal citare siffatti passi.

Ora veniamo all'ordine prefisso sopra, cominciando, come si è detto, da Romani Pontefici. Dieci ne annovera Launojo, oltre S. Leone, che ripone egli pure anche trà li 17. della prima Classe, e sono Felice III., Ormisda, Gregorio I., Adriano I., Stefano V., Nicolò I., Giovanni VIII., Innocenzo II., Adriano IV., Urbano III.

FE-

FELICE III. (PP. an. 483.)

Laun.n.15. „ FElix Papa III. in Epistola V. ad Zenonem Im-
„ peratorem : *Cum ipse* (Petrus) *dixisset ad Dominum. Tu es Christus filius Dei vivi, ab ipso audire meruit: Beatus es Simon Barjona, quia caro, & sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in Coelis est, & super ista confessione aedificabo Ecclesiam meam.*

Da questo Santo Pontefice comincierà ad apparire, come i Padri, li quali talvolta la voce *pietra* rivolsero alla Confessione di S.Pietro, non solo non abbandonarono la letterale sposizione, per cui si riferiscono a S.Pietro medesimo; ma la ritennero, ed anche apertissimamente; il che preghiamo, che si osservi in altre numerosissime testimonianze, che si produrranno in questa Analisi.

Adunque Felice III. nella lettera Sinodale *ad Clericos, & Monachos Orientales* del Concilio Romano II. di 77. Vescovi, adunato da esso per la condanna de' due Legati prevaricatori, Vitale, e Miseno, (Labb. Tom. 5. col. 247.) „ Quoties intra „ Italiam propter Ecclesiasticas causas, praecipue fidei, colli- „ guntur Domini Sacerdotes, consuetudo retinetur, ut Successor „ Praesulum Sedis Apostolicae ex persona cunctorum totius Ita- „ liae Sacerdotum, juxta solicitudinem sibi Ecclesiarum omni- „ bus (omnium) competentem cuncta constituat, qui Caput est „ omnium; Domino ad beatum Petrum Apostolum dicente: *Tu* „ *es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,* „ *& portae inferi non praevalebunt adversus eam.* Quam vocem „ sequentes trecenti decem & octo Sancti Patres apud Nicaeam „ congregati, confirmationem rerum atque auctoritatem Sanctae „ Romanae Ecclesiae detulerunt: Quam utramque usque ad ae- „ tatem nostram Successiones omnes, Christi gratia praestante „ custodiunt. „ Non può essere più chiara l'applicazione del Testo Evangelico alla persona stessa di S. Pietro.

Inoltre rispondendo Felice III. a Flavita Vescovo di Costantinopoli, che gli avea spediti suoi Legati sull' affare di Acacio (Epist. 13. presso Labb.) scrive: „ Dum scilicet ad Apostolicam „ Sedem regulariter destinatur, per quam largiente Christo om-

„ nium

„ nium solidatur dignitas Sacerdotum. Quod ipsae Dilectionis „ tuae litterae Apostolorum summum, *petramque fidei*, & Cae- „ lestis dispensatorem Mysterii, creditis sibi clavibus, beatum „ Petrum Apostolum confitentur. „ Professava Flavita nelle sue lettere di riconoscere in S.Pietro il Sommo frà gli Apostoli, la pietra della fede, il dispensatore de' Celesti Misterj. E Felice non solo approva l' attribuzione fatta dal Vescovo a S. Pietro di *pietra della fede*, e di dispensatore de' Divini Misterj; mà ancora dalla solidità di quella pietra stabilita nella Sede di Pietro ripete la fermezza, sù cui si regge la dignità di tutti li Sacerdoti: *Per Apostolicam Sedem largiente Christo omnium solidatur dignitas Sacerdotum*. Sentimento ch' ei conferma (Epist. 7. al Vescovo Vetranione presso Sirmondo) colla testimonianza de' più chiari luminari, come ei dice, del Popolo Cristiano, di que' Reverendi Maestri delle Chiese „ quos merita virtutum suarum usque ad „ confessionis gloriosissimas palmas, & martyrii fulgentes extu- „ lere coronas (qui) ad illam Sedem, quam Princeps Apostolo- „ rum sederat Petrus, sui Sacerdotii sumpta principia repleti „ Christi caritate mittebant, *suae inde soliditatis gravissima firmitatis roboramenta petentes*.

Che se dall'unione colla Sede che è *pietra della fede*, prendono i Sacerdoti la fermezza, che gli stabilisce legittimi Pastori delle lor Chiese, consentaneo è che la perdano, qualunque volta da quella si disgiungono, ed è ciò, che coerentemente dichiara, lo stesso Pontefice (Epist. 14. all'Archimandrita Talassio presso Labb.) „ Sicut per professionem Catholicam Sedis Apo- „ stolicae formam secutus es, ut te a damnata comunione su- „ spenderes: ita beati Petri sequi debetis exemplum, ut quando „ ejus auctoritate fuerit relata communio, tunc eis tuum nove- „ ris miscendum esse consortium . . . . Neque posset cum eo „ sociari communio, cujus adhuc a nobis nec honor probatur „ esse susceptus, nec fides, neque intentio comprobata. Ex- „ pectet ergo Dilectio tua, Sedis Apostolicae jussionem, & sic „ Ecclesiae Constantinopolitanae sacra se communione conjun- „ gat, si in participatione B.Petri, & Catholicae veritatis desi- „ derat permanere. „ E nella seg. Epist. 15. al Vescovo Vetranione: „ Ne Petrum (detto *Mongo* Pseudo Vescovo Alessandrino) „ quisquam legitime credat esse purgatum, qui non a

„ Beati Petri Apostoli Sede receptus est, qua fuit mandante de-
„ jectus „ Sentenza che ben chiaramente conferma ciò, che già scrisse il grande Ambrogio, che dalla Sede Apostolica si diffondono *in omnes* i diritti della veneranda comunione.

Cita Launojo la lettera quinta di Felice a Zenone, mà tace la lettera quarta allo stesso Imperatore, ove approva, e commenda il cattolico sentimento, che manifestato gli avea l' Augusto nelle sue lettere, con riconoscere in S. Pietro *petram fidei*. „ Cujus etiam litterarum me refovet intentio, qua sicut decet „ Christo placere nitentem, & Summum Apostolorum beatum „ Petrum, & *petram fidei esse* non tacuit, & eidem Mysterio- „ rum claves creditas fuisse caelestium prudenter struxit. „ Ecco la suddetta spiegazione chiaramente adottata non solo dal Papa S. Felice III., mà ancora dal Vescovo Costantinopolitano Flavita, e dall' Augusto stesso, il che ben dimostra, quanto ella diffusa fosse, e radicata nella Chiesa.

ORMISDA (PP. an. 514.)

Laun. n. 16. „ HOrmisda Romanus Pontifex in Commonitorio, „ quod Ennodio, & Fortunato Praesulibus Con- „ stantinopolim ablegatis dedit: *Sancti Patres, qui ita constituerunt beati Petri Apostoli fidem secuti sunt, per quam aedificata est Ecclesia Christi*. Quibus verbis alludit ad locum „ Matthaei.

Abbiamo poc' innanti accennata la formola dettata da questo Santo Pontefice. Mà per non lasciar luogo agli Avversarj di eluderne tutta la forza relativamente alla suddetta spiegazione, stimiamo doverla riportare, come è riferita nell' Opera *Defens.* Part. 3. l. 10. c. 7. „ Sancti Hormisdae ac Justini Augusti tempore, „ Ecclesiae Orientales hanc adversus Acacium Eutychetis defen- „ sorem, a Beatissimo Papa missam formulam jussi subscripse- „ runt: *Prima salus est, rectae fidei regulam custodire, & a Patrum traditione nullatenus deviare; quia non potest Domini nostri JESU CHRISTI praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus; quia in Sede Apo- „ stolica immaculata est semper servata Religio*. Ergo ut sem- „ per servaretur ad haec Christi promissa referunt. „ Se

Se dalla promessa di Cristo, *& super hanc petram &c.* ripetono e Papa Ormisda, e le Chiese Orientali, che siasi sempre conservata; e sia per conservarsi sempre, come dice l'Autore, immacolata la Religione nella Sede Apostolica, adunque e Papa Ormisda, e le Chiese Orientali, a questa Sede Apostolica manifestamente riferiscono la promessa di Cristo, *& super hanc petram &c.* in virtù della quale riconoscono in essa il privilegio di conservarsi sempre immacolata. „ Subdunt postea: *Unde sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, & praedicantes ejus omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam Sedes Apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra, & vera Christianae Religionis soliditas* (ecco ben apertamente confermata la solidità proveniente dalla promessa di Cristo) = *promittens etiam sequestratos a communione Ecclesiae Catholicae, id est, non in omnibus consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda Mysteria. Hanc autem professionem meam propria manu scripsi, & tibi Hormisdae sancto, & Venerabili Papae Urbis Romae obtuli.* „ Atque haec professio ab Hormisda Pontifice dictata, ab omnibus „ Episcopis Orientalibus, eorumque antesignanis Constantino- „ politanis Patriarchis est recepta. Qua de re Occidentales Epi- „ scopi, praesertim Gallicani, multum in Domino collaetantur, „ ut certum sit, hanc formulam a tota Ecclesia Catholica com- „ probatam. „ Come dunque potrebbe lusingarsi di essere veramente Cattolico un Vescovo, che non si volesse prestare ad una formola approvata da tutta la Chiesa Cattolica?

Aggiungiamo un tratto della lettera dell' Imperatore Anastasio allo stesso Papa Ormisda (Labb. T. 5. Col. 561.) nella quale riconosce, come Iddio in S. Pietro *fortitudinem Ecclesiae suae constituit*. Ivi anche trovasi inserita trà le lettere di Ormisda la supplica diretta all' Imperatore Giustino *ab Hierosolymitanis, & Antiochenis, & secundae Syriae Clericis, & Abbatibus &c.* in cui dicono: „ Sapientes Ecclesiae Doctores, salutarem aquam „ fidei haurientes, omnem Sanctam Dei Ecclesiam irrigaverunt, „ quae in petra Summi Apostolorum subnixa rectam, & inflexibilem confessionem custodiens fiducialiter cum eo ad Uni- „ genitum Filium Dei exclamat omni tempore, dicens: *Tu es* „ *Christus Filius Dei Vivi*. „ Ecco apertamente dichiarato,

come la Santa Chiesa di Dio conserva in ogni tempo la retta, ed inflessibile confessione della Fede; cioè inquanto ella è *subnixa* sulla pietra del Sommo frà gli Apostoli.

S. GREGORIO M. (PP. an. 590.)

Laun.n.18.„ GRegorius I. in libri III. Epistola 33. ad Theo-
„ delindam Reginam: *in vera fide persistite, & vitam vestram in petra Ecclesiae, hoc est, in confessione beati Petri Apostolorum Principis solidate.*

Da uomini perfidi si era tentato di sollevare nell' animo di quella pia Regina qualche nebbia di sospetto contro la purità dell' insegnamento della Chiesa Romana. Nebbia che si prende il Santo Pontefice a dileguare in quella lettera, (che è la 38. del lib.4. Ediz. Maur.) „ Cum itaque integritatem nostram ex aperta „ mea traditione, seu professione cognoscitis, dignum est, ut „ de Ecclesia beati Petri Apostolorum Principis nullum ulterius „ scrupulum dubietatis habeatis: Sed in vera fide persistite, & „ vitam vestram in petra Ecclesiae, hoc est, in confessione „ beati Petri Apostolorum Principis solidate: ne tot vestrae la- „ crymae tantaque bona opera pereant, si a fide vera inveniantur aliena. „ Dalle parole antecedenti, ommesse da Launojo, egli è chiaro, che il Santo Pontefice esortava la Regina a deporre ogni scrupolo di dubbiezza intorno all' insegnamento della Chiesa Romana, ed a persistere nella dottrina di essa. Che però la confessione del beato Pietro, che ivi si dice pietra della Chiesa, ed in cui avverte Teodelinda a starsi salda, altro non significa che la confessione di Pietro, depositata da Pietro nella sua Chiesa, al cui insegnamento richiamava S. Gregorio quella Principessa, perchè persistendo nella fede insegnata dalla Chiesa Romana, che è la Chiesa di Pietro, ferma, e salda si rimanesse nella confessione del beato Principe degli Apostoli, che è la pietra della Chiesa.

Risulta lo stesso intendimento dalla lettera *ad Eulogium Alexandrinum* l.7. Epist.40. „ Quis enim nesciat Sanctam Ecclesiam „ in Apostolorum Principis soliditate firmatam, qui firmitatem „ mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur, cui ve- „ ritatis voce dicitur: *Tibi dabo Claves Regni Coelorum.* „ Ecco come

come la Chiesa fù raffermata sulla solidità del Principe degli Apostoli, cioè inquanto Cristo, nel dargli il nome di Pietro, gli infuse la fermezza significata dal nome tratto dalla pietra.

Più accertatamente ancora risulta lo stesso senso dal Sacramentario, e dall' Antifonario dello stesso Santo Pontefice, come si vedrà sotto l'Articolo *Chiesa Romana*.

ADRIANO I. (PP. an. 772.)

Laun. n. 22. „ HAdrianus I. in Epistola, quae act. 2. septimae „ Synodi lecta, & probata est: *Iste* (Petrus) *tam praecelso praelatus honore promeruit confiteri fidem, supra* „ *quam fundatur Ecclesia Christi*. Haec doctrina cum a Syno- „ do admittatur, pro Synodi doctrina merito haberi potest ac „ debet. Qui enim probat, suum facit quod probat. „

Ammettiamo di buon grado la regola quì proposta da Launojo; *qui probat, suum facit quod probat*, della quale avremo luogo di opportunamente prevalerci a dimostrare apertissimamente in virtù di essa, come da più e più Concilj Generali, e da questo settimo fù approvata la Cattolica spiegazione, che riferisce direttamente a S. Pietro la voce *pietra*, nella promessa fattagli da Cristo. Nè osta, che siasi anche approvata dal settimo Concilio l'applicazione fattane dal Pontefice Adriano alla fede, e confessione di S. Pietro; sendocchè l'una spiegazione punto non si oppone all' altra, come si è diggià dichiarato, ed il rileva ottimamente Bellarmino, *de Roman. Pontif.* l. 1. c. 10. „ Cum ratio- „ ne fidei suae indefectibilis Petrus sit petra firmissima, totam „ Ecclesiam sustentans, idem est dicere super Petrum, & su- „ per ejus fidem Ecclesiam esse fundatam. „

Egregio documento di ciò ne somministra lo stesso Adriano I., mentre colla sposizione espressa nel Testo riferito da Launojo, ritiene apertamente l' altra, in un passo citato pure in parte da Judoco Coccio, e dissimulato pienamente da Launojo. Si legge questo nella Epistola di lui *ad Carolum Regem* (Labb. T. 8. Col. 1553.) „ Evangelium scientibus liquet, quod voce do- „ minica Sancto & omnium Apostolorum Principi Petro Claves „ Regni Coelorum, & totius Ecclesiae cura commissa est. Ipsi „ quippe dicitur: *Petre amas me? Pasce oves meas*. Ipsi dicitur:

Ecce

Ecce Satanus expetivit cribrare vos sicut triticum ; & ego pro te rogavi , Petre , ut non deficiat fides tua : & tu aliquando conversus confirma fratres tuos : Ipsi dicitur : *Tu es Petrus , & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam , & portae inferi non praevalebunt adversus eam : & tibi dabo Claves Regni Coelo-* „ *rum &c.* Ecce cura ei totius Ecclesiae , & Principatus com- „ mittitur . „ Ed in fine : „ Olitanam traditionem Sanctae Ca- „ tholicae , & Apostolicae Romanae Ecclesiae tenentes , priscam „ Praedecessorum nostrorum Sanctorum Pontificum sequimur do- „ ctrinam , rectae fidei traditionem modis omnibus vindican- „ tes . „

Ora veniamo al passo di Adriano citato da Launojo . Due lettere di esso furono lette nel Concilio , la prima agli Augusti Costantino , ed Irene , la seconda al Patriarca Tarasio . Nella prima si legge il tratto riferito da Launojo colla solita cauta reticenza degli antecedenti , e conseguenti . Nella seconda dopo allegato il Testo Evangelico , *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.* ne fa immediate l' applicazione a S. Pietro , soggiungendo „ Cu- „ jus (Petri) Sedes in omnem terrarum Orbem primatum tenens „ refulget , & Caput omnium Ecclesiarum Dei consistit . Unde „ idem beatus Petrus Apostolus Domini praecepto pascens Ec- „ clesiam , nihil dissolutum dimisit , sed tenuit semper , & „ retinet Principatum „ . Ove si vede come il Pontefice direttamente riferisce a S. Pietro la promessa di Cristo , *& super hanc petram &c.* mentre da questa ripete la prerogativa del Primato conceduto particolarmente a Pietro , in virtù del quale la Sede di lui *tenuit semper & retinet Principatum* . Alla lettura di questa lettera seguì tosto non una tacita , ma l' espressa , e sonora approvazione del Concilio : *Sancta Synodus dixit : Tota sacratissima Synodus ita credit , ita sapit , ita dogmatizat* . Ed avendo ancora i Legati interpellato il Concilio , se ammetteva le lettere del Papa : *Sancta Synodus dixit : Sequimur , suscipimus , & admittimus* .

Ho accennata la reticenza degli antecedenti , e conseguenti nel tratto riferito da Launojo . Ivi dunque si premette dal Papa una esortazione agli Augusti , in cui rappresenta , come la fede Ortodossa quella è , che si professa giusta l'insegnamento della Chiesa Romana : „ Magis autem si Ortodoxae fidei sequentes traditio- „ nes

„ nes Ecclesiae beati Petri Apostolorum Principis amplexi fueri-
„ tis censuram . . . . potiusque vestrum a Deo concessum Im-
„ perium eorum secutum fuerit Orthodoxam secundum Roma-
„ nam Ecclesiam fidem „ : E qui cade il tratto riferito da Launojo : dopo il quale segue a dire il Pontefice : „ Beatam Confes-
„ sionem beatitudo secuta est praemiorum , cujus praedicatione
„ Sancta Universalis illustrata est Ecclesia , & ex ea caeterae
„ Dei Ecclesiae fidei documenta sumserunt „ : Così dichiara il Pontefice in che modo intende , che fu la Chiesa fondata sulla fede , *quam iste* (Petrus) *promeruit confiteri* ; cioè inquantocchè in premio della fede confessata , glie ne fu da Cristo affidata la predicazione , per la quale *Sancta Universalis illustrata est Ecclesia , & ex ea caeterae Dei Ecclesiae fidei documenta sumserunt* . Prerogativa che fu a Pietro conceduta per essere prorogata a suoi Successori : „ Nam , come tosto soggiunge Adriano „ ipse Prin-
„ ceps Apostolorum Beatus Petrus , qui Apostolicae Sedi primi-
„ tus praesedit , sui Apostolatus principatum , ac pastoralis cu-
„ rae Successoribus suis , qui in ejus Sacratissima Sede perenni-
„ ter sessuri sunt , dereliquit &c. „ Così anche rimane dichiarato l' altro passo di Adriano , tratto dalla lettera *ad Episcopos Hispaniae* , in cui nulla più si contiene , che nel primo sopra riferito .

STEFANO V. (PP. An. 816.)

Laun. n. 30. „ *Stephanus Papa V. in Epistola II. quae sic in-*
„ *scribitur* : Stephanus Episcopus Servus Servo-
„ rum Dei , universis Episcopis , & reliquis Clericis &c. Catho-
„ lica Christi , & Dei nostri Ecclesia fundata super firmam pe-
„ tram , Apostoli videlicet Petri confessionem , licet plurimis
„ tempestatibus , & fluctibus agitetur , nihilominus confirmatur ,
„ & augetur „ .

Il numero citato dell' Epistola indica la versione apposta in fine del Concilio Generale ottavo , ove si legge il passo riferito . Ma nell' Epist. 1. (ibid.) *ad Basilium Imperatorem* si legge altresì : „ Quemadmodum igitur Vobis rerum temporalium princi-
„ patus a Deo est traditus , ita nobis per Coryphaeum Apostolo-
„ rum Petrum rerum Spiritualium principatus . . . . Audi Do-
„ mi-

„ minum ad Petrum dicentem : *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.* „ Ecco direttamente riferito il Testo a S. Pietro .. Segue poscia : „ Obtestor igitur tuam pietatem , ut Principum Apo- „ stolorum instituta sequaris , magnaque veneratione prosequa- „ re . Omnium enim in Orbe terrarum Ordo , & Pontificatus Ec- „ clesiarum a Principe Apostolorum Petro originem accepit , per „ quem & nos sincera , & incorrupta doctrina instruimus omnes „ & docemus „ .

NICOLO' I. (PP. An. 858.).

Laun. n. 26. *Nicolaus I. in Epistola II. ad Michaelem Imperatorem* „ Principatum itaque Divinae pote- „ statis , quem omnium Conditor electis suis Apostolis largitus „ est , super solidam fidem Apostolorum Principis , Petri vi- „ delicet soliditatem constituens , ejus egregiam , immo primam „ Sedem deliberavit . Nam voce dominica ipsi dictum fuerat : *Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, & portae inferi non praevalebunt adversus eam* . „ Petrus denique a „ firmitate Petrae , quae Christus est , structuram universalis „ Ecclesiae inconcussam , & fidei robore solidatam , ita precibus „ suis munire non cessat , ut errantium vesaniam rectae fidei „ norma reformare festinet „ .

Primo ivi dimostra Nicolò , come il Signore nel dire a Pietro , *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.* disegnò la sua Sede per farne la prima Sede : Segno , che applica queste parole a Pietro , come fondatore di quella Sede : E soggiugnendo , che in virtù di quella promessa di Cristo non cessa Pietro di munire l'inconcussa struttura della Chiesa , gli attribuisce apertamente il distintivo carattere di pietra , sù cui poggia l' edifizio della Chiesa .

Secondo nell' ottava lettera allo stesso Imperatore Michele unisce colla confessione il privilegio , che ne fù il premio : „ Ubi „ Clementia vestra evidenter advertit nunquam quovis penitus „ humano consilio elevare se quemquam posse contra illius pri- „ vilegium , vel confessionem , quem Christi vox praetulit uni- „ versis &c. „

Terzo . Esponendo in particolare le prerogative annesse a questo privilegio , ne reca in prova , oltre altre autorità , una testi-

stimonianza di S.Bonifacio I., che si riferirà poco appresso, ove la voce *pietra* si applica direttamente a S.Pietro.

Quarto. Risulta lo stesso intento dal Frammento della lettera citata da Launojo, qual fu letto nell' ottavo Concilio Generale (Act. 4. secondo la versione Greco-latina presso Labb. Tom. 10. col. 806.) „ Principatum Divinae potestatis, quem „ Conditor omnium Deus electis Apostolis suis largitus est, Prin„ cipi Apostolorum Petro prae caeteris tradidit, cum dixit: *Tu* „ *es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*: „ Et rursum ad Petrum: *Et tu aliquando conversus confirma fra*„ *tres tuos*. Petrus igitur universam administrare Ecclesiam „ perpetua successione jubetur. Saepenumero enim conventus a „ Sanctis Patribus celebratus est, sed sine Romanae Sedis & hu„ jus Pontificum auctoritate confectum est nihil „.

Quinto. In virtù della regola: *Qui probat, suum facit quod probat*, basta la formola di Ormisda per decidere de' sentimenti di Nicolò I.„ Hanc professionem (dice l'Autore *Defens.* poc'anzi citato) „ eodem initio, eadem conclusione, additis subinde hae„ resibus atque haereticis, qui suis temporibus Ecclesiam contur„ bassent, per secuta saecula frequentatam scimus. Hanc uti „ Sancto Hormisdae Papae, sanctoque Agapeto, ac Nicolao I. „ omnes Episcopi fecerant; ita iisdem verbis Adriano II. Papae, „ Nicolai Successori factam in Concilio VIII. oecumenico legi„ mus. Haec ergo ubique diffusa, omnibus saeculis propagata, „ ab oecumenico Concilio consecrata, quis respuat Christia„ nus „?

E che? Dovea dunque l' E. R. abjurare in grazia di Eybel il carattere di Cristiano, con rigettare i sentimenti di una Professione consacrata dall' autorità di tutto l' Orbe Cristiano da tanti Secoli?

GIOVANNI VIII. (PP. An. 872.)

Laun. n. 27. JOannes VIII. in Epistola 76. ad Petrum Comitem: *Super quam etiam solidam Confessionis petram suam Dominus Ecclesiam fabricavit* „.

Ommette Launojo le parole seguenti, che spiegano l'intento delle prime: „ Pro hac itaque purissima fide Petrus Romae

„ moratus, in hac stabilivit Ecclesiam . . . . Hanc non alibi „ praecipue quaerere nisi Romae ubi plantata est, & radicata a „ B. Petro „. Ecco come parla della Confessione della fede, inquanto piantata, e radicata da Pietro nella sua Sede.

Altronde (nell' Epist. 309. *ad Aldefonsum Regem* presso Labb.) scrive Giovanni: „ Quia igitur in cura nos totius Chri- „ stianitatis B. Petri Apostolorum Principis sempiterna providen- „ tia efficit Successores, ea Domini Nostri Jesu Christi constrin- „ gimur adhortatione, qua beatum Petrum Apostolum monuit, „ dicens quadam voce: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*„. Può essere più chiara l'applicazione?

INNOCENZO II. (PP. An. 1130.).

Laun. n. 34. *INnocentius II. in Epistola ad Episcopos Senonensis Concilii, quod contra errores Abaelardi celebratum est*: „ Testante Apostolo sicut unus Dominus, ita „ una fides esse dignoscitur, in qua tanquam in immobili funda- „ mento, praeter quod nemo aliud potest ponere, firmitas Catho- „ licae Ecclesiae inviolata consistit. Inde est, quod Beatus Pe- „ trus Apostolorum Princeps pro eximia hujus fidei confessione „ audire meruit, Tu es Petrus & super hanc petram aedificabo „ Ecclesiam meam; petram utique firmitatem fidei, & Catho- „ licae unitatis soliditatem manifeste designans „.

Dice Innocenzo, che Cristo nel dire a S. Pietro: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.* dinotò col nome di *pietra* la fermezza della fede, e la solidità dell' Unità Cattolica; mà dimostra insieme, in chi fu da Cristo riposta la fermezza della fede, e la solidità dell' Unità Cattolica, cioè in quel Pietro, che in premio dell' esimia sua confessione meritò di udire: *Tu es Petrus &c.*, e che fu fatto *pietra*, perchè insieme col nome dovea ricevere la fermezza, e solidità segnata dal nome di pietra. Forse ci daremo a credere, che la rimunerazione di Cristo si stette a dare un nome significante senza la cosa significata? Ben ciò può darsi frà gli Uomini, presso i quali tante volte le parole son parole, e nulla più; non così presso quello, le cui parole sono operatrici delle cose. Che tale fosse l' intento d' Innocenzo, ne porge un convincente argomento S. Bernardo nella lettera 190., ossia

nel

nel Trattato contro gli errori di Abaelardo, diretto allo stesso Pontefice, per animare il suo zelo contro i medesimi: „ Oportet ad „ Vestrum referri Apostolatum pericula quaeque & scandala „ emergentia in regno Dei, ea praesertim quae de fide contin„ gunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri dam„ na fidei, ubi non possit fides sentire defectum. Haec quippe „ hujus praerogativa Sedis „, Come poteva S. Bernardo non riconoscere la fermezza della fede stabilita in quella Sede, di cui riconoscea essere propria prerogativa, il non potere sentire difetto nella fede? E vorremo credere, che non avesse Innocenzo della sua Sede quel concetto, che appresentato gli era da S. Bernardo, e ch' era stato, come già si è veduto, il perseverante concetto de' suoi Predecessori?

Lo stesso Innocenzo (Epist. *ad Vuillelmum Hierosolymitanum Patriarcham* presso Labb.) „ Magisterium totius Ecclesiae, „ & Ecclesiasticae institutionis B. Petro Apostolorum Principi „ Caelesti privilegio esse collatum, Evangelica declarat aucto„ ritas „. E qual è questa autorità Evangelica, se non quella che si ritrae da Testi Evangelici diretti da Cristo a S. Pietro, e segnatamente dal passo presso San Matteo Cap. 16. *Tu es Petrus &c.*?

ADRIANO IV. (PP. An. 1154.).

Laun. n. 35. „ Hadrianus IV. in Epistola ad Fridericum Impe„ ratorem, *Personam tuam sicut charissimi, & specialis filii nostri, & Principis Christianissimi, quem in Apostolicae Confessionis petra non ambigimus per Dei gratiam solidatum, sincera semper dileximus charitate.*

Che Adriano IV. riconoscesse la pietra dell' Apostolica confessione stabilita nella Sede dell' Apostolo, che in premio della sua confessione ricevè il nome, e la fermezza della pietra, ben chiaro si scorge (Epist. 39. ad *Henricum Gradensem Patriarcham*) „ Sic nimirum Redemptor noster, cum Ecclesias veluti „ micantes stellas in diversa Mundi climata latius propagasset, „ Sacrosanctam Romanam Ecclesiam, cujus B. Petrus Apostolo„ rum Princeps extitit gubernator, tanquam splendidum Solem „ omnibus superesse, & singulas ei Ecclesias utpote membra

„ suo Capiti statuit subjacere . Quod ex illis verbis manifestius „ declaratur, quibus eumdem Petrum est Dominus allocutus : *Si „ diligis me , pasce Oves meas* . Et alibi : *Tu es Petrus , & su- „ per hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* . . . Hoc idem „ rursus demonstratur , cum dicitur : *quodcumque ligaveris &c.* „ Ipsi quoque & propriae firmitas , & fidei alienae confirmatio „ data est , quando a Magistro audire meruit : *Ego pro te roga- „ vi &c.* Istis itaque & aliis rationibus Sancta & Apostolica Ec- „ clesia , quae Caelesti privilegio inter alias obtinet principatum, „ tantam ab ipso Capite Domino Jesu Christo praerogativam ac- „ cepit , ut auctoritatem habeat singularem universis per Orbem „ terrarum Ecclesiis providendi , & discreta in eis consideratione „ statuere , quae cognoscit statuenda „ .

URBANO III. (PP. an. 1185.)

Laun. n. 36. „ *Urbanus III. in Epistola ad Archiepiscopos , Epi- scopos , & Abbates* : Coelestis altitudo consi- „ lii firmam retinens in sui dispositione censuram , Sacrosanctam „ Romanam Ecclesiam , ad cujus regimen sumus licet insufficien- „ tes assumpti , supra petram fidei soliditate fundavit , illud ei „ tribuens Apostolicae confessionis fortitudine firmamentum , cui „ nec procella turbinis , nec praevalere possit spiritus tempesta- „ tis . „

Non si vede , come possa giovare questo passo di Urbano all' intento di Launojo . Dice il Pontefice avere Iddio fondata la Chiesa Romana sulla pietra , *fidei soliditate* . In che maniera ? In quanto colla fortezza , o nella fortezza dell' Apostolica Confessione , le ha conceduto una fermezza tale , contro cui non possono prevalere ne turbini , ne tempeste . Questo passo pertanto altro senso non appresenta , fuorchè la Chiesa Romana fu da Dio fondata sulla pietra , per la solidità della fede , piantata in essa , e radicata nella fermezza dell' Apostolica Confessione , coerentemente al sentimento sopra espresso da Giovanni VIII.

Sono questi li dieci Pontefici , che oltre S. Leone I. vengono da Launojo annoverati fra i 44. Padri , o Dottori , nelle Opere de' quali per la maggior parte nega il Censore incontrarsi luogo , in cui possa dirsi neppure in *qualche maniera* indicata la sposi-

zio-

zione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Crediamo che riguardo a que' Pontefici apparirà il contrario, anche ne' passi allegati da Launojo per escluderli dalla prima Classe: ove pure ancora si palesa un manifesto difetto di criterio nella critica usata da questo Scrittore. Ovunque vede egli motivata la fede, o confessione di Pietro, pare che senza mirare più oltre, ciò gli basti ad escludere quel rapporto alla persona di Pietro, che lo stesso Bossuet confessa doversi ravvisare in consimili passi de' Padri. Ragiona Launojo qual Uomo, che sentendo dirsi, per esempio, che li Penitenti vengono assoluti per la podestà delle Chiavi, tosto ne inferisse, che l'assoluzione proviene dalla podestà ad esclusione de' Ministri, ne' quali essa risiede, ed a quali dee direttamente riferirsi, quasi che ciò, che si fa in virtù della podestà, si facesse dalla podestà, e non dall' Uomo, che usa della podestà. Così dovunque un qualche Padre, o Scrittore Ecclesiastico dica essere la Chiesa fondata sulla fede, o confessione di S. Pietro, sembra che alla vista di Launojo sfuggano tutti gli altri contrassegni, che sorgono dal contesto, per i quali apparisce, che ivi si parla di fede, o confessione, non presa in astratto, ma come stabilita, e vegliante nel Magistero dell' insegnamento conferito specialmente a Pietro, per confermare, cioè per istabilire i suoi fratelli nella fede, siccome viene spiegato nello stesso Catechismo del Colbert. Avremo luogo di ripetere la stessa osservazione riguardo a varj altri passi di Padri, o Trattatisti Ecclesiastici citati da Launojo.

Intanto alli dieci Pontefici, che confinati da esso nella terza Classe, si sono con tutta ragione ricondotti nella prima, ne aggiugneremo per via di supplemento sette altri, onde raddoppiare con soli Sommi Pontefici la Classe di quelli, che stanno per la sposizione, che riferisce la voce *pietra* alla persona, o Sede di S. Pietro. Saranno questi li SS. Siricio, Zozimo, Bonifacio I., Simplicio, Gelasio, Pelagio I., Pelagio II., tutti anteriori a S. Gregorio, non che alla Collezione d' Isidoro.

SUPPLEMENTO

S. SIRICIO (PP. ann. 385.) nella celebre sua Decretale *ad Himerium Tarraconensem*, prescrivendo coll' autorità della Sede Apostolica le regole da osservarsi dalle Chiese intorno a varj punti di disciplina: „ Hactenus erratum in hac parte suf- „ ficit (così egli c. 2.) Nunc praefatam regulam omnes teneant „ Sacerdotes, qui nolunt ab Apostolicae petrae, super quam „ Christus universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli „ Se la divisione dalla Sede Apostolica porta seco la separazione dalla solidità della Pietra Apostolica, su cui Cristo innalzò la Chiesa universale, adunque la Sede Apostolica è quella Pietra Apostolica, che Cristo prima Pietra stabilì per secondario fondamento della sua Chiesa.

Quindi l' autorità della Sede Apostolica per obbligare i Vescovi all' osservanza de' suoi Decreti, quale apparisce in tutto il tenore di quella tanto venerata Decretale, come Cap. 8. „ Quae „ omnia ita Vestrarum regionum despiciuntur Episcopis, quasi „ in contrarium magis fuerint constituta. Et quia non est nobis „ de hujusmodi usurpationibus negligendum . . . . . quod ab „ universis posthac Ecclesiis sequendum sit, quid vitandum ge- „ nerali pronuntiatione decernimus „ E c. 15. commette in fine ad Himerio di notificare i suoi Decreti non solo a Vescovi della sua Diocesi: „ Sed etiam ad universos Carthaginenses, ac Bae- „ ticos, Lusitanos, atque Gallicios &c. . . . . quatenus & „ quae a nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela & „ deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant „ & omnibus in posterum excusationibus aditus, qui jam nulli „ apud nos patere poterit, obstruatur. „ In questo si autorevole monumento del quarto Secolo ben chiaro apparisce, come era la Sede Apostolica in diritto, ed in possesso di esigere da Vescovi ragione della lor condotta, e di obbligarli all'osservanza de' suoi constituti.

S. ZOZIMO (PP. an. 417.) Epist. 12. presso Coustant, *Aurelio, ac ceteris, qui in Concilio Carthaginensi adfuerunt*. „ Quamvis Patrum traditio Apostolicae Sedi auctoritatem tan- „ tam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet ..... „ tan-

„ tantam enim huic Apostolo Canonica Antiquitas per (al. *super*)
„ sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Chri-
„ sti Dei nostri promissione, ut & ligata solveret, & soluta
„ vinciret . . . . . habet enim ipse (Petrus) cum omnium
„ Ecclesiarum, tum hujus maxime ubi sederat, curam, nec pa-
„ titur aliquid privilegii, aut aliqua titubare aura Sententiae, cui
„ ipsa sui nominis firma & nullis hebetata motibus constituit fun-
„ damenta, & quae sine suo periculo temere nullus incessat &c.„

L'intelligenza di questo passo potrà il Censore pigliarla dalla nota del Coustant: „ Romanae Sedi fundamenta sunt Petri nomi-
„ ne insignita, quatenus ab hoc Apostolo Apostolica Sedes nun-
„ cupatur: eoque firmior videri debet Sedis hujus Sententia, quod
„ Petri Sententia censeatur. Hoc itaque sibi vult Zozimus: Pe-
„ trus est firma illa petra, cui velut fundamento Romana Sedes
„ innititur, quamque nec diris inferni motibus superandam esse
„ Christus promisit. „ Zozimo è il Pontefice per intimazione di cui dovette S. Agostino portarsi a Cesarea di Mauritania, *quo eum venire cum aliis ejus Coepiscopis Sedis Apostolicae litterae compulerant, ob terminandas videlicet alias Ecclesiae necessitates*, come nella vita di lui Cap. 14. scrive Possidio Vescovo di Calama, discepolo del Santo.

S. BONIFACIO I. (PP. an. 418.)

NOn ha bisogno di comento l'applicazione fatta da questo Pontefice della voce *Pietra* alla persona di S. Pietro (Epist. 15. *Rufo, & ceteris Episcopis per Macedoniam Achaiam* &c. presso Coustant n. 1.) „ Manet beatum Apostolum Petrum per Sen-
„ tentiam dominicam universalis Ecclesiae ab hoc solicitudo su-
„ scepta, quippe quam, Evangelio teste, *in se noverit esse fun-*
„ *datam*: nec unquam ejus honor vacuus potest esse curarum,
„ cum certum sit summam rerum ex ejus deliberatione pendere.„

E n. 4. dopo riferite le parole, *Tu es Petrus. & super hanc petram &c.* „ Quicunque igitur cupit etiam ante Deum nostrum
„ Sacerdotii dignitate censeri: quoniam ad Deum Petro susci-
„ piente pervenitur, in quo Ecclesiam, sicut supra memoravi-
„ mus, universalem certum est esse fundatam, debet esse mi-
„ tis, & humilis corde. „ E questo è il Papa, cui si pregiò S. Ago-

S. Agostino di dare in più maniere luminosi attestati della più ossequiosa venerazione, e ch' è celebrato da S. Prospero, qual Pontefice dottissimo lib. 1. *cont. Collatorem* c. 21.

S. SIMPLICIO (PP. An. 468.) Epist. 4. *ad Zenonem Imperatorem* presso Labb. „ Perstat enim in Successoribus suis haec „ & eadem Apostolicae norma doctrinae, cui Dominus totius curam Ovilis injunxit, cui se usque ad finem Saeculi minime defuturum, cui portas inferi nunquam praevalituras esse promisit: „ Ecco applicato direttamente a S. Pietro il seguito anche della promessa, *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*

S. GELASIO I. (PP. an 492.) Nel Concilio Romano I., „ *Quo a 70. Episcopis libri sacri, & authentici ab apocryphis sunt distincti*, presso Labb., dopo l' enumerazione de' libri Sacri, segue: „ Post has omnes Propheticas, Evangelicas, atque „ Apostolicas Scripturas, quibus Ecclesia Catholica per gratiam „ Dei fundata est, illud etiam intimandum putamus, quod quamvis universae per Orbem Catholicae Ecclesiae unus thalamus „ Christi sit, Sancta tamen Romana Catholica, & Apostolica „ Ecclesia nullis Synodicis constitutis ceteris Ecclesiis praelata „ est, sed Evangelica voce Domini, & Salvatoris nostri primatum obtinuit, *Tu es Petrus*, inquientis, *& super hanc petram* &c. „ Ove l' Editore aggiunge not. 2. „ Sunt haec & in „ Epistola Nicolai Papae ad Michaelem Imperatorem & in praefatione vetusta Concilii Nicaeni, quam edidimus Tom. 2. quam „ & Aeneas Parisiensis recitat Tom. 4. Spicileg. Vide & Capitulare Attonis Tom. 8. *Harduinus*: „

Lo stesso Gelasio (*Tract.* presso Labb. T. 5. Edit. Ven. Ccl. 338.) „ Qua enim ratione vel consequentia aliis Sedibus deferendum est, si primae beatissimi Petri Sedi antiqua, & vetusta „ reverentia non defertur, per quam omnium Sacerdotum dignitas semper est roborata, atque firmata, trecentorumque decem & octo Patrum invicto & singulari judicio vetustissimus „ judicatus est honor? Utpote qui Domini recordabantur sententiam: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*

PELAGIO I. (PP. an. 555.) Epist. 12. *ad Sapaudum Arelatensem*: „ Hoc etiam antiquitatis memoria docet, hoc etiam „ Romana testantur scrinia, a Sanctis Patribus, & Decessoribus nostris, tuis Decessoribus esse concessum: ut illius stabilis

„

„ bilis petrae sempiterna soliditas, super quam Dominus Salva-
„ tor noster propriam fundavit Ecclesiam a solis ortu usque ad
„ Occasum, primatus sui apicem Successorum suorum auctori-
„ tate tam per se, quam per Vicarios suos obtineret . . . . . .
„ Sic ergo participata sollicitudine Sanctam Dei universalem Ec-
„ clesiam nostri per Dei gratiam rexere Majores „ La sempi-
terna solidità della pietra, su cui è fondata la Chiesa, è qui ri-
posta in quella Sede, che ritiene l' apice del Primato, e ne par-
tecipa la sollecitudine a quelli, che i suoi Pontefici costituisco-
no loro Vicarj, come fecero i Predecessori di Pelagio, e come
segue a farlo Pelagio stesso riguardo al Vescovo Arelatense.

PELAGIO II. immediato Predecessore di S. Gregorio Ma-
gno (PP. an. 590.) Epist. *ad Ecclesiam, & Episcopos Istriae*:
„ Considerate, Carissimi, quia veritas mentiri non potuit, nec
„ fides Petri in aeternum quassari poterit vel mutari: Nam cum
„ omnes Discipulos Diabolus ad excribrandum poposcerit, pro
„ solo Petro se Dominus rogasse testatur, & ab eo voluit ce-
„ teros confirmari, cui etiam pro majori dilectione quam prae-
„ ceteris Domino exhibebat, pascendarum ovium solicitudo com-
„ missa est, cui & Claves regni Coelorum tradidit, & super
„ quem Ecclesiam suam aedificaturum promisit, nec portas infe-
„ ri adversus eam praevalere testatus est. „

Costante perseverò la stessa Tradizione ne' Pontefici poste-
riori a S. Gregorio, come apparisce non solo dalle testimonian-
ze, che abbiamo analizzate de' Pontefici allegati sopra da Lau-
nojo, ma di altri molti ommessi da lui. Diamone un saggio.

LEONE VII. (PP. an. 936.) Epist. 3. *ad Gallos, & Ger-
manos*: „ Scitis enim quod ab ipso Domino, Beato Petro Principi
„ Apostolorum, ejusque Vicariis omnium Ecclesiarum cura com-
„ missa est, veritatis voce dicente: *Tu es Petrus, & super
hanc petram &c.*

Di questo Pontefice riferisce Natale Alessandro, che „ Ghe-
„ rardo Laureacensi, Episcopo pallium misit, monitaque dedit
„ sanctissima, quae hac egregia sententia concludit: *His omni-
bus salubriter uti poteris, si magistram Charitatem habueris.*

BENEDETTO VII. (PP. an. 975.) in una lettera diretta a
Vescovi della Germania, all' Imperatore Ottone, e ad Enrico
Duca di Baviera, contenente varie ordinazioni concernenti la

stessa Sede Laureacense : „ Oportet justis supplicationum peti-
„ tionibus nos semper faciles , & humiles exhibere : & praecipue
„ cum fraternis religiosorum Consacerdotum precibus solicita-
„ mur , qui passim ab omni mundi termino tenorem , & regu-
„ lam , atque proprii officii vigorem ab hac universali Sancta
„ Romana Ecclesia , ejusque sortiuntur Ministro , Vicario scili-
„ cet B. Petri Principis Apostolorum ; cujus quamvis indigni ,
„ ejusdem tamen gratia , & dono potestati successimus & Ordi-
„ ni , cui voce dominica dicitur : *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.*

S. LEONE IX. (PP. an. 1049) Epist. 1. n. 7. „ Taliter San-
„ cta Ecclesia super petram , idest Christum , & super Petrum ,
„ vel Cepham filium Joannis , qui prius Simon dicebatur , aedifi-
„ cata „ (si osservi che la Chiesa dicesi edificata sopra Cristo ,
e sopra Pietro , sopra Cristo come pietra principale , sopra Pietro
come pietra secondaria) „ quia inferi portis , disputationibus sci-
„ licet haereticorum , quae vanos ad interitum introducunt , nul-
„ latenus foret superanda . Sic pollicetur ipsa veritas , per quam
„ sunt vera quaecunque sunt vera : *portae inferi non praevalebunt*
„ *adversus eam* . Cujus promissionis effectum se precibus impe-
„ trasse a Patre idem Filius protestatur , dicendo ad Petrum : *Si-
mon , ecce Satanas expetivit vos , ut cribraret sicut triticum :
Ego autem rogavi pro te , ut non deficiat fides tua : Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos* . „ Erit ergo quisquam
„ tantae dementiae , qui orationem illius , cujus velle est posse ,
„ audeat in aliquo vacuam putare ? Nonne a Sede Principis Apo-
„ stolorum , Romana videlicet Ecclesia , tam per eumdem Pe-
„ trum , quam per Successores suos , reprobata , & convicta ,
„ atque expugnata sunt omnium haereticorum commenta , &
„ fratrum corda in fide Petri , quae hactenus nec defecit , nec
„ usque in finem deficiet , sunt confirmata „ ?

E provato l' assunto con lunga serie di fatti , prosiegue nu-
mer. 15. „ Vix ab homine testimonium accipimus , contenti te-
„ stimonio illius , qui de Coelo venit , & super omnes est , &
„ dicit : *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.* qui etiam in
„ catalogo Apostolorum instar Cardinis ab ipso Domino Jesu
„ Christo primus positus , Petrus , idest , Cephas extat cogno-
„ minatus . Cui specialiter & nominatim , non tantum ante pas-

„ sio-

„ sionem suam; verum & in ipsius articulo passionis, mox ut „ sui Corporis, & sanguinis mirabile Mysterium agendum gene„ raliter Discipulis tradidit, tam Oves, se pastorum pastore per„ cusso, dispergendas, quam & usque in finem saeculi ad unum „ Ovile, & ad se unum Pastorem colligendas commendando ait: *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos &c.*

Le testimonianze di una sì lunga serie di Pontefici bastano a formare per se sole una prova non equivoca di costante Tradizione nella successione di Pietro, sia nell' applicare ad esso in senso diretto la promessa Evangelica, *& super hanc petram &c.*, sia nell' attestare le alte prerogative dell' autorità, che in virtù di tal promessa fu a Pietro conferita, ed a suoi Successori nella Sede fondata da Lui.

CHIESA ROMANA.

QUindi ancora si raccoglie quale sia sù di questo punto il senso della Chiesa Romana, posta da Launojo, non sò per qual sorta di facezia, nell' ultimo luogo a compiere il numero de' 44. Padri, o Trattatisti Ecclesiastici della sua terza Classe. Ne prende egli argomento dalla orazione, che vien prescritta per la festa di S. Leone II. Riferiamo il passo.

Laun. num. 44. „ Romana Ecclesia in Oratione, quam in „ festo Beati Leonis II. recitandam praescribit: *Praesta quaesumus Omnipotens Deus, ut nullis nos permittas perturbationibus conteri, quos in Apostolicae confessionis petra solidasti.* „ Postre„ ma verba haec eo spectant, quo supra nonnullos Pontifices Ro„ manos spectare vidimus: nempe in fide, quam confessus est „ Beatus Petrus fundatam, ac constitutam esse Ecclesiam „.

L' argomento nulla conclude; giacchè il dire, che la Chiesa è fondata sulla fede confessata da Pietro, non esclude il dire, che per ciò stesso ella è altresì fondata sopra Pietro, inquantocche il Magistero della fede confessata fu in premio di quella confessione, stabilmente depositato in lui, per essere la fede da esso, e da suoi Successori predicata, propagata, confermata invariabilmente nella Chiesa, come chiaro apparisce dalle testimonianze di tanti Pontefici, che si sono sopra riferite, ed analizzate.

Altronde quando anche soggiacesse a qualche ambiguità

l'Orazione di S.Leone II., non è ambigua l'applicazione del passo Evangelico alla persona di S. Pietro nell' Inno di S. Ambrogio, *Gallo canente Petra Ecclesiae culpam diluit*; inserito non meno che la suddetta Orazione nelle preci pubbliche della Chiesa, e che già in più Chiese cantavasi a tempi di S. Agostino: Non ambigua l' applicazione che se ne fa nell' uffizio della Cattedra, ove anche nelle seconde lezioni leggesi quel tratto di S. Ilario, per cui fu egli riposto da Launojo nella categoria di quelli, che *docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse*.

Che più? La serie tutta di quell' uffizio appresenta una continua, manifesta, solenne applicazione delle parole di Cristo a S. Pietro, come anche con incontrastabile documento vien confermato dal Ven. Cardinale Baronio nelle note al Martirologio sotto il giorno 18. di Gennajo, in cui si fa distintamente l' uffizio della Cattedra di S. Pietro in Roma, qual fu già da tempi antichi solennizzata senza distinzione dell' una, e dell' altra Cattedra. Premette Baronio qualmente „ De consuetudine Romanae Ecclesiae scribit Sanctus Paulinus Epist. 16. ad Severum, extant ea „ de re Sermones S.Leonis Papae ea die habiti. Convenire enim „ undique ex Italia Episcopi tunc Romam consueverunt ad celebrandum Natalem diem Romani Pontificis, ut pulcre demonstrat Epistola Hilari Papae *ad Ascanium ac caeteros Episcopos Provinciae Tarraconensis &c.*

Suggiugne poscia: „ Hac die non illa tantum solemnitas agi „ videtur, qua Petrus Romae sedere caepit, sed etiam sacrosancta illa recolitur institutio, qua a Domino Petrus, petra fundamentalis Ecclesiae constitutus, perpetuae stabilitatis promissionem, & Claves Regni Coelestis accepit, quod in omnibus „ praesefert Officium Ecclesiasticum, ac praesertim in antiqua „ praefatione, quae scripta reperitur in Sacramentario S. Gregorii, quod vetustissimum habetur in Vaticano, unde haec descripsimus: *Vere dignum est &c. te laudare mirabilem in Sanctis tuis . . . ex quibus Beatum Petrum Apostolorum Principem ob confessionem Unigeniti Filii tui, per os ejusdem Verbi tui confirmatum in fundamento domus tuae, mutato nomine, Coelestium claustrorum Praesulem, Custodemque fecisti, divino ei jure concesso, ut quae statuisset in terris servarentur in Coelis &c.* è inserito questo Prefazio sotto il giorno 22. di Febrajo (*Cathedra S.Pe-*

S. Petri) nel Sacramentario di S. Gregorio, Tom. 3. dell' Ediz. Maur. Col. 29. Segue poi l'*Antifonario* del Santo, in cui sotto la stessa solennità, Col. 66., come in più altri luoghi sono direttamente appropriate a S. Pietro le parole di Cristo: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*

Per lo stesso giorno sono anche le seconde lezioni dell' uffizio prese da un Sermone anticamente divulgato sotto nome di S. Agostino, del quale Baronio: „ Extant de ea Sermones duo „ Sancti Augustini 15., & 16. de Sanctis, quorum priorem (da „ cui sono tratte le Lezioni) „ miramur rejectum in Appendi- „ cem a Schola Lovaniensi, cum nihil habeat, quod Augustini „ esse impediat, sed multa quae persuadeant, vetusta exempla- „ ria, ipsa dicendi phrasis non dissimilis, & quae ibi tractantur „ de prava consuetudine inferendi ad sepulcra defunctorum ci- „ bum, & potum, a qua Populum avocare conatur. Porro abu- „ sum illum inolevisse in Africa idem Auctor testatur &c. „ I Maurini si accordano colla Scuola di Lovanio in rimandare questo Sermone all' Appendice, num. 190. „ Incerti Auctoris non Au- „ gustini, judicio Lovanensium; licet hac ipsa die sub ejus nomi- „ ne legatur in Romano Breviario. Augustino abjudicant etiam „ Verlinus, & Vindingus. Usum enim conferendi cibos, & vi- „ num super tumulos defunctorum, quem hic mirari se dicit „ concionator, frequentatum in Africa viderat Augustinus &c. „ La menzione, che si fa in quel Sermone dell' uso di portare cibo, e vino sulli sepolcri serve di amminicolo a Baronio, per attribuirlo a S. Agostino. L' ammirazione, che ivi si dimostra di un tale uso, è rivolta in contrario da Maurini. Sembra, che questi abbiano preso il *miror* enunziato dall' Autore del Sermone, per espressione di sorpresa cagionata in lui dalla novità di quell' uso: novità che non si verifica nell' Affrica a tempi di S Agostino. L'argomento però non pare concludente, giacchè nulla vi ha di più comune, che il dimostrare ammirazione di certi usi, tuttochè inveterati, e ciò non per la novità, ma per la stranezza de' medesimi. Onde ben poteva San Agostino maravigliarsi, che una sì assurda consuetudine si mantenesse tuttavia vegliante a suoi giorni,

Comunque pertanto incerto si possa essere l' Autore del Sermone, incerta non è l' antichità di esso, attestata dalla menzione,

ne, che vi si fa di quella consuetudine, o nuova ch' ella si fosse, o tutt' ora sussistente, incerta non è l' autorità della sentenza, che ne addottò la Chiesa, con inserirla nelle sue preci? „ Recte „ ergo Ecclesiae Natalem Sedis illius colunt, quam Apostolus „ pro Ecclesiarum salute suscepit, dicente Domino; *Tu es Pe-* „ *trus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*. Petrum „ itaque fundamentum Ecclesiae Dominus nominavit: & ideo di- „ gne fundamentum hoc Ecclesia colit, supra quod Ecclesiastici „ aedificii altitudo consurgit „.

GIOVENALE DI GEROSOLIMA, ACACIO DI MILITENE. TEODORO ABUCARA.

Si farà taluno maraviglia, che dovendo trattare in appresso de' Venerandi Santi Padri, e Dottori, Gregorio Nisseno, Gio: Grisostomo, Pier Crisologo, Teodoreto, Isidoro di Siviglia, Gio: Damasceno, Tommaso di Aquino, premettiamo i nomi ignoti a molti di Giovenale di Gerosolima, di Acacio Melitene, e Teodoro Abucara. Ne muove a ciò fare la regola di Launojo: *Qui probat, suum facit quod probat*. Col citare questi trè nomi ne hà messo Launojo sulla via di rintracciare i sentimenti di trè Concilj Generali, Efesino, Calcedonese, Constantinopolitano IV., e dimostrare, non già nelle tacite, come pretende fare Launojo, ma nell' espresse loro approvazioni una illustre, autentica conferma della Tradizione finora esposta della Chiesa Romana, in riferire direttamente a S. Pietro la promessa fattagli direttamente da Cristo di edificare sopra di esso la sua Chiesa.

GIOVENALE DI GEROSOLIMA.

Laun. n. 9. „ JUvenalis Hierosolymorum Episcopus in litteris „ Synodicis ad Presbyteros, & Archimandritas: „ *Cum Summus, & primus Apostolorum dixisset, Tu es Christus Filius Dei vivi, Dominus intulit dicens: Beatus es Simon Barjona, quia caro, & Sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in Coelis est, & ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram, & super hanc confessionem roborata est Ecclesia Dei,*

Dei, & fidem quam Sancti nobis tradiderunt Apostoli, hanc Ecclesia custodivit.

Giovenale di Gerosolima, Prelato inquieto, ed ambizioso era stato nel latrocinio Efesino l'uno de' principali satelliti de' furori di Dioscoro contro la sana dottrina, ed il Santo Vescovo Flaviano, che la sosteneva. Si ravvide dipoi, e fù ammesso nel Concilio Calcedonese dopo avere sottoscritta la lettera di S. Leone a Flaviano, ove il Santo Pontefice applica direttamente a S. Pietro la promessa di Cristo, dichiarando, come dalla principale pietra, che è Cristo, trasse quegli col nome la solidità significata dal nome: „ Ubi Beatus Petrus divinitus inspiratus, & confes- „ sione sua omnibus gentibus profuturus: *Tu es*, inquit, *Chri-* „ *stus Filius Dei vivi*. Nec immerito beatus est pronuntiatus a „ Domino, & a principali petra soliditatem & virtutis traxit & „ nominis.„ Sentenza conseguentemente adottata da Giovenale, mentre la sottoscrisse,

Nè vi hà cosa, che contraddica nel passo allegato da Launojo: Non oppone Giovenale la confessione alla persona di Pietro; anzi unisce l'una, e l'altra, *& super hanc petram, & super hanc confessionem*; cioè sopra Pietro, cui fù detto da Cristo, *tu es Petrus*, e sopra la confessione fatta da lui, e per cui meritò che da Cristo gli fosse detto, *tu es Petrus, & super hanc petram &c.*, come si è diggià spiegato più e più volte, conforme alla dottrina de' Padri.

Laun.n.7. „ Acacius Melitenes Episcopus in homilia apud „ Ephesinum Concilium habita c. 7. part. 3. ejusdem Concilii; *Haec est fides nostra: Super hoc fundamentum Ecclesia aedificata est, adversus quam ne portae quidem inferi praevalebunt.* „ Ephesina Synodus hoc consensu tacito probavit.„

L' Omelia di Acacio *Ephesi in Patrum consessu habita*, non fà parte degli atti del Concilio, mà viene inserita nella Raccolta, in cui sotto nome di terza parte *continentur nonnulla ad Concilium spectantia, & alia quae post Concilium acta sunt.* V. Labb. Anzi secondo un dotto Critico citato dall' Orsi fù quell' Omelia pronunziata prima dell' apertura del Concilio. Non si prese Acacio ad esporre in essa il Testo di S. Matteo, mà dopo avere esposta la dottrina Cattolica contro Nestorio, conclude: *Haec est fides nostra &c.* Fù l'Omelia sentita senza segno, che appa-

apparisca di approvazione, o disapprovazione, secondocchè suole avvenire in un Sermone, che non dia luogo a reclamazione; come no 'l dava l' Omelia di Acacio, non essendovi chi neghi potersi dire in senso congruo essere la fede fondamento della Chiesa.

Fù Acacio di Melitene l'uno de' più zelanti cooperatori di S. Cirillo nel promuovere la condanna di Nestorio, a tenore delle instruzioni, e degli Ordini di S. Celestino. Nella parlata, che fece Acacio (act. 1.) contro quell' Eresiarca, notò in particolare quale argomento della stranezza della sua dottrina il vanto, ch'ei si dava di avere finalmente coll'opera sua illustrato il Dogma della fede. E' disgrazia, che chi hà lette, e rilette le Opere tutte de' 44. citati da Launojo, non siasi incontrato in questo passo di Acacio, inserito per altro in un monumento da non trascurarsi. Così da quel degno Vescovo di Melitene avrebbe inteso qual concetto debbasi formare della dottrina di Eybel, sul vanto ch' ei si dà del pari, e che a lui danno i suoi aderenti di avere non solo illustrata, mà richiamata la vera perduta idea di un' altro Dogma di Fede, qual si è incontrastabilmente il Dogma del Primato.

Mà giacchè Launojo fà forza non tanto sull' autorità di Acacio, quanto sul tacito consenso del Concilio, dovrà egli molto più valutare l' espresso consenso del medesimo registrato negli atti stessi. Dopo che a Legati Apostolici fù reso conto (act. 3.) della Sentenza di deposizione contro Nestorio, emanata prima del loro arrivo, in forza non solo de' Canoni, ma della lettera di S. Celestino, se ne dimostrarono essi soddisfatti, ed il Legato Filippo avendo soggiunto: „ Nulli dubium, immo Saeculis om- „ nibus notum est, quod Sanctus, Beatissimusque Petrus Apo- „ stolorum Princeps, & Caput, fideique Columna, & Ecclesiae „ Catholicae fundamentum, a Domino nostro Jesu Christo Sal- „ vatore humani generis ac Redemptore, Claves Regni accepit, „ solvendique ac ligandi potestas ipsi data est: qui ad hoc usque „ tempus semper in suis Successoribus vivit, & judicium exer- „ cet. „ Dopo la qual parlata, e quella degli altri Legati, „ Sancta Synodus dixit „ Cum Arcadius, & Projectus Rmi, re- „ ligiosissimique Episcopi, & Philippus Presbyter & Apostolicae „ Sedis Legatus, consentanea sint locuti, consequens est, ut

„ pro-

„ promissis suis satisfacientes, etiam subscribendo acta confir-
„ ment „. Ecco come fù intesa dal Concilio Efesino, terzo Ecumenico la denominazione attribuita a S. Pietro di Colonna della fede, e fondamento della Chiesa Cattolica, manifestamente allusiva alla promessa di Cristo, *& super hanc petram &c.* Ora trà Padri del Concilio sedettero Giovenale di Gerosolima, ed Acacio di Melitene, che si leggono sottoscritti alla sentenza pronunziata contro Nestorio, in vigore anche delle lettere di S. Celestino.

Il sentimento prodotto da Legati Apostolici nel Concilio Efesino fù non men solennemente riprodotto nel seguente quarto Concilio Generale Calcedonese, da Legati che vi presedettero, nè con men luminosa dimostrazione di ossequio ricevuto da Padri. Il Vescovo Lilibetano Pascasino pronunziando la sentenza contro Dioscoro in nome del Papa S. Leone (act.3.) si espresse in questi termini: „ Unde SSmus, & Beatissimus Ar-
„ chiepiscopus magnae, & senioris Romae Leo, per nos & per
„ praesentem Sanctam Synodum, una cum ter beatissimo & om-
„ ni laude digno beato Petro Apostolo, qui est Petra, & cre-
„ pido Catholicae Ecclesiae, & rectae fidei fundamentum (può esser più chiara l'applicazione?) „ nudavit eum tam Episco-
„ patus dignitate, quam etiam & ab omni Sacerdotali alienavit
„ ministerio. „ Sentenza che fù approvata non solo colla voce, mà colla immediata sottoscrizione di tutti li Padri, cominciando da Anatolio di Costantinopoli, e da Massimo di Antiochia. Altro è questo, che *un tacito consenso*.

Laun. n.29. „ Theodorus Abucara, seu Cariae Episcopus
„ in Epistola Orthodoxa: *Et haec confessio, est illa Confessio*
„ *Petri, adversus quam non praevalebunt portae inferi*. Ac pro-
„ inde super quam fundatur Ecclesia. „

Da questo passo così staccato non apparisce, se Teodoro intenda parlare della confessione di Pietro nel senso di Launojo, oppure, secondo il comune intendimento de' Padri, della confessione, come radicata, e stabilita nel magistero dell'insegnamento conferito da Cristo a Pietro, per cui nel Calcedonese Concilio fù con pieno consenso de' Padri acclamato *Petra & crepido Ecclesiae Catholicae, & rectae fidei fundamentum*.

Meglio si rileverà il sentimento di Teodoro dalla condotta,

che tenne nell' ottavo Concilio Generale. Questo Teodoro, come i più credono, Metropolita di Caria, e perciò detto Abucara, era stato degli aderenti al partito di Fozio, di cui avendo poscia scoperte le frodi, venne a presentarsi al Concilio, implorandone il perdono, e sottomettendosi a quanto era già stato determinato nella causa di Fozio. Letta che fù (act.4.) la lettera sopra riferita di Nicolò I. all' Imperatore Michele, ed il tratto seguente di altra diretta a Fozio „ Cum universa credentium mul-
„ titudo ab Sancta Romana Ecclesia, quae omnium Caput est Ec-
„ clesiarum, doctrinam exquirat, integritatem fidei deposcat,
„ delictorum veniam postulet, necessarium est, ut magnam
„ nos curam, qui ad hoc vocati sumus, adhibeamus, & lupum
„ (Photium) Ecclesiam invadentem arceamus. „ Allora: „ Theo-
„ dorus Cariae dixit: deceptus sum, cum illum ab Ecclesia Ro-
„ mana arbitrarer esse receptum: Sed Deo meritas persolvo
„ grates, cum isthoc ab errore me expedivit. „.

Nell' az.3. precedente era stata letta una lettera del Vescovo S. Ignazio, nella quale applica espressamente a S. Pietro la promessa di Cristo, e ne ripete le prerogative del grado, in cui era stato da Dio costituito il Romano Pontefice: „ Cum Petro Supre-
„ mo Sanctissimoque Apostolorum Vertici dixit: *Tu es Petrus*,
„ *& super hanc petram &c.* Hujuscemodi enim beatas voces non
„ soli Apostolorum Principi privata quadam sorte transcripsit, &
„ assignavit, sed per ipsum ad omnes Romanae Sedis Pontifices
„ illi Successores transmisit. Hinc retro olimque semper cum
„ haereses, & scelera pullularent, noxias illas herbas, & zizania
„ Apostolicae Sedis vestrae Successores extirparunt. „ Ecco quali erano i sentimenti del Patriarca S. Ignazio, del Pontefice Romano, del Concilio Ecumenico, cui si sottopose Teodoro Abucara: Che però in grazia di questa sua resipiscenza scrisse S.Ignazio al Pontefice Adriano II. per implorarne la dispensa, che stante la resistenza de' Legati non credè il Concilio poter concedere, ad effetto che il ravveduto Metropolita venisse ristabilito nell' esercizio del pastorale ministero.

Abbiamo veduto nella seconda parte delle Osservazioni, come Natale Alessandro fà risaltare la forza dell' argomento, che in favore del Primato somministra il ricorso fatto ad Adriano per quella dispensa, che il Concilio stimò non potersi concedere che dal

dal Papa solo. Soggiugneremo un' altro passo dello stesso Scrittore per confermare l'applicazione della voce *pietra* a S. Pietro con gli Atti del medesimo Concilio, ed insieme le alte prerogative di autorità, che ne derivano. Adunque Natale Alessandro, (Dissert. *de Photiano Schismate, & octava Synodo Oecumenica*. §. 13. dopo avere riferita sotto l'azione I. la formola trasmessa dal Papa, soggiunge: „ Magnificum sane Primatus Romani Pontificis „ argumentum, quod libellum, seu formulam ad Synodum Oe„ cumenicam miserit, necessario ab omnibus Ordinis Ecclesia„ stici Viris subscribendam. „ Era questa la formola di S. Ormisda riportata sopra, in cui la promessa di Cristo si siferisce direttamente a S. Pietro. Ne fà osservare Natale Alessandro i tratti più significanti, e conclude: „ Vides idem esse sequestra„ tum esse ab Ecclesiae Catholicae communione, & non esse „ consentientem Sedi Apostolicae. Libello subscribere debebant „ Episcopi cum testibus, ac subscriptionem suam Legatis Apo„ stolicis tradere. Perlectum libellum Synodus approbavit uni„ versa. „ E dopo avere riportata la frode ordita da alcuni Ve„ scovi, *ut Legatis Chirographa suffurarentur*, riferisce anche le parole, colle quali l'Augusto accompagnò l'ordine, che diede per farli restituire: „ Ergo Chirographa, quae a nostris Sacer„ dotibus, & cunctis Clericis salubriter exegistis, accipite, & „ Spirituali patri nostro SSmo Papae repraesentate: ita ut si quis „ eorum per abrupta vitiorum solito incedere more tentaverit, „ his quodammodo habenis ab eo refraenetur, & ad rectum ju„ stitiae tramitem revocetur. „ E conclude il dotto Sorbonico: „ Quanto Ecclesiae bono ab Episcopis subscriptiones in similibus „ causis exigat Romanus Pontifex, inde liquet. „

Qui dovremmo ringraziare Launojo, che con citare inutilmente per se Adriano I., Acacio Melitene, Giovenale di Gerosolima, Teodoro Abucara, ne abbia in queste quattro per noi opportunissime citazioni addittata la via non solo di accrescere la lista delli 17. de' venerati nomi del Pontefice Adriano II., e del Patriarca S. Ignazio, mà ancora di confermare apertamente coll' espresso consenso di quattro Concilj Generali, Efesino, Calcedonese, Niceno II., e Costantinopolitano IV. l'intelligenza del Testo Evangelico, derivata da Tradizione Apostolica, per cui si riferisce direttamente a Pietro quella voce, che da Cristo fù diretta espressamente a Pietro.

CONCILJ PROVINCIALI

Laun.n.23.„ FOrojuliense Concilium (an.791.) quod Paulinus „ Aquilejensis Episcopus habuit. *Ecclesia super eam persistit petram, quam beatus Petrus non carne, & sanguine, sed Patre, qui in Caelis est, revelante sibi confessus est, & illius fide regitur, & gubernatur omnis Ecclesia.* „

Aggiungansi le parole, che seguono immediate: *cuique* (Petro) *specialiter quasi primo Pastori dictum est: Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.* = Per le quali si vede, come sono dal Concilio specialmente appropriate a Pietro quelle parole, che il Concilio riconosce essere state specialmente dette da Cristo a Pietro come a primo Pastore: Che però coerentemente disse il Concilio, che la Chiesa *illius* (Petri) *fide regitur, & gubernatur*; indicando con ciò non la fede in astratto, mà la fede stabilita in quello, cui come a primo Pastore disse Cristo specialmente: *Super hanc petram &c.* Onde si vede, che il Concilio ivi enunzia Cristo qual pietra principale senza escludere, ed anzi con ritenere apertamente l'applicazione immediata della stessa voce *pietra* a quello, che tale fù fatto da Cristo, con dirgli specialmente, *Tu es Petrus &c.*

Laun. n.31. „ Troslejanum Concilium (an.909.) in Can.XV. „ locutum de Ecclesia: *quae cum generaliter ab ipso suo Capite Christo super petram, idest, super confessionem Petri sit aedificata &c.* =

Aggiungansi ancora quì le parole seguenti, e nascoste da Launojo sotto la sigla &c. „ Manifestum tamen est in omnem „ Italiam, Gallias, & Hispaniam, nullum instituisse Ecclesias, „ nisi eos quos Venerabilis Petrus, aut ejus Successores consti- „ tuerunt Sacerdotes. Et quoniam Ecclesia in nostris quoque par- „ tibus, ut dictum est, super hanc petrae soliditatem non tan- „ tum fundata, sed ab eo, ejusque est Successoribus etiam edo- „ cta, cum Dei gratia, ipsius beati Petri suffragantibus meritis, „ firmitatem fidei, quam primo percepit, hactenus inconcus- „ sam servare studuit, nullaque perfidorum consortia recepit, „

Dicono i Padri esser manifesto niuno avere instituite Chiese nell' Italia, nelle Gallie, nelle Spagne, fuorche i Sacerdoti costi-

costituiti da S. Pietro, o da suoi Successori, e soggiungono che nelle loro parti, cioè nelle Provincie, e Diocesi de' Vescovi componenti il Sinodo (cioè Reims, Roven, Laon, Beauvais, Noion, Châlons, Soissons, Cambrai, Meaux, Amiens) non solo fu la Chiesa fondata su'la solidità di quella pietra, mà fù anche ammaestrata dallo stesso Pietro, e da suoi Successori, primi fondatori di tutte quelle Chiese. Adunque dalla stessa origine ripetono e l' ammaestramento, e la fondazione: onde riferendo l' ammaestramento alla Sede di Pietro, ben dimostrano che per la solidità della pietra intendono la confessione della fede, in quanto predicata da Pietro, per l' insegnamento di cui riconoscono essersi presso di loro conservata la fede pura, e scevra da ogni errore.

Sono questi li due Concilj particolari, che hà creduto Launojo potere opporre ad una Sposizione autorizzata dalle Decretali di tanti Pontefici, e confermata dall' autentico consenso di quattro Concilj Ecumenici. Vana lusinga, come ben sì può comprendere dall' Analisi, che si è fatta de' passi allegati da Launojo medesimo. Neppure mancano altri Concilj particolari, che potrebbonsi allegare, se fosse duopo, a favore della suddetta sposizione. Così, per darne un saggio, i Vescovi del Regno di Lotario nel Concilio di Aquisgrana (an. 860. Epist. *ad Nicolaum Papam I.*) „ Apostolicis documentis, & Pontificalibus Decretis „ multipliciter informamur, ut vestri SSmi Apostolatus apicem, „ Principis Apostolorum fide, & nomine consecratum, quoties „ Sancta Ecclesia aliqua novitate pulsatur, humiliter adeamus: „ ibique veri consilii saluberrima instituta sinceriter hauriamus, „ ubi mitis Magister Christus, & summum Caput nostrum, fun„ damentum Ecclesiae posuit. „

Ne differenti furono i sentimenti del gran Concilio Triburiense (an. 895.) cui intervennero li tre Metropolitani di Magonza, Colonia, e Treveri col numeroso concorso de' più rispettabili Prelati dell'inclita Nazione Germanica. Nella Prefazione riconoscono, come dopo le Sante Scritture furono le regole della vera fede difese contro ogni sorta di Novatori, *beatorum Canonibus Apostolorum, & Sanctorum Patrum apud Nicaeam Bithyniae Congregatorum constitutis, nec non & Apostolicorum Romanae Sedis Pontificum Decretis*. E Can. 30. „ In memoriam beati Pe-

„ tri

„ tri Apostoli honoremus Sanctam Romanam, & Apostolicam „ Sedem, ut quae nobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esse „ debeat Magistra Ecclesiasticae rationis. „ Sentenza degna di essere ben ponderata.

La consonanza fin qui rilevata nelle autorità de' Papi, de' Concilj Generali, e particolari, potrebbe diggià anticipatamente accertarne di una corrispondente conformità nelle Sentenze de' Padri. Mà di questa fanno inoltre piena fede non solo le testimonianze de' Padri allegati dallo stesso Launcjo, mà ancora le autorità di altri, o da esso totalmente dimenticati, o prodotti nella terza Classe come contradistinti da primi. Sono questi li Santi Gregorio Nisseno, Gio. Grisostomo, Pier Crisologo, Teodoreto, Anastasio Antiocheno, Isidoro di Siviglia, Beda il Ven. Gio. Damasceno, Odone di Cluni, Tommaso di Aquino.

S. GREGORIO NISSENO

Laun. n. 3. „ GRegorius Nissenus in Opere de Adventu Do- „ mini: *Petra vero fidei tanquam fundamentum, ut ipse Dominus ait ad Principem Apostolorum: Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, super confessionem videlicet Christi, quia dixerat, Tu es Christus filius Dei viventis.* „

Per giustificare, che dal Nisseno fu ritenuta anche apertissimamente la sposizione, che la voce *pietra* riferisce direttamente a S. Pietro, non avrà bisogno l' E. R. di trovare egli nuove opere del Santo. Basta l' Opuscolo già pubblicato dal Gallandio (Biblioth. T. 6. pag. 600.) sotto il titolo: *Laudatio altera Sancti Stephani Protomartyris*, ove si legge: „ Celebratur Petri „ memoria, qui Apostolorum est Caput, & una quidem cum „ ipso cetera Ecclesiae membra glorificantur; Dei vero Ecclesia „ in ipso solidatur. Hic enim juxta praerogativam sibi a Deo „ concessam, firma, & solidissima petra est, super quam Sal- „ vator Ecclesiam aedificavit. „

S. GIO.

S. GIO. GRISOSTOMO

Laun. n. 5. „ CHrysostomus in homilia quarta super Mat-
„ thaeum: *Et super hanc aedificabo Ecclesiam*
„ *meam*, idest fidem, atque Confessionem. „ E cita inoltre due brevi passi, contenenti la medesima Sentenza.

Mà per altra parte non vi ha corso di Teologia, in cui non avessero potuto Launojo, ed il Censore incontrare un celebre passo, in cui l' applicazione della voce *pietra* a S. Pietro si ravvisa manifesta nel carattere, che gli attribuisce il Santo, *di Colonna della Chiesa, e base della fede*. „ Columna illa Eccle-
„ siae „ (così S. Grisost. homil. 2. *de paenitent in Pals.* 50.)
„ illa fidei basis, illud Apostolici Chori Caput Petrus, an non
„ semel & iterum, & tertio Dominum abjuravit? „

Quindi a ribattere il vantaggio, che pretende Launojo trarre da que' luoghi del Grisostomo, ne' quali dice il Santo Dottore essere la Chiesa fondata sopra la fede, o confessione di Pietro, ci riportiamo all' Autore *Defens.* P. 3. l. 8. c. 16., ove rispondendo alle obbiezioni fattegli da Scrittore *Anonimo* dice: „ Quod
„ quarto, & quinto loco Anonymus memorat ad Petrum *vere*
„ *ac proprie* factam esse promissionem de aedificanda super ipsum
„ Ecclesia, & cum a Chrysostomo dicitur Ecclesia super ipsam
„ fidem niti, id intelligi debere per singularem quemdam respe-
„ ctum ad Petrum, ejusque Succcssores in Sede Apostolica, exi-
„ mios fidei professores, & praedicatores, tum Petrum Pasto-
„ rem universi Gregis esse constitutum; Omnes quidem ac prae-
„ cipue Parisienses nostri, & Gallicani Patres confitentur, ne-
„ que in communi fide stabilienda laborandum fuit. „ Si conviene adunque da tutti, ed in particolare il confessano (per attestato dell' Autore *Defens.*) i Teologi Parisiensi, e li Padri Gallicani, che a S. Pietro fù fatta propriamente la promessa di edificare sopra di esso la Chiesa: Che però ove dal Grisostomo si dice esser la Chiesa appoggiata sulla fede, debba ciò intendersi per un singolare rapporto a Pietro, ed a suoi Successori nella Sede Apostolica; ed il confessano qual punto appartenente alla fede comune, e di cui perciò non fu fatta da essi espressa menzione nella *Dichiarazione*, perchè *in communi Fide stabilienda laborandum*

non

non fuit. Or vada il Censore millantando il preteso suo accordo con i Teologi di Parigi, con Padri Gallicani, colla fede comune della Chiesa.

S. PIER CRISOLOGO

Laun. n. 11. „ PEtrus Chrysologus in Serm. 53. de Stephano „ Protomartyre: *Petrus a petra nomen adeptus est, quia primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare.* „

In questo Sermone s' introduce il Crisologo con osservare, come *nomina ipsa saepe Sanctorum merita indicant, testantur insignia*. Il dichiara con varj esempj tratti dal vecchio Testamento, e lo stesso volendo mostrare essere avvenuto nel nuovo, ne prende l' esempio da S. Pietro, e da S. Stefano: „ Sicut Petrus a „ petra nomen adeptus est, quia primus meruit Ecclesiam fidei „ firmitate fundare; ita Stephanus vocatus est a corona, quia „ primus meruit pro Christi nomine subire conflictum. „

Ora domando, chi hà conseguito il nome tratto dalla pietra? Risponde il Santo: *Pietro*. Perchè lo conseguì? Perchè *primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare*. Quel *primus meruit*, a chi si riferisce? Certamente a Pietro; e non alla fede di Pietro, giacchè se si volesse, che quel *primus meruit* fosse la fede, converrebbe far dire al Crisologo, che *fides meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare*. Logomachia di cui non era capace il Santo Dottore. Pertanto se Pietro è quello, che *primus meruit fundare*, Pietro è dunque quello, che fondò, e ciò che si aggiunge *fidei firmitate*, non toglie, che Pietro abbia fondato, mà denota il modo, con cui fondò, cioè in virtù della fermezza, che gli fu comunicata da Cristo, con imporgli un nome, che ne attestava il carattere, secondo il detto di sopra *nomina saepe Sanctorum testantur insignia*. Questa prerogativa di fermezza significata dal nome, la riconobbe il Crisologo talmente conferita da Cristo a Pietro, che dovesse propagarsi anche a suoi Successori; Onde segue nell' addotto passo „ Petrus Apostolici „ Chori vetustum teneat Principatum, aperiat intrantibus Regna „ Coelorum, reos potestate vinciat, poenitentes clementer ab- „ solvat: „ E nell' Epist. ad Eutichete „ Petrus qui in propria „ Sede vivit, & praesidet, praestat quaerentibus fidei verita-

„ tem

„ tem. „ Si osservi ancora, come il Crisologo derivando dalla denominazione di pietra le prerogative del Principato conferito singolarmente a Pietro, ed a suoi Successori, dimostra con ciò, che questa voce *pietra* fu da Cristo diretta singolarmente a Pietro, conforme alla regola proposta sopra.

Dippiù dice il Crisologo, che Pietro trasse il nome dalla pietra, come Stefano dalla Corona; quegli perchè il primo meritò di fondare la Chiesa: questi perchè meritò il primo di combattere per Cristo. Il conflitto di Stefano gli meritò col nome la prerogativa significata dal nome: E così pure la Confessione, che a Pietro meritò il nome derivato dalla pietra, gli acquistò altresì per degnazione di Cristo la prerogativa significata dal nome, cioè quella fermezza di Confessione, in cui consiste il carattere di pietra della Chiesa.

Cita Launojo un' altro passo (Serm. 74.) „ Ponebat An„ gelus super petram fundamenta fidei, super quam Christus erat „ Ecclesiam fundaturus, qui dixit: *Tu es Petrus, & super hanc* „ *petram aedificabo Ecclesiam meam.* „

Ivi cerca il Crisologo, perchè dopo la Risurrezione di Cristo l' Angelo apparisse sedente sulla pietra, e risponde alludendo alla pietra, sulla quale dovean posare li fondamenti della fede. Qual sia poi questa pietra, l' accenna egli subito nelle parole dette da Cristo a Pietro, *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.* Quando ancora in quel passo si voglia riferire il *super quam* alla fede, sempre però stà, che li fondamenti di quella fede si dicono posati sulla pietra, che è ivi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che dimostra, che la voce *pietra* si riferisce direttamente ad esso, siccome quello sopra cui posano i fondamenti della fede, sulla quale si erge la Chiesa.

TEODORETO

Laun. n. 12. „ „ Theodoretus in Epist. 77. ad Eulalium Episcopum Persicae Armeniae: *Quia hac etiam de causa Christus Dominus noster Apostolorum Principem, cujus confessionem velut basim quandam & fundamentum Ecclesiae defixerat, fluctuare, ac errare permisit, duo eadem opera docens, nec fidere seipsis, & fluctuantes firmare.*

Sebbene Teodoreto ascritto non sia dalla Chiesa nel numero de' Santi, tanti però sono a giudizio del Cardinale Orsi (l. 28. n. 49. e l. 33. n. 9.) *i titoli di Santità, di dottrina, e d' eloquenza*, che lo distinguono frà gli Scrittori Ecclesiastici, che non abbiamo creduto doverlo disgiungere da più illustri Padri, co' quali suole, come del pari citarsi comunemente da Teologi. Tuttocchè dissenziente per alcun tempo da S. Cirillo nella causa di Nestorio per sinistre prevenzioni, inspiratogli massimamente da Giovanni Antiocheno, non tralasciò di emularlo ne' sentimenti di quella profonda venerazione verso la Santa Sede, che succhiati avea nelle Opere del gran Grisostomo, che sempre fecero le sue principali delizie. Testimonio ne sia il ricorso fatto da lui al Papa S. Leone contro le violenze di Dioscoro. Comincia la sua lettera con espressione assai rimarchevole, professando, che se Paolo banditore della verità, e tromba dello Spirito Santo portossi egli stesso dal grande Pietro per avere da esso la soluzione (λυσιν) del dubbio insorto in Antiochia intorno alle osservanze legali, molto più conveniva, che noi (prosegue a dire) umili, e meschini ricorriamo alla Vostra Apostolica Sede, affine di ricevere da Voi il necessario rimedio alle piaghe della Chiesa. Riconosce, che alla Sede Romana per le molte prerogative, ond'è adorna, conviene di tenere il Primato in tutte le cose. Trà queste prerogative rammenta qual principale ornamento quella fede, cui rende l' Apostolo la gloriosa testimonianza, che era annunziata per tutto il Mondo. Ha quella Sede i Sepolcri de' comuni Padri, e Maestri della verità Pietro, e Paolo, che illuminano le menti de' Fedeli: „ Questa Divina, e beatissima coppia è bensì „ nata in Oriente, ed ha sparso da per tutto i suoi raggj, mà „ terminò il suo corso nell' Occidente, e di là illumina di pre- „ sente tutto l' Universo. Questi hanno renduta nobilissima la „ vostra Sede. Questo è l' Apice de' vostri beni. „

Ecco come apertamente riconosce Teodoreto qual proprio pregio del Primato competente in tutte le cose alla Sede Romana, l' insigne prerogativa d' illuminare l'Universo; prerogativa, cui rende in altro luogo, (nella lettera 116.) una non men illustre testimonianza, scrivendo a Renato Prete della Chiesa Romana del titolo di S. Clemente: „ Quam ob causam oro Sanctitatem tuam, „ SSño, & Beatissimo Archiepiscopo persuadeat, ut Apostoli-

„ ca

„ ca potestate utatur, & ad Concilium Vestrum advolare prae-
„ cipiat. Habet enim Sanctissima illa Sedes Ecclesiarum, quae
„ in toto sunt Orbe Principatum multis nominibus, atque hoc
„ ante omnia, quod ab haeretica tabe immunis mansit, nec ul-
„ lus contraria sentiens in illa sedit, sed Apostolicam gratiam
„ integram conservavit „. Nè qui può dirsi con l' Avversario, che Teodoreto parli di fatto, e non di privilegio, cioè che voglia soltanto significare, che fin a quel tempo la Chiesa Romana non si era per anco imbrattata di alcun' errore, ma non già, che fosse per non soggiacervi mai nei tempi avvenire. Imperocchè Teodoreto ivi fonda il Principato della Sede Romana principalmente sulla enunziata immunità da ogni errore. Ora se si fosse trattato soltanto del fatto, cioè di quello, che non era ancora succeduto per lo passato, quante altre Chiese potean contarsi a tempi di Teodoreto, che si fossero anch' esse conservate immuni da ogni errore, dalla primitiva loro instituzione? Nepperò conveniva loro quel Principato sopra tutto l'Orbe, che per tal cagione principalmente riconoscea Teodoreto nella Sede Romana. Parlava dunque egli di quella immunità da ogni errore, non come di un semplice fatto, che alla Sede Romana potea essere comune con altre Chiese, mà come di speciale prerogativa, in cui riluceva massimamente il Primato sopra tutto l'Orbe conferito singolarmente da Cristo alla Sede di Pietro.

Posto ciò si chiarisce da se stesso l' intendimento di Teodoreto nel passo allegato da Launojo. Ella è cosa manifesta, che il carattere di base, e fondamento della Chiesa si verifica in tutto rigore di proprietà in una Sede, che al Principato sopra tutto l'Orbe Cristiano unisce la prerogativa di una totale immunità da ogni errore, che dal suo nascimento diffuse in tutto l' Orbe i raggi della vera fede, depositata in essa, e consacrata col martirio de' Santi Apostoli; e che tuttora ivi si conserva illibata per illuminare l'Universo. Ora una siffatta prerogativa Teodoreto la riconosce espressamente in tutta la sua estensione nella sola Sede Romana. Adunque se non vogliamo far Teodoreto bruttamente discordante da se stesso, bisogna per necessità convenire, che ove parla della Confessione di S. Pietro, come di base, e fondamento della Chiesa, intende, non la Confessione della fede, comunque sia, ma la Confessione della fede di Pietro, cioè la

Confessione della fede raffermata in Pietro, stabilita nella sua Sede, e perseverante nell' insegnamento de' suoi Successori, per illuminare le menti de' Fedeli, e preservarle dal torbido contagio dell' errore. E così ancora spiegato rimane l' altro consimile passo allegato da Launojo, tratto dall' Epist. 196. *ad Joannem oeconomum*.

Spiccano a maraviglia gli stessi sentimenti nella lettera 118. all' Archidiacono della Chiesa Romana: „ Dignare igitur, Deo „ dilectissime, SSmi omni ex parte, beatissimique Archiepis- „ copi zelum accendere, ut Orientis etiam Ecclesiae sollicitu- „ dine vestra fruantur: ac praecipue traditam ab initio a Sanctis „ Apostolis fidem defendere, & intactam paternam hereditatem „ conservare, & incumbentem nebulam discutere, & pro nocte „ obscura liquidam serenitatem efficere, & injuste patratam in „ nos eaedem redarguere „ .

E coerentemente nella citata lettera a S. Leone chiarissimo si rileva il diritto riconosciuto da Teodoreto nel Romano Pontefice di ricevere le appellazioni de' ricorrenti, di annullare le sentenze pronunciate da numeroso stuolo di Vescovi, quale fu il Conciliabolo Efesino, tenuto sotto la presidenza di due Patriarchi, cioè dell' Alessandrino Dioscoro, e di Giovenale di Gerosolima, di chiamare i contendenti al suo giudizio &c. &c.

S. ANASTASIO ANTIOCHENO.

Laun. n. 17. „ A Nastasius Patriarcha Antiochenus in lib. 2. „ Anagogicarum Contemplationum: „ *Nonnulli autem hoc etiam referunt ad duos Populos, nempe & ad eos quidem stantes, qui firmi sunt ac stabiles super Petri fundamentum, & illius fidei immobilem constantiam*.

In questo passo si attribuisce la qualità di fondamento a Pietro, e poi vi si aggiunge l' immobile costanza della fede di lui; *super Petri fundamentum, & illius fidei immobilem constantiam*. Questa seconda parte non distrugge la prima, e serve anzi a spiegare, perchè a Pietro convenga la qualità di fondamento, cioè per l'immobilità della fede radicata in lui.

Che poi Anastasio abbia riconosciuta in Pietro l'espressa, e propria qualità di fondamento, il dichiara nel lib. 6., ove distinguen-

guendo li pregj di Pietro, e di Paolo, al primo attribuisce quello di avere fondata la Chiesa: al secondo, di averla promossa, ed amplificata: „ Quam (Ecclesiam), etiam secundum Orbem ter- „ rae nominat SSmus Apostolus dicens: *Non enim Angelis sub-* „ *jecit Deus Orbem terrae futurum, de quo loquimur*, Orbem „ terrae nominans Ecclesiam, propterea, quod a Petro quidem „ esset fundanda, ab ipso autem excitanda „.

S. ISIDORO.

Laun. n. 19. „ ISidorus Hispalensis in libri 7. Originum Capi- „ te 9.: *Petrus a petra nomen accepit, hoc est a* „ *Christo super quem fundata est Ecclesia*. Et paullo post: ideo „ ait Dominus; *Tu es Petrus, & super hanc petram &c. Quia di-* „ *xerat Petrus: Tu es Christus filius Dei vivi: Deinde ei Domi-* „ *nus, super hanc petram, quam confessus es, aedificabo, inquit,* „ *Ecclesiam meam*.

Notisi primo, che in questo luogo applica S. Isidoro la voce *pietra*, non alla fede, o alla confessione della fede, ma a Cristo medesimo, il quale è fuor di dubbio la pietra principale. Che però in forza di questo passo dovea riporsi, non nella terza Classe, ma nella quarta di quelli, che *scribunt aedificatam esse super petram Christum Ecclesiam*: Nel che si manifesta la disattenta critica di Launojo.

Secondo. Giacchè avea Launojo sotto gli occhj Judoco Coccio, da cui trasse il passo sopra riferito dell' Eusebio Alessandrino, vi ha più che disattenzione nell' avere ommesso due passi ivi citati di S. Isidoro. Non riferiremo il primo perchè tratto dall' Opera *de vita, & morte Sanctorum*, data per sospetta dal Baronio. Nel secondo poi vien citato il Santo, *de Officiis Ecclesiasticis* l. 2. cap. 5. „ In novo Testamento post Christum Sacer- „ dotalis Ordo a Petro Apostolo coepit. Ipsi enim primus Ponti- „ ficatus datus est in Ecclesia Christi. Sic enim loquitur ad eum „ Dominus: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*

Terzo. Potea Launojo scorgere nel ragguaglio, che dà Natale Alessandro delle Opere di S. Isidoro, come sebbene abbia il Santo nel libro delle *Origini* applicata a Cristo la voce *pietra*, non tralasciò però di ritenere l' applicazione di essa a S. Pietro.

Così

Cosl Epist. *ad Eugenium Toletanum Epi copum* „. Quod vero de „ paralitate agitur Apostolorum, Petrus praeeminet caeteris, „ qui a Domino audire meruit: *Tu es Petrus, & super hanc pe-* „ *tram &c.* Et non ab alio aliquo, sed ab ipso Dei, & Virginis „ Filio, honorem Pontificatus in Christi Ecclesia primus susce- „ pit. Cui etiam post Resurrectionem Filii Dei ab eodem dictum „ est: *Pasce agnos meos*, Agnorum nomine Ecclesiarum Praela- „ tos notans. Cujus dignitas potestatis etsi ad omnes Catholico- „ rum Episcopos est transfusa, specialius tamen Romano Anti- „ stiti, singulari privilegio, veluti capiti, caeteris membris „ celsior permanet in aeternum. Qui igitur debitam ei non exhi- „ bet reverenter obedientiam, a capite sejunctus Acephalorum „ Schismati se reddit obnoxium, quod, sicut illud Sancti Atha- „ nasii de fide Sanctae Trinitatis Sancta Ecclesia approbat, & „ custodit, quasi sit fidei Catholicae articulus: quod nisi quis- „ que fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit „. E' manifesto, che S. Isidoro applica ivi particolarmente a S.Pietro le parole, *Tu es Petrus &c.* mentre da queste deduce la preminenza di Pietro sopra gli altri Apostoli, quella della Sede di Pietro sopra le altre Sedi, come pure la necessità di esserle ubbidienti, per non incorrere nello scisma degli Acefali.

Quarto. Lo stesso conferma il Santo (Epist. *ad Claudium Ducem*) „ Sic nos scimus praeesse Ecclesiae Christi, quatenus „ Romano Pontifici reverenter, & devote tanquam Dei Vicario „ prae caeteris Ecclesiae Praelatis, specialius nos fateamur de- „ bitam in omnibus obedientiam exhibere. Contra quod quem- „ quam procaciter venientem, tanquam haereticum, a consor- „ tio Fidelium omnino decernimus alienum. Hoc vero non ex „ electione proprii arbitrii, sed potius auctoritate Spiritus San- „ cti habemus firmum, ratumque credimus, & tenemus:

VENERABILE BEDA.

Laun. n.20. „ VEnerabilis Beda in quaestionem super Exo- „ dum cap. 42. in recapitulatione: *Nisi quis fidei soliditatem tenuerit, Divinam praesentiam non agnoscit: de qua soliditate Dominus ait: Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Deinde in homilia de Sancto Petro: Petra au-*

tem

tem erat Christus, & supra hanc petram, idest, super Dominum Salvatorem, qui fideli suo cognitori, amatori, confessori participium sui nominis donavit, ut videlicet a petra Petrus vocaretur, supra quam aedificatur Ecclesia. Tum homil. de Fer. 3. Palmarum: *Tu es Petrus, & super hanc petram, a qua tu nomen accepisti, idest, super meipsum aedificabo Ecclesiam meam: Super hanc fidei perfectionem, quam tu confessus es, aedificabo Ecclesiam meam, a cujus societate confessionis quisquis deviaverit, quamvis magnus sibi videatur, ad aedificium Ecclesiae non pertinet.* Soggiunge un' altro passo, in cui si ripetono gli stessi sentimenti.

Dice Beda essere la Chiesa edificata sopra la pietra, che è Cristo, ed altresì sopra la solidità della fede, confessata da Pietro, cui Cristo partecipò il nome di pietra. Che altro s' inferisce da questo, se non che *Christus petra est, & petram facit?* come già disse S. Basilio citato sopra. Infatti che Beda riguardasse quella solidità di fede, come stabilita da Cristo in Pietro nel partecipargli il nome di pietra, apparisce dall' Omilia *in die Apostolorum Petri, & Pauli*, ove ripetendo dalle Chiavi date a Pietro il Principato della giudiciaria podestà conferitagli da Cristo, soggiunge: „ Ut omnes per Orbem credentes intelligerent, quia „ quicunque ab unitate fidei, vel Societatis illius quolibet modo „ seipsos segregant, tales nec peccatorum vinculis absolvi, nec „ januam possint Regni Coelestis ingredi „: Se la separazione dall' Unità della fede, e dalla società di Pietro, porta l' esclusione del Regno de' Cieli, se necessario è lo stare in unità non meno di fede, che di comunione con Pietro, adunque in Pietro è stabilita la solidità della fede, cui debbono essere attaccati tutti quelli, che vogliono appartenere all' edifizio della Chiesa. Adunque in Pietro stà riposta quella solidità di fede, sù cui è edificata la Chiesa.

Apparisce lo stesso intento (*l. 3. Histor. Anglic. cap. 25.*) in proposito della disputa di Vilfrido con Colmanno intorno all' osservanza della Pasqua: „ Vilfridus dixit, ... Et si sanctus „ erat Columba vester, imo & noster, & Christi erat, num prae- „ ferri potuit beatissimo Apostolorum Principi, cui Dominus ait: „ *Tu es Petrus &c.* Haec perorante Vilfrido, dixit Osvvi Rex Sa- „ xonum: An utrique vestrum in hoc consentiunt, quod haec

„ prin-

„ principaliter Petro dicta, & ei Claves Regni Coelorum datae „ sint a Domino? Responderunt etiam, utrique. At ille ita con- „ clusit: Et ego vobis dico, quia hic est Ostiarius ille, cui con- „ tradicere nolo „.

In somma il Ven. Beda insistendo perpetuamente sulla necessità dell' unione colla Sede Apostolica nell' unità della fede, e della comunione, ben dimostra, come ei riconoscea riposta in essa la solidità della fede sù cui è fondata la Chiesa; solidità che Cristo pietra principale ripose in quel suo Discepolo, *cui participium nominis donavit*.

S. GIOVANNI DAMASCENO.

Laun. n. 21. „ JOannes Damascenus in Oratione de Transfigu- „ ratione Domini: *At Petrus ardenti quodam zelo inflammatus, ac Sancto Spiritu instinctus, Tu, inquit, es Christus Filius Dei vivi . . . , haec est firma illa & immota fides, super quam tanquam petram Ecclesia fundata est*.

Mà di S. Gio: Damasceno sono anche altri passi, ne' quali l' applicazione della voce *pietra* a San Pietro è apertissimamente ritenuta. Così (Libel. *de recta Sententia*, in cui fà il Santo una professione della sua fede) „ Iccirco etiam audivit (Petrus) *Beatus es Simon Bar-jona, quia caro, & sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui est in Coelis: Tu es Petrus*. „ Et super hanc „ petram Ecclesia firmiter aedificata est „. Ecco applicata la voce *pietra* a quel Pietro, che *audivit*, e quello, che *audivit* fu certo non la fede, ma la persona di Pietro, e sù questa pietra dice il Santo, che *Ecclesia firmiter aedificata est*.

E nella dotta Opera de' *Sacri Paralleli*, T. 2. Edit. le Quien, pag. 591. „ Ac perspicias velim, quemnam virum incidere in „ peccatum sinat: Petrum illum Coryphaeum Apostolorum, fir- „ mum fundamentum, infractam petram „. E appresso pag. 592. „ Iccirco enim is qui Ecclesiae curam susceperurus erat, illud in- „ quam columen Ecclesiarum, ille fidei portus, ille Orbis ter- „ rarum Magister Petrus in peccatum labi permissus est &c. „ E „ pag. 58. „ Quod enim tibi pollicitus sum praestabo: super „ tuam instar petrae firmam fidem aedificabo Ecclesiam meam „. Ecco come intende il Damasceno, che la Chiesa fu edificata sul-

la

la fede di Pietro: cioè sulla fede raffermata in Pietro, in quel Pietro, che per quella fermezza fu fatto *Porto della fede*, *sostegno delle Chiese*, *Maestro dell' Universo*, *fermo fondamento*, pietra *infracta*. Che è quanto espresse sopra il Ven. Bellarmino „ Cum „ ratione fidei suae indefectibilis Petrus sit petra firmissima, to„ tam Ecclesiam sustentans, idem est dicere super Petrum, & „ super ejus fidem Ecclesiam esse fundatam „.

S. ODONE DI CLUNI

Laun.n.32. „ODo Cluniacensis Abbas in Serm. de Cathedra „ Petri: Quia tu es Petrus, idest, cum ego „ sim inviolabilis petra, ego lapis angularis, qui facio utraque „ unum, ego fundamentum, praeter quod nemo potest aliud po„ nere: Tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, „ ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum partici„ patione communia. Super hanc petram aedificabo Ecclesiam „ meam: Super hanc, inquit, fortitudinem aeternum instruam „ templum, & Ecclesiae meae Caelo inserenda sublimitas ex „ hujus fidei firmitate consurget. Hanc confessionem portae in„ feri non tenebunt, vincula mortis non ligabunt „ *Sic facile* „ *apparet Odonem in ea fuisse Sententia, ut crederet Ecclesiam su*„ *per confessionem fidei, quam Petrus de Christo ediderat, funda*„ *tam esse* „

Il Sermone *in Cathedra Petri* è tutto tessuto delle sentenze di S. Leone, come osservò Natale Alessandro, e ben si vede in questo passo medesimo. Onde non è da dubitarsi, che nell'adottarne le sentenze, non ne abbia anche S. Odone adottati li sentimenti per i quali fù S. Leone collocato nella Classe de' Padri, li quali *docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse*. Altronde il passo si spiega da se. Vi si dice 1. che l'essere di pietra e di fondamento, proprio di Cristo per podestà, fù fatto comune a Pietro per partecipazione. Cristo è dunque pietra, e fondamento. Pietro è anch' esso pietra, e fondamento. Cristo per virtù propria, Pietro per partecipazione; altrimenti non si verificherebbe la comunicazione, che ivi si dice essersi fatta da Cristo a Pietro dell'essere di pietra; e di fondamento. 2. Ivi si rappresenta Cristo dicente a Pietro, *mea virtute solidaris*; Ecco la fermezza comu-

nicata da Cristo a Pietro: Si soggiunge: *Super hanc fortitudinem aeternum instruam templum*: Si potea esprimere più chiaramente, che l' eterno tempio della Chiesa dovea ergersi sopra quella fermezza, *super hanc fortitudinem*, che ricevè Pietro da Cristo, allorchè fù consolidato per virtù di Cristo, *mea virtute solidaris*? Si conferma lo stesso sentimento dal tratto, che segue nel Sermone, preso pure da S. Leone, e ommesso da Launojo: „ In Petro ergo omnium fortitudo munitur, & Divinae „ gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas quae per Christum „ Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur. „ Se pietra della Chiesa è quella, in cui è assodata la fortezza di tutti, Pietro è dunque vera pietra della Chiesa, poichè in Pietro, come dice Odone dopo Leone Magno, *Omnium fortitudo munitur*.

S. TOMMASO

Laun.n.38. „ S Anctus Thomas in Supplem. Quaest.25. art.1. in „ argumentis sed contra. *Praeterea Ecclesia universalis non potest errare, quia ille, qui in omnibus exauditus est pro sua reverentia, dixit Petro, super cujus confessione Ecclesia fundata est. Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua. Luc.22.* „

Pare anzi che da questo luogo dovrebbesi concludere l'opposto di quello, che intende Launojo. S.Tommaso ripete l'indefettibilità della Chiesa dalla indefettibilità della confessione di Pietro, e questa dalla preghiera fatta da Cristo, perchè non mai venga meno la fede di Pietro. Così dalla indefettibilità della fede radicata in Pietro, sorge l'indefettibilità di quella confessione di esso, sù cui si fonda l'indefettibilità della Chiesa.

Mà qui ne cade propriamente in acconcio la regola di Launojo, *qui probat, suum facit quod probat*. In questa Epistola rimprovera egli Bellarmino, per avere allegato come tratto dall' Opera *Thesauri* di S. Cirillo un passo, ch' ei però confessa essere stato pure inserito da S. Tommaso nella *Catena de' Vangelj*. Checchè sia della questione, che si muove da Critici sulla supposizione vera, o falsa di quel passo, egli è certo per una parte, che niun sospetto può cadere sulla buona fede di S.Tommaso,

assai

assai ben vindicata da Natale Alessandro nel ragguaglio, che dà delle Opere di S.Cirillo; nè è men certo, che S. Tommaso abbia fatto suo il sentimento contenuto in quel passo, con inserirlo nella sua *Catena*. Riportiamolo adunque, come ivi si legge in Cap.16. Matth. „ Secundum autem hanc Domini promissionem „ Ecclesia Apostolica Petri ab omni seductione, haereticaque „ circumventione manet immaculata, super omnes Praepositos, „ & Episcopos, & super omnes Primates Ecclesiarum, & Po- „ pulorum in suis Pontificibus, in fide plenissima, & auctori- „ tate Petri. Et cum aliae Ecclesiae quorumdam errore sint ve- „ recundatae, stabilita inquassabiliter ipsa sola regnat, silentium „ imponens, & omnium obturans ora haereticorum, & nos ne- „ cessario salutis, non decepti superbia, nec vino superbiae „ inebriati typum veritatis, & Sanctae Apostolicae traditionis, „ una cum ipsa confitemur, & praedicamus. „

Vanamente appone Lannojo al Bellarmino, che *fucum faciat*, perciocchè in quel preteso passo di S. Cirillo *fiat Sermo de Apostolica Ecclesia Petri, non de Romano tantum Pontifice, cui Bellarminus non errandi privilegium appingit. Sed aliud est Romana Ecclesia, aliud Romanus Pontifex. Nam pereunte Romano Pontifice, Romana non perit Ecclesia*. Con più ragione Bellarmino lo avrebbe richiamato a rileggere il citato passo, ove la Sede Apostolica è detta in virtù della promessa di Cristo *immaculata in suis Pontificibus . . . . in fide plenissima, & auctoritate Petri*.

Avrebbe potuto anche Bellarmino rimandare il Critico alla prefazione, con cui indirizza, S. Tommaso a Papa Urbano IV. l'Opera, che impresa avea per suo comando. „ Hujus igitur „ sapientiae claritatem nube mortalitatis velatam, primus Apo- „ stolorum Princeps fide conspicere meruit, & eam constanter, „ absque errore & plenarie confiteri, dicens, *Tu es Christus* „ *Filius Dei vivi*. O beata confessio, quam non caro, & san- „ guis, sed Pater Caelestis revelat: haec in terris fundat Eccle- „ siam, aditum praebet in Caelum, peccata meretur solvere, „ & contra eam portae non praevalebunt inferorum. Hujus igi- „ tur fidei, ac Confessionis haeres legitime Sanctissime Pater „ pio studio &c. „

Dice S. Tommaso essere la Chiesa fondata nella confessio-

ne di Pietro; mà inquanto questa fù in luí raffermata, e nella Sede di lui, per modo che dovesse ereditarsi da suoi legittimi Successori. Laonde può dirsi, che fù già preoccupata da Bellarmino la cavillosa eccezione di Launojo in questo stesso c.10. l.1., ch' ei si prende a criticare: „ Dicitur Petri fides fundamentum Ecclesiae duplici ratione. 1. quia ob meritum ejus „ fidei consecutus est Petrus, ut sit fundamentum Ecclesiae, ut „ exponunt Hieronymus, Hilarius, Chrysostomus, & alii hoc „ loco. 2. quia Petrus in eo potissimum est Ecclesiae fundamentum, quod cum fides ejus deficere non possit, ipse omnes „ alios confirmare, & substentare debet. „

Nè strani dovranno parere a nostri Avversarj questi detti del Bellarmino, se riflettono (*a*) 1. che l'Autore *Defens.* non solo confessa, mà sostiene fermamente, che la Cattedra di Pietro, stabilita in Roma, non può mai cessare di essere Cattedra di verità, e che se, per impossibile, ciò avvenisse, la Chiesa stessa caderebbe in dispersione. 2. Che l'ordine di confermare i fratelli dato da Cristo a S. Pietro, importa, secondo il Catechismo del Colbert, il ministero di doverli stabilire nella fede, e nella religione. E come dunque negare la prerogativa di pietra, e fondamento della Chiesa a quello, la cui Sede fù costituita eterna Cattedra di verità, ed il cui ministero porta di dovere confermare, cioè stabilire nella fede, e nella religione i membri tutti, che compongono la Chiesa? Non seguiteremo Launojo nelle sue arguzie contro la dottrina del Bellarmino sul punto dell' infallibilità, giacchè, come ce ne siamo diggià dichiarati, questa questione non entra nell' oggetto della presente discussione contro Eybel, ed i suoi aderenti.

TRATTATISTI ECCLESIASTICI

VEniamo alli Trattatisti Ecclesiastici prodotti da Launojo, cioè del nono Secolo Cristiano Drutmaro, Teofane Cerameo, Incmaro di Reims, Giona di Orleans: Del duodecimo Roberto Tuiziense, e Cesario Monaco Cisterciense: Del decimo quarto Stefano Vescovo di Parigi: Del decimoquinto Alfonso To-

(*a*) P.3. l.10. c.6.

Tostato, detto l'Abulense: Del decimo sesto Judoco Clittoveo; Giò Eckio, Renato Benedetto Dottore di Parigi.

CRISTIANO DRUTMARO

Laun.n.24.„ CHristianus Drutmarus in Eposit. Matth. Cap.35. *Super hanc firmitatem fidei, quam confessus es, aedificabo Ecclesiam meam, & super me aedificabo te cum omni Ecclesia mea.* „

Le parole precedenti ommesse da Launojo chiariranno il senso di Drutmaro (Monaco Benedettino del celebre Monastero di Corbia (dopo riferito il Testo Evangelico: *Et ego dico tibi quia tu es Petrus &c.*, segue la spiegazione „ Dixisti, *Tu es* „ *Christus, & ego dico tibi, quia tu es Petrus*, Quia ego sum „ Christus inunctus oleo invisibili a Patre, Rex Christianorum, „ & tu fundamentum eorum (noti il Censore l'espressione, e dica se non dinoti almeno in qualche maniera la voce *petra* ossia fondamento, presa per la persona di S.Pietro) „ Beatus es Simon, „ idest obediens, quia filius columbae, & quia Petrus, idest „ firmus (noti come si attribuisce a Pietro la fermezza significata nel nome impostogli) segue poscia il passo riferito da Launojo: „ Super hanc firmitatem fidei, quam confessus es, aedi- „ ficabo Ecclesiam meam, & super me aedificabo te cum omni „ Ecclesia mea. „

Dal contesto risulta, che la Chiesa è edificata sopra la fermezza della fede confessata da Pietro, fermezza, che si rappresenta stabilita in Pietro, il quale perciò è detto *fundamentum Christianorum, & beatus quia firmus*. Cristo fondamento principale volle costituire Pietro qual fondamento secondario, *tu fundamentum eorum*. Si accordano le ultime parole riferite da Launojo: *Super me*, che sono il fondamento principale, *aedificabo te*, fatto da me fondamento secondario, *cum omni Ecclesia mea*.

TEOFANE CERAMEO

Laun.n.28. THeophanes Cerameus Archiepiscopus Tauromenii in homilia 45. „ Tu, *inquit*, qui petra es, „ petra fies fidei verbi, & constituendae Ecclesiae fundamen- „ tum,

„ tum, (come potrà qui il Censore sfuggire l'applicazione della voce *pietra* a S. Pietro?) „ In hac enim confessione, qua me „ hominem eumdem & Deum esse confessus es, in qua, inquam, „ stabilietur Ecclesiae fundamentum; hac, inquam, basi sup- „ posita reliqua etiam Dogmata tuto superstruuntur. „

Mà ove è stabilita questa base della confessione, che è fondamento della Chiesa? Il disse pure innanzi Teofane, dicendo espressamente di Pietro: *Petra fies fidei verbi, & constituendae Ecclesiae fundamentum.*

Nè men chiaramente il conferma *in Joan.*21. (Biblioth. Combefis T.1. p.186.) „ Quia tamen etiam Petrus conscientiae „ stimulis pungebatur, ac quae de ipso erat apud Discipulos „ existimatio nonnihil obscurata fuerat, ostendit Salvator se il- „ lum ipsum Ecclesiae fundamentum, Oviumque rationalium „ Pastorem, ac Discipulorum suorum crepidinem, basimque „ statuere. „ Tratto, che tutto si riferisce apertissimamente alla persona di Pietro.

INCMARO DI REIMS

Laun.n.26. „ *Incmarus Remensis Archiepiscopus in Opusculi* 33. *contra Hincmarum Laudunensem Episco-* „ *pum Cap.*5. (Cui Petro) ob robur solidissimae fidei, Christus „ petra a se nomen Petri indidit, dicens, Tu es Petrus, & su- „ per hanc petram, scilicet rectae fidei, quam Patre tibi reve- „ lante confessus es, aedificabo Ecclesiam meam „

„ Deinde in Cap.14. *Petro Dominus dixit, Tu es Petrus, & super hanc firmam, & solidam fidei confessionem, quam tu es confessus, aedificabo Ecclesiam meam.* „

„ Tum apud Flodoardum in lib.3. Histor. Rom. (*Rem.* deesi „ leggere) Cap.13. ad Nicolaum I. Vos videbitis, quid inde facto „ melius erit, & nobis in judicio vestro videndum est, quod „ Deus velit; Quoniam injusta esse non poterunt Divina judi- „ cia, quae a soliditate confessionis Apostolicae petrae adversus „ quam inferi portae, idest, suggestiones, vel operationes „ pravae non praevalebunt, dictante justitia proferentur. „

Doveano bastare a Launojo queste ultime parole per fargli capire, come la solidità *Confessionis Apostolicae petrae* viene quì aper-

apertamente riconosciuta da Incmaro nella Sede Apostolica. Imperocchè dalla Sede Apostolica, e da Nicolò I. sedente in essa dovea emanare, ed aspettava Incmaro il giudizio nella causa di Rotado di Soissons, e questo giudizio il rappresenta Incmaro, e dice attenderlo dalla confessione dell' Apostolica pietra, *adversus quam non praevalebunt &c.* Dunque in quella Sede riconoscea egli riposta la solidità dell'Apostolica pietra, cui fù da Cristo promessa una eterna fermezza. La conseguenza è chiara. Pure non seppe Launojo avvertirla, tanto è vero, che altro è il talento di raccogliere, altro il talento di connettere.

Mà neppure abbisognava questo picciolo sforzo di raziocinio per indagare il sentimento d' Incmaro. Chiaro lo spiega egli in questa medesima lettera. Sicut Domini est terra, & plenitu„ do ejus, Orbis terrarum, & universi, qui habitant in eo, & „ ipsius est Regnum, & cui voluerit dabit illud: ita ipse supra „ fundamentum Apostolicae petrae suam fundavit Ecclesiam, „ quam & ante passionem & post Resurrectionem suam speciali „ cura, & singulari privilegio beato Petro, & in illo suis com„ misit Vicariis: Cujus Sedem, suaeque Sedis Pontificem qui „ honorat, illum honorat qui dixit: qui accipit si quem misero, „ me accipit. „

Nella Sede Romana si riconosce quí collocato il fondamento dell' Apostolica pietra, su cui è fondata la Chiesa, ed in quella l' origine delle prerogative, che Incmaro segue ad esporre come per ogni diritto competenti al Romano Pontefice. Così 1. riguardo all' ubbidienza dovuta da Vescovi al Papa: „ Omnes Senes „ cum junioribus scimus nostras Ecclesias subditas esse Romanae „ Ecclesiae, & nos Episcopos in primatu Beati Petri subjectos „ esse Romano Pontifici. „

2. Riguardo alle appellazioni, ed all' obbligo de' Vescovi di portarsi a Roma, qualunque volta chiamati sono dal Romano Pontefice. „ Quoniam vestra auctoritas illum (Rothadum) cum „ nostris Vicariis ad suum praecipit destinari judicium, dignum „ & justum est, ut quemcunque Episcopum Romanus Pontifex „ ad se Romam venire mandaverit, si infirmitas, vel gravior „ quaecunque necessitas, vel impossibilitas, sicut Sacri praefi„ gunt Canones, eum non detinuerit, ad illum venire stu„ deat. „

3. Ri-

3. Riguardo alla derivazione dalla Sede Apostolica de' privilegj delle Sedi Metropolitiche . „ Deinde quod perspectissime „ scripsistis secundo, quoniam Sedem Apostolicam Rothadus no„ scitur appellasse, & ne videamini Ecclesiae vestrae privile„ giorum detrimenta diebus vestris aequanimiter tolerare , & „ hoc nihilominus a nobis, & ab omnibus est rectissime susci„ piendum, & solertissime conservandum . Quod & ego pro mo„ dulo meo servandum esse volui, & volo, & favente Domino „ in hac devotione manebo, sciens privilegium Metropolitanae „ Sedis Remorum, cui me Divina dignatio servire disposuit, in „ summo privilegio Sanctae Sedis Romanae manere, & privile„ gium esse Sedis Romanae, si sua auctoritate privilegium sibi „ subjectae Sedis fecerit vigere, & studuerit confirmare . „

4. Riguardo a diritti della comunione: „ Modis omnibus, „ quantum ipse (Deus) donaverit, a quo est omne datum opti„ mum, & omne donum perfectum providere studebo, ne a „ communione Sedis Apostolicae, quod absit, quolibet modo ex„ torrem me ultimus dies, qui mihi incertus est, & subito ve„ nire potest, inveniat. „ E questa è la lettera, in cui, come si nota nelle osservazioni, ha voluto il Censore dare ad intendere, che Incmaro scrisse liberamente al Papa , che perdeva il tempo a mandargli ordini *Excommunicationes intentantes* &c. Oh impostura, impostura!

Ne particolari furono d' Incmaro i sentimenti da lui espressi nella sua lettera a Nicolò I. Comuni erano agli altri Vescovi delle Gallie, come apparisce dagli atti, che si fecero nella Causa di Rotado, e può anche raccogliersi dall' Epilogo fatto da Flodoardo l. 4. c. 1. delle molte lettere scritte a più Pontefici dall'Arcivescovo Fulcone immediato Successore d' Incmaro, Prelato non meno raguardevole per le sue doti personali, che per la chiarezza de' Natali.

Dalle testimonianze pertanto d' Incmaro di Reims, di Drutmaro, di Teofane, del Patriarca S. Ignazio, e ciò ch' è più, dagli Atti dell' ottavo Concilio Generale, ove per intimazione di Adriano II. fu da tutti sottoscritta la Formola di S. Ormisda, risulta come nel nono Secolo costante perseverava nella Chiesa l'antica Tradizione, nel riferire direttamente a S. Pietro la voce *pietra* nella promessa di Cristo *Tu es Petrus* &c. E preghiamo il leg-

leggitore di averlo presente nello scorrere il seguente articolo.

GIONA D' ORLEANS

Laun. n. 25. „ *Jonas Aurelianensis Episcopus in lib. 3. de* „ *cultu imaginum*: = Multi namque, & pene „ omnes petram, super quam aedificatur Ecclesia, fidem intel- „ ligunt beati Petri, quae communis est totius Sanctae Eccle- „ siae, videlicet eam, quae paullo ante hanc promissionem prae- „ cesserat, idest, Tu es Christus filius Dei vivi, & huic petrae „ superaedificandam Ecclesiam suam Dominum promisisset. „

I libri *de Cultu imaginum* (da leggersi con cautela) furono da Giona diretti a confutare gli errori di quel Claudio, che da straniere contrade passato alla Corte di Ludovico il Pio, fu per favore di lui assunto al Vescovato di Turino. Non sì tosto giunse in quella Città, che al primo suo ingresso nelle Basiliche palesò l' ereticale suo livore contro le Sacre Immagini, ed i votivi doni, che ne adornavano le pareti, e riguardò come persecuzione, ed affronto fatto a se il pio attaccamento de' Torinesi all' antico culto, che diramato frà essi per la predicazione del grande S. Massimo, trasmesso si era da Padre in figlio, e conservato gelosamente qual prezioso retaggio de' loro Maggiori.

Trà li sofismi adoperati da Claudio per iscreditare particolarmente la pia fiducia, che movea i Fedeli a visitare in persona i venerandi limitari de' SS. Apostoli, riferisce Giona il tratto seguente, cui si contrappone il passo citato da Launojo: = Sci- „ mus quod non intellecta Evangelica verba Domini Salvatoris, „ ubi ait B. Petro Apostolo, *Tu es Petrus* &c. & *tibi dabo Cla-* „ *ves* &c. propter ista jam dicta Domini verba imperitum homi- „ num genus, postposita omni spirituali intelligentia, volunt „ pergere Romam. „ E appresso: „ Qui hoc modo, ut supra „ dictum est, Claves Regni Coelorum intelligit, intercessio- „ nem B. Petri localiter non requirit. „ Voleva Claudio insinuare, che quella divota fiducia venisse da una torta, e rozza intelligenza del Testo Evangelico, sparsa nel volgo ignorante; quasicchè la pietra sulla quale fu da Cristo edificata la Chiesa, si credesse essere la materiale Confessione, ossia il marmo, che chiu-

RUPERTO TUIZIENSE

Lann. n. 33. „ *Robertus Tuitiensis Abbas in lib. 3. super* „ *Matthaeum*. Orbis quem super hujusmodi „ afflictos Dominus posuit, Ecclesia ipsius est, quam illis re- „ gendam commisit. Hinc est illud, quod huic Simoni Petro di- „ xit, & ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram „ aedificabo Ecclesiam meam: Super petram fidei, quam con- „ fessus est Petrus, eamque suam aedificavit, eamque regen- „ dam illi, caeterisque Apostolis, eorumque similibus commi- „ sit. „

„ Deinde in lib. 12. super Apocalypsim: *Iidem Apostoli, qui portae Civitatis hujus, & fundamenta sunt. Nam super fidem illorum fundata est Ecclesia Dei. Verumtamen ita ut fundamenta ipsorum Christi sit.* „

Segue l' Abate Ruperto in questo luogo l' interpretazione, secondo cui la voce *pietra* si riferisce alla fede confessata da S. Pietro: circostanza però che sempre include quel *singularem respectum ad Petrum*, che ben riconobbe l' Autore *Defens.* doversi intendere in siffatte espressioni. Mà la questione è se col proporre in qualche luogo quella interpretazione l' Abate Ruperto non solo non abbia abbandonata, mà abbia ritenuto *apertissimamente*, o almeno *in qualche maniera* l' esposizione, che riferisce la voce *pietra*, direttamente a S. Pietro. Senza cercare nuove opere di Ruperto noi suggeriamo all' E. R. un passo, che leggesi l. 1. *in Jonam.* c. 1. ove dalla promessa di Cristo, come fatta direttamente a Pietro, ripete egli la prerogativa del Primato conferito da Cristo a Pietro: „ Respondens (Petrus) aute cete- „ ros, vel primus inter ceteros. Tu es, inquit, Christus filius „ Dei vivi. Et pro hoc merito sic inter ceteros Apostolos in Ec- „ clesia, quomodo inter ceteros nautas gubernator, sive proreta „ praeeminet in Navicula. At ille talis designatus a Domino di- „ cente: Beatus es Simon Barjona, & cetera.„ Ecco applicato direttamente da Ruperto a S. Pietro il Testo Evangelico, di cui si tratta. E quindi è che dall' Autorità della Chiesa Romana, come Sede di Pietro ripete la forza delle ordinazioni della Chiesa, l. 2. *in Jonam* c. 4. „ Hujus Sacramenti (Baptismi) & omnis Ecclesiae

„ religionis lex, & ordo multimodis jam antedictae Romae mu-
„ nitur, ac roboratur Decretis, eo quod beati Principis Aposto-
„ lorum Petri Sedes facta sit. „ Dica altrettanto il Censore, e non avrà da contendere con noi.

CESARIO MONACO

Laun. n. 37. „ CAesarius Cisterciensis Ordinis Monachus in
„ homilia de Cathedra Sancti Petri: „ *Super hanc petram, idest, super fidei tuae firmitatem a qua cognominaris, aedificabo Ecclesiam meam.*

Questo pio Monaco adotta tutte tre le sposizioni, per le quali si riferisce la voce *pietra*, o a Cristo medesimo, o a Pietro, o alla fermezza della fede, da cui Simone trasse il nome di Pietro. Così nella stessa Omelia „ Super hanc petram, idest, „ super seipsum Christus aedificavit Ecclesiam suam. „ E appresso: „ Attamen quia verba tantae confessionis Petrus ore suo „ caeteris condiscipulis tacentibus protulit, etiam Dominus ei „ singulariter respondit „ Ecco la risposta di Cristo, cioè, *Tu es Petrus, & super hanc petram* &c. diretta singolarmente da Cristo a Pietro, come contradistinto dagli altri. Onde conclude: „ Dominus Papa qui Successor Petri est, in Capite Ecclesiae post „ Christum constitutus est, cujus potestas tanta est, ut quidquid „ ipse ligaverit, nullus in Ecclesia solvere audeat, & e converso„.

E Omilia per la seconda Domenica dopo Pasqua: „ Petrus „ scilicet, cui dictum est: *Pasce Oves meas*. Cui successerunt „ Clemens, Sixtus, Urbanus, Cornelius, & alii quamplures..... „ Praeter hos Pastores generales erant & alii boni Pastores, di-„ versarum Ecclesiarum Praesules . . . . . ut Ignatius in Antio-„ chia, Cyprianus in Carthagine „

E Omilia in Festo Sancti Andreae Apostoli: „ Post Christi „ Ascensionem in Coelum Petrus rete praedicationis suae primum „ laxavit in Judaea, ubi una die tria millia hominum, altera au-„ tem die quinque cepit. Simile fecit in Caesarea, atque Cappado-„ cia. Deinde transferens se ad mare magnum, idest, populum „ gentium in Antiochia, & in ipsa Urbe Roma multitudinem „ hominum extraxit . . . . . bonus piscator. Nam ejus in-„ dustria diversae partes Europae ad fidem sunt conversae. „

Ve-

Veda il Censore a chi più si accosta il Monaco Cesario: Ad Eybel, o all' E. R.?

STEFANO DI PARIGI

Laun. n.39. „ STephanus Parisiensis Episcopus, & Facultas „ Theologiae in literis, quas in gratiam doctri- „ nae Sancti Thomae apud Gentiliacum scripserunt Anno Chri- „ sti 1325. initium est hujusmodi, quod ad rem facit: *Univer- „ sis praesentes literas inspecturis. Stephanus permissione Divi- na Parisiensis Episcopus salutem in Domino omnium Salvatore.* Et paullo post: *Nos attendentes cum eis* (Sacrae Theologiae Doctoribus) *quod Sacrosancta Romana Ecclesia Mater omnium fi- delium, & Magistra fidei, & veritatis in firmissima Petri Chri- sti Vicarii confessione fundata* &c. „ Ad petram quam confessus „ est Petrus, attendunt. „

Stefano, ed i suoi Teologi professano apertamente essere la Chiesa Romana Maestra di fede, e di verità, inquanto fondata sulla fermissima confessione di Pietro Vicario di Cristo. Dimando pertanto a Launojo, se vuole, o non vuole, che l'invariabile fermezza di questa Confessione si abbia stabilita nella Chiesa Romana? Se la tiene per istabilita nella Chiesa Romana, dunque stà nella Chiesa Romana quella fermezza di confessione, che è, secondo lui, la pietra, sù cui è fondata la Chiesa. Se poi vuole, che dalla Chiesa Romana possa disgiungersi l' invariabile confessione della fede, dunque stoltamente avrebbero concluso Stefano, ed i suoi Teologi, che la Chiesa Romana sia Maestra di fede, e di verità perchè fondata sulla fermissima Confessione di Pietro Vicario di Cristo, giacchè potendosi questa fermezza disgiungnere dalla Chiesa Romana, nè potrebbe dirsi la Chiesa Romana fondata sù di essa, nè per quella fermezza siccome separabile dalla Chiesa Romana, si verificherebbe, ch' essa Chiesa sia Madre de' fedeli, Maestra di fede, e di verità; siccome professano il Vescovo, e li Teologi di Parigi, le lettere de quali pertanto non solo non favoriscono, mà anzi contraddicono apertamente l' intento di Launojo.

Nè si capisce che pretenda egli concludere dal principio della lettera, ch' ei riporta qual tratto conducente al proposito: „ ini-

„ initium est hujusmodi quod ad rem facit : *Stephanus permissione Divina Episcopus Parisiensis &c.* sarà forse perchè dopo il *permissione Divina* non vi si legge, *Apostolicae Sedis gratia*. Mà indovini chi può, come *ad rem faciat* l'ommissione di quella clausula per dilucidare a chi si riferisca la voce *pietra* in senso di Stefano, e de' suoi Teologi. Più confacenti potranno sembrare le parole, che seguono immediate nel tratto allegato da Launojo, alle quali ha stimato bene di sostituire l' opportuna sigla dell' &c. „ Ad quam (Romanam Ecclesiam) velut ad universalem regulam „ Catholicae veritatis pertinet approbatio, & reprobatio doctri- „ narum, declaratio dubiorum, determinatio tenendorum, & „ confutatio errorum „.

ALFONFO TOSTATO

Detto l' Abulense.

Laun. n.40. „ *Alphonsus Tostatus Abulensis Episcopus in* „ *Cap.16. Matthaei, quaest.67.* Quaeretur, „ cum Christus dixit, super hanc petram aedificabo Ecclesiam „ meam, quae sit ista petra. Aliqui dicunt, quod sit Petrus. *Et* „ *istud dictum pluribus refellit:* Alii dicunt & melius, quod pe- „ tra, super quam fundatur Ecclesia, est Christus, scilicet super „ hanc petram, idest, super petram, quam confessus est, aedi- „ ficabitur Ecclesia. *Et paullo post*: Alii dicunt & adhuc me- „ lius, quod petra non accipitur hic pro Petro, nec pro Chri- „ sto, sed pro confessione fidei, quam Petrus fecit. Ecclesia „ enim in fide fundatur, & fides vocatur petra, quia solida ma- „ net. Nam postquam coepit fides, semper mansit, & hoc, „ quia Christus oravit, ut nunquam deficeret fides Ecclesiae. „ Et ita Christus dixit Petro : Super hanc petram, idest, super „ hanc petram confessionis tuae, quia tu dixisti : Tu es Filius „ Dei vivi, & tu es Christus, & ista fides & semper manebit in „ Ecclesia, & super eam fundatur Ecclesia „.

Il passo quanto alla sostanza è trascritto fedelmente, cosicchè nel numero di 44. fra' Padri, e Trattatisti Ecclesiastici è finalmente riuscito a Launojo il produrne uno almeno, che non senza ragione può citarsi a favore della terza sposizione contro la prima.

ma . Non perciò si ha da credere , che l'Abulense la dia vinta a Launojo , ed a suoi aderenti . Sostiene egli bensì come migliore l' interpretazione , che la voce pietra riferisce , non a Cristo , non alla Persona di Pietro , ma alla fede , o confessione di Pietro : E fin quì pare , che favorisca l'intento di Launojo . Mà qual' è questa fede , o confessione , sù cui vuole l' Abulense , che sia fondata la Chiesa ? Risponde egli , uè sò quanto siano per contentarsene gli Avversarj , ch' Ella è quella fede , che è predicata dalla Chiesa Romana , dal Pontefice Romano , che è il Pastore universale , ed a cui in tal qualità debbono tutti li Fedeli conformarsi . Chiaro è il di lui sentimento sù questo stesso Capo 16. di S. Matteo , Quest. 56. *Quare Christo interrogante nunc quem dicerent ipsum Apostoli , respondit solus Petrus . In quo ostenditur , quod unica est fides Ecclesiae* . Ivi adunque trà le ragioni, che adduce a dichiarazione del quesito , dice in quinto luogo : *Quia cum Petrus esset futurus Pastor , & populus debet tenere talem fidem qualem Pastor confitetur , & Petrus futurus erat universalis Pastor : Voluit Christus , quod confessio fidei esset per Petrum solum , ut innuatur , quod talis fides tenenda est qualem praedicat Romana Sedes , quae est Caput , & Mater Ecclesiarum , cui Petrus praefuit* . E quì anche apparisce , onde ripete l'Abulense l' unità della fede nella Chiesa ; cioè da questo , che dovendo il Popolo confessare la fede , che è confessata dal Pastore , e sendo Pietro il Pastore universale , così la fede della Chiesa è quell' una fede , che è predicata dalla Sede Romana , Capo , e Madre di tutte le Chiese , per essere la Sede di Pietro . Aggiunge una settima ragione collimante allo stesso sentimento . „ Septimo fuit „ ad praemium non dividendum . Christus enim pro ista confes- „ sione daturus erat praemium , sicut apparet in Petro , cui dixit „ ista quae habentur in littera , si autem omnes confiterentur „ hoc , vel nulli Christus daret praemium , vel daret omnibus , „ & tamen non decebat dari omnibus , quia dabat hic claves Re- „ gni Coelorum , quae a principio non debuerunt multis simul „ promitti , sed uni , ideo debuit unus confiteri , ut illi uni pos- „ set dari , vel promitti istud praemium , quod in primo factum „ est „ . Il premio della confessione fu promesso , e dato a quel solo , che solo confessò , cioè il primo frà gli Apostoli ; e questo premio è quello , che si contiene nella *lettera* Evangelica ,

Tu

Tu es Petrus , & super hanc petram &c. Lettera , pertanto che diretta fu al solo S.Pietro , che solo confessò .

Ho detto che il passo dell' Abulense è , quanto alla sostanza trascritto fedelmente da Launojo ; non è però che da Uomo leale non si dovesse aspettare una più scrupolosa onorata esattezza . Così da principio si riporta il Testo dell' Abulense : „ Quaere- „ tur cum Christus dicit super hanc petram aedificabo Ecclesiam „ meam , quae sit petra ista ! Aliqui dicunt , quod sit Petrus „ . E qui ex abrupto soggiunge Launojo , *Et istud dictum pluribus refellit* . Pure non era da tagliarsi affatto la continuazione del discorso : „ Aliqui dicunt quod sit Petrus , scilicet , quod super il- „ lum fuit aedificata Ecclesia , idest , ipse fuerit fundamentum „ Ecclesiae , unde ei datae sunt Claves , quae sunt Ecclesiae . „ Sic dicit Hieronymus , secundum autem metaphoram petrae „ recte dicitur ei , aedificabo Ecclesiam meam super te . Sed „ dicendum quod accipiendo proprie fundari , vel aedificari Ec- „ clesiam , non est verum , quod super Petrum sit aedificata . „ Nam id super quo aedificatur est fundamentum , & sic Petrus „ diceret fundamentum Ecclesiae . Sed falsum est , quia solus „ Christus est fundamentum 1. Corint. 3. scilicet fundamentum „ enim aliud nemo ponere potest praeter quod positum est, quod „ est Christus Jesus . Etiam ipse solus est Caput Ecclesiae : Nos „ autem omnes sumus membra , ut colligitur 1. Corint. 12. & „ ad Eph.4. Petrus ergo membrum est , & non Caput Ecclesiae , „ nec fundamentum .

Da questa prima ragione , *qua istud dictum refellit* , chiaro apparisce , che Tostato intendeva ivi ragionare della pietra principale , del fondamento principale , del Capo principale della Chiesa , che è certamente Cristo solo . Altrimenti converrebbe dire , che secondo Tostato la denominazione di fondamento non potesse applicarsi agli Apostoli contro l'espressa testimonianza di S. Paolo , e di S. Giovanni . Inoltre non vuole Tostato , nè può negare essere Pietro vero sebben secondario Capo della Chiesa , dopo aver detto , che la Sede Romana è Capo delle Chiese , perchè *ei praefuit Petrus* , che fu costituito da Cristo *Pastor universalis* ; il che ripete ancora , quest.68. „ Secundo , ut ostendatur „ ex hoc , quod Christus dabat Petro quoddam nomen officii , „ principatus praelationis . Fuit enim universalis Episcopus , & con-

„ convenienter hoc designatum est, vocando eum Petrum . „ E appresso „ Ille ergo qui praeest omnibus manentibus sub hac „ petra fidei Christi convenienter dicetur Petrus, sed Simon pri- „ mus Apostolus constitutus est universalis Episcopus, & maxi- „ mus omnium Episcoporum : ideo ipse convenienter Petrus di- „ ctus est „ .

Quanto alle altre ragioni, per le quali *istud dictum refellit*, si vede che queste riguardano Pietro, ed i Romani Pontefici, nella loro qualità di persone particolari, anzi che considerate secondo la rappresentanza, ed il ministero che sostengono di *Pastori universali*, sotto la quale prerogativa i Fedèli debbono professare la fede, che è predicata dalla Sede Romana, Capo di tutte le Chiese, *cui praefuit Petrus*, come ha detto sopra l' Abulense. E quindi è che ripetendosi l' unità della fede della Chiesa, da questo ch' ella è la fede confessata da Pietro, e predicata dalla Sede Romana, ne segue, che, siccome la fede della Chiesa *non potest deficere*, così neppure può *deficere* nella Sede Romana la predicazione della fede confessata da Pietro: Essendo pertanto questa confessione immobilmente raffermata nella Sede Romana, se la Chiesa è fondata sù di essa confessione, dee per necessaria conseguenza dirsi fondata sù quella Sede, in cui è immobilmente fissata la confessione, che è fondamento della Chiesa; talchè l'Abulense torna senz' avvedersene a quella prima sposizione, che intanto si è preso ad escludere, inquantocchè non fu da esso rimirata nel suo giusto aspetto.

E ben anche può fare qualche maraviglia, che dopo aver detto da principio, che *solus Christus est fundamentum* venga poi a volere stabilire in progresso, che „ Alii dicunt & adhuc me- „ lius, quod petra hic non accipitur pro Petro, nec pro Cri- „ sto . . . . Et hoc est convenientius dictum quam quod acci- „ piatur pro ipso Christo: nam tunc aedificaret super seipsum, „ & non est convenienter dictum, quod Ecclesiam super se aedi- „ ficaret, quia tunc non aedificaret ipse, sed alius super eum. „ Secundo quia dicit Ecclesiam meam, & tamen si ipse esset fun- „ damentum, non diceretur Ecclesia ejus: potius ipse esset ali- „ quid Ecclesiae „ . Ragione che verrebbe ad escludere da Cristo l' essere di fondamento, ch' egli stesso riconosce in Cristo solo, e che realmente trattandosi di fondamento principale, non conviene, nè può convenire che a Cristo. O o Che

Che se in tutta questa spiegazione non è sempre l'Abulense perfettamente consentaneo a se stesso, sembra ciò essere avvenuto, perchè più che alle autorità siasi talvolta appigliato a certe analogie di convenienze, quali se le andava egli col suo ferace ingegno figurando.

JUDOCO CLITTOVEO.

Laun. n.41. „ JUdocus Clichtoveus Parisiensis Theologus in „ compendio veritatum ad fidem pertinentium „ contra erroneas Lutheranorum assertiones, Cap. I. *Beatus Petrus postquam Dominum nostrum confessus est filium Dei vivi, non carnis non sanguinis revelatione, sed Dei Patris interna inspiratione hoc a Christo accepit responsum: Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc petram (soliditatem scilicet & firmitatem confessionis a te prolatae) aedificabo Ecclesiam meam.* „

Non ci è riuscito di avere sotto gli occhj l'Opera di Giudoco Clittoveo, citata da Launojo, bensì abbiamo veduta un' altra opera intitolata *Antilutherus*, Paris. 1524. Ed in questa senza la briga di cercare nuove opere, ci siamo incontrati in un luogo, l. 2. cap. 3., ove non solo in qualche maniera, mà ben apertamente riferisce Clittoveo la promessa di Cristo personalmente a S. Pietro: „ Undecima ratio: Christus in Evangelio Beatum Petrum „ constituit Rectorem praecipuum super totam Ecclesiam: cum „ dixit: Tibi dabo Claves Regni Coelorum, & quodcunque sol„ veris &c. quae quidem verba, sicut & praecedentia: Beatus „ es Simon Barjona . . . . & ego dico tibi, quia tu es Petrus, „ peculiariter & singulatim ad eum solum direxit. Hinc in Beati „ Petri praeconium vere & pie concinit illi Ecclesia Catholica: „ Tu es Pastor ovium, Princeps Apostolorum: tibi traditae sunt „ Claves Regni Coelorum „. Se Clittoveo riconosce, che le parole di Cristo, *Tu es Petrus &c.* furono dette al solo Pietro *particulariter, & singulatim*, adunque per una parte ritiene la sposizione, che prende la voce *pietra* per S. Pietro, e per altra parte viene a spiegare il senso, in cui nel passo allegato da Launojo intende essere la Chiesa edificata sulla solidità, e fermezza della Confessione fatta da Pietro, cioè inquanto questa fermezza fu stabilita in lui, e fu per essa costituito principale Pastore sopra tutta la Chiesa.

GIO-

GIO: ECKIO

Laun. n.42. „ JOannes Ekius celebris inter Germanos Theologus in libri primi de primatu Petri contra Lutherum Capite 13. *Quod addit diversarius supra fidem Petri aedificatam Ecclesiam: Quis ei in hoc repugnat? Quis negat? Quis inficiatur? Ille prodeat, nominet quem hujus dissensorem.* „

Gran forza fà Launojo sà questa testimonianza di Eckio in favore della terza Sposizione, che riferisce la voce pietra non alla persona, ma alla fede di S. Pietro: Che però in questa stessa lettera torna, n.51., a rimetterla in campo soggiungendo: „ Postremo ad annum 1525. Joannes Ekius eam a nemine negari puguat. Quo tempore, si unquam dissimulanda sit veritas, „ hanc dissimulari oportuit, cum Lutherus expositionem tertiam in se reciperet, atque ex ea contra Romanum Pontificem „ ineptissime disputaret. Noverat Christianus ille Doctor veritatem ab ethnico Scriptore vocatam esse *indissimulabilem*, „ *& cum indissimulabili* veritate disserendum esse. Qúo nomine Aulus Gellius in lib. 10. Atticarum noctium Platonem „ laudavit.„ E conclude con fare un' aspro rimprovero al Bellarmino, perche questi l. 1. *de Roman. Pontif.* c. 10. = *Ut expositionem tertiam hanc reddat odiosam, factioni Lutheranorum addicit, etiamsi veterum Patrum testimoniis confirmari posse fateatur.*

Oh qui ben si può dire: *lacum aperuit, & effodit eum, & incidit in foveam quam fecit.* A sentire Launojo, chi non crederebbe, che Gio. Eckio, dotto in vero, e celebre Teologo abbia talmente adottata la terza Sposizione, che non possa in alcuna maniera trarsi a favore della prima? Ora *prodeat* Gio: Eckio, e venga egli stesso ad ismentire la patente impostura del fraudolente suo interprete.

Nel libro intitolato: *Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos*, sotto il titolo, *de primatu Sedis Apostolicae, & Petri*, così dichiara Eckio i suoi sentimenti: = Matth. 16. „ post Confessionem Petri, JESUS dixit ei: Beatus es Simon Barjona, quia Caro, & Sanguis non revelavit tibi, sed Pater „ meus, qui in Caelis est, & ego dico tibi, quia tu es Petrus,

„ & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, & portae „ inferi non praevalebunt adversus eam, & tibi dabo Claves &c. „ Patet (soggiunge Eckio) quomodo signare voluit personam „ Sancti Petri, quia posuit nomen antiquum Simon, nomen no- „ vum Petrus, nomen patris Barjona. Et demonstrat proprie. „ Tu es, & super hanc petram exponit Hieronymus, idest super „ te, & tibi dabo Claves &c. &c. Et per illa verba promissum „ Petro primatum testantur Sancti Patres, & super Petro aedifi- „ candam Ecclesiam. Cyprianus &c. &c. &c. Vide nostro libro „ primo de primatu, „

Basterebbe questo Testo a far vedere come il Dottore Eckio riconobbe segnata determinatamente la Persona di S. Pietro nella promessa di Cristo, *& super hanc petram* &c. in virtù della quale dovea pertanto, per comune sentimento de' Padri essere la Chiesa edificata sopra Pietro, *super te*, come espone S. Girolamo &c.

Ma di più rimanda Eckio per più ampia conferma dello stesso sentimento al suo Trattato *de Primatu*. In questa eccellente Opera, da cui tratto è il passo allegato sopra, ed opposto da Launojo, si era diggià preso Eckio non solo ad esporre, ma anche a provare di proposito la germana, come ei dice, diretta, e letterale applicazione della voce *pietra* alla Persona di S. Pietro. Così l. 1. c. 3. „ Unde singulariter loquitur Petro, Ecclesiam „ aedificandam super eo, & quod iste sit germanus sensus ex eo „ ostendo, quia licet & Christus sit petra secundum Aposto- „ lum, & super eum aedificata est Ecclesia Dei, tamen sensu „ germano & proprio, intelligi Petrum, ex eo probatur, quo- „ niam cum in Domino JESU jam velut principali fundamento „ primario aedificata erat Ecclesia, ipse enim erat lapis angula- „ ris, frustra in futuro dixisset, aedificabo, sed aedificata est „ Ecclesia: porro si de seipso locutus est Christus, quid opus „ erat revelare Petro, super Christo aedificandam Ecclesiam, „ cum jam paternae revelationis etiam Domini JESU testimonio „ factus fuisset auditor. Quare proprie verba accipienda sunt, „ quod cum Sanctus Petrus tam gloriose fuisset Christum con- „ fessus, volens ei gratiam referre, magnam illam pollicitatio- „ nem exhibuit, ut Petrus futurus esset totius Ecclesiae funda- „ mentum, & sic erecta manet verborum Sententia, Tu es Pe-

„ trus,

„ trus, & super hanc &c., ut idem demonstretur per te, & hanc,
„ & non distorqueatur textus, quasi quodam aequivoco Dominus
„ JESUS verba sua confuderit, primo demonstrando Petrum,
„ dein seipsum.„

E Cap. 5. dopo avere allegate in prova le testimonianze di più Padri, soggiunge: „ Etsi praedicti Doctores cuilibet fideli
„ sufficiant, ut videant litterali intelligentia, super Petrum aedi-
„ ficatam a Domino Ecclesiam, quare jure Divino obtinuerit pri-
„ matum Ecclesiae, praestat tamen adhuc plures adducere &c.„ E qui riferisce altre numerose testimonianze, che vengono anche da noi riferite, e dichiarate a suoi luoghi. Parimente degno è da notarsi in questo testo di Eckio, come ei fà dipendere il Primato di Pietro, dall' essere la Chiesa edificata sopra di esso: e ciò conforme al comune sentimento de' Dottori, li quali da quelle parole di Cristo, *& super hanc petram &c.* traggono una delle più luminose prove del Primato *jure Divino* conferito a Pietro.

Indi Eckio si fà incontro alla eccezione, con cui si tentava di eludere una delle autorità di S. Gregorio: „ Quod si elaberis,
„ quia Gregorius hic petram dicat soliditatem fidei, assentior
„ libens, quoniam & Petrus est petra ob soliditatem fidei.„ E così anche fù da Eckio prevenuto il V. Bellarmino nella osservazione sovra riferita, che sendo la Chiesa fondata sopra S. Pietro per cagione della indefettibilità della fede stabilita in lui, *idem est dicere super Petrum, & super ejus fidem Ecclesiam esse fundatam*. E ciò con tutta ragione nella stessa guisa, che il dire per esempio, che la credenza, che si presta ad un tal Uomo, è fondata sulla veracità di lui, altro non significa, se non che quella credenza si fonda nell' Uomo stesso, inquanto verace.

Finalmente c. 13. viene il passo allegato da Launojo, ma nel modo suo solito, cioè colla studiata reticenza delle ultime parole, che ne svelano l' intendimento. Riferiamolo intero: „ Quod
„ addit diversarius, supra fidem Petri aedificatam Ecclesiam,
„ quis ei in hoc repugnat? Quis negat? Quis inficiatur? Ille pro-
„ deat, nominet quem hujus dissensorem.„ Fin qui Launojo, ma Eckio segue a dire. „ Non ego reperio aliud apud Sanctos
„ Patres, quam quod Christus sit petra, Petrus sit petra, soli-
„ ditas fidei sit petra.„ E meritamente *congrua congruis refe-*

rea-

rendo si adatta il nome di pietra a Cristo, a Pietro, alla solidità della fede di Pietro, e ciò secondo il senso antecedentemente con tutta chiarezza spiegato da Eckio. Cristo è pietra, anzi è Egli la pietra principale, che tiene da se la sua fermezza. Pietro è pietra, perche Cristo, che è pietra per virtù propria, il fece pietra per partecipazione, comunicandogli la fermezza della pietra, per farlo un secondario visibile fondamento della sua Chiesa: E perche Pietro non è pietra, se non a ragione della solidità, stabilita da Cristo in lui, nel farlo pietra, questa solidità di fede dicesi anche meritamente pietra; denominazione però, che lungi dall' escludere, appella anzi ed include l'applicazione diretta, e letterale alla Persona di Pietro, in cui fù quella solidità stabilita da Cristo. Un barlume di senso comune, non che la più leggiere instituzione di Logica, basta per far comprendere, che quando un Soggetto è rivestito di una qualsivoglia qualità, le prerogative, che a quel Soggetto convengono in virtù di essa qualità, si attribuiscono indifferentemente tanto al Soggetto, quanto alla qualità, con questa differenza, che al Soggetto si applicano in senso proprio, e letterale, alla qualità in senso figurato. Così per esempio trattandosi di un qualche diritto competente ad un Principe rivestito di Sovranità, si suole indifferentemente denominare un tal diritto, or diritto del Principe, or diritto della Sovranità: mà in così dire, non vi hà uomo sì rozzo che non intenda, che quello che in senso figurato si attribuisce alla Sovranità, si applica per se stesso in senso proprio alla Persona del Principe, inquanto rivestito della Sovranità.

Ora si compiaccia chi legge di riflettere all'artifizio di Launojo nel sopprimere le ultime righe del passo estratto da Eckio. Era l' intento suo di far prevalere la terza Sposizione alla prima. Buon'argomento gli parve che dovesse riuscire a tal fine la testimonianza di un' insigne Teologo attestante essere stata sì comune a suoi tempi quella terza Sposizione, che non si metteva in dubbio da nessuno. E per fare maggiormente risaltare il peso di una siffatta testimonianza, riflette, che se mai vi fù tempo da dovere dissimulare quella comune applicazione della voce pietra alla fede di S. Pietro, quello era in cui Lutero adottata l' avea, e se ne valeva contro il Romano Pontefice: Che ciò non ostante non si era da Eckio voluto tacere il vero, perche quel Cristia-

no

no Dottore imparato avea da un Pagano, *indissimulabilem esse veritatem, & cum indissimulabili veritate disserendum esse.*

Certo è, che ad un tale intento potea molto valere la testimonianza di Eckio, *Quis negat &c.*? Mà però coll'avvertenza di troncare le parole seguenti, che ne disvelano l' intendimento: *Christus est petra, Petrus est petra, Soliditas fidei est petra.* Con che dimostra Eckio, come l'attribuzione della voce *pietra* in senso congruo alla Solidità della fede, non pregiudica punto alla letterale attribuzione, che ne fà egli stesso alla Persona di S. Pietro. Resta solo a vedere, come un Cristiano Dottore quale si professa Launojo, potesse accordare la licenza di siffatti troncamenti coll'ammaestramento del Pagano: *cum indissimulabili veritate disserendum esse.*

Vanamente pertanto vuole fare Launojo un merito ad Eckio di non avere usata dissimulazione sù quell'articolo. Niun bisogno vi era di usarne. Eckio sempre conforme a se stesso, e alla dottrina Cattolica, non avea che a spiegare i suoi sentimenti quali erano, per confondere l' erronee asserzioni de' Luterani. Dopo aver detto, e provato colla comune de' Padri, che la voce *pietra* in senso germano, proprio, e letterale si riferisce alla Persona di S. Pietro, se gli si oppone, che pur S. Gregorio chiama *pietra* la Solidità della fede, ei risponde: *Assentior libens, quoniam Petrus est petra ob soliditatem fidei.* Se si viene a replicare essere la Chiesa fondata sopra la fede di Pietro, risponde ciò negarsi da niuno, convenendo tutti nel sentimento de' Padri, che *Cristo è Pietra*, che *Pietro è pietra*, che anche *la Solidità della fede è pietra*; dichiarando insiememente il senso congruo, in cui si appropria quella denominazione a Cristo, a Pietro, alla Solidità della fede di Pietro, cioè a Cristo come a pietra principale, e tale per virtù propria; A Pietro come a pietra secondaria fatta tale da Cristo per la fermezza, e solidità della fede partecipatagli da Cristo: Alla Solidità della fede, come a quella dote, per cui Pietro fù fatto da Cristo pietra della Chiesa. Niuna opposizione vi hà trà queste appropriazioni, anzi l' una chiama, regge, illustra l' altra. Niun motivo potea dunque avere il Teologo Eckio di dissimulare il senso, in cui da niun si negava essere anche *pietra* la Solidità della fede stabilita in Pietro; mentre ciò non toglieva, che fosse Pietro insiememente, ed uni-

universalmente riconosciuto pietra della Chiesa, secondo la diretta, propria, letterale intelligenza della promessa di Cristo.

Mà, dice Launojo, che Lutero *expositionem tertiam in se receiperet*. Ciò è verissimo, e fà maraviglia, che dopo una tale confessione, se la prenda egli sì aspramente col V. Bellarmino, per avere ascritto quella terza Sposizione alla fazione de' Luterani. Nè però Bellarmino punto si disparte dalli sentimenti di Eckio. Tutto stà a distinguere ciò, che da Launojo si confonde malamente. Non consisteva l' errore di Lutero in volere, che la Solidità della fede potesse in certo senso dirsi pietra della Chiesa; Bellarmino stesso confessa, per detto di Launojo, ritrovarsi quella Sposizione presso li Padri, e nel Breve medesimo ascritta viene a quella mirabile fecondità delle Scritture, per cui al senso proprio, e letterale si accoppiano altri sensi figurati, e mistici, che sebbene congrui, e consentanei, nulla tolgono alla sussistenza, e forza del primo. Errava pertanto Lutero non in questo che la Solidità della fede possa in senso congruo dirsi pietra della Chiesa, mà che tale debba dirsi ad esclusione del senso proprio, diretto, e letterale, in cui dalla perpetua, costante tradizione de' Padri, viene applicata quella denominazione alla Persona di Pietro per la Solidità della fede raffermata in lui, e nella Sede di lui, a perpetuo sostegno della Chiesa: Errore, che non fù punto dissimulato, mà espressamente rilevato, combattuto, e vittoriosamente confutato da Eckio, indi dal Bellarmino, e con esso dalla piena de' Teologi Cattolici, nella difesa che fanno del Dogma del Primato contro i Protestanti: Errore troppo insidiosamente favorito da Launojo, da Eybel, e da loro fazionarj cogli sforzi, che fanno, sebbene vanamente, per offuscare la sana Cattolica intelligenza della promessa, che nel Testo Evangelico leggesi fatta direttamente da Cristo a S. Pietro.

RENATO BENEDETTO

Laun.n.43. „ REnatus Benedictus Parisiensis Theologus in sua „ Catholicorum adversus novas haereses Panoplia, „ quam Gregorio XIII. dicavit: „ *Sunt igitur diligenter expendenda verba illa Christi: Tu es Petrus, & super hanc petram* „ *aedificabo Ecclesiam meam*: quibus docemur, quod in compen-

„ pensationem, quia beatus Petrus fecit illam confessionem Di-
„ vinitatis, & humanitatis Christi, in qua confessione fundatur
„ Religio Christiana, & Ecclesia, is accepit eam a Christo po-
„ testatem, atque dignitatem, quod primus inter eos est habi-
„ tus, qui eam confessionem ad fundandam Ecclesiam praedi-
„ carunt; ideo enim dicitur Petrus, & super talem petram Ec-
„ clesia ab ipso fundata est, ut videlicet praecipuus, & primus
„ esset promulgator ejus confessionis, quae ei primo a Deo re-
„ velata est. „

Vorrassi forse da ciò inferire, che Renato non abbia riconosciuto Pietro qual fondamento della Chiesa? Mà chi può meglio, che Renato stesso render conto de'suoi sentimenti? Sentasi pertanto come non solo tale il riconosce poco innanti alle parole citate da Launojo (l.3.p.337.Colon.1577.) mà dippiù confuta chi pensa in contrario. Ivi dunque dopo avere riferito il Testo Evangelico: *Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*, soggiunge: „ Quo loco male intellecto abutuntur, qui ex illo colligunt:
„ Papam, idest, primum Ecclesiae Ministrum, male dici Ca-
„ put, seu fundamentum Ecclesiae, quia videlicet (ajunt illi)
„ Christus dixit, suam Ecclesiam fundandam supra sese, qui
„ est petra. Nam manifestum est ex littera ipsa Christum pro-
„ misisse beato Petro privilegium, & officium excellens in sua
„ Ecclesia in compensationem confessionis, quam fecit de ejus
„ Divinitate, humanitati personaliter, & inseparabiliter conjun-
„ cta. Quorsum enim adjunxisset, se ipsi daturum Claves Re-
„ gni Caelorum? Et si igitur solus Christus vere, & proprie est
„ Ecclesiae Caput, & fundamentum, qui eam suo sanguine la-
„ vat, & purificat, quique ipsius unicus est Sponsus, & eam-
„ dem suo spiritu fovet, & omnipotenti virtute sustinet, & fir-
„ mat; tamen cum in Caelos conscenderit, nec visibiliter in ea
„ nunc aliquid ministret, operae pretium & necessarium est,
„ in ipsa esse aliquem Ministrum visibilem, qui ejus vices sup-
„ pleat, & hominibus corporatis corporaliter, & sensibiliter Di-
„ vina, & Sacra, per corporata, & sensibilia ministret. Talis
„ fuit primus beatus Petrus, cui etsi reliqui Apostoli in Aposto-
„ latus vocatione, & Verbi Dei praedicatione pares erant, ipso
„ tamen in regenda Ecclesia inferiores fuerunt .... In Ec-
„ clesia igitur ex ordinatione Christi, quae est ordinatissima,

„ est quidam primus, & praecipuus Minister ejus Vicarius, quem
„ qui non agnoscunt, Christum, qui hanc ipsi delegavit pote-
„ statem, recte agnoscere non possunt. „

Ecco come Renato riconosce apertamente in Pietro, e nei Successori di Pietro la qualità di fondamento della Chiesa, per avere Cristo specialmente dirette ad esso le parole, *Et super hanc petram &c. & Tibi dabo Claves &c.* in ricompensa della confessione fatta da lui. Dal che deduce anche le prerogative del Primato, trà le quali rileva questa, che nel regime della Chiesa erano gli Apostoli inferiori a Pietro. E seguendo a dichiararle comprende in esse la dipendenza, in cui debbono essere i Fedeli verso il Romano Pontefice, come anche la missione, che da esso prender debbono i Pastori delle Chiese. Così pag.341. „ Nec sane
„ illis calculum meum addiderim, qui affirmarent Episcopos no-
„ stros, non a Papa, sed a solo Christo immediate mitti, &
„ pendere. Etenim si unus non sit in Ecclesia Minister, cui
„ omnes obediant Christiani, & a quo reliqui Christiani mittan-
„ tur, & dependeant, non satis video, qua ratione Ecclesia Ca-
„ tholica una possit dici . . . . . Habeto ergo ex hoc loco,
„ beatum Petrum appellari petram, propter firmitatem, &
„ constantiam, sive etiam permanentiam verae fidei in Ecclesia
„ ab ipso fundata. Quod enim fundatur super firmam petram,
„ perpetuo manet, Matth.7. Ideo cum de Ecclesia Christi fundan-
„ da agitur, semper petrarum fit mentio, & Christus ipse ejus
„ verum fundamentum tam saepe dicitur lapis, aut petra. „

E riguardo alla podestà delle Riserve, e alla dispensazione delle Indulgenze, l.4. c.4. pag.847.; *Quo docetur ad Summum Pontificem spectare Indulgentias conferre*, dice il citato Teologo;
„ Quum indulgentias concedere nihil sit aliud quam animam li-
„ gatam vinculo peccatorum, & obligatam ad paenam satisfacto-
„ riam pro dimissis peccatis debitam (nam purgatorium, satis-
„ factiones, & indulgentiae hinc maxime pendent, quod remissa
„ peccati culpa, remanet poena exsolvenda, quae etiam pecca-
„ tum dicitur) solvere ex concessa Clavium potestate, quis po-
„ tius thesaurum Ecclesiae dispenset indulgentias conferendo,
„ quam Pontifex Romanus) qui potest etiam quas ipse communi-
„ ter largitur indulgentias consequi, & lucrari) Christi Jesu Vi-
„ carius, Beati Petri Successor, Caput Ecclesiae, cui Claves

„ con-

„ concessae sunt, cum universali Ecclesiae cura, & regimine, „ ut scribitur Matt. 16. & Joan. 20. atque 21.? Non ergo quilibet „ Episcopus aut simplex Sacerdos potest indulgentias (quae sunt „ actus jurisdictionis) conferre: quia videlicet per illa verba, „ quorum remiseritis peccata remittuntur eis (quibus maxime „ fundantur indulgentiae) alii non receperunt potestatem nisi „ sub moderatione beati Petri. Igitur quemadmodum propter „ plenitudinem potestatis Papa Beati Petri Successor potest re- „ servare absolutionem aliquorum peccatorum, sic etiam colla- „ tionem indulgentiarum, idque maxime cum distributio bonorum „ communium totius Ecclesiae pertineat ex ipso rerum ordine „ ad illum, qui sub Christo praeest toti Ecclesiae, quam per il- „ lum ipse gubernat, & dirigit (visibili Ecclesiae visibilem Mi- „ nistrum convenienter destinando) qui pollicitus est se cum ipsa „ fore omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi. „

Eccone giunti finalmente al termine dell' analisi, che costretti fummo d'imprendere de' sentimenti de' 44. Padri, e Trattatisti Ecclesiastici allegati da Launojo nella sua terza Classe. Crediamo aver soddisfatto al nostro impegno di mostrare la troppa fiducia dell' Autore *delle Riflessioni*, nell' accertare che per quanto siansi lette, e rilette le Opere tutte, che abbiamo, di que' 44., ch'ei fà tutti indistintamente Padri, e Santi, non siasi finora incontrato luogo alcuno nella maggior parte, in cui possa dirsi indicata in qualche maniera, non che apertissimamente la spiegazione della voce *pietra* per la persona di S. Pietro. Crediamo anzi che dall' Analisi, che ne abbiamo fatta, sia in contrario quella spiegazione per apparire apertissima nella maggior parte, e pressocchè in tutti quelli, che dirsi possono Santi Padri, e indicata anche più che in qualche maniera nel rimanente de' Trattatisti Ecclesiastici. Mà quanti altri possono a favore della medesima spiegazione prodursi, e Santi, e Dottori, o dimenticati da Launojo, o per vero dire a bello studio preteriti! Abbiamo da principio avvertito, come avendo egli sotto gli occhj il *Tesoro Cattolico* di Judoco Coccio, ne trasse quel solo passo dell' Eusebio Alessandrino, che sembrogli favorire la sua causa, e dissimulò le tante altre luminose testimonianze de' Padri, e Dottori Greci, e Latini, nelle quali la spiegazione della voce *pietra* per S. Pietro, si presenta apertissima. Di troppo verrebbe

a crescere lo spicilegio sopra la messe, quando tutti si dovessero raccogliere li Scrittori Ecclesiastici, li quali nel difendere il Dogma del Primato contro i Novatori, ne trassero trà gli altri un' invincibile argomento dalla promessa fatta direttamente da Cristo a S. Pietro, nel dirgli *Tu es Petrus &c.* applicando in tal guisa direttamente la voce *pietra* al Santo Apostolo. Qui ne basti di supplire in qualche modo, come abbiamo promesso, alla supina, o affettata trascuranza di Launojo, con produrre un saggio di quelle testimonianze tratte, sia dallo stesso Judoco Coccio, e dalle altre più accreditate Biblioteche de' Padri, sia anche dalle Opere pubblicate a parte de' medesimi Autori; onde viemaggiormente appaja quanto comune sia sempre stata nella Chiesa una sposizione, che sola conosciuta da principio pel corso di quattro Secoli, conservata inviolabilmente nella Tradizione della Sede di Pietro, confermata dal consenso, e dalle acclamazioni di più Concilj Generali, promulgata dalla cospirante predicazione de' Santi Padri, ed inserita frà i rudimenti della Dottrina Cristiana nella Universalità de' Catechismi, dee a buona equità riguardarsi qual parte del sacro Deposito consegnato dagli Apostoli alla Chiesa, da Cristo agli Apostoli.

SUPPLEMENTO

S. IPPOLITO VESCOVO, E MARTIRE

O *Ratione de consummatione Mundi* (apud Coccium) „ Prin„ ceps Petrus fidei petra, quem beatum judicavit Christus „ Deus noster, ille Doctor Ecclesiae, ille primus Discipulo„ rum, qui Claves Regni habuit &c.

E Serm. in S. Theophania (apud Gallandium Biblioth. T.2. pag.491.n.9.) „ Per hunc Spiritum Petrus beatam illam vocem „ effatus est: *Tu es Christus Filius Dei viventis*. Per hunc spiri„ tum firmata Ecclesiae petra est. *διὰ τούτου τοῦ πνεύματος ἐστηρίωθη ἡ πέτρα ἐκκλησίας*.

S.GIA-

S. GIACOMO DI NISIBI

Confessore nella persecuzione di Massimiano, l' uno de' Padri del Concilio Niceno, cognominato il Sapiente.

Espos. ad Epist. Sancti Gregorii Illuminatoris (Galland. Tom. 5. p. 111. n. 13.) „ Et Simon, qui petra vocatus est, „ propter fidem suam merito vocatus est petra. „

S. SERAPIONE DI THMUIS

Ordinato, e lodato da S. Atanasio, caro a S. Antonio, detto Scolastico per l'eleganza dell' ingegno.

LIB. Adv. Manichaeos. (Galland. T. 5. p. 52. n. 23.) „ Eo usque progressus est (Petrus) ut audiret, Tu es Simon filius Jonae, „ tu vocaberis Cephas, quod nomen significat Petrum, ut audi- „ ret, *Tibi dabo Claves Regni Caelorum.*

S. GAUDENZIO DI BRESCIA.

BIbliot. di Combef. T. 7. p. 202. Rilevando il Santo i particolari pregj, e distintivi di S. Pietro, e di S. Paolo, riguardo al primo riporta la promessa fattagli da Cristo: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*, riguardo al secondo, ciò che di lui disse Cristo ad Anania (act. 9.) *Quoniam Vas electionis est hic mihi &c*; e soggiunge: „ Super unum fundatur Ecclesia: Alter pretiosum „ fidei murum doctrina sua portat in populo: „

E appresso: „ Quae enim Dei solius propria sunt, tum „ nempe peccata solvere, tum Ecclesiam tot tantisque procellis, „ ac fluctibus servare illaesam, ac demum hominem piscatorem „ omni rupe firmiorem praestare, toto licet terrarum Orbe im- „ petente, haec se illi daturum pollicetur, quemadmodum Pater „ cum Jeremia loquens ajebat, *sicut columnam ferream, & si-* „ *cut murum aeneum posui te.* Sed illum quidem uni genti, hunc „ autem toti ubique Orbi. „

S. EFREM

S. EFREM SIRO

SERM. de Transfig. (Bibliot. Combef. T. 7. p. 583.) Sulla proposta di S. Pietro: *Bonum est nos hic esse &c.* introduce il Signore a rispondere: „ Si hic mauserimus, quae dixi tibi, quo„ modo fient? Ecclesia quomodo aedificabitur? Claves Regni „ Caelorum quomodo a me accipies? quem ligabis, quem sol„ ves? . . . . Simon missus est ad fundandam in Mundo Eccle„ siam, & vult facere in monte tria tabernacula? „

S. ASTERIO VESCOVO DI AMASEA

Homil. in Sanctos Principes Apostolos Petrum, & Paulum. (In fine del Tom. I. dell'Opere di S. Prospero, Ediz. Ven. 1747. „ Quin & rursum Unigenitus, uti Sacris Evangelii libris „ conscriptum est, Petrum, Ecclesiae fundamentum dicit: *Tu* „ *es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* ..... „ sed & simili quoque Salvator noster appellatione (*fundamenti*) „ primum suum Discipulum honestandum duxit, nominans fidei „ petram. „ (Notisi, come l' espressione *fidei petra*, applicata dagli antichi a S. Pietro, è presa in senso di fondamento della Chiesa) „ Per Petrum ergo, verum ac fidelem pietatis Doctorem „ effectum, Ecclesiarum stabilis, inflexaque firmitas consistit. E appresso: „ Cum ergo Salvator sponte assumpta morte humanum genus sanctificaturus esset, ceu peculiare quoddam depo„ situm, ac peculium, universalem ac orbe toto diffusam, Viro „ huic commendat Ecclesiam: ubi cum tertio interrogasset illud, „ Amas me? Cumque is multa alacritate singulis interrogationi„ bus totidem professiones adjecisset, mundi curam accepit; ve„ lut unum gregem, unus Pastor; quibus audivit: *Pasce Agnos* „ *meos*, fereque sui loco dedit Dominus fidelissimum Discipulum, „ in Patrem, Pastoremque, ac Magistrum, iis qui essent acces„ suri ad fidem. „ Potea Bellarmino dire di più?

S. ZENONE DI VERONA

S *Erm. de Circumcis.* (apud Coccium lib. 1. e Tract. 13. Edit. Baller. n. 8. „ Non sine ratione Simoni, super quem aedifi- „ cavit Ecclesiam Christus, Petrus nomen imposuit. „ Lo stes- so ripete il Santo (l. 2. Tract. 13. *de somnis Jacob*, Edit. Baller. n. 2.) „ Sed & Dominus ipse in Evangelio hanc exprimit ratio- „ nem, dicens ad Petrum: „ *Mitte hamum in mare, & piscem, qui primus ascenderit tolle, & aperto ore ejus invenies duos de- narios, da pro me, & te.* „ Piscem primum a mortuis ascen- „ dentem Christum debemus accipere: cujus ex ore duo dena- „ rii, idest duo testamenta prolata sunt, quae saluti cum Domi- „ ni gloria, & Petri felicitate, utpote super quem aedificavit „ Ecclesiam duobus populis profecerunt. „

S. PACIANO DI BARCELLONA

E *Pist. 3. ad Sympronianum* (apud Coccium) „ Ad Petrum locutus est Dominus: ad unum ideo, ut unitatem fundaret „ ex uno: mox idipsum in commune praecipiens, qualiter ta- „ men ad Petrum incipit: *Et ego tibi dico*, inquit, quia tu es „ Petrus; & super istam petram aedificabo Ecclesiam meam &c. „

S. NILO ABATE

„ E *Pist. ad Eusebium* (apud Coccium) „ Ut cerni potest „ in Petro primo lapide Ecclesiae, qui positus est post „ poenitentiam, vertex, Caput, & fastigium Chori Aposto- „ lorum „

S. PAOLINO

„ E *Pist. 4. ad Severum*: „ Petra est Christus: *Bibebant enim de spiritali sequente eos petra: petra autem erat* „ *Christus*. Etiam discipulo suo hujus vocabuli gratiam non ne- „ gavit, cui dicit: *Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* „ *& portae inferi non praevalebunt adversus eam*. „

PAO-

PAOLO OROSIO

Lib. Apologet. cont. Pelagium (Galland. Tom. 9. pa. 157. n. 23.) „ Petrus diligit Christum . . . . . testimonio „ dilectionis Domini nunc petra fundamenti Ecclesiae constitui„ tur . „

S. ENNODIO DI PAVIA

Apolog. pro Synodo (apud Sirmundum T. 1.) „ Replicabo „ uni dictum : *Tu es Petrus , & super hanc petram aedifi„ bo Ecclesiam meam : & quaecunque solveris super terram , „ erunt soluta & in Coelo .* Et rursus Sanctorum voce Pontifi„ cum dignitatem Sedis ejus factam toto Orbe venerabilem , dum „ illi quidquid fidelium est , ubique submittitur , dum totius Cor„ poris Caput esse designatur . „

POSSESSOR VESCOVO AFFRICANO

Nell' Epistola , o Relazione , *qua consulit Pontificem* (Hormisdam) *de Fausti Episcopi libro* (Labb. Tom. 5. Col. 661.) „ Qui enim majorem circa subjectos solicitudinem gerit , aut a „ quo magis est nutantis fidei stabilitas expectanda , quam ab „ ejus Sedis Praeside , cujus primus a Christo Rector audivit : „ „ *Tu es Petrus , & super hanc petram &c.* „

STEFANO DI DORA

Libel. letto nel Concilio Romano sotto S. Martino I. riferisce , come il Santo Patriarca di Gerosolima Sofronio il condusse sul Calvario , e pel Sangue di Gesù Cristo ivi sparso lo astrinse con inviolabile vincolo a doversi portare in Roma con ogni sollecitudine , per implorare dall' Apostolica Sede il desiderato appoggio alla Fede periclitante in Oriente per le novità di Teodoro di Pharan primo Autore dell' Eresia de' Monoteliti : „ Quan„ tocius ergo de finibus terrae ad terminos eius deambula , donec „ ad Apostolicam Sedem , ubi Orthodoxorum Dogmatum fun-

„ da-

„ damenta existunt, pervenias &c. „ Il riconoscere stabilito nella Sede Apostolica il fondamento della Fede Ortodossa, egli è per necessaria connessione il riconoscere in essa la pietra, sulla quale piacque a Cristo di edificare la Chiesa.

S. MASSIMO ABATE, E MARTIRE

E *Pist. ad Marinum Diaconum* (apud Baron. an. 648.) „ Ab initio enim adventus Incarnati Verbi universae ubique ter-
„ rarum Christianarum Ecclesiae a Sancta Romanorum Ecclesia
„ originem habuerunt, fundamentum solidum, & maximum, con-
„ tra quod portae inferi nullo pacto praevalebunt juxta ipsiusmet
„ Salvatoris promissionem, ut habeat Claves scilicet Orthodo-
„ xae fidei, & confessionis, & aperiat illis, qui ad hanc ipsam Ro-
„ manam Ecclesiam cum pietate accedunt &c.

S. GERMANO DI COSTANTINOPOLI

T *Heoria rerum Ecclesiasticarum* (apud Coccium) „ Ver-
tex enim, Ornatus, & Corona duodecim lapillorum Apo-
„ stoli sunt: Petra vero Sanctissimus Apostolus, primus Hie-
„ rarcharum Christi. „

S. TEODORO STUDITA

E *Pist. ad Michaelem Imperatorem* (apud Coccium) „ Si vero aliquid dubitare, vel non credere videtur vestra Divi-
„ na Magnificentia, ejus rei explicatio pie est postulanda: Ma-
„ gna & a Deo firmata manus vestra, ut publicae cupida utilita-
„ tis, jubeat a veteri Roma capere declarationem, ut a princi-
„ pio a Patribus nostris est traditum. Ea, o Christi imitator
„ Imperator, inter omnes Ecclesias Dei Summum, & Supre-
„ mum obtinet locum, cujus Petrus tenuit primam Sedem: ad
„ quem dicit: Dominus: *Tu es Petrus, & super hanc petram &c.*

Et *Epist. ad Paschalem Papam*: „ Audi, Apostolicum Ca-
„ put, Pastor Ovium Christi a Deo electi, Claviger Regni Coe-
„ lorum, petra fidei, super quam aedificata est Ecclesia Catho-
„ lica &c. „

S. EULOGIO TOLETANO

IN *Memoriali Sanctorum* (apud Coccium) „ Nam & Beatus Petrus Princeps Apostolorum , firmissimum Ecclesiae „ Catholicae fundamentum , utpote cui ab ipso Redemptore di„ ctum est , *Tu es Petrus & super hanc petram* &c.

AIMONE DI HALBERSTAD

IN *Euang. Joan. Ibat Jesus in Civitatem* &c. &c. (Biblioth. Homil. Lugd. T. 2. p.716.) „ Petrus Princeps Apostolorum „ constitutus a Domino , cui dixit Dominus : Tu es Petrus & „ super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam , imminente „ passione Domini , ter negavit eum . „

AGOBARDO DI LIONE

DE comparatione utriusque regiminis &c: (Biblioth. Patrum Lugd. T. 14.) dopo avere allegato il passo di S. Leone : *Id quod ipse erat , voluit nominari , dicendo : Tu es Petrus* &c. prosegue : „ Haec beatus Leo , sed & alii multi hujusmodi docen„ tes , ut illius stabilis petrae sempiterna soliditas , super quam „ Dominus Salvator noster propriam fundavit Ecclesiam a solis „ ortu usque ad occasum primatus sui apicem Successorum suo„ rum auctoritate tam per se quam per Vicarios suos obtineret „ Ivi parla della Chiesa Romana , che coll' autorità de' suoi Pontefici tiene in tutto l' Orbe l' apice del Primato , ed in cui mostra essere stabilita la sempiterna solidità della pietra , in virtù della promessa , *Tu es Petrus* &c.

FLORO DIACONO

DE *actione Missarum* (Biblioth. Patrum Lugd. To. 15. p. 73. Col. 1.) „ Quod vero post generalem Ecclesiae commen„ dationem adjungitur , *una cum famulo tuo Papa nostro* , ipsa „ unitas Ecclesiastici Corporis fortius commendatur , quia Divi„ nae religionis cultum , ut Beatus Leo scribit , quem in omnes

„ gen-

„ gentes, omnesque nationes Dei voluit gratia conservare, ita „ Dominus noster JESU CHRISTUS instituit, ut hujus mune„ris Sacramentum in beatissimo Petro Apostolorum omnium „ Summo principaliter collocaret: Atque ab ipso quasi quodam „ Capite, dona sua vellet in Corpus omne manare; ut exortem „ se Mysterii intelligeret esse Divini, qui ausus fuisset a Petri „ soliditate recedere. Hunc enim in consortium individuae uni„tatis assumptum, id quod ipse erat, voluit nominari dicendo: „ Tu es Petrus, & super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam „ Unde constat, sicut iterum Beatus Papa Pelagius docet, ab „ universi Orbis communione separatos esse, qui qualibet dis„sensione inter Sacra Mysteria Apostolici Pontificis memoriam „ secundum consuetudinem non frequentant.„ Floro con S. Leone, di cui adotta le parole, applica a S. Pietro la solidità della pietra.

S. ODILONE DI CLUNI

S *Erm. XI. in Vigil. Apost. Petri, & Pauli* (Biblioth. Patrum Lugd. T. 17.) „ Non est Paulus inferior Petro, quam„vis ille Ecclesiae fundamentum.„

S. PIER DAMIANO

D *E Sancto Petro Apostolo Serm.* 1. (Biblioth. Combef. T. 7.) „ Unus est enim, quem praenobilitant singularis Prima„tus insignia, Clavicularius Regni, Coelorum Lingua, Fidei „ fundamentum.„

S. BONAVENTURA

E *Xposit. Reg. Fr. Min. c.* 1. „ Petrus a petra dictus, a Domino positus est Ecclesiae fundamentum, *Tu es Petrus, &* „ *super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.* „

ARTICOLI DI LOVANIO CONTRO LUTERO

NEll' appendice all' Opera *Defens.* &c. l. 1. c. 16. sono registrati li seguenti articoli della Facoltà Teologica di Lovanio contro Lutero, pubblicati l' an. 1544. per ordine di Carlo V.

„ XXI. Firma fide tenendum est, unam esse in terris ve-
„ ram, atque Catholicam Christi Ecclesiam, eamque visibilem,
„ quae ab Apostolis fundata, in hanc usque nostram aetatem
„ perdurans, retinet, & suscipit, quidquid de fide, & religione
„ tradidit, tradit, & traditura est Cathedra Petri, super quam
„ ita Christo suo Sponso est aedificata, ut in iis quae fidei sunt
„ & religionis errare non possit. „

„ XXV. Certa fide tenenda sunt .... quae definita sunt super
„ fidei, & morum negotiis, per Cathedram Petri, vel per Con-
„ cilia Generalia legitime congregata. „

Non ci prendiamo ad esaminare il modo, che tiene l'Autore *Defensionis &c.* per eludere le conseguenze, che da quegli articoli possono trarsi a favore della infallibilità Pontificia, di cui non è intento nostro il trattare in questo luogo. Mà certamente la disgiuntiva *Vel* apposta nell' Articolo 25. *per Cathedram Petri* Vel *per Concilia Generalia* dimostra, che in quegli articoli la Cattedra di Pietro si prende in senso particolare, e proprio per la Sede di Pietro, inquanto è questa contradistinta dalla Chiesa universale rappresentata ne' Concilj Generali. Ora di questa Cattedra di Pietro si dice apertissimamente Articolo 21., che sopra quella fu da Cristo edificata la Chiesa.

ALANO COPO.

Dialogi sex (Antuerpiae ex Officina Plantini 1566.) *Dial.* 1. *c.* 19. *pag.* 112. Dopo avere riferito un passo di S. Cipriano: „ Quid de Petri praerogativa apertius dici potuit, quam ut dice-
„ ret, Christum eum *primum elegisse*, *& super eum Ecclesiam*
„ *suam aedificasse*?

E cap. 20. p. 124. „ Observat hic Cyprianus ex Evangelio
„ varias Clavium tum promissiones, tum repraesentationes, al-
„ teras ad Petrum, & reliquos Apostolos promiscue, alteras ad
„ Pe-

„ Petrum solum pertinentes . Communes illae promissiones „ sunt apud Matthaeum , Marcum , Joannem . Peculiares Petro „ factae apud Matthaeum , & Joannem . Quas si diligenter vel „ ex Cypriano , vel ex Evangelio consideres , videbis conditio- „ nem Petri a reliquorum Apostolorum , non ob ea solum Chri- „ sti verba , quibus dixit : *Petre , oravi pro te , ne fides tua defi-* „ *ciat , & tu conversus confirma fratres tuos* , & de didrachma- „ te solvendo : *Solve* , inquit , *pro me , & te* , & similia (quae „ absque dubio principatum quendam Petri demonstrant) . Sed ob „ ea potissimum , quae hic Cyprianus magno compendio per- „ stringit . Plenior est enim Christi & promissio , & repraesen- „ tatio , quae Petro facta est : promissio quidem , non tantum „ quod soli Petro dictum sit : *Quaecunque solveris , aut ligaveris* „ *in Coelis* (quae vox singulari numero concepta est , cum ad „ omnes promiscue Apostolos loqueretur , quod diligenter nota- „ vit Origenes) sed quod soli Petro dictum sit a Christo , se Ec- „ clesiam suam super eum aedificaturum , adversus quam portae „ inferorum nihil valerent . . . Videamus jam , quibus verbis „ vel erga Apostolos , vel erga Petrum solum usus sit Christus , „ cum hanc suam promissionem post Resurrectionem ad rem con- „ ferret . Petro quidem , & reliquis Apostolis , miracula edendi , „ doctrinam Christianam per totum Orbem propagandi, remitten- „ di , & retinendi peccata , & Sacerdotii quoque ordinandi po- „ testatem dedit . Atque hic quidem , ut Cyprianus ait , omnes „ Apostoli pares sunt . Sed nulli nisi soli Petro Agnos , & Oves „ pascendi (quibus verbis totus Christi Grex Petro creditus est , „ idque praesentibus ipsis Apostolis) potestatem dedit . Quae „ vox non solum docendi , quod commune erat omnibus Aposto- „ lis munus , sed regendi , aut gubernandi auctoritatem comple- „ ctitur . Ut quemadmodum Apostolis reliquos , ita ipsos Petro , „ tanquam primo secundum se Ecclesiae Praesidi , Christus sub- „ jecerit . Nisi forte ipsos neque inter Agnos , neque Oves Chri- „ sti (quae voces totum Gregem indicant) recenseas „ .

MELCHIORRE CANO.

LIB. 6. *loc. Theol.* cap. 3. Propos. 1. „ Atque idem rursum ex „ altero apud Matthaeum testimonio declaratur : *Beatus es* , „ inquit Dominus , *Simon Barjona &c.* , ubi notandum in primis

„ il-

„ illud, quod cum omnes Discipuli rogati fuissent, caeteris ta-
„ centibus, unus Petrus respondit. Deinde & illud advertendum,
„ quod & nomen Petri antiquum Christus servavit, inquiens,
„ *Beatus es Simon* & Patris etiam nomen addidit, ne ad Cana-
„ naeum possent verba referri. Nomen quoque novum indidit,
„ quod Petro non commune cum reliquis Apostolis esset, sed
„ proprium. *Et ego dico tibi*, ait, non Joanni, non Jacobo,
„ sed *tibi*, *tu es*, non solum vocaris, sed *es Petrus*, hoc est
„ saxum. Unde & Joan. 1. Cephas, idest, petra ingens, seu ru-
„ pis magno ferendo aedificio idonea, a Domino vocatus est. *Et*
„ *super hanc petram*, inquit, *aedificabo Ecclesiam meam*, idest
„ super te, o Petre, ut exponit Hilarius &c.

E dopo avere rammentata l' altra esposizione di S. Agostino, soggiunge: „ At lib. 1. Retract, cap. 21. hunc communem San-
„ ctorum sensum non reprobat. Nec reprobari sane is poterat,
„ quem non Summi modo Pontifices, verum Concilia quoque pro-
„ barunt, quemadmodum ex his quae postea dicemus, perspi-
„ cuum erit „.

LUDOVICO HABERT.

De Hierarchia Ecclesiastica cap. 4. §. 1. „ Unde in sensu litterali Vox, *petra*, ad personam Petri referri debet,
„ non ad ejus confesssionem; Christus enim manifeste Petrum
„ alloquitur, *tu es Petrus*, sive, *Cephas*, *& super hanc pe-*
„ *tram &c.* ubi pronomen demonstrativum, *hanc*, demonstrat
„ nomen substantivum, quod praecessit, nempe Petrum, non
„ Confessionem Petri, aut Christum, cum nomina illa in prae-
„ cedenti propositione non exprimantur. Quare posterior sen-
„ sus, quem Sanctus Augustinus hic praeferre videtur (*a*), non est
„ litteralis, nec vim argumenti nostri minuit. Fatendum tamen
„ est, orta haeresi Arii, qua negabat Christum esse Patri aequa-
„ lem, ac consubstantialem Patres extendisse laudata verba, *su-*
„ *per hanc petram &c.* ad Divinitatis Christi confessionem, in-
„ deque duxisse hoc argumentum. Ecclesia fundatur in fide, &
„ confessione unius veri Dei: Atqui ex Scriptura, Matth. 16.
„ Ecclesia fundata est in confessione, qua Petrus solemniter pro-
„ fessus est Christum esse Filium Dei vivi: Ergo revera Chri-
„ stus

(*a*) Ciò neppure si verifica, come si è veduto.

„ stus est Filius Dei naturalis, & consubstantialis, non vero „ adoptivus. Sed laudati Patres ita Arianos urgent hocce argu- „ mento, ut nihilominus adhaereant genuinae, ac litterali loci „ illius interpretationi, ut patet ex citatis textibus Sanctorum „ Hilarii, Ambrosii, Chrysostomi. Quin Sanctus Leo Serm. 3. „ in Anniversario suae assumptionis utramque interpretationem „ simul conjungit, ac confundit, quia revera Ecclesia fundatur „ in fide seu confessione Sacrosanctae Trinitatis, & in persona „ S. Petri, sed diverso modo &c. „

GIUSEPPE BERTIERI

AGOSTINIANO

Pubblico Psofessore nella Università di Vienna.

PER condurre sino a questa ultima età il filo non mai interrotto della fin qui esposta invariabile Tradizione, fia pregio dell' Opera il produre contro Eybel, ed i suoi aderenti la testimonianza di un illustre moderno Professore, chiamato dal suo merito a più alto ministero. Il Bertieri (Theolog. Dogmat. Pars altera, Vindobonae 1777.) cap. 6. *de Christo Legislat. &c.* dopo aver provata §. 91., e 92. l' autorità conceduta da Cristo alla Chiesa colla podestà delle Chiavi, di formare leggi concernenti anche la Disciplina, conforme a quanto praticarono gli stessi Apostoli nel Concilio di Gerosolima, soggiunge §. 98. „ Nihilominus, ut rectus ordo, & fidei unitas servaretur, Petro „ Jonae filio clavium potestatem modo singulari detulit, & super „ ipsum veluti firmam petram Ecclesiam suam aedificatam vo- „ luit. Nam ab Andraea fratre ad Christum deductus, Simonis „ in Cephae, sive Petri nomen immutare jussus est, & quemad- „ modum Abram, eo quod credentium patrem Deus constitue- „ bat, Abraham vocari praecepit, ita Simon, quem Christus „ Ecclesiae suae petram, & fundamentum designaverat, Ce- „ phan, hoc est, Petram nuncupari jussit „.

E §. 99. „ Quod porro Christus adpromiserat, amplissimam „ Clavium potestatem se ei elargiturum, atque veluti supra fir- „ mam petram, & fundamentum ab ipso secundarium, & mini-

„ ste-

„ steriale Ecclesiam suam aedificaturum, post Resurrectionem „ suam impertivit „ . Pietro è qui detto pietra, e fondamento secondario, e *ministeriale*, in virtù dell' amplissima podestà delle Chiavi, che in modo singolare gli fu conferita da Cristo. Pietro è dunque pietra, e Capo *Ministeriale*, inquanto fu da Cristo preposto a reggere la Chiesa, come suo Ministro, e Vicario, e non in questo senso, che tale sia stato costituito dalla Chiesa, secondo la distorta interpretazione degli Avversarj; il che vieppiù apparirà dal tratto, che segue: „ At vero, quum re- „ liqui adstarent Apostoli, ipsique soli (Petro) gregem univer- „ sum regendi pascendique potestatem tribuerit, evidens est, ju- „ risdictionem Petro datam tam amplam fuisse, ut in Apostolos „ ipsos, qui etiam Christi Oves sunt, diffunderetur. Quod non „ minus primi ministerialis in Petro fundamenti ratio exposcit, „ & singularis ipsi facta Clavium traditio persuadet. Hanc „ ob causam Apostoli cum Petro veluti Capite suo communionem „ retinere, & ab ipsis fundatas Ecclesias edocere, ut illum Ec- „ clesiae Principem agnoscerent, tenebantur. „ Se da Cristo ricevè Pietro la giurisdizione sopra gli altri Apostoli, adunque non dagli Apostoli fu costituito *Capo Ministeriale sopra di essi*, molto meno dalle Chiese, ch' essi fondavano, ed alle quali erano anzi tenuti d' insegnare a riconoscere Pietro qual Capo dato da Cristo alla Chiesa universale.

Così §. 101. „ Petrum Apostolis reliquis Praelatum, necnon „ universae Ecclesiae Principem fuisse constans est Patrum Tra- „ ditio „ . In prova riporta l'Autore gran parte delle autorità prodotte da noi ne' precedenti articoli, e conclude: „ Manet itaque „ demonstratum, Petrum ex Christi institutione Principatum in „ universa Ecclesia obtinuisse, atque in Apostolos caeteros juris- „ dictione fuisse insignitum. Neque assertioni detrahitur, quod „ Patres allata Christi apud Matthaeum verba non una ratione ex- „ plicent, quidam petrae nomine confessionem fidei, alii Chri- „ stum ipsum, alii Apostolos omnes intelligant; nam iimet sen- „ sum literalem, secundum quem Petrus designatur, admittunt... „ Hinc apparet falsum omnino esse, quod in Encyclopedia art. „ *Pape* habetur, verba: *Super hanc petram* ad solam fundamen- „ talem Divinitatis Christi veritatem, quam Petrus, aliique Apo- „ stoli praedicare debebant esse referenda &c. „

E §. 103.

E §. 103. „ Peculiaris Petro collata potestas primatus dici „ consuevit, atque jam Saeculo quinto iisdem verbis ab Augusti- „ no fuit nuncupata, haec vero excellens praerogativa Christum „ habens institutorem juris est Divini. At non eum in finem Pe- „ tro dedit, ut primus esset inter pares vel in sola directione con- „ sisteret, sed ad unitatem in Ecclesia servandam, cujus eundem „ constituit principium, & veluti centrum. Hanc ob causam ipsius „ muneris erat fidei, morumque doctrinam ubique servare invio- „ latam, invigilare caeteris, omnes pascere; cumque praecel- „ lentiori, & singulari penitus modo claves, imperii tesseram „ acceperit, fit, ut quotquot adverteret a sana doctrina deflecte- „ re, modo sacro imperio consentaneo cogere potuerit. Quam- „ obrem Primatus Petri non honoris tantum est, sed etiam jurisdi- „ ctionis, quae tam ampla fuit, ut in Apostolos caeteros etiam „ se extenderet „.

§. 107. Spiega l' Autore, come la podestà di Pietro e degli Apostoli passò a loro Successori; e ben dichiara il divario, che vi ha in questa successione trà il Romano Pontefice Successore di S. Pietro, e gli altri Vescovi Successori degli altri Apostoli. Riguardo a questi avverte: „ Qui vero succedunt Apostolis tam am- „ plam non habent, quam Apostoli ipsi auctoritatem. Ii enim il- „ limitatam habebant fundandi, regendi, Episcopos per Civita- „ tes constituendi auctoritatem, eorum vero Successores, pecu- „ liaris tantum Ecclesiae, si divisim considerentur, curam ge- „ runt „. E quì due cose sono da notarsi conforme alla dottrina dell' Autore. L' una, che la podestà degli Apostoli, tuttocchè amplissima, era ciò non ostante soggetta alla giurisdizione, che Cristo conferì a S. Pietro sopra di essi. L' altra, che li Vescovi non succedono a tutta l' ampiezza della podestà, ch' ebbero gli Apostoli, cioè a quella podestà che propria era dell' Apostolato, che personale vien detta da Pietro de Marca, straordinaria dalla comune de' Teologi, e che dovea finire con essi, siccome si è notato a suo luogo nelle *Osservazioni*.

Riguardo poi al Romano Pontefice riconosce l'Autore §. 108. ch' ei succede a tutti li diritti di S. Pietro: „ Res est plane explo- „ rata, Romanum Episcopum in omnibus Petri juribus succede- „ re, & primatum honoris non minus, quam jurisdictionis in „ universa Ecclesia obtinere „. E ciò perchè la podestà conce-

duta da Cristo a S.Pietro sì quella, che gli fù comune con gli altri Apostoli, sì quella preminenza, che gli fù data come a Capo sopra gli stessi Apostoli, dovea essere perpetua nella Chiesa, ed in conseguenza prorogarsi ne' suoi Successori. Ora, se gli Apostoli, come dice Bertieri, ebbero come Apostoli una podestà amplissima di fondare Chiese, e costituire Vescovi in tutto l' Orbe, dovette certamente S. Pietro avere come Apostolo la stessa podestà, e con superiorità di grado, come Capo dato da Cristo agli Apostoli, ed alla Chiesa universale: Altronde se *explorata res est*, come qui si riconosce, che il Romano Pontefice succede a tutti li diritti di quella podestà, che a S.Pietro fù data per propagarsi ne' suoi Successori a perpetuità, ne viene per necessaria evidente conseguenza, che ne' Romani Pontefici dee sussistere a perpetuità la podestà, che ebbe incontrastabilmente S. Pietro di fondare Chiese, e costituire Vescovi per tutto l' Orbe: Conseguenza derivante altresì dal Canone Tridentino, da non potersi perciò negare da verun Cattolico, come ampiamente lo dichiara il dotto Hallier, con altri allegati nelle *Osservazioni preliminari*.

Le numerose testimonianze fin quì prodotte nell' Analisi, e nel Supplemento dimostrano abbastanza, che i Padri, e Dottori Ecclesiastici, li quali la voce *pietra* talvolta riferirono alla fede, o confessione di S. Pietro, non perciò perderono di vista la particolare, e propria relazione, che hà quella voce alla persona del Santo Apostolo, quale fù ravvisata espressamente dal Bossuet, ossia dall'Autore *Defens.* P.3. l.8. c.16., nelle autorità di S. Giò Crisostomo: relazione, in virtù della quale non solo riconosce, che a S. Pietro fù veramente fatta, e propriamente la promessa di edificare sopra di esso la Chiesa, ma dippiù attesta essere cosa confessata da tutti, e principalmente da Padri Gallicani, e da Teologi Parisiensi; ed intanto non rammentata nella *Dichiarazione*, perche ivi non si trattava di stabilire cose appartenenti alla fede comune. Con quelle sole testimonianze, se vorrà valersene, potrà facilmente l' E. R. senza la briga di trovare nuove Opere, soddisfare alla provocazione fattagli dal Censore a tal riguardo. Toccherà poi a questo il mostrare, come sussista, che più di 17. non furono i Padri, che presero la voce pietra per la persona di S. Pietro, e che ne' 44. citati da Launoio,

non

non s' incontri luogo alcuno, in cui una tale spiegazione possa dirsi in qualche maniera indicata. Se ciò gli riesce, dovremo confessare ingenuamente la nostra imperizia nella Difesa di un Breve, che si regge da se: Altrimenti, staremo in silenzio.

EPILOGO

SErva di Epilogo, ed insieme di conferma a quest' Analisi la dottrina della Chiesa Gallicana, di quel celebre *Bossuet*, che tratto tratto ne viene opposto da nostri Avversarj; dottrina, che sembra essa stessa essere un'epilogo dell'antica Tradizione, esposta da quel gran Maestro con una forza, ed una chiarezza superiore agli artifiziosi avvolgimenti, co' quali tentano i Novatori di oscurarla. Egli adunque nelle *Meditazioni sul Vangelo*, sotto il titolo: *Continuazione del Sermone di NOSTRO SIGNORE nella Cena* (70. giorno) spiegando la preghiera di Cristo (Luc.22.) „ *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cri-* „ *braret sicut triticum: Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat* „ *fides tua* „ Viene a dire: „ Chi può dubitare, che S.Pietro non „ abbia ricevuta per questa preghiera una fede costante, invinci- „ bile, irremovibile, ed inoltre sì abbondante, che fosse ca- „ pace di raffermare non solo il comune de' Fedeli, mà ancora „ i suoi fratelli gli Apostoli, ed i Pastori del Gregge, con im- „ pedire Satanasso di *cribrarli*.

Indi soggiunge „ Questa parola ricade manifestamente in „ quella, ove avea detto: *Tu es Petrus*. Hò cangiato il tuo „ nome di Simone in quello di Pietro, per segno della fermezza, „ che a te voglio comunicare, non solo per te, mà ancora per „ tutta la mia Chiesa; imperocchè *io la voglio edificare sù que-* „ *sta pietra*. Voglio mettere in te in un modo eminente, e „ particolare la predicazione della fede, che ne sarà il fonda- „ mento.

Qui pietra della Chiesa vien chiamata la fermezza comunicata da Cristo a Pietro, e la predicazione della fede è detta fondamento della Chiesa, inquanto per modo eminente, e particolare collocata in Pietro.

Dichiara poscia Bossuet, come dopo la caduta adempì Cristo in Pietro ciò, che gli avea promesso, e di lui si servì *per*

confermare i suoi fratelli „ Imperciocchè fù degli Apostoli il „ primo cui apparve dopo la sua Risurrezione: *Visus est Cephae* „ (S. Paolo C. ad Cor. 15.) *& post hoc undecim*: E li Discepo- „ li frà di loro dicevano: (Luc. 24.) *Quod surrexit Dominus ve- „ re & apparuit Simoni*. Era apparito alle pie Donne, mà trà „ li fratelli non si parlava che della testimonianza di Simone, „ che dovea confermarli. Fù anch'egli quello, cui riservò S. Gio- „ vanni l'onore d'entrare primo nel Sepolcro, ove non era giun- „ to se non il secondo, perche fosse il primo testimone de' se- „ gni della Risurrezione, e d'allora vien notato, che S. Giovanni „ vide que' segni, e credè, mà non è celebrata con distinzione „ frà i Discepoli, se non la fede di Pietro, e non quella di Gio- „ vanni.

Passa Bossuet alla pesca misteriosa fatta dagli Apostoli sotto gli occhj di Cristo, ne rileva le significanti circostanze, e conclude: „ E tutto ciò in figura della predicazione Apostolica, che „ cominciata da S. Pietro il dì della Pentecoste, e ne' seguenti, „ trasse tante migliaia di Anime a Cristo, e formò in Gerusa- „ lemme il Corpo della Chiesa, che dovea in seguito moltipli- „ carsi con tanta fecondità per tutta la terra.

„ Ecco ciò che figurava questa pesca degli Apostoli, sendo „ S. Pietro alla testa loro, e confermandoli col suo esempio. „ Perciò a lui ancora disse Cristo, e non a Giovanni, nè agli al- „ tri (Joann. 21.) *pasce Agnos meos*, *pasce Oves meas*, pasci le „ madri, ed i loro parti. Il che torna al medesimo comando „ di raffermarli nella fede: posciacchè egli è un governare il „ Gregge, il raffermare in esso lo spirito della fede, e pascerlo „ colla parola. E così anche, nell'aspettativa della discesa dello „ Spirito S., fù Pietro il Condottiere degli Apostoli in quell'atto „ memorabile, ove fecero il supplemento del Collegio Aposto- „ lico . . . . *C' est donc par Pierre principalement qu' il est „ rangé* (S. Mathias) *parmi les Apôtres*.

E seguitando ad esporre le sublimi funzioni del Primato esercitato da Pietro, nota trà le altre, „ ch' ei fù quello, che per- „ cosse d'anatema il Mago Simone, e nella persona di lui tutti „ gli Eretici, de' quali quell' empio era il Capo: Ch' ei fù quel- „ lo, che il primo visitò le Chiese perseguitate, come loro Pa- „ dre comune, affinche non solo la predicazione, mà ancora la

„ visita

„ visita delle Chiese, ch' è il nerbo del governo Ecclesiastico „ fosse cominciata, e come consacrata nella sua persona: Ch'ei „ fù, che consacrò le primizie de' Gentili nella persona del Centurione Cornelio: Che i Discepoli, i quali temevano, che „ non avesse ecceduto, con annunziare il Vangelo a Gentili, „ impararono da lui, che lo Spirito Santo era loro comune „ con essi, e per la parola di lui raffermati furono ne' veri „ sentimenti.„

„ Paolo destinato da GESU' CRISTO ad essere particolare Predicatore de' Gentili, prima di essere impiegato a questo Ministero, e di esercitare pienamente il suo Apostolato, „ *và a vedere Pietro per contemplarlo*, dice l' Originale, come „ Capo del Gregge, come la maraviglia della Chiesa, siccome „ lo spiegano i Santi Padri. S. Giacomo vi era; mà non è Giacomo, che S.Paolo andava a vedere: Venne, dice egli, a vedere Pietro: Stette quindici giorni con esso, ed autorizzò la sua „ predicazione con questa testimonianza.„

Dimostra Bossuet (gior.72.) come queste prerogative di Pietro si sono col Primato di lui prorogate ne' suoi Successori. „ Seguitiamo il Mistero. Questa parola: *Confirma fratres tuos*, „ non è un comando, che in particolare faccia il Signore a S.Pietro: egli è un' Uffizio, ch' ei vuole, ed instituisce a perpetuità nella sua Chiesa. La forma data da GESU' CRISTO „ a Discepoli, che radunava intorno a se, ella è il modello della „ Chiesa Cristiana sino alla fine de' Secoli. Dal momento che „ Simone fù messo alla testa del Collegio Apostolico, ch' ei fù „ chiamato Pietro, e fatto da Cristo fondamento della sua Chiesa, „ per la fede, ch' ei vi dovea annunziare a nome di tutti, da „ quel momento si fece lo stabilimento, o se si vuole, la designazione di un Primato nella Chiesa in persona di S. Pietro..... „ Dovea sempre esservi un Pietro nella Chiesa, per confermare i suoi fratelli nella fede, era questo il mezzo più adattato „ per istabilire l'unità de' sentimenti, che il Salvatore desiderava sopra ogni cosa.„.....

„ Nello stesso tempo, che GESU' CRISTO instituì questo „ uffizio nella Chiesa fù duopo destinargli una sede fissa pe'l suo „ esercizio.„ E quì luminosamente espone Bossuet gli altri disegni della Provvidenza nello sciegliere la Città Padrona del Mondo

„ do, e Regina delle Nazioni, per ivi collocare quella Sede di „ unità, da cui la fede come da luogo più eminente dovea esse- „ re predicata a tutta la terra. „.....

Allorchè bisognò consumare l'Opera, e mettere Roma alla „ testa di tutte le Chiese Christiane, Voi, Signore, a quella „ inviaste il grande Pescatore d' uomini, voglio dire l' Apostolo „ S. Pietro, affine di consacrare questa Chiesa col suo sangue, „ e stabilirvi la principale Sede de' Cristiani, ove dovea la fede „ essere confermata. „

„ Avete d'allora, Signore, talmente disposte le cose, che „ i Successori di S. Pietro, a quali fù dato per eccellenza il no- „ me di Papi, cioè di Padri, hanno confermato i loro fratelli „ nella fede, e la Cattedra di S. Pietro è stata la Cattedra d'u- „ nità, nella quale tutti li Vescovi, e tutti li Fedeli, tutti li „ Pastori, e li Greggi tutti si sono uniti. „

„ Noi vedremo l'autorità di questa gran Sede essere da per „ tutto alla testa della condanna, e dell' estirpazione dell' eresie. „ La fede Romana sempre è stata la fede della Chiesa. La fe- „ de di S. Pietro, cioè quella, che hà predicata, e lasciata in de- „ posito nella sua Cattedra, e nella sua Chiesa, che vi si è „ sempre inviolabilmente conservata, è sempre stata il fonda- „ mento della Chiesa Cattolica, nè si è smentita giammai. „

Ecco spiegato, e confermato dal gran *Bossuet*, come han- no da intendersi li Padri, ove dicono essere la Chiesa fondata sulla fede, o confessione di Pietro, vale a dire, come si è fin quì ampiamente dimostrato, sulla fede, o confessione di Pietro, inquanto predicata da esso, e depositata nella sua Cattedra, e nella sua Chiesa, in virtù del qual deposito la Cattedra, la Se- de di Pietro, è Cattedra dell' unità, e fondamento della Chiesa Cattolica.

ADDI'

ADDIZIONI

Al Primo Volume.

Pag. 2. QUeſta solenne professione, sì autenticamente fatta dal Clero Gallicano, di riconoscere nel Papa un vero Primato non solo di onore, ma di giurisdizione, come articolo appartenente al Dogma, e non alla Disciplina, viene altresì luminosamente confermata dal grande Bossuet contro l'erronee temerarie novità del Dupin, nelle osservazioni, ch'Ei fà sulla *Bibliot.* di esso, Tom. 15. Edizione di Liegi art. *Sul Papa ed i Vescovi*: „ Nel compendio della disciplina, il no„ stro Autore altra cosa non attribuisce al Papa, se non se che la „ Chiesa Romana, fondata dagli Apostoli S. Pietro e S. Paolo, sia „ considerata come la prima, ed il suo Vescovo come il primo „ trà tutti li Vescovi, senza attribuire al Papa alcuna giurisdizio„ ne sopra di essi, e senza far parola della divina istituzione del „ suo Primato; che anzi ripone quest'articolo nell'ordine della „ disciplina, ch'ei medesimo dice essere variabile. Non tratta „ meglio i Vescovi, e si contenta di dire, che il Vescovo è al di „ sopra de' Preti, senza dire che vi sia per jus divino. Questi „ grandi Critici poco sono favorevoli alle superiorità Ecclesiasti„ che, nè molto di più affezionati sono a quelle de' Vescovi, che „ a quella del Papa „. Si vedono in fatti gli sforzi, che fanno per accomunare a Preti le prerogative de' Vescovi, fin nel giudizio della dottrina.

Rileva il Prelato l'insidioso modo tenuto dal Dupin nel togliere i luminosi contrassegni dell'Autorità del Papa, ne' passi ove ella si dimostra, come nelle lettere di San Cipriano &c., ed altamente il rimprovera sul punto della uguaglianza, ch'ei tende a stabilire trà il Papa ed i Vescovi: „ Una delle più belle pre„ rogative della Cattedra di San Pietro, segue a dire Bossuet, „ si è di essere la Cattedra di San Pietro, la Cattedra prin„ cipale, ove tutti i fedeli debbono serbare l'unità, e come la „ chiama San Cipriano, *la sorgente dell' unità Sacerdotale*. „ Egli è questo uno de' Caratteri della Chiesa Cattolica divi„ namente spiegato da S. Ottato; ne vi ha chi non conosca il

„ bel

„ bel passo, ove ne dimostra la perpetuità nella successione dei „ Papi. Ma se crediamo al Dupin non vi ha cosa ivi, che più „ faccia pel Papa che per gli altri Vescovi &c. . . . . E que- „ sto il genio de' nostri moderni critici, il tacciare come roz- „ zi, e zotici quegli, che nel Papato riconoscono una autorità Su- „ periore stabilita per diritto divino. Il riconoscerla con tutta „ l' antichità, egli è (per essi) un volere adulare Roma, e ren- „ dersela favorevole, come il rimprovera Dupin al suo Cen- „ sore &c. „ Era questi uno de' dotti Monaci della celebre Con- gregazione Benedettina di S. Vannes, da quali erano già stati confutati gli errori del Dupin.

Si prese pure Bossuet il pensiere di confutare le cavillazioni, ed imposture, colle quali si ostinò il Dupin a volere oscurare le chiarissime testimonianze, che a conferma dell' autorità del Primato vengono spezialmente somministrate dalli due Concilj Ecumenici di Efeso, e di Calcedonia. Ne daremo quì un breve saggio tratto dall' Opera intitolata: *Remarques sur l' Histoire des Conciles d' Ephese & de Chalcedoine de M. Dupin.* Tom. 15. Ediz. di Liegi. Nel Cap. I. rilevando un passo alterato nella lettera di Giovanni di Antiochia a Nestorio, Egli avverte, come la *procedura*, ossia l' ordine giudiziario del Concilio d' Efeso „ E' „ fondato sul Decreto di Papa Celestino, ove egli dava dieci gior- „ ni a Nestorio per ritrattarsi, in difetto di che il deponeva, ed „ a S. Cirillo commetteva l' esecuzione della sua sentenza. „ Da tutti gli atti consta, che questa Sentenza fu ricevuta con „ sommissione da tutto l' Oriente, e medesimamente da parti- „ giani di Nestorio, Capo de' quali era Giovanni Patriarca di „ Antiochia.

Più espressamente nella seconda Osservazione rileva il Bossuet due molto importanti circostanze, omesse dal Dupin:„ L'una, „ che il Papa decideva con molta assoluta autorità, scrivendo a „ S. Cirillo in questi termini: *Quamobrem Nostrae Sedis aucto- „ ritate & vice cum potestate usus, ejusmodi non absque exquisi- „ ta severitate Sententiam exequeris*, Celestino è quello, che „ pronunzia; Cirillo, che eseguisce, ed il fà *con podestà*, per- „ chè agisce *con autorità* della Sede di Roma. Ciò ch' ei scrive „ a Nestorio non è di minor forza; mentre ivi approva la fede di „ S. Cirillo, ed in conseguenza ordina a Nestorio di conformar-

„ visi

„ visi sotto pena di deposizione : *Alexandrinae Ecclesiae Sacer-*
„ *dotis fidem probavimus : eadem senti nobiscum , si vis esse no-*
„ *biscum , damnatis omnibus quae hucusque sensisti : Statim*
„ *haec volumus praedices , quae ipsum videas praedicare* . L'altra
„ circostanza si è , che tutti li Vescovi della Chiesa Greca dispo-
„ sti erano ad ubbidire . Una sì grande podestà esercitata nella
„ Chiesa Greca , ed anche contro un Patriarca di Costantinopoli ,
„ presenta senza dubbio una grande idea dell' autorità del Papa .
„ Ei si dimostrava il Superiore di tutti li Patriarchi : Deponeva
„ quello di Costantinopoli : Quello di Alessandria recavasi ad
„ onore di eseguire la di lui sentenza : Quello di Antiochia , co-
„ munque amico di Nestorio , neppure si sognava di resistere :
„ Giovenale Patriarca di Gerosolima era del medesimo senti-
„ mento „ .

Frattanto sulla speranza di sopire più facilmente le turbolenze eccitate da Nestorio , e di ridurre i traviati al retto sentiere , stimossi opportuna l'adunanza del Concilio , qual si fece col consenso , ed approvazione di S. Celestino , che vi deputò i suoi Legati . Mà qui pure nota il Bossuet (Osserv. 4.) come i Padri protestarono di venire alla Sentenza contro Nestorio , non sòlo *conformemente* alla lettera del Papa , come insinua Dupin con visibile alterazione del Testo , mà da essa *costretti* non meno che da Canoni , riconoscendo in tal guisa il Concilio nella lettera del Papa *la forza di una Sentenza giuridica* . Ed in vero come avrebbono potuto i Padri adunati nel Concilio non conformarsi pienamente ad una sentenza , che poco innanti disposti erano concordemente ad eseguire con quella sommissione , con cui era diggià stata ricevuta da tutto l' Oriente , riconoscendola non solo giusta in se stessa , ma anche valida nella forma , siccome procedente da autorità legittima ! Quindi è , che anche Natale Alessandro (Hist. Eccl. V. Saec. cap. 1. art. 12. §. 6. *quid gestum sit singulis actionibus Concilii Ephesini*) conclude : „ Ex quibus patet , Ephe-
„ sinos Patres officii loco duxisse , recipere Caelestini Epistolam ,
„ eique obsequi „ .

Altre consimili alterazioni del Dupin rispetto al Concilio Calcedonese somministrano al Bossuet altri non meno efficaci argomenti della Primazia Giurisdizionale del Papa sopra i Vescovi , e

spezialmente con notare quella, che riguarda la restituzione di Teodoreto. Laddove il Testo porta, che si faccia entrare Teodoreto, perchè *Restituit ei Episcopatum Archiepiscopus Leo*, Dupiu si contenta di dire, che il Papa l'avea riconosciuto per legittimo Vescovo: Cosa (dice Bossuet) che da qualunque altro Vescovo potea farsi, come in fatti l'avea per tale riconosciuto Flaviano Vescovo di Costantinopoli. Adunque, ripiglia il Prelato, „ Che fà qui il Papa più di quel che faccia Flaviano? Nulla, se„ condo il Dupin, ma molto secondo gli Atti del Concilio, poi„ chè il Papa ristabilisce, rende il Vescovado per atto di *Giu„ risdizione*, che non potea competere al Vescovo di Costantino„ poli sopra Teodoreto. Ond'è ciò che si nota nel seguito, che „ questo ristabilimento di Teodoreto si era fatto per giudizio di „ S. Leone: *Ut Ecclesiam suam recipiat, sicut SSñus Leo Ar„ chiepiscopus judicavit*. Il Papa è adunque riguardato come il „ Giudice di tutti li Vescovi; poichè lo era di questo, sebbene „ egli fosse del Patriarcato di Antiochia; e tutto il Concilio fece „ applauso, esclamando: *Post Deum Leo judicavit*: Come si fa „ lecito un'Istorico di sopprimere siffatte circostanze, e ciò che „ è peggio, sfigurarle, con sostituire una vaga ed equivoca espres„ sione a termini precisi, e formali? „ Con qual fronte pertanto si è potuto scrivere, che il Breve del Papa fu in Roma disapprovato dalle persone sensate, perchè tende a stabilire una Primazia Giurisdizionale, che altronde si vede chiaramente riconosciuta da Padri della Chiesa Gallicana, e segnatamente da uno de' più illustri Prelati della medesima, che ne viene continuamente opposto da nostri Avversarj? Primazia Giurisdizionale compresa (ciò che è più) manifestamente ne' diritti essenziali della piena podestà di pascere, di reggere, di governare, definita nel Concilio di Firenze: nel diritto di giudicare, di deporre, di restituire i Vescovi in tutta l'estensione della Cristianità; sì chiaramente autenticato da Concilj di Efeso, e di Calcedonia, sendo il diritto di giudicare, come è notorio, proprio, e distintivo carattere della podestà di giurisdizione: nel diritto della riserva de' casi nel foro della penitenza, della concessione delle indulgenze a tutti li Cristiani, della dispensa de' Canoni della Chiesa &c. Diritti tutti giurisdizionali, e tutti riconosciuti quali diritti incontrasta-

stabili del Primato, ed autenticati da Decreti di più, e più Concilj (*a*).

Ora tornando a Monsignor Bossuet preghiamo il nostro Criticante a voler considerare il tenore di una sua lettera alla Sa. Me. di Papa Innocenzo XII. scritta quindici anni dopo la famosa Assem-

 blea

(*a*) E quì sul punto di trasmettere questo foglio alla stampa, ne viene sotto l' occhio una *Esposizione della Dottrina Cristiana, cavata dal Catechismo Romano, ad uso delle Scuole della Città e diocesi di Milano* (1789.) ove per una parte nell' art. dell' Ordine si distingue num. 110. ne' Ministri della Chiesa 1. *la podestà di Ordine* 2. *la podestà di Giurisdizione*, qual poscia si suddivide num. 112. in *Ordinaria e delegata*, e per altra parte sull' art. 9. del Simbolo, nello spiegare l' unità della Chiesa, si rileva l' avere essa „ Un sol Capo in„ visibile, qual è Gesù Cristo, un „ sol Capo visibile, qual è il Ro„ mano Pontefice Successore di San „ Pietro Prencipe degli Apostoli, „ riconosciuto per tale da tutti i „ Santi Padri; siccome necessario „ a stringere, e conservare l' unità „ della Chiesa mediante una vera „ podestà, ch' Egli ha sopra tutto „ il Corpo dei Fedeli. „ Insegnamento Catechistico quanto conforme alle massime sovra esposte, altrettanto dissenziente dagli errori di Eybel, e de' novatori. Gli stessi Protestanti, come attesta Cristoforo Pfaffio, di molto nome presso i suoi (*Origines Juris* &c. c. 1. art. 3.) non dissentono di accordare a S. Pietro un Primato di Ordine, purchè gli si neghi il Primato di podestà e di giurisdizione: „ Id tamen mone„ mus Petro, quem Apostolorum „ Principem veteres subinde nomi„ nare videmus, Primatum Ordi„ nis, non Jurisdictionis a Prote„ stantibus facile concedi „. E ciò in conseguenza della pretesa totale uguaglianza supposta da essi frà gli Apostoli senza subordinazione a San Pietro, cui accordano di essere stato il primo, ma non il Capo degli altri. „ Sufficiat nobis hoc, omnes „ Apostolos aequales esse„. Osservo altresì riguardo alla giurisdizione Ecclesiastica, che Pfaffio, tuttocchè impegnato contro di essa, è però costretto [c. 2. a. 2.] a riconoscerla in parecchi tratti di S. Cipriano, ch' egli stesso riporta, come altrettanti argomenti del Santo *pro jurisdictione, & potestate Ecclesiastica Episcoporum*; tratti ne' quali *Sacerdotalis auctoritas, & potestas de divina dignatione firmatur &c.* Nè credette ostare, che in que' passi non sia espressa la formale voce di giurisdizione; giacchè contendere della voce, ove se n' intende il significato, altro non sarebbe, che una mera cavillosa logomachia. Che però anche il Fleury nel 7. Disc. sull' Istor. Eccles. non dubita di asserire alla Chiesa una giurisdizione, che l' è propria, ed essenziale, siccome data da Gesù Cristo agli Apostoli, ed a loro Successori; e ne parla come di cosa, che non ammette neppure ombra di dubbio.

-blea, nell' umiliare al Santo Padre un suo Trattato contro il Quietismo. (T.7. Ediz. di Liegi) „ Ad pedes beatissimos appono li„ brum pro defensione Decretorum Apostolicae Sedis a me edi„ tum, & vix praelo subtractum. Quae enim Catholicam veri„ tatem, quae Cathedrae Petri dignitatem, majestatemque spe„ ctant, ea Christianis quidem omnibus, sed nobis potissimum „ Episcopis curae esse oportet, qui in partem vocati sollicitudi„ nis, plenitudinem potestatis colere debeamus . . . Error oc„ cultus non fefellit Petri Sedem, in qua fides Apostolico orè „ laudata, & Christi oratione firmata non potest sentire defe„ ctum . . . . Nos praedicamus Innocentium XII. verae ge„ nuinaeque pietatis exemplum, Christiani Gregis formam, Epis„ coporum Patrem &c. . . . Denique ut per omnia, in tua Se„ disque Apostolicae potestate futurum esse me spondeam, ac.... „ Apostolicae Benedictionis munus accipiam „. Sono queste le formole di ossequiosa sommissione, colle quali giudicava il Bossuet, che li Vescovi chiamati a parte della sollicitudine debbono venerare la pienezza della podestà, la dignità, e la Maestà di quella Sede, ove la fede non può sentire difetto, ed in cui siede il Padre de' Vescovi. Ardirà forse dire il nostro Critico, che chi comincia ad usare altro stile nello scrivere al Papa sappia meglio sostenere il decoro del carattere Episcopale, di quello che sia stato sostenuto dal Bossuet? Dovremo noi sulla parola del Censore compatire l' ignoranza di questo illustre Prelato, che nel chiedere al Papa l' Apostolica Benedizione, non seppe, o non ebbe tanta fede da credere, che Iddio è quello, che santifica le Anime? A siffatti assurdi convien assuefare le orecchie ove la bugia si prende a contraffare *la voce della verità*.

Pag. 14. Anche il dottissimo Cardinal Orsi (Stor. Eccles. l. 2. num. 19.) ravvisa nelle lettere di S. Paolo a Timoteo, e a Tito indizj non oscuri di quel diritto Metropolitico, del quale non pare, dice egli, si possa negare essere stati gettati dai medesimi Apostoli i fondamenti. A Tito, segue a dire, lasciò l'Apostolo in Creta il governo di tutta l' Isola, e l'autorità di stabilire, secondochè a lui fosse piaciuto, e Preti e Vescovi nelle Città di essa. Ora 1. Se in vigore di quel diritto conferito da San Paolo a Tito, doveano da esso dipendere i Vescovi da lui ordinati, e stabiliti in quell' Isola; dunque è falso, che tutti li Vescovi in que' pri-

primi tempi rivestiti fossero in virtù della loro ordinazione di un pari grado di autorità di Regime in tutta la Chiesa. 2. Dunque l' Apostolo nel conferire un tal diritto esercitò un' atto di superiore podestà, non partecipato da Vescovi per mezzo della semplice ordinazione, nepperò comune a tutti li Vescovi. 3. Dunque oltre la podestà propria dell' Episcopato, vi era negli Apostoli una ampiezza di autorità di Regime, cui non succedono i Vescovi. 4. Questa podestà, come osserva Bossuet *nel Serm. sull' unità*, fu comunicata da Cristo agli Apostoli, dopo che ne avea egli diggià ed irrevocabilmente conferita tutta la pienezza a quello, che avea destinato di costituire Capo degli Apostoli. 5. Così a quella podestà, tuttocchè amplissima, comunicata da Cristo agli Apostoli, fu aggiunto un vincolo di subordinazione alla sovraeminente autorità del Primato stabilita in S.Pietro, nella quale dovea consolidarsi finalmente tutta l'autorità dell' Apostolato, conferita personalmente agli altri Apostoli, 6. Così sempre si verifica, che i gradi di autorità conferiti dagli Apostoli a certe Chiese sopra altre Chiese inferiori derivano da quell' autorità, che nel solo S. Pietro come in prima sorgente fu collocata qual podestà ordinaria, ed in cui dovendosi consolidare la podestà conferita personalmente agli Altri Apostoli, sola pertanto rimane sulla cui partecipazione possa fondarsi la distinzione de' gradi, per cui vengono certe Chiese assogettate ad altre Chiese superiori nella Gerarchia.

Dopo la citazione del Tomassino nella nota (*b*) posta in fine per far meglio comprendere di qual peso sia l' autorità di quel celebre Scrittore, stimiamo dovere quì riportare una insigne testimonianza del Bossuet nel *primo avvertimento sulle lettere del Jurieu*, ove a questo Ministro mette in vista, ed oppone i dotti Trattati di *un P. Tomassino, che spiega sì profondamente le antiche Tradizioni*.

Pag. 20. Il detto ivi riferito di S. Innocenzo I. viene espressamente confermato dall' Autore stesso delle *Riflessioni sopra il Breve* §§. 67. e 77. come vedrassi nella terza Parte. Onde non si comprende, come possa egli negare, che a tenore della primitiva originaria disciplina l' instituzione de' Vescovadi, e de' rispettivi loro Pastori, nell' Occidente in particolare, siasi fatta immediatamente dalla Sede Apostolica. Che però ben disse anche

a tal proposito il gran Pontefice Benedetto XIV. nella dottissima sua Instruzione diretta al Vescovo Giustinopolitano, (Bullar. Tom.4. n.64 §.15.) „ Diremo, che tolte di mezzo l'elezioni, che una volta „ si facevano ai Vescovadi dai Canonici della Chiesa vacante, in „ seguela de' gravi disordini, che in esse seguivano, e rias- „ sunta l' antica precedente disciplina, che la provista de' Ve- „ scovadi si faccia dalla Santa Sede; salvi però i Concordati fatti „ con alcune Nazioni, nè quali, ammesse le elezioni, si riser- „ va la conferma d' esse al Sommo Pontefice; resta devoluto al „ Papa il dir tto di consecrare i Vescovi, o di deputare chi fac- „ cia la consecrazione, ancorchè ne' Secoli precedenti, la conse- „ crazione de' Suffraganei fosse riservata al loro Metropolitano, „ nè il Sommo Pontefice vi s' ingerisse, se non nel caso, in cui „ il Metropolitano ingiustamente ricusasse di consecrare il suo „ Suffraganeo &c. „

Qual poi sia la forza della Devoluzione, il dichiara Tomassino coerentemente alle dottrine comuni (*Respons. ad notas Scriptoris Anonymi*, premessa al Tomo primo della grande sua Opera. *De antiqua, & nova Ecclesiae disciplina*) „ Ubi jus ab in- „ feriori ad Superiorem devolvitur, verbi gratia a Capitulo ad „ Episcopum, ab Episcopo ad Metropolitanum, a Metropolitano „ ad Primatem, non accipit ab inferiori, non usurpat in infe- „ riorem Superior, non facit injuriam inferiori Superior, non „ repetere potest a Superiori inferior. „

„ Ratio porro ista potiundae potestatis alicujus jure devo- „ lutionis oppido magnificentissima est. Solemne est enim jura „ omnia ad Superiores ab inferioribus devolvi, & omnium pror- „ sus spiritalium potestatum jura ad Summum Pontificem devol- „ vi posse, quia Summus omnium Vertex est. Ne flocci ergo „ facias jus devolutionis, quo splendidius aliud vix fingi potest. „ Si autem haec jura a Conciliis Provincialibus ad Romanum „ Pontificem devolvuntur, quia Summus omnium Vertex est; „ perperam ergo inde infertur, quod ea ex sese non habeat, „ quod ea usurpet, quod contrario usu possit amittere.

E ancora: „ Non ergo eam potestatem a Conciliis Provin- „ cialibus vel accepit, vel extorsit Romanus Pontifex: sed quam „ semper habuerat, semper alicubi exercuerat, eam supersе- „ dentibus Conciliis Provincialibus coepit ubique terrarum solus „ exercere. „

Pag.43. Che dal Papa S. Stefano non emanasse definizione dogmatica propriamente detta, non ne dissente il dotto Cardinale Orsi nell' egregia sua Opera *de Romani Pontificis auctoritate* Tom.2. pag.32. Edit. Rom. 1771. *art.unicus*: „ Nullo certo aut „ probabili argumento demonstratur, Stephani Decretum de haereticorum Baptismo fuisse dogmaticam Sedis Apostolicae definitionem. Imo graves conjecturae non desunt, quibus contraria Sententia solide stabiliatur „ Ed in fine dell' Articolo „ „ Nullis indiciis, & conjecturis probari potest, quod rem voluerit solemniter definire, & universae Ecclesiae proponere „ tanquam dogma firmiter ab omnibus, & inconcussa fide tenendum, & cui nemo refragari auderet, qui nollet ab Ecclesia projici, & tanquam haereticus judicari. Unde etiam consequens „ est, quod quaecunque ex Cypriano, & Firmiliano, vel Augustino proferunt Adversarii, non ad eas pertinent Sedis Apostolicae vel Romanorum Pontificum definitiones, quas omnino „ irretractabiles, & irreformabiles esse decernimus, ac propugnamus. „

Consentono i dotti Editori della Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, Ediz. Ven. 1776. nel §.2. delle loro animadversioni sulla Dissert.12. Secolo 3. Art.4. „ Sed neque Sanctum Stephanum intendisse suo Decreto Catholicam veritatem proponere, non obscure ejusdem Decreti innuunt verba, quae ita „ se habebant: *Nihil innovetur nisi quod traditum est, ut reversis ab haeresi manus imponatur ad poenitentiam*. Non diffiteor utique, fidei veritates Divinis Traditionibus inniti; at „ cum etiam certum sit ex Apostolorum Traditionibus quaedam „ ad disciplinam pertinentia ortum habuisse, nil cogit dicere „ Stephanum voluisse fidei dogma statuere, dum in hac controversia Traditionis meminit. Traditionem opponendo, non quid „ credendum, sed quid faciendum esset ex eadem decernere demonstravit. Ipse Cyprianus ostendit non intellexisse Stephanum traditionem opponere, ex qua fidei articulus erueretur &c. „ . . . . . Sed & illud meo videri palam ostendit tunc temporis „ in hac controversia non concertatum, quasi de fidei articulo „ ageretur, quia etiam post decreta Synodi Arelatensis, & primae Oecumenicae Nicenae, adhuc potuisse ab haeresi venientes salutari baptismi lavacro ablui, non pauci ex Patribus sen-

„ tie-

„ tiebant. „ Onde anche meritamente concludono §.3. „ Primo „ nullum praejudicium factum est Romani Pontificis infallibilita- „ ti, quia eandem non respiciebant hujusmodi conflictationes... „ Si deinde ex hac controversia etiam de infallibilitate esset judi- „ candum, fallibilia reputassent oecumenica Concilia illi Patres, „ qui etiam post Canonem Concilii Nicaeni liberum esse iterum „ sacro lavacro tingere haereticos dicebant, si id Ecclesiarum „ concordiae officere non debuisset.

Pag.80. Vuole il Censore che la proposizione, che *i Vescovi ricevono immediatamente da Dio la loro podestà*, sia un'evidente corollario di quest' altra, che *la podestà delle Chiavi risiede ugualmente nei Vescovi, che nel Papa*. Non seppe la Facoltà Teologica di Parigi ravvisare una siffatta connessione; giacchè, al riferire di Habert *de Hierarchia Ecclesiastica* c.5., nell' adottare la prima per atto dell' Anno 1656., riprovò insiememente chi pretese dire, che posta l'immediata instituzione de' Vescovi fatta da Cristo, ne segua una uguaglianza per ogni modo trà li Vescovi, ed il Papa, che la stessa Facoltà qualificò sovversiva dell' Ordine Gerarchico, e specialmente del Primato di esso Sommo Pontefice: Con che dimostrò quanto aliena fosse dall'ammettere quella uguaglianza, da cui pretende il Censore inferire, che li Vescovi ricevano immediatamente da Cristo la loro podestà.

E quì pure ne convien allegare: *Sapientibus, & insipientibus debitores sumus*. Vi fù chi mostrò sorpresa, che in certo Opuscolo latino, diretto contro la pienezza di podestà di regime, attribuita da Novatori ad ogni Vescovo, si mettesse da parte come pure si fà in questa opera, la questione, se quella podestà sia immediatamente conferita da Cristo a Vescovi, o mediante il Romano Pontefice. Pure a dileguare una tal sorpresa bastava riflettere 1. Che la pienezza di podestà, quale ad ogni Vescovo si attribuisce da Novatori, è un errore manifestamente sovversivo dell' Ordine Gerarchico, che non può cadere in mente Cattolica: Laddove il punto della mediata, o immediata comunicazione di podestà forma una quistione lasciata indecisa dal Concilio di Trento, e che tutt' ora si agita anche fra'Cattolici. 2. Che lo scopo sì dell' Opusculo, come della presente Opera, sendo diretto ad escludere quella pienezza di podestà di regime, pre-

pretesa uguale ne' Vescovi, che nel Papa, qual errore incontrastabilmente contrario alla dottrina Cattolica, conveniva fondarsi non sù di un punto tutt' ora quistionabile, mà sù di fondamenti certi del pari, ed incontrastabili frà Cattolici, mostrando come data e non concessa l'immediata comunicazione, non perciò ne segue la pienezza voluta dagli Avversarj, e ciò anche per aperta confessione de' Dottori Cattolici, che ad una tale opinione si attengono. 3. Di fatti rimanendo per certo presso que' Dottori, che da diritto Ecclesiastico, e dal Sommo Pontefice principalmente dipende l'assegnazione de' Sudditi, senza la quale non può esercitarsi la podestà di regime, e dippiù che fatta l'assegnazione rimane tuttavia questa podestà subordinata alla superiore autorità del Primato, rimane altresì per ciò stesso esclusa la pienezza, che si vorrebbe introdurre da Novatori 4. Conveniva in fine riflettere, che non si è tralasciato di osservare, come le testimonianze in particolare di Tertulliano, di S. Ottato, di S. Leone &c. favoriscono la Sentenza, che sostiene la mediata comunicazione riguardo alla podestà del Regime. Non può certamente commendarsi abbastanza lo zelo, che taluni dimostrano per la buona causa; mà se questo zelo non è regolato secondo la scienza, se manca del dovuto criterio nella scelta degli argomenti, che secondo la differenza delle materie conviene di opporre alli differenti errori, lungi dal giovare all' intento, può anzi talvolta somministrare agli Avversarj un modo di sfuggire, con saltare di quistione in quistione, confondendo il tutto, e vieppiù confermandosi nell' erronee loro massime.

P. 112. Agli antichi esempj di deposizioni de' Vescovi fatte da Romani Pontefici, altro antichissimo si può aggiugnere, registrato in un frammento della lettera 9. di S. Cornelio a Fabio Vescovo di Antiochia, presso Coustant. Avea l' empio Novaziano tratto a Roma da una piccola miserabile parte dell' Italia, che non si nomina, trè Vescovi, Uomini rozzi, e semplici, e fattili chiudere, e lautamente trattare in un' Albergo, si fece da essi ordinare Vescovo. Indi a non molto l' uno di essi tornò alla Chiesa, confessando con gemiti, e lagrime il suo peccato. „ Quem „ Nos, dice il Santo Pontefice, cum universus Populus praesens „ deprecatus esset, ad communionem laicam suscepimus. Re„ liquis etiam (duobus) Episcopis Successores ordinavimus, eos-

„ que

„ que in loca illorum misimus „. Ecco come alla metà del terzo Secolo esercitò S. Cornelio senza contrasto il diritto di deporre Vescovi colpevoli, e di ordinare in luogo loro altri Vescovi.

P. 167. Il dottissimo Cardinale Orsi (Istor.Eccles.l.2.n.13.) „ Primieramente vediamo in ambe le lettere (a Timoteo prima, „ ed a Tito) non un Collegio di Preti, ma due persone particolari, cioè Timoteo, e Tito, lasciati dall'Apostolo al governo „ delle Chiese d' Efeso, e di Candia; e ad essi in particolare „ prescritte le regole, secondo le quali debbano regolarsi nel governo Ecclesiastico, e principalmente nelle Sacre Ordinazioni, sì d' altri Vescovi, sì de' Ministri: nel promuovere le Vedove al grado di Diaconesse, nel regolare le pubbliche adunanze de' Fedeli, nel distribuire i beni della Chiesa in sostentamento delle povere Vedove, e dei Preti impiegati nella cura „ delle Anime, e nel Ministerio della Divina parola, nel ricevere le accuse contro li medesimi Preti, e nel correggerli, se „ per la loro mala condotta fossero di pubblico scandalo; nel custodire il deposito della Fede, e guardarlo, e difenderlo dagli „ attacchi, dagl' insulti, e dalle profanazioni de' Novatori; e „ finalmente nel reprimere l' audacia, e la temerità di coloro, i „ quali tentavano d' introdurre nel Cristianesimo varie Sette di „ perdizione. Queste sono le principali funzioni, o piuttosto la „ somma per così dire del Governo Ecclesiastico . . . . . Per „ esercitare adunque queste funzioni, lasciò l' Apostolo, come „ abbiamo osservato, in Efeso, e in Candia, non un Collegio di „ Preti, ma due persone particolari, Tito, e Timoteo, non „ già perchè dovessero il tutto per loro stessi, e senza l' ajuto, „ e cooperazione di altri Ministri eseguire, ma perchè i Ministri, della cui opera erano per valersi, da essi doveano ricevere l' Ordinazione, e la potestà; doveano esser loro subordinati, e sottoposti al loro giudizio, e correzione. Tali Vescovi „ furono Timoteo in Efeso, e Tito in Candia, e tali ancora saranno stati e Anano succeduto in Alessaudria a Marco, e Evodio succeduto in Antiochia a S.Pietro, e Simeone succeduto in „ Gerusalemme a S. Jacopo. Tali quei sette Angeli cioè Vescovi delle principali Città dell' Asia, ai quali furono indrizzate „ le lettere registrate da S. Giovanni nella sua Divina Apocalissi: „ in tutte le quali Chiese non vediamo un Collegio d'Angeli, ma

„ un'

„ un' Angelo solo destinato alla loro cura, e governo . . . . .
„ Chiaro argomento dell'essere stata fin d' allora, come di poi
„ in tutti li Secoli susseguenti, la somma dell' Autorità in ciascu-
„ na Chiesa in una sola persona, detta talora in questi primi tem-
„ pi indistintamente *Vescovo e Prete*; ma cui iudi a non molto fù
„ appropriato il primo Vocabolo, affin di meglio distinguerla da-
„ semplici Sacerdoti „.

Lontana è questa forma di regime da quella forma di regime repubblicano, quale si appresenta dall'Apologista di Eybel, p.75. „ Il Governo stabilito da Cristo nella Chiesa è quello, che os-
„ servarono gli Apostoli, e gli Uomini Apostolici. La Chiesa si
„ governava o dal solo Presbiterio, o dai Vescovi unitamente al
„ Presbiterio „. Strana tesi bastantemente confutata dall' Orsi nel passo citato: Stranezza però, che non dee recare maraviglia, mentre lo spirito d' innovazione fù sempre accompagnato, e caratterizzato da una palese avversione a quella forma di governo, che più atta è a stringere il vincolo dell' unità, e che perciò fu da Cristo stabilita nella sua Chiesa, perchè in quella fù da Cristo principalmente voluta l' Unità.

P. 246. Supplem. Firmiliano (*Epist. ad Cyprianum* presso Labb. T. 1. col. 771. Edit. Ven.) nell' ingiusto rimprovero, che non si astiene di lanciare contro il Papa Santo Stefano, attesta però, come questo Santo Pontefice *de Episcopatus sui loco gloriatur, & se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta Ecclesiae collocata sunt . . . . . Stephanus qui per successionem Cathedram Petri habere se praedicat, nullo adversus haereticos zelo excitatur*. Ben si sà, che niun conto si può fare di quelle invettive, dettate dallo spirito di errore, da cui offuscato era in quel tempo Firmiliano nella causa de' Rebattezzanti: ma mostrano insieme come il Santo Papa Stefano non tralasciava di predicare la preminenza della sua Cattedra, come Cattedra di S. Pietro, sù cui *fundamenta Ecclesiae collocata sunt*. E sebbene Firmiliano inveisca contro la persona di Stefano, non si oppone però alle prerogative, che il Santo Pontefice predicava come proprie della sua Sede.

P. 296. Riprova Bohemero (*Jus Paroch.* Sez. 8. c. 1. §. 1.). L' impegno de' Pontificj (nome con cui da Protestanti notati sono i Cattolici) a voler che nel passo di S. Matt. c. 16. S. Pietro sia stato

stato prescelto da Cristo ad esser fondamento della Chiesa : „ „ Hunc locum contra ausus Pontificiorum, fundamentum Eccle- „ siae Petrum statuentium, solide ex Patrum dictis defendit M. A. „ de Dominis &c. „ Chi non riconoscerà il carattere della verità in una interpretazione, che da Protestanti vien tacciata qual errore del partito Pontifizio, cioè della comunanza de' Cattolici ?

Gloria del Breve, ripetiamolo in fine, o ciò che è lo stesso, gloria è della verità, che chi ha voluto malignare contro di quello, non abbia potuto farlo senza visibilmente alterarne o la lettera, o il sentimento, oppure costretto sia stato di andare divagando in quistioni estranee al tenore di esso. In ogni discussione, che abbia per iscopo la verità, ed in cui vogliasi procedere con onestà, preciso dovere di religione, e di giustizia egli è di attendere al naturale, ed ovvio significato delle proposizioni, che si discutono, e guardarsi di sostituire a ciò, che dice l' Autore, quello, che il Criticante s' immagina, ch' ei abbia voluto, dire. A questo conto non temiamo d' interpellare il Censore a produrre un periodo, una sentenza, una frase, per dir tutto, del Breve, che ne' termini, in cui stà espressa, presi secondo la comune ovvia intelligenza, dia luogo ad una qualunque siasi minima eccezione. Egli è questo il modo quanto facile, altrettanto compendioso di terminare ogni disputa. Che se ciò non gli riesce, come al certo non gli riuscirà, vinta è la causa del Breve.

Riguardo poi alle altre dottrine non pertinenti al Breve, e relative alle quistioni suscitate dagli Avversarj, se taluno de' Leggitori desiderasse in certi luoghi qualche ulteriore dilucidazione, o conferma, speriamo, come si è accennato in principio, che la troverà nel secondo Volume, che vertendo sù materie analoghe a quelle, che trattate sono nel primo, può dirsi una continuazione del medesimo.

FINE DEL PRIMO VOLUME :

~~26. 4~~

1A. D. 1—n.